



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2336

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Indice

1. DDL S. 2336 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2336	5
1.2.2. Testo approvato 2336 (Bozza provvisoria)	46
1.2.3. Testo 1	54
1.3. Trattazione in Commissione	79
1.3.1. Sedute	80
1.3.2. Resoconti sommari	81
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	82
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 270 (pom.) del 03/08/2021	83
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 271 (pom.) del 03/08/2021	87
1.4. Trattazione in consultiva	112
1.4.1. Sedute	113
1.4.2. Resoconti sommari	115
1.4.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	116
1.4.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 244 (pom.) del 03/08/2021	117
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Difesa)	126
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 112 (pom.) del 03/08/2021	127
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	134
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 437 (pom.) del 03/08/2021	135
1.4.2.4. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	145
1.4.2.4.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 252 (pom.) del 03/08/2021	146
1.4.2.5. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	261
1.4.2.5.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 213 (pom.) del 03/08/2021	262
1.4.2.6. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	267
1.4.2.6.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 171 (pom.) del 03/08/2021	268
1.4.2.7. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	291
1.4.2.7.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 256 (pom.) del 03/08/2021	292
1.4.2.8. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	294

1.4.2.8.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 250 (pom.) del 03/08/2021	295
1.4.2.9. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	299
1.4.2.9.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 236 (pom.) del 03/08/2021	300
1.5. Trattazione in Assemblea	306
1.5.1. Sedute	307
1.5.2. Resoconti stenografici	308
1.5.2.1. Seduta n. 354 del 03/08/2021	309

1. DDL S. 2336 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2336
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Titolo breve: "cybersicurezza"

Iter

3 agosto 2021: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.3161](#)

approvato

S.2336

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [109/21](#) del 4 agosto 2021, GU n. 185 del 4 agosto 2021. Testo coordinato G.U. n. 185 del 4 agosto 2021. Rettifica G.U. n. 267 del 9 novembre 2021.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#) (Governo [Draghi-I](#))

Natura

di conversione del decreto-legge n. **82** del **14 giugno 2021**, G.U. n. 140 del 14 giugno 2021 , scadenza il 13 agosto 2021.

Presentazione

Trasmesso in data **28 luglio 2021**; annunciato nella seduta n. 352 del 28 luglio 2021.

Classificazione TESEO

SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE , AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

Articoli

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17), NOMINE IN ENTI (Art.2), DIRETTORI (Artt.2, 5, 6, 8), COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA (Artt.2, 6, 11, 12, 14, 17), DELEGA DI COMPETENZA (Art.3), VIGILANZA (Art.4), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Artt.4, 7), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.4, 7, 9, 10, 17), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.4), MINISTERO DELLA DIFESA (Artt.4, 7, 9, 12), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.4, 15), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.4, 7, 15, 16, 17), MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Artt.4, 15), MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.4), MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE (Art.4), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (Artt.4, 10, 15),

DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA (DIS) (Artt.7, 8, 9, 16, 17), AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA ESTERNA (AISE) (Artt.8, 9, 16), COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA (CISR) (Artt.4, 10, 16), SEDE (Art.5), DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.6), REVISORI DEI CONTI (Art.6), REGOLAMENTI (Artt.6, 11, 12), DECRETI MINISTERIALI (Artt.6, 7, 11, 12, 17), AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA (Art.7), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.7, 17), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.7), AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (Artt.7, 17), OSSERVATORI (Art.7), TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI (Art.7), INFORMAZIONE (Art.7), ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DELL' ATLANTICO DEL NORD (NATO) (Art.7), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.7), AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Art.7), AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA INTERNA (AISI) (Artt.8, 9, 16), PROGRAMMI E PIANI (Art.9), FORZE DI POLIZIA (Art.9), SERVIZI DI EMERGENZA (Art.10), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.10, 15), BILANCIO DELLO STATO (Art.11), CORTE DEI CONTI (Art.11), ORDINAMENTO DEL PERSONALE (Art.12), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.12), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Art.12), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (Art.12), TRATTAMENTO ECONOMICO (Art.12), CESSAZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO (Art.12), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.13), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.14), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Art.15), COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (CONSOB) (Art.15), ISPEZIONI (Art.17), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.17), MEZZI E RISORSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.17)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Maria Laura Mantovani \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 3 agosto 2021) .

Relatore di maggioranza Sen. [Maria Laura Mantovani \(M5S\)](#) nominato nella seduta pom. n. 271 del 3 agosto 2021 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 28 luglio 2021. Annuncio nella seduta n. 353 del 29 luglio 2021.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2336

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2336

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)**

(V. *Stampato Camera n. 3161*)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2021

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 luglio 2021*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 2021, N. 82

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) cybersicurezza, l'insieme delle attività, fermi restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e gli obblighi derivanti da trattati internazionali, necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico;
- b) resilienza nazionale nello spazio cibernetico, le attività volte a prevenire un pregiudizio per la sicurezza nazionale come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;
- c) decreto-legge perimetro, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
- d) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;

e) strategia nazionale di cybersicurezza, la strategia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo NIS ».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « , anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico » sono soppresse;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previa deliberazione del Consiglio dei ministri »;

al comma 2, la parola: « lett. » è sostituita dalla seguente: « lettera »;

al comma 3, le parole: « il presidente del COPASIR » sono sostituite dalle seguenti: « il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e le Commissioni parlamentari competenti » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , del presente articolo ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « alla medesima Autorità » sono sostituite dalle seguenti: « all'Autorità » e le parole: « legge n. 124 del 2007, ove istituita, » sono sostituite dalle seguenti: « legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita, denominata di seguito: "Autorità delegata", ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « , anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico » sono soppresse;

al comma 4, dopo le parole: « dell'Agenzia » sono inserite le seguenti: « per la cybersicurezza nazionale »;

al comma 5, le parole: « il direttore generale del DIS, il direttore dell'AISE, il direttore dell'AISI, » sono soppresse;

al comma 6, la parola: « CISR » è sostituita dalle seguenti: « Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « , anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico » sono soppresse;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « legge n. 400 del 1988 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 23 agosto 1988, n. 400 » e, al terzo periodo, la parola: « Direttore » è sostituita dalla seguente: « direttore » e la parola: « vicedirettore » è sostituita dalle seguenti: « vice direttore »;

al comma 5, dopo le parole: « di altre amministrazioni, » sono inserite le seguenti: « delle Forze armate, »;

al comma 6, dopo le parole: « il COPASIR » sono inserite le seguenti: « , ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « nell'ambito delle risorse disponibili » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1 »;

al comma 3, dopo le parole: « previo parere » sono inserite le seguenti: « delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera e):

al numero 1), le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 1 »;

al numero 2), le parole: « comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 6 » e le parole: « punto 1) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) della presente lettera »;

alla lettera i), la parola: « DIS » è sostituita dalle seguenti: « Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, »;

alla lettera m), le parole: « nonché in materia » sono sostituite dalle seguenti: « nonché quelle in materia »;

dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:

« m-bis) assume le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza, anche attraverso un'apposita sezione dedicata nell'ambito della strategia di cui alla lettera b). In particolare, l'Agenzia attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonché la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali;

m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 »;

alla lettera n) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . A tale fine, promuove iniziative di partenariato pubblico-privato per rendere effettive tali capacità »;

alla lettera q), le parole: « istituzioni, ed enti » sono sostituite dalle seguenti: « istituzioni ed enti »;

alla lettera r) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare. L'Agenzia può altresì promuovere la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, nonché promuovere la realizzazione di studi di fattibilità e di analisi valutative finalizzati a tale scopo »;

alla lettera s), le parole: « Ministero degli esteri » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero degli affari esteri »;

alla lettera t), le parole: « Ministero degli esteri » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero degli affari esteri » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa »;

alla lettera v), dopo le parole: « nel campo della cybersicurezza, » sono inserite le seguenti: « in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; nello svolgimento di tali compiti, l'Agenzia può avvalersi anche delle strutture formative e delle capacità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati »;

dopo la lettera v) è inserita la seguente:

« v-bis) può predisporre attività di formazione specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa), presso l'Agenzia è istituito, con funzioni di consulenza e di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un dirigente da lui delegato, e composto da personale della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore della sicurezza, designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La composizione e l'organizzazione del Comitato tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalità e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese ».

All'articolo 8:

al comma 2, primo periodo, le parole: « o dal vice direttore generale da lui designato » *sono sostituite dalle seguenti:* « o, per sua delega, dal vice direttore generale » *e le parole:* « dell'AISE, dell'AISI, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), di cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel CIC »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « I componenti » *sono inserite le seguenti:* « del Nucleo »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Ai componenti del Nucleo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».

All'articolo 9:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: « decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198 »;

alla lettera c), le parole: « in esercitazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « a esercitazioni »;

alla lettera e), le parole: « riceve, per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi, dal DIS, dall'AISE e dall'AISI » *sono sostituite dalle seguenti:* « acquisisce, anche per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi dagli organismi di informazione di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 » *e le parole:* « decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 ».

All'articolo 10:

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, primo periodo, le parole: « , del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, » *sono sostituite dalla seguente:* « e »;

al comma 4, le parole: « di natura cibernetica, » *sono sostituite dalle seguenti:* « di natura cibernetica »;

al comma 5:

all'alinea, le parole: « decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198 »;

alla lettera e), le parole: « dell'UE » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'Unione europea ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « Con legge di bilancio » *sono sostituite dalle seguenti:* « Con la legge di bilancio »;

al comma 2, lettera e), la parola: « contribuiti » *è sostituita dalla seguente:* « contributi »;

al comma 3:

alla lettera a), dopo le parole: « del CIC » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

alla lettera b), le parole: « sono trasmessi, al » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti e al »;

al comma 4, le parole: « e per quelle svolte in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007 » *sono soppresse.*

All'articolo 12:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia e tenuto conto delle attività svolte dalla stessa in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007 » *sono sostituite dalle seguenti:* « volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia »;

al secondo periodo, dopo le parole: « per il personale dell'Agenzia » *sono inserite le seguenti:* « di cui al comma 2, lettera a), »;

al terzo periodo, le parole: « sia con riferimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « con riferimento sia » *e dopo le parole:* « in servizio che » *sono inserite le seguenti:* « al trattamento »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « nei limiti delle risorse finanziarie disponibili » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1 »;

alla lettera c), dopo le parole: « composto da personale » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « analoga posizione, prevista » *sono sostituite dalle seguenti:* « analoga posizione prevista »;

al comma 5, le parole: « al presidente del » *sono sostituite dalle seguenti:* « alle Commissioni parlamentari competenti e al »;

al comma 7, le parole: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42 della legge n. 124 del 2007, » *sono soppresse;*

al comma 8, dopo le parole: « previo parere » *sono inserite le seguenti:* « delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, ».

All'articolo 14:

al comma 2, le parole: « in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007, nonché in relazione agli ambiti di attività dell'Agenzia sottoposti al controllo del Comitato ai sensi del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili di competenza del Comitato ».

All'articolo 15:

al comma 1:

alla lettera e), capoverso comma 6, lettera b), dopo le parole: « sono valutate » *sono inserite le seguenti:* « ed eventualmente integrate, d'intesa con le autorità di settore, »;

alla lettera f), le parole: « dalle seguenti: "cybersicurezza" », *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « dalla seguente: "cybersicurezza" »;

alla lettera g), capoverso Art. 7:

al comma 1, lettera d), le parole: « delle Regioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalle Regioni »;

al comma 8, alinea, dopo le parole: « dal presente articolo » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « a decorrere dal » *sono sostituite dalle seguenti:* « annui a decorrere dall'anno »;

alla lettera h), le parole: « l'Agenzia di cybersicurezza » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'Agenzia per la cybersicurezza »;

alla lettera i), capoverso 1, al secondo periodo, le parole: « nazionale, un » *sono sostituite dalle seguenti:* « nazionale un » *e, al quinto periodo, dopo le parole:* « o rimborsi » *è inserita la seguente:* « di »;

al comma 2:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come sostituito dal comma 1, lettera g), del presente articolo »;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come modificato dalla lettera d) del presente comma ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « legge n. 124 del 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 3 agosto 2007, n. 124 »;

al comma 2, dopo le parole: « è abrogato » sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2023 »;

al comma 5, dopo le parole: « cybersicurezza nazionale » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, lettera b), e 2-ter, del medesimo decreto-legge perimetro, »;

al comma 8, le parole: « di cui agli articoli 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131 »;

al comma 9:

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

« a-bis) all'articolo 1, comma 7, lettera c), le parole: "dell'organismo tecnico di supporto al CISR" sono sostituite dalle seguenti: "del Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131";

a-ter) all'articolo 1, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale";

a-quater) all'articolo 1, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Gli elenchi dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo sono trasmessi al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che provvede anche a favore dell'AISE e dell'AISI ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124" »;

alla lettera c), numero 1), capoverso 1, secondo periodo, le parole: « di predetti » sono sostituite dalle seguenti: « dei predetti »;

al comma 10, capoverso 3-bis, decimo periodo, dopo le parole: « sanzione amministrativa pecuniaria » sono inserite le seguenti: « del pagamento di una somma »;

al comma 11, le parole: « 135 del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « 135, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e alla lettera o) le parole: "e dell'AISE" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'AISE e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale" »;

al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione" ».

All'articolo 17:

al comma 5, lettera b), dopo le parole: « amministrazioni interessate, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento, »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati nel decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dalle amministrazioni cedenti. A decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite »;

al comma 6, le parole: « di AgID » sono sostituite dalle seguenti: « dell'AgID. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è adottato dall'AgID, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

al comma 7:

il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, identifica, assume e liquida gli impegni di spesa che verranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle risorse destinate all'Agenzia. A tale fine è istituito un apposito capitolo nel bilancio del DIS »;

al secondo periodo, le parole: « commi 3 e 5, delle spese effettuate ai sensi del presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri ne dà informazione al COPASIR » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio dei ministri dà informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del presente comma »;

il comma 8 è sostituito dai seguenti:

« 8. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo 12, comma 4:

a) il DIS mette a disposizione il personale impiegato nell'ambito delle attività relative allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, con modalità da definire mediante intese con lo stesso Dipartimento;

b) l'Agenzia si avvale, altresì, di unità di personale appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza.

8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 restano a carico dell'amministrazione di appartenenza »;

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 8 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il personale di cui al comma 8, lettera a), è inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1 »;

al secondo periodo, dopo le parole: « al comma 8, » sono inserite le seguenti: « lettera b), »;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto:

a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma 1, è trasmessa entro il 30 novembre 2022;

b) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione che dà conto dello stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche al fine di formulare eventuali proposte in materia.

10-ter. I pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e del COPASIR previsti dal presente decreto sono resi entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque procedere all'adozione dei relativi provvedimenti ».

All'articolo 18:

al comma 2, la parola: « corrispondete » è sostituita dalla seguente: « corrispondente » e le parole: « dell'autorizzazione di spesa » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo »;

al comma 3, le parole: « dall'entrata in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « dall'inizio del funzionamento » e le parole: « in spesa » sono sostituite dalle seguenti: « alla spesa »;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;

al comma 5, le parole: « per l'attuazione del presente decreto » sono soppresse.

Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, pubblicato

*nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 14 giugno
2021.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

**Disposizioni urgenti in materia di
cybersicurezza, definizione dell'architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che le vulnerabilità delle reti, dei
sistemi informativi, dei servizi informatici e delle
comunicazioni elettroniche di soggetti pubblici e
privati possono essere sfruttate al fine di provocare
il malfunzionamento o l'interruzione, totali o
parziali, di funzioni essenziali dello Stato e di
servizi essenziali per il mantenimento di attività
civili, sociali o economiche fondamentali per gli
interessi dello Stato, nonché di servizi di pubblica
utilità, con potenziali gravi ripercussioni sui
cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche
amministrazioni, sino a poter determinare un

pregiudizio per la sicurezza nazionale;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza, nell'attuale quadro normativo e a fronte della realizzazione in corso di importanti e strategiche infrastrutture tecnologiche, anche in relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei e di importanti *partner* internazionali idonei a determinare effetti anche di natura sistemica e che sottolineano ulteriormente come il dominio cibernetico costituisca terreno di confronto con riflessi sulla sicurezza nazionale, di razionalizzare le competenze in materia, di assicurare un più efficace coordinamento, di attuare misure tese a rendere il Paese più sicuro e resiliente anche nel dominio digitale, di disporre dei più idonei strumenti di immediato intervento che consentano di affrontare con la massima efficacia e tempestività eventuali situazioni di emergenza che coinvolgano profili di cybersicurezza;
Considerata altresì la necessità e urgenza di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 29 aprile 2021, che prevede apposite progettualità nell'ambito della cybersicurezza, in particolare per l'istituzione di un'Agenzia di cybersicurezza nazionale, quale fattore necessario per tutelare la sicurezza dello sviluppo e della crescita dell'economia e dell'industria nazionale, ponendo la cybersicurezza a fondamento della trasformazione digitale;
Ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza al fine di ridefinire l'architettura italiana di cybersicurezza, prevedendo anche l'istituzione di un'apposita Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per adeguarla all'evoluzione tecnologica, al contesto di minaccia proveniente dallo spazio cibernetico, nonché al quadro normativo europeo, e di dover raccordare, altresì, pure a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento, le disposizioni in materia di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) cybersicurezza, l'insieme delle attività necessarie per proteggere dalle minacce

Articolo 1.

(Definizioni)

1. *Identico:*

a) cybersicurezza, l'insieme delle attività, **ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 3**

informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità, e garantendone altresì la resilienza;

b) decreto-legge perimetro, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;

c) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;

d) CISR, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

e) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'articolo 4 della legge n. 124 del 2007;

f) AISE, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna di cui all'articolo 6 della legge n. 124 del 2007;

g) AISI, l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007;

h) COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30 della legge n. 124 del 2007;

i) strategia nazionale di cybersicurezza, la strategia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo NIS.

Articolo 2.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva:

a) l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza, **anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio**

agosto 2007, n. 124, e gli obblighi derivanti da trattati internazionali, necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone la resilienza, **anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico;**

b) resilienza nazionale nello spazio cibernetico, le attività volte a prevenire un pregiudizio per la sicurezza nazionale come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

c) *identica*;

d) *identica*;

soppressa

soppressa

soppressa

soppressa

soppressa

e) *identica*.

Articolo 2.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. *Identico*:

a) l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza;

cibernetico;

b) l'adozione della strategia nazionale di cybersicurezza, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) di cui all'articolo 4;

c) la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5.

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lett. a), e dell'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente **il presidente del COPASIR** circa le nomine di cui al comma 1, lettera c).

Articolo 3.

(Autorità delegata)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare alla medesima Autorità di cui all'articolo 3 della legge n. 124 del 2007, ove istituita, le funzioni di cui al presente decreto che non sono ad esso attribuite in via esclusiva.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.

3. L'Autorità delegata, in relazione alle funzioni delegate ai sensi del presente decreto, partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

Articolo 4.

(Comitato interministeriale per la cybersicurezza)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, **anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.**

2. Il Comitato:

b) *identica;*

c) la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5, **previa deliberazione del Consiglio dei ministri.**

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, **lettera a)**, e dell'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente **il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e le Commissioni parlamentari competenti** circa le nomine di cui al comma 1, lettera c), **del presente articolo.**

Articolo 3.

(Autorità delegata)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare **all'Autorità** di cui all'articolo 3 della legge **3 agosto** 2007, n. 124, ove istituita, **denominata di seguito: « Autorità delegata »**, le funzioni di cui al presente decreto che non sono ad esso attribuite in via esclusiva.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Articolo 4.

(Comitato interministeriale per la cybersicurezza)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza.

2. *Identico.*

a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale;
b) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza;
c) promuove l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, nonché per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di cybersicurezza;
d) esprime il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Il direttore generale dell'Agenzia svolge le funzioni di segretario del Comitato.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, **il direttore generale del DIS, il direttore dell'AISE, il direttore dell'AISI**, nonché altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

6. Il Comitato svolge altresì le funzioni già attribuite al CISR dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge perimetro.

Articolo 5.

(Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. È istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, **anche ai fini della**

3. *Identico.*

4. Il direttore generale dell'Agenzia **per la cybersicurezza nazionale** svolge le funzioni di segretario del Comitato.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, nonché altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

6. Il Comitato svolge altresì le funzioni già attribuite al **Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124**, dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge perimetro.

Articolo 5.

(Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. È istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, l'Agenzia per la

tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, denominata ai fini del presente decreto « Agenzia », con sede in Roma.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui al presente decreto.

3. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il Direttore generale ed il vicedirettore generale, ove provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore generale dell'Agenzia è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

4. L'attività dell'Agenzia è regolata dal presente decreto e dalle disposizioni la cui adozione è prevista dallo stesso.

5. L'Agenzia può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

6. Il COPASIR può chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza.

Articolo 6.
(Organizzazione dell'Agenzia per la

cybersicurezza nazionale, denominata ai fini del presente decreto « Agenzia », con sede in Roma.

2. *Identico.*

3. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge **23 agosto** 1988, n. 400, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale ed il **vice direttore** generale, ove provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore generale dell'Agenzia è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

4. *Identico.*

5. L'Agenzia può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, **delle Forze armate**, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

6. Il COPASIR, **ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124**, può chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza.

Articolo 6.
(Organizzazione dell'Agenzia per la

cybersicurezza nazionale)

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse disponibili.

2. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati altresì:

a) le funzioni del direttore generale e del vice

direttore generale dell'Agenzia;

b) la composizione e il funzionamento del

Collegio dei revisori dei conti;

c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del COPASIR, sentito il CIC.

Articolo 7.

(Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. L'Agenzia:

a) è Autorità nazionale per la cybersicurezza e, in relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del Ministro dell'interno in qualità di autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonché per il conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore. Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle

cybersicurezza nazionale)

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse **finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1.**

2. *Identico.*

3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere **delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza,** del COPASIR, sentito il CIC.

Articolo 7.

(Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. *Identico:*

a) *identica;*

informazioni classificate restano fermi sia quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 124 del 2007;

b) predispone la strategia nazionale di cybersicurezza; *b) identica;*

c) svolge ogni necessaria attività di supporto al funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui all'articolo 8;

d) è Autorità nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalità di cui al decreto legislativo NIS, a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento, ed è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto;

e) è Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica già attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:

1) accredita, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, le strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della conformità per i sistemi di rispettiva competenza;

2) delega, ai sensi dell'articolo 56, comma 6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture accreditate di cui al punto 1), al rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;

f) assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle relative:

1) al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni attribuite al Centro di valutazione e certificazione nazionale ai sensi del decreto-legge perimetro, le

1) accredita, ai sensi dell'articolo 60, **paragrafo 1**, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, le strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della conformità per i sistemi di rispettiva competenza;

2) delega, ai sensi dell'articolo 56, **paragrafo 6**, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture accreditate di cui al **numero 1) della presente lettera**, al rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;

f) identica;

attività di ispezione e verifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

2) alla sicurezza e all'integrità delle comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative;

3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui al decreto legislativo NIS;

g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

g) identica;

h) assume tutte le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le attività di ispezione e verifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020;

h) identica;

i) assume tutte le funzioni già attribuite al DIS dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge perimetro;

*i) assume tutte le funzioni già attribuite al **Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124**, dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge perimetro;*

l) provvede, sulla base delle attività di competenza del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, alle attività necessarie per l'attuazione e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro;

l) identica;

m) assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare, quelle di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché in materia di

*m) assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare, quelle di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché **quelle** in materia di*

adozione di linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo. L'Agenzia assume, altresì, i compiti di cui all'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, già attribuiti all'Agenzia per l'Italia digitale;

n) sviluppa capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT Italia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS;

o) partecipa alle esercitazioni nazionali e internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese;

p) cura e promuove la definizione ed il mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale. A tal fine, l'Agenzia esprime pareri non vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari concernenti la cybersicurezza;

q) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni, ed enti,

adozione di linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo. L'Agenzia assume, altresì, i compiti di cui all'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, già attribuiti all'Agenzia per l'Italia digitale;

***m-bis)* assume le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza, anche attraverso un'apposita sezione dedicata nell'ambito della strategia di cui alla lettera *b*). In particolare, l'Agenzia attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonché la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali;**

***m-ter)* provvede alla qualificazione dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui all'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;**

n) sviluppa capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT Italia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS. **A tale fine, promuove iniziative di partenariato pubblico-privato, per rendere effettive tali capacità;**

o) *identica*;

p) *identica*;

q) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti,

nonché segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. In tali casi, è comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche di cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei ministri;
r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nonché del sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali fini, l'Agenzia può promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza;

s) stipula accordi bilaterali e multilaterali, anche mediante il coinvolgimento del settore privato e industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale;
t) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e internazionali, anche mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme restando le competenze del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza;

nonché segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. In tali casi, è comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche di cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei ministri;
r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nonché del sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali fini, l'Agenzia può promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza **e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare. L'Agenzia può altresì promuovere la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, nonché promuovere la realizzazione di studi di fattibilità e di analisi valutative finalizzati a tale scopo;**
s) stipula accordi bilaterali e multilaterali, anche mediante il coinvolgimento del settore privato e industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze del Ministero degli **affari** esteri e della cooperazione internazionale;
t) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e internazionali, anche mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme restando le competenze del Ministero degli **affari** esteri e della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza **e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti a progetti e**

u) svolge attività di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;
v) promuove la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;

z) per le finalità di cui al presente articolo, può costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato sul territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.
aa) è designata quale Centro nazionale di coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento.

iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa;

u) identica;

v) promuove la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, **in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia**, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; **nello svolgimento di tali compiti, l'Agenzia può avvalersi anche delle strutture formative e delle capacità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati;**
v-bis) può predisporre attività di formazione specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile;

z) identica.

aa) identica.

1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa), presso l'Agenzia è istituito, con funzioni di consulenza e di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un dirigente da lui delegato, e composto da personale della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore

della sicurezza, designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La composizione e l'organizzazione del Comitato tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalità e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.

2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio di direzione del Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/887.

2. *Identico.*

3. Il CSIRT italiano di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS è trasferito presso l'Agenzia e assume la denominazione di: « CSIRT Italia ».

3. *Identico.*

4. Il Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, è trasferito presso l'Agenzia.

4. *Identico.*

5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalità di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante possono stipulare appositi protocolli d'intenti che definiscono altresì le modalità della loro collaborazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. *Identico.*

Articolo 8.

Articolo 8.

(Nucleo per la cybersicurezza)

(Nucleo per la cybersicurezza)

1. Presso l'Agenzia è costituito, in via permanente, il Nucleo per la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento.

1. *Identico.*

2. Il Nucleo per la cybersicurezza è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia o dal vice direttore generale da lui designato ed è composto dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante, rispettivamente, del DIS, dell'AISE, dell'AISI, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e

2. Il Nucleo per la cybersicurezza è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia o, **per sua delega**, dal vice direttore generale ed è composto dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante, rispettivamente, del DIS, dell'**Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), di cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007**, di ciascuno dei

la transizione digitale e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo è integrato da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007.

3. I componenti possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di università o di enti e istituti di ricerca, nonché di operatori privati interessati alla materia della cybersicurezza.

4. Il Nucleo può essere convocato in composizione ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle sole amministrazioni e soggetti interessati, anche relativamente ai compiti di gestione delle crisi di cui all'articolo 10.

Articolo 9.

(Compiti del Nucleo per la cybersicurezza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 8, il Nucleo per la cybersicurezza svolge i seguenti compiti:

- a) può formulare proposte di iniziative in materia di cybersicurezza del Paese, anche nel quadro del contesto internazionale in materia;
- b) promuove, sulla base delle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l'elaborazione delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di protezione civile, anche nel quadro di quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015;
- c) promuove e coordina lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazionale in esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese;
- d) valuta e promuove, in raccordo con le amministrazioni competenti per specifici profili della cybersicurezza, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati

Ministeri rappresentati nel CIC e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo è integrato da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007.

3. I componenti **del Nucleo** possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di università o di enti e istituti di ricerca, nonché di operatori privati interessati alla materia della cybersicurezza.

4. *Identico.*

4-bis. Ai componenti del Nucleo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 9.

(Compiti del Nucleo per la cybersicurezza)

1. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) promuove, sulla base delle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l'elaborazione delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di protezione civile, anche nel quadro di quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge **30 ottobre 2015**, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge **11 dicembre 2015**, n. 198;
- c) promuove e coordina lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazionale **a** esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese;
- d) *identica;*

interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi;

e) riceve, per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi, dal DIS, dall'AISE e dall'AISI, dalle Forze di polizia e, in particolare, dall'organo del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, dalle strutture del Ministero della difesa, nonché dalle altre amministrazioni che compongono il Nucleo e dai gruppi di intervento per le emergenze informatiche (*Computer Emergency Response Team - CERT*) istituiti ai sensi della normativa vigente;

f) riceve dal CSIRT Italia le notifiche di incidente ai sensi delle disposizioni vigenti;

g) valuta se gli eventi di cui alle lettere e) e f) assumono dimensioni, intensità o natura tali da non poter essere fronteggiati dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria, ma richiedono l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale, provvedendo in tal caso a informare tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorità delegata, ove istituita, sulla situazione in atto e allo svolgimento delle attività di raccordo e coordinamento di cui all'articolo 10, nella composizione ivi prevista.

Articolo 10.

(Gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza)

1. Nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri convochi il CISR in materia di gestione delle predette situazioni di crisi, alle sedute del Comitato sono chiamati a partecipare il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il direttore generale dell'Agenzia.

2. Il Nucleo assicura il supporto al CISR e al Presidente del Consiglio dei ministri, nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla gestione di situazioni di crisi ai sensi del comma 1, nonché per l'esercizio dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi comprese le attività istruttorie e le

e) **acquisisce, anche** per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi **dagli organismi di informazione di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124**, dalle Forze di polizia e, in particolare, dall'organo del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge **27 luglio 2005, n. 144**, convertito, con modificazioni, dalla legge **31 luglio 2005, n. 155**, dalle strutture del Ministero della difesa, nonché dalle altre amministrazioni che compongono il Nucleo e dai gruppi di intervento per le emergenze informatiche (*Computer Emergency Response Team - CERT*) istituiti ai sensi della normativa vigente;

f) *identica*;

g) *identica*.

Articolo 10.

(Gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza)

1. *Identico*.

Soppresso

procedure di attivazione necessarie, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro.

3. In situazioni di crisi di natura cibernetica il Nucleo è integrato, in ragione della necessità, con un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della salute, **del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**, del Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, anche locali, ed enti, anche essi autorizzati ad assumere decisioni, e di altri soggetti pubblici o privati eventualmente interessati. Per la partecipazione non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. È compito del Nucleo, nella composizione per la gestione delle crisi, di cui al comma 3, assicurare che le attività di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica, vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b).

5. Il Nucleo, per l'espletamento delle proprie funzioni e fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015:

- a) mantiene costantemente informato il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorità delegata, ove istituita, sulla crisi in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione;
- b) assicura il coordinamento per l'attuazione a livello interministeriale delle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri per il superamento della crisi;
- c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi;
- d) elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati;
- e) partecipa ai meccanismi europei di gestione delle crisi cibernetiche, assicurando altresì i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi

3. In situazioni di crisi di natura cibernetica il Nucleo è integrato, in ragione della necessità, con un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della salute e del Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, anche locali, ed enti, anche essi autorizzati ad assumere decisioni, e di altri soggetti pubblici o privati eventualmente interessati. Per la partecipazione non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. È compito del Nucleo, nella composizione per la gestione delle crisi, di cui al comma 3, assicurare che le attività di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b).

5. Il Nucleo, per l'espletamento delle proprie funzioni e fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge **30 ottobre** 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge **11 dicembre** 2015, n. 198:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) *identica*;
- d) *identica*;

e) partecipa ai meccanismi europei di gestione delle crisi cibernetiche, assicurando altresì i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi

con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'UE o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

Articolo 11.

(Norme di contabilità e disposizioni finanziarie)

1. Con legge di bilancio è determinato lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia da iscrivere sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1, sulla base della determinazione del fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio dei ministri, previamente comunicata al COPASIR.

2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) dotazioni finanziarie e contributi ordinari di cui all'articolo 18 del presente decreto;

b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;

c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;

d) altri proventi patrimoniali e di gestione;

e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;

f) proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative;

g) ogni altra eventuale entrata.

3. Il regolamento di contabilità dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CIC e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi, al COPASIR.

con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, **dell'Unione europea** o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

Articolo 11.

(Norme di contabilità e disposizioni finanziarie)

1. Con **la** legge di bilancio è determinato lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia da iscrivere sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1, sulla base della determinazione del fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio dei ministri, previamente comunicata al COPASIR.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) **contributi** dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;

f) *identica;*

g) *identica.*

3. *Identico:*

a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CIC, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi **alle Commissioni parlamentari competenti** e al COPASIR.

4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme in materia di contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, sono definite le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico **e per quelle svolte in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007**, ferma restando la disciplina dell'articolo 162 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 12.
(Personale)

1. Con apposito regolamento è dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia e tenuto conto delle attività svolte dalla stessa in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e il relativo trattamento economico e previdenziale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.

2. Il regolamento determina, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in particolare:

a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;

4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme in materia di contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, sono definite le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, ferma restando la disciplina dell'articolo 162 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 12.
(Personale)

1. Con apposito regolamento è dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni **volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia**. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e il relativo trattamento economico e previdenziale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia **di cui al comma 2, lettera a)**, un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, **con riferimento sia** al trattamento economico in servizio **che al trattamento** previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.

2. Il regolamento determina, **nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1**, in particolare:

a) *identica*;

- b) la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato;
- c) la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità, composto da personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la composizione del contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalità;
- d) la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato;
- e) la possibilità di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- f) le ipotesi di incompatibilità;
- g) le modalità di progressione di carriera all'interno dell'Agenzia;
- h) la disciplina e il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente ad eventuali compensi accessori, economici del rapporto di impiego del personale oggetto di negoziazione con le rappresentanze del personale;
- i) le modalità applicative delle disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, ai prodotti dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti
- b) *identica*;
- c) la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità, composto da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la composizione del contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalità;
- d) *identica*;
- e) *identica*;
- f) *identica*;
- g) *identica*;
- h) *identica*;
- i) *identica*;

dell'Agenzia;

l) i casi di cessazione dal servizio del personale assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata risoluzione dei rapporti a tempo determinato;

m) quali delle disposizioni possono essere oggetto di revisione per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale.

3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera

b), riguardino professori universitari di ruolo o ricercatori universitari confermati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche per quanto riguarda il collocamento in aspettativa.

4. In sede di prima applicazione delle disposizioni

di cui al presente decreto, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trecento unità, di cui fino a un massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica può essere rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica dell'Agenzia è data tempestiva e motivata comunicazione al **presidente del COPASIR**.

6. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui al presente articolo sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

7. **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42 della legge n. 124 del 2007**, il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

8. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del

l) identica;

m) identica.

3. Identico.

4. Identico.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica può essere rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica dell'Agenzia è data tempestiva e motivata comunicazione **alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR**.

6. Identico.

7. Il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

8. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere **delle**

COPASIR e sentito il CIC.

Articolo 13.

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali svolto per finalità di sicurezza nazionale in applicazione del presente decreto è effettuato ai sensi dell'articolo 58, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 14.

(Relazioni annuali)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, in materia di cybersicurezza nazionale.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al COPASIR una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007, nonché in relazione agli ambiti di attività dell'Agenzia sottoposti al controllo del Comitato ai sensi del presente decreto.

Articolo 15.

(Modificazioni al decreto legislativo NIS)

1. Al decreto legislativo NIS, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: « strategia nazionale di sicurezza cibernetica » sono sostituite dalle seguenti: « strategia nazionale di cybersicurezza »;

b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: « delle autorità nazionali competenti » sono sostituite dalle seguenti: « dell'autorità nazionale competente NIS, delle autorità di settore »;

c) all'articolo 3, lettera a), le parole da: « autorità competente NIS » a: « per settore, » sono sostituite dalle seguenti: « autorità nazionale competente NIS, l'autorità nazionale unica, competente »;

d) all'articolo 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente: « a-bis) autorità di settore, le autorità di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da a) a e) »;

e) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L'elenco degli operatori di servizi essenziali identificati ai sensi del comma 1 è riesaminato e, se del caso, aggiornato su base regolare, e almeno ogni due anni dopo il 9 maggio 2018, con le seguenti modalità:

a) le autorità di settore, in relazione ai settori di competenza, propongono all'autorità nazionale competente NIS le variazioni all'elenco degli

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del COPASIR e sentito il CIC.

Articolo 13.

(Trattamento dei dati personali)

Identico.

Articolo 14.

(Relazioni annuali)

1. *Identico.*

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al COPASIR una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia **negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili di competenza del Comitato.**

Articolo 15.

(Modificazioni al decreto legislativo NIS)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identico:*

« 6. *Identico:*

a) *identica;*

operatori dei servizi essenziali, secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3;

b) le proposte sono valutate dall'autorità nazionale competente NIS che, con propri provvedimenti, provvede alle variazioni dell'elenco degli operatori dei servizi essenziali, dandone comunicazione, in relazione ai settori di competenza, anche alle autorità di settore. »;

f) all'articolo 6, nella rubrica, le parole: « sicurezza cibernetica » sono sostituite dalle seguenti: « cybersicurezza »; ai commi 1, 2 e 3, le parole: « sicurezza cibernetica » sono sostituite dalla seguente: « cybersicurezza »; al comma 4, le parole: « La Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « L'Agenzia per la cybersicurezza » e le parole: « sicurezza cibernetica » sono sostituite dalle seguenti: « cybersicurezza »;

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
« Art. 7. - (Autorità nazionale competente e punto di contatto unico) - 1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale autorità nazionale competente NIS per i settori e sottosectori di cui all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III. Sono designate quali autorità di settore:

a) il Ministero dello sviluppo economico, per il settore infrastrutture digitali, sottosectori IXP, DNS, TLD, nonché per i servizi digitali;

b) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il settore trasporti, sottosectori aereo, ferroviario, per vie d'acqua e su strada;

c) il Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari, in collaborazione con le autorità di vigilanza di settore, Banca d'Italia e Consob, secondo modalità di collaborazione e di scambio di informazioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) il Ministero della salute, per l'attività di assistenza sanitaria, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità sanitarie territorialmente competenti, per le attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e accreditati delle Regioni o dalle Province autonome negli ambiti territoriali di

b) le proposte sono valutate **ed eventualmente integrate, d'intesa con le autorità di settore**, dall'autorità nazionale competente NIS che, con propri provvedimenti, provvede alle variazioni dell'elenco degli operatori dei servizi essenziali, dandone comunicazione, in relazione ai settori di competenza, anche alle autorità di settore. »;

f) all'articolo 6, nella rubrica, le parole: « sicurezza cibernetica » sono sostituite **dalla seguente**: « cybersicurezza »; ai commi 1, 2 e 3, le parole: « sicurezza cibernetica » sono sostituite dalla seguente: « cybersicurezza »; al comma 4, le parole: « La Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « L'Agenzia per la cybersicurezza » e le parole: « sicurezza cibernetica » sono sostituite **dalla seguente**: « cybersicurezza »;

g) *identico*:
« Art. 7. - (Autorità nazionale competente e punto di contatto unico) - 1. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) il Ministero della salute, per l'attività di assistenza sanitaria, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità sanitarie territorialmente competenti, per le attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e accreditati **dalle** Regioni o dalle Province autonome negli ambiti territoriali di

rispettiva competenza;	rispettiva competenza;
e) il Ministero della transizione ecologica per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio;	e) <i>identica</i> ;
f) il Ministero della transizione ecologica e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità territorialmente competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.	f) <i>identica</i> .
2. L'autorità nazionale competente NIS è responsabile dell'attuazione del presente decreto con riguardo ai settori di cui all'allegato II e ai servizi di cui all'allegato III e vigila sull'applicazione del presente decreto a livello nazionale, esercitando altresì le relative potestà ispettive e sanzionatorie.	2. <i>Identico</i> .
3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.	3. <i>Identico</i> .
4. Il punto di contatto unico svolge una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera dell'autorità nazionale competente NIS con le autorità competenti degli altri Stati membri, nonché con il gruppo di cooperazione di cui all'articolo 10 e la rete di CSIRT di cui all'articolo 11.	4. <i>Identico</i> .
5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di cooperazione in modo effettivo, efficiente e sicuro con i rappresentanti designati dagli altri Stati.	5. <i>Identico</i> .
6. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in qualità di autorità nazionale competente NIS e di punto di contatto unico, consulta, conformemente alla normativa vigente, l'autorità di contrasto ed il Garante per la protezione dei dati personali e collabora con essi.	6. <i>Identico</i> .
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente alla Commissione europea la designazione del punto di contatto unico e quella dell'autorità nazionale competente NIS, i relativi compiti e qualsiasi ulteriore modifica. Alle designazioni sono assicurate idonee forme di pubblicità.	7. <i>Identico</i> .
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.300.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 22. »;	8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 22. »;
h) all'articolo 8, comma 1, le parole da: « la Presidenza » a: « la sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia di cybersicurezza nazionale »;	h) all'articolo 8, comma 1, le parole da: « la Presidenza » a: « la sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale »;
i) l'articolo 9, comma 1, è sostituito dal seguente: « 1. Le autorità di settore collaborano con l'autorità nazionale competente NIS per	i) <i>identico</i> : « 1. Le autorità di settore collaborano con l'autorità nazionale competente NIS per l'adempimento degli

l'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto. A tal fine è istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, un Comitato tecnico di raccordo. Il Comitato è presieduto dall'autorità nazionale competente NIS ed è composto dai rappresentanti delle amministrazioni statali individuate quali autorità di settore e da rappresentanti delle Regioni e Province autonome in numero non superiore a due, designati dalle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'organizzazione del Comitato è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata. Per la partecipazione al Comitato tecnico di raccordo non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese. »;

l) all'articolo 12, comma 5, le parole da: « e, per conoscenza, » a: « NIS, » sono soppresse;

m) all'articolo 14, comma 4, le parole da: « e, per conoscenza, » a: « NIS, » sono soppresse;

n) all'articolo 19, comma 1, le parole: « dalle autorità competenti NIS » sono sostituite dalle seguenti: « dall'autorità nazionale competente NIS »;

o) all'articolo 19, il comma 2 è abrogato;

p) all'articolo 20, comma 1, le parole da: « Le autorità competenti NIS » a: « sono competenti » sono sostituite da: « L'autorità nazionale competente NIS è competente »;

q) all'allegato I:

1) al punto 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « *d-bis*) il CSIRT Italia conforma i propri servizi e la propria attività alle migliori pratiche internazionalmente riconosciute in materia di prevenzione, gestione e risposta rispetto a eventi di natura cibernetica »;

2) al punto 2, lettera c), dopo la parola: « standardizzate » sono inserite le seguenti: « , secondo le migliori pratiche internazionalmente riconosciute, ».

2. Nel decreto legislativo NIS:

a) ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo;

b) ogni riferimento al DIS, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

obblighi di cui al presente decreto. A tal fine è istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale un Comitato tecnico di raccordo. Il Comitato è presieduto dall'autorità nazionale competente NIS ed è composto dai rappresentanti delle amministrazioni statali individuate quali autorità di settore e da rappresentanti delle Regioni e Province autonome in numero non superiore a due, designati dalle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'organizzazione del Comitato è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata. Per la partecipazione al Comitato tecnico di raccordo non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese. »;

l) *identica*;

m) *identica*;

n) *identica*;

o) *identica*;

p) *identica*;

q) *identica*.

2. *Identico*:

a) ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, **come sostituito dal comma 1, lettera g), del presente articolo**;

b) *identica*;

c) ogni riferimento alle autorità competenti NIS, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'autorità nazionale competente NIS, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

d) all'articolo 5, comma 1, alinea, le parole: « le autorità competenti NIS » sono sostituite dalle seguenti: « l'autorità nazionale competente NIS e le autorità di settore »;

e) agli articoli 6 e 12, le parole: « Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) ».

Articolo 16.

(Altre modificazioni)

1. All'articolo 3, comma 1-*bis*, della legge n. 124 del 2007, dopo le parole: « della presente legge » sono aggiunte le seguenti: « e in materia di cybersicurezza ».

2. All'articolo 38 della legge n. 124 del 2007, il comma 1-*bis* è abrogato.

3. La denominazione: « CSIRT Italia » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: « CSIRT Italiano ».

4. Nel decreto-legge perimetro le parole: « Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) » e « CISR », ovunque ricorrano, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) » e « CIC », fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge.

5. Nel decreto-legge perimetro ogni riferimento al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, o al DIS, ovunque ricorra, è da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e ogni riferimento al Nucleo per la sicurezza cibernetica è da intendersi riferito al Nucleo per la cybersicurezza.

6. Nel decreto-legge perimetro:

a) ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovunque ricorra, è da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

b) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole da: « definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri » a: « decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 » sono sostituite dalle seguenti: « definite

c) ogni riferimento alle autorità competenti NIS, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'autorità nazionale competente NIS, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, **come modificato dalla lettera d) del presente comma;**

d) *identica;*

e) *identica.*

Articolo 16.

(Altre modificazioni)

1. All'articolo 3, comma 1-*bis*, della legge **3 agosto** 2007, n. 124, dopo le parole: « della presente legge » sono aggiunte le seguenti: « e in materia di cybersicurezza ».

2. All'articolo 38 della legge n. 124 del 2007, il comma 1-*bis* è abrogato **a decorrere dal 1° gennaio 2023.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Nel decreto-legge perimetro ogni riferimento al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, o al DIS, ovunque ricorra, è da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, **fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, lettera b), e 2-ter, del medesimo decreto-legge perimetro,** e ogni riferimento al Nucleo per la sicurezza cibernetica è da intendersi riferito al Nucleo per la cybersicurezza.

6. *Identico.*

dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale »;
c) all'articolo 1, comma 8, lettera b), le parole: «
all'autorità competente » sono sostituite dalle
seguenti: « autorità nazionale competente NIS ».

7. Nei provvedimenti di natura regolamentare e amministrativa la cui adozione è prevista dall'articolo 1 del decreto-legge perimetro, ogni riferimento al CISR e al DIS deve intendersi rispettivamente riferito al CIC e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

8. Nei provvedimenti di natura regolamentare e amministrativa la cui adozione è prevista dall'articolo 1 del decreto-legge perimetro, ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020.

9. Al decreto-legge perimetro sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attesta l'operatività del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022. »;

7. *Identico.*

8. Nei provvedimenti di natura regolamentare e amministrativa la cui adozione è prevista dall'articolo 1 del decreto-legge perimetro, ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui **all'articolo 3** del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **30 luglio 2020**, n. 131.

9. *Identico:*

a) *identica;*

a-bis) all'articolo 1, comma 7, lettera c), le parole: « dell'organismo tecnico di supporto al CISR » sono sostituite dalle seguenti: « del Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131 »;
a-ter) all'articolo 1, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le

reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale »;

a-quater) all'articolo 1, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Gli elenchi dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo sono trasmessi al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che provvede anche a favore dell'AISE e dell'AISI ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 »;

b) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato;
c) a decorrere dalla data in cui diviene efficace

b) *identica*;
c) *identico*:

l'obbligo di comunicazione disciplinato dalla lettera *a)*, all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « *1.* I soggetti che intendono procedere all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni, servizi e componenti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono obbligati ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del CVCN sulla base delle procedure, modalità e termini previsti dal regolamento di attuazione. Ai fornitori di predetti beni, servizi e componenti si applica l'articolo 1, comma 6, lettera *b)*. »;

2) il comma 3 è abrogato;

10. A decorrere dalla data in cui diviene efficace l'obbligo di comunicazione disciplinato dal comma 9, lettera *a)*, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il comma 3-*bis* dell'articolo 1-*bis* è sostituito dal seguente: « *3-bis.* Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa, contenente anche la comunicazione del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), relativa all'esito della valutazione e alle eventuali prescrizioni, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora il contratto sia stato stipulato antecedentemente alla conclusione dei test imposti dal CVCN, il termine di cui al primo periodo decorre dalla comunicazione di esito positivo della valutazione effettuata dal CVCN. Entro trenta giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « *1.* I soggetti che intendono procedere all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni, servizi e componenti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono obbligati ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del CVCN sulla base delle procedure, modalità e termini previsti dal regolamento di attuazione. Ai fornitori **dei** predetti beni, servizi e componenti si applica l'articolo 1, comma 6, lettera *b)*. »;

2) *identico*;

10. A decorrere dalla data in cui diviene efficace l'obbligo di comunicazione disciplinato dal comma 9, lettera *a)*, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il comma 3-*bis* dell'articolo 1-*bis* è sostituito dal seguente: « *3-bis.* Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa, contenente anche la comunicazione del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), relativa all'esito della valutazione e alle eventuali prescrizioni, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora il contratto sia stato stipulato antecedentemente alla conclusione dei test imposti dal CVCN, il termine di cui al primo periodo decorre dalla comunicazione di esito positivo della valutazione effettuata dal CVCN. Entro trenta giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario

necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni al presente comma, nel caso in cui l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali, ovvero abbia eseguito il contratto o accordo in violazione del decreto di esercizio dei poteri speciali, il Governo può ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica ».

11. All'articolo 135 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente: « *h-bis*) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; ».

12. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: « Ministero dello sviluppo economico » sono aggiunte le seguenti: « e l'Agenzia per la

formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni al presente comma, nel caso in cui l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali, ovvero abbia eseguito il contratto o accordo in violazione del decreto di esercizio dei poteri speciali, il Governo può ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria **del**

pagamento di una somma fino al 150 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica ».
11. All'articolo 135, **comma 1**, del **codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al** decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente: « *h-bis*) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; » e **alla lettera o) le parole: « e dell'AISE » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'AISE e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ».**
12. *Identico.*

cybersicurezza nazionale »;

b) all'articolo 18, ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

13. All'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « L'AgID » sono sostituite dalle seguenti: « L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ».

14. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 16-*bis* e 16-*ter*, ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

b) all'articolo 16-*ter*, comma 1, le parole: « Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri »;

c) all'articolo 16-*ter*, comma 2, lettera b), le parole: « , in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, » sono soppresse.

Articolo 17.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, l'Agenzia può provvedere, oltre che con proprio personale, con l'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

2. Per lo svolgimento delle funzioni relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, l'Agenzia provvede con l'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

3. Il personale dell'Agenzia, nello svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle

13. All'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « L'AgID » sono sostituite dalle seguenti: « L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale » **e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione ».**

14. *Identico.*

Articolo 17.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, nonché delle funzioni relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione delle notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità:

a) per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese con le amministrazioni interessate, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto;

b) mediante opportune intese con le amministrazioni interessate, per il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, nonché per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da parte delle amministrazioni cedenti.

6. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera m), dall'AgID

4. *Identico.*

5. *Identico:*

a) *identica;*

b) mediante opportune intese con le amministrazioni interessate, **nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento**, per il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, nonché per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da parte delle amministrazioni cedenti. **5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati nel decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dalle amministrazioni cedenti. A decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.**

6. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera m), dall'AgID

all'Agenzia, i decreti di cui al comma 5 definiscono, altresì, i raccordi tra le due amministrazioni, per le funzioni che restano di competenza di AgID.

7. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, identifica e assume gli impegni di spesa che verranno liquidati a cura del DIS, nell'ambito delle risorse destinate all'Agenzia. Entro 90 giorni dall'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, delle spese effettuate ai sensi del presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri **ne** dà informazione al COPASIR.

8. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia, l'Agenzia si avvale di un nucleo di personale, non superiore al 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale, di unità appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, al DIS, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il relativo onere resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

9. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, prevede apposite modalità selettive per l'inquadramento, nella misura massima del 50 per cento della dotazione organica complessiva, del personale di cui al comma 8 e del personale di cui

all'Agenzia, i decreti di cui al comma 5 definiscono, altresì, i raccordi tra le due amministrazioni, per le funzioni che restano di competenza dell'AgID. **Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è adottato dall'AgID, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri.**

7. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e **4**, identifica, assume e **liquida** gli impegni di spesa che verranno **pagati** a cura del DIS, nell'ambito delle risorse destinate all'Agenzia. **A tale fine è istituito un apposito capitolo nel bilancio del DIS.** Entro 90 giorni dall'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e **4**, il Presidente del Consiglio dei ministri dà informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del presente comma.

8. **Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo 12, comma 4:**
a) il DIS mette a disposizione il personale impiegato nell'ambito delle attività relative allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, con modalità da definire mediante intese con lo stesso Dipartimento;
b) l'Agenzia si avvale, altresì, di unità di personale appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza.
8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

9. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, prevede apposite modalità selettive per l'inquadramento, nella misura massima del 50 per cento della dotazione organica complessiva, del personale di cui al comma **8 del presente articolo**

all'articolo 12, comma 2, lettera *b*), ove già appartenente alla pubblica amministrazione, nel contingente di personale addetto all'Agenzia di cui al medesimo articolo 12, che tengano conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, nonché delle competenze possedute e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per le specifiche posizioni. Gli inquadramenti conseguenti alle procedure selettive di cui al presente comma, relative al personale di cui al comma 8, decorrono allo scadere dei sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022.

10. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Articolo 18.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno

e del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b*), ove già appartenente alla pubblica amministrazione, nel contingente di personale addetto all'Agenzia di cui al medesimo articolo 12, che tengano conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, nonché delle competenze possedute e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per le specifiche posizioni. **Il personale di cui al comma 8, lettera *a*), è inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *a*), secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1.** Gli inquadramenti conseguenti alle procedure selettive di cui al presente comma, relative al personale di cui al comma 8, **lettera *b***), decorrono allo scadere dei sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022.

10. *Identico.*

10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto:

***a*) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma 1, è trasmessa entro il 30 novembre 2022;**

***b*) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione che dà conto dello stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche al fine di formulare eventuali proposte in materia.**
10-ter. I pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e del COPASIR previsti dal presente decreto sono resi entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque procedere all'adozione dei relativi provvedimenti.

Articolo 18.

(Disposizioni finanziarie)

1. *Identico.*

2027.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere dall'entrata in servizio dell'Agenzia di cui all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

4. I proventi di cui all'articolo 11, comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al capitolo di cui al comma 1.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio **per l'attuazione del presente decreto.**

Articolo 19.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 2021

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: Cartabia

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante **corrispondente** riduzione **del Fondo** di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere dall'**inizio del funzionamento** dell'Agenzia di cui all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione **alla** spesa.

4. I proventi di cui all'articolo 11, comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al capitolo di cui al comma 1 **del presente articolo.**

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.2.2. Testo approvato 2336 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2336

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 3 agosto 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 2021, N. 82

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) cybersicurezza, l'insieme delle attività, fermi restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e gli obblighi derivanti da trattati internazionali, necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico;

b) resilienza nazionale nello spazio cibernetico, le attività volte a prevenire un pregiudizio per la sicurezza nazionale come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

c) decreto-legge perimetro, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;

d) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;

e) strategia nazionale di cybersicurezza, la strategia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo NIS ».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « , anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico » sono soppresse;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previa deliberazione del Consiglio dei ministri »;

al comma 2, la parola: « lett. » è sostituita dalla seguente: « lettera »;

al comma 3, le parole: « il presidente del COPASIR » sono sostituite dalle seguenti: « il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e le Commissioni parlamentari competenti » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , del presente articolo ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « alla medesima Autorità » sono sostituite dalle seguenti: « all'Autorità » e le parole: « legge n. 124 del 2007, ove istituita, » sono sostituite dalle seguenti: « legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita, denominata di seguito: "Autorità delegata", ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « , anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico » sono soppresse;

al comma 4, dopo le parole: « dell'Agenzia » sono inserite le seguenti: « per la cybersicurezza nazionale »;

al comma 5, le parole: « il direttore generale del DIS, il direttore dell'AISE, il direttore dell'AISI, » sono soppresse;

al comma 6, la parola: « CISR » è sostituita dalle seguenti: « Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « , anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico » sono soppresse;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « legge n. 400 del 1988 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 23 agosto 1988, n. 400 » e, al terzo periodo, la parola: « Direttore » è sostituita dalla seguente: « direttore » e la parola: « vicedirettore » è sostituita dalle seguenti: « vice direttore »;

al comma 5, dopo le parole: « di altre amministrazioni, » sono inserite le seguenti: « delle Forze armate, »;

al comma 6, dopo le parole: « il COPASIR » sono inserite le seguenti: « , ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « nell'ambito delle risorse disponibili » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1 »;

al comma 3, dopo le parole: « previo parere » sono inserite le seguenti: « delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera e):

al numero 1), le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 1 »;

al numero 2), le parole: « comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 6 » e le parole: « punto 1) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) della presente lettera »;

alla lettera i), la parola: « DIS » è sostituita dalle seguenti: « Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, »;

alla lettera m), le parole: « nonché in materia » sono sostituite dalle seguenti: « nonché quelle in materia »;

dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:

« m-bis) assume le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza, anche attraverso un'apposita sezione dedicata nell'ambito della strategia di cui alla lettera b). In particolare, l'Agenzia attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonché la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali;

m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 »;

alla lettera n) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . A tale fine, promuove iniziative di partenariato pubblico-privato per rendere effettive tali capacità »;

alla lettera q), le parole: « istituzioni, ed enti » sono sostituite dalle seguenti: « istituzioni ed enti »;

alla lettera r) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare. L'Agenzia può altresì promuovere la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, nonché promuovere la realizzazione di studi di fattibilità e di analisi valutative finalizzati a tale scopo »;

alla lettera s), le parole: « Ministero degli esteri » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero degli affari esteri »;

alla lettera t), le parole: « Ministero degli esteri » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero degli affari esteri » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa »;

alla lettera v), dopo le parole: « nel campo della cybersicurezza, » sono inserite le seguenti: « in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; nello svolgimento di tali compiti, l'Agenzia può avvalersi anche delle strutture formative e delle capacità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati »;

dopo la lettera v) è inserita la seguente:

« v-bis) può predisporre attività di formazione specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa), presso l'Agenzia è istituito, con funzioni di consulenza e di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un dirigente da lui delegato, e composto da personale della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore della sicurezza, designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La composizione e l'organizzazione del Comitato tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalità e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese ».

All'articolo 8:

al comma 2, primo periodo, le parole: « o dal vice direttore generale da lui designato » *sono sostituite dalle seguenti:* « o, per sua delega, dal vice direttore generale » *e le parole:* « dell'AISE, dell'AISI, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), di cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel CIC »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « I componenti » *sono inserite le seguenti:* « del Nucleo »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Ai componenti del Nucleo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».

All'articolo 9:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: « decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198 »;

alla lettera c), le parole: « in esercitazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « a esercitazioni »;

alla lettera e), le parole: « riceve, per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi, dal DIS, dall'AISE e dall'AISI » *sono sostituite dalle seguenti:* « acquisisce, anche per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi dagli organismi di informazione di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 » *e le parole:* « decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 ».

All'articolo 10:

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, primo periodo, le parole: « , del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, » *sono sostituite dalla seguente:* « e »;

al comma 4, le parole: « di natura cibernetica, » *sono sostituite dalle seguenti:* « di natura cibernetica »;

al comma 5:

all'alinea, le parole: « decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198 »;

alla lettera e), le parole: « dell'UE » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'Unione europea ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « Con legge di bilancio » *sono sostituite dalle seguenti:* « Con la legge di bilancio »;

al comma 2, lettera e), la parola: « contribuiti » *è sostituita dalla seguente:* « contributi »;

al comma 3:

alla lettera a), dopo le parole: « del CIC » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

alla lettera b), le parole: « sono trasmessi, al » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti e al »;

al comma 4, le parole: « e per quelle svolte in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007 » *sono soppresse.*

All'articolo 12:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia e tenuto conto delle attività svolte dalla stessa in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007 » *sono sostituite dalle seguenti:* « volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia »;

al secondo periodo, dopo le parole: « per il personale dell'Agenzia » *sono inserite le seguenti:* « di cui al comma 2, lettera a), »;

al terzo periodo, le parole: « sia con riferimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « con riferimento sia » *e dopo le parole:* « in servizio che » *sono inserite le seguenti:* « al trattamento »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « nei limiti delle risorse finanziarie disponibili » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1 »;

alla lettera c), dopo le parole: « composto da personale » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « analoga posizione, prevista » *sono sostituite dalle seguenti:* « analoga posizione prevista »;

al comma 5, le parole: « al presidente del » *sono sostituite dalle seguenti:* « alle Commissioni parlamentari competenti e al »;

al comma 7, le parole: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42 della legge n. 124 del 2007, » *sono soppresse;*

al comma 8, dopo le parole: « previo parere » *sono inserite le seguenti:* « delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, ».

All'articolo 14:

al comma 2, le parole: « in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007, nonché in relazione agli ambiti di attività dell'Agenzia sottoposti al controllo del Comitato ai sensi del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili di competenza del Comitato ».

All'articolo 15:

al comma 1:

alla lettera e), capoverso comma 6, lettera b), dopo le parole: « sono valutate » *sono inserite le seguenti:* « ed eventualmente integrate, d'intesa con le autorità di settore, »;

alla lettera f), le parole: « dalle seguenti: "cybersicurezza" », *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « dalla seguente: "cybersicurezza" »;

alla lettera g), capoverso Art. 7:

al comma 1, lettera d), le parole: « delle Regioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalle Regioni »;

al comma 8, alinea, dopo le parole: « dal presente articolo » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « a decorrere dal » *sono sostituite dalle seguenti:* « annui a decorrere dall'anno »;

alla lettera h), le parole: « l'Agenzia di cybersicurezza » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'Agenzia per la cybersicurezza »;

alla lettera i), capoverso 1, al secondo periodo, le parole: « nazionale, un » *sono sostituite dalle seguenti:* « nazionale un » *e, al quinto periodo, dopo le parole:* « o rimborsi » *è inserita la seguente:* « di »;

al comma 2:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come sostituito dal comma 1, lettera g), del presente articolo »;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come modificato dalla lettera d) del presente comma ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « legge n. 124 del 2007 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 3 agosto 2007, n. 124 »;

al comma 2, dopo le parole: « è abrogato » *sono aggiunte le seguenti:* « a decorrere dal 1° gennaio 2023 »;

al comma 5, dopo le parole: « cybersicurezza nazionale » *sono inserite le seguenti:* « , fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, lettera b), e 2-ter, del medesimo decreto-legge perimetro, »;

al comma 8, le parole: « di cui agli articoli 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131 »;

al comma 9:

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

« a-bis) all'articolo 1, comma 7, lettera c), le parole: "dell'organismo tecnico di supporto al CISR" sono sostituite dalle seguenti: "del Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131";

a-ter) all'articolo 1, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale";

a-quater) all'articolo 1, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Gli elenchi dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo sono trasmessi al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che provvede anche a favore dell'AISE e dell'AISI ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124" »;

alla lettera c), numero 1), capoverso 1, secondo periodo, le parole: « di predetti » sono sostituite dalle seguenti: « dei predetti »;

al comma 10, capoverso 3-bis, undicesimo periodo, dopo le parole: « sanzione amministrativa pecuniaria » sono inserite le seguenti: « del pagamento di una somma »;

al comma 11, le parole: « 135 del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « 135, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, alla lettera o), le parole: "e dell'AISE" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'AISE e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale" »;

al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione" ».

All'articolo 17:

al comma 5, lettera b), dopo le parole: « amministrazioni interessate, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento, »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati nel decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dalle amministrazioni cedenti. A decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite »;

al comma 6, le parole: « di AgID » sono sostituite dalle seguenti: « dell'AgID. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è adottato dall'AgID, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

al comma 7:

il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, identifica, assume e liquida gli impegni di spesa che saranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle risorse destinate all'Agenzia. A tale fine è istituito un apposito capitolo nel bilancio del DIS »;

al secondo periodo, le parole: « commi 3 e 5, delle spese effettuate ai sensi del presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri ne dà informazione al COPASIR » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio dei ministri dà informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del presente comma »;

il comma 8 è sostituito dai seguenti:

« 8. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo 12, comma 4:

a) il DIS mette a disposizione il personale impiegato nell'ambito delle attività relative allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, con modalità da definire mediante intese con lo stesso Dipartimento;

b) l'Agenzia si avvale, altresì, di unità di personale appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza.

8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 restano a carico dell'amministrazione di appartenenza »;

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 8 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il personale di cui al comma 8, lettera a), è inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1 »;

al secondo periodo, dopo le parole: « al comma 8, » sono inserite le seguenti: « lettera b), »;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto:

a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma 1, è trasmessa entro il 30 novembre 2022;

b) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione che dà conto dello stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche al fine di formulare eventuali proposte in materia.

10-ter. I pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e del COPASIR previsti dal presente decreto sono resi entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque procedere all'adozione dei relativi provvedimenti ».

All'articolo 18:

al comma 2, la parola: « corrispondete » è sostituita dalla seguente: « corrispondente » e le parole: « dell'autorizzazione di spesa » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo »;

al comma 3, le parole: « dall'entrata in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « dall'inizio del funzionamento » e le parole: « in spesa » sono sostituite dalle seguenti: « alla spesa »;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;

al comma 5, le parole: « per l'attuazione del presente decreto » sono soppresse.

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

3 agosto 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (2336)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 4

G4.100

RAUTI, MALAN

Il Senato,

premesso che:

L'articolo 4 del presente provvedimento istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza;

impegna il governo:

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di adottare iniziative volte all'individuazione, nell'ambito dell'Agenzia, di una struttura di coordinamento per la cybersicurezza che possa fungere da raccordo per le istanze delle singole amministrazioni in questo settore.

G4.101

RAUTI, MALAN

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento assegna al Comitato interministeriale per la cybersicurezza all'articolo 4, comma 2, lettera c) la promozione dell'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza;

considerato che il processo di procurement degli operatori privati interessati alla cybersicurezza ricadenti all'interno del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica sconta delle criticità in termini di trasparenza e accountability soprattutto con riguardo ai servizi offerti dalle PMI,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di istituire un Registro nazionale degli operatori di cybersicurezza, con particolare riferimento alle realtà emergenti e quelle con capacità di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale, per contribuire a definire i requisiti delle professionalità e delle competenze da sviluppare e a mappare le capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta con l'obiettivo di supportarne la crescita.

G4.102

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premessi che:

l'articolo 4 del decreto istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza" (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza;

il comma 3 del citato articolo reca la composizione del Comitato come segue: il Presidente del Consiglio che lo presiede; l'Autorità delegata, ove istituita; il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

— 3 —

il Ministro dell'interno; il Ministro della giustizia; il Ministro della difesa; il Ministro dell'economia e delle finanze; il Ministro dello sviluppo economico; il Ministro della transizione ecologica; il Ministro dell'università e della ricerca; il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

il Comitato interministeriale per la cybersicurezza essendo Presieduto dal Presidente del Consiglio non può prevedere anche la contestuale presenza dell'autorità delegata che in quanto tale sarà presente a seguito di eventuale delega del Presidente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che l'Autorità delegata sia presente nel Comitato solo in caso di assenza del Presidente del Consiglio.

G4.103

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premesso che:

l'articolo 4 del decreto istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza" (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza;

il comma 3 del citato articolo reca la composizione del Comitato come segue: il Presidente del Consiglio che lo presiede; l'Autorità delegata, ove istituita; il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il Ministro dell'interno; il Ministro della giustizia; il Ministro della difesa; il Ministro dell'economia e delle finanze; il Ministro dello sviluppo economico; il Ministro della transizione ecologica; il Ministro dell'università e della ricerca; il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

si ritiene discutibile che la composizione del Comitato non preveda la presenza del Ministro per la pubblica amministrazione essendo la PA uno dei cardini di tutti i sistemi informativi e che detiene tutte le informazioni degli enti locali, dei dipendenti e delle imprese che con essa si interfacciano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che tra i componenti del Comitato interministeriale per la cybersicurezza ci sia anche il Ministro per la Pubblica Amministrazione.

G4.104

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premesso che:

l'articolo 4 del decreto istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza" (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza;

il comma 5 del citato articolo dispone che possono partecipare alle sedute del Comitato, su chiamata del Presidente del Consiglio, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto: altri componenti del Consiglio dei ministri; altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare,

il comitato interministeriale ha caratura politica e decide in tal senso. Le autorità civili e militari sono semplicemente elementi di consulenza e saranno chiamati come tali quando necessario. Prevederli per legge nel comitato, seppur senza il diritto di voto, non ha alcun senso se non quello di voler imporre un controllo sul decisore politico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di espungere la norma di cui al comma 5 richiamato in premessa.

G4.105

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'archi-

tettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premessi che:

l'articolo 4 del decreto istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza" (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza;

il comma 6 dello stesso articolo trasferisce al Comitato interministeriale per la cybersicurezza le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) dal decreto-legge 105/2019 (DL perimetro) e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge 105/2019;

a parere dello scrivente quanto contenuto nel comma 6 andrebbe a svuotare di funzioni il CISR che si occupa di tutta la sicurezza della Repubblica e non solo di quella relativa alla cybersicurezza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la soppressione del citato comma 6.

Art. 5

G5.100

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premessi che:

l'articolo 5 del decreto reca l'istituzione dell' "Agenzia per la cybersicurezza nazionale" a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, con sede in Roma, strumentale all'esercizio delle competenze che il decreto-legge assegna al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Autorità delegata, ove istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 2), e svolge in particolare le funzioni e i compiti individuati ai sensi del successivo articolo 7;

il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal decreto in oggetto, mentre al comma 3 dispone che il direttore generale e il vice direttore generale hanno la durata massima di 4 anni e possono essere rinnovati per un massimo di ulteriori 4 anni;

il comma 6 precisa che il Copasir "può chiedere l'audizione" del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

sarebbe opportuno prevedere che il Copasir ottenga (oltre a chiedere) l'audizione del direttore generale dell'Agenzia, posto che qualunque Commissione parlamentare, legata ai Ministeri facenti parte del Comitato interministeriale, può chiedere ed ottenere quindi l'Audizione dello stesso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte:

1) riguardo all'autonomia regolamentare attribuita all'Agenzia per la cibersicurezza nazionale, a prevedere che ogni modifica regolamentare, patrimoniale e organizzativa della medesima Agenzia sia approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in linea con quanto previsto dall'articolo 6, comma 3;

2) a espungere la possibilità del rinnovo dell'incarico del direttore generale e del vice direttore generale;

3) a prevedere che non possa essere nominato ai vertici dell'Agenzia chi ha svolto funzioni di Governo almeno per i 3 anni successivi all'incarico;

4) a espungere la previsione in base alla quale il direttore generale dell'Agenzia sia il diretto referente anche dell'Autorità delegata ove istituita;

5) a prevedere che il COPASIR ottenga (e non solo chieda) l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza.

Art. 6

G6.100

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cibersicurezza, definizione dell'archi-

— 7 —

tettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premessi che:

l'articolo 6 del decreto reca misure relative all'organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

il comma 3 dispone che il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia è adottato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari di competenza, del Copasire, sentito il CIC,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere riguardo all'adozione del regolamento citato, anche il concerto del Ministro della pubblica amministrazione.

Art. 7

G7.100

MARILOTTI

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 2336,

visto che l'articolo 7 del relativo decreto-legge fa salvo quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi della legge n. 124 del 2007 sul "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto" (cfr. il suo articolo 4, comma 3, lettera l)),

considerato che l'articolo 4 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5 del 6 novembre 2015 (recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva", non ha sin qui ricevuto attuazione in ordine alla promozione di "livelli di sicurezza delle informazioni presso gli organi parlamentari, costituzionali e di rilievo costituzionale",

stante la mole di oltre centomila pagine classificate, presente nell'archivio della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alle leggi 17 maggio 1988, n. 172, 31 gennaio 1990, n. 12, 28 giugno 1991, n.

215, 13 dicembre 1991, n. 327, 23 dicembre 1992, n. 499, 19 dicembre 1995, n. 538, 20 dicembre 1996, n. 646 e 25 luglio 1997, n. 243, che - anche in ragione dei differenti criteri di inventariazione - rende pressoché impossibile verificare quante e quali pagine coincidano con quelle declassificate ai sensi delle direttive del Presidente del consiglio 8 aprile 2008, 22 aprile 2014 e 2 agosto 2021 e quante siano copie di atti o documenti ancora conservati sotto classifica ai sensi dello speciale regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 agosto 2007, n. 124,

impegna il Governo

ad autorizzare, con le cautele di sicurezza informatica più opportune, l'applicazione di un programma di riconoscimento visuale sugli atti citati in premessa, allo scopo di escludere discrasie nell'accessibilità e nella consultabilità dei medesimi atti a seconda che siano presenti nell'Archivio centrale dello Stato, nell'Archivio riservato della Presidenza del consiglio ovvero negli archivi storici del Parlamento.

G7.101

RAUTI, MALAN

Il Senato,

premesso che:

la definizione della architettura di sicurezza cibernetica si innesta nel contesto istituzionale disciplinato principalmente dal D.Lgs. 65/2018 e dal D.L. 105/2019;

la strategia nazionale di sicurezza cibernetica è un documento previsto dal D.Lgs. 65/2018, di attuazione della direttiva NIS. Ai sensi dell'articolo 6 previgente, il Presidente del Consiglio, previo parere del CISR, adotta la strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale che reca, fra gli altri punti i programmi di formazione, sensibilizzazione e istruzione relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di garantire, nel perimetro delle funzioni dell'Agenzia, la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione ed il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, può inoltre promuovere e finanziare studi di fattibilità e analisi valutative finalizzati a tale scopo.

G7.102

RAUTI, MALAN

Il Senato,

premesso che:

per gli acquisiti ICT della pubblica amministrazione, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella riforma 1.1: ICT - M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, sono previste misure volte a semplificare e velocizzare le procedure mediante una "White List" di fornitori certificati, un percorso accelerato, "Fast Track", una comparazione delle offerte veloce e intuitiva;

sarebbe opportuno attribuire all'Agenzia il compito di indicare le specifiche prescrizioni di sicurezza, da aggiornare regolarmente, per un sistema preliminare di qualificazione e certificazione atto a consentire alle stazioni appaltanti di attribuire agli operatori economici, previa verifica tecnica e regolamentare, una specifica attestazione per la partecipazione alle gare;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adottare iniziative volte all'introduzione, nell'ambito delle funzioni dell'Agenzia di cui al presente decreto, di un sistema volto a definire specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare della pubblica amministrazione.

G7.103

RAUTI, MALAN

Il Senato,

premesso che:

l'unificazione delle attività sia normative che di controllo e certificazione nell'ambito della cybersicurezza sotto un'unica autorità, ma con il contributo di conoscenza di dominio delle Autorità di settore, è un obiettivo benefico sistemico, riduce gli impatti sugli operatori economici e crea uniformità - nel rispetto delle specificità di settore - tra tutti i protagonisti della filiera della resilienza nazionale, rendendo al tempo stesso efficace il processo di rafforzamento del presidio cyber e sostenibili i costi, per effetto delle economie di scala e l'auspicato riferimento a norme di standardizzazione generalmente riconosciute;

una modifica che appare per l'esistenza attuale di una pluralità di soggetti, individuati prevalentemente dalla normativa europea, chiamati a svolgere funzioni di verifica, certificazione, asseverazione dei livelli di sicurezza delle informazioni. La proliferazione di enti di controllo, appartenenti a diversi dicasteri, oltre ad essere antieconomico, determina la stratificazione di attività che potrebbero essere tra di loro contraddittorie e con effetti di disorientamento delle entità soggette a differenti normative;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a razionalizzare ulteriormente le funzioni in materia di cybersicurezza previste dalla normativa nazionale ed europea, con particolare riguardo ai processi di verifica di conformità, ispezione, audit o processi analoghi di verifica, valorizzando il ruolo di coordinamento in materia, previsto in capo all'Agenzia dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto in esame.

G7.104

RAUTI, MALAN

Il Senato,

premesso che:

la minaccia cibernetica è in aumento qualitativo e quantitativo, specialmente verso le pubbliche amministrazioni;

l'impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella digitalizzazione della PA sarà ampio, con rischi in aumento esponenziale;

il PNRR, infatti, prevede un programma di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che sia basato su efficacia, velocità e sicurezza ai cittadini e alle imprese nella fruizione dei servizi, pertanto infrastrutture, interoperabilità, piattaforme e servizi, e cybersecurity;

i dati della Polizia Postale evidenziano un aumento, nel 2020, del 353% degli attacchi rispetto l'anno precedente;

in questo raggruppiamo sia gli attacchi diretti alle grandi infrastrutture erogatrici di servizi essenziali (approvvigionamento idrico ed energetico, pubblica amministrazione, sanità, comunicazione, trasporti, finanza sistemica), che gli attacchi apparentemente isolati (diretti a singoli enti, imprese o cittadini);

l'emergenza Covid-19, in particolare, ha costituito un'ulteriore occasione per strutturare e dirigere attacchi ad ampio spettro. Nello specifico, alcune delle più rilevanti infrastrutture sanitarie impegnate nel trattamento dei pazienti "Covid" sono state oggetto di campagne di cyber-estorsione volte alla veicolazione all'interno dei sistemi ospedalieri di sofisticati ransomware a

fronte di richieste di pagamento del prezzo estorsivo, per lo più in *cryptovalute* (es. Bitcoin). Il sistema sanitario e della ricerca è stato inoltre bersaglio di diversi attacchi APT, con lo scopo della esfiltrazione di informazioni riservate riguardanti lo stato di avanzamento della pandemia e l'elaborazione di misure di contrasto, specie con riguardo all'approntamento di vaccini e terapie anti-Covid;

impegna il governo:

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di adottare iniziative volte all'individuazione, nell'ambito dell'Agenzia di una struttura di coordinamento per la cybersicurezza che possa fungere da raccordo per le istanze delle singole amministrazioni in questo settore.

G7.105

GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (AS 2336);

premesso che:

il presente decreto istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, e all'articolo 7 ne identifica le specifiche funzioni;

in particolare la lettera *m-bis*) del comma 1 prevede che l'agenzia assuma le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza, anche attraverso un'apposita sezione dedicata nell'ambito della strategia nazionale. In particolare, l'Agenzia attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonché la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali;

considerato che:

in considerazione dell'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche è emersa negli anni la necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela. Tale esigenza è aumentata negli ultimi anni anche alla luce delle misure volte a garantire infrastrutture *cloud* sicure e centri dati con elevati *standard* di qualità nella direzione di una crescente interoperabilità e condivisione delle informazioni;

in base ad una analisi del trend degli attacchi informatici perpetrati a danno della PA e delle imprese, si evidenzia una forte debolezza del sistema informatico paese. Purtroppo sono mancati negli anni investimenti e competenze per proteggere gli asset digitali e immateriali. Mancano, inoltre, competenze specifiche ed una reale consapevolezza del problema da parte della dirigenza: è palese la divaricazione tra requisiti di prevenzione e precauzione previsti dalle normative e la messa in opera totalmente insufficiente. Questo genera anche frustrazione nelle aspettative di cittadini nei confronti della PA, specialmente quelli più consapevoli che non vedono messe in opera le previsioni di legge destinate a proteggerli;

oggi il sistema informatico paese è vulnerabile e bisogna avere elevate competenze, professionalità e istituire percorsi che già dalla scuola comincino a formare le future generazioni;

gli ultimi sviluppi normativi hanno cercato di predisporre un quadro idoneo a rafforzare il contesto della cybersecurity a livello europeo e nazionale.

A livello di Unione europea la direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS - *Network and Information Security*) al fine di conseguire un livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea;

la direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018, che detta quindi la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS;

successivamente, il decreto-legge n. 105 del 2019 è stato adottato al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;

la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato il 13 luglio 2021;

considerato, inoltre, che:

in attuazione del decreto legge 105 del 2019 è stato esaminato nel marzo 2021 dal Parlamento uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza;

già in tal sede, durante l'esame della commissione Affari Costituzionali del Senato, era emerso come l'algoritmo di cifratura nazionale sia una soluzione completamente inapplicabile nel contesto del funzionamento della rete internet, che funziona sulla base di protocolli standardizzati e condivisi a livello globale. A seguito di una ulteriore interlocuzione con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), per il tramite del Ministro dei rapporti con il Parlamento, è infatti emerso che la misura non è applicabile sotto il profilo tecnico e informatico;

la sicurezza end-to-end viene implementata rafforzando la sicurezza dei protocolli esistenti in modo che siano sempre più resistenti agli attacchi cibernetici e non introducendo ulteriori brecce di vulnerabilità né proposte altamente costose e non facilmente integrabili nell'operatività di internet;

l'algoritmo utilizzato nelle comunicazioni crittografate *end-to-end*, necessario per la decrittazione e ricezione dei dati trasmessi, deve necessariamente rispettare standard internazionali ed essere utilizzabile a livello globale, per cui non può avere una connotazione solo nazionale che, tra l'altro, comporterebbe maggiori rischi sotto il profilo della sicurezza;

impegna il Governo:

a prevedere nell'ambito della strategia nazionale che si incentivi la formazione di profili professionali in numero adeguato alle esigenze di protezione informatica del Paese e di ricercatori che possano ulteriormente contribuire a migliorare lo sviluppo della ricerca di base in ambito crittografico e di tecnologie di sicurezza informatica;

a prevedere che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale favorisca la ricerca scientifica in vista di algoritmi che necessariamente si possano inserire negli standard internazionali ed essere utilizzabili a livello globale, favorendo, nell'azione di rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, lo sviluppo di algoritmi brevettabili o nuove capacità crittografiche nazionali.

Art. 10

G10.100

RAUTI, MALAN

Il Senato,

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di *cybersicurezza*, definizione dell'architettura nazionale di *cybersicurezza* ed istituzione dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale;

data la crescente e progressiva interdipendenza delle Pubbliche Amministrazioni e dei settori strategici nazionali con le infrastrutture materiali ed immateriali di rete sono in costante aumento i profili di rischio a danno della sicurezza e della capacità di erogazione dei servizi delle amministrazioni nazionali e locali;

considerato che il *digital divide* colpisce tuttora buona parte del Paese ed esiste una vera e propria sperequazione a detrimento delle aree interne, montane e rurali, è chiaro che determinate amministrazioni e categorie di cittadini sono più vulnerabili alle ripercussioni degli attacchi cibernetici nonché a *data breach* che possano mettere a repentaglio i propri dati sensibili;

il testo in esame rappresenta un riconoscimento fondamentale delle nuove esigenze e profili di rischio rappresentati dalle interconnessioni digitali, e pertanto non è più procrastinabile una azione ad ampio raggio da parte del Governo per mettere in sicurezza i sistemi IT delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di garantire risorse per l'ammodernamento informatico dei sistemi IT di tutti i comparti della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo per gli enti territoriali e le amministrazioni situate nelle aree interne, in pieno processo di superamento del *digital divide*, per superare l'obsolescenza dei sistemi attuali che adoperano tecnologie facilmente aggredibili dall'esterno.

G10.101

RAUTI, MALAN

Il Senato,

premessi che:

Nelle premesse del Decreto si rintraccia nel PNRR una delle ragioni per cui si dà corso alla nascita dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;

Gli investimenti in digitalizzazione del PNRR consistono in più di un terzo delle risorse messe in campo dal dispositivo;

Il PNRR prevede quindi, innanzitutto, un programma di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che offra efficacia, velocità e sicurezza ai cittadini e alle imprese nella fruizione dei servizi, pertanto infrastrutture, interoperabilità, piattaforme e servizi, e cyber security;

Inoltre, verranno inserite "misure propedeutiche alla piena realizzazione delle riforme chiave delle Amministrazioni Centrali, quali lo sviluppo e l'acquisizione di (nuove) competenze per il personale della PA (anche con il miglioramento dei processi di upskilling e di aggiornamento delle competenze stesse) e una significativa semplificazione/sburocratizzazione delle procedure chiave, incluso uno sforzo dedicato al Ministero della Giustizia per lo smaltimento del backlog di pratiche";

In questo modo, la Pubblica Amministrazione subirà in positivo una sorta di rivoluzione per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche, il personale e le infrastrutture, così come nella sua stessa organizzazione e nelle procedure interne e orientate al cittadino;

Il capitolo dedicato specificatamente alla cyber security all'interno del documento redatto dal governo riguarda un settore limitato della security. Oltre a un budget piuttosto sottodimensionato (solo 623 milioni di euro) il punto si concentra sugli aspetti di sicurezza informatica legati a quelli che si possono definire "gli interessi nazionali", cioè le infrastrutture critiche, le forze di polizia e i nuovi enti (forse ne sono previsti anche troppi) cui verranno affidati compiti come l'assessment di software e hardware;

Per quanto riguarda il settore pubblico, gli unici riferimenti specifici alla cyber security si trovano nel capitolo dedicato alla Pubblica Amministrazione, mentre per il settore della cultura, si parla soltanto di interventi "facendo leva sulle nuove tecnologie per offrire nuovi servizi e migliorare l'accesso alle risorse turistiche/culturali";

La digitalizzazione, infatti, è un obiettivo trasversale del PNRR, comprendente, in particolare, le Missioni 2,3,6, dalla scuola, all'economia circolare, alla connessione dei luoghi sportivi, alla ricerca, alla telemedicina;

La pandemia, infatti, ha dato spinta alla dematerializzazione del segmento fisico delle attività umane;

Nell'anno della pandemia, secondo il Rapporto Clusit 2021, sono stati infatti 1.871 gli attacchi gravi di dominio pubblico, con un incremento del 12% rispetto al 2019. In aumento, in particolare, gli eventi di spionaggio

cyber. Questi attacchi hanno avuto un impatto sistemico in ogni aspetto della società, della politica, dell'economia e della geopolitica. Ciò significa che, in media, sono stati registrati ben 156 attacchi gravi al mese, il valore più elevato mai registrato ad oggi (erano 139 nel 2019), con il primato negativo che spetta al mese di dicembre, in cui sono stati rilevati ben 200 attacchi gravi;

Si conferma, quindi, il trend di crescita costante che, dal 2017 ad oggi, ha fatto segnare un aumento degli attacchi gravi del 66%;

Secondo i dati in possesso della Polizia Postale, gli attacchi informatici in Italia sono aumentati del 246% solo nel 2020;

Nell'anno segnato dall'emergenza sanitaria, non stupisce che numerosi tentativi di furto di dati abbiano riguardato anche informazioni in ambito sanitario: l'Agenzia Europea del Farmaco ha subito un cyber attacco tramite cui sono stati violati documenti sul vaccino Pfizer, mentre un gruppo di hacker nordcoreani ha effettuato una serie di tentativi di intrusione nei sistemi della casa farmaceutica AstraZeneca durante le fasi di sperimentazione del vaccino;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adottare iniziative, anche di carattere normativo, a garantire l'istituzione di una zona economica speciale per le aziende della sicurezza cibernetica, garantendo meccanismi fiscali agevolati, anche al fine di garantire la sovranità digitale e sostenere la politica industriale nazionale.

G10.102

RAUTI, MALAN

Il Senato,

premessi che:

Il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

La minaccia cibernetica è in aumento qualitativo e quantitativo, specialmente verso le pubbliche amministrazioni;

L'impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella digitalizzazione della PA sarà ampio, con rischi in aumento esponenziale;

Il PNRR, infatti, prevede un programma di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che sia basato su efficacia, velocità e sicurezza ai cittadini e alle imprese nella fruizione dei servizi, pertanto infrastrutture, interoperabilità, piattaforme e servizi, e cybersecurity;

I dati della Polizia Postale evidenziano un aumento, nel 2020, del 353% degli attacchi rispetto l'anno precedente;

In questo raggruppiamo sia gli attacchi diretti alle grandi infrastrutture erogatrici di servizi essenziali (approvvigionamento idrico ed energetico, pubblica amministrazione, sanità, comunicazione, trasporti, finanza sistemica), che gli attacchi apparentemente isolati (diretti a singoli enti, imprese o cittadini);

L'emergenza Covid-19, in particolare, ha costituito un'ulteriore occasione per strutturare e dirigere attacchi ad ampio spettro. Nello specifico, alcune delle più rilevanti infrastrutture sanitarie impegnate nel trattamento dei pazienti "Covid" sono state oggetto di campagne di cyber-estorsione volte alla veicolazione all'interno dei sistemi ospedalieri di sofisticati ransomware a fronte di richieste di pagamento del prezzo estorsivo, per lo più in criptovalute (es. Bitcoin). Il sistema sanitario e della ricerca è stato inoltre bersaglio di diversi attacchi APT, con lo scopo della esfiltrazione di informazioni riservate riguardanti lo stato di avanzamento della pandemia e l'elaborazione di misure di contrasto, specie con riguardo all'approntamento di vaccini e terapie anti-Covid;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di prevedere l'aumento delle agevolazioni fiscali o incentivi per l'acquisto di software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di dati, reti, macchine, programmi e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati.

G10.103

RAUTI, MALAN

Il Senato,

premesso che:

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di *cybersicurezza*, definizione dell'architettura nazionale di *cybersicurezza* ed istituzione dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale;

nella fattispecie il testo in esame evidenzia l'importanza per lo Stato italiano di dotarsi delle necessarie infrastrutture materiali ed immateriali per il potenziamento dei profili di sicurezza del Paese in un'ottica cibernetica ed alla luce della crescente interdipendenza degli apparati strategici nazionali con l'utilizzo della rete;

è interesse nazionale improcrastinabile la conversione degli apparati produttivi ad una logica di interconnessione strategica nell'ambito ciber-

netico e digitale, anche dal punto di vista delle forniture per le imprese operanti nei settori strategici e nella Pubblica Amministrazione;

data la crescente importanza di capacità gestionale della sicurezza digitale e cibernetica, è necessario che il sistema produttivo nazionale effettui il prima possibile la transizione verso ottiche di sicurezza digitale,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere l'obbligo, per imprese operanti in settori strategici e Pubblica Amministrazione, di adottare strumenti, prodotti e tecnologie "*hack proof*" e, nelle circostanze più delicate, di certificazioni "*accountable*" (es. ISO 27001), anche prevedendo incentivi economici per la dotazione dei predetti sistemi.

G10.104

RAUTI, MALAN

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame tratta il tema della cybersicurezza, una materia quanto mai fondamentale al fine di garantire la tutela dell'interesse nazionale e del diritto alla riservatezza e corretta tutela dei dati dei cittadini;

con il decreto-legge 82/2021 è stata istituita l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, l'Autorità alla quale spettano compiti di controllo e prevenzione in termini di attacco di natura cibernetica a tutela degli interessi nazionali;

l'interesse superiore della sicurezza necessita di una sempre maggiore collaborazione pubblico-privato al fine di garantire un sistema resiliente e capace di affrontare le sfide tecnologiche nonché le minacce cyber;

con il Regolamento (CE) n. 460/2004 del 10 marzo 2004 è stata istituita l'ENISA (European Union Agency for Network and Information Security), con la quale si intende stimolare un'ampia cooperazione tra gli attori del settore pubblico e privato;

è sempre più rilevante introdurre dei criteri di valutazione oggettivi al fine di poter perimetrare il quadro delle aziende capaci di soddisfare i requisiti come certificazioni, protocolli e regolamenti che garantiscono il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza cibernetica;

L'FBI e la Cybersecurity and Infrastrutture Security Agency (CISA) hanno rivelato il 20 luglio con un comunicato congiunto che diverse società statunitensi di gas naturale e oleodotti sono state violate con successo da hacker cinesi per due anni a partire dal 2011 ; le sopracitate agenzie hanno evidenziato che 13 società sono state violate con successo, tre sono stati de-

scritti come «quasi incidenti» e altre otto sono state soggette a una «profondità sconosciuta di intrusione» che CISA e FBI hanno attribuito ad hacker sponsorizzati dallo stato cinese valutando che gli attacchi miravano probabilmente a sviluppare ulteriormente le capacità cyber offensive della Cina;

l'evoluzione tecnologica ha portato alla digitalizzazione di ogni infrastruttura strategica alla penetrazione dei sistemi da parte di terze parti al fine della loro manomissione o per sottrarre informazioni riservatissime dall'alto valore commerciale o competitivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di prevedere un sistema di certificazione tra le aziende private che consenta di creare un elenco di operatori in possesso di determinati requisiti di sicurezza, che possano partecipare alle gare pubbliche in ambito digitale.

G10.105

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

premesso che:

l'Unione Europea considera il processo di digitalizzazione come strumento essenziale a servizio della sanità, per questo si considerano inderogabili le strategie necessarie per superare le "barriere" che si oppongono ad una piena trasformazione digitale e allo sfruttamento dei dati che ne derivano in termini di interoperabilità, comprese le norme etico-giuridiche, che riguardano la governance, la sicurezza informatica, e i requisiti tecnici, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali (Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation));

la transizione digitale è oggi il presupposto per consentire alle organizzazioni che compongono il sistema sanitario di raggiungere gli obiettivi del Piano Oncologico Nazionale, per questo motivo la transizione digitale assume rilevanza strategica e trasversale rispetto agli altri temi trattati dal Piano;

lo sforzo è quello di realizzare l'ecosistema sanitario con una visione strategica, sistemica e integrata, che consenta l'interoperabilità dei sistemi ICT, riducendo il rischio di disallineamenti locali. La crisi, determinata dalla pandemia, ha evidenziato la necessità di diffondere nuovi strumenti digitali e di sanità elettronica;

per sanità digitale si intendono tutte le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) necessarie per far funzionare il sistema sanitario: dalla ricetta elettronica alla telemedicina e teleassistenza, al supporto per gli studi epidemiologici e di ricerca clinica. Si potranno inoltre effettuare a domicilio, o in prossimità del paziente, una serie di attività diagnostiche; permettere un monitoraggio continuo a distanza; ridurre gli accessi alle strutture ospedaliere e i ricoveri senza penalizzare l'assistenza sanitaria;

condizione necessaria per trarre al 2026 il nuovo ecosistema del SSN è poter disporre di una governance nazionale del sistema digitale nell'ambito del SSN, che operi in condizione di massima sicurezza, sia per quanto riguarda i dati del paziente e la sua privacy, che per quanto si riferisce all'architettura complessiva del sistema digitale;

il processo di digitalizzazione del sistema sanitario deve quindi identificare con chiarezza obiettivi e strategie per valutare di quante e quali risorse ha bisogno. Prima però deve prendere atto delle attuali difficoltà, che possono essere così sintetizzate:

- le infrastrutture informatiche e digitali non sono uniformemente sviluppate e disponibili sul territorio; i flussi informativi, che dovrebbero alimentare il sistema digitale, ad oggi non sono ancora chiaramente e uniformemente regolamentati ed interoperabili;

- il fascicolo sanitario elettronico non è ovunque operativo e spesso non è alimentato da tutte le strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, talora per motivi addotti di protezione dei dati personali e l'accesso ai dati per finalità cliniche e di ricerca a programmazione sanitaria è ancora limitato;

- la standardizzazione nella raccolta delle informazioni è ancora carente e poco condivisa sul territorio, con regioni che raccolgono ancora dati con criteri e sistemi di classificazione differenti tra loro;

- l'alfabetizzazione informatica di pazienti, caregivers e anche di molti operatori sanitari è scarsa e disomogenea;

Gli obiettivi, per cui si chiede al Ministero della transizione digitale di prestare particolare attenzione, sono:

1. Implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e della cartella oncologica informatizzata e della sua interoperabilità, ai fini di migliorare le attività di prevenzione primaria, la gestione degli screening e la presa in carico del paziente dal momento della diagnosi alla fase di terapia, con un monitoraggio a breve, medio a lungo termine.

2. Potenziamento della Telemedicina, Teleconsulto clinico/patologico sia nell'ambito delle Reti Oncologiche Regionali che nell'ambito della Rete Nazionale Tumori Rari (con meccanismi di remunerazione delle prestazioni), con Telemonitoraggio del percorso di cura e degli effetti collaterali per migliorare la qualità delle cure, l'aderenza terapeutica e una migliore qualità della vita.

3. Raccolta e analisi sistematica dei dati sanitari per finalità di ricerca clinica e epidemiologica e per la programmazione sanitaria al fine di ottimizzare l'organizzazione sanitaria, con riduzione della ripetizione degli esami e delle visite e una migliore continuità ospedale-territorio.

4. Sviluppo di infrastrutture digitali quali principali abilitatori che permetteranno ai cittadini di sfruttare le enormi potenzialità delle tecnologie di nuova generazione. Il 5G migliorerà la velocità di connessione e consentirà anche lo sviluppo di applicazioni che richiedono bassa latenza e alta affidabilità.

in considerazione degli obiettivi indicati si propongono le seguenti Linee strategiche:

1. garantire il processo di transizione digitale e la piena attivazione del FSE; della Cartella Clinica informatizzata; e la costituzione delle Reti di Telemedicina e Telepatologia a livello regionale e nazionale;

2. garantire un accesso regolamentato alle informazioni contenute nel FSE e nella Cartella Clinica informatizzata sia per finalità cliniche che socio-assistenziali a servizio del paziente, sia per finalità di ricerca, sia per la programmazione dei servizi socio-sanitari e assistenziali;

3. realizzare la smart card in cui si riassume la storia clinica dei pazienti per facilitarne il follow-up. La tessera, personalizzata e volontaria, migliorerà la comunicazione e il coordinamento tra medico e paziente, in accordo con le iniziative "Faro 8 fondi del programma EU4Health"

4. ultimare i processi di digitalizzazione per la tracciabilità dei campioni biologici sottoposti ad esami di Anatomia Patologica, come base per la costituzione delle bio-banche oncologiche.

5. implementare le strumentazioni per la produzione del vetrino digitale e definire le normative ministeriali che ne autorizzino l'utilizzo come naturale evoluzione tecnologica dell'Anatomia Patologica, in analogia alla Radiologia.

6. promuovere la creazione di consorzi e dipartimenti virtuali per condividere le risorse di reparti di oncologia pediatrica in attuazione della Rete Nazionale Tumori Rari (RNTR) che si avvale di servizi di telemedicina e teleconsulto, che già lavorano in 3 reti professionali: 1 rete per i tumori rari solidi dell'adulto; 1 rete per l'onco-ematologia; 1 rete per i tumori pediatrici

7. promuovere la formazione digitale degli operatori della sanità e delle associazioni dei malati oncologici, dei pazienti e dei loro caregivers; per realizzare una transizione tecnologica così ampia e profonda servono risorse adeguate che potrebbero essere attinte da:

1. fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del 2021 che prevedono nella Mission 6C2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale interventi strutturali e di innovazione tecnologica per la sanità, specificati nei due punti "Sviluppare una sanità`

pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute in termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici" e "Rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario"

2. fondi previsti dall'EU4Health Programme (EU4H), il programma dell'EU in materia di salute, che individua il cancro come settore trasversale di intervento

3. fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo sociale europeo Plus

4. la Commissione ha inoltre presentato una proposta di strumento di sostegno tecnico⁷⁷ per fornire un sostegno pratico a tutti gli Stati membri dell'UE che esprimano interesse nei confronti di riforme istituzionali, amministrative e a favore della crescita.

5. gli investimenti connessi al cancro da parte di Stati membri ed enti pubblici e privati potrebbero essere mobilitati anche attraverso le garanzie dell'Unione, ad esempio il programma InvestEU. La Commissione europea istituirà un meccanismo di condivisione delle conoscenze per informare gli Stati membri sui diversi meccanismi di finanziamento dell'UE e sulle relative modalità di utilizzo.

6. fondi nazionali e regionali destinati al sostegno delle Startup che operano nel settore del Mhealth;

tutto ciò risulta di particolare interesse dopo i due anni di una pandemia, che non è ancora risolta e che ha visto i malati oncologici spesso trascurati o non adeguatamente presi in carico, con tutte le conseguenze che ciò comporta e con la certezza che la digitalizzazione consapevole del sistema può contribuire a limitare i danni accumulati e convertire il sistema in una realtà più dinamica ed efficiente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a realizzare quanto indicato nelle premesse.

Art. 11

G11.100

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premesso che:

l'articolo 11 detta le disposizioni relative al sistema di finanziamento dell'Agenzia e all'autonomia contabile e gestionale della stessa;

il comma 3 prevede che il regolamento di contabilità dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità generale dello Stato;

ogni norma e regolamento deve rispondere ai criteri della contabilità generale dello Stato e non devono essere ammesse deroghe,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, pur nel rispetto dell'autonomia gestionale e contabile dell'Agenzia, che non si deroghi alle norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 12

G12.100

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'archi-

tettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premessi che:

l'articolo 12 reca la disciplina del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza demandando ad un regolamento la definizione dell'ordinamento e del reclutamento del personale, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale;

si dispone che tale Regolamento deve assicurare per il personale di ruolo dell'Agenzia un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, in base alla "equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito;

inoltre, il Regolamento determina: la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato; la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità, composto da personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la composizione del contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalità,

a parere dello scrivente il personale dipendente deve essere assunto tra coloro che in via prioritaria sono già dipendenti dello Stato o in generale della funzione pubblica, con la possibilità di ammesse ulteriori assunzioni esclusivamente attraverso concorso pubblico;

inoltre, per quanto riguarda il trattamento economico, occorrerebbe attribuire al personale dell'Agenzia lo stesso trattamento economico dei dipendenti delle altre Autorità nazionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di apportare le opportune modifiche al citato articolo 12, secondo le indicazioni esposte in premessa.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2336
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Titolo breve: *"cybersicurezza"*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 270 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

[N. 271 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 270 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
270ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca'.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) illustra il decreto-legge n. 82 del 2021, recante disposizioni urgenti in tema di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Ricorda preliminarmente che la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che rappresenta uno dei sette investimenti della "Digitalizzazione della pubblica amministrazione", primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo".

Il testo del provvedimento, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, si compone di 19 articoli.

Gli articoli da 1 a 4 definiscono il sistema nazionale di sicurezza cibernetica, che ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri.

Nello specifico, l'articolo 1 reca alcune definizioni utilizzate nel decreto-legge.

L'articolo 2 attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza, l'adozione della relativa strategia nazionale nonché la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale (istituita dall'articolo 5). Di tali nomine sono preventivamente

informati il COPASIR e le Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare all'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, le funzioni che non sono attribuite a lui in via esclusiva. L'Autorità delegata è tenuta a informare costantemente il Presidente del Consiglio, il quale, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare a sé l'esercizio di tutte o di alcune funzioni. L'Autorità delegata, in relazione alle funzioni esercitate ai sensi del presente decreto, partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 22 del 2021.

L'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti: proporre al Presidente del Consiglio gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale; esercitare l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza; promuovere l'adozione delle iniziative per favorire la collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di cybersicurezza; esprimere il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio ed è composto dall'Autorità delegata e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Possono partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri e altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, si ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

Infine, sono trasferite al CIC le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) dal decreto-legge n. 105 del 2019 (cd. decreto-legge perimetro) e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste all'articolo 5 del medesimo decreto-legge in tema di disattivazione di apparati o prodotti, in caso di rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici.

Seguono una serie di disposizioni che riguardano l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, organo strumentale all'esercizio delle competenze che il decreto-legge assegna al Presidente del Consiglio e all'Autorità delegata.

L'articolo 5 ne prevede l'istituzione, dotandola di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal decreto in esame. In particolare, il decreto-legge prevede l'adozione dei seguenti regolamenti: regolamento di organizzazione e funzionamento; regolamento di contabilità; regolamento sulle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture per le attività finalizzate alla sicurezza; regolamento del personale.

L'articolo 6 disciplina l'organizzazione dell'Agenzia, al cui vertice figura il direttore generale che è il legale rappresentante dell'Agenzia nonché il diretto referente del Presidente del Consiglio e dell'Autorità delegata.

L'articolo 7 definisce le numerose funzioni dell'Agenzia, riconosciuta come autorità nazionale per la cybersicurezza, come autorità nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nonché come autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza.

Ulteriori disposizioni riferite all'Agenzia si rinvengono: nell'articolo 11, relativo a risorse finanziarie e autonomia contabile; nell'articolo 12, che disciplina il personale; nell'articolo 14, con riferimento alle relazioni annuali che il Presidente del Consiglio è tenuto a trasmettere al Parlamento e

al COPASIR sulle attività dell'Agenzia.

Gli articoli 8 e 9 riguardano la costituzione, presso l'Agenzia, di un Nucleo per la cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione a eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento.

L'articolo 10 riguarda la gestione delle crisi che coinvolgano aspetti della cybersicurezza.

L'articolo 13 ha per oggetto la trattazione dei dati personali per finalità di sicurezza nazionale cibernetica.

L'articolo 15 detta una serie di novelle al decreto legislativo n. 65 del 2018 che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/1148 (cd. direttiva Network and Information Security - NIS), al fine di armonizzarlo con l'impianto normativo proprio del decreto-legge in esame.

L'articolo 16 novella, al medesimo scopo, altri atti normativi.

L'articolo 17 reca disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 18 contiene disposizioni finanziarie.

L'articolo 19 dispone in merito all'entrata in vigore.

In conclusione, auspica che per il futuro, attraverso le misure proposte con il provvedimento in esame, la protezione degli *asset* informatici del Paese possa essere più efficiente.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che il provvedimento è di particolare attualità, ed è opportuno procedere quanto più rapidamente alla sua conversione.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, ed essendo il disegno di legge in titolo calendarizzato in Assemblea per le ore 16,30, propone di fissare il termine per eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14,30 di oggi, martedì 3 agosto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVI, n. 4\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021*

[\(Doc. LXXXVII, n. 4\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020*

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la 14ª Commissione ha congiunto l'esame dei Documenti in titolo con il disegno di legge europea. Dal momento che la relazione sui due Documenti verrà votata entro l'8 settembre, la Commissione potrà esprimere il proprio parere martedì 7 settembre.

A questo riguardo, propone di fissare il termine per sottoporre rilievi al relatore per mercoledì 1º settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), in riferimento alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sulla declassificazione degli atti sulla loggia P2 e l'organizzazione Gladio, propone di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un affare nell'ambito del quale approvare una risoluzione per sollecitare il Governo alla desecretazione di ulteriori documenti.

La Commissione conviene.

Su sollecitazione della senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) e del senatore [TONINELLI](#) (*M5S*), la Commissione conviene altresì sulla richiesta dell'assegnazione di un affare sulla valutazione, per quanto di competenza, dell'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, concernente l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri.

La seduta termina alle ore 13,15.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 271 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
271ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca'.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(2336\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame del provvedimento, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza prevista per le ore 14,30 di oggi, sono stati presentati 16 emendamenti e 22 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Dell'ordine del giorno G/2336/13/1 è stato presentato anche un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato.

Avverte che, sulla base di quanto appreso per le vie brevi, in sede di Conferenza dei Capigruppo, si è concordato il ritiro di tutti gli emendamenti per l'esame in Assemblea. Sarebbe quindi opportuno procedere nello stesso modo in sede referente.

I senatori [MALAN](#) (FdI) e [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC), rispettivamente, ritirano tutti gli emendamenti a propria firma.

Non essendovi ulteriori emendamenti, si passa all'esame degli ordini del giorno.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2336/1/1. Esprime altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G/2336/2/1, a condizione che sia espunto il secondo paragrafo delle premesse.

Invita il proponente a ritirare gli ordini del giorno G/2336/3/1, G/2336/4/1, G/2336/5/1, G/2336/6/1, G/2336/7/1 e G/2336/8/1.

Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2336/9/1, G/2336/10/1, G/2336/11/1, G/2336/12/1 e G/2336/13/1 (testo 2).

Invita i proponenti a ritirare, rispettivamente, gli ordini del giorno G/2336/14/1, G/2336/15/1 e G/2336/16/1.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2336/17/1. Il parere è favorevole altresì sull'ordine del giorno G/2336/18/1, a condizione che, nella parte dispositiva, sia espunta la parola "l'obbligo" e le parole "di adottare" siano sostituite dalle altre "l'adozione di".

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2336/19/1, a condizione che, nella parte dispositiva, siano aggiunte le parole: "compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica".

Il parere è favorevole sugli ordini del giorno G/2336/20/1 e G/2336/21/1. Infine, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2336/22/1, a condizione che, nella parte dispositiva, siano aggiunte le parole: "compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica".

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Gli ordini del giorno G/2336/1/1, G/2336/9/1, G/2336/10/1, G/2336/11/1, G/2336/12/1, G/2336/13/1 (testo 2), G/2336/17/1, G/2336/20/1 e G/2336/21/1 sono accolti dal Governo.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula gli ordini del giorno G/2336/2/1, G/2336/18/1 e G/2336/19/1 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, che sono accolti dal Governo.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*) ritira gli ordini del giorno G/2336/3/1, G/2336/5/1, G/2336/6/1 e G/2336/15/1, mentre chiede che siano comunque posti in votazione gli ordini del giorno G/2336/4/1, G/2336/7/1, G/2336/8/1 e G/2336/16/1.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*), in assenza della proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2336/14/1 e lo ritira.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*), in assenza della proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2336/22/1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Si passa alle votazioni.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*) si rammarica per l'impossibilità di esaminare in modo approfondito il provvedimento, a causa dei termini ristretti per la sua conversione in legge. In ogni caso, ringrazia il ministro D'Incà per la disponibilità al confronto.

Si sofferma, quindi, sugli ordini del giorno G/2336/4/1, G/2336/7/1, G/2336/8/1 e G/2336/16/1 a sua firma, su cui ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione.

In particolare, con l'ordine del giorno G/2336/4/1, si impegna il Governo a valutare l'opportunità di inserire, tra i componenti del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, anche il Ministro della pubblica amministrazione che, a suo avviso, ha un ruolo centrale nella difesa dagli attacchi informatici, per le informazioni che essa detiene su enti locali, dipendenti e imprese con cui si interfaccia.

Riguardo all'autonomia regolamentare attribuita all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ritiene opportuno che ogni modifica sia approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come previsto dal punto 1) del dispositivo dell'ordine del giorno G/2336/7/1. Lo stesso atto di indirizzo invita il Governo a espungere la possibilità di rinnovo degli incarichi di direttore generale e vice direttore generale, a prevedere che non possa essere nominato ai vertici dell'Agenzia chi ha svolto funzioni di Governo almeno per i tre anni successivi all'incarico e a stabilire l'obbligatorietà

dell'audizione del direttore dell'Agenzia da parte del COPASIR.

Infine, con l'ordine del giorno G/2336/16/1, si invita il Governo a modificare l'articolo 12 del testo, prevedendo la possibilità di assunzioni a tempo determinato di soggetti altamente specializzati, da assumere a chiamata.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Malan, sono posti separatamente ai voti gli ordini del giorno G/2336/4/1, G/2336/7/1, G/2336/8/1 e G/2336/16/1, che risultano respinti.

La Commissione conferisce quindi il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2336, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 4 agosto, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2336](#)

G/2336/1/1

[Rauti](#), [Malan](#)

Il Senato,

premesse che:

L'articolo 4 del presente provvedimento istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza;

impegna il governo:

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di adottare iniziative volte all'individuazione, nell'ambito dell'Agenzia, di una struttura di coordinamento per la cybersicurezza che possa fungere da raccordo per le istanze delle singole amministrazioni in questo settore.

G/2336/2/1 (testo 2)

[Rauti](#), [Malan](#)

Il Senato,

premesse che:

il provvedimento assegna al Comitato interministeriale per la cybersicurezza all'articolo 4, comma 2, lettera c) la promozione dell'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati

interessati alla cybersicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di istituire un Registro nazionale degli operatori di cybersicurezza, con particolare riferimento alle realtà emergenti e quelle con capacità di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale, per contribuire a definire i requisiti delle professionalità e delle competenze da sviluppare e a mappare le capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta con l'obiettivo di supportarne la crescita.

G/2336/2/1

[Rauti](#), [Malan](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento assegna al Comitato interministeriale per la cybersicurezza all'articolo 4, comma 2, lettera c) la promozione dell'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza;

considerato che il processo di procurement degli operatori privati interessati alla cybersicurezza ricadenti all'interno del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica sconta delle criticità in termini di trasparenza e accountability soprattutto con riguardo ai servizi offerti dalle PMI,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di istituire un Registro nazionale degli operatori di cybersicurezza, con particolare riferimento alle realtà emergenti e quelle con capacità di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale, per contribuire a definire i requisiti delle professionalità e delle competenze da sviluppare e a mappare le capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta con l'obiettivo di supportarne la crescita.

G/2336/3/1

[Mallegni](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premesso che:

l'articolo 4 del decreto istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza" (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza;

il comma 3 del citato articolo reca la composizione del Comitato come segue: il Presidente del Consiglio che lo presiede; l'Autorità delegata, ove istituita; il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il Ministro dell'interno; il Ministro della giustizia; il Ministro della difesa; il Ministro dell'economia e delle finanze; il Ministro dello sviluppo economico; il Ministro della transizione ecologica; il Ministro dell'università e della ricerca; il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

il Comitato interministeriale per la cybersicurezza essendo Presieduto dal Presidente del Consiglio non può prevedere anche la contestuale presenza dell'autorità delegata che in quanto tale sarà presente a seguito di eventuale delega del Presidente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che l'Autorità delegata sia presente nel Comitato solo in caso di assenza del Presidente del Consiglio.

G/2336/4/1

[Mallegni](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premessi che:

l'articolo 4 del decreto istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza" (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza;

il comma 3 del citato articolo reca la composizione del Comitato come segue: il Presidente del Consiglio che lo presiede; l'Autorità delegata, ove istituita; il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il Ministro dell'interno; il Ministro della giustizia; il Ministro della difesa; il Ministro dell'economia e delle finanze; il Ministro dello sviluppo economico; il Ministro della transizione ecologica; il Ministro dell'università e della ricerca; il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

si ritiene discutibile che la composizione del Comitato non preveda la presenza del Ministro per la pubblica amministrazione essendo la PA uno dei cardini di tutti i sistemi informativi e che detiene tutte le informazioni degli enti locali, dei dipendenti e delle imprese che con essa si interfacciano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che tra i componenti del Comitato interministeriale per la cybersicurezza ci sia anche il Ministro per la Pubblica Amministrazione.

G/2336/5/1

[Mallegni](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premessi che:

l'articolo 4 del decreto istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza" (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza;

il comma 5 del citato articolo dispone che possono partecipare alle sedute del Comitato, su chiamata del Presidente del Consiglio, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto: altri componenti del Consiglio dei ministri; altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare,

il comitato interministeriale ha caratura politica e decide in tal senso. Le autorità civili e militari sono semplicemente elementi di consulenza e saranno chiamati come tali quando necessario. Prevederli per legge nel comitato, seppur senza il diritto di voto, non ha alcun senso se non quello di voler imporre un controllo sul decisore politico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di espungere la norma di cui al comma 5 richiamato in premessa.

G/2336/6/1

[Mallegni](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione

dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premessi che:

l'articolo 4 del decreto istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza" (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza;

il comma 6 dello stesso articolo trasferisce al Comitato interministeriale per la cybersicurezza le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) dal decreto-legge 105/2019 (DL perimetro) e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge 105/2019;

a parere dello scrivente quanto contenuto nel comma 6 andrebbe a svuotare di funzioni il CISR che si occupa di tutta la sicurezza della Repubblica e non solo di quella relativa alla cybersicurezza, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la soppressione del citato comma 6.

G/2336/7/1

[Mallegni](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premessi che:

l'articolo 5 del decreto reca l'istituzione dell' "Agenzia per la cybersicurezza nazionale" a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, con sede in Roma, strumentale all'esercizio delle competenze che il decreto-legge assegna al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Autorità delegata, ove istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 2), e svolge in particolare le funzioni e i compiti individuati ai sensi del successivo articolo 7;

il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal decreto in oggetto, mentre al comma 3 dispone che il direttore generale e il vice direttore generale hanno la durata massima di 4 anni e possono essere rinnovati per un massimo di ulteriori 4 anni;

il comma 6 precisa che il Copasir "può chiedere l'audizione" del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

sarebbe opportuno prevedere che il Copasir ottenga (oltre a chiedere) l'audizione del direttore generale dell'Agenzia, posto che qualunque Commissione parlamentare, legata ai Ministeri facenti parte del Comitato interministeriale, può chiedere ed ottenere quindi l'Audizione dello stesso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte:

1) riguardo all'autonomia regolamentare attribuita all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, a prevedere che ogni modifica regolamentare, patrimoniale e organizzativa della medesima Agenzia sia approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in linea con quanto previsto dall'articolo 6, comma 3;

2) a espungere la possibilità del rinnovo dell'incarico del direttore generale e del vice direttore generale;

3) a prevedere che non possa essere nominato ai vertici dell'Agenzia chi ha svolto funzioni di Governo almeno per i 3 anni successivi all'incarico;

4) a espungere la previsione in base alla quale il direttore generale dell'Agenzia sia il diretto

referente anche dell'Autorità delegata ove istituita;

5) a prevedere che il COPASIR ottenga (e non solo chieda) l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza.

G/2336/8/1

[Mallegni](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premessi che:

l'articolo 6 del decreto reca misure relative all'organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

il comma 3 dispone che il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia è adottato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari di competenza, del Copasire, sentito il CIC,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere riguardo all'adozione del regolamento citato, anche il concerto del Ministro della pubblica amministrazione.

G/2336/9/1

[Rauti, Malan](#)

Il Senato,

premessi che:

la minaccia cibernetica è in aumento qualitativo e quantitativo, specialmente verso le pubbliche amministrazioni;

l'impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella digitalizzazione della PA sarà ampio, con rischi in aumento esponenziale;

il PNRR, infatti, prevede un programma di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che sia basato su efficacia, velocità e sicurezza ai cittadini e alle imprese nella fruizione dei servizi, pertanto infrastrutture, interoperabilità, piattaforme e servizi, e cybersecurity;

i dati della Polizia Postale evidenziano un aumento, nel 2020, del 353% degli attacchi rispetto l'anno precedente;

in questo raggruppiamo sia gli attacchi diretti alle grandi infrastrutture erogatrici di servizi essenziali (approvvigionamento idrico ed energetico, pubblica amministrazione, sanità, comunicazione, trasporti, finanza sistemica), che gli attacchi apparentemente isolati (diretti a singoli enti, imprese o cittadini);

l'emergenza Covid-19, in particolare, ha costituito un'ulteriore occasione per strutturare e dirigere attacchi ad ampio spettro. Nello specifico, alcune delle più rilevanti infrastrutture sanitarie impegnate nel trattamento dei pazienti "Covid" sono state oggetto di campagne di cyber-estorsione volte alla veicolazione all'interno dei sistemi ospedalieri di sofisticati ransomware a fronte di richieste di pagamento del prezzo estorsivo, per lo più in cryptovalute (es. Bitcoin). Il sistema sanitario e della ricerca è stato inoltre bersaglio di diversi attacchi APT, con lo scopo della esfiltrazione di informazioni riservate riguardanti lo stato di avanzamento della pandemia e l'elaborazione di misure di contrasto, specie con riguardo all'approntamento di vaccini e terapie anti-Covid;

impegna il governo:

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di adottare

iniziative volte all'individuazione, nell'ambito dell'Agenzia di una struttura di coordinamento per la cybersicurezza che possa fungere da raccordo per le istanze delle singole amministrazioni in questo settore.

G/2336/10/1

[Rauti, Malan](#)

Il Senato,

premessi che:

l'unificazione delle attività sia normative che di controllo e certificazione nell'ambito della cybersicurezza sotto un'unica autorità, ma con il contributo di conoscenza di dominio delle Autorità di settore, è un obiettivo benefico sistemico, riduce gli impatti sugli operatori economici e crea uniformità - nel rispetto delle specificità di settore - tra tutti i protagonisti della filiera della resilienza nazionale, rendendo al tempo stesso efficace il processo di rafforzamento del presidio cyber e sostenibili i costi, per effetto delle economie di scala e l'auspicato riferimento a norme di standardizzazione generalmente riconosciute;

una modifica che appare per l'esistenza attuale di una pluralità di soggetti, individuati prevalentemente dalla normativa europea, chiamati a svolgere funzioni di verifica, certificazione, asseverazione dei livelli di sicurezza delle informazioni. La proliferazione di enti di controllo, appartenenti a diversi dicasteri, oltre ad essere antieconomico, determina la stratificazione di attività che potrebbero essere tra di loro contraddittorie e con effetti di disorientamento delle entità soggette a differenti normative;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a razionalizzare ulteriormente le funzioni in materia di cybersicurezza previste dalla normativa nazionale ed europea, con particolare riguardo ai processi di verifica di conformità, ispezione, audit o processi analoghi di verifica, valorizzando il ruolo di coordinamento in materia, previsto in capo all'Agenzia dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto in esame.

G/2336/11/1

[Rauti, Malan](#)

Il Senato,

premessi che:

per gli acquisiti ICT della pubblica amministrazione, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella riforma 1.1: ICT - M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, sono previste misure volte a semplificare e velocizzare le procedure mediante una "White List" di fornitori certificati, un percorso accelerato, "Fast Track", una comparazione delle offerte veloce e intuitiva; sarebbe opportuno attribuire all'Agenzia il compito di indicare le specifiche prescrizioni di sicurezza, da aggiornare regolarmente, per un sistema preliminare di qualificazione e certificazione atto a consentire alle stazioni appaltanti di attribuire agli operatori economici, previa verifica tecnica e regolamentare, una specifica attestazione per la partecipazione alle gare;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adottare iniziative volte all'introduzione, nell'ambito delle funzioni dell'Agenzia di cui al presente decreto, di un sistema volto a definire specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare della pubblica amministrazione.

G/2336/12/1

[Rauti, Malan](#)

Il Senato,

premessi che:

la definizione della architettura di sicurezza cibernetica si innesta nel contesto istituzionale disciplinato principalmente dal D.Lgs. 65/2018 e dal D.L. 105/2019;

la strategia nazionale di sicurezza cibernetica è un documento previsto dal D.Lgs. 65/2018, di attuazione della direttiva NIS. Ai sensi dell'articolo 6 previgente, il Presidente del Consiglio, previo parere del CISR, adotta la strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale che reca, fra gli altri punti i programmi di formazione, sensibilizzazione e istruzione relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di garantire, nel perimetro delle funzioni dell'Agenzia, la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione ed il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, può inoltre promuovere e finanziare studi di fattibilità e analisi valutative finalizzati a tale scopo.

G/2336/13/1 (testo 2)

[Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (AS 2336);

premessi che:

il presente decreto istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, e all'articolo 7 ne identifica le specifiche funzioni;

in particolare la lettera *m-bis*) del comma 1 prevede che l'agenzia assuma le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza, anche attraverso un'apposita sezione dedicata nell'ambito della strategia nazionale. In particolare, l'Agenzia attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonché la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali;

considerato che:

in considerazione dell'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche è emersa negli anni la necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela. Tale esigenza è aumentata negli ultimi anni anche alla luce delle misure volte a garantire infrastrutture *cloud* sicure e centri dati con elevati *standard* di qualità nella direzione di una crescente interoperabilità e condivisione delle informazioni;

in base ad una analisi del trend degli attacchi informatici perpetrati a danno della PA e delle imprese, si evidenzia una forte debolezza del sistema informatico paese. Purtroppo sono mancati negli anni investimenti e competenze per proteggere gli asset digitali e immateriali. Mancano, inoltre, competenze specifiche ed una reale consapevolezza del problema da parte della dirigenza: è palese la divaricazione tra requisiti di prevenzione e precauzione previsti dalle normative e la messa in opera totalmente insufficiente. Questo genera anche frustrazione nelle aspettative di cittadini nei confronti della PA, specialmente quelli più consapevoli che non vedono messe in opera le previsioni di legge destinate a proteggerli;

oggi il sistema informatico paese è vulnerabile e bisogna avere elevate competenze, professionalità e istituire percorsi che già dalla scuola comincino a formare le future generazioni;

gli ultimi sviluppi normativi hanno cercato di predisporre un quadro idoneo a rafforzare il contesto della cybersecurity a livello europeo e nazionale.

A livello di Unione europea la direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS - *Network and Information Security*) al fine di conseguire un livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea;

la direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018, che detta quindi la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS;

successivamente, il decreto-legge n. 105 del 2019 è stato adottato al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;

la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato il 13 luglio 2021;

considerato, inoltre, che:

in attuazione del decreto legge 105 del 2019 è stato esaminato nel marzo 2021 dal Parlamento uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza;

già in tal sede, durante l'esame della commissione Affari Costituzionali del Senato, era emerso come l'algoritmo di cifratura nazionale sia una soluzione completamente inapplicabile nel contesto del funzionamento della rete internet, che funziona sulla base di protocolli standardizzati e condivisi a livello globale;

la sicurezza end-to-end viene implementata rafforzando la sicurezza dei protocolli esistenti in modo che siano sempre più resistenti agli attacchi cibernetici e non introducendo ulteriori breccie di vulnerabilità né proposte altamente costose e non facilmente integrabili nell'operatività di internet;

l'algoritmo utilizzato nelle comunicazioni crittografate *end-to-end*, necessario per la decrittazione e ricezione dei dati trasmessi, deve necessariamente rispettare standard internazionali ed essere utilizzabile a livello globale, per cui non può avere una connotazione solo nazionale che, tra l'altro, comporterebbe maggiori rischi sotto il profilo della sicurezza;

impegna il Governo:

a prevedere nell'ambito della strategia nazionale che si incentivino la formazione di profili professionali in numero adeguato alle esigenze di protezione informatica del Paese e di ricercatori che possano ulteriormente contribuire a migliorare lo sviluppo della ricerca di base in ambito crittografico e di tecnologie di sicurezza informatica;

a prevedere che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale favorisca la ricerca scientifica in vista di algoritmi che necessariamente si possano inserire negli standard internazionali ed essere utilizzabili a livello globale, favorendo, nell'azione di rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, lo sviluppo di algoritmi brevettabili o nuove capacità crittografiche nazionali.

G/2336/13/1

[Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,

recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (AS 2336);

premessi che:

il presente decreto istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, e all'articolo 7 ne identifica le specifiche funzioni;

in particolare la lettera *m-bis*) del comma 1 prevede che l'agenzia assuma le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza, anche attraverso un'apposita sezione dedicata nell'ambito della strategia nazionale. In particolare, l'Agenzia attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonché la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali;

considerato che:

in considerazione dell'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche è emersa negli anni la necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela. Tale esigenza è aumentata negli ultimi anni anche alla luce delle misure volte a garantire infrastrutture *cloud* sicure e centri dati con elevati *standard* di qualità nella direzione di una crescente interoperabilità e condivisione delle informazioni;

in base ad una analisi del trend degli attacchi informatici perpetrati a danno della PA e delle imprese, si evidenzia una forte debolezza del sistema informatico paese. Purtroppo sono mancati negli anni investimenti e competenze per proteggere gli asset digitali e immateriali. Mancano, inoltre, competenze specifiche ed una reale consapevolezza del problema da parte della dirigenza: è palese la divaricazione tra requisiti di prevenzione e precauzione previsti dalle normative e la messa in opera totalmente insufficiente. Questo genera anche frustrazione nelle aspettative di cittadini nei confronti della PA, specialmente quelli più consapevoli che non vedono messe in opera le previsioni di legge destinate a proteggerli;

oggi il sistema informatico paese è vulnerabile e bisogna avere elevate competenze, professionalità e istituire percorsi che già dalla scuola comincino a formare le future generazioni;

gli ultimi sviluppi normativi hanno cercato di predisporre un quadro idoneo a rafforzare il contesto della cybersecurity a livello europeo e nazionale.

A livello di Unione europea la direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS - *Network and Information Security*) al fine di conseguire un livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea;

la direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018, che detta quindi la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS;

successivamente, il decreto-legge n. 105 del 2019 è stato adottato al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;

la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato il 13 luglio 2021;

considerato, inoltre, che:

in attuazione del decreto legge 105 del 2019 è stato esaminato nel marzo 2021 dal Parlamento uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui

all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza;

già in tal sede, durante l'esame della commissione Affari Costituzionali del Senato, era emerso come l'algoritmo di cifratura nazionale sia una soluzione completamente inapplicabile nel contesto del funzionamento della rete internet, che funziona sulla base di protocolli standardizzati e condivisi a livello globale. A seguito di una ulteriore interlocuzione con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), per il tramite del Ministro dei rapporti con il Parlamento, è infatti emerso che la misura non è applicabile sotto il profilo tecnico e informatico;

la sicurezza end-to-end viene implementata rafforzando la sicurezza dei protocolli esistenti in modo che siano sempre più resistenti agli attacchi cibernetici e non introducendo ulteriori breccie di vulnerabilità né proposte altamente costose e non facilmente integrabili nell'operatività di internet;

l'algoritmo utilizzato nelle comunicazioni crittografate *end-to-end*, necessario per la decrittazione e ricezione dei dati trasmessi, deve necessariamente rispettare standard internazionali ed essere utilizzabile a livello globale, per cui non può avere una connotazione solo nazionale che, tra l'altro, comporterebbe maggiori rischi sotto il profilo della sicurezza;

impegna il Governo:

a prevedere nell'ambito della strategia nazionale che si incentivi la formazione di profili professionali in numero adeguato alle esigenze di protezione informatica del Paese e di ricercatori che possano ulteriormente contribuire a migliorare lo sviluppo della ricerca di base in ambito crittografico e di tecnologie di sicurezza informatica;

a prevedere che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale favorisca la ricerca scientifica in vista di algoritmi che necessariamente si possano inserire negli standard internazionali ed essere utilizzabili a livello globale, favorendo, nell'azione di rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, lo sviluppo di algoritmi brevettabili o nuove capacità crittografiche nazionali.

G/2336/14/1

[Marilotti](#)

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 2336,

visto che l'articolo 7 del relativo decreto-legge fa salvo quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi della legge n. 124 del 2007 sul "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto" (cfr. il suo articolo 4, comma 3, lettera l)),

considerato che l'articolo 4 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5 del 6 novembre 2015 (recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva", non ha sin qui ricevuto attuazione in ordine alla promozione di "livelli di sicurezza delle informazioni presso gli organi parlamentari, costituzionali e di rilievo costituzionale",

stante la mole di oltre centomila pagine classificate, presente nell'archivio della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alle leggi 17 maggio 1988, n. 172, 31 gennaio 1990, n. 12, 28 giugno 1991, n. 215, 13 dicembre 1991, n. 327, 23 dicembre 1992, n. 499, 19 dicembre 1995, n. 538, 20 dicembre 1996, n. 646 e 25 luglio 1997, n. 243, che - anche in ragione dei differenti criteri di inventariazione - rende pressoché impossibile verificare quante e quali pagine coincidano con quelle declassificate ai sensi delle direttive del Presidente del consiglio 8 aprile 2008, 22 aprile 2014 e 2 agosto 2021 e quante siano copie di atti o documenti ancora conservati sotto classifica ai sensi dello speciale regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 agosto 2007, n. 124,

impegna il Governo

ad autorizzare, con le cautele di sicurezza informatica più opportune, l'applicazione di un

programma di riconoscimento visuale sugli atti citati in premessa, allo scopo di escludere discrasie nell'accessibilità e nella consultabilità dei medesimi atti a seconda che siano presenti nell'Archivio centrale dello Stato, nell'Archivio riservato della Presidenza del consiglio ovvero negli archivi storici del Parlamento.

G/2336/15/1

[Mallegni](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premessi che:

l'articolo 11 detta le disposizioni relative al sistema di finanziamento dell'Agenzia e all'autonomia contabile e gestionale della stessa;

il comma 3 prevede che il regolamento di contabilità dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità generale dello Stato;

ogni norma e regolamento deve rispondere ai criteri della contabilità generale dello Stato e non devono essere ammesse deroghe,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, pur nel rispetto dell'autonomia gestionale e contabile dell'Agenzia, che non si deroghi alle norme di contabilità generale dello Stato.

G/2336/16/1

[Mallegni](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premessi che:

l'articolo 12 reca la disciplina del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza demandando ad un regolamento la definizione dell'ordinamento e del reclutamento del personale, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale;

si dispone che tale Regolamento deve assicurare per il personale di ruolo dell'Agenzia un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, in base alla "equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito;

inoltre, il Regolamento determina: la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato; la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità, composto da personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata

competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la composizione del contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalità,

a parere dello scrivente il personale dipendente deve essere assunto tra coloro che in via prioritaria sono già dipendenti dello Stato o in generale della funzione pubblica, con la possibilità di ammesse ulteriori assunzioni esclusivamente attraverso concorso pubblico;

inoltre, per quanto riguarda il trattamento economico, occorrerebbe attribuire al personale dell'Agenzia lo stesso trattamento economico dei dipendenti delle altre Autorità nazionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di apportare le opportune modifiche al citato articolo 12, secondo le indicazioni esposte in premessa.

G/2336/17/1

[Rauti](#), [Malan](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame tratta il tema della cybersicurezza, una materia quanto mai fondamentale al fine di garantire la tutela dell'interesse nazionale e del diritto alla riservatezza e corretta tutela dei dati dei cittadini;

con il decreto-legge 82/2021 è stata istituita l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, l'Autorità alla quale spettano compiti di controllo e prevenzione in termini di attacco di natura cibernetica a tutela degli interessi nazionali;

l'interesse superiore della sicurezza necessita di una sempre maggiore collaborazione pubblico-privato al fine di garantire un sistema resiliente e capace di affrontare le sfide tecnologiche nonché le minacce cyber;

con il Regolamento (CE) n. 460/2004 del 10 marzo 2004 è stata istituita l'ENISA (European Union Agency for Network and Information Security), con la quale si intende stimolare un'ampia cooperazione tra gli attori del settore pubblico e privato;

è sempre più rilevante introdurre dei criteri di valutazione oggettivi al fine di poter perimetrare il quadro delle aziende capaci di soddisfare i requisiti come certificazioni, protocolli e regolamenti che garantiscono il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza cibernetica;

L'FBI e la Cybersecurity and Infrastrutture Security Agency (CISA) hanno rivelato il 20 luglio con un comunicato congiunto che diverse società statunitensi di gas naturale e oleodotti sono state violate con successo da hacker cinesi per due anni a partire dal 2011; le sopracitate agenzie hanno evidenziato che 13 società sono state violate con successo, tre sono stati descritti come «quasi incidenti» e altre otto sono state soggette a una «profondità sconosciuta di intrusione» che CISA e FBI hanno attribuito ad hacker sponsorizzati dallo stato cinese valutando che gli attacchi miravano probabilmente a sviluppare ulteriormente le capacità cyber offensive della Cina;

l'evoluzione tecnologica ha portato alla digitalizzazione di ogni infrastruttura strategica alla penetrazione dei sistemi da parte di terze parti al fine della loro manomissione o per sottrarre informazioni riservatissime dall'alto valore commerciale o competitivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di prevedere un sistema di certificazione tra le aziende private che consenta di creare un elenco di operatori in possesso di determinati requisiti di sicurezza, che possano partecipare alle gare pubbliche in ambito digitale.

G/2336/18/1 (testo 2)

[Rauti](#), [Malan](#)

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di *cybersicurezza*, definizione dell'architettura nazionale di *cybersicurezza* ed istituzione dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale;

nella fattispecie il testo in esame evidenzia l'importanza per lo Stato italiano di dotarsi delle necessarie infrastrutture materiali ed immateriali per il potenziamento dei profili di sicurezza del Paese in un'ottica cibernetica ed alla luce della crescente interdipendenza degli apparati strategici nazionali con l'utilizzo della rete;

è interesse nazionale improcrastinabile la conversione degli apparati produttivi ad una logica di interconnessione strategica nell'ambito cibernetico e digitale, anche dal punto di vista delle forniture per le imprese operanti nei settori strategici e nella Pubblica Amministrazione;

data la crescente importanza di capacità gestionale della sicurezza digitale e cibernetica, è necessario che il sistema produttivo nazionale effettui il prima possibile la transizione verso ottiche di sicurezza digitale,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere, per imprese operanti in settori strategici e Pubblica Amministrazione, l'adozione di strumenti, prodotti e tecnologie "*hack proof*" e, nelle circostanze più delicate, di certificazioni "*accountable*" (es. ISO 27001), anche prevedendo incentivi economici per la dotazione dei predetti sistemi.

G/2336/18/1

[Rauti](#), [Malan](#)

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di *cybersicurezza*, definizione dell'architettura nazionale di *cybersicurezza* ed istituzione dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale;

nella fattispecie il testo in esame evidenzia l'importanza per lo Stato italiano di dotarsi delle necessarie infrastrutture materiali ed immateriali per il potenziamento dei profili di sicurezza del Paese in un'ottica cibernetica ed alla luce della crescente interdipendenza degli apparati strategici nazionali con l'utilizzo della rete;

è interesse nazionale improcrastinabile la conversione degli apparati produttivi ad una logica di interconnessione strategica nell'ambito cibernetico e digitale, anche dal punto di vista delle forniture per le imprese operanti nei settori strategici e nella Pubblica Amministrazione;

data la crescente importanza di capacità gestionale della sicurezza digitale e cibernetica, è necessario che il sistema produttivo nazionale effettui il prima possibile la transizione verso ottiche di sicurezza digitale,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere l'obbligo, per imprese operanti in settori strategici e Pubblica Amministrazione, di adottare strumenti, prodotti e tecnologie "*hack proof*" e, nelle circostanze più delicate, di certificazioni "*accountable*" (es. ISO 27001), anche prevedendo incentivi economici per la dotazione dei predetti sistemi.

G/2336/19/1 (testo 2)

[Rauti](#), [Malan](#)

Il Senato,

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di *cybersicurezza*, definizione dell'architettura nazionale di

cybersicurezza ed istituzione dell'Agencia per la *cybersicurezza* nazionale;

data la crescente e progressiva interdipendenza delle Pubbliche Amministrazioni e dei settori strategici nazionali con le infrastrutture materiali ed immateriali di rete sono in costante aumento i profili di rischio a danno della sicurezza e della capacità di erogazione dei servizi delle amministrazioni nazionali e locali;

considerato che il *digital divide* colpisce tuttora buona parte del Paese ed esiste una vera e propria sperequazione a detrimento delle aree interne, montane e rurali, è chiaro che determinate amministrazioni e categorie di cittadini sono più vulnerabili alle ripercussioni degli attacchi cibernetici nonché a *data breach* che possano mettere a repentaglio i propri dati sensibili;

il testo in esame rappresenta un riconoscimento fondamentale delle nuove esigenze e profili di rischio rappresentati dalle interconnessioni digitali, e pertanto non è più procrastinabile una azione ad ampio raggio da parte del Governo per mettere in sicurezza i sistemi IT delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di garantire risorse per l'ammodernamento informatico dei sistemi IT di tutti i comparti della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo per gli enti territoriali e le amministrazioni situate nelle aree interne, in pieno processo di superamento del *digital divide*, per superare l'obsolescenza dei sistemi attuali che adoperano tecnologie facilmente aggredibili dall'esterno.

G/2336/19/1

[Rauti](#), [Malan](#)

Il Senato,

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di *cybersicurezza*, definizione dell'architettura nazionale di *cybersicurezza* ed istituzione dell'Agencia per la *cybersicurezza* nazionale;

data la crescente e progressiva interdipendenza delle Pubbliche Amministrazioni e dei settori strategici nazionali con le infrastrutture materiali ed immateriali di rete sono in costante aumento i profili di rischio a danno della sicurezza e della capacità di erogazione dei servizi delle amministrazioni nazionali e locali;

considerato che il *digital divide* colpisce tuttora buona parte del Paese ed esiste una vera e propria sperequazione a detrimento delle aree interne, montane e rurali, è chiaro che determinate amministrazioni e categorie di cittadini sono più vulnerabili alle ripercussioni degli attacchi cibernetici nonché a *data breach* che possano mettere a repentaglio i propri dati sensibili;

il testo in esame rappresenta un riconoscimento fondamentale delle nuove esigenze e profili di rischio rappresentati dalle interconnessioni digitali, e pertanto non è più procrastinabile una azione ad ampio raggio da parte del Governo per mettere in sicurezza i sistemi IT delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di garantire risorse per l'ammodernamento informatico dei sistemi IT di tutti i comparti della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo per gli enti territoriali e le amministrazioni situate nelle aree interne, in pieno processo di superamento del *digital divide*, per superare l'obsolescenza dei sistemi attuali che adoperano tecnologie facilmente aggredibili dall'esterno.

G/2336/20/1

[Rauti](#), [Malan](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di *cybersicurezza*, definizione dell'architettura nazionale di *cybersicurezza* e istituzione dell'Agencia per la *cybersicurezza* nazionale;

la minaccia cibernetica è in aumento qualitativo e quantitativo, specialmente verso le pubbliche amministrazioni;

l'impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella digitalizzazione della PA sarà ampio, con rischi in aumento esponenziale;

il PNRR, infatti, prevede un programma di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che sia basato su efficacia, velocità e sicurezza ai cittadini e alle imprese nella fruizione dei servizi, pertanto infrastrutture, interoperabilità, piattaforme e servizi, e cybersecurity;

i dati della Polizia Postale evidenziano un aumento, nel 2020, del 353% degli attacchi rispetto l'anno precedente;

in questo raggruppiamo sia gli attacchi diretti alle grandi infrastrutture erogatrici di servizi essenziali (approvvigionamento idrico ed energetico, pubblica amministrazione, sanità, comunicazione, trasporti, finanza sistemica), che gli attacchi apparentemente isolati (diretti a singoli enti, imprese o cittadini);

l'emergenza Covid-19, in particolare, ha costituito un'ulteriore occasione per strutturare e dirigere attacchi ad ampio spettro. Nello specifico, alcune delle più rilevanti infrastrutture sanitarie impegnate nel trattamento dei pazienti "Covid" sono state oggetto di campagne di cyber-estorsione volte alla veicolazione all'interno dei sistemi ospedalieri di sofisticati ransomware a fronte di richieste di pagamento del prezzo estorsivo, per lo più in cryptovalute (es. Bitcoin). Il sistema sanitario e della ricerca è stato inoltre bersaglio di diversi attacchi APT, con lo scopo della esfiltrazione di informazioni riservate riguardanti lo stato di avanzamento della pandemia e l'elaborazione di misure di contrasto, specie con riguardo all'approntamento di vaccini e terapie anti-Covid;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di prevedere l'aumento delle agevolazioni fiscali o incentivi per l'acquisto di software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di dati, reti, macchine, programmi e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati.

G/2336/21/1

[Rauti](#), [Malan](#)

Il Senato,

premessi che:

nelle premesse del Decreto si rintraccia nel PNRR una delle ragioni per cui si dà corso alla nascita dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;

gli investimenti in digitalizzazione del PNRR consistono in più di un terzo delle risorse messe in campo dal dispositivo;

il PNRR prevede quindi, innanzitutto, un programma di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che offra efficacia, velocità e sicurezza ai cittadini e alle imprese nella fruizione dei servizi, pertanto infrastrutture, interoperabilità, piattaforme e servizi, e cyber security;

inoltre, verranno inserite "misure propedeutiche alla piena realizzazione delle riforme chiave delle Amministrazioni Centrali, quali lo sviluppo e l'acquisizione di (nuove) competenze per il personale della PA (anche con il miglioramento dei processi di upskilling e di aggiornamento delle competenze stesse) e una significativa semplificazione/sburocratizzazione delle procedure chiave, incluso uno sforzo dedicato al Ministero della Giustizia per lo smaltimento del backlog di pratiche";

in questo modo, la Pubblica Amministrazione subirà in positivo una sorta di rivoluzione per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche, il personale e le infrastrutture, così come nella sua stessa organizzazione e nelle procedure interne e orientate al cittadino;

il capitolo dedicato specificatamente alla cyber security all'interno del documento redatto dal governo riguarda un settore limitato della security. Oltre a un budget piuttosto sottodimensionato (solo 623 milioni di euro) il punto si concentra sugli aspetti di sicurezza informatica legati a quelli che si

possono definire "gli interessi nazionali", cioè le infrastrutture critiche, le forze di polizia e i nuovi enti (forse ne sono previsti anche troppi) cui verranno affidati compiti come l'assessment di software e hardware;

per quanto riguarda il settore pubblico, gli unici riferimenti specifici alla cyber security si trovano nel capitolo dedicato alla Pubblica Amministrazione, mentre per il settore della cultura, si parla soltanto di interventi "facendo leva sulle nuove tecnologie per offrire nuovi servizi e migliorare l'accesso alle risorse turistiche/culturali";

la digitalizzazione, infatti, è un obiettivo trasversale del PNRR, comprendente, in particolare, le Missioni 2,3,6, dalla scuola, all'economia circolare, alla connessione dei luoghi sportivi, alla ricerca, alla telemedicina;

la pandemia, infatti, ha dato spinta alla dematerializzazione del segmento fisico delle attività umane;

nell'anno della pandemia, secondo il Rapporto Clusit 2021, sono stati infatti 1.871 gli attacchi gravi di dominio pubblico, con un incremento del 12% rispetto al 2019. In aumento, in particolare, gli eventi di spionaggio cyber. Questi attacchi hanno avuto un impatto sistemico in ogni aspetto della società, della politica, dell'economia e della geopolitica. Ciò significa che, in media, sono stati registrati ben 156 attacchi gravi al mese, il valore più elevato mai registrato ad oggi (erano 139 nel 2019), con il primato negativo che spetta al mese di dicembre, in cui sono stati rilevati ben 200 attacchi gravi;

si conferma, quindi, il trend di crescita costante che, dal 2017 ad oggi, ha fatto segnare un aumento degli attacchi gravi del 66%;

secondo i dati in possesso della Polizia Postale, gli attacchi informatici in Italia sono aumentati del 246% solo nel 2020;

nell'anno segnato dall'emergenza sanitaria, non stupisce che numerosi tentativi di furto di dati abbiano riguardato anche informazioni in ambito sanitario: l'Agenzia Europea del Farmaco ha subito un cyber attacco tramite cui sono stati violati documenti sul vaccino Pfizer, mentre un gruppo di hacker nordcoreani ha effettuato una serie di tentativi di intrusione nei sistemi della casa farmaceutica AstraZeneca durante le fasi di sperimentazione del vaccino;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adottare iniziative, anche di carattere normativo, a garantire l'istituzione di una zona economica speciale per le aziende della sicurezza cibernetica, garantendo meccanismi fiscali agevolati, anche al fine di garantire la sovranità digitale e sostenere la politica industriale nazionale.

G/2336/22/1 (testo 2)

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

premesso che:

l'Unione Europea considera il processo di digitalizzazione come strumento essenziale a servizio della sanità, per questo si considerano inderogabili le strategie necessarie per superare le "barriere" che si oppongono ad una piena trasformazione digitale e allo sfruttamento dei dati che ne derivano in termini di interoperabilità, comprese le norme etico-giuridiche, che riguardano la governance, la sicurezza informatica, e i requisiti tecnici, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali (Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation));

la transizione digitale è oggi il presupposto per consentire alle organizzazioni che compongono il sistema sanitario di raggiungere gli obiettivi del Piano Oncologico Nazionale, per questo motivo la

transizione digitale assume rilevanza strategica e trasversale rispetto agli altri temi trattati dal Piano;

lo sforzo è quello di realizzare l'ecosistema sanitario con una visione strategica, sistemica e integrata, che consenta l'interoperabilità dei sistemi ICT, riducendo il rischio di disallineamenti locali. La crisi, determinata dalla pandemia, ha evidenziato la necessità di diffondere nuovi strumenti digitali e di sanità elettronica;

per sanità digitale si intendono tutte le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) necessarie per far funzionare il sistema sanitario: dalla ricetta elettronica alla telemedicina e teleassistenza, al supporto per gli studi epidemiologici e di ricerca clinica. Si potranno inoltre effettuare a domicilio, o in prossimità del paziente, una serie di attività diagnostiche; permettere un monitoraggio continuo a distanza; ridurre gli accessi alle strutture ospedaliere e i ricoveri senza penalizzare l'assistenza sanitaria;

condizione necessaria per raggiungere al 2026 il nuovo ecosistema del SSN è poter disporre di una governance nazionale del sistema digitale nell'ambito del SSN, che operi in condizione di massima sicurezza, sia per quanto riguarda i dati del paziente e la sua privacy, che per quanto si riferisce all'architettura complessiva del sistema digitale;

il processo di digitalizzazione del sistema sanitario deve quindi identificare con chiarezza obiettivi e strategie per valutare di quante e quali risorse ha bisogno. Prima però deve prendere atto delle attuali difficoltà, che possono essere così sintetizzate:

- le infrastrutture informatiche e digitali non sono uniformemente sviluppate e disponibili sul territorio; i flussi informativi, che dovrebbero alimentare il sistema digitale, ad oggi non sono ancora chiaramente e uniformemente regolamentati ed interoperabili;

- il fascicolo sanitario elettronico non è ovunque operativo e spesso non è alimentato da tutte le strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, talora per motivi adottati di protezione dei dati personali e l'accesso ai dati per finalità cliniche e di ricerca a programmazione sanitaria è ancora limitato;

- la standardizzazione nella raccolta delle informazioni è ancora carente e poco condivisa sul territorio, con regioni che raccolgono ancora dati con criteri e sistemi di classificazione differenti tra loro;

- l'alfabetizzazione informatica di pazienti, caregivers e anche di molti operatori sanitari è scarsa e disomogenea;

Gli obiettivi, per cui si chiede al Ministero della transizione digitale di prestare particolare attenzione, sono:

1. Implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e della cartella oncologica informatizzata e della sua interoperabilità, ai fini di migliorare le attività di prevenzione primaria, la gestione degli screening e la presa in carico del paziente dal momento della diagnosi alla fase di terapia, con un monitoraggio a breve, medio a lungo termine.

2. Potenziamento della Telemedicina, Teleconsulto clinico/patologico sia nell'ambito delle Reti Oncologiche Regionali che nell'ambito della Rete Nazionale Tumori Rari (con meccanismi di remunerazione delle prestazioni), con Telemonitoraggio del percorso di cura e degli effetti collaterali per migliorare la qualità delle cure, l'aderenza terapeutica e una migliore qualità della vita.

3. Raccolta e analisi sistematica dei dati sanitari per finalità di ricerca clinica e epidemiologica e per la programmazione sanitaria al fine di ottimizzare l'organizzazione sanitaria, con riduzione della ripetizione degli esami e delle visite e una migliore continuità ospedale-territorio.

4. Sviluppo di infrastrutture digitali quali principali abilitatori che permetteranno ai cittadini di sfruttare le enormi potenzialità delle tecnologie di nuova generazione. Il 5G migliorerà la velocità di connessione e consentirà anche lo sviluppo di applicazioni che richiedono bassa latenza e alta affidabilità.

in considerazione degli obiettivi indicati si propongono le seguenti linee strategiche:

1. garantire il processo di transizione digitale e la piena attivazione del FSE; della Cartella Clinica informatizzata; e la costituzione delle Reti di Telemedicina e Telepatologia a livello regionale e nazionale;

2. garantire un accesso regolamentato alle informazioni contenute nel FSE e nella Cartella Clinica informatizzata sia per finalità cliniche che socio-assistenziali a servizio del paziente, sia per finalità di ricerca, sia per la programmazione dei servizi socio-sanitari e assistenziali;

3. realizzare la *smart card* in cui si riassume la storia clinica dei pazienti per facilitarne il *follow-up*. La tessera, personalizzata e volontaria, migliorerà la comunicazione e il coordinamento tra medico e paziente, in accordo con le iniziative "Faro 8 fondi del programma EU4Health"

4. ultimare i processi di digitalizzazione per la tracciabilità dei campioni biologici sottoposti ad esami di Anatomia Patologica, come base per la costituzione delle bio-banche oncologiche.

5. implementare le strumentazioni per la produzione del vetrino digitale e definire le normative ministeriali che ne autorizzino l'utilizzo come naturale evoluzione tecnologica dell'Anatomia Patologica, in analogia alla Radiologia.

6. promuovere la creazione di consorzi e dipartimenti virtuali per condividere le risorse di reparti di oncologia pediatrica in attuazione della Rete Nazionale Tumori Rari (RNTR) che si avvale di servizi di telemedicina e teleconsulto, che già lavorano in 3 reti professionali: 1 rete per i tumori rari solidi dell'adulto; 1 rete per l'onco-ematologia; 1 rete per i tumori pediatrici

7. promuovere la formazione digitale degli operatori della sanità e delle associazioni dei malati oncologici, dei pazienti e dei loro caregivers;

per realizzare una transizione tecnologica così ampia e profonda servono risorse adeguate che potrebbero essere attinte da:

1. fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del 2021 che prevedono nella Mission 6C2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale interventi strutturali e di innovazione tecnologica per la sanità, specificati nei due punti "Sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute in termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici" e "Rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario"

2. fondi previsti dall'EU4Health Programme (EU4H), il programma dell'EU in materia di salute, che individua il cancro come settore trasversale di intervento

3. fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo sociale europeo Plus

4. la Commissione ha inoltre presentato una proposta di strumento di sostegno tecnico⁷⁷ per fornire un sostegno pratico a tutti gli Stati membri dell'UE che esprimano interesse nei confronti di riforme istituzionali, amministrative e a favore della crescita.

5. gli investimenti connessi al cancro da parte di Stati membri ed enti pubblici e privati potrebbero essere mobilitati anche attraverso le garanzie dell'Unione, ad esempio il programma InvestEU. La Commissione europea istituirà un meccanismo di condivisione delle conoscenze per informare gli Stati membri sui diversi meccanismi di finanziamento dell'UE e sulle relative modalità di utilizzo.

6. fondi nazionali e regionali destinati al sostegno delle Startup che operano nel settore del Mhealth;

tutto ciò risulta di particolare interesse dopo i due anni di una pandemia, che non è ancora risolta e che ha visto i malati oncologici spesso trascurati o non adeguatamente presi in carico, con tutte le conseguenze che ciò comporta e con la certezza che la digitalizzazione consapevole del sistema può contribuire a limitare i danni accumulati e convertire il sistema in una realtà più dinamica ed efficiente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adottare misure

volte a realizzare quanto indicato nelle premesse.

G/2336/22/1

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

premessi che:

L'Unione Europea considera il processo di digitalizzazione come strumento essenziale a servizio della sanità, per questo si considerano inderogabili le strategie necessarie per superare le "barriere" che si oppongono ad una piena trasformazione digitale e allo sfruttamento dei dati che ne derivano in termini di interoperabilità, comprese le norme etico-giuridiche, che riguardano la governance, la sicurezza informatica, e i requisiti tecnici, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali (Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation));

la transizione digitale è oggi il presupposto per consentire alle organizzazioni che compongono il sistema sanitario di raggiungere gli obiettivi del Piano Oncologico Nazionale, per questo motivo la transizione digitale assume rilevanza strategica e trasversale rispetto agli altri temi trattati dal Piano;

lo sforzo è quello di realizzare l'ecosistema sanitario con una visione strategica, sistemica e integrata, che consenta l'interoperabilità dei sistemi ICT, riducendo il rischio di disallineamenti locali. La crisi, determinata dalla pandemia, ha evidenziato la necessità di diffondere nuovi strumenti digitali e di sanità elettronica;

per sanità digitale si intendono tutte le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) necessarie per far funzionare il sistema sanitario: dalla ricetta elettronica alla telemedicina e teleassistenza, al supporto per gli studi epidemiologici e di ricerca clinica. Si potranno inoltre effettuare a domicilio, o in prossimità del paziente, una serie di attività diagnostiche; permettere un monitoraggio continuo a distanza; ridurre gli accessi alle strutture ospedaliere e i ricoveri senza penalizzare l'assistenza sanitaria;

condizione necessaria per raggiungere al 2026 il nuovo ecosistema del SSN è poter disporre di una governance nazionale del sistema digitale nell'ambito del SSN, che operi in condizione di massima sicurezza, sia per quanto riguarda i dati del paziente e la sua privacy, che per quanto si riferisce all'architettura complessiva del sistema digitale;

il processo di digitalizzazione del sistema sanitario deve quindi identificare con chiarezza obiettivi e strategie per valutare di quante e quali risorse ha bisogno. Prima però deve prendere atto delle attuali difficoltà, che possono essere così sintetizzate:

- le infrastrutture informatiche e digitali non sono uniformemente sviluppate e disponibili sul territorio; i flussi informativi, che dovrebbero alimentare il sistema digitale, ad oggi non sono ancora chiaramente e uniformemente regolamentati ed interoperabili;

- il fascicolo sanitario elettronico non è ovunque operativo e spesso non è alimentato da tutte le strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, talora per motivi addotti di protezione dei dati personali e l'accesso ai dati per finalità cliniche e di ricerca a programmazione sanitaria è ancora limitato;

- la standardizzazione nella raccolta delle informazioni è ancora carente e poco condivisa sul territorio, con regioni che raccolgono ancora dati con criteri e sistemi di classificazione differenti tra loro;

- l'alfabetizzazione informatica di pazienti, caregivers e anche di molti operatori sanitari è scarsa e disomogenea;

Gli **obiettivi**, per cui si chiede al Ministero della transizione digitale di prestare particolare attenzione, sono:

1. Implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e della cartella oncologica informatizzata e della sua interoperabilità, ai fini di migliorare le attività di prevenzione primaria, la gestione degli screening e la presa in carico del paziente dal momento della diagnosi alla fase di terapia, con un monitoraggio a breve, medio a lungo termine.

2. Potenziamento della Telemedicina, Teleconsulto clinico/patologico sia nell'ambito delle Reti Oncologiche Regionali che nell'ambito della Rete Nazionale Tumori Rari (con meccanismi di remunerazione delle prestazioni), con Telemonitoraggio del percorso di cura e degli effetti collaterali per migliorare la qualità delle cure, l'aderenza terapeutica e una migliore qualità della vita.

3. Raccolta e analisi sistematica dei dati sanitari per finalità di ricerca clinica e epidemiologica e per la programmazione sanitaria al fine di ottimizzare l'organizzazione sanitaria, con riduzione della ripetizione degli esami e delle visite e una migliore continuità ospedale-territorio.

4. Sviluppo di infrastrutture digitali quali principali abilitatori che permetteranno ai cittadini di sfruttare le enormi potenzialità delle tecnologie di nuova generazione. Il 5G migliorerà la velocità di connessione e consentirà anche lo sviluppo di applicazioni che richiedono bassa latenza e alta affidabilità.

in considerazione degli obiettivi indicati si propongono le seguenti Linee strategiche:

1. garantire il processo di transizione digitale e la piena attivazione del FSE; della Cartella Clinica informatizzata; e la costituzione delle Reti di Telemedicina e Telepatologia a livello regionale e nazionale;

2. garantire un accesso regolamentato alle informazioni contenute nel FSE e nella Cartella Clinica informatizzata sia per finalità cliniche che socio-assistenziali a servizio del paziente, sia per finalità di ricerca, sia per la programmazione dei servizi socio-sanitari e assistenziali;

3. realizzare la smart card in cui si riassume la storia clinica dei pazienti per facilitarne il follow-up. La tessera, personalizzata e volontaria, migliorerà la comunicazione e il coordinamento tra medico e paziente, in accordo con le iniziative "Faro 8 fondi del programma EU4Health"

4. ultimare i processi di digitalizzazione per la tracciabilità dei campioni biologici sottoposti ad esami di Anatomia Patologica, come base per la costituzione delle bio-banche oncologiche.

5. implementare le strumentazioni per la produzione del vetrino digitale e definire le normative ministeriali che ne autorizzino l'utilizzo come naturale evoluzione tecnologica dell'Anatomia Patologica, in analogia alla Radiologia.

6. promuovere la creazione di consorzi e dipartimenti virtuali per condividere le risorse di reparti di oncologia pediatrica in attuazione della Rete Nazionale Tumori Rari (RNTR) che si avvale di servizi di telemedicina e teleconsulto, che già lavorano in 3 reti professionali: 1 rete per i tumori rari solidi dell'adulto; 1 rete per l'onco-ematologia; 1 rete per i tumori pediatrici

7. promuovere la formazione digitale degli operatori della sanità e delle associazioni dei malati oncologici, dei pazienti e dei loro caregivers;

per realizzare una transizione tecnologica così ampia e profonda servono risorse adeguate che potrebbero essere attinte da:

1. fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del 2021 che prevedono nella Mission 6C2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale interventi strutturali e di innovazione tecnologica per la sanità, specificati nei due punti "Sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute in termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici" e "Rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario"

2. fondi previsti dall'EU4Health Programme (EU4H), il programma dell'EU in materia di salute, che individua il cancro come settore trasversale di intervento

3. fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo sociale europeo Plus

4. la Commissione ha inoltre presentato una proposta di strumento di sostegno tecnico⁷⁷ per

fornire un sostegno pratico a tutti gli Stati membri dell'UE che esprimano interesse nei confronti di riforme istituzionali, amministrative e a favore della crescita.

5. gli investimenti connessi al cancro da parte di Stati membri ed enti pubblici e privati potrebbero essere mobilitati anche attraverso le garanzie dell'Unione, ad esempio il programma InvestEU. La Commissione europea istituirà un meccanismo di condivisione delle conoscenze per informare gli Stati membri sui diversi meccanismi di finanziamento dell'UE e sulle relative modalità di utilizzo.

6. fondi nazionali e regionali destinati al sostegno delle Startup che operano nel settore del Mhealth;

tutto ciò risulta di particolare interesse dopo i due anni di una pandemia, che non è ancora risolta e che ha visto i malati oncologici spesso trascurati o non adeguatamente presi in carico, con tutte le conseguenze che ciò comporta e con la certezza che la digitalizzazione consapevole del sistema può contribuire a limitare i danni accumulati e convertire il sistema in una realtà più dinamica ed efficiente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a realizzare quanto indicato nelle premesse.

Art. 4

4.1

[Mallegni](#)

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: « dal Ministro per la Pubblica Amministrazione.»

4.2

[Mallegni](#)

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'Autorità delegata, ove istituita, partecipa alle sedute del Comitato solo su delega e in assenza del Presidente del Consiglio dei Ministri».

4.3

[Mallegni](#)

Sopprimere il comma 5

4.4

[Mallegni](#)

Sopprimere il comma 6

4.5

[Rauti, Malan](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) si raccorda periodicamente con il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) sulla materia della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, anche ai fini del coordinamento su questi temi da parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (SISR), di cui alla legge n. 124/2007.»

Art. 5

5.1

[Mallegni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ogni modifica regolamentare, patrimoniale e organizzativa dell'agenzia di cui al comma 1, deve essere approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri come previsto dall'articolo 6, comma 3.»;*

b) *al comma 3, al secondo periodo, sopprimere le parole: « e sono rinnovabili, con successivi*

provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni.»;

c) *al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* « Non può essere nominato ai vertici dell'Agenzia chi ha svolto funzioni di Governo almeno per i 3 anni successivi all'incarico.»;

d) *al quarto periodo sopprimere le parole:* «e dell'Autorità delegata, ove istituita, »;

e) *al comma 6, dopo la parola:* «chiedere» aggiungere la seguente: «e ottenere».

Art. 6

6.1

[Mallegni](#)

Al comma 3, dopo le parole: « e delle finanze,» *aggiungere le seguenti:* « e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione».

Art. 7

7.1

[Rauti](#), [Malan](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole «gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici» *con le seguenti:* «eventi di natura cibernetica».

7.2

[Rauti](#), [Malan](#)

Al comma 1), lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in concorso con i pertinenti soggetti privati e le Associazioni di settore».

7.3

[Rauti](#), [Malan](#)

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare attenzione alle piccole e medie imprese».

Art. 9

9.1

[Rauti](#), [Malan](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se ritenuto necessario, il Nucleo può allertare le strutture dedicate alle cyber operations, in raccordo con le rispettive Amministrazioni competenti in materia.»

Art. 10

10.0.1

[Rauti](#), [Malan](#)

Dopo l'art. 10 aggiungere il seguente:

« Art. 10 -bis

(Organi e funzioni degli operatori di contromisure cibernetiche).

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, la Difesa contribuisce con le proprie contromisure cibernetiche alla reazione finalizzata alla stabilizzazione alle crisi secondo modalità definite con successivi decreti attuativi.

2. Agli operatori che attuano le contromisure di cui al comma 1, sono riconosciute le garanzie funzionali di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 2007, n. 124, alle condizioni ivi previste.

3. La Difesa sviluppa programmi di contromisure cibernetiche finalizzati alla sicurezza nazionale ed alla verifica della funzionalità dei sistemi di difesa cibernetica previsti ai sensi del presente decreto.»

Art. 11

11.1

[Mallegni](#)

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e alle norme di contabilità generale dello Stato e»

11.2

[Rauti](#), [Malan](#)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Il regolamento deve prevedere, in caso di situazioni di crisi che richiedano il rapido approvvigionamento di servizi, lavori, materiali e strumenti per evitare il rischio di interruzione del servizio o per provvedere all'integrazione della capacità operativa, la possibilità di impiegare le procedure disciplinate dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

4-ter. Per l'approvvigionamento dei servizi, lavori, materiali e strumenti, nei casi di cui al comma 4-bis, le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza, possono accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 17 per un importo complessivo, riferito a ciascun esercizio finanziario, non eccedente il 10 per cento dell'importo che l'organo stesso ha destinato all'approvvigionamento di servizi, lavori, materiali e strumenti nell'esercizio finanziario precedente e, comunque, non superiore a un milione di euro.

4-quater. L'organo che utilizza risorse del Fondo di cui all'articolo 17 ai sensi del comma 3 del presente articolo deve reintegrare l'importo ricevuto mediante versamento al Fondo, da effettuare entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data del prelevamento.»

Art. 12

12.1

[Mallegni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « della Banca d'Italia», con le seguenti: «delle altre Autorità nazionali»;*

b) *al comma 2:*

1) *alla lettera b), sostituire le parole: « ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato,», con le seguenti:« ad assunzioni a tempo determinato, attraverso modalità concorsuali,»;*

2) *alla lettera c), sopprimere le parole da: « ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione», fino alla fine della lettera.«*

Art. 13

13.0.1

[Rauti](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 13-bis (Disposizioni in materia di circolazione di informazioni sensibili)

1. All'articolo 270-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole «informazione per la sicurezza» aggiungere le seguenti parole: «o dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale».».

2. Alle comunicazioni di servizio di appartenenti all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 3 agosto 2007, n. 124 e 118-bis del codice di procedura penale.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2336
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Titolo breve: *"cybersicurezza"*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 244 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

4^a Commissione permanente (Difesa)

[N. 112 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 437 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 252 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 213 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 171 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 256 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 250 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 236 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 244 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
244ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), illustra il provvedimento in titolo di conversione del decreto-legge, come approvato dalla Camera, all'articolo 7 attribuisce alla nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale la funzione di Autorità nazionale competente (e punto di contatto unico) in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalità di cui al decreto legislativo n. 65 del 2018: ciò a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento per cui ne discende la competenza all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto legislativo (attuativo della direttiva dell'Unione europea n. 1148 del 2016 in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi: *Network and Information Security*, donde l'acronimo NIS).

La medesima Agenzia diviene il punto di contatto e, pertanto, assume le funzioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica attribuite alla Presidenza del Consiglio. Tali funzioni sono individuate dal decreto-legge n. 105 del 2019 e vi rientrano l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, per i soggetti pubblici (nonché i gestori di servizi fiduciari qualificati o di posta elettronica) che facciano parte del perimetro. Sono però mantenute in capo alla Presidenza del Consiglio le funzioni attribuite dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2021, circa l'individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro per il settore spazio e aerospazio e per il settore tecnologie critiche (e la struttura della Presidenza del Consiglio competente alla innovazione tecnologica e digitalizzazione vi è prevista agire "in raccordo" con il Ministero per lo sviluppo economico, per il settore servizi digitali).

L'articolo 13 prevede poi che i trattamenti di dati personali per finalità di sicurezza nazionale, in applicazione del decreto legge in esame, siano effettuati ai sensi del Codice in materia di protezione

dei dati personali, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni previste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

L'articolo 15 del decreto-legge specifica che l'autorità nazionale competente NIS è responsabile dell'attuazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 65 del 2018 con riguardo ai settori e servizi ivi elencati (allegato II e allegato III) e ad essa spetta la vigilanza sull'applicazione del decreto a livello nazionale, incluso l'esercizio delle relative potestà ispettive e sanzionatorie. Pertanto l'autorità nazionale competente NIS - in luogo delle singole autorità di settore - sarà competente per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 65 del 2018 (articolo 19) e allo svolgimento delle attività di ispezione e verifica necessarie per le misure previste dal medesimo decreto legislativo in particolare in materia di sicurezza e notifica degli incidenti.

Per l'articolo 16, commi 8-14, viene introdotto, tra le fattispecie che giustificano l'irrogazione di sanzioni amministrative, il caso in cui l'impresa abbia eseguito il contratto o l'accordo in violazione del decreto di esercizio dei poteri speciali. Sono anche previste alcune modifiche normative di carattere formale (viene soppresso il riferimento all'undicesimo periodo del comma 3-*bis* con riferimento alla disciplina delle sanzioni, viene soppresso l'inciso "nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri" nella disposizione che consente al Governo di ordinare all'impresa di ripristinare la situazione anteriore e viene altresì soppressa, nel medesimo periodo dopo la parola anteriore, l'espressione "all'esecuzione del predetto contratto o accordo"). Si provvede poi ad adeguare, al nuovo quadro normativo derivante dal decreto-legge, gli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), attribuendo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale le funzioni, precedentemente in capo al Ministero dello sviluppo economico, in materia di individuazione delle misure di natura tecnica e organizzativa: si tratta di poteri esercitati per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché per garantire l'integrità delle citate reti e dei casi in cui le violazioni della sicurezza o perdita dell'integrità siano da considerarsi significative ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi (articolo 16-*bis*); sono interessati pure i poteri di verifica della sicurezza, di indagine sui casi di mancata conformità nonché sui loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti e di irrogazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle citate disposizioni (articolo 16-*ter*). Con riferimento ai poteri di verifica della sicurezza è altresì soppressa la collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico (comma 14, lettera c).

L'articolo 17 (modificato dalla Camera dei deputati) al comma 1 prevede che, per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, la neo-istituita Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa avvalersi "dell'ausilio" del personale dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni (previsto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005) si tratta del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza. L'articolo 18 - che detta disposizioni relative alla copertura finanziaria relativa alla istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - apposta a tal fine un capitolo dedicato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: in esso affluiscono, tra gli altri proventi patrimoniali e di gestione, i proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la Commissione unanime conviene sulla proposta della relatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(1948) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del

pubblico ministero
(Discussione e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo che reca modifiche al decreto legislativo n. 155 del 2012 recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero". La revisione giudiziaria con riguardo alla regione Abruzzo non ha ancora trovato piena attuazione.

L'attuazione della riforma, evidenzia la relazione del disegno di legge, è destinata a produrre "gravissime difficoltà di accesso alla giustizia per cittadini per i circondari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto... la riforma approvata dal Governo Monti, per l'Abruzzo, ha (infatti) lasciato una vastissima zona, a confine con il Lazio ed il Molise, totalmente sfornita dei servizi giudiziari, avendo concentrato l'amministrazione della giustizia nell'arco nord-est, costituito dai tribunali dell'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti".

Proprio al fine di evitare tali conseguenze negative sulla amministrazione della giustizia il disegno di legge, all'articolo 1 introduce nel decreto legislativo due nuovi articoli (articoli 8-bis e articolo 8-ter). Si tratta a ben vedere di un intervento di carattere generale, destinato a trovare applicazione non solo con riguardo alla regione Abruzzo. L'articolo 8-bis prevede, nelle more di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, improntata - questa volta - al principio del massimo decentramento, la riattivazione - su richiesta delle regioni interessate- dei tribunali soppressi. Ciò è consentito a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture (le spese per le retribuzioni dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria restano a carico dello Stato) siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Tali spese possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la regione richiedente. La disposizione rimette al Ministro della giustizia la conseguente modifica delle tabelle allegate al decreto legislativo stesso. L'articolo 8-ter demanda al Ministro della giustizia la riformulazione o la riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati. L'articolo 2 abroga il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. Tale disposizione consente, in via sperimentale, al Ministro della giustizia di utilizzare, attraverso apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica che possa essere individuata una modalità che gli consenta di aggiungere la firma al disegno di legge di iniziativa della Regione Abruzzo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) solleva dubbi sul rispetto della riserva statale, prevista dall'articolo 117 della Costituzione in materia di ordinamento giudiziario, da parte di un Consiglio regionale che eserciti il potere di iniziativa legislativa.

Il [PRESIDENTE](#) - che per la risposta ai quesiti avanzati rinvia da un lato ai precedenti ostativi, e, dall'altro, alle determinazioni già assunte dalla Presidenza del Senato - sottopone ai Gruppi la valutazione in ordine alla riconduzione dalla sede redigente a quella referente di tale disegno di legge: ciò in modo da consentirgli di esercitare, successivamente, il potere di messa all'ordine del giorno congiuntamente con il disegno di legge n. 2139 che, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ha oggetto strettamente connesso.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) interviene sollevando perplessità sulla necessità di ricongiungere tale disegno di legge con un altro disegno di legge che contiene una delega legislativa.

Il **PRESIDENTE** ritiene al contrario che non vi siano impedimenti procedurali e regolamentari alla richiesta di cambio di sede: quanto al successivo passo, ricorda alla senatrice **MAIORINO** (M5S) che, oltre all'articolo 51 del Regolamento, è anche conforme alla prassi l'attribuzione presidenziale che prescrive di valutare la congiunzione di disegni di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari

(Discussione e rinvio)

Il **PRESIDENTE**, in sostituzione della relatrice Piarulli, illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni in materia di geografia giudiziaria finalizzate a favorire un migliore accesso al sistema giudiziario nella Regione Puglia e in particolare nella provincia di Foggia. Quest'ultima provincia, infatti, come rileva la relazione di accompagnamento del disegno di legge, è una delle più estese in Italia ed è caratterizzata da un territorio vasto e variegato dal punto di vista orografico e demografico, dove i collegamenti tra le diverse località sono assolutamente problematici e, purtroppo, insufficienti. Al fine di ovviare a tali criticità e ad assicurare, in linea con le indicazioni europee, un più facile accesso alla giustizia per i cittadini, il disegno di legge apporta una serie di modifiche alla geografia giudiziaria della Regione.

Nel dettaglio l'articolo 1 istituisce a Foggia una sezione distaccata della corte di appello di Bari, con giurisdizione sul circondario del tribunale di Foggia, nonché una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte di assise di Foggia. L'articolo 2 istituisce sempre a Foggia una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari.

Ancora l'articolo 3, intervenendo sull'articolo 51 del codice di procedura penale, prevede l'istituzione di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia. Si tratta di un intervento finalizzato ad assicurare un più pieno contrasto alla criminalità di stampo mafioso che - come sottolinea la stessa relazione - "esercita un vero e proprio controllo militare" nel territorio foggiano. Nonostante la gravità della situazione le condanne definitive comminate *ex* articolo 416-*bis* del codice penale sono - come evidenzia anche in questo caso la relazione - molto poche. Circostanza questa, che trae origine proprio dalla mancanza sul territorio di sedi - autonome o distaccate - della corte di appello, della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione investigativa antimafia.

L'articolo 4 demanda ad un successivo decreto del ministro della giustizia da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge proposta, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della pianta organica e del personale dipendente necessario al funzionamento delle istituende sezioni. L'articolo 5 reca la disciplina transitoria, individuando le controversie e i procedimenti da devolvere alla cognizione delle istituende sezioni. L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria.

Il **PRESIDENTE** sottopone ai Gruppi la valutazione in ordine alla riconduzione dalla sede redigente a quella referente di tale disegno di legge, in modo da consentirgli di esercitare il potere di messa all'ordine del giorno congiuntamente con il disegno di legge n. 2139 che, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ha oggetto strettamente connesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(251) Julia UNTERBERGER. - Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di

comunione legale tra i coniugi

(1490) Julia UNTERBERGER. - Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il seguito della discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 ottobre 2020, è ulteriormente rinviato, prospettando il Presidente la possibilità di svolgere audizioni alla ripresa autunnale.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 luglio.

Su istanza della senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) e con il parere favorevole del RELATORE, il [PRESIDENTE](#) fissa il termine per una nuova presentazione degli emendamenti per martedì 7 settembre 2021 alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto, auspicando la celere espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni in sede consultiva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) preavverte che la documentazione richiesta al Ministero dell'interno non è ancora pervenuta e che il deferimento del disegno di legge sul processo penale, in approvazione alla Camera dei deputati, comporterà in capo al relatore una valutazione in ordine ai possibili ambiti di sovrapposizione.

IN SEDE REFERENTE

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Dopo un intervento del senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed in assenza di Relatore e primo firmatario, il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio 2020, è rinviato.

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) richiede alla Commissione la possibilità di fissare un termine per indicare soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato.

Il [PRESIDENTE](#) replica dichiarando che sarebbe più agevole posporre questa indicazione alle determinazioni dei Gruppi, in ordine al trasferimento alla sede referente degli altri due disegni di legge oggi affrontati in sede redigente. Nell'auspicata ipotesi di una sede omogenea di trattazione, la Presidenza potrebbe esercitare le sue attribuzioni ai sensi dell'articolo 51, primo comma del Regolamento, impregiudicata la necessità per la Commissione di assumere, alla fine della discussione generale, un testo-base.

Insorgono i senatori [MIRABELLI](#) (*PD*), Alessandra [MAIORINO](#) (*M5S*) e [LOMUTI](#) (*M5S*), che contestano la possibilità della Presidenza di congiungere i tre disegni di legge, una volta che dovessero essere posti nella stessa sede. In particolare, il senatore Mirabelli evidenzia le peculiarità del disegno di legge n. 758 e l'estrema urgenza delle misure da esso proposte.

Dopo un intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), che non ravvisa attualità nella polemica stante la natura meramente ipotetica della riassegnazione, il seguito dell'esame è rinviato.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
- e petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) illustra lo stato dei lavori preparatori delle tre relatrici e si dice ottimista sulla possibilità di completare a breve lo studio dei testi, preliminarmente all'espressione dei pareri ed agli inviti a riformulazioni che potranno essere avanzati. Auspica il ritiro degli emendamenti che fuoriescono dal perimetro delle unità normative oggetto dell'attività emendativa del Governo: questa misura di snellimento dell'esame consentirebbe di procedere in tempi brevi, appena dovesse essere espresso il parere della 5ª Commissione e dovesse essere disposta la calendarizzazione in Assemblea.

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) ritiene importante verificare la pertinenza degli emendamenti e fa presente come sussista una quantità di questioni tecniche di non poco momento da esaminare: si tratta di una legge delega per la riduzione dei tempi del processo civile ed è legittimo che la Ministra vi annetta il massimo interesse, richiedendo un esito il più possibile certo. È una richiesta da non

disattendere.

Il [PRESIDENTE](#) unisce il suo all'invito, avanzato dalle relatrici ai Gruppi, a comunicare al più presto gli emendamenti superati dalla presentazione degli emendamenti del Governo, consentendo così la celere definizione dell'*iter*.

Reagisce il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), rivendicando i diritti della dialettica parlamentare, che richiede una discussione seria e compiuta degli emendamenti proposti, prima dell'espressione dei pareri: nessun ritiro di emendamenti da parte sua potrà essere contemplato prima di tale doverosa fase, che è ausilio all'interprete oltre che contributo alla migliore definizione di una delega, destinata a revisionare un codice di rito per i prossimi decenni.

Seguono interventi dei senatori [DAL MAS](#) (FIBP-UDC), [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco), [MIRABELLI](#) (PD) e della relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD). Quando però il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) invita a trasferire in Commissione la trattazione dei testi emendativi effettuata nelle riunioni di maggioranza, la relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) ed il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) controvertono, rievocando polemicamente la metodologia seguita per la trattazione del disegno di legge n. 2272.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,20.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 4 agosto, alle ore 12,30 o comunque alla sospensione dei lavori d'Assemblea se successiva, con l'ordine del giorno che sarà diramato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2086](#)

Art. 1

1.1

[Piarulli](#), [Gaudiano](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Introduzione dell'articolo 583-quater.1 del codice penale)

1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 583-quater.1

(Istigazione e apologia all'autolesionismo)

Chiunque istiga i minori di anni diciotto a commettere atti di autolesionismo, ovvero chi fa ai minori di anni diciotto l'apologia di fatti relativi all'autolesionismo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, da quattro a nove nei casi di lesione personale grave e da sette a quattordici nei casi di lesione personale gravissima. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video, al fine di propagandare la commissione degli atti di autolesionismo di cui al primo comma, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico, religioso o di costume.»».

1.2

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alle parole "la diffonde" premettere la seguente: "intenzionalmente";
- b) sopprimere le parole: "ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione".

Art. 2

2.1

[Evangelista](#), [Gaudio](#), [D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Al comma 1 sostituire il primo e il secondo capoverso con i seguenti:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video al fine di propagandare la commissione degli atti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.»»

2.2

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

- c) alle parole "la diffonde" premettere la seguente: "intenzionalmente";
- d) sopprimere le parole: "ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione".

Art. 3

3.1

[Evangelista](#), [Lomuti](#), [Gaudio](#), [Piarulli](#), [D'Angelo](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di siti internet)

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluna delle condotte di cui agli articoli 583-*quater*.1 e 580, commi terzo e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici o telematici, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini o video, previa conservazione dei dati originali.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o gestore del sito internet o del social media, non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»».

3.2

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.3

(Obblighi a carico dei responsabili di piattaforme di condivisione di contenuti online)

1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-ter. - *(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo delle piattaforme di condivisione di contenuti online)* - Salva la responsabilità dell'autore, il responsabile delle piattaforme di condivisione di contenuti online che non abbia previsto strumenti online per l'invio di richieste di rimozione di contenuti resi disponibili tramite i propri sistemi, che configurino i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto è punito, a titolo di colpa, se il reato è commesso, con una multa da 25.000 euro a 50.000 euro".

2. Alla piattaforma di condivisione di contenuti online che svolge indagini volontarie o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere, o impedire l'accesso a contenuti resi disponibili online che configurano i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto del codice penale non si applicano comunque le esenzioni di responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.»

Art. 4

4.1

[D'Angelo](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Fatto commesso all'estero)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.»

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 112 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
112ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mule' e Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente **PINOTTI** (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento è già inserito nel calendario dell'Assemblea per il pomeriggio di oggi, e che quindi l'esame da parte del Senato sarà inevitabilmente molto rapido. Ritiene tuttavia utile che la Commissione possa esaminare il testo ed esprimere il proprio parere, per l'importanza del tema, come dimostrano i fatti di queste ore relativi agli attacchi al sistema informatico della regione Lazio. Sottolinea infatti che il provvedimento è di grande rilievo e riguarda temi oggetto di un apposito affare assegnato (il numero 423), approfondito dalla Commissione difesa, anche attraverso un ciclo di audizioni, e conclusosi lo scorso aprile con l'approvazione all'unanimità di una Risoluzione (Documento XXIV n. 35), le cui proposte sono state in parte raccolte dal decreto-legge in esame.

Evidenza che la nuova configurazione dell'istituenda Agenzia supera le perplessità sollevate in passato, perché viene assicurata la sua autonomia rispetto agli organismi preposti alla sicurezza della Repubblica (che pure restano ovviamente interlocutori essenziali), rendendo l'Agenzia un punto di riferimento per tutti gli attori istituzionali coinvolti nella gestione della sicurezza informatica del Paese. Sottolinea le significative risorse assegnate all'Agenzia, anche in termini di personale, per rendere più rapide le azioni di contrasto agli attacchi *cyber*. Apprezza la grande attenzione della normativa per i profili della prevenzione, della formazione diffusa e della sensibilizzazione degli utenti, temi che pure la Commissione difesa aveva molto sottolineato nella sua risoluzione. Rileva l'istituzione di un nuovo e dedicato Comitato interministeriale, che fin dalla sua composizione, segnala l'attenzione al tema della ricerca e della protezione delle infrastrutture.

Il decreto-legge n. 82 del 2021, all'esame della Commissione per la sua conversione, composto da 19 articoli, ha per obiettivo quello di promuovere ulteriormente la sicurezza cibernetica e di fronteggiare i rischi e le minacce *cyber* per il nostro Paese, recando - fra le altre misure - la definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza attraverso l'istituzione del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e del Nucleo per la cybersicurezza. Il fondamento alla base del decreto è che la *cybersecurity* rappresenti un elemento indefettibile per lo sviluppo dell'economia, rappresentando un fattore fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Paese.

Gli articoli da 1 a 4 definiscono il sistema nazionale di sicurezza cibernetica, che ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri, cui è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle "politiche di cybersicurezza", e a cui spetta l'adozione della relativa strategia nazionale e - previa deliberazione del Consiglio dei ministri - la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita dal successivo articolo 5. Il decreto prevede che di tali nomine siano preventivamente informati il COPASIR e le competenti Commissioni parlamentari (articolo 2). Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare all'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva (articolo 3). Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza (articolo 4), chiamato a proporre al Presidente del Consiglio gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale, ad esercitare l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale in materia, a promuovere l'adozione delle iniziative per favorire la collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla tematica, nonché ad esprimere il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio, vede la partecipazione fra gli altri Ministri, anche del Ministro della difesa.

Di rilievo è anche l'articolo 1 che, modificato anch'esso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca un quadro delle definizioni utilizzate in tale ambito. Nello specifico, la "cybersicurezza", viene definita come l'insieme delle attività finalizzate alla tutela delle reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche per proteggerli dalle minacce informatiche, assicurando la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico. Si rileva al riguardo come, sempre nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, sia stata introdotta una modifica testuale (articolo 1, comma 1, lettera *a*) per fare salve le attribuzioni contenute nella legge n. 124 del 2007 di disciplina del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e gli obblighi derivanti da trattati internazionali in materia.

Ulteriore definizione riguarda la "resilienza nazionale nello spazio cibernetico", intesa quale insieme delle attività volte a prevenire un pregiudizio alla sicurezza nazionale nei termini stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*, del Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131.

Vengono inoltre richiamati i termini relativi al "decreto-legge perimetro", ovvero al decreto-legge n. 105 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, al "decreto legislativo NIS", ovvero al decreto legislativo n. 65 del 2018, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 sulle misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione - Direttiva NIS (*Network and Information Security*), ed infine alla "strategia nazionale di cybersicurezza", come la strategia di cui all'articolo 6 del già richiamato decreto legislativo NIS.

L'articolo 5 del decreto in esame istituisce quindi, come già anticipato, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, strumentale all'esercizio delle competenze che il decreto-legge assegna al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Autorità delegata. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, è previsto che l'Agenzia possa richiedere,

anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze di polizia o di enti pubblici, nonché delle Forze armate (articolo 5, comma 5). Il decreto stabilisce che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. In relazione al personale dell'Agenzia, viene precisato come essa possa impiegare anche personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità che dovranno essere definiti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 12, comma 2, lettera e). Quale Autorità nazionale per la cybersicurezza, l'Agenzia è chiamata a predisporre la strategia nazionale di cybersicurezza, a svolgere ogni necessaria attività di supporto al funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, oltre che a svolgere il ruolo di Autorità nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, e di Autorità nazionale di certificazione della cibernsicurezza (articolo 7). Inoltre l'Agenzia assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero dello sviluppo economico, partecipa (per gli ambiti di competenza) al gruppo di coordinamento istituito dalle disposizioni attuative del decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Viene altresì previsto che essa assuma le funzioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica attribuite alla Presidenza del Consiglio, nonché tutte le funzioni già attribuite al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che provveda alle attività necessarie per l'attuazione e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia, e inoltre che assuma tutte le funzioni in materia di cibernsicurezza già attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale.

A seguito di modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, è stato stabilito che l'Agenzia debba assumere iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cibernsicurezza, e a provvedere alla qualificazione dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione.

Ulteriori funzioni attribuite all'Agenzia riguardano lo sviluppo delle capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, e la partecipazione alle esercitazioni nazionali e internazionali in ordine alla simulazione di eventi di natura cibernetica, onde incrementare la "resilienza" del Paese.

L'Agenzia, inoltre, cura e promuove la definizione ed il mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio della cibernsicurezza, tenendo anche conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale, coordina, "in raccordo" con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cooperazione internazionale nella materia della cibernsicurezza, sostiene (negli ambiti di competenza) lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche (in particolare assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisca competenze in materia di cibernsicurezza - in particolare, secondo una modifica introdotta in sede referente, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare), stipula accordi bilaterali e multilaterali - anche mediante il coinvolgimento del settore privato e industriale - con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi, per la partecipazione dell'Italia a programmi di cibernsicurezza (ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

Infine l'Agenzia promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea ed internazionali, anche mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali (in particolare, assicurando il raccordo con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia Europea per la Difesa), svolge attività di comunicazione e promozione della "consapevolezza" in materia di cibernsicurezza "al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia, promuove la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cibernsicurezza, può costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato sul territorio nazionale, nonché (previa autorizzazione del Presidente del Consiglio) a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, ed è Centro nazionale di coordinamento, ai sensi del Regolamento (UE)

2021/887 che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento.

L'articolo 8, modificato dalla Camera dei deputati, dispone la costituzione, presso l'Agenzia, di un Nucleo per la cibersicurezza, previsto in via permanente quale supporto del Presidente del Consiglio riguardo alle tematiche della cibersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento. Presieduto dal direttore generale dell'Agenzia, è composto - fra gli altri - dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio, da un rappresentante del Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS), da un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), da un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel CIC, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio e, limitatamente alla trattazione di informazioni classificate, da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza. Le funzioni del Nucleo per la cibersicurezza sono disciplinate dall'articolo 9 e consistono nella formulazione di proposte di iniziative in materia di cibersicurezza, nella promozione della programmazione e la pianificazione operativa, da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati, della risposta a situazioni di crisi cibernetica, nonché nella promozione e nel coordinamento dello svolgimento di esercitazioni interministeriali - o la partecipazione italiana ad esercitazioni internazionali - di simulazione di eventi di natura cibernetica. Il Nucleo, inoltre, valuta e promuove procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ed in raccordo con le amministrazioni competenti, per specifici profili della cibersicurezza, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi. Il Nucleo è chiamato altresì ad acquisire le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi dagli organismi di informazione DIS, AISE e AISI, dalle Forze di polizia, dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, dalle strutture del Ministero della difesa, dalle altre amministrazioni che compongono il Nucleo, a ricevere dal CSIRT Italia le notifiche di incidente, a valutare se le violazioni della sicurezza o i casi di perdita dell'integrità significativi o gli incidenti assumano dimensioni, intensità o natura tali da non poter essere fronteggiati dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria e da richiedere l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale.

Il successivo articolo 10 disciplina le procedure da seguire per la gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cibersicurezza, prevedendo che, nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di cibersicurezza - nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri convochi il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) in materia di gestione delle predette situazioni di crisi - siano chiamati a partecipare alle sedute del CISR il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il direttore generale dell'Agenzia. È altresì previsto che in situazioni di crisi di natura cibernetica il Nucleo sia integrato, in ragione della necessità, con un rappresentante, rispettivamente del Ministero della salute, del Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile.

L'articolo 13 prevede che i trattamenti di dati personali per finalità di sicurezza nazionale, in applicazione del decreto-legge in esame, siano effettuati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni previste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

Al Parlamento deve essere trasmessa, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, una relazione entro il 30 aprile di ogni anno sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di cibersicurezza nazionale. In sede di prima applicazione, tuttavia, è previsto che la relazione venga trasmessa alle Camere entro il 30 novembre 2022.

Gli articoli 15 e 16 recano alcune modifiche puntuali alla legislazione vigente conseguenti al nuovo assetto dell'architettura nazionale di cibersicurezza disposta dal decreto in esame.

Da ultimo, gli articoli 17, 18 e 19 recano, rispettivamente, disposizioni transitorie e finali, quelle

relative alla copertura finanziaria e l'entrata in vigore del decreto.
Propone infine di formulare un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale, interviene il sottosegretario MULE' che, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla Presidente nella sua veste di relatrice, sottolinea l'apporto offerto dal Ministero della difesa e dalle strutture ad esso afferenti al provvedimento in esame. Sottolinea come, anche grazie agli interventi migliorativi apportati al testo durante l'esame svolto presso la Camera dei deputati, il Ministero della difesa potrà svolgere un ruolo qualificante sul piano della formazione, fino alla creazione di un centro di alta formazione, attivo non solo nei confronti delle strutture della pubblica amministrazione, ma anche in relazione ai soggetti privati operanti nell'ambito del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Il senatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az), nel ringraziare la Presidente per il lavoro svolto in tale materia, anche in relazione al richiamato affare assegnato, interviene per dichiarazioni di voto, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo di appartenenza. Lamenta tuttavia il poco tempo a disposizione del Senato per l'esame del provvedimento.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, osservando come la materia, e non solo in ragione dei recentissimi accadimenti, rappresenti una questione di assoluta centralità per la sicurezza del Paese.

Anche la senatrice [MINUTO](#) (FIBP-UDC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo di appartenenza.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) evidenzia che la tematica della *cybersecurity* costituisce un tema di grande rilievo, molto opportunamente trattato dalla Commissione nell'ambito dell'affare assegnato richiamato dalla Presidente, come dimostrano molte delle questioni che stanno emergendo in queste ore in relazione agli attacchi condotti contro il sistema informatico della regione Lazio. Preannuncia il voto favorevole del suo gruppo di appartenenza.

La senatrice [RAUTI](#) (FdI), pur condividendo molti dei contenuti del provvedimento in via di conversione, preannuncia l'astensione del suo gruppo di appartenenza, in ragione del fatto che esso appare tardivo e attuato troppo a ridosso di emergenze già in atto.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata sul provvedimento in esame, che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

La presidente [PINOTTI](#) ricorda come da diversi mesi la Commissione sia in attesa del parere della Commissione bilancio, non solo sugli emendamenti e subemendamenti presentati in Commissione, ma anche sul testo del provvedimento, nonostante questo sia stato già approvato dalla Camera. Le diverse amministrazioni interessate - i Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione - hanno in corso una interlocuzione per chiarire alcuni aspetti e per assicurare la necessaria copertura finanziaria del provvedimento, sia pure piuttosto ridotta. Segnala, peraltro, come dovrebbero esservi notizie positive in proposito. Dà quindi la parola relatore.

Il relatore [VATTUONE](#) (PD) informa come l'interlocuzione in atto fra le amministrazioni richiamate stia arrivando ad una positiva conclusione. A tal riguardo, presenta tre nuovi emendamenti al testo, eminentemente di carattere tecnico, per chiarire alcuni punti del provvedimento. Tali emendamenti individuano un'area negoziale per il personale dirigente, precisano che il riparto delle prerogative sindacali tra le costituenti associazioni professionali non possa prescindere dalla preventiva determinazione, in sede di contrattazione, dei relativi contingenti massimi e della copertura degli oneri conseguenti.

La [PRESIDENTE](#) precisa che i tre nuovi emendamenti presentati dal relatore, pubblicati in allegato, saranno inviati alla Commissione bilancio, per i relativi pareri. Nel raccogliere le indicazioni emerse a tal riguardo fra i Commissari, propone di fissare a giovedì 5 agosto, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1893](#)

Art. 5

5.100

Il Relatore

All'articolo 5, comma 2, alla lettera a), dopo le parole "del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195" inserire le seguenti: ", nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95".

Art. 9

9.100

Il Relatore

All'articolo 9, comma 3, dopo le parole "di cui all'articolo 11" inserire le seguenti: ", nell'ambito delle risorse ad essa destinate,".

Art. 16

16.100

Il Relatore

All'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195," inserire le seguenti: "dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,";

b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: "d-bis) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile."

c) al comma 4:

1) eliminare le parole ", entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,";

2) dopo le parole "è determinato", inserire le seguenti: ", nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 3,".

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 437 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
437ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2308) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020

(2309) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 luglio.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente PESCO dichiara conclusa la discussione generale congiunta sui provvedimenti in titolo.

Dispone quindi la disgiunzione dell'esame dei disegni di legge.

La Commissione prende atto.

(2308) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che non sono pervenuti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il PRESIDENTE comunica che svolgerà le funzioni di relatore in sostituzione del senatore Fantetti.

Intervenendo in dichiarazione di voto, la senatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il rendiconto si riferisce all'esercizio finanziario 2020, di cui la Lega non ha condiviso, per molti aspetti, la gestione

da parte del Governo precedente, e preannuncia pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al presidente Pesco, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo presentato dal Governo, autorizzandolo altresì a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione oralmente.

(2309) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che non sono pervenuti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in sede di replica, informa della presentazione in Assemblea di un proprio emendamento, di cui illustra il contenuto.

La sottosegretaria SARTORE, nel ringraziare la relatrice, chiarisce che l'emendamento è diretto a regolare talune eccedenze di spesa del Ministero dell'interno, in relazione alle quali richiama quanto risulta dal rendiconto del bilancio 2020.

Si passa quindi alla votazione del mandato alla relatrice.

La senatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato alla relatrice Faggi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo presentato dal Governo, autorizzandolo altresì a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riferimento agli articoli da 5 a 7, che prevedono l'istituzione e disciplinano organizzazione e funzioni dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, chiede al Governo di fornire ulteriori elementi al fine del computo dei fabbisogni di spesa per il personale e al funzionamento della struttura. In particolare, andrebbero quantificate le spese di personale, anche considerato che l'articolo 6 non individua il numero dei componenti, rinviando semplicemente ad apposito regolamento.

Sarebbero inoltre da considerare le spese per il personale fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, considerato che il trattamento di base andrebbe rimborsato all'amministrazione di appartenenza, in base alle norme vigenti in tema di pubblico impiego. Tali spese, seppur non perfettamente quantificabili prima dell'emanazione del regolamento, andrebbero comunque individuate in linea di massima, come previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità.

In relazione agli oneri di funzionamento di cui all'articolo 7, chiede che vengano forniti ulteriori

elementi utili a verificarne il calcolo, considerato che essi presentano un andamento non stabile ma decrescente e sembrerebbero non correlati agli oneri di personale. Andrebbe poi confermato, al medesimo articolo, che le ulteriori funzioni introdotte dalla Camera al testo del decreto-legge, in particolare alla lettera *m-bis*), *m-ter*) e *v-bis*) del comma 1, nonché per l'istituzione del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1-*bis*, siano compatibili con le risorse stanziare inizialmente dal decreto-legge.

In riferimento all'articolo 12, in tema di personale, ribadisce che la normativa di contabilità prescrive che, allorché si sia in presenza di nuovi o maggiori oneri, le nuove norme debbano sempre accompagnarsi a relazioni tecniche recanti l'illustrazione dei dati e criteri, nonché delle "ipotesi" adottate nella quantificazione degli oneri. Oltretutto, nel caso in esame, trattandosi della previsione di nuovi oneri di spesa riconducibili a spese di personale, la legge di contabilità prescrive (al comma 7 dell'articolo 17) che la relazione tecnica debba contenere un quadro analitico delle proiezioni finanziarie, almeno decennale, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. A tale proposito, va osservato che lo speciale regime normativo del personale alle dipendenze della Banca d'Italia (ente di diritto pubblico ma non incluso nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione a fini di contabilità nazionale (SEC2010)) è ad oggi regolato da norme interne, non essendo in alcun modo assimilabile alle norme vigenti per il personale "contrattualizzato" del pubblico impiego, valendo una disciplina regolamentare ad hoc dell'istituto che ne regola il trattamento economico e la relativa progressione, nonché gli avanzamenti in carriera, per cui un peso sensibile riveste l'anzianità maturata. Soprattutto, va sottolineato che la parificazione del trattamento economico e previdenziale a quelli in godimento presso la Banca d'Italia potrebbe determinare tensioni nella programmazione delle risorse, in quanto si rinvia ad una fonte esterna, non controllata dallo Stato, la variazione dell'onere a prescindere dalla programmazione delle risorse statali. In tal senso, ogni qualvolta ci sarà un rinnovo contrattuale per il personale di Banca d'Italia si determinerà anche l'adeguamento della dotazione dell'Agenzia, a carico del bilancio dello Stato.

Riguardo all'articolo 17, ove si prevede ai commi 1 e 2 che l'Agenzia svolga alcune funzioni con l'ausilio di organi centrali del Ministero dell'interno, andrebbero forniti ulteriori elementi utili a suffragare la sostenibilità ad invarianza di oneri delle nuove funzioni. Al comma 5, lettera *b*) è previsto che con intese con le amministrazioni interessate si provvederà a trasferire i beni strumentali, nonché le risorse finanziarie e umane all'Agenzia: a tale riguardo, occorre avere conferma che tale trasferimento avvenga senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Al comma 8 si dispone che l'Agenzia dovrà stipulare intese, per l'avvalimento di personale, sia con il DIS che con il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale, altre pubbliche amministrazioni nonché autorità indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi; gli oneri per l'attuazione di tale disposizione, in base al successivo comma 8-*bis*, restano a carico dell'amministrazione di appartenenza: al riguardo, andrebbero forniti ragguagli in merito alla sostenibilità di tale avvalimento per le Amministrazioni interessate, considerato che esse dovranno svolgere le medesime funzioni con personale ridotto e senza possibilità di utilizzare le risorse connesse.

In merito all'articolo 18, prevede di coprire gli oneri del provvedimento tramite la riduzione del Fondo esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, con il contestuale incremento dello stesso con le risorse, iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, accertate anche in conto residui e conseguentemente versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate. Considerata la riduzione del suddetto Fondo e il carattere incerto dell'incremento, occorre avere conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e dell'adeguatezza della rimanente dotazione a fronte di eventuali interventi di spesa già programmati. Al fine di chiarire i rilievi sopra segnalati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 232 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del

2009, l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del disegno di legge in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che, anche in questa occasione, si ripropone una prassi che vede l'emarginazione completa di uno dei due rami del Parlamento nell'esame di un provvedimento di urgenza, e rispetto alla quale ribadisce la convinzione che non ci si debba rassegnare.

Il PRESIDENTE, nel condividere la considerazione della senatrice Rivolta, riafferma la necessità di aprire un confronto sulla questione con il Governo per la tutela delle prerogative parlamentari.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo sul contenuto del provvedimento, manifesta il timore che l'istituzione di un nuovo ente vada in realtà a sovrapporsi ad altre strutture già esistenti, che avrebbero potuto svolgere adeguatamente le stesse funzioni. Coglie quindi l'occasione del grave attacco *hacker* portato al sistema informatico della Regione Lazio, che sembra coinvolgere la responsabilità, quanto meno per imprudenza o imperizia, di alcuni funzionari, per segnalare che, oltre alla creazione di nuovi enti, sarebbe necessario migliorare il livello della pubblica amministrazione e le competenze dei dipendenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena espresso alla Commissione in sede referente.

La sottosegretaria SARTORE conferma l'avviso favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Parere alle Commissioni 8a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 luglio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta ai rilievi avanzati dal relatore.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 1, comma 4, che prevede misure di sostegno al reddito, ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, per i lavoratori impiegati presso il gestore del terminal di approdo del porto di Venezia, si rappresenta che lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a carico del Fondo sociale per la formazione e l'occupazione costituisce in ogni caso un limite massimo di spesa e che i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse saranno definiti nell'apposito decreto attuativo;
- relativamente all'articolo 1, comma 5, ove si consente all'Autorità di sistema portuale, nei limiti degli equilibri del proprio bilancio e compatibilmente con la normativa europea, di procedere ad una revisione del canone concessorio a carico del gestore del terminal di approdo del porto di Venezia, si rassicura circa il fatto che la norma in esame si limita a prevedere una facoltà di revisione della concessione e del relativo piano economico, che potrà essere esercitata dall'Autorità solo nei limiti della sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio;
- con riguardo all'articolo 2, laddove prevede che, con apposito decreto interministeriale, possa individuarsi la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare al supporto tecnico e alle attività connesse, nonché ai compensi degli eventuali sub-commissari, si rappresenta che il costo stimato per ciascun intervento e, di conseguenza, l'importo totale finanziato, pari a 157 milioni di euro, comprende anche le tipiche voci "somme a disposizione" sulle quali graveranno gli oneri per il supporto tecnico;
- sempre relativamente all'articolo 2, viene confermato l'impatto sui saldi ascritto agli stanziamenti ivi previsti, solo in misura minore imputati agli esercizi 2021 e 2022, in considerazione della tempistica stimata per la realizzazione degli interventi;
- in merito all'articolo 3 sul trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse nazionale, viene confermato che la platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 4 mila lavoratori dipendenti di Ilva-Arcelor Mittal e che la copertura dell'onere, pari a 21,4 milioni di euro per il 2021 a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione non pregiudica altri interventi già avviati o programmati a carico del predetto Fondo;
- per quanto riguarda l'articolo 4, vengono forniti elementi a sostegno della corretta quantificazione dell'onere derivante dalla proroga dell'esonero dal pagamento del contributo di licenziamento; considerato che il predetto articolo 3 configura il relativo onere come tetto di spesa assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni nel caso di raggiungimento del limite ivi previsto, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto della sostenibilità del tetto di spesa di cui all'articolo 3, comma 4. "

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso favorevole alla proposta.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare se la proposta 1.5 - che riconosce l'interesse culturale delle vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca - comporti un'estensione degli interventi da realizzare, con conseguenti oneri non quantificati e non coperti. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 1.9 e 1.10. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13. Comporta maggior oneri la proposta 1.14. Occorre valutare la portata finanziaria, anche sotto il profilo del rispetto delle norme contabili, dell'emendamento 1.15, che prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore del trasporto pubblico non di linea. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.17 che estende il novero delle imprese per i cui dipendenti vengono finanziate misure di sostegno al reddito. Risulta necessario verificare l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per le proposte 1.18, 1.18 (testo 2), 1.19, 1.20, 1.20 (testo 2), 1.21 e 1.24. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.22, 1.22 (testo 2), 1.23 e 1.0.1. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 1.25 (già 2.22 testo 2), che aggiunge, tra le possibili misure per il riequilibrio dei gestori dei terminal di approdo, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei, anche in deroga ai limiti di cumulo vigenti per le concessioni demaniali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, incluse le proposte 1.1 (testo 2) e 1.3 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre verificare se la proposta 2.1, che prevede il prolungamento fino al 2023 del concorso di idee per la realizzazione di punti di attracco al di fuori delle acque protette della laguna di Venezia, comporti l'utilizzo di somme stanziare nel 2021, in contrasto con la disciplina contabile. Risulta necessario verificare la portata finanziaria, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica, delle proposte 2.2, 2.2 (testo 2), 2.3, 2.3 (testo 2), 2.3 (testo 3), 2.4, 2.5, 2.6, 2.6 (testo 2), 2.9, 2.9 (testo 2), 2.16 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.19 (testo 2), 2.24 e 2.24 (testo 2), che intervengono sulla definizione dei compiti del commissario straordinario, introducendo vincoli temporali e, tra gli interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica, l'estensione operativa nell'arco delle 24 ore. Potrebbero comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.21 e 2.21 (testo 2). Occorre valutare se la proposta 2.22, che introduce nuove funzioni in capo al commissario straordinario, possa determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli emendamenti 2.23 e 2.23 (testo 2), che consentono al commissario di assumere le funzioni di stazione appaltante. Le proposte 2.25 e 2.25 (testo 2) potrebbero determinare maggiori oneri. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 2.31 sul contenuto degli studi di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi previsti dall'articolo 2. Occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.32. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.34, che sembrerebbe comunque comportare maggiori oneri, in quanto la copertura finanziaria compensa gli oneri con risorse stanziare in anni diversi. La proposta 2.0.3 determina maggiori oneri, in quanto l'estensione dell'esenzione dall'accisa è efficace dal 2021, mentre la copertura decorre dal 2022. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, incluse le proposte 2.4 (testo 2), 2.13 (testo 2), 2.13 (testo 3), 2.28 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.33 (testo 2) e 2.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, le analoghe proposte 3.1 e 3.2 presentano profili di onerosità per la cui verifica occorre acquisire la relazione tecnica. Altresì, richiede la relazione tecnica per l'emendamento 3.0.1. Occorre, invece, valutare la portata finanziaria della proposta 3.0.2 che interviene sui rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il soggetto attuatore per la Piattaforma Logistica Nazionale Digitale. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 3.0.3, 3.0.4, 3.0.4 (testo 2) e 3.0.6 (già 2.0.6).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 4.1 (testo 2), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.1 (testo 3), laddove, al comma 1-bis, disciplina la

ripartizione delle risorse già assegnate per la salvaguardia della laguna di Venezia; occorre, invece, verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della restante parte dell'emendamento (identico al 4.1 testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.12 e 4.0.13. Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.11 che interviene sulla disciplina degli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi. Occorre verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 4.0.16 (già 3.0.5) e 4.0.16 (testo 2) (già 3.0.5). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), riferendosi all'esame degli emendamenti nel suo complesso, chiede di prestare particolare attenzione alle proposte concernenti la tutela dei lavoratori e le compensazioni per i soggetti che potrebbero risultare danneggiati dal provvedimento, preannunciando al riguardo, in assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca gli effetti finanziari, la richiesta di accantonamento volta a consentire la ricerca di una soluzione in sede referente che sia sostenibile anche dal punto di vista finanziario.

Il senatore [DE CARLO](#) (*FdI*), nel condividere le parole del senatore Tosato, lamenta la scarsa considerazione riservata, dal provvedimento in esame, alle perdite che il settore crocieristico e quello commerciale saranno destinati a subire e che, secondo le stime della CGIA di Mestre, saranno coperte dal Governo solo per il trenta per cento.

Esprime, più in generale, perplessità e preoccupazione per la filosofia e gli obiettivi del decreto, che si concentra solo su una parte del problema, senza prestare la dovuta attenzione alla storica vocazione portuale di Venezia. Al riguardo, si dichiara convinto della possibilità di coniugare efficacemente la tutela dell'ambiente con le esigenze economiche e commerciali della città lagunare anche al fine di fermarne lo spopolamento.

Interviene la senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) per segnalare che, a quanto le risulta, sono in via di presentazione, presso le Commissioni di merito, una serie di riformulazioni concernenti le proposte 1.15, 2.7, 2.17, 2.24, 2.28, 2.0.4 e 2.0.5, su cui preannuncia la richiesta di accantonamento in caso di avviso contrario del Governo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che su diverse proposte emendative è ancora in corso l'istruttoria da parte del Governo, volta anche alla predisposizione di riformulazioni.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulle proposte 1.5, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.18 (testo 2), 1.19, 1.21, 1.23 e 1.0.1.

Chiede quindi di valutare l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 1.9, 1.10, 1.20, 1.20 (testo 2), 1.22, 1.22 (testo 2) e 1.25 (già 2.22 testo 2).

Manifesta una valutazione non ostativa sulla proposta 1.24.

Concorda con il relatore sulla valutazione non ostativa dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, fatta eccezione per le proposte 1.2, 1.3, 1.3 (testo 2), 1.6, 1.7 e 1.8, non segnalate dal relatore, sulle quali formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) ribadisce la richiesta di accantonamento della proposta 1.15.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene preferibile accantonare tutti gli emendamenti di contenuto simile, al fine di consentire la loro riformulazione in un'identica versione. Si riferisce, ad esempio, agli emendamenti 1.11 e 1.3 (testo 2), di cui chiede il rinvio dell'esame.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*), dopo aver osservato che l'espressione di un parere contrario sul testo base non preclude la riformulazione di un emendamento, ritiene che per un più ordinato svolgimento

dei lavori i senatori interessati dovrebbero farsi carico di indicare specificamente gli emendamenti da accantonare.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) avanza la richiesta di accantonare le proposte 1.18 e 1.18 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di tenere sospeso l'esame della proposta 1.21.

Il senatore [DE CARLO](#) (*FdI*), manifestando sorpresa e disappunto per l'avviso contrario del Governo, chiede di accantonare la proposta 1.6.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sulla valutazione della proposta 1.5. Rileva poi che l'accantonamento della proposta 1.11 si estende agli analoghi emendamenti 1.12 e 1.15.

La rappresentante del GOVERNO fornisce ragguagli sulla proposta 1.5, non opponendosi al suo accantonamento per approfondimenti.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta 1.3 (testo 2) appare di carattere ordinamentale, aggiungendo la valutazione non ostativa della Commissione è dipesa anche dalla formulazione come tetto di spesa della copertura delle risorse destinate a compensare i soggetti danneggiati.

La sottosegretaria SARTORE risponde che la valutazione contraria è motivata dall'assenza di una relazione tecnica necessaria a verificare se la misura prevista possa incidere sulla quantificazione degli indennizzi e dei contributi di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*), nel precisare di essere comunque contraria nel merito all'emendamento 1.3 (testo 2), fa notare che l'aumento della stazza della navi ammesse nelle vie d'acqua interessate dovrebbe diminuire e non incrementare l'ammontare degli indennizzi.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla valutazione da parte del Governo dell'emendamento 1.24.

La sottosegretaria SARTORE ribadisce al riguardo un avviso di nulla osta.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime una valutazione non ostativa sulla proposta 2.1, che prevede la posticipazione del termine di scadenza del concorso di idee previsto dal provvedimento, confermando al riguardo la disponibilità delle risorse in conto capitale stanziato allo scopo.

Ritiene quindi opportuno procedere all'accantonamento dell'esame delle proposte segnalate dal relatore da 2.2 a 2.24 (testo 2), nonché degli emendamenti 2.21 e 2.21 (testo 2), su cui sono in corso approfondimenti istruttori.

Manifesta invece un avviso contrario sull'emendamento 2.22, nonché sulle proposte 2.23, 2.23 (testo 2), 2.31, 2.32, 2.0.3 e 2.0.5.

Chiede altresì di accantonare l'esame degli emendamenti 2.25 (testo 2), 2.34, 2.0.4, 2.13 (testo 2), 2.13 (testo 3) e 2.30 (testo 2).

Si pronuncia in senso contrario, tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, sulla proposta 2.7, che stabilisce un termine all'attività del Commissario straordinario non compatibile con l'articolazione temporale delle risorse, nonché sugli emendamenti 2.26, 2.0.1 e 2.0.2, in assenza di relazione tecnica. Non ha osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, ivi incluse le proposte 2.4 (testo 2) e 2.28 (testo 2), nonché, dopo una breve discussione, sugli emendamenti 2.33 (testo 2) e 2.100.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di tenere sospeso l'esame degli emendamenti 2.22 e

2.23 (testo 2).

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) chiede di valutare l'accantonamento della proposta 2.31.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*), in relazione alla proposta 2.32, fa presente che è allo studio un'ipotesi di riformulazione, e chiede pertanto di accantonarne l'esame.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) esprime perplessità sulla valutazione contraria, per profili di onerosità, dell'emendamento 2.32.

La senatrice [LEZZI](#) (*Misto*) osserva che, al riguardo, potrebbero fornire chiarimenti i senatori delle Commissioni riunite.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) ribadisce la richiesta di accantonamento della proposta 2.0.5.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) chiede di sospendere l'esame della proposta 2.26, per consentire un supplemento di istruttoria.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, formula una valutazione non ostativa sulle analoghe proposta 3.1 e 3.2, alla luce della relazione tecnica pervenuta. Sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.4 (testo 2) e 3.0.6 (già 2.0.6), esprime un avviso contrario per profili di onerosità o in assenza di relazione tecnica.

Con riguardo agli emendamenti relativi all'articolo 4, si pronuncia in senso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.0.1, 4.0.9, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.16 (già 3.0.5) e 4.0.16 (testo 2).

Sull'emendamento 4.1 (Testo 3), esprime una valutazione non ostativa condizionata ad una riformulazione, che provvede a illustrare.

Chiede di valutare l'accantonamento degli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4, in attesa della verifica della relazione tecnica pervenuta, così come delle proposte 4.0.7 e 4.0.8.

Tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, si pronuncia in senso contrario, in assenza di relazione tecnica, anche sulle proposte 4.0.5, in tema di contratti di riallineamento contributivo, 4.0.6 e 4.0.15.

Sui restanti emendamenti all'articolo 4, concorda con l'assenza di osservazioni formulati dal relatore. Su sollecitazione della senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE conferma che la Commissione bilancio, in sede consultiva, valuta i profili finanziari di tutti gli emendamenti, anche se dichiarati improponibili in sede referente.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) chiede di tenere sospeso l'esame dell'emendamento 4.0.1, di contenuto affine ad alcune delle proposte accantonate.

Sulla valutazione dell'emendamento 4.0.15, si svolge un breve dibattito, a cui prendono parte il PRESIDENTE, il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), nonché le senatrici [GALLICCHIO](#) (*M5S*) e [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), e all'esito del quale si conviene sull'espressione di un parere contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.0.5.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti per i quali è stata richiesto il rinvio dell'esame.

Non essendovi ulteriori richiesta di intervento, il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) propone di esprimere il seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.14, 1.17, 1.19, 1.0.1, 2.7, 2.23, 2.25, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.4 (testo 2), 3.0.6 (già 2.0.6), 4.1 (testo 2), 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.15, 4.0.16 (già 3.0.5) e 4.0.16 (testo 2) (già 3.0.5).

Sull'emendamento 4.1 (testo 3), il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1-bis con il seguente: "«1-bis. All'articolo 4, comma 6-ter, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «6-ter. Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al primo periodo, sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000,00 al Comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al Comune di Chioggia, euro 1.775.000,00 al Comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 ciascuno al Comune di Mira e al Comune di Jesolo, nonché euro 500.000,00 a ciascuno dei Comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto D'Altino»".

Sul medesimo emendamento 4.1 (testo 3), il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della restante parte della proposta emendativa. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.3 (testo 2), 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.18, 1.18 (testo 2), 1.20, 1.20 (testo 2), 1.21, 1.22, 1.22 (testo 2), 1.23, 1.25 (già 2.22 (testo 2)), 2.2, 2.2 (testo 2), 2.3, 2.3 (testo 2), 2.3 (testo 3), 2.4, 2.5, 2.6, 2.6 (testo 2), 2.9, 2.9 (testo 2), 2.16 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.19 (testo 2), 2.21, 2.21 (testo 2), 2.22, 2.23 (testo 2), 2.24, 2.24 (testo 2), 2.25 (testo 2), 2.26, 2.31, 2.32, 2.34, 2.0.4, 2.0.5, 2.13 (testo 2), 2.13 (testo 3), 2.30 (testo 2), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.7 e 4.0.8, sulle quali l'esame resta sospeso. L'esame è altresì sospeso su tutte le riformulazioni pervenute dopo le ore 14 di oggi."

La rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme alla proposta.

Messa in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena espresso alle Commissioni riunite.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.4. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.4.1. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 252 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
252^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Florida.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [RAMPI](#) (PD) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, che reca misure urgenti in materia di cybersicurezza ed è diretto a rafforzare la protezione delle infrastrutture strategiche del Paese dagli attacchi *cyber*, che rappresentano una crescente minaccia a livello internazionale.

Ricorda che la sicurezza cibernetica del Paese costituisce uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): la cybersicurezza è infatti uno dei sette investimenti programmati nell'ambito della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, che è il primo asse di intervento della componente 1 («Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA»), a sua volta compresa nella Missione 1 («Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo»). Dà quindi conto degli investimenti previsti, diretti alla creazione e al rafforzamento delle infrastrutture preposte alla protezione cibernetica del Paese.

Gli articoli da 1 a 4 del decreto-legge in esame definiscono il sistema nazionale di sicurezza cibernetica, che ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri, cui è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle «politiche di cybersicurezza» e cui spetta l'adozione della relativa strategia nazionale, oltre che la nomina e la revoca del direttore generale e del vicedirettore generale della costituenda Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è poi istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, composto dal Presidente del Consiglio, dall'Autorità delegata, ove istituita, e da nove ministri, tra cui il Ministro

dell'università e della ricerca.

L'articolo 5 istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali in tale ambito, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. L'articolo 6 disciplina l'organizzazione dell'Agenzia, che è composta dal direttore generale, con competenze gestionali, e il collegio dei revisori dei conti, organo di controllo interno. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito delle seguenti categorie, fra cui professori universitari di ruolo. Le funzioni dell'Agenzia sono disciplinate dall'articolo 7. Sul punto, segnala che l'Agenzia persegue obiettivi di eccellenza, supporta negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca, nonché del sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. A seguito di una modifica introdotta in prima lettura, a supporto di alcune delle funzioni dell'Agenzia, presso quest'ultima è istituito un Comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza e di proposta, presieduto dal direttore generale e composto da altro personale della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore della sicurezza, designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai sensi dell'articolo 8 presso l'Agenzia è costituito, in via permanente, il Nucleo per la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento. Del Nucleo fanno parte, oltre al direttore generale dell'Agenzia o dal vice direttore generale da lui designato con funzione di presidente, tra gli altri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare anche rappresentanti di università o di enti e istituti di ricerca.

L'articolo 12 riguarda la disciplina del personale dell'Agenzia, che può avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità, composto da personale proveniente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale delle istituzioni scolastiche. In caso di assunzione di professori universitari di ruolo o di ricercatori universitari confermati, è previsto che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 12 del DPR n. 382 del 1980, che disciplina l'autorizzazione ai professori universitari chiamati alla direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che, al di là dei limitati aspetti di competenza della Commissione, il tema della cybersicurezza riveste un ruolo di rilevante importanza per il Paese. Nell'osservare che l'impianto del provvedimento ruota intorno alla costituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza, facente capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, plaude alla disposizione, contenuta nell'articolo 14, che prevede il coinvolgimento del Parlamento sull'attività svolta dall'Agenzia medesima: al riguardo, ritiene che il Parlamento debba svolgere un effettivo ruolo di controllo. Auspica inoltre che siano evitate sovrapposizioni di compiti e di ruoli con altri organismi già preposti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Anche alla luce delle recenti notizie di attacchi informatici avvenuti al *server* della Regione Lazio, ritiene che l'Agenzia debba interloquire con enti territoriali, università, enti pubblici, nonché con i privati e le PMI. Da ultimo, si dichiara d'accordo con la proposta dell'Accademia della Crusca di italianizzare il termine «cybersicurezza» in «cibersicurezza».

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) si associa alla senatrice Saponara nel ritenere di grande rilievo il provvedimento in esame, anche alla luce della manifesta inadeguatezza tecnologica a difendere dati sensibili dimostrata da *server* istituzionali, come testimoniato purtroppo dalla vicenda che ha colpito quello della Regione Lazio. Giudica necessari controlli ferrei da parte dei servizi e delle Agenzie all'uopo costituite sull'uso dei dati da parte dei *server*, considerato che l'uso pervasivo dei dispositivi digitali fa sì che l'insieme di dati di ogni singolo individuo sia spesso racchiuso in file facilmente esposti a furti e soggetti al rischio di usi impropri. Anche in merito all'utilizzo delle intercettazioni

telefoniche, le cui registrazioni sono affidate a società private, occorre a suo giudizio una riflessione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e cede la parola al relatore la formulazione della sua proposta di parere.

Il relatore [RAMPI](#) (PD) propone di esprimersi favorevolmente.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime avviso conforme al relatore.

Non essendoci richieste di intervento in dichiarazione di voto, presente il prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento, d'iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126 del Regolamento del Senato, che è stato approvato in prima lettura dalla Camera lo scorso 18 giugno 2021. La finalità è quella di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, attribuendo all'esame di laurea l'effetto abilitante. In tal modo, non essendo più necessario il superamento dell'esame di Stato, si riducono i tempi di inserimento dei laureati nel mercato del lavoro. Tale provvedimento si ricollega ad uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il disegno di legge si compone di 8 articoli. L'articolo 1, al comma 1, dispone che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42), nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo. Il comma 2 stabilisce che, nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le richiamate classi di laurea magistrale, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Quanto alle specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio, esse sono individuate nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Con specifico riferimento alla professione di psicologo, ai sensi del comma 3, una parte delle richiamate attività formative professionalizzanti può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. Tale classe di laurea è conseguentemente adeguata a quanto previsto all'articolo 3, con specifico riferimento al tirocinio pratico-formativo. L'articolo 2 stabilisce che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03) abilita all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

L'articolo 3 disciplina le modalità di adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante richiamate agli articoli 1 e 2 in funzione dell'innovativo carattere abilitante del titolo di studio conseguito a seguito dei relativi esami finali. Il comma 1 prevede che gli esami finali delle richiamate classi di laurea includono lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito dei relativi corsi di studi. La commissione giudicatrice dell'esame finale è, a tal fine, integrata da professionisti di comprovata esperienza, designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ai sensi dell'articolo

17, comma 95, della legge 127/1997):

- 1) l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante interessate dal provvedimento in esame;
- 2) le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, compresa la determinazione dei crediti formativi universitari (CFU) di cui all'articolo 1, comma 2, della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice. Su quest'ultimo aspetto, è richiesto il concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente e il parere delle rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale. Specifica che sul richiamato decreto ministeriale non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti (invece previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997). Il comma 3 dispone che le università siano tenute ad adeguare i propri regolamenti didattici di ateneo, per quanto attiene ai corsi di studio in esame, tramite lo strumento del decreto rettorale.

L'articolo 4 demanda ai regolamenti di delegificazione la possibilità di rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate titoli universitari fra quelli per i quali è previsto l'accesso all'esame di Stato abilitante senza la necessità di svolgere un tirocinio *post lauream*. Sono pertanto escluse dall'ambito di applicabilità della citata disposizione le professioni (quali avvocato, notaio, commercialista, revisore legale) per le quali l'esame di Stato è preceduto da un tirocinio successivo alla laurea. Ai sensi del comma 1, ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti, con i richiamati regolamenti, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Quanto alla proposta, essa spetta al Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il richiamato Ministro vigilante. In tale procedura si prevede il coinvolgimento degli ordini o dei collegi professionali, i quali possono assumere l'iniziativa tramite specifica richiesta (da rivolgere al Ministro) o, se ciò non accade, devono obbligatoriamente essere sentiti nell'ambito della procedura di adozione dei regolamenti. Il comma 2 demanda ai richiamati regolamenti la disciplina: 1) degli esami finali, a conclusione di un corso di studi inclusivo di un tirocinio pratico-valutativo; 2) della modalità di svolgimento e di valutazione di una prova pratica valutativa, da tenersi nell'ambito dei richiamati esami finali, ai fini del conseguimento della laurea abilitante; 3) della composizione della commissione giudicatrice, all'interno della quale occorre assicurare la presenza di professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

Il comma 3 prevede che i regolamenti debbano provvedere: al riordino della disciplina dettata dai regolamenti di attuazione della riforma del settore universitario (di cui alla legge n. 4 del 1999) per adeguarla alle disposizioni di cui alla presente legge (comma 3, lettera a)); alla semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa (lettera b)); alla determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea (lettera c)); all'eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi (lettera d)); a garantire uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica (lettera e)); a definire una composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale (lettera f)).

Il comma 4 rimette ai medesimi decreti di delegificazione la ricognizione delle disposizioni che risultano abrogate dalla data di entrata in vigore dei medesimi regolamenti, in quanto incompatibili con essi e con la presente legge.

In analogia a quanto previsto, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, con riferimento alle lauree rese abilitanti elencate agli articoli 1 e 2, il comma 5 rinvia:

- 1) l'adeguamento della disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente (da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127);
- 2) l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo da parte delle università a decreti rettorali (da

adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341).

L'articolo 5 reca norme specifiche per l'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo, introducendo per queste la previsione della laurea abilitante. Le richiamate professioni sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. Nell'ambito delle classi di laurea si prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo e il superamento di una prova pratica valutativa (comma 1). Sulla base di quanto disposto al richiamato articolo 4, si procede all'adeguamento della disciplina delle richiamate classi di laurea magistrale nonché all'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo.

Gli articoli 6 e 7 recano disposizioni transitorie e finali. L'articolo 6 stabilisce, al comma 1, che la disciplina del carattere abilitante dell'esame finale delle lauree di cui agli articoli 3, 4 e 5 avrà decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui è demandato l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo ai sensi del disegno di legge in esame. Ciò vale anche per i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previo accreditamento dei medesimi corsi di studio abilitanti. Il comma 2 contempla modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea previsti dal disegno di legge in base ai previgenti ordinamenti didattici (privi del carattere abilitante). A tal fine, le università sono tenute a riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo. L'introduzione delle citate misure semplificate è demandata ad uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio. Invero la disciplina parrebbe non applicarsi alla laurea magistrale in pedagogia, tenuto conto che per essa sono previste specifiche disposizioni transitorie (all'articolo 7).

Tenuto conto che ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate nel disegno di legge è centrale l'adeguamento dei regolamenti didattici, nel rispetto dell'autonomia universitaria, il comma 3 reca disposizioni dirette a contrastare eventuali forme di inerzia da parte degli atenei. Esso stabilisce infatti che per le università che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 5, si procede alla sospensione dei finanziamenti, previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria. I richiamati finanziamenti sono peraltro riattivati nel momento in cui le università, una volta adottati i predetti regolamenti, li inviano al Ministero dell'università e della ricerca.

Quanto all'articolo 7, esso reca una disciplina transitoria per gli studenti che hanno conseguito o conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. Al comma 1, si stabilisce che i richiamati studenti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Quanto alla durata e alle modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, nonché alle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa, esse sono individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

Al comma 2 si prevede che coloro che hanno concluso il tirocinio professionale (ai sensi della normativa vigente, ex articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328) acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice, sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

L'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che della procedura informativa che sta per iniziare sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria: seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del documento conclusivo (Doc. XVII, n. 5)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 luglio.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) ricorda i tratti salienti della sua proposta di documento conclusivo, presentata nella seduta del 27 luglio scorso, e le motivazioni delle conclusioni ivi formulate, che intendono consegnare alla Commissione alcuni elementi utili, soprattutto in funzione della discussione del disegno di legge n. [2285](#) e dell'esame della prossima legge di bilancio, in cui potrà svolgersi il dibattito sul rafforzamento del diritto allo studio. Presenta quindi e illustra una nuova proposta di documento conclusivo, pubblicata in allegato, che contiene alcune limitate integrazioni rispetto al testo precedente, alcune delle quali tengono conto delle osservazioni che la senatrice Corrado gli ha informalmente fatto pervenire, di cui dà conto.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) prende nuovamente la parola per formulare innanzi tutto un sentito ringraziamento al Presidente, a tutti i componenti della Commissione, agli Uffici e segnatamente al Servizio Studi. Esprime grande soddisfazione per l'approvazione del documento conclusivo, sottolineando come, sin dall'avvio dell'indagine conoscitiva, tutta la Commissione fosse consapevole della sua importanza e auspicando che il documento possa da subito essere utile al rilancio effettivo del diritto allo studio, dell'università e della ricerca pubblica, mettendo questi temi al centro dell'agenda politica e del modello di sviluppo del Paese, nonché del dibattito pubblico.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi conclusa l'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,40.

**DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA CONDIZIONE STUDENTESCA NELLE UNIVERSITÀ
E IL PRECARIATO NELLA RICERCA UNIVERSITARIA
APPROVATO DALLA COMMISSIONE
(Doc. XVII, N. 5)**

Introduzione

La Commissione istruzione ha deliberato, in data 9 aprile 2019, lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento del Senato, sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria.

La Commissione ha ottenuto l'autorizzazione della Presidenza del Senato sia allo svolgimento della stessa sia ad un'ampia pubblicità dei lavori mediante la trasmissione audiovisiva delle audizioni sul circuito interno, sul canale satellitare e sulla *web tv*, nonché tramite la redazione del resoconto stenografico mediante la trascrizione delle registrazioni audiovideo delle singole sedute.

Con la presente procedura conoscitiva, la Commissione ha inteso indagare le criticità del sistema universitario italiano, con particolare riferimento a due ambiti strategici: la condizione degli studenti e il precariato nella ricerca universitaria.

Il Capitolo I del presente documento è dedicato ad un rapido raffronto internazionale di tipo statistico che consente un inquadramento del sistema italiano nel contesto dei sistemi degli altri Paesi OCSE. Per quanto riguarda il primo ambito dell'indagine, al quale è dedicato il Capitolo II, si è inteso delineare lo stato dell'arte del diritto allo studio a distanza di vent'anni dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che ha ridefinito i rapporti fra lo Stato e le regioni anche in tale ambito, e di quasi dieci anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n.68 del 2012^[1], che, a tutt'oggi, costituisce la disciplina legislativa di riferimento in materia.

Nel far ciò, la Commissione adotta un'accezione ampia del diritto allo studio che, partendo dall'erogazione di provvidenze economiche e servizi diretti agli studenti meritevoli, ancorché privi di mezzi, copre anche altri aspetti che incidono sul benessere degli studenti, quali la qualità della didattica, l'assistenza sanitaria e il diritto di voto ai non residenti. Nell'indagine sono stati individuati i punti di forza e di debolezza del sistema, anche grazie ai preziosi contributi degli auditi, fra cui le rappresentanze studentesche, e vengono illustrate alcune proposte per un rafforzamento degli istituti. Al precariato nella ricerca universitaria è dedicato il Capitolo III, che, a oltre dieci anni dalla legge n.240 del 2010^[2], opera una disamina dei rapporti di lavoro e delle prospettive di coloro che si incamminano nel percorso professionale della ricerca e della docenza universitaria. A tal fine la Commissione ha fatto tesoro dei contributi e delle riflessioni degli auditi e ha acquistato elementi utili, anche funzionali all'esame del disegno di legge A.S. 2285, recante "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca", approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, e dei disegni di legge ad esso connessi^[3].

Nell'ambito dell'indagine sono intervenuti in audizione, in ordine cronologico:

- per l'Associazione studentesca Link, Francesco Pellas coordinatore e Ismail El Gharras rappresentante eletto nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;
- per l'Associazione studentesca Azione Universitaria - Studenti per le libertà, Nicola D'Ambrosio consigliere nazionale degli studenti universitari 2016-2019, Claudio Barjami, consigliere nazionale degli studenti universitari 2019-2021 e Rosaria Lauro consigliere studentesco;
- per la Confederazione degli studenti, Mariachiara Pollola, rappresentante della Confederazione;
- per l'Unilab Svoltà Studenti, Matteo Giugovaz, rappresentante dell'Unilab;
- per Vento di cambiamento-Fenix, Erminio Vincenzo Talia, coordinatore dell'Associazione, Edoardo Subiaco e Giuseppe Santangelo, membri del Senato Accademico dell'Università degli studi di Roma La Sapienza e Antonio Stalteri, consigliere nazionale degli studenti universitari;
- per l'Unione degli universitari (UDU), Enrico Gulluni, coordinatore nazionale e Raffaele Dubbioso, membro dell'esecutivo nazionale;
- per la Primavera degli Studenti, Daniele Tagliacozzo, membro del coordinamento nazionale e neo-eletto al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), Tommaso Ovoli, coordinatore di studenti alla Terza (associazione universitaria dell'Università Roma Tre aderente a Primavera degli Studenti) e Luigi Contessini, membro di Primavera degli studenti;

- per l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio (ANDISU), il direttore generale di Er.Go, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia Romagna e membro del Comitato esecutivo, Patrizia Mondin, il presidente di Disco Lazio, Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza del Lazio e membro del Comitato esecutivo, Alessio Pontillo e il delegato del Rettore del Politecnico di Milano per il diritto allo studio e la contribuzione studentesca, Maurizio Zani;
- per l'Ente nazionale per il diritto allo studio (Fondazione ENDISU), il presidente Maurizio Natali e il referente IT e progettazione europea della Fondazione, Andrea Baldin;
- per il Coordinamento liste per il diritto allo studio (CLDS), il rappresentante degli studenti al Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e capogruppo del gruppo consiliare CLDS - Obiettivo Studenti, Andrea Milillo e il segretario Gianluca Porta;
- Luigi Chiapparino, presidente del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);
- per la FLC CGIL, il segretario nazionale Giuseppe Di Lullo e il membro del centro nazionale Annunziato Russo;
- per la CISL Università, il segretario generale Francesco De Simone Sorrentino, il segretario nazionale Domenico Carlomagno e il segretario nazionale Olga Beffa;
- per la Federazione UIL Scuola RUA il dirigente sindacale Claudio Amicucci;
- per il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Massimo Inguscio, presidente;
- per l'Associazione ricercatori a tempo determinato (ARTeD), Daniele Pinchera, segretario nazionale;
- per il Coordinamento nazionale ricercatori universitari (CNRU), Marco Merafina, Coordinatore Nazionale e Daniele Rinaldi, membro del Direttivo Nazionale;
- per la Rete 29 aprile, Ludovico Pernazza e Alessandro Pezzella;
- per i Precari del CNR, Giuseppe Mattioli, Marica Oliviero, Claudia Caddeo, Lorenzo Marconi, Francesco Cappelli e Giovanni Maria Sardi;
- Vito Mocella in rappresentanza di ricercatori del CNR;
- per l'Associazione Dottorandi e dottori di ricerca in Italia (ADI), Luca Dell'Atti, Segretario nazionale;
- per il Segretariato italiano giovani medici (SIGM), Luigi Cardia, Coordinatore del Dipartimento Medici Ricercatori e per il Comitato per la Valorizzazione del Dottorato, Fulvio Musto, Presidente;
- per il Consiglio universitario nazionale (CUN), il presidente Antonio Vicino;
- per la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il componente della Giunta Francesco Ubertini;
- la dottoressa Federica Laudisa, ricercatrice IRES, ex membro dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario;
- il dottor Giuseppe De Biase, segretario generale della FIR CISL (Federazione innovazione e ricerca);
- la dottoressa Marcella Gargano, direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca;
- per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'assessore della Regione Toscana Alessandra Nardini, coordinatrice della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca.

Nelle conclusioni si dà conto degli esiti dell'indagine e si formulano alcune proposte con riferimento agli ambiti di analisi.

Capitolo I - Il sistema italiano dell'istruzione terziaria in chiave comparata

Prima di entrare nel merito degli istituti oggetto dell'indagine conoscitiva e dei contributi conoscitivi acquisiti nel corso delle audizioni, si procede ad un inquadramento del sistema di istruzione terziaria italiana in una prospettiva internazionale comparata^[4], al fine di trarre elementi per una prima valutazione dei punti di forza e di debolezza del sistema.

I.1 Livelli di istruzione

Il punto di partenza scelto per l'inquadramento è quello del livello di istruzione terziaria posseduto dalla popolazione adulta.

Nella Figura 1, nello specifico, sono messi a confronto i livelli di istruzione terziaria (colore arancione), di istruzione secondaria di secondo grado o post-secondaria ad orientamento generale o senza distinzione per orientamento (colore blu), di istruzione secondaria di secondo grado o post-secondaria ad orientamento professionalizzante (colore celeste) e di istruzione inferiore a quella secondaria di secondo grado (colore grigio).




Figura 1- Livello di istruzione degli adulti 25-34 anni nel 2019. Fonte OCSE (2020), pag. 44

Come si evince dalla Figura, circa il 45% degli adulti compresi tra i 25 e i 34 anni, considerando la media dei Paesi OCSE ("OCSE average"), possiede un'istruzione di tipo terziario. Analoga percentuale si registra con riguardo alla media dei Paesi dell'Unione europea considerati (cioè quelli contemporaneamente appartenenti all'OCSE, d'ora innanzi "EU23", si veda il valore "EU23 average"). Per quanto riguarda l'Italia, la percentuale di giovani adulti in possesso del livello di istruzione terziario è significativamente inferiore (è pari al 28%), ciò che suggerisce una minore capacità del sistema universitario e post universitario di attrarre giovani e di assicurare il completamento del percorso formativo.

Tale evidenza statistica pare in linea con quanto emerso dalle audizioni svolte nel corso della presente indagine conoscitiva. Al riguardo, il professor UMBERTINI, in rappresentanza della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), ha rilevato, nel proprio intervento, che "in termini di attrattività [...] il nostro sistema universitario non ha gli *standard* europei"^[5].

1.2 Istruzione terziaria e occupazione

Al fine di comprendere l'efficacia di un sistema di istruzione terziario, occorre tener conto delle effettive *chances*, da parte dello studente che ha concluso il relativo ciclo di studi, di trovare un impiego. In proposito, si rinvia alla Figura 2 in cui si confrontano i tassi di occupazione dei giovani adulti a seconda del percorso formativo (più elevato) concluso.

I dati riportati nella Figura evidenziano che in media, nei Paesi OCSE, il tasso di occupazione è pari al 61% fra i giovani adulti (25-34 anni) che non possiedono neanche un'istruzione secondaria di secondo grado, al 78% fra coloro che sono in possesso di un'istruzione secondaria di secondo grado o post-secondaria (ma non di quella terziaria), e all'85% fra coloro che vantano un'istruzione di tipo terziario. Invero occorre tener altresì presente che chi possiede livelli di istruzione bassi percepisce stipendi mediamente inferiori, si occupa di attività spesso di tipo routinario che possono essere in prospettiva oggetto di automazione, con conseguente crescita del rischio di disoccupazione, e più in generale risulta un soggetto più vulnerabile.

Rispetto alla correlazione positiva fra livello di istruzione e tasso di occupazione che si riscontra, in media, a livello di Paesi OCSE, in Italia essa è meno accentuata. Più precisamente il tasso di occupazione dei giovani adulti con istruzione terziaria, pari a quasi il 70%, è infatti inferiore, anche se di poco (e non superiore come ci si sarebbe potuti attendere), al tasso di occupazione dei giovani adulti che hanno concluso un ciclo di istruzione secondario di secondo grado o post-secondario ad orientamento professionale.

Lo scenario che si registra in Italia non trova molti riscontri negli altri Paesi OCSE: rispetto agli Stati con un tasso di occupazione comparabile a quello dell'Italia, analogie ci sono solo con la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca e, in minor misura, con la Grecia. I richiamati dati lasciano intendere che il sistema di istruzione terziaria in Italia, oltre ad essere - come segnalato in precedenza - poco attrattivo, parrebbe essere meno efficace nell'assicurare le migliori competenze per il mercato del lavoro.

Invero, anche se si tratta di una constatazione che esula dall'ambito della presente indagine, è significativa anche la circostanza che l'Italia sia l'unico Paese fra quelli presi in esame in cui a coloro che non possiedono neanche un'istruzione secondaria di secondo grado è associato un tasso di occupazione superiore (anche in questo caso di poco) rispetto a coloro che hanno concluso positivamente un percorso formativo secondario di secondo grado di carattere generalista.




Figura 2tassi di occupazione dei giovani adulti (25-34 anni) secondo il livello di istruzione. Fonte OCSE (2020), pag. 73

I.3 Spesa in istruzione terziaria

Proseguendo nell'inquadramento internazionale del sistema italiano, la Figura 3 dà conto della spesa complessiva in istruzione registrata nel 2017, distinguendo fra quella di livello terziario e le altre tipologie.




Figura 3 Spesa totale (inclusiva dei settori pubblico, privato e proveniente da fonti internazionali) in istruzione terziaria e non terziaria in % del PIL nel 2017. Fonte OCSE (2020), pag. 284

Come si vede, in media i Paesi OCSE investono nell'istruzione il 4,9% del PIL, di cui circa l'1,5% in quella terziaria. Tali valori flettono solo leggermente considerando la media dei Paesi dell'Unione europea (EU23). Quanto all'Italia, essa (intesa come somma fra il settore pubblico e quello privato) investe meno della media dei Paesi OCSE in istruzione e, per quanto qui interessa, nell'istruzione terziaria: la spesa complessiva è infatti pari al 3,9%, di cui solo lo 0,9% è destinato all'istruzione terziaria.

Con specifico riguardo alla spesa in istruzione terziaria, la Figura 4 illustra le componenti pubblica e privata in percentuale del PIL.




Figura 4 Spesa in istruzione terziaria con distinzione fra la componente pubblica (colore celeste) e quella privata (colore arancione) in % del PIL nel 2017. Fonte OCSE (2020), pag. 287

A livello medio, la componente pubblica della spesa in istruzione terziaria nei Paesi dell'OCSE è pari all'1% del PIL, nei 23 Stati dell'Unione europea (EU23) è pari allo 0,9%, mentre in Italia è pari allo 0,6%. Pertanto, anche la quota di risorse pubbliche dirette nel settore dell'istruzione terziaria è al di sotto della media OCSE.

[I.4 Tasse universitarie e sostegno al diritto allo studio](#)

Un altro ambito rilevante di raffronto è il livello della tassazione universitaria nel settore terziario, che è riportato nella Figura 5, in cui si distingue fra master, lauree e lauree brevi.

Quanto al livello di tassazione complessivo, si registra ampia eterogeneità nei Paesi considerati: vi sono infatti alcuni Paesi OCSE (circa un terzo) in cui non sono previsti oneri a carico degli studenti: fra questi la Danimarca, la Finlandia, la Grecia, la Norvegia, la Repubblica Slovacca, la Slovenia e la Svezia. In altri Paesi gli oneri sono consistenti (ad esempio Inghilterra e Stati Uniti). Quanto all'Italia, essa detiene una posizione (l'undicesima) intermedia, con oneri attorno ai 2.000 dollari, che - pur essendo considerevolmente inferiori rispetto ad alcuni sistemi (ad esempio quelli di derivazione

anglosassone) - risultano superiori rispetto a Paesi (fra cui Spagna, Francia, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia) che, come evidenziano i confronti internazionali richiamati in precedenza, si distinguono per una capacità attrattiva maggiore, una migliore spendibilità della formazione acquisita nel mercato del lavoro e che investono maggiormente nel settore dell'istruzione terziaria. Il confronto suggerisce che il livello della tassazione universitaria italiana sia eccessivo avendo riguardo alle politiche adottate da altri Paesi europei.

Considerando la distinzione fra i percorsi formativi del terziario, emerge che, nel complesso, l'onere più elevato è sostenuto per i master, indi per la laurea e infine per la laurea breve. Invero tale distinzione è molto accentuata in alcune realtà (ad esempio negli Stati Uniti) e meno in altre (fra cui l'Italia).




Figura 5 Media delle tariffe annuali corrisposte dagli studenti per l'istruzione terziaria con distinzione fra laurea breve, laurea e master nell'a.a. 2017/2018. Fonte OCSE (2020), pag. 323

Nella Figura 6 si confronta la quota di studenti che ha ricevuto un sostegno finanziario pubblico, in termini di borse di studio o di prestiti garantiti dallo Stato, nell'a.a. 2017/2018 e nell'a.a. 2007/2008. Ciò consente di verificare in quale direzione si siano mossi i sistemi di istruzione terziari nell'ultimo decennio.




Figura 6 - quota degli studenti dell'istruzione terziaria che beneficiano di sostegno finanziario pubblico: confronto fra l'a.a. 2007/2008 e 2017/2018. Fonte OCSE (2020), pag. 328

Rispetto ai 13 Paesi di cui sono disponibili statistiche in proposito, l'Italia presenta nell'a.a. 2017/2018 un livello di sostegno superiore a quello assicurato in Belgio, Portogallo, Austria e Svizzera, ed inferiore a tutte le altre realtà considerate. Si segnala tuttavia che l'Italia è il Paese europeo che, rispetto all'a.a. 2007/2008, ha incrementato in modo più significativo la quota di studenti beneficiari. I dati evidenziano che il percorso intrapreso dall'Italia in termini di sostegno al diritto allo studio stia andando nella giusta direzione, anche se il *gap* con molti Paesi continua a sussistere. Andando ad operare un raffronto rispetto alla tipologia di sostegno pubblico condotta su 22 Paesi (si veda la Figura 7), si nota che, in circa la metà, prevale lo strumento del prestito garantito o effettuato dal settore pubblico e, nell'altra, lo strumento dei sussidi diretti o borse di studio.




Figura 7- Importi annuali medi ricevuti dagli studenti dell'istruzione terziaria sotto forma di borse di studio o prestiti pubblici: nell'a.a. 2017/2018. Fonte OCSE (2020), pag. 329

Si nota che nei Paesi in cui prevale lo strumento del prestito, trova spazio (più o meno ampio) anche lo strumento delle sovvenzioni/borse di studio, con l'unica eccezione della Lituania.

Di contro, in numerosi Stati in cui prevale tale ultimo strumento, il ruolo dei prestiti è del tutto marginale o inesistente. È il caso dell'Italia, in cui il sostegno pubblico si esplica attraverso lo strumento delle borse di studio (fermo restando che, come si dirà nel seguente capitolo, nell'ordinamento è comunque previsto il c.d. prestito d'onore). Il raffronto internazionale suggerisce che in Italia potrebbe essere avviata una riflessione sull'opportunità di rafforzare il sostegno pubblico al diritto allo studio anche mediante lo strumento dei prestiti. In proposito, alcuni studi (si veda OCSE, 2020, pag. 329) ne evidenziano i vantaggi, ed in particolare la circostanza che con le medesime risorse pubbliche si può riuscire a raggiungere una platea ben più vasta di beneficiari, e gli aspetti negativi, e nello specifico la minore efficacia ad attrarre nel percorso di studi gli studenti che appartengono a nuclei con reddito particolarmente basso.

Lo strumento dei prestiti è assente anche in altri Paesi: Austria, Portogallo, Belgio, Estonia, Repubblica Slovacca.

I.5 Rapporto tra studenti e personale docente

Fra gli ambiti di raffronto internazionale pertinenti ai fini dell'indagine vi è il rapporto fra il numero di studenti e il personale docente. Come si vede dalla Figura 8, in cui è considerata la quasi totalità dei Paesi OCSE, i rapporti tra studenti e personale docente sono molto diversificati: si passa da realtà in cui tale rapporto è estremamente basso (4,4 in Lussemburgo, 9,4 in Norvegia, 10,1 in Svezia) sino a Paesi in cui esso è particolarmente elevato (27,7 Colombia, 27,3 in Indonesia e 25,1 in Turchia). L'Italia si colloca fra i Paesi in cui detto rapporto è più elevato (20,3). Se si considerano esclusivamente i Paesi appartenenti all'Unione europea, tale rapporto è inferiore, peraltro di poco, solo all'Irlanda (20,4) e al Belgio (21). Rispetto alla maggior parte degli Stati, esso è, in alcuni casi anche di molto, superiore: in Germania (12), Spagna (12,3), Portogallo (14,3), Regno Unito (15,4) e Francia (16,8).




Figura 8 Rapporto fra studenti e personale docente nell'educazione terziaria nei Paesi OCSE (dati disponibili 2016- 2018). Fonte: rielaborazione su dati della Banca dati OCSE (2021)

<https://data.oecd.org/teachers/students-per-teaching-staff.htm>

I dati appena richiamati lasciano supporre che in Italia sia necessario rafforzare il personale docente al fine di pervenire ad un rapporto studenti/docenti in linea con i principali Paesi europei.

I.6 Età media dei docenti

Proseguendo nel sintetico raffronto internazionale, un dato rilevante è costituito dall'età media dei docenti nel settore dell'istruzione terziaria.

La Figura 9 prende in considerazione la percentuale dei docenti con almeno 50 anni sul totale dei docenti nei Paesi OCSE considerati.

Come si evince dalla Figura 9, in Italia la quota di tali docenti costituisce il 55,6% del totale ed è la più elevata in assoluto. Volendo restringere il paragone ai principali Paesi dell'UE, in Germania tale rapporto è pari al 26,9%, in Olanda al 32,7%, nel Regno Unito al 40,3%, in Spagna al 44,2% e in Portogallo al 44,5%.




Figura 9 Rapporto fra docenti dell'istruzione terziaria con età pari o superiore ai 50 anni sul totale dei docenti nel medesimo Paese OCSE (dati disponibili 2016- 2018). Fonte: rielaborazione su dati della Banca dati OCSE (2021) <https://data.oecd.org/teachers/teachers-by-age.htm#indicator-chart>

Nella Figura 10 sono presi in considerazione i docenti con età inferiore ai 30 anni in rapporto al totale (individuati graficamente con dei pallini) e i docenti con età compresa tra i 30 e i 39 anni sul totale (rappresentati graficamente con dei rombi).




Figura 10 Rapporto fra docenti dell'istruzione terziaria con età inferiore ai 39 anni sul totale dei docenti nel medesimo Paese OCSE (dati disponibili 2016- 2018). I pallini rappresentano il rapporto tra docenti con meno di 30 anni sul totale, mentre i rombi il rapporto fra docenti di età compresa tra i 30 e i 39 sul totale. Fonte: rielaborazione su dati della Banca dati OCSE (2021)
<https://data.oecd.org/teachers/teachers-by-age.htm#indicator-chart>

Come si evince dalla Figura, in Italia la quota di docenti con meno di trent'anni è estremamente bassa (0,8%) ed è la più bassa con la sola eccezione della Slovenia. È inferiore, fra l'altro, rispetto alla Germania (24,6%), alla Norvegia (19,8%), all'Olanda (17,9) e anche ad alcuni Paesi, per molti aspetti comparabili con l'Italia, in cui tale rapporto è decisamente inferiore alla media, come la Spagna (4%) e Portogallo (3,8%).

Anche considerando i docenti di età compresa tra i 30 e i 39 anni, la situazione, in termini comparati, non muta. Il rapporto tra tali docenti e il totale è infatti pari a 13,5%, superiore solo a quello della Slovenia (11,8%) e inferiore, fra l'altro, a quelli di Germania (30%), Olanda (28,2%), Regno Unito (24%), Spagna (19,8) e Portogallo (19,2%).

I dati illustrati nella Figura 9 e nella Figura 10 restituiscono il quadro di un Paese con un personale docente nel settore dell'istruzione terziaria con età molto avanzata e con un sistema universitario che offre ai giovani molte meno opportunità professionali rispetto a quanto accade negli altri Paesi OCSE.

Capitolo II - La condizione dello studente

Partendo dal raffronto dei dati dei Paesi OCSE esaminati nel precedente capitolo, in cui si sono evidenziate alcune criticità del sistema di istruzione terziaria, a partire dalla sua minore attrattività nei confronti degli studenti, la Commissione ha ritenuto di dedicare uno dei due filoni dell'indagine conoscitiva alla condizione studentesca nelle università, con particolare riferimento al diritto allo studio (all'altro, relativo al precariato nella ricerca universitaria, è dedicato il successivo capitolo). La condizione studentesca implica una visione complessiva del benessere dello studente e più in generale dello stato del mondo accademico, che nel presente capitolo sarà prevalentemente declinata con riferimento al diritto allo studio, sebbene non si esaurisca in quest'ultima. Sulla condizione studentesca influiscono infatti anche (e per alcuni versi soprattutto) la qualità della didattica e della docenza, nonché - più in generale - la capacità del sistema di istruzione terziaria di far acquisire agli studenti le conoscenze elevate e l'alta professionalità richieste da una società sempre più dinamica e competitiva. Sotto tale profilo appare pertanto strettamente connesso anche il tema del superamento del precariato e dell'esigenza di rendere più attrattiva la carriera universitaria nei confronti dei più capaci.

Con queste premesse, nel presente capitolo sono prese in esame le basi giuridiche, a partire dalla Costituzione italiana, su cui si fonda il diritto allo studio universitario; si illustrano i principali strumenti di cui beneficiano gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi; si dà conto delle novità normative degli ultimi anni e delle risorse effettivamente erogate; infine si analizzano le criticità del sistema e, facendo tesoro dei contributi conoscitivi emersi nel corso dell'indagine, si formulano alcune indicazioni per migliorare la condizione dello studente e rafforzare l'esercizio del diritto allo studio.

II.1 Il diritto allo studio universitario: gli articoli 3 e 34 della Costituzione

Il diritto allo studio universitario ha un solido fondamento nella Costituzione italiana ed in particolare negli articoli 3 e 34.

Quanto all'articolo 3, esso statuisce, al primo comma, la pari dignità sociale dei cittadini e la loro eguaglianza davanti alla legge e, al secondo comma, che alla Repubblica spetta il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Si tratta di principi che, pur avendo un carattere generale, impongono alla Repubblica, nelle sue componenti, la predisposizione di un sistema di istruzione aderente a tali principi.

Centrale per ogni ragionamento sul diritto allo studio è l'articolo 34 della Costituzione, che declina in favore degli studenti proprio i contenuti dell'articolo 3, stabilendo che: i) i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (terzo comma); ii) e che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (quarto comma).

L'articolo 34 riconosce dunque agli studenti capaci e meritevoli, a prescindere dalle condizioni economico-sociali loro o delle loro famiglie, il diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi, che includono pertanto i percorsi universitari e postuniversitari, e pone in capo alla Repubblica il preciso dovere di rimuovere, attraverso misure di sostegno anche di carattere economico, gli ostacoli che potrebbero impedire l'effettivo godimento di tale diritto.

Le misure di sostegno consistono in:

- i) borse di studio;
- ii) assegni famigliari;
- iii) altre provvidenze. Per l'attribuzione di tali ultime misure^[6], l'articolo 34 prevede che essa debba avvenire a seguito di un "concorso", sicché l'ampia discrezionalità demandata ai pubblici poteri nella definizione delle "altre provvidenze" è temperata dalla necessaria previsione di una procedura

selettiva per l'assegnazione delle stesse.

Sul punto la Corte costituzionale (si veda la [sentenza n. 2 del 2013](#)) chiarisce la portata del riferimento al "concorso", affermando che "[s]e la necessità del concorso rende legittima la previsione di forme di graduazione tra gli aventi diritto, esse devono tuttavia sempre avere un nesso con il bisogno e la meritevolezza dello studente".

Tale rilievo ha consentito alla Corte di dichiarare incostituzionale una legge della Provincia autonoma di Bolzano che aveva subordinato l'accesso alle prestazioni per il sostegno al diritto allo studio, con riferimento ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, al requisito della residenza quinquennale ininterrotta nel territorio provinciale.

Quanto all'espressione "capaci e meritevoli", essa deve essere intesa come diretta a disporre un sostegno in favore di coloro che, privi di mezzi, si impegnino negli studi con profitto. Pur spettando al legislatore definire in concreto le modalità per accedere ai benefici, la norma costituzionale, in combinato disposto con l'articolo 3 della Costituzione, si presta ad essere interpretata nel senso di favorire coloro che, se avessero goduto di una condizione economica e sociale migliore, avrebbero senz'altro proseguito con profitto gli studi, senza che se ne debba trarre la richiesta di capacità eccezionali. In caso contrario, il principio di eguaglianza sostanziale, cui mira la disposizione, sarebbe compromesso perché agli studenti privi di mezzi verrebbero richiesti risultati formativi superiori rispetto a quelli che si richiedono alla generalità degli studenti (cioè, ai sensi dell'art.33, quinto comma, della Costituzione il superamento di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi).

Importanti contributi ermeneutici sono offerti dalla giurisprudenza costituzionale. Nella sentenza n. 274 del 1993, la Corte costituzionale - nel censurare una disposizione legislativa nella parte in cui escludeva il diritto alla pensione di reversibilità E.N.A.S.A.R.C.O. a favore dei figli maggiorenni infraventiseenni che avessero intrapreso un percorso di studi universitario, se in possesso di un reddito proprio, ancorché insufficiente per le necessità di vita e di mantenimento - offre un'interpretazione dell'art. 34, terzo comma, in cui si segnala la centralità del concetto di profitto e la discrezionalità del legislatore in ordine alla individuazione delle modalità di verifica del raggiungimento del profitto.

La richiamata disposizione costituzionale, ad avviso della Corte, riconosce il diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi ai "capaci e meritevoli", "la cui valutazione, come si ricava anche dai lavori preparatori della Costituzione, implica un riscontro relativamente al . Ciò varrebbe ad escludere, fra l'altro, che la tutela finisca per incoraggiare i casi di tante formali iscrizioni seguite da un inadeguato (o nessuno) impegno". La Corte peraltro riconosce al legislatore ampi margini di discrezionalità nell'individuare la modalità con cui debba verificarsi il profitto, che può consistere nella mera frequenza (per la scuola media e professionale), l'iscrizione (per l'università) o un'effettiva dedizione (con riferimento alla disciplina di cui all'art.19 della legge n.191 del 1975, allora vigente, relativa al rinvio del servizio di leva per gli studenti universitari).

Sulla discrezionalità del legislatore, la Corte costituzionale (con la [sent. n.359/1995](#)) torna ad esprimersi, giudicando infondate le censure di costituzionalità della richiamata legge n.191/1975 (in relazione all'art.19, comma 5) che non consentiva ad uno studente iscritto all'università il rinvio del servizio di leva se avesse già ottenuto di ritardare il medesimo servizio di leva per più di due anni.

Occorre peraltro rilevare, utilizzando le parole della Corte costituzionale ([sent. n.215/1987](#))^[7], che l'obiettivo dell'art.34 è soprattutto quello di "garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona" e che in esso "l'accento è essenzialmente posto sugli ostacoli di ordine economico, giacché il Costituente era ben consapevole che è principalmente in queste che trova radice la disuguaglianza delle posizioni di partenza e che era perciò indispensabile dettare al riguardo espressa prescrizioni idonee a garantire l'effettività del

principio di cui al primo comma".

II.2 Il riparto di competenze fra Stato, regioni e università

Il riparto delle competenze legislative fra Stato e regioni in materia di diritto allo studio è definito dall'articolo 117 della Costituzione, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la riforma costituzionale del 2001.

Al fine di inquadrare gli elementi portanti dell'assetto costituzionale in materia di riparto di competenza nel diritto allo studio, pare opportuno un breve richiamo al riparto previsto nel testo originario della Costituzione.

a) Il riparto prima della riforma del Titolo V della Parte II (2001)

In precedenza, sin dal 1948, il diritto allo studio rientrava nell'ambito delle materie "beneficenza pubblica" e "assistenza scolastica" per le quali era prevista una competenza legislativa di tipo concorrente. Alle regioni infatti spettava la disciplina legislativa da esercitare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato "sempreché le norme stesse non [...] [fossero] in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni" (art.117, primo comma).

Il primo provvedimento organico con cui il Legislatore ha dato attuazione al dettato costituzionale è stato approvato solo nella parte finale degli anni Settanta. Si tratta dell'art. 44 del DPR 616 del 1977 che disciplina il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari (primo comma). L'articolo prefigurava inoltre (al secondo comma) il conseguente trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie (di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni), poi disciplinato con il decreto-legge n.536 del 1979 che ha previsto che lo stesso avvenisse sulla base di specifici principi, fra cui in particolare il "rispetto dell'autonomia delle università degli studi garantita dall'articolo 33 della Costituzione" e i "limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione".

Le regioni hanno indi disciplinato la materia, peraltro autonomamente ed in modo non omogeneo in assenza di una normativa statale di riferimento, poi intervenuta all'inizio degli anni Novanta (la legge n.390 del 1991, "Norme sul diritto agli studi universitari", v. il *box* che segue).

La prima legge-quadro sul diritto allo studio (legge n.390 del 1991)

La legge n.390 del 1991, adottata prima della riforma costituzionale del 2001 e non più vigente, ha introdotto una prima disciplina-quadro in attuazione degli articoli 3 e 34

della
Costituzione, con
l'obiettivo di
"rimuovere gli
ostacoli di ordine
economico e
sociale che di
fatto limitano
l'uguaglianza dei
cittadini
nell'accesso
all'istruzione
superiore e, in
particolare, per
consentire ai
capaci e
meritevoli, anche
se privi di mezzi,
di raggiungere i
gradi più alti
degli studi"
(art.1).
A tal fine ha
definito il riparto
delle
competenze,
attribuendo:
i) allo Stato le
funzioni di
indirizzo,
coordinamento e
programmazione
in materia di
diritto agli studi
universitari;
ii) alle regioni gli
interventi volti a
rimuovere gli
ostacoli di ordine
economico e
sociale per la
concreta
realizzazione del
diritto agli studi
universitari;
iii) alle
università il
compito di
organizzare i
propri servizi,
compresi quelli

di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. In tale contesto, sono state previste forme sinergiche fra i richiamati attori istituzionali da perseguire anche mediante accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività. La legge demanda ad un DPCM, da adottare con cadenza triennale e sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'istituenda Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, la definizione dei criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi

contemplati dalla medesima legge e non destinati alla generalità degli studenti, nonché le tipologie minime e i relativi livelli per la concreta realizzazione del diritto allo studio di competenza delle regioni. Quanto alle condizioni economiche, esse vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare. Fra gli strumenti individuati dalla legge si rammentano i prestiti d'onore (art.16), destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi, da rimborsare ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi; il Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla

razionalizzazione della frequenza universitaria (art.17). Inoltre la legge contemplava, fra le altre, norme per favorire la realizzazione di alloggi universitari, nonché la stipula di convenzioni fra Regioni e università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle università.

b) Il riparto nel testo vigente della Costituzione (art.117, secondo comma, lettera m), e quarto comma)

Con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione (di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001) il diritto allo studio diviene di competenza esclusiva delle Regioni.

Nell'ambito del riparto delle competenze legislative sancito dall'art.117 della Costituzione, nel testo vigente, la materia non è compresa né fra gli ambiti di competenza esclusiva statale, né (come in precedenza) fra quelli di competenza concorrente. La titolarità del potere legislativo pieno spetta pertanto alle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117, che reca una clausola di attribuzione residuale a queste ultime della competenza legislativa sulle materie non elencate nei precedenti due commi. La Regione, nell'attuazione del richiamato diritto sociale, vanta anche una competenza in ordine all'organizzazione amministrativa, che legittima la stessa ad individuare le modalità operative, inclusa l'individuazione delle strutture a tal fine preposte.

Poiché tuttavia il diritto allo studio costituisce un diritto sociale, allo Stato permane la competenza (di tipo esclusivo) per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (d'ora innanzi LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il livello nazionale (art.117, secondo comma, lettera m)).

In quanto competenza trasversale, la stessa può essere esercitata in modo anche molto incisivo sino ad "invadere" alcune materie riservate alla competenza delle regioni. Essa deve tuttavia rispettare il principio della leale collaborazione e non può in ogni caso spingersi sino ad ingerirsi direttamente sull'assetto organizzativo e gestorio riservato alla potestà legislativa delle Regioni, "alle quali compete l'individuazione degli standard organizzativi e qualitativi degli enti operanti nel campo dei servizi educativi e di istruzione" ([sent. n.87 del 2018](#), Considerato in diritto n.3.2).

Con specifico riferimento al principio di leale collaborazione, la giurisprudenza costituzionale ritiene necessario il suo rispetto nel momento in cui una disciplina statale si inserisce (ad esempio nel caso in cui si rinvenga l'esigenza di un intervento unitario secondo i canoni della c.d. chiamata in sussidiarietà [8]) in ambiti materiali caratterizzati da un intreccio di competenze statali e regionali; e ciò vale anche

con riguardo a normative statali sul diritto allo studio.

È stata pertanto ritenuta ammissibile la determinazione diretta da parte dello Stato (con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca) dei fabbisogni finanziari regionali ai fini del riparto delle risorse del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, che concorre (assieme ad altre fonti finanziarie) a rendere effettivo il diritto sociale che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle Regioni, a condizione che essa sia frutto di un'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, non essendo sufficiente il mero parere (sent. n.87/2018, *v.infra*).

È stata altresì considerata legittima la previsione di un'erogazione di una prestazione relativa al diritto allo studio direttamente da parte dello Stato^[9] in favore degli studenti che ne hanno diritto, nel presupposto che la chiamata in sussidiarietà sia "giustificata dall'esigenza di rafforzare, in modo uniforme sul territorio nazionale, l'effettività del diritto allo studio" e che il coinvolgimento delle Regioni sia comunque garantito, nell'ottica della leale collaborazione, nella fase attuativa della disposizione tramite lo strumento dell'intesa.

Si veda in proposito la sentenza n. 87 del 2018, con la quale, fra l'altro, la Corte ha censurato la previsione normativa (art. 1, comma 271, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), con cui era stata disposta l'istituzione di un unico ente per il diritto allo studio a livello regionale, nella parte in cui prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che determina i fabbisogni finanziari regionali è adottato «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché «previa intesa» con la medesima Conferenza. La Corte ha censurato altresì l'art. 1, comma 275, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui prevede che la «Fondazione Articolo 34», entro il 30 aprile di ogni anno, bandisca almeno 400 borse di studio nazionali «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché «d'intesa» con la medesima.

In attuazione del dettato costituzionale, la legge n.240 del 2010 ha delegato il Governo, tramite lo strumento del decreto legislativo alla revisione, fra l'altro, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e alla contestuale definizione dei LEP erogati dalle università statali (art.5, comma 1, lettera *d*)).

Nell'esercizio della delega si prevedeva il rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (art.5, comma 6):

- a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, già disponibili a legislazione vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
- b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
- c) definire i criteri per l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (*v.supra*);
- d) favorire il raccordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;
- e) prevedere la stipula di specifici accordi con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;
- f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.

Dando seguito alla delega legislativa, il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 68 del 2012, cui è dedicato il successivo paragrafo.

[II.3 La disciplina legislativa in materia di diritto allo studio: il d.lgs. n. 68 del 2012](#)

Lo strumento normativo cardine del diritto allo studio è costituito dal d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega contenuta nella richiamata legge n.240 del 2010.

L'articolo 3, nel definire le attribuzioni in materia, in linea con il precetto costituzionale prefigura un sistema integrato di strumenti e servizi al quale partecipano:

- i) lo Stato, cui spetta la determinazione dei LEP;
- ii) le regioni, che esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio per la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto, che include la facoltà di integrare la gamma degli strumenti e dei servizi definita dal d.lgs. (all'articolo 6). In tale contesto normativo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome esercitano le proprie competenze in materia ai sensi dei rispettivi statuti (che come noto sono fonti di rango costituzionale) e delle norme di attuazione dei medesimi statuti;
- iii) le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci, sono chiamate a svolgere attività ancillari al diritto allo studio: organizzando i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi; promuovendo le attività di servizio di orientamento e tutorato delle associazioni e cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti; agevolando la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali e nei giorni festivi di biblioteche, laboratori e sale studio; sostenendo attività culturali, sportive e ricreative, incluse quelle autogestite dagli studenti; curando l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione, al fine di favorire la mobilità anche internazionale degli studenti e promuovendo interscambi di studenti con università italiane e straniere; pubblicizzando gli interventi in materia di diritto allo studio.

Gli ulteriori contenuti del d.lgs. sono illustrati nell'ambito dei seguenti paragrafi, in cui sono descritti gli strumenti del diritto allo studio.

[II.4 Gli strumenti del diritto allo studio](#)

[II.4.1 Borse di studio](#)

Si tratta del principale strumento per la realizzazione del diritto allo studio, disciplinato dagli articoli 7, 8 e, nelle more della definizione dei LEP, 18 del D.lgs. 68/2012.

Ai sensi dell'art.7, le borse di studio rientrano nell'ambito dei LEP da assicurare in modo uniforme sul territorio nazionale. L'importo *standard* della borsa andrebbe pertanto quantificato sulla base dei costi che occorre effettivamente sostenere per gli studi universitari tenendo conto anche delle differenziazioni territoriali.

I richiamati costi devono riguardare le spese per il materiale didattico, per il trasporto, per la ristorazione, per l'alloggio, nonché per la frequenza ad eventi culturali.

La spesa standard è quantificata avendo riguardo a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino al 20 per cento superiore al limite

massimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio, computata su undici mesi.

Per accedere alla borsa occorre il possesso di specifici requisiti, sia di merito che di condizione economica, la cui definizione è demandata ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca [\[10\]](#) (art.8), non ancora adottato. La norma legislativa, in termini di requisiti di merito, stabilisce che questi debbano anche tener conto della durata normale del corso di studi; mentre in termini di condizione economica occorre avere riguardo all'indicatore della situazione economica equivalente e della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Sono inoltre previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE).

Sebbene la disciplina in esame assimili a tutti gli effetti l'erogazione delle borse ad una prestazione sociale in ordine alla quale allo Stato spetta la definizione del livello delle prestazioni che deve essere garantito su tutto il territorio, l'art.7, comma 1, secondo periodo, specifica che la concessione delle borse di studio è assicurata "nei limiti delle risorse disponibili". In tal modo la disposizione ammette implicitamente la possibilità che la prestazione sociale, che dovrebbe essere garantita a tutti gli aventi diritto, non lo sia qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti.

Tale vincolo determina un vero e proprio ribaltamento della *ratio* sottesa alla disciplina sui LEP, per la quale le risorse finanziarie dovrebbero essere individuate a valle (e non a monte) della determinazione dei fabbisogni effettivi della popolazione studentesca una volta definiti i livelli minimi di prestazione che si ritiene debbano essere necessariamente assicurati in modo uniforme sul territorio.

La Corte costituzionale non è stata chiamata a giudicare la fondatezza di censure riferite alla disposizione in questione, in cui si prevede che la concessione delle borse di studio è assicurata nei limiti delle risorse a disposizione. Ciò premesso, occorre segnalare che, nella [sentenza n. 275/2016](#), la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità di una legge della regione Abruzzo nella parte in cui prevedeva che "solo nei limiti delle disponibilità finanziarie" si potesse soddisfare il diritto allo studio degli studenti disabili. In quell'occasione ha affermato che "[è] la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione".

Il d.lgs. 68/2012 ha peraltro previsto una disciplina transitoria, la cui operatività, come noto, si è protratta sino ad oggi, vista la perdurante mancata definizione dei LEP.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 18 (come modificato dall'art. 2, comma 2-ter, del d.l. n. 104/2013), nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal d.lgs. n. 68/2011 di attuazione del federalismo fiscale, al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità, si provvede attraverso:

- i) il fondo integrativo statale (FIS) per la concessione delle borse di studio, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
- ii) il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio (articolata in tre fasce di reddito);
- iii) le risorse proprie delle regioni (ulteriori rispetto alla richiamata tassa regionale), che devono essere di ammontare almeno pari al 40 per cento dell'assegnazione relativa al FIS.

Nel corso dell'indagine è stata fermamente stigmatizzata (in particolare da EL GHARRAS, STALTERI, D'AMBROSIO, GIUGOVAZ, GULLUNI, MONDIN, CHIAPPARINO, LAUDISA, DE SIMONE SORRENTINO, VICINO) la richiamata disposizione relativa ai cosiddetti "idonei non beneficiari", ossia come detto studenti che pur avendo titolo, ai sensi della disciplina vigente, alla borsa di studio, se la vedono negare in ragione dell'insufficienza complessiva delle risorse stanziare, situazione che - come è stato osservato - rappresenta un *unicum* del nostro Paese nell'area OCSE.

A tal proposito, la Commissione, nel condividere l'opportunità di riconsiderare tale disciplina per il suo carattere per alcuni aspetti elusivo del dettato costituzionale (art.34, terzo comma) che attribuisce a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, evidenzia con particolare favore il consistente incremento del Fondo integrativo statale registrato negli ultimi anni a partire dalla scorsa legislatura che ha sia, nella sostanza, attenuato (sebbene non eliminato) in modo significativo il fenomeno degli idonei non beneficiari, sia, più in generale, accresciuto la platea degli studenti beneficiari della borsa di studio. Tale fenomeno è stato illustrato dalla dott.ssa LAUDISA[11], la quale ha ricordato che il FIS è quasi duplicato negli ultimi dieci anni e che il problema dell'idoneo non beneficiario, a livello nazionale, è oggi molto contenuto, sebbene, a livello regionale, continuino a sussistere elementi di criticità.

Si veda in proposito la Tabella 1, in cui si rappresenta il numero delle borse di studio attribuite agli studenti nel sistema di istruzione terziario a partire dall'a.a. 2015/2016 sino a quello 2019/2020:

Anni	Università		Istituti AFAM	Idonei	TOTALE BORSE	TOTALE IDONEI
	Corsi di laurea	Corsi post laurea				
2015/2016	131.240	875	4.783	4.129	140.928	150.504
2016/2017	162.120	915	6.032	4.044	171.119	178.849
2017/2018	173.441	915	6.734	3.783	180.934	187.787
2018/2019	185.566	1.000	7.581	3.771	200.730	213.201
2019/2020	203.500	912	9.017	3.470	220.259	228.787
Var. %						
2015/2016 - 2019/2020	55,3%	4,2%	88,3%	-10,3%	58,3%	52,3%
2019/2020						

Tabella 1 - Numero di borse di studio assegnate e numero di studenti idonei (la differenza è data dagli idonei non beneficiari) - Fonte Miur - "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020), aprile 2021, pag.7

Come si evince dall'ultima riga della tabella, la differenza in percentuale fra il numero delle borse erogate fra il primo e l'ultimo degli anni considerati è pari al 58,3%, cioè l'incremento delle borse è pari a poco meno del 60%. Il fenomeno è peraltro particolarmente accentuato nei corsi degli istituti AFAM, in cui il numero delle borse assegnate si è accresciuto di oltre l'88 per cento. Quanto al numero degli idonei non beneficiari in rapporto al totale degli idonei, esso si è ridotto drasticamente, passando

dal 6,29% nell'a.a. 2015/2016 al 2,4% nell'a.a.2019/2020.

Si tratta di un *trend* di assoluto rilievo, che sottende un impegno delle Istituzioni nei confronti del diritto allo studio. Nella valutazione complessiva dell'efficacia dello strumento in esame, come si avrà modo di tornare nel prosieguo del documento, occorrerebbe tuttavia avere riguardo anche ad altri aspetti, quali in particolare l'adeguatezza sia dell'importo delle borse, sia dei livelli reddituali e patrimoniali delle famiglie degli studenti richiesti per l'accesso al sostegno pubblico.

Nella Tabella 2 si riporta la distribuzione regionale delle sole borse di studio erogate dalle università (che come si evince dalla tabella precedente rappresentano circa il 94% del totale delle borse erogate). Nella settima colonna è riportato il rapporto percentuale fra il numero dei borsisti ed il totale degli idonei e pertanto un valore pari al 100% implica l'assenza di idonei non beneficiari. È ciò che accade in 16 regioni, mentre in altre 3 detta percentuale è prossima al 100% e in una (in Molise) è comunque pari al 93%. Solo in Sicilia si registra una criticità significativa, in quanto il 25,5% degli aventi diritto non percepiscono la borsa.

Regione	N. Idonei	N. Borse concesse	% rispetto a tipologia di studente			% di copertura rispetto ad idonei	% borsisti rispetto a iscritti regolari	Spesa	
			In sede	pendolare	fuori sede			Totale (migliaia di euro)	Euro per beneficiario
Piemonte	13.108	13.108	15,6	36,5	47,9	100,0	14,2	39.368	3.025
Valle d'Aosta	146	146	51,4	16,4	32,2	100,0	17,3	294	2.228
Lombardia	23.971	23.779	18,7	35,5	45,7	99,2	10,1	72.728	3.324
Provincia Aut. di Trento	2.097	2.097	10,5	25,3	64,2	100,0	15,7	7.649	3.314
Provincia Aut. di Bolzano	1.009	1.009	10,7	51,2	38,1	100,0	31,7	1.904	1.887
Veneto	13.520	13.341	23,3	41,7	35,0	98,7	15,4	41.344	3.345
Friuli-Venezia Giulia	5.291	5.291	17,7	41,4	40,9	100,0	22,4	15.539	2.939
Liguria	3.175	3.175	26,1	29,5	44,3	100,0	13,6	7.850	2.684
Emilia-Romagna	21.225	21.225	33,6	12,3	54,1	100,0	16,3	71.636	3.530
Toscana	13.639	13.639	10,3	21,4	68,3	100,0	16,9	41.945	3.279
Umbria	4.326	4.326	22,0	20,9	57,1	100,0	22,1	15.212	3.503
Marche	5.051	5.051	4,3	13,8	81,9	100,0	14,6	20.372	3.846
Lazio	19.687	19.687	19,0	16,5	64,4	100,0	11,1	66.145	3.714
Abruzzo	5.615	5.615	30,8	19,1	50,2	100,0	17,7	15.462	2.936
Molise	771	717	19,9	50,8	29,3	93,0	14,3	2.273	2.870
Campania	22.250	22.250	23,8	68,9	7,3	100,0	18,5	100.423	5.141
Puglia	17.587	17.587	15,4	64,8	19,8	100,0	29,6	54.404	3.280
Basilicata	1.180	1.180	36,9	39,2	24,0	100,0	29,3	3.095	2.341
Calabria	10.245	10.197	11,0	23,2	65,8	99,5	37,3	33.163	3.777
Sicilia	20.841	16.366	29,6	45,8	24,6	78,5	21,3	31.836	2.154
Sardegna	10.114	10.114	22,4	25,2	52,4	100,0	36,8	32.900	3.820
ITALIA	214.848	208.800	20,8	36,4	43,7	97,7	18,6	876.642	3.488

Tabella 2 - Numero di borse di studio assegnate e numero di studenti idonei per regione nell'a.a. 2019/2020- Fonte: "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020), aprile 2021, pag.7, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica - MUR

Nel corso delle audizioni è stata rilevata un'ulteriore criticità collegata a differenze territoriali anche con riguardo alla definizione di soglie reddituali, con particolare riferimento al calcolo dell'ISEE e

dell'ISPE (fra gli altri, D'AMBROSIO, STALTERI, LAUDISA). Sul punto è stato espresso l'auspicio di un maggiore coordinamento delle procedure per l'erogazione delle borse ed è stato avanzato il suggerimento di prevedere un'unica piattaforma online per la richiesta di borse di studio (LAUDISA). Al riguardo, la disomogeneità territoriale è stata messa in relazione con i diversi modelli di *governance* degli enti del diritto allo studio (CHIAPPARINO[12]). In particolare, alcune Regioni si distinguono per un'accentuata decentralizzazione, a livello di singoli atenei (è il caso della Lombardia); altre sono caratterizzate dalla presenza di enti regionali unici. Sul punto il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) si è espresso in favore di maggiore unitarietà nel modello di *governance* degli enti regionali e, soprattutto, della necessità di assicurare un'efficace rappresentanza studentesca all'interno degli stessi, a salvaguardia della corretta rappresentazione delle esigenze degli studenti. Al fine di rendere ancora più efficace lo strumento, è stata richiamata l'attenzione sulla duplice esigenza (MONDIN[13]):

i) da un lato, di assicurare la stabilità in ordine alle risorse su cui le regioni o gli enti che lo gestiscono possono contare, anche al fine di consentire una maggiore tempestività nell'erogazione della borsa. Sul punto si segnala una valutazione positiva, a questi fini, da parte della Corte dei Conti[14] circa l'impatto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.798 del 2017 che, grazie alla semplificazione delle procedure e degli strumenti, ha consentito di effettuare il riparto del FIS entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento (novembre/dicembre) e, quindi, in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico negli anni presi in considerazione (2017, 2018 e 2019);

ii) dall'altro, di prevedere un'efficacia pluriennale dell'assegnazione della borsa di studio, ferma restando la verifica dell'impegno dello studente nel proprio percorso di studio, evitando la logica della graduatoria annuale.

L'eterogeneità territoriale non è stata peraltro stigmatizzata solo con riferimento all'erogazione delle borse di studio: come si avrà modo di precisare anche in seguito, è stato affermato che essa può determinare sperequazioni con riguardo alla fruibilità effettiva del diritto allo studio, sì da rendere necessaria una disciplina quadro nazionale (RUSSO), che peraltro il legislatore già ha dettato prevedendo la determinazione dei LEP, di cui appare prioritaria l'adozione (fra gli altri, DE SIMONE SORRENTINO[15]).

Nel corso dell'indagine è stata anche segnalata l'opportunità di un approfondimento sotto il duplice aspetto dell'adeguatezza delle soglie reddituali che consentono l'accesso alle borse di studio e dell'entità delle stesse. Al riguardo la CONFERENZA DELLE REGIONI[16]: i) sottolinea che le soglie reddituali e patrimoniali fissate annualmente dal MUR sono eccessivamente basse (secondo il DM n.65 del 2020 il livello ISEE deve essere inferiore a 23.626,32 euro e quello ISPE deve essere inferiore a 51.361,58 euro). Al riguardo, si aggiunga che le soglie ISEE e ISPE effettivamente applicate differiscono da Regione a Regione e questo costituisce, come sottolineato nel corso della procedura informativa, un elemento ulteriore di criticità del sistema; ii) l'importo delle borse di studio è eccessivamente contenuto rispetto ai costi effettivamente sostenuti dagli studenti, che spesso sono costretti a svolgere attività lavorative che ne rallentano il percorso formativo.

Circa il tema della frammentazione regionale nell'erogazione delle prestazioni, va segnalata la volontà, nelle more dell'attuazione dei LEP, di migliorare il livello di partecipazione e coinvolgimento dei soggetti coinvolti, che ha condotto alla costituzione[17] di un apposito Tavolo tecnico per lo studio, l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni finanziari regionali, composto da 4 rappresentanti del MUR (allora MIUR), 6 rappresentanti della Conferenza delle Regioni, 2 rappresentanti del MEF ed 1 rappresentante dell' ANDISU. Gli esiti di tale sinergia sono stati raccolti nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 ottobre 2017, prot. n. 798, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui si è provveduto a definire i criteri per la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali e la conseguente ripartizione ed erogazione del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (FIS). Allo scadere del triennio di vigenza di detto decreto interministeriale, il tavolo, nuovamente convocato al fine di verificare l'attuazione del medesimo decreto tre anni, ha formulato specifiche proposte che sono state recepite nel

decreto interministeriale MUR-MEF n. 853/2020 che ha vigenza triennale a partire dall'anno 2020 e, comunque, fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 68/2012.

Il Fondo integrativo statale (FIS) è uno degli strumenti finanziari, ai sensi dell'art.18 del d.lgs. 68/2012, attraverso cui si mira ad assicurare il pieno successo formativo degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi. Invero esso è stato inizialmente istituito dalla l. n. 390/1991 (art. 16, comma 4) come strumento finanziario diretto alla concessione dei prestiti d'onore per il merito e, solo in un secondo tempo, il suo ambito è stato esteso al finanziamento delle borse di studio^[18]. L'obiettivo di tali interventi era quello di assicurare la copertura delle spese di mantenimento durante il corso di laurea, nelle diverse sedi.

A lungo la disciplina di riferimento è stata dettata dal d.p.c.m. del 9 aprile 2001^[19], che disponeva, fra l'altro, che il contributo venisse ripartito fra le regioni sulla base dei seguenti criteri: a) il 50 per cento in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio da parte delle Regioni, delle Province autonome ed eventualmente delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, erogate agli studenti iscritti alle università con sede legale nel territorio regionale, per l'anno accademico in corso, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la mobilità internazionale degli studenti nell'esercizio finanziario di riferimento; b) il 35 per cento in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2; c) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta, degli organismi regionali di gestione effettivamente disponibili (art.16). Ogni regione era penalizzata nel caso in cui avesse ridotto l'ammontare delle proprie risorse destinate al diritto allo studio, fermo restando il principio secondo cui nessun ente territoriale poteva

ricevere un importo del fondo statale inferiore all'80 per cento di quello dell'anno prima.

Dopo l'intervento del d.lgs. 68/2012 e nelle more dell'emanazione del decreto ivi previsto (all'articolo 7, comma 7), la richiamata legge n.232/2016, all'art.1, comma 271, ha, da un lato, ribadito che il riparto del Fondo deve avvenire in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni e, dall'altro, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei fabbisogni finanziari regionali.

Il [decreto interministeriale n. 798 dell'11 ottobre 2017](#) definisce il fabbisogno finanziario regionale e le modalità di riparto del FIS.

Il fabbisogno deriva dalla sommatoria dei seguenti addendi (art.1): i) il prodotto fra il numero medio (annuale) di studenti idonei nel precedente triennio e l'importo minimo della borsa come definito dal d.P.C.m. 9 aprile 2001 (distinguendo fra studenti in sede, pendolari e fuori sede); ii) il prodotto fra la media dei posti letto assegnati nel triennio accademico a studenti fuori sede idonei alla borsa e l'incremento figurativo per i servizi di alloggio determinato nella misura standard di 1.100 euro per ciascun posto; iii) il contributo per la mobilità internazionale destinato a studenti idonei alla borsa di studio che siano stati in mobilità nell'ambito del programma ERASMUS o di altri programmi internazionali nella misura standard di 750 euro *pro capite* e in termini percentuali pari al 4% della media degli studenti idonei negli ultimi tre anni accademici; iv) il contributo per la media degli studenti con disabilità non inferiore al 66% degli ultimi tre anni accademici, determinato nella misura standard corrispondente al doppio della borsa minima per la relativa erogazione di servizi, distinguendo fra studenti in sede, pendolari e fuori sede.

Ai fini della ripartizione del FIS, il fabbisogno finanziario "netto" delle Regioni è determinato sottraendo dal fabbisogno finanziario complessivo il gettito standard della tassa regionale per il diritto allo studio (pari ad un importo di 140 euro per studente iscritto).

Il fabbisogno finanziario così calcolato è coperto:

- per il 71,43% dal FIS in proporzione al fabbisogno stesso;
- per il 28,57% dalle risorse proprie delle Regioni, le quali sono tenute a contribuire in misura pari ad almeno il 40% dell'assegnazione del FIS.

Nell'accezione delle risorse proprie rientrano gli importi effettivamente erogati dalle regioni nell'anno accademico precedente per borse di studio, le ulteriori erogazioni monetarie, incluse quelle per contributi per mobilità internazionale, per servizi agli studenti con disabilità, nonché per servizi di alloggio (nella misura standard di 1.100 euro per posto letto).

Quanto al riparto del FIS, esso è effettuato per il 95% in proporzione ai fabbisogni finanziari netti delle Regioni e per il 5% sulla base della quota premiale. Qualora tuttavia l'incidenza complessiva della spesa per studenti idonei sostenuta dall'insieme delle Regioni che accedono alla quota premiale superi: il 50% del totale della spesa per studenti idonei sostenuta da tutte le Regioni, la percentuale di quota premiale del FIS sarà pari al 10%; il 60% del totale della spesa per studenti idonei sostenuta da tutte le Regioni, la percentuale di quota premiale del FIS sarà pari al 15%.

La quota premiale spetta alle sole Regioni che impiegano risorse proprie (alla data del 30 aprile dell'anno del riparto) in misura superiore al 40% dell'assegnazione del FIS registrata nell'anno precedente.

Si segnala peraltro che le risorse del Fondo sono direttamente attribuite al bilancio dell'Ente regionale erogatore dei servizi per il Diritto allo Studio, per la concessione di borse di studio.

Il FIS è allocato sul capitolo 1710 dello stato di previsione del Ministero.

Nell'ambito delle risorse del FIS confluiscono, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*quater*, del d.l. n.

104/2013, anche il 3% delle risorse che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata versa nel Fondo unico di giustizia (FUG) ai sensi dell'art.48, comma 1, del Codice delle leggi antimafia di cui al d.lgs. n.159 del 2011.

Tale disposizione rimasta dapprima inattuata in ragione del complicato meccanismo procedurale, ha determinato un incremento del FIS pari a 20.851 euro nel 2020. Si veda in proposito il decreto

direttoriale n.138 del 4 dicembre 2020 (ventiseiesimo capoverso della parte motivata) di riparto del FIS per la concessione delle borse di studio riferito all'anno 2020.

La Tabella 3 illustra l'andamento del FIS dal 2012 al 2019.



Tabella 3. Andamento degli stanziamenti del FIS dal 2012 al 2019. Fonte: Corte dei Conti "Il Finanziamento delle borse di studio: Il Fondo integrativo borse di studio", deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 23 dicembre 2020, n.16/2020/G, pag.65

Come si evince dalla Tabella 3, a partire dal 2013 gli stanziamenti del Fondo sono cresciuti in maniera considerevole sino a raggiungere i quasi 247 milioni nel 2019 (+65,4%).


Nel periodo successivo il *trend* di crescita si è persino ulteriormente rafforzato. Il Fondo in commento è stato infatti più di recente incrementato ai sensi:

- 31 milioni di euro per il 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 265, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020);
- 40 milioni di euro per il 2020 ai sensi dell'art. 236, comma 4, del decreto-legge 34/2020.

Tali risorse sono state destinate nello specifico incremento è stato finalizzato a in via prioritaria a sostenere: i) "gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio"; ii) "a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito".

- 70 milioni di euro, a decorrere dall'a.a. 2021 (ciò che rende permanente l'incremento stabilito per il 2020) ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge n.178 del 2020).

Ai sensi del capitolo 1710 dello stato di previsione del MUR, per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2023, le risorse appostate nel FIS sono pari 307.814.548[20].



La tassa regionale per il diritto allo studio è prevista dall'art. 18, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. 68/2012, come uno dei tre pilastri finanziari per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo attraverso l'erogazione delle borse di studio. La medesima disposizione fa rinvio alla disciplina di cui all'art.3, commi 20-23, della legge n.549/1995 (peraltro in parte modificata dal medesimo d.lgs.), con cui era stata introdotta tale tassa[21], definita quale tributo proprio delle Regioni e delle Province autonome.

La tassa è corrisposta dagli studenti per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale alla Regione o alla Provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale.

I predetti enti territoriali (ai sensi dell'art.18, comma 8, del d.lgs. 68/2012) stabiliscono l'importo della tassa articolandolo in 3 fasce e la legge stabilisce che la misura minima:

- i) è pari a 120 euro per la fascia più bassa della tassa, che riguarda coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'Isee corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio;
- ii) è pari a 140 euro per la fascia intermedia, che interessa coloro che presentano un Isee compreso fra il livello minimo ed il doppio del medesimo livello minimo;
- iii) è pari a 160 euro per la fascia più alta, che concerne coloro che presentano un Isee superiore al

doppio del livello minimo.

In ogni caso la tassa per il diritto allo studio non può superare le 200 euro.

Quella in esame costituisce la principale fonte di finanziamento delle borse di studio.


Le risorse proprie delle regioni (ulteriori rispetto al gettito della tassa per il diritto allo studio) costituiscono il terzo strumento finanziario per assicurare l'erogazione delle borse di studio. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c), del d.lgs. 68/2012, è previsto che le risorse proprie devono contribuire almeno per il 40 per cento dell'assegnazione relativa al FIS. L'art.3 del citato decreto interministeriale n.798 dell'11 ottobre 2017 sui fabbisogni finanziari regionali stabilisce che per "risorse proprie delle Regioni" si devono intendere le risorse destinate alla erogazione di strumenti e servizi agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio, al netto del gettito derivante dalla tassa regionale e della quota del FIS ricevuta nell'anno precedente. La disposizione aggiunge che occorre tenere conto degli importi effettivi relativi all'anno accademico precedente a quello di utilizzo del FIS, riferiti:

- al valore complessivo delle borse concesse in denaro ed eventuali servizi;
- alle erogazioni monetarie per i contributi di mobilità internazionale;
- ad altre erogazioni monetarie;
- ad erogazioni in servizi agli studenti con disabilità;
- alle erogazioni in servizi di alloggio (nella misura standard di 1.100,00 euro per ciascuno dei posti letto concessi a studenti fuori sede idonei alla borsa).

[II.4.2 Graduazione della contribuzione studentesca](#)

Il citato d.lgs. n.68/2012, all'articolo 9, dispone la graduazione dell'importo dei contributi per la

frequenza ai corsi di livello universitario delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica in ragione della condizione economica degli studenti. Circa la disciplina dei medesimi contributi si rinvia alla scheda di approfondimento.



Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, ai sensi dell'articolo 1, comma 252, della legge n.232 del 2016, contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'università alla quale sono iscritti, comprensivi dei contributi per attività sportive, ma non dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.

In precedenza erano previsti (ai sensi del d.P.R. n.306/1997) una tassa di iscrizione annuale (fissa) e contributi universitari (determinati autonomamente dalle università), graduati in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto.

L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale con proprio regolamento sulla contribuzione studentesca[22], che è adottato nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni sulla c.d. *no tax area* (v. *supra*). Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati[23], sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

Fatti salvi il contributo onnicomprensivo annuale, le imposte erariali ed eventuali contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, il comma 260 impone alle università statali il divieto di poter istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio.

Si segnala che la contribuzione studentesca nel complesso non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato (art.5 del d.P.R. n.306/1997). Ai fini della

verifica del superamento di detto limite non vengono computati i contributi dovuti dagli studenti frequentanti le scuole di specializzazione, nonché gli importi della contribuzione studentesca dovuti dagli studenti internazionali e dagli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio (fuori corso).

Con specifico riferimento alla contribuzione di tale ultima categoria di studenti (fuori corso), ai sensi dell'articolo 1-*bis* del citato d.P.R., essa può essere incrementata dalle università secondo limiti e criteri individuati con decreto annuale del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori. L'incremento non può comunque oltrepassare il doppio dei limiti stabiliti per gli studenti in corso, o limiti inferiori se lo studente presenta un ISEE familiare inferiore a 150.000 euro. Tali incrementi sono destinati, in misura pari almeno al 50%, a integrare le risorse disponibili per le borse di studio e, per la parte residua, a finanziare altri interventi di sostegno al diritto allo studio.

L'esonero totale dalla contribuzione è riconosciuto in favore:

- i)** degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;
- ii)** degli studenti con disabilità, in quanto portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l. n.104 del 1992, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;
- iii)** degli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate limitatamente al periodo in cui perdura l'infermità;
- iv)** degli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi.

È attribuita peraltro la facoltà alle Istituzioni e alle università statali di prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e con il vincolo di tener conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a a) studenti con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento; b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi; c) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.

[II.4.3 La no tax area](#)

La richiamata disciplina sulla graduazione della contribuzione studentesca è stata recentemente completata dall'introduzione della cosiddetta *no tax area*, che dispone l'esonero dalla contribuzione universitaria degli studenti che presentano contemporaneamente requisiti reddituali (della famiglia di appartenenza) e di merito.

Nello specifico, l'art. 1, commi 255 e 256, della l. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale (oltre agli studenti già esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 68/2012), anche gli studenti che rispettano tutti i seguenti criteri:

- a) appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE[24] è inferiore o eguale a 13.000 euro[25] (a partire dall'a.a. 2020/2021 la soglia è stata elevata, in via amministrativa, a 20.000 euro, v. *infra*);
- b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- c) abbiano conseguito un numero minimo di crediti formativi. Più precisamente occorre che abbiano ottenuto, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; ovvero abbiano conseguito nel caso di iscrizione ad

anni accademici successivi al secondo, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Per gli studenti appartenenti:

i) a un nucleo familiare il cui ISEE sia superiore a 13.000 euro (a partire dall'a.a. 2020/2021 la soglia è stata elevata, in via amministrativa, a 20.000 euro, v. *infra*) e inferiore o pari a 30.000 euro, a condizione che (se iscritti negli anni successivi al primo) soddisfino i requisiti di cui alle lettere *b*) (sull'iscrizione) e *c*) (sul possesso di un numero di crediti formativi minimo), il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro (comma 257);

ii) a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro, a condizione che soddisfino il requisito di cui alla lettera *c*) (sul possesso di un numero di crediti formativi minimo) anche se non quello di cui alla lettera *b*), il contributo onnicomprensivo annuale è pari ad almeno 200 euro e comunque non può superare quello determinato ai sensi del precedente capoverso, aumentato del 50 per cento.

I richiamati limiti di importo ISEE, ai sensi del comma 264, sono aggiornati con cadenza triennale a decorrere dall'a.a. 2020/2021.

Va peraltro aggiunto che in sede di legge di bilancio 2017 è stata altresì attribuita la facoltà al regolamento sulla contribuzione studentesca di poter disporre, nel rispetto dei richiamati principi della disciplina della *no tax area* e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, fra l'altro, eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale.

Un'ulteriore forma di esonero dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università è riconosciuta agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non siano beneficiari di borsa di studio (comma 262).

Ai sensi del comma 267, le disposizioni in commento trovano applicazione nei confronti delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, chiamate ad adeguare i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca.

In sede di riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università - FFO (di cui all'articolo 5 della legge n.537 del 1993) e del Fondo in favore delle richiamate Istituzioni si tiene conto del numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e del numero di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

Come anticipato, la platea dei beneficiari dell'esonero totale e parziale dal contributo dovuto dagli studenti universitari e dagli studenti AFAM, **c.d. no tax area, è stato esteso dapprima in via temporanea con il decreto-legge n.34 del 2020** e, successivamente, reso stabile con la legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021). L'art. 236, comma 3, ha a tal fine stanziato risorse, ai periodi primo e secondo, pari a 165 milioni di euro del FFO (tali disposizioni sono state attuate dal DM 26 giugno 2020, n.234) e, ai periodi terzo e quarto, 8 milioni per il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (in attuazione è intervenuto il DM 14 luglio 2020, n. 295).

In sede attuativa le richiamate risorse hanno consentito al Ministro di incrementare, in via amministrativa, la platea dei beneficiari della *no tax area*: i) incrementando il numero degli studenti beneficiari dell'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale, innalzando la soglia ISEE delle relative famiglie; ii) ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal medesimo contributo degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, compreso tra 20.001 e 30.000 euro. Si veda la seguente Tabella.

Tabella 4 Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale previsto in sede di attuazione del d.l. 34 del 2020 - Fonte: DM 26 giugno 2020, n.234 e DM 14 luglio 2020, n. 295

Ai sensi dei richiamati decreti ministeriali alle università e alle istituzioni è chiesto in relazione alle condizioni specifiche in cui queste ultime si troveranno ad operare nel prossimo anno accademico, ad accordare priorità all'ampliamento dei beneficiari dell'esonero totale (andando oltre la soglia dei 20.000 euro di ISEE) e/o ad un ulteriore incremento dell'entità dell'esonero, fermo restando il principio di gradualità dell'esonero in relazione alla situazione economica del nucleo familiare dello studente [\[26\]](#).

Tali misure, previste e finanziate per il 2020, **sono state portate a regime dalla citata legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 518)** che, a tal fine ha incrementato il FFO di 165 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM di 8 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021.

A distinti decreti ministeriali sono demandata l'individuazione delle modalità di definizione di tali esoneri da parte delle istituzioni universitarie e delle istituzioni AFAM, nonché dei criteri di riparto delle risorse tra le stesse istituzioni.

La Tabella 5 fornisce alcune utili indicazioni circa il numero di studenti che beneficiano di un esonero totale dal pagamento della contribuzione universitaria nelle tipologie di ateneo considerate (statali, non statali telematici, non statali con esclusione di quelli telematici) e il *trend* registrato nel triennio di riferimento.

Anno	Statali	Non statali telematici	Non statali esclusi telematici
2016/2017	13,2	16,5	7,5
2017/2018	15,1	22,9	10
2018/2019	27,4	31,1	17
variazione % 2016/2017 - 2018/2019	107,4%	91%	224%

Tabella 5 - Percentuale degli studenti beneficiari di un esonero totale dalla contribuzione sul totale degli iscritti per tipologia di ateneo - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.9, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Come si evince dalla tabella, la quota di studenti che fruiscono dell'esonero totale dalla contribuzione è aumentato in modo molto significativo negli atenei statali, in cui essa è più che raddoppiata. Anche negli altri atenei si è registrato un incremento della stessa, ma in misura più contenuta (specie in quelli telematici). Da questi dati si evince come lo strumento della *no tax area* concorra in maniera decisiva al rafforzamento del diritto allo studio.

Analoghe considerazioni si possono tendenzialmente trarre dai dati sugli esoneri parziali riportati nella seguente tabella.

Tabella 6 - Percentuale degli studenti beneficiari di un esonero parziale dalla contribuzione sul totale degli iscritti per tipologia di ateneo Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.10, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Dalla Tabella 6 emerge un significativo incremento della platea degli studenti beneficiari dell'esonero parziale negli atenei statali nel triennio di riferimento (pari a poco più del 35%), mentre si registra un *trend* opposto negli altri atenei. Anche in questo caso i dati sono in linea con le finalità della disciplina introdotta con la legge di bilancio per il 2017.

La Tabella 7 consente inoltre alcune prime riflessioni circa l'impatto della disciplina della c.d. *no tax area* sul richiamato *trend*, come detto in crescita, del numero di studenti beneficiari dell'esonero totale dal contributo unico. La tabella dà conto degli studenti esonerati (in numero assoluto e in percentuale agli iscritti) distinguendo, nel triennio considerato, le motivazioni dell'esonero (*no tax area*; accesso o idoneità alla borsa di studio; altro).

Motivazione di esonero totale	2016/2017			2017/2018			2018/2019		
	valori assoluti	% iscritti	% esonerati	valori assoluti	% iscritti	% esonerati	valori assoluti	% iscritti	% esonerati
	NO-TAX Area (L. 230/10)				137.128	0,0	38,0	127.787	0,0
Beneficiari e idonei/borsa studio (d.lgs. 08/12) (1)	144.300	10,2	77,7	158.010	11,1	43,0	171.050	11,0	43,4
Studenti con disabilità (d.lgs. 08/12) (2)	12.180	0,0	0,0	14.014	1,0	3,0	15.701	1,1	4,0
Altre motivazioni	20.138	2,1	15,7	51.172	3,0	14,2	80.830	5,0	20,4
TOTALE	185.717	13,1	100,0	300.333	25,2	100,0	308.358	27,5	100,0

variazione % rispetto all'a.a. precedente	→	+ 04,3%	92,3%	→	+ 0,8%	0,2%
variazione % 2016/2017 - 2018/2019	→	+ 113,4%	100,0%			

Tabella 7 - Studenti dei corsi di laurea esonerati totalmente dalle tasse negli Atenei statali, per motivazione di esonero negli a.a. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.11, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Come si evince dalla Tabella 7, la quota degli studenti che beneficiano dell'esonero per ragioni diverse dalla *no tax area* nel triennio, in rapporto agli iscritti, rimane tendenzialmente stabile. In particolare, la quota più rilevante, relativa ai beneficiari delle borse di studio, passa dal 10,2% nell'a.a. 2016/2017, all'11,1% nell'a.a. 2017/2018 all'11% nel 2018/2019.

Pertanto il contributo principale all'incremento della quota dei beneficiari sul totale è attribuibile agli effetti della disciplina sulla *no tax area*.

A conclusioni per molti aspetti analoghe si giunge con riferimento agli istituti AFAM. La Tabella 8 consente di tracciare l'evoluzione, nel medesimo triennio accademico di riferimento, con riguardo alla percentuale degli studenti beneficiari di un esonero totale o di un esonero parziale dalla contribuzione sul totale degli iscritti negli istituti AFAM.

Tipologia di istituto	2018/2017	2017/2018	2018/2019	variazione % 2018/17 - 2018/19
	Studenti esonerati totalmente			
Accademie di Belle Arti	15,4	38,9	29,3	89,8%
Ass. Naz. Arte Drammatica e Danza	9,3	23,0	24,9	168,5%
Conservatori di musica	7,5	22,2	21,7	191,0%
Istituti Sup. per le Industrie Artistiche	18,3	23,2	20,7	28,0%
TOTALE	11,9	29,9	25,7	116,3%
Studenti esonerati parzialmente				
Accademie di Belle Arti	5,4	3,7	3,5	-36,2%
Ass. Naz. Arte Drammatica e Danza	19,8	8,8	11,2	-42,9%
Conservatori di musica	14,0	7,9	7,0	-49,9%
Istituti Sup. per le Industrie Artistiche	4,5	3,4	0,0	-100,0%
TOTALE	9,3	5,8	5,1	-45,8%

Tabella 8 - Percentuale degli studenti beneficiari di un esonero totale e parziale dalla contribuzione sul totale degli iscritti negli istituti AFAM statali - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.17, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Come si ricava dalla precedente tabella, nel triennio di riferimento la quota di studenti totalmente esonerati è più che raddoppiata, passando dall'11,9% al 25,7%. In termini relativi il contributo maggiore è ascrivibile ai conservatori, in cui tale quota risulta quasi triplicata, anche se è ancora nelle Accademie di Belle arti che si registra la quota più elevata di esoneri totali (pari a poco meno di un terzo degli iscritti).

A differenza di quanto accade negli atenei, la quota degli studenti AFAM che beneficia di riduzione delle tasse risulta significamene in calo (-45,8%).

Prendendo in esame le motivazioni dell'esonero totale (si veda la tabella seguente) si evince che circa la metà (il 47,3%) degli studenti che beneficiano dell'esonero totale nell'a.a. 2018/2019 (e persino il 54,7% nell'anno prima) risulta esentato in quanto appartenente alla *no tax area*.

Motivazione di esonero	2016/2017			2017/2018			2018/2019		
	valori	% rispetto	% rispetto	valori	% rispetto	% rispetto	valori	% rispetto	% rispetto
	assoluti	iscritti	esonerati	assoluti	iscritti	esonerati	assoluti	iscritti	esonerati
NO-TAX Area (L. 202/10)	.	.	.	8.144	10,4	54,7	8.200	12,1	47,3
Borse di studio e borse di ricerca (d.lgs. 08/12/11)	4.712	0,0	81,1	5.421	10,0	30,4	5.805	11,5	44,7
Studenti con disabilità (d.lgs. 08/12/12)	500	1,0	0,0	0,0	1,3	4,2	0,0	1,3	5,0
Altre motivazioni	505	1,2	10,2	0,0	1,4	4,0	304	0,8	3,0
TOTALE	5.807	11,9	100,0	14.887	29,9	100,0	13.182	25,7	100,0

variazione % rispetto all'a.a. precedente	➔	150,4%	151,0%	➔	-11,5%	-14,2%
variazione % 2016/2017 - 2018/2019	➔	➔	➔	➔	127,0%	118,3%

Tabella 9 - Studenti dei corsi AFAM statali esonerati totalmente dalle tasse, per motivazione di esonero negli a.a. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.18, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

La Tabella 10, nella quale si prendono in considerazione gli istituti AFAM non statali, mostra che nel medesimo periodo la percentuale degli studenti esonerati totalmente e parzialmente dalle tasse rimane sostanzialmente invariata.

Tipologie di istituto	2018/2017	2017/2018	2018/2019	variazione % 2018/17 - 2018/19
	Studenti esonerati totalmente			
Accademie legam. riconosciute	1,9	2,1	1,9	-0,5%
Istituti superiori di studi musicali	8,3	8,0	7,5	-10,5%
Istit. autorizzate a rilasciare titoli AFAM (art.11 DPR 8.7.2005, n.212)	0,9	0,3	0,4	-55,1%
TOTALE	2,2	2,2	2,0	-10,0%
Studenti esonerati parzialmente				
Accademie legam. riconosciute	17,1	20,4	20,7	21,3%
Istituti superiori di studi musicali	0,5	7,7	6,7	-20,3%
Istit. autorizzate a rilasciare titoli AFAM (art.11 DPR 8.7.2005, n.212)	8,8	7,2	6,4	-27,2%
TOTALE	13,2	13,6	12,9	-2,2%

Tabella 10 - Percentuale degli studenti beneficiari di un esonero totale e parziale dalla contribuzione sul totale degli iscritti negli istituti AFAM non statali - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.18, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Nel corso delle audizioni è stata richiamata l'importanza dell'istituto della *no tax area* (fra gli altri MONDIN, LAUDISA), in quanto ha consentito un incremento delle iscrizioni, contribuendo in modo significativo all'inversione del *trend* di calo delle immatricolazioni registrato a partire dall'a.a. 2003/2004 (si veda la Figura 11).




Figura 11 - Immatricolati nel sistema universitario italiano negli a.a. 2000/01-2018/19. Alalaurea Rapporto 2020, pag. p.22, .

Considerando l'apprezzamento nei confronti della misura, nel corso delle audizioni è stata segnalata l'opportunità di ampliare la platea dei beneficiari, tramite un incremento delle soglie reddituali (fra gli altri, RUSSO[27], VICINO[28]), ciò che avvicinerrebbe l'Italia agli altri Paesi europei in cui l'accesso all'istruzione avviene a costi più contenuti o senza alcun onere a carico degli studenti (LAUDISA[29]). In tal modo si favorirebbe la prosecuzione degli studi e l'acquisizione di competenze e qualificazioni richieste dal tessuto produttivo (CHIAPPARINO[30]), a beneficio di un più rapido inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

Tale richiesta è stata fortemente sostenuta da parte degli studenti. Al riguardo sia lo stesso CHIAPPARINO[31], a nome del CNSU[32], sia i rappresentanti della Primavera degli studenti hanno avanzato la proposta di innalzare il valore ISEE per l'esenzione totale a 23.000 euro.

II.4.3 Prestito d'onore

Si tratta di uno strumento di sostegno al diritto allo studio (inclusivo della concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e della corresponsione delle quote degli interessi) - concesso in favore degli studenti in possesso dei requisiti di merito - la cui gestione è affidata alle Regioni, alle Province autonome, alle università e agli istituti AFAM, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Regioni e Province autonome (art.3, comma 5, d.lgs. 68/2012).

Ai medesimi soggetti è altresì affidata la concessione di un prestito d'onore aggiuntivo (rispetto alla borsa di studio e di importo non superiore alla medesima) agli studenti in una fase avanzata del percorso di studi e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla borsa di studio. A beneficiare del prestito con modalità agevolate di restituzione, sono, nello specifico, gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato, nonché gli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Allo stato non risulta che il richiamato decreto interministeriale sia stato emanato.

II.4.4 Servizi abitativi

Fra i principali interventi di competenza degli enti regionali per il diritto allo studio si segnalano i servizi abitativi, che si distinguono fra posti alloggio assegnati direttamente ai beneficiari e contributi per l'alloggio.

Tipologia di intervento	Università Corsi di laurea	Università corsi post-laurea	Istituti AFAM	Altro	Totale
Posti alloggio	34.517	472	1.349	50	36.388
Contributi-alloggio	4.337	23	200	0	4.560
Totale	38.854	495	1.549	50	40.948

Tabella 11- Numero di interventi per i servizi abitativi nell'a.a. 2019- Fonte: "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020", aprile 2021, pag.13 - Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica - MUR

I principali beneficiari di tali misure (pari ad oltre i due terzi del totale) sono gli studenti fuori sede che già ricevono la borsa di studio o che sono stati dichiarati idonei non beneficiari. I restanti sono altri studenti iscritti, studenti Erasmus e coloro che fruiscono dell'alloggio ad uso foresteria.

Come segnalato nella citata pubblicazione del MUR 2021, il numero dei posti-alloggio disponibili si è ridotto nel 2020 (di circa 3.000 unità) per via degli effetti della pandemia da COVID-19, ed in particolare della necessità di assegnare stanze doppie per uso singolo, con una perdita di circa 3.000 posti.

Al fine di affrontare le criticità abitative degli studenti, nell'ambito delle misure adottate in relazione all'emergenza sanitaria, si segnalano i rimborsi dei canoni dei contratti di locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-19.

Il d.l. 34/2020 (all'articolo 29, comma 1-*bis*) ha destinato una quota (pari a 20 milioni di euro) del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione nell'anno 2020 per il rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti, con ISEE non superiore a 15.000 euro e residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza.

Analoga agevolazione è stata disciplinata anche per il 2021. La legge di bilancio 2021 (la n.178/2020), all'articolo 1, commi 526 e 527, ha istituito nello stato di previsione del MUR un Fondo, con una dotazione pari a 15 milioni per il 2021, finalizzato alla corresponsione di un contributo per le spese di locazione abitativa in favore degli studenti fuori sede (iscritti alle università statali) appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro e residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

In sede di manovra economica per il 2021, sono state altresì stanziati:

- 5 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 a titolo di incentivi per la valorizzazione delle Università a vocazione collegiale da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari (articolo 1, comma 523);
- 4 milioni di euro per l'anno 2021 a titolo di incremento dello stanziamento destinato alle residenze

universitarie statali e ai collegi di merito accreditati (articolo 1, comma 522).

Al di là degli interventi di carattere emergenziale, a livello normativo è prevista una forma di cofinanziamento da parte dello Stato per interventi volti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi della legge n.338 del 2000[33].

In attuazione di tale disposizione, il Ministero allora competente (il MIUR) ha nel tempo emanato una serie di bandi ministeriali, l'ultimo dei quali (il quarto) risalente al 28 novembre 2016 (D.M. n. 937 del 28 novembre 2016).

Nel corso delle audizioni è stata richiamata l'importanza di tale strumento normativo e di proseguire nella sua attuazione "secondo la linea seguita negli ultimi anni" (DE SIMONE SORRENTINO[34]): esso ha infatti contribuito specie nell'arco degli ultimi quattordici anni ad un incremento di circa 14.000 posti letto, fermo restando che il ritardo con gli altri Paesi europei è ancora ampio; inoltre la legge ha definito standard e caratteristiche delle residenze universitarie, assicurando in tal modo "un equilibrato bilanciamento tra il comfort abitativo della stanza e del posto letto e gli spazi dedicati ad aspetti attinenti alla formazione e alle attività ricreative" (MONDIN[35]).

Nel frattempo, in attesa di una maggiore offerta di residenze, sarebbe importante rafforzare lo strumento del contributo per le locazioni (LAUDISA).

Il cofinanziamento statale si colloca nell'ambito di un'attività sinergica fra i soggetti chiamati ad erogare servizi di diritto allo studio, che è attualmente disciplinata dal richiamato d.lgs. 68/2012.

Quest'ultimointerviene, agli articoli 13 e seguenti, prevedendo la collaborazione fra Stato, Regioni, Province autonome, Università e Istituzioni per il potenziamento dell'offerta abitativa nazionale, "al fine di garantire il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi", e per la programmazione integrata della disponibilità di alloggi pubblici e privati, anche mediante specifici accordi con le parti sociali, i collegi universitari (art.13, comma 2).

Il medesimo articolo 13 disciplina i requisiti in presenza dei quali le strutture ricettive sono qualificate come strutture residenziali universitarie (al comma 2), stabilisce che queste ultime si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalità organizzative e gestionali adottate (comma 3) e le suddivide in:

- a) collegi universitari, consistenti in strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;
- b) residenze universitarie, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura.

Gli utenti delle strutture, ai sensi dell'art. 14, sono:

- i) gli studenti universitari cui è destinata la prevalenza delle giornate di presenza (su base annua);
- ii) eventualmente anche i dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca (con la facoltà di stabilire una contribuzione alle spese differenziata);
- iii) soggetti diversi al fine di un uso più efficiente delle strutture residenziali, in particolare nei periodi di chiusura estiva, e ferma restando la priorità da accordare agli studenti.

I servizi abitativi sono assicurati dai collegi universitari, strutture legalmente riconosciute a carattere residenziale, che assicurano a ciascuno studente servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi e che sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi (art.15).

I collegi, ai fini del riconoscimento legale con decreto del MUR, devono, fra l'altro, disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di attività formative, culturali e ricreative, concepite con alti standard qualitativi (art.16)[36].

La Tabella 12 illustra il numero di alloggi offerti dai collegi statali (si tratta della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna e del Collegio Fratelli Cairoli di Pavia), pari a 1.256, e il numero di alloggi offerti dai 16 collegi di merito, pari a 3.861.

	Collegi statali		Collegi di merito	
	Corsi di laurea	Corsi post-laurea	Corsi di laurea	Corsi post-laurea
Candidati presentati alla prova di ammissione	1.911	1.520	5.351	655
Studenti idonei	584	528	2.419	225
Studenti ammessi	232	338	1.200	140
Studenti confermati dall'anno precedente	344	342	2.411	100
TOTALE STUDENTI OSPITI	576	680	3.821	240

Tabella 12 - Numero di candidati, studenti idonei, studenti ammessi, studenti confermati nell'anno precedente e totale ospiti nei collegi nell'a.a. 2019/2020 - Fonte: "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020), aprile 2021, pag. 7, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica - MUR

La Tabella 13 offre un quadro delle tipologie di intervento forniti dai collegi statali e dai collegi di merito relativi al sostegno agli alloggi e ad ulteriori interventi afferenti al diritto allo studio.

Tipologia di intervento	Collegi statali		Collegi di merito		TOTALE
	Corsi di laurea	Corsi post-laurea	Corsi di laurea	Corsi post-laurea	
Posti alloggio assegnati gratuitamente	538	1	289	38	865
Posti alloggio a tariffa agevolata	18	1	2.737	183	2.937
Posti alloggio a retta intera	44	2	628	1	673
Contributi assegnati per alloggio esterno	47	314	0	0	361
Prestiti agevolati	0	0	7	7	14
Mobilità internazionale	107	128	113	10	358
Attività di collaborazione a tempo parziale	88	0	228	1	315
Altri sussidi erogati	578	313	278	45	1.212
TOTALE	1.416	757	4.274	286	6.733

Tabella 13 - Numero di interventi nei collegi, per tipologia - a.a. 2019/2020 - Fonte: "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020), aprile 2021, pag.17, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica - MUR

Nell'ambito delle misure di sussidio offerte, nei Collegi statali risulta centrale l'assegnazione di posti-alloggio gratuiti, mentre minore è il peso dei posti a tariffa agevolata e dei contributi per alloggio esterno; nei Collegi di merito è invece prevalente la misura dei posti alloggio a tariffa agevolata, con un ruolo meno significativo dei posti-alloggio gratuiti e dei contributi per alloggio esterno.

Nel corso delle audizioni, il tema degli alloggi a disposizione degli studenti fuori sede è stato indicato come una delle principali criticità nel diritto allo studio (fra gli altri, GULLUNI, TAGLIACOZZO). Al riguardo, è stata richiamata l'attenzione sia sull'inadeguatezza dell'offerta complessiva (STALTERI), anche in termini comparativi con altri Paesi europei, sia sulle differenze che si riscontrano a livello territoriale (EL GHARRAS^[37]).

Tale criticità è stata condivisa dalla CONFERENZA DELLE REGIONI^[38] che riconosce come "[g]li alloggi destinati ai borsisti fuori sede coprono una parte ancora esigua della domanda" (su 101.000 fuori sede sono solo 29.000 gli alloggi assegnati) e sollecita continuità nel finanziamento della legge n.338 del 2000. Peraltro, in attesa dello svolgimento del prossimo bando, suggerisce che si proceda a destinare risorse ai progetti presentati nell'ultimo bando, non finanziati, procedendo allo scorrimento della graduatoria.

È stato inoltre rilevato (STALTERI^[39]) che i bandi degli enti regionali per il diritto allo studio

universitario sono spesso tardivi (e l'alloggio viene messo a disposizione quando l'attività universitaria è già iniziata con evidente penalizzazione specie degli studenti del primo anno) e che l'alloggio eventualmente assegnato è talvolta anche molto distante dall'ateneo.

Anche il sostegno economico fornito per la locazione di alloggi privati viene ritenuto in molti casi inadeguato alla luce delle condizioni di mercato, specie in talune realtà (GULLUNI[40]), e anche tale prestazione strumentale al diritto allo studio presenta significative divergenze a livello territoriale (EL GHARRAS).

L'indicazione che emerge è duplice: per un verso, è necessario rafforzare le risorse nell'edilizia universitaria da impiegare per l'acquisizione di nuovi immobili o per la riqualificazione di strutture pubbliche non più in uso; per l'altro, è irrinunciabile la definizione dei LEP affinché l'eventuale difformità nell'erogazione di servizi connessi al diritto allo studio possa essere consentita, anche in questo ambito, solo per prestazioni ulteriori rispetto a quelle ritenute minime. Tale ultima posizione è stata ritenuta centrale anche da parte delle Regioni (CONFERENZA DELLE REGIONI).

Al riguardo, si segnala che nell'ambito del PNRR, si prevede l'intervento di riforma denominato "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti" (M4-C1-R.1.7), per la cui realizzazione sono destinate risorse pari a complessivi 960 milioni di euro, a partire dal 2022 sino al 2026. L'intervento mira ad incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata, da parte del MUR, degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. L'obiettivo è quello di triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40.000 a oltre 100.000 entro il 2026.

[II.4.5 Misure di carattere fiscale per il diritto allo studio](#)

L'ordinamento prevede le seguenti misure di carattere fiscale dirette a favorire il diritto allo studio:

a) detrazioni dei canoni di locazione per studenti fuori sede

Nello specifico, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del DPR 917/1986, sono detraibili (per un importo non superiore a 2.633 euro):

- i canoni di locazione sostenuti dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa, corrisposti per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Occorre che detti contratti siano stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative;

- i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'UE o, a determinate condizioni, in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

b) esenzione IVA per servizi di vitto e alloggio

L'art. 2-*bis* del d.l. 50/2017 ha incluso nel novero delle operazioni esenti dall'IVA i servizi di vitto e alloggio forniti agli studenti universitari dagli istituti per il diritto allo studio universitario.

Nello specifico, con una novella recante un'interpretazione autentica dell'art. 10, primo comma, n. 20), del DPR 633/1972, la norma ha chiarito che tra le operazioni esentate dall'IVA che riguardano prestazioni "didattiche di ogni genere [...] rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale" sono "compresi anche i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni".

[II.4.6 Monitoraggio sull'attuazione del diritto allo studio](#)

Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 68/2012, è stata prevista l'istituzione, con decreto ministeriale,

dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario, al quale sono demandati i seguenti compiti:

- creare un sistema informativo, correlato a quelli delle Regioni e delle Province autonome, per il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni recate dal d.lgs., anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle borse di studio;
- procedere ad analisi, confronti e ricerche sui criteri e le metodologie adottate, con particolare riferimento alla valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonché sui risultati ottenuti;
- presentare al Ministro proposte per migliorare l'attuazione del principio di garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché una relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio a livello nazionale.

L'Osservatorio è un organismo coordinato, nelle sue attività, dalla Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario ed è composto da rappresentanti del MUR, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, delle Regioni e delle Province autonome, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell'università, dei collegi legalmente riconosciuti o ad essi equiparati, e da esperti del settore.

È peraltro prevista la trasmissione al Parlamento, con cadenza triennale, di un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio, che non risulta allo stato effettuata.

[II.4.7 Ulteriori misure per il diritto allo studio](#)

Nel corso delle audizioni è emersa l'esigenza, condivisa dalla Commissione, di una visione complessiva del *welfare* studentesco, che non si limiti ad esaurire il diritto allo studio in pochi strumenti, fra cui quello, seppur cruciale, della borsa di studio. Sotto tale profilo, è stato evidenziato come la condizione studentesca sia fortemente collegata anche alla possibilità di accedere ad altri istituti, fra cui:

[a\) Assistenza sanitaria](#)

L'art.7, comma 6, del d.lgs. n.68 del 2012 stabilisce che i "livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale" e che gli "studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza". Per quanto riguarda il tema dei costi, essi sono compensati tra le regioni e le province autonome, nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilità sanitaria.

Nonostante l'esplicito dettato normativo, nel corso delle audizioni è stata segnalata l'inattuazione della disposizione, con conseguente penalizzazione specie degli studenti fuori sede.

Le disposizioni vigenti subordinano l'assistenza sanitaria nel luogo di studio alla contestuale cancellazione (anche temporanea, per un periodo compreso tra i tre e i dodici mesi) dell'iscrizione al proprio medico di base del comune di residenza.

Le sollecitazioni emerse nell'indagine mirano essenzialmente: a riconoscere agli studenti fuori sede l'assistenza sanitaria, a tal fine consentendo agli stessi la possibilità di richiedere l'assistenza di un medico di base per il periodo di studio, in modo di poter usufruire del medico di base in entrambi i luoghi (TAGLIACOZZO[41]); o, in alternativa, a potenziare i presidi sanitari all'interno dei singoli atenei, sul modello degli atenei di Bologna e di Salerno (D'AMBROSIO[42]).

Sul tema ha espresso il proprio avviso anche la CONFERENZA DELLE REGIONI[43]: nel riconoscere che la possibilità di mantenere nel comune di residenza il proprio medico di base è un'esigenza particolarmente sentita dagli studenti fuori sede i quali, in genere, conservano un forte legame con i luoghi di origine, avverte che, allo stato, "ciò si tradurrebbe in una duplicazione dei costi di assistenza sanitaria". Ritiene pertanto opportuno un approfondimento al fine di individuare un

meccanismo di riparto dei costi per l'assistenza sanitaria.

b) Estensione del diritto di voto agli studenti fuori sede

Nel corso delle audizioni è stata segnalata altresì l'esigenza di rafforzare le agevolazioni tariffarie per il trasporto finalizzato a raggiungere il comune di residenza in occasione di tornate elettorali e di introdurre la facoltà di voto nel comune in cui si effettuano gli studi (D'AMBROSIO[44]).

Tale richiesta è argomentata con lo spirito dell'articolo 3 della Costituzione, ed in particolare dell'impegno della Repubblica alla rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (STALTERI[45]).

c) Potenziamento del servizio di ristorazione

Altra criticità segnalata nel corso delle audizioni riguarda l'inadeguatezza del servizio di ristorazione universitaria e, in proposito, è stato auspicato il potenziamento dei servizi-mensa (fra gli altri, GIUGOVAZ[46]).

d) Partecipazione a programmi internazionali e in particolare all'Erasmus

Nel corso dell'indagine è stata sottolineata l'importanza di una proiezione internazionale, attraverso la partecipazione degli studenti a programmi di studio all'estero, ed *in primis* al programma Erasmus. In proposito, è stata rilevata in primo luogo l'inadeguatezza dei sostegni finanziari, che rendono in taluni casi insostenibili i costi per gli studenti meno abbienti. Al riguardo, è stato sostenuto l'adeguamento delle borse di studio collegate a detti progetti internazionali.

Le iniziative dirette a favorire il *Welfare* internazionale non si esauriscono peraltro con il potenziamento del sostegno economico. È stata in proposito richiamata l'attenzione sull'esigenza di una maggior flessibilità dei piani di studio universitari (fra cui GIUGOVAZ), al fine di rendere più agevole il riconoscimento dei crediti acquisiti all'estero, che potrebbe rendere più attrattiva l'esperienza di studio internazionale.

Inoltre, si è richiamata l'importanza di talune iniziative da attuare in sinergia con altri Paesi, come ad esempio la Carta europea dello studente che consente agli studenti in mobilità "l'accesso diretto a servizi di base come biblioteche, lavanderie e fotocopiatrici" e persino a "servizi erogati da soggetti non accademici, come per esempio trasporti pubblici o eventi culturali, senza richiedere adempimenti amministrativi da parte dello studente presso l'ateneo di iscrizione[47].

e) Mobilità interna

Nel corso delle audizioni è emersa altresì l'opportunità di favorire la mobilità fra le università italiane, parallelamente a quella internazionale, in un'ottica di arricchimento delle opportunità formative e di crescita dello studente. Si è pertanto chiesto di promuovere un programma per la durata almeno semestrale, indicato con il neologismo "Irasmus" (POLLOLA[48]), evocativo del più noto programma europeo di scambi internazionale (Erasmus).

Al di là dell'esigenza generalizzata di un miglioramento della didattica per rendere la formazione acquisita più coerente con le richieste del mondo del lavoro (*v. infra*), sono state segnalate le specifiche criticità nell'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro specie nelle regioni meridionali, dovute alle difficoltà da parte degli atenei con sede in tali territori di attivare sinergie con il mondo del lavoro (con tirocini, incubatori di impresa e *spin off*) (CHIAPPARINO[49]).

Nel complesso, è stata poi rilevata l'opportunità di un rafforzamento degli strumenti che favoriscono l'incontro fra l'offerta di lavoro e la domanda del settore produttivo, come ad esempio il portale AlmaLaurea (GIUGOVAZ[50]).

Nell'ambito delle proposte dirette ad accelerare l'entrata nel mercato del lavoro, si registra anche la posizione di chi ha messo in dubbio l'utilità di continuare a prevedere esami di Stato per l'accesso a determinate professioni (POLLOLA[51]).

f) [Potenziamento della didattica](#)

Come anticipato, la qualità della didattica è centrale nella condizione studentesca intesa in senso lato e, in proposito, il superamento della precarietà dell'occupazione universitaria e la conseguente maggiore attrattività della professione docente - oggetto del terzo capitolo del presente Documento - rivestono un ruolo rilevante.

Oltre a tale aspetto, ancorché ad esso almeno in parte correlata, nel corso delle audizioni si è posta l'esigenza di promuovere una didattica trasversale e multidisciplinare, che sia in grado di preparare lo studente a meglio comprendere e affrontare la complessità della società contemporanea, attraverso ad esempio l'introduzione di corsi di laurea misti o percorsi formativi sul modello del c.d. Minor[\[52\]](#) (GIUGOVAZ) [\[53\]](#).

Più in generale, è stato chiesto di rafforzare il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) - che costituisce il principale strumento con cui lo Stato contribuisce alle spese per il funzionamento e per le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica[\[54\]](#) - e di riconsiderare l'efficacia dei meccanismi premiali nel riparto dello stesso. Tali meccanismi infatti, se da un lato, hanno il pregio di incentivare la qualità, dall'altro finiscono per accrescere le risorse delle università che si caratterizzano per livelli di qualità elevata, "lasciando indietro gli atenei maggiormente in difficoltà" (CHIAPPARINO)[\[55\]](#). In altri termini, "[i]l sistema meritocratico attivato con la legge n.240 del 2010 ha premiato chi aveva di più"(DE SIMONE SORRENTINO[\[56\]](#)), con un impatto negativo sugli altri atenei, specie alla luce dei tagli al FFO registrati proprio negli anni successivi all'introduzione di tale disciplina.

Con specifico riferimento all'area medica, è stata infine segnalata l'inadeguatezza del numero dei contratti di formazione medica specialistica per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Essi creano, nello specifico, una grave condizione di "imbuto formativo" (CARDIA)[\[57\]](#), che potrebbe attenuarsi se aumentasse il numero di scuole accreditate, tenuto conto che un mero aumento del numero di iscritti oltre il limite della capienza delle scuole sarebbe controproducente.

[Capitolo III - Il precariato nella ricerca universitaria](#)

[III.1 Personale della carriera universitaria](#)

L'art. 33, sesto comma, della Costituzione dispone che "le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". Come asserito dalla Corte costituzionale nella [sent. n. 22 del 1996](#), l'autonomia oggetto di tale disposizione non attiene allo stato giuridico dei professori universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare (tale orientamento è stato confermato nella più recente [sent. n. 310 del 2013](#)).

In particolare, le disposizioni relative ai docenti universitari- dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche - sono riconducibili alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., attribuita alla competenza esclusiva statale. Alla medesima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l'organizzazione del sistema della ricerca in enti.

La ricerca scientifica è altresì ricompresa tra gli ambiti di competenza concorrente, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo, tuttavia, la Corte costituzionale, nella [sent. n. 423 del 2004](#), ha evidenziato che essa "deve essere considerata non solo una 'materia', ma anche un 'valore' costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33

della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati".

La Corte ha pertanto ritenuto ammissibile un intervento "autonomo" statale "in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 33, sesto comma, Cost.). Detta norma ha, infatti, previsto una 'riserva di legge' statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie".

In coerenza con la qualificazione dell'università quale luogo di apprendimento e di elaborazione critica delle conoscenze, che opera combinando in modo organico ricerca e didattica (art. 1 della legge n. 240 del 2010), il personale della carriera universitaria svolge, per disposizione di legge, attività di ricerca scientifica e attività didattica.

Le figure della carriera universitaria (professori, ricercatori e altre figure) sono prese in considerazione, nel presente paragrafo, con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alle modalità di loro reclutamento, all'attività da essi svolta, alla progressione nella carriera. I rapporti di lavoro dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, sono stati esclusi dalla contrattualizzazione del pubblico impiego dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale "il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 42"[\[58\]](#).

Sulla base della normativa vigente, il rapporto di lavoro del personale docente universitario è a tempo indeterminato esclusivamente per i professori ordinari e associati che vengono assunti nell'organico accademico (docenti di ruolo) e per i ricercatori a tempo indeterminato assunti prima della data di entrata in vigore della riforma del sistema universitario introdotta dalla legge n. 240 del 2010 (i quali appartengono, dunque, a un ruolo ad esaurimento: cfr. il paragrafo III.1.2).

Con tutte le altre figure della carriera universitaria l'università instaura un rapporto di impiego a tempo determinato.

[III.1.1. Professori di ruolo](#)

Sono professori di ruolo i professori universitari di I fascia (ordinari) e i professori universitari di II fascia (associati).

Costituisce requisito necessario per l'accesso alla I e alla II fascia dei professori l'abilitazione scientifica nazionale (ASN), istituita e disciplinata dall'art. 16 della legge n. 240 del 2010.

Il conseguimento dell'ASN non rappresenta, tuttavia, un titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della medesima legge n. 240[\[59\]](#).

Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 (cfr. la Tabella 14), la durata dell'ASN è di nove anni decorrenti dalla data del rilascio del titolo (art. 16, comma 1, della legge n. 240 del 2010, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 126 del 2019, il quale ha previsto l'applicazione di tale più lungo termine anche ai titoli di ASN conseguiti precedentemente alla data della sua entrata in vigore).

I criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'ASN - distinti per le funzioni di professore di I e di II fascia - tengono conto della qualificazione scientifica del candidato, delle pubblicazioni scientifiche, dei titoli, ai sensi di quanto previsto dal [decreto del Ministro](#)

[dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120.](#)

Il reclutamento dei professori di ruolo è effettuato sulla base delle procedure illustrate in dettaglio nella Tabella 14 che segue.

In sintesi, sono previste: una procedura di valutazione aperta comparativa (ex art. 18 della legge n. 240 del 2010); una procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui prestano servizio, riservata ai ricercatori a tempo determinato di tipo B e, transitoriamente, ai ricercatori a tempo indeterminato del ruolo ad esaurimento (rispettivamente art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010); una procedura di chiamata diretta, che non prevede la pubblicazione di un bando da parte dell'ateneo, ma una proposta nominativa che l'ateneo rivolge direttamente al Ministro dell'università e della ricerca, il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere, in taluni casi, della Commissione per l'ASN (ex art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005) [60].

Il regime di impegno dei professori universitari di ruolo di I e di II fascia può essere a tempo pieno o a tempo definito, su loro opzione.

I professori universitari hanno l'obbligo di svolgere: **i)** attività didattica e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, quantificata annualmente in non meno di 350 ore per coloro che hanno optato per il regime di tempo pieno e in non meno di 250 ore per coloro che hanno optato per il regime di tempo definito (rispetto a un totale di, rispettivamente, 1.500 e 750 ore, previste quale quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento); **ii)** attività di ricerca e di aggiornamento scientifico (art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 240).

Modalità di reclutamento dei professori di I e II fascia		
Tipo di procedura e fonti	Soggetti ammessi	Elementi di valutazione
Procedura comparativa ai fini della chiamata nel ruolo dei professori di I e di II fascia ex art. 18 e art. 29, comma 8, della l. 240/2010 (disciplina specifica stabilita dai regolamenti di ateneo adottati ex l. 168/1989 nel rispetto di principi della Carta europea dei ricercatori [61])	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2. Studiosi in possesso dell'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 [62] 3. Professori di I e di II fascia già in servizio 4. Studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando [63] 	Valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività
Procedura interna di valutazione (da parte dell'università in cui prestano servizio) ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia ex art. 24, comma 5, della l. 240/2010	Sono sottoposti di diritto alla procedura i titolari di contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. <i>b)</i> , della l. 240/2010, che abbiano conseguito l'ASN, nel terzo anno del contratto (con facoltà dell'università di anticipare la valutazione a dopo il primo anno del contratto)	Valutazione interna che si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri con DM del 4 agosto 2011 [64] (ai sensi del regolamento di ateneo) la valutazione riguarda l'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore. Nel caso di anticipazione della valutazione

		primo anno di contratto, è richiesto lo svolgimento di una prova didattica
Procedura interna di valutazione (da parte dell'università in cui prestano servizio) ai fini della chiamata nel ruolo di professore di I e di II fascia ex art. 24, comma 6, della l. 240/2010. La procedura è prevista transitoriamente fino al 31 dicembre 2021 (decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della l. 240/2010[65])	L'università può sottoporre alla procedura i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'ASN	Valutazione interna che si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri con DM del 4 agosto 2011 (cfr. <i>supra</i>)
Chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato ex art. 1, comma 9, primo periodo, della l. 230/2005	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere 2. Studiosi che abbiano già svolto, per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. 3. Studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN, finanziati dall'UE o dal Ministero dell'università e della ricerca[66] 	L'ateneo formula la proposta al Ministro dell'università e della ricerca il quale, con delibera, rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della Commissione per l'ASN (il parere non è richiesto nella ipotesi di cui al punto 3, qualora la verifica sia effettuata entro 3 anni dalla vincita del programma)
Chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario , ex art. 1, comma 9, secondo periodo, della l. 230/2005	Studiosi di chiara fama[67]	L'ateneo formula la proposta al Ministro dell'università e della ricerca il quale, con delibera, rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della Commissione per l'ASN

[Tabella 14](#) - Modalità di reclutamento dei professori di I e II fascia

[III.1.2. Ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori con contratto a tempo determinato](#)

Ricercatori a tempo indeterminato

A seguito della legge n. 240 del 2010 (art. 29, comma 1), la copertura dei posti di ricercatore (al pari di

quelli di professore e di assegnista di ricerca) deve essere effettuata esclusivamente con le procedure di cui alla medesima legge n. 240, tra le quali non è prevista l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato[68] (è stato fatto salvo un periodo transitorio, fino all'adozione dei regolamenti di ateneo, durante il quale le università hanno potuto continuare ad avvalersi delle disposizioni previgenti).

Pertanto il ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato, assunti prima della data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, è un ruolo ad esaurimento[69].

I ricercatori a tempo indeterminato possono accedere a procedure di trasferimento tra sedi universitarie, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1998.

I trasferimenti assicurano la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura.

Il trasferimento è effettuato esclusivamente su domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria (anche qualora in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382).

Ricercatori con contratto a tempo determinato

I ricercatori a tempo determinato svolgono attività universitaria sulla base di un rapporto contrattuale regolato dalla legge n. 240 del 2010.

La legge n. 240 prevede due figure di ricercatore a tempo determinato:

§ Il ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*) (cd. di tipo A), titolare di contratto di durata triennale, prorogabile, per una sola volta, per ulteriori due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il [decreto ministeriale n. 242 del 24 maggio 2011](#) ha disposto che la valutazione ai fini della proroga del contratto abbia ad oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare[70].

La posizione del ricercatore di tipo A corrisponde a un passaggio intermedio fra la posizione del titolare di assegno di dottorato o di post-dottorato e la carriera accademica, e può aprire l'accesso alla posizione di ricercatore di tipo B.

§ Il ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*) (cd. di tipo B), titolare di contratto triennale [71], riservato ai candidati: **i)** che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a*) (cfr. punto precedente); **ii)** che hanno conseguito l'ASN alle funzioni di professore di I o di II fascia; **iii)** che sono in possesso del titolo di specializzazione medica; **iv)** che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449[72] o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 (cfr. *infra*), o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398[73], ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; **v)** che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005[74] (*ex art.* 25, comma 9, della legge n. 240).

Nella Tabella 15 si propone un quadro riassuntivo delle tre tipologie di ricercatori con riferimento alle modalità di accesso alla posizione, alla disciplina dell'attività svolta dai ricercatori, alle possibilità di progressione di carriera.

Dalla Tabella 15 sono escluse le procedure di chiamata diretta dei ricercatori *ex art.* 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, illustrate nel paragrafo III.2.4.

	Ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento)	Ricercatore a tempo determinato di tipo B (art. 24,	Ricercatore a tempo determinato di tipo
--	---	--	--

		co. 3, lett. <i>b</i>), l. 240/2010)	24, co. 3, lett. <i>a</i>), l. 2
Procedure di accesso	Con la legge n. 240/2010 è venuta meno la procedura per l'accesso al ruolo . Sono ammessi a procedure di trasferimento tra sedi universitarie ex art. 3 della l. 210/1998 (cfr. <i>supra</i>).	Tipo di procedura Procedure pubbliche di selezione disciplinate con regolamento di ateneo	Tipo di procedura Identica al ricercatore B
		Candidati ammessi Procedura riservata a determinate categorie di candidati (cfr. <i>supra</i>), tra cui coloro che sono stati ricercatori a tempo determinato di tipo A	Candidati ammessi Sono ammessi alle procedure coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, o diploma di specializzazione per i settori interessati, o diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo
		Valutazione Valutazione preliminare di titoli, curriculum e produzione scientifica; discussione pubblica con la commissione in merito a titoli e produzione scientifica; prova orale per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera	Valutazione Identica al ricercatore B
Attività	Regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito (su opzione).	Identico al ricercatore a tempo indeterminato	Identico al ricercatore B
	Svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito (art. 6, comma 3, della legge n. 240).	Svolgono attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.	Identiche al ricercatore tipo B
	Ai ricercatori a tempo indeterminato (che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della		

	<p>legge 19 novembre 1990, n. 341[75]) sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il loro inquadramento, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, con la conseguente attribuzione del titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli[76] (art. 6, comma 4, della l. 240/2010).</p>		
<p>Progressione</p>	<p>Inquadramento nel ruolo di professore</p> <p>1. Qualora in possesso dell'ASN, possibilità di partecipazione alla procedura comparativa per la chiamata nel ruolo dei professori di I o di II fascia ex art. 18 della legge 240/2010.</p> <p>2. Qualora in possesso dell'ASN di professore di I o di II fascia e fino al 31 dicembre 2021, l'università in cui prestano servizio può ammetterli alla procedura di valutazione interna, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di I o di II fascia (art. 24, comma 6, della l. 240/2010). La valutazione si svolge in conformità ai criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, definiti con DM 4 agosto 2011.</p>	<p>Inquadramento nel ruolo di professore</p> <p>1. Al terzo anno di contratto (salva facoltà dell'università di anticipare la valutazione a dopo il primo anno di contratto[77]), se in possesso dell'ASN, sono sottoposti di diritto alla valutazione interna ai fini della chiamata nel ruolo di professore II fascia. La valutazione si svolge in conformità ai criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, definiti con DM 4 agosto 2011. In caso di anticipazione della valutazione a dopo il primo anno di contratto, è richiesto lo svolgimento di una prova didattica.</p> <p>2. Qualora in possesso dell'ASN, possibilità di partecipazione alla procedura comparativa per la chiamata nel ruolo dei professori di I o di II fascia ex art. 18 della legge 240/2010.</p> <p>Valutazione del contratto come titolo preferenziale Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli; tuttavia l'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.</p>	<p>Ammessi alla procedura di selezione per ricerca tempo determinato B</p> <p>Valutazione del contratto come titolo preferenziale Identica al ricercatore B</p>

[Tabella 15](#) Raffronto fra le tre tipologie di ricercatori con riferimento alle modalità di accesso alla posizione, alla disciplina dell'attività svolta dai ricercatori, alle possibilità di progressione di carriera

[III.1.3. Figure non strutturate a tempo determinato](#)

I dati [\[78\]](#)

Oltre al personale docente di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, nell'università italiana sono presenti diverse altre figure che collaborano alle attività di ricerca e di docenza.

Come emerge dai dati riportati nella Tabella 16, riferita alle università statali, il ricorso a tali figure si è intensificato nel corso degli anni.

[Tabella 16](#) Figure professionali nell'università ulteriori rispetto ai ricercatori Fonte: Elaborazione Cortei dei conti su dati MUR

La categoria più rappresentata è costituita dagli assegnisti di ricerca, i quali hanno raggiunto nel 2019 le 13.930 unità (con un incremento di circa il 3 per cento rispetto al 2013).

Con riferimento agli assegnisti, è stato rilevato il progressivo innalzamento della loro età media che, nel 2017, è risultata pari a 34,5 anni. Gli assegnisti con meno di 40 anni, nel 2013 pari all'87 per cento

del totale, nel 2017 sono diventati l'82 per cento del totale (Corte dei conti, [Referto sul sistema universitario](#), maggio 2021).

Risultano in diminuzione tra il 2018 e il 2019 i docenti per attività formative, che passano dalle 14.009 unità alle 8.717 unità.

Il ricorso ai docenti a contratto è prevalente nelle università non statali (oltre che, sotto altri profili, negli atenei del Nord-Ovest e nei corsi di laurea triennale).

Nel *Focus* a cura del MIUR [Il personale docente e non docente nel sistema universitario italiano-a.a 2017/2018](#), pubblicato nell'aprile 2019, è riportato che negli atenei non statali i docenti a contratto costituiscono il 68 per cento del totale del personale impiegato in attività didattiche, mentre negli atenei statali tale valore si attesta intorno al 28 per cento.

Nel complesso, i docenti a contratto rappresentano comunque una risorsa indispensabile per coprire l'offerta formativa programmata dagli atenei.

Sulla base di quanto evidenziato nel [Rapporto biennale sul sistema universitario e della ricerca](#), pubblicato dall'ANVUR nel 2018, essi sostengono il 24,9 per cento del totale delle attività didattiche e il 18,7 per cento delle ore di didattica totali.

L'ANVUR fornisce inoltre i seguenti dati relativi alla distribuzione delle attività didattiche tra personale docente universitario (Tabella 17):

Distribuzione percentuale delle attività didattiche nell'anno accademico 2016/2017	
Professori ordinari	14,9%
Professori associati	23,5%
Ricercatori a tempo indeterminato	17,2%
Ricercatori a tempo determinato	6,1%
Docenti a contratto	24,9%
Altre figure non strutturate	13,4%

[Tabella 17](#) Distribuzione delle attività didattiche tra personale docente universitario. Fonte: rielaborazione su dati ANVUR

Professori a contratto

Sono denominati "professori a contratto" i titolari di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240 del 2010.

I contratti in questione sono previsti ai fini dello svolgimento delle seguenti attività didattiche:

§ Attività di insegnamento di alta qualificazione, in relazione alle quali l'università intende avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I contratti hanno durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni. Possono essere a titolo gratuito ovvero oneroso. In tal caso per un importo non inferiore a quello fissato con il decreto ministeriale che stabilisce il trattamento economico per i titolari di contratti di cui al punto successivo (art. 23, comma 1, della legge n. 240 del 2010).

§ Specifiche esigenze didattiche, anche integrative. I relativi contratti sono stipulati a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti (art. 23, comma 2, della legge n. 240 del 2010).

La disciplina del trattamento economico spettante ai titolari dei contratti in questione (e che costituisce parametro di riferimento per l'importo dei contratti per insegnamenti di alta qualificazione: cfr. punto precedente) è stata definita con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 luglio 2011, n. 313](#).

Ai sensi del decreto ministeriale n. 313, il trattamento economico è determinato da ciascuna università,

anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento - al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento - sulla base dei seguenti parametri: la tipologia dell'attività didattica o integrativa; il numero degli studenti; l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta; le disponibilità di bilancio.

§ Insegnamenti tesi a favorire l'internazionalizzazione, per i quali le università possono stipulare contratti con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. In questo caso il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee (art. 23, comma 3, della legge n. 240 del 2010).

Assegnisti di ricerca

Gli assegni di ricerca - originariamente introdotti dall'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997[79] e il cui importo era stato da ultimo determinato con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 febbraio 2004 \[80\]](#) - costituiscono ora oggetto di disciplina dell'art. 22 della legge n. 240 del 2010.

Gli assegni - di durata compresa tra uno e tre anni, rinnovabili per una durata complessiva comunque non superiore a quattro anni (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso) - possono essere conferiti, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, da università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del DPR n. 382 del 1980.

Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle predette università e istituzioni.

I soggetti conferitori possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, detti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

Gli assegnisti di ricerca, quindi, unitamente ai ricercatori a tempo determinato di tipo A, rappresentano le posizioni di postdottorato (*post doc*) che aprono l'accesso alla posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo B.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato (anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con i suddetti enti) non può superare i 12 anni anche non continuativi.

L'importo degli assegni è determinato dal soggetto conferitore sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale.

Con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 marzo 2011, n. 102](#), l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22, è stato determinato in una somma pari a 19.367 euro, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante. La determinazione dell'importo tiene conto del fatto che i soggetti titolari degli assegni in questione partecipano ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore (ex art. 18, comma 5, della legge n. 240), con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione della connessa attività tecnico-scientifica.

Sotto il profilo dell'attività svolta, in sede di audizione, è stato evidenziato che, per quanto la normativa indirizzi gli assegni allo svolgimento di attività di ricerca, non di rado gli assegnisti

svolgono attività didattica (si veda, in particolare, il documento del Consiglio universitario nazionale acquisito agli atti della Commissione).

Borsisti di ricerca

Sulla base della disciplina vigente (art. 1 della legge n. 398 del 1989), le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio:

§ per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto;

§ per i corsi di dottorato di ricerca;

§ per i corsi di perfezionamento all'estero.

Si è discusso, in dottrina, se dovessero ritenersi soppresse o meno le borse di ricerca *post* dottorato in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 4 della legge n. 398 (disposta dall'art. 29, comma 11, lett. b), della legge n. 240 del 2010).

La tesi della sopravvivenza alla riforma del 2010 di borse di ricerca da destinare (anche) a coloro che fossero in possesso del titolo di dottorato si è fondata principalmente sui seguenti elementi: la mancata soppressione, all'art. 1 della legge n. 398 del 1989, del riferimento alle borse per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato; la persistente vigenza dell'art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, il quale dispone l'applicazione di talune norme (in materia di agevolazioni fiscali e di collocamento in congedo straordinario) "alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea"; l'art. 60, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il quale ha previsto che le borse di studio universitarie *post lauream* confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge n. 243 del 1991, alle università non statali legalmente riconosciute.

Le soppresse borse di studio per attività di ricerca post-dottorato (art. 4 della legge n. 398) rappresentavano uno dei possibili percorsi *post doc*, che la legge n. 240 ha inteso probabilmente assorbire negli altri due percorsi degli assegni di ricerca e della posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo A.

Se questa era l'intenzione del legislatore del 2010, la normativa vigente (di dubbia interpretazione^[81]) ha sortito un effetto diverso, in quanto gli atenei, sulla base delle loro autonome discipline (regolamenti di ateneo), hanno continuato ad erogare borse *post lauream* in cui la laurea è stata considerata soglia minima per l'accesso alla borsa, e non requisito esclusivo. In tal modo la borsa *post lauream* è diventata equivalente a una "borsa di ricerca" indirizzata anche a laureati già in possesso del titolo di dottore di ricerca^[82].

L'istituzione di tali borse è stata finanziata: con fondi attribuiti dall'ateneo in coerenza con la programmazione delle attività di ricerca; con fondi derivanti da progetti di ricerca sostenuti dall'Unione europea o da altre istituzioni, nazionali o straniere; con fondi esterni, disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti, donazioni o contributi provenienti da soggetti pubblici o privati.

Collaboratori ed esperti linguistici

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato di diritto privato (disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Università) - a tempo indeterminato o, per esigenze temporanee, a tempo determinato - con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza (tali figure hanno sostituito i lettori di madre lingua straniera inizialmente previsti dall'art. 28 del DPR n. 382 del 1980^[83]).

L'assunzione di collaboratori ed esperti linguistici - effettuata tramite selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti - è finalizzata a fare fronte

alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche.

I collaboratori ed esperti linguistici sono assoggettati a una procedura annuale di valutazione dell'attività svolta, con riguardo agli obblighi contrattuali, da parte dell'università presso cui prestano servizio, all'esito positivo della quale è subordinata la continuità del rapporto di lavoro.

[III.1.4 Borse di ricerca, dottorato di ricerca, assegni di ricerca e ricercatori universitari nel DDL all'esame del Parlamento \(A.S. 2285\)](#)

In data 6 luglio 2021 la Commissione ha avviato l'esame, in sede redigente, dell'A.S. 2285 recante "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca", già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge reca disposizioni relative all'attività di ricerca e al reclutamento dei ricercatori nelle università (università statali e università non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, e gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale) e negli enti pubblici di ricerca (di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 2016)[\[84\]](#).

Si rinvia al paragrafo III.2.2 per la illustrazione delle misure - recate dall'art. 6 del disegno di legge - relative al reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca.

Borse di ricerca post lauream

L'art. 2 del disegno di legge è indirizzato a introdurre nell'ordinamento una disciplina delle borse *post lauream* - denominate «borse di ricerca» in quanto collegate a uno specifico progetto di ricerca - conferite da università ed enti pubblici di ricerca per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca.

Si è, infatti, avuto modo di evidenziare nel paragrafo III.1.3 come la legge n. 240 del 2010 abbia lasciato in vigore, al riguardo, una normativa che ha suscitato dubbi interpretativi.

I destinatari delle borse di ricerca sono individuati in coloro che siano in possesso di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa di ricerca.

E' escluso dal conferimento delle borse il personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.

La disciplina delle procedure per il conferimento delle borse di ricerca è demandata ai regolamenti dell'università ovvero dell'ente pubblico di ricerca, sulla base di alcuni elementi essenziali legislativamente definiti: una procedura di valutazione comparativa secondo i principi di pubblicità e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca (cfr. *infra*); la costituzione di una commissione giudicatrice composta dal responsabile del progetto di ricerca e da altri due membri designati dall'università o dall'ente pubblico di ricerca; al termine della procedura di valutazione comparativa, la formazione di una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato.

La durata delle borse è compresa tra 6 e 12 mesi, prorogabili fino a 36 ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. I 36 mesi costituiscono la durata massima complessiva di fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca (con esclusione dal computo delle sospensioni per maternità o paternità o per gravi motivi di salute).

Alle borse di ricerca si applica il divieto di cumulabilità di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 398, l'esclusione dall'impegno in attività didattiche di cui al medesimo art. 6, comma 5, nonché le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali e di collocamento in congedo straordinario, di cui ai commi 6, *6-bis* e 7 del medesimo art. 6.

E' espressamente previsto che le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro

subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.

Le nuove disposizioni sono coordinate: **i)** con l'art. 1 della legge n. 398 del 1989 (dove viene soppresso il riferimento alle borse *post* dottorato); **ii)** con l'art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998; **iii)** (ai sensi dell'art. 8, comma 1, del disegno di legge) con l'art. 60, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Le università sono tenute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ad adeguare alle nuove disposizioni i propri regolamenti recanti disciplina di borse di studio *post lauream* per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca (art. 8, comma 2).

Dottorato di ricerca

L'art. 3 del disegno di legge intende procedere a un riordino delle disposizioni in materia di dottorato di ricerca, per certi aspetti, peraltro, anticipato dal decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione.

Nello specifico: **i)** le modificazioni all'art. 4 della legge n. 210 del 1998 (orientate ad ampliare gli sbocchi professionali del dottorato di ricerca) risultano ad oggi superate dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; **ii)** la modificazione all'art. 5, comma 2, secondo periodo, della legge n. 508 del 1999 (relativa alla introduzione del dottorato di ricerca per le Istituzioni AFAM) è ad oggi superata dalle disposizioni di cui al medesimo art. 3, comma 10; **iii)** le modificazioni all'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (relative alla valutazione del titolo di dottore di ricerca ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche) sono parzialmente superate dalle disposizioni di cui al medesimo art. 3, comma 8.

A differenza del decreto-legge n. 80 del 2021, il disegno di legge intenderebbe introdurre una disciplina del punteggio che il titolo di dottore di ricerca conferisce ai fini del reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento alle Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, l'art. 3 del disegno di legge prevede la possibilità di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca (già introdotti dal decreto-legge n. 80 del 2021) a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (demandando al Ministro dell'università e della ricerca la definizione, con proprio decreto, delle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi).

Demanda altresì al Governo l'adeguamento del regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

L'articolo interviene, infine, per autorizzare la spesa di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica per dottorati di ricerca riservate alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Assegni di ricerca

L'art. 4 del disegno di legge apporta modificazioni alla disciplina degli assegni di ricerca recata dall'art. 22 della legge n. 240 del 2010.

Il vigente art. 22 prevede che le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca (*ex* art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382) - nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio - possano conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

I bandi (da pubblicare anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea) devono contenere informazioni dettagliate sulle funzioni, sui diritti e i doveri

relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante all'assegnatario.

Il disegno di legge in esame intende:

§ restringere la platea dei soggetti destinatari degli assegni di ricerca, corrispondenti, nel testo vigente, a tutti gli "studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca". Si propone, infatti, che siano destinatari degli assegni esclusivamente studiosi in possesso di un titolo di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, o iscritti all'ultimo anno di un corso di dottorato di ricerca (i quali sono ammessi alla procedura di selezione con riserva e comunque a condizione che conseguano il titolo di dottore di ricerca prima della presa di servizio), ovvero, per le discipline mediche, in possesso di un diploma di specializzazione;

§ estendere le categorie di personale escluse dal conferimento degli assegni, individuate, nel testo vigente, nel personale di ruolo di università, istituzioni ed enti che conferiscono gli assegni. Si propone, al riguardo, che sia escluso dall'assegnazione il personale in servizio titolare di contratto di lavoro a tempo sia determinato che indeterminato, presso le università, istituzioni ed enti conferitori degli assegni;

§ in relazione alla durata del singolo assegno di ricerca, che resta fissata in un massimo di quattro anni, compresi gli eventuali rinnovi, eliminare lo scomputo dalla durata complessiva di quattro anni del periodo di fruizione in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso;

§ fissare in 4 anni la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli altri enti conferitori. La durata di 12 anni prevista nel testo vigente (art. 22, comma 9, primo periodo) si riferisce cumulativamente ai rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e ai contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010. Con disposizione transitoria (art. 8, comma 3) viene tuttavia previsto che il limite di durata non superiore a 12 anni continui ad applicarsi ai rapporti di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato instaurati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ai sensi dei vigenti articoli 22 e 24 della legge n. 240. Al riguardo, nel corso dell'esame del disegno di legge la Commissione potrà valutare di approfondire i contenuti della disciplina transitoria, esaminando i nodi che appaiono problematici riguardo ad una parte consistente degli attuali ricercatori di tipo A ai fini dell'accesso alla nuova figura di ricercatore in tenure track.

Ricercatori universitari

L'art. 5 del disegno di legge intende sostituire le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (art. 24, comma 3, della legge n. 240) con la figura unica del ricercatore universitario a tempo determinato titolare di contratto di durata complessiva di 7 anni, non rinnovabile.

In relazione alla disciplina della nuova figura di ricercatore a tempo determinato:

§ è introdotto un regime di incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Si ricorda che per gli attuali ricercatori a tempo determinato è previsto esclusivamente il collocamento in aspettativa ovvero in posizione fuori ruolo, senza assegni né contribuzioni previdenziali, qualora dipendenti di amministrazioni pubbliche (art. 24, comma 9-bis, della legge n. 240). Si osserva che il regime di incompatibilità che si intende introdurre per i ricercatori a tempo determinato risulterebbe, per certi aspetti, più restrittivo di quello previsto per i professori di ruolo e per i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano optato per il regime a tempo definito, ai quali la legge n. 240 consente di svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali (art. 6, comma 12, quarto periodo);

§ ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto. Si ricorda che il vigente art. 24 prevede esclusivamente per i ricercatori di tipo B la computabilità, nell'ambito della durata triennale del contratto, del periodo di congedo obbligatorio di maternità, salva la possibilità di chiedere successivamente la proroga del contratto per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità (comma 9-ter). Con l'istituzione della nuova figura viene introdotto un nuovo vincolo di spesa alla programmazione triennale del personale (cfr. il paragrafo III.3.1). Alle università è, infatti, imposto di vincolare risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando.

In relazione alla procedura di selezione dei nuovi ricercatori universitari a tempo determinato:

§ in luogo della commissione costituita dai professori di I e di II fascia in servizio presso il dipartimento che indice la procedura (art. 24, comma 2), il disegno di legge prevede la formazione di una commissione giudicatrice costituita da un numero di membri compreso fra 3 e 5, la maggioranza dei quali devono essere professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione devono essere professori di I o di II fascia o dirigenti di ricerca e primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'ASN, scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca (cfr. *infra*), tra i soggetti iscritti in una banca dati (contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di I e di II fascia nonché i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'ASN che abbiano presentato domanda per esservi inseriti). Non possono essere membri della commissione: i rettori in carica; i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del DPR n. 382 del 1980; i professori che hanno optato per il regime a tempo definito; i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza; i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare; i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti. Per i membri della commissione è esclusa la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti;

§ a seguito della deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università, è previsto che il contratto di ricercatore universitario a tempo determinato sia stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, all'università è posto divieto di bandire nuove procedure di selezione per il medesimo macrosettore;

§ con disposizione transitoria (art. 8, comma 4) è conferita facoltà alle università di indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi del vigente art. 24 per i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le disposizioni vigenti continuano, inoltre, ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

§ con ulteriore disposizione transitoria (art. 8, comma 5) - fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - (anche) coloro che siano in possesso dell'ASN alle funzioni di professore di I o di II fascia sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione dei (nuovi) ricercatori universitari a tempo determinato. Con riguardo alla procedura interna di valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, il disegno di legge intende introdurre le seguenti modificazioni alla disciplina attualmente vigente per i ricercatori di tipo B: **i)** sotto il profilo temporale, si prevede che i ricercatori siano

sottoposti alla procedura di valutazione a partire dal terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, mentre viene soppressa la possibilità di anticipare la valutazione a dopo il primo anno di contratto; **ii)** è previsto che la valutazione sia effettuata anche sulla base di una prova didattica; **iii)** all'esito positivo della valutazione, l'inquadramento nel ruolo dei professori associati è immediato (senza che il candidato positivamente valutato debba attendere la scadenza del contratto di ricercatore); **iv)** in caso di esito negativo della valutazione, l'università è tenuta a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto; **v)** il ricercatore universitario che ha conseguito l'ASN in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può chiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale. Su tale istanza l'università si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione.

Per la nuova figura del ricercatore a tempo determinato è previsto il trattamento economico attualmente spettante ai ricercatori a tempo determinato di tipo B, a sua volta corrispondente al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento (art. 24, comma 8, secondo periodo, della legge n. 240 del 2010).

Infine, in ordine all'attività dei nuovi ricercatori universitari, è disposto che la loro attività didattica e scientifica concorra alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ex art. 60, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 (al riguardo, cfr. il paragrafo III.3.4).

L'art. 7 prevede l'attivazione, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, una sezione del quale deve essere dedicata alla pubblicazione dell'elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di selezione dei (nuovi) ricercatori universitari a tempo determinato.

Nel portale devono essere pubblicati, a cura delle università e degli enti pubblici di ricerca (pena l'invalidità della procedura di selezione) - entro un termine comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande - i bandi per le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato, nonché ai ruoli di professore di I o di II fascia.

Devono, altresì, esservi pubblicate le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, nonché gli atti relativi alle procedure di selezione entro 5 giorni dall'adozione.

La disciplina delle modalità di funzionamento del portale è demandata a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[III.2 Profili di criticità dell'attuale sistema di organizzazione della carriera universitaria e proposte formulate nel corso delle audizioni](#)

Nel corso delle audizioni, sono stati rilevati e discussi profili di criticità concernenti il percorso della carriera universitaria, che si snoda, non sempre linearmente, attraverso le posizioni precedentemente illustrate.

Anche nell'ottica di coadiuvare il Legislatore nella soluzione di tali questioni, i soggetti auditi hanno talora formulato proposte di revisione della normativa vigente, che - in relazione a diversi profili - risultano pertinenti e funzionali all'esame dell'A.S. 2285 (cfr. il paragrafo III.1.4).

[III.2.1. La riforma del pre-ruolo e il modello di *tenure track*: dati e proposte](#)

La riforma del sistema universitario operata con legge n. 240 del 2010 ha trasformato la figura del ricercatore universitario, introducendo la posizione del "nuovo" ricercatore a tempo determinato, destinata a sostituire quella del "vecchio" ricercatore a tempo indeterminato (istituita dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382[85]).

Come la Corte costituzionale ha avuto modo di evidenziare nella [sent. n.165/2020](#), le due figure del (vecchio) ricercatore a tempo indeterminato e del (nuovo) ricercatore a tempo determinato di tipo B differiscono in ordine alle modalità di accesso alle rispettive posizioni e ai compiti ad esse attribuiti (su cui cfr. il paragrafo III.1.2), ma l'elemento di più netta differenziazione è rappresentato dalla stabilità ovvero dalla precarietà delle due posizioni.

Tale diversità conduce la Corte ad escludere una violazione dell'art 3 Cost. per disparità di trattamento nella disposizione (art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010) che consente alle singole università di utilizzare transitoriamente la procedura di valutazione prevista dal comma 5 del medesimo art. 24 per i ricercatori a tempo determinato di tipo B anche ai fini della chiamata in ruolo, nella posizione di professori associati, di ricercatori a tempo indeterminato.

La disposizione censurata estende transitoriamente (il termine di applicazione è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 126 del 2019) l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 24, comma 5, ai ricercatori a tempo indeterminato che siano in possesso dell'ASN di professore di I o di II fascia, per i quali in via ordinaria l'avanzamento è con procedura comparativa (e non interna) ex art. 18 della legge n. 240 del 2010.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, che ha sollevato questioni di legittimità dinnanzi alla Corte, rileva che la legge lasci discrezionalità all'ateneo sul ricorso alla procedura interna anziché comparativa, a differenza di quanto disposto per i ricercatori a tempo determinato di tipo B, i quali sono sottoposti di diritto alla procedura di valutazione interna.

A giudizio della Corte, la procedura di cui alla disposizione censurata esprime un bilanciamento tra l'interesse all'accesso alla posizione di professore associato dei ricercatori a tempo indeterminato (ruolo in esaurimento) e gli interessi degli atenei (tra i quali: limitatezza delle risorse, effettive esigenze didattiche e di ricerca).

Inoltre, la Corte non ravvisa nella disposizione una violazione del buon andamento (art. 97 Cost.), in quanto la legge opera un non irragionevole bilanciamento tra interesse al ricambio generazionale e interesse di progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato.

Il sistema di avanzamento di carriera introdotto dall'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010 per i ricercatori a tempo determinato di tipo B è stato assimilato al modello di *tenure track* (già sperimentato in alcuni Paesi europei[86]).

In particolare, la Corte costituzionale, nella pronuncia richiamata, ha osservato che per i ricercatori a tempo determinato di tipo B la riforma ha disegnato "un sistema di avanzamento nella carriera, da ricercatore a tempo determinato a professore associato, ispirato al modello anglosassone del cosiddetto *tenure track*, cioè a un percorso accademico connotato, alternativamente, dal carattere per così dire automatico dell'avanzamento in presenza di determinate condizioni (abilitazione nazionale ed esito positivo della valutazione dell'ateneo) ovvero dall'uscita dall'università se quelle condizioni non si sono realizzate".

A proposito della procedura automatica di valutazione di cui all'art. 24, comma 5, la Corte osserva che i ricercatori a tempo determinato, se non chiamati, alla scadenza del contratto vedrebbero cessare il loro rapporto di lavoro con l'università e, pur in possesso dell'ASN, in attesa dell'indizione e dello svolgimento delle ordinarie procedure comparative di reclutamento ex art. 18 della legge n. 240, rischierebbero di perdere continuità scientifica (rischio dal quale sono esenti i ricercatori a tempo indeterminato).

La Corte dei conti, in sede di Referto sul sistema universitario (pubblicato a maggio 2021), ha osservato, tuttavia, che - per quanto la riforma introdotta dalla legge n. 240 fosse orientata a condurre i

ricercatori più meritevoli a transitare in tempi brevi nel ruolo degli associati (*tenure track*) - il sistema attuale delinea un percorso caratterizzato da un periodo di pre-ruolo successivo al dottorato di ricerca eccessivamente lungo e costellato da una serie di posizioni a tempo determinato, al termine di ciascuna delle quali si pone il rischio del mancato rinnovo.

Nel corso delle audizioni, sono state sottolineate le ricadute sociali del sistema, che "svantaggia le persone che hanno una minore capacità di resistenza alle difficoltà della carriera universitaria, per esempio le persone meno abbienti" (PERNAZZA[87]), nonché le donne, per le quali l'arco di anni del pre-ruolo coincide generalmente con un periodo di intenso impegno familiare.

Peraltro un ulteriore fattore di problematicità ai fini del reclutamento è rappresentato dalla diversità delle tipologie contrattuali presenti nel periodo di pre-ruolo (assegnisti, borsisti, contrattisti, partite IVA, ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B), con doveri e tutele estremamente variegati (PINCHERA[88]).

I dati presentati in sede di audizione

Nel corso dell'indagine conoscitiva, i soggetti auditi hanno depositato presso la Commissione documenti che recano dati aggiornati relativi alla situazione, nell'attuale sistema universitario, delle figure *post doc*: assegnisti di ricerca, ricercatori a tempo determinato di tipo A, borsisti *post* dottorato. L'impegno profuso dagli studiosi dopo il dottorato - spesso per un periodo di anni che oltrepassa i 5 (considerato che 3+2 anni corrispondono soltanto alla durata del contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A e suo eventuale rinnovo) - assai raramente si traduce nella immissione nel percorso di *tenure track* e nella successiva assunzione nei ruoli della carriera universitaria. Tali figure alimentano il cd. "preariato universitario" e, in buona parte, dopo diversi anni, finiscono per abbandonare il mondo universitario.

In particolare, l'assegno di ricerca è stato richiamato come "paradigma della precarietà", in quanto strumento strutturalmente sprovvisto di qualsivoglia meccanismo di continuità di carriera nonché di garanzie contrattuali minime e uniformi, dipendente dalla disponibilità delle risorse di ateneo e dalle specifiche esigenze dei finanziatori esterni. Sua principale caratteristica è l'intermittenza, specialmente negli atenei cronicamente sotto finanziati, che non risponde alla naturale esigenza di continuità tipica del lavoro di ricerca (DELL'ATTI[89]).

Il documento relativo alla condizione dei ricercatori precari, elaborato dall'Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia (ADI)[90] sulla base dei dati CINECA, prospetta (con determinati presupposti) che nei prossimi anni sarà espulso dal sistema universitario il 90,5 per cento degli assegnisti di ricerca.

Il medesimo documento prevede altresì che, dei 13.029 assegnisti presenti negli atenei statali, soltanto il 9,5 per cento avrà la possibilità di essere strutturato come professore associato. Il 56,2 per cento è destinato a uscire dal sistema universitario dopo aver fruito di uno o più assegni, il 29 per cento uscirà dall'università dopo un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A e il 5,3 per cento dopo un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo B.

Sulla base dei dati MUR, la media degli assegnisti che nell'arco temporale 2012-2020 hanno terminato l'assegno nel corso dell'anno e sono diventati ricercatori a tempo determinato risulta pari al 18,6 per cento.

Assegnisti di Ricerca

Anno	Assegnisti di ricerca in servizio al 31 dicembre	Assegnisti di ricerca hanno terminato l'assegno nel corso dell'anno	Quanti di loro sono diventati ricercatori a tempo determinato	Percentuale
2012	15.766	4.233	635	15,0%
2013	16.391	4.619	661	14,7%
2014	16.022	5.000	737	14,5%
2015	14.405	5.766	944	16,4%
2016	14.005	5.219	1.207	23,7%
2017	14.352	5.374	1.194	22,2%
2018	14.255	6.000	1.507	25,0%
2019	14.753	6.225	1.374	22,0%
2020	15.401	6.330	867	13,6%
TOTALE	138.204	49.086	9.201	18,8%

In media il 18,6 % degli assegnisti che hanno terminato l'assegno nel corso dell'anno sono diventati ricercatori a tempo determinato

Medio periodo 2012-2020

Tabella 18 Esito del percorso professionale degli assegnisti di ricerca.

Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

Sotto il profilo numerico, sulla base di un *report* del CUN del 2017, è stato evidenziato come, a fronte di una carenza di personale universitario, gli assegnisti di ricerca abbiano registrato un *trend* in crescita (CHIAPPARINO[91]).

Oltre a non avere alcuna certezza sul futuro, gli assegnisti hanno scarse garanzie dal punto di vista del diritto del lavoro (PERNAZZA[92]) e, in molti casi, ottengono l'assegno ad anni alterni (nella parole di PINCHERA[93] "per un anno hanno l'assegno e l'anno seguente restano praticamente scoperti o comunque devono barcamenarsi fra diversi contratti").

È stata pertanto auspicata la soppressione dell'assegno di ricerca come disciplinato dal vigente art. 22 della legge n. 240 del 2010 (DELL'ATTI[94]).

Con riferimento al settore degli enti di ricerca, si è proposta la sua sostituzione con un "assegno professionalizzante", di durata breve e definita, che, sotto i profili giuridico, economico e previdenziale, corrisponda ai rapporti di lavoro instaurati con tecnologi o ricercatori neoassunti (MATTIOLI[95]).

In ambito universitario, è stato rilevato (cfr. più in dettaglio il paragrafo successivo) come l'introduzione di un'unica figura post-dottorale eliminerebbe la figura dell'assegnista di ricerca (e le

criticità ad essa connesse) e semplificherebbe l'intricato quadro attuale delle figure *post doc* (VICINO [96]).

Analoghe considerazioni riguardo alla figura dell'assegnista di ricerca e, più in generale, dell'attuale percorso che precede l'immissione in ruolo, sono state espresse dalla CRUI (UMBERTINI[97]), che sollecita "una semplificazione delle forme contrattuali pre-ruolo" alla luce di "pratiche poco virtuose" che tendono ad allungare in modo consistente i tempi di accesso alla docenza. Al riguardo, "come avviene nel resto del mondo", "dovrebbe esserci il dottorato e poi una figura di post-dottorato che fa da cuscino fra il dottorato e [le] figure che vanno in *tenure track*".

Con riferimento ai ricercatori a tempo determinato di tipo A, l'Associazione dei ricercatori a tempo determinato (ARTeD) ha espresso disagio per i "buchi" "lunghi e sofferti" tra un contratto e l'altro che si pongono lungo il percorso per diventare ricercatore a tempo determinato di tipo B [98] e ha fornito una illustrazione grafica (Figura 12) del "destino" dei ricercatori di tipo A (il 52 per cento dei quali, al termine del contratto triennale e dell'eventuale rinnovo biennale, torna ad essere borsista o assegnista):




Figura 12 Esito del percorso professionale dei RTDA Fonte: Elaborazione ARTeD presentata in sede di audizione nella seduta n. 186 del 22 settembre 2020

Ulteriori considerazioni emergono dai dati offerti, in occasione dell'audizione del 14 aprile 2021, dal

Direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca, dott.ssa GARGANO.

Dal 2012 al 2019, la percentuale dei ricercatori a tempo determinato di tipo A che sono diventati ricercatori a tempo determinato di tipo B è passata dal 64,6 al 60,8 per cento (Tabella 19):

	RTDa avviati tra il 2012 e il 2019 e terminati entro il 2020	RTDb avviati tra il 2012 e il 2019	RTDa terminati entro il 31/12/2019 che a seguito sono diventati RTDb	Percentuale di RTDa che sono diventati RTDb
2012	97	13	63	64,9%
2013	80	9	57	71,2%
2014	80	15	49	61,2%
2015	92	13	62	67,4%
2016	100	123	60	60,2%
2017	82	74	46	56,1%
2018	35	170	21	60,3%
2019	71	160	41	57,5%
TOTALE	570	625	570	60,8%

Tabella 19 Contratti RTDa e RTDb avviati e conclusi tra il 2012 e il 2019 e percentuale dei RTDa che sono diventati RTDb. Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

Se poi si considerano i dati relativi ai ricercatori a tempo determinato di tipo A che sono diventati professori, nel periodo 2012-2019, il MUR registra un calo dal 58,5 all'11,4 per cento (Tabella 20):

	RTDa avviati tra il 2012 e il 2019 conclusi tra il 2012 e il 2019	RTDb avviati tra il 2012 e il 2019 conclusi tra il 2012 e il 2019	RTDa avviati tra il 2012 e il 2019 conclusi tra il 2012 e il 2019	RTDa avviati tra il 2012 e il 2019 conclusi tra il 2012 e il 2019	RTDa avviati tra il 2012 e il 2019 conclusi tra il 2012 e il 2019	RTDa avviati tra il 2012 e il 2019 conclusi tra il 2012 e il 2019
202	97	1	68	69%	57	58%
203	89	4	57	64%	44	49%
204	81	16	47	58%	22	27%
205	92	43	82	89%	22	24%
206	100	103	88	87%	16	16%
207	82	74	45	55%	12	15%
208	95	110	51	54%	11	12%
209	7	100	4	4%	1	1%
TOTALE	570	423	376	66%	184	32%

Tabella 20 Contratti RTDa e RTDb avviati e conclusi tra il 2012 e il 2019 e percentuale dei RTDa che sono diventati professori. Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

Il MUR ha dato conto, infine, del *trend* in ascesa che ha caratterizzato, negli anni 2012-2019, la presenza di ulteriori tipologie di personale a tempo determinato nella ricerca universitaria:

Altre tipologie di personale a tempo determinato

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Borse studio e ricerca per laureati *	3.092	4.453	5.708	6.791	8.172	8.961	9.600	10.821
Contratti prestazione autonoma per programmi di ricerca	8.035	8.599	8.775		8.438	8.095	9.152	9.191
Tecnologi a tempo determinato					58	90	163	216
Altro	670	696	609		1.229	1.414	1.220	1.440
Totale complessivo	13.009	15.961	17.106	8.806	19.913	20.577	22.243	23.667

* art. 10 comma 5 lettera f della legge 240/2010

Tabella 21 Figura non strutturate a tempo determinato dal 2012 al 2019. Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

In particolare, è stato sottolineato l'andamento in continua crescita delle borse di studio e di ricerca per laureati:

Dettaglio borse di studio e ricerca per laureati – (art. 18 comma 5, lettera f) legge 240/2010)

L'andamento delle borse di studio per laureati è in continua crescita




Tabella 22 Andamento delle borse di studio. Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

Al riguardo, i rappresentanti delle associazioni sindacali hanno sottolineato che le figure precarie (ricercatori ma anche figure non strutturate, con particolare riguardo agli assegnisti di ricerca) costituiscono, nel Paese, parte integrante dell'offerta formativa degli atenei e sostengono una parte consistente, fondamentale, del carico didattico (cfr. paragrafo III.1.3): "la maggioranza di chi oggi fa didattica e ricerca in Italia è precario: al netto di chi arriva a diventare ricercatore di tipo «B», non c'è un aggancio di *tenure* per poi diventare professore associato" (RUSSO[99]).

E da tale constatazione muove la necessità di valutare l'introduzione di meccanismi di *tenure track* per i precari in servizio.

Resta ferma, in ogni caso, l'esigenza di salvaguardare, d'altra parte, la qualità della didattica (CHIAPPARINO[100]).

Le proposte formulate in sede di audizione

L'opportunità di riformare il pre-ruolo è stata oggetto, nel corso dell'indagine conoscitiva, di articolati interventi.

Sulla base dei dati sopra illustrati e delle conseguenti considerazioni, ARTeD ha formulato una proposta di riforma del pre-ruolo che contempla due figure di ricercatore: un ricercatore titolare di contratto triennale non rinnovabile, al quale dovrebbero essere affidati esclusivamente compiti di ricerca; un ricercatore *tenure track*, titolare di un contratto di tre anni, rinnovabile per ulteriori tre anni, destinato a diventare professore associato se nel corso del contratto (ed eventuale rinnovo) consegue l'ASN.

Il percorso è stato graficamente illustrato (Figura 13) come segue:




Figura 13 Proposta di percorso post doc e pre-ruolo. Fonte: Elaborazione ARTeD presentata in sede di audizione nella seduta n. 186 del 22 settembre 2020

Anche il Presidente del Consiglio universitario nazionale (CUN) unitamente al rappresentante della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)[\[101\]](#) hanno proposto l'istituzione di un'unica figura post-dottorale a contratto, sostitutiva sia del ricercatore a tempo determinato di tipo A sia dell'assegnista *post* dottorato sia del borsista *post doc*.

La figura unica *post doc* rappresenterebbe lo stadio intermedio tra il dottorato e le figure in *tenure track*, destinate a intraprendere un percorso che, al raggiungimento di determinati risultati, le condurrà ad entrare nel sistema universitario.

Il progetto di riforma condiviso dal CUN e dalla CRUI risponde a diversi obiettivi: ringiovanire il

corpo docente (cfr. il paragrafo III.3.3, nonché la Figura 9 e la Figura 10 in cui è stato presentato un raffronto con i Paesi OCSE da cui emerge tale criticità per l'Italia); semplificare il sistema (introducendo un accesso più rapido alla *tenure*); rendere il sistema di reclutamento maggiormente uniforme a quello degli altri Paesi europei, elemento, questo, essenziale ai fini dell'integrazione europea dei sistemi della ricerca.

In particolare, il CUN ha allegato al documento depositato in sede di audizione una nota, approvata dall'Adunanza in data 25 settembre 2019 e indirizzata al Ministro *pro tempore*, avente ad oggetto l'"Accesso al ruolo alla docenza universitaria-Proposta di riforma".

Nella nota sono specificati i tratti che dovrebbero caratterizzare il nuovo ricercatore *post* dottorato: sarebbe titolare di un contratto triennale, rinnovabile per ulteriori tre anni (in ogni caso non più di tre nella stessa sede universitaria); non avrebbe compiti di didattica, fatta eccezione per attività di supporto (come nel periodo di dottorato); al termine del contratto, acquisirebbe un titolo (ma non un requisito) ai fini della partecipazione ai bandi di professore junior (la ulteriore figura che il progetto di riforma intende istituire: cfr. *infra*); il medesimo titolo dovrebbe altresì essere valorizzato al di fuori del sistema universitario, nel quadro di un fertile rapporto tra la realtà universitaria, le pubbliche amministrazioni e il sistema produttivo.

La proposta - si precisa nella nota richiamata - è tesa a distinguere il periodo di *post* dottorato, di prosecuzione della formazione o collaborazione alla ricerca, dal periodo finalizzato alla immissione nei ruoli della docenza.

Ai fini del reclutamento della docenza nel sistema universitario, la proposta CUN introduce un'unica figura in *tenure track* con impegno a tempo pieno, il professore junior.

Il professore junior dovrebbe, al contempo, svolgere attività scientifica ed essere titolare di compiti didattici, pienamente riconoscibili ai fini dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio e la valutazione della didattica.

Alle procedure di selezione per il reclutamento di professori junior sarebbero ammessi i candidati in possesso di dottorato di ricerca (o di specializzazione medica) conseguito da non più di sei anni.

Al termine del contratto di durata triennale, il professore junior sarebbe sottoposto alla valutazione di una Commissione costituita, in maggioranza, da membri esterni all'ateneo in cui il professore presta servizio. La valutazione includerebbe lo svolgimento di una prova didattica.

Nell'ipotesi di esito positivo della valutazione, il professore junior in possesso dell'ASN entrerebbe nel ruolo dei professori di II fascia.

In caso di esito positivo della valutazione, ma di mancato conseguimento dell'ASN, il contratto sarebbe rinnovabile per ulteriori due anni.

Nelle ulteriori ipotesi di esito negativo della valutazione ovvero di mancato conseguimento dell'ASN nel corso del quinquennio, il professore junior decadrebbe dal contratto.

Come accennato, la proposta CUN è stata condivisa dalla CRUI, la quale ha altresì suggerito l'introduzione di procedure di reclutamento e di avanzamento di carriera più snelle che privilegino severe verifiche *ex post*.

[III.2.2. I contratti di ricercatore universitario a tempo determinato. Ricercatori universitari e ricercatori degli enti pubblici di ricerca](#)

Nel corso delle audizioni, sono emerse considerazioni in ordine all'attuale sistema di reclutamento dei ricercatori, che prevede esclusivamente contratti a tempo determinato, e, con riferimento a tali figure, è stata considerata la possibilità di introdurre meccanismi di stabilizzazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione per i ricercatori a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca.

In particolare, è stato posto in evidenza il ruolo esercitato dalle disposizioni della cd. legge Madia (decreto legislativo n. 75 del 2017) nell'affrontare e, almeno in parte, risolvere il problema del precariato negli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Con specifico riguardo al Consiglio nazionale della ricerca (CNR), l'applicazione delle disposizioni di

cui all'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017[102] ha consentito di stabilizzare, alla fine del 2018, oltre 1.000 unità di personale in servizio presso l'ente in regime di precarietà (INGUSCIO[103]).

Sempre in relazione agli enti pubblici di ricerca, è stata evidenziata l'importanza delle disposizioni recate dall'art. 12-*bis* del decreto legislativo n. 218 del 2016[104], il quale ha introdotto la possibilità di trasformare contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previa procedura selettiva (per titoli e colloquio), dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, qualora il contratto a tempo determinato o l'assegno di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche. La trasformazione deve essere effettuata in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale dell'ente, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

Il medesimo art. 12-*bis* ha altresì previsto che - al fine di procedere alle suddette assunzioni - gli enti pubblici di ricerca possano, in via transitoria, attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'[articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017](#).

In sede di audizioni, si è auspicato l'esercizio di un'attività di vigilanza che garantisca l'effettiva applicazione dell'art. 12-*bis* da parte degli enti pubblici di ricerca (MATTIOLI[105]).

Sul reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca intende intervenire anche l'art. 6 del disegno di legge A.S. 2285 (su cui cfr. il paragrafo III.1.4), inserendo nel decreto legislativo n. 218 del 2016 un articolo 12-*ter*, volto ad autorizzare gli enti pubblici di ricerca a indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili. Tali procedure concorsuali sarebbero oggetto di un'apposita sezione nel piano triennale di fabbisogno del personale (art. 7 del decreto legislativo n. 218) e dovrebbero conformarsi alle modalità previste per le assunzioni a tempo indeterminato.

Anche per ricercatori e tecnologi assunti ai sensi dell'art. 6 del disegno di legge - al pari che per i ricercatori universitari a tempo determinato - sarebbe previsto un meccanismo di *tenure track*, sulla base del quale, a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente dovrebbe valutare il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo.

Le disposizioni dell'art. 6 sono tese, inoltre, ad avviare reciproci flussi di personale tra università ed enti pubblici di ricerca, consentendo:

§ agli enti, la possibilità di assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni (sotto ponendoli previamente alla suddetta valutazione);

§ alle università, la possibilità di assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato introdotto per gli enti di ricerca dalle nuove disposizioni, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'ASN.

La conformità al diritto dell'Unione europea della normativa nazionale relativa ai contratti dei ricercatori a tempo determinato

Le questioni relative ai ricercatori titolari di contratti a tempo determinato nonché la comparabilità del loro regime con quello dei ricercatori a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca sono, al momento, all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione europea, in virtù dell'[ordinanza n. 240 del 10 gennaio 2020](#), con la quale il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio su tre ricorsi riuniti e posto alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali in ordine alla conformità al diritto dell'Unione europea (in particolare alle clausole 4 e 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,

dalla direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999[106]) del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 2010[107].

Più in dettaglio, il Consiglio di Stato ha evidenziato le seguenti criticità:

§ Il sistema di reclutamento del personale da adibire alla ricerca scientifica universitaria (di regola connessa all'attività didattica di supporto svolta dai ricercatori), articolato nei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240 del 2010, "trova le sue ragioni oggettive di giustificazione proprio nella non prevedibilità *a priori* di quali e quante linee di ricerca potranno esser attivate, così come del tipo, durata e contenuto di tale attività didattica". Tuttavia, le misure imposte dall'Accordo europeo potrebbero ostare alla normativa nazionale che consente alle università l'utilizzo, senza limiti quantitativi, di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A (di durata triennale e prorogabili per due anni) subordinarne la stipulazione e la proroga ad alcuna ragione oggettiva connessa ad esigenze temporanee o eccezionali dell'ateneo, permettendo altresì, al termine del quinquennio, di "stipulare con la stessa o con altre persone ancora in contratto a tempo determinato di pari tipologia, al fine di soddisfare le medesime esigenze didattiche e di ricerca", prevedendo, quale unico limite al ricorso a molteplici rapporti a tempo determinato con la stessa persona, solo la durata non superiore a 12 anni, anche non continuativi. E' posto altresì in dubbio il sistema di "reclutare esclusivamente a tempo determinato", senza subordinare la relativa decisione alla sussistenza di esigenze temporanee o eccezionali.

§ La normativa vigente opererebbe un trattamento discriminatorio tra i ricercatori universitari a tempo determinato e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca, ai quali sono state applicate le procedure di stabilizzazione previste dall'art. 24 del decreto legislativo n. 75 del 2017 (cd. "legge Madia"), nonostante la medesima durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato o a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fondata sulla tesi dell'applicabilità delle disposizioni relative alla stabilizzazione dell'impiego anche al personale di tipo A universitario (in contrasto con la [circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 30000/2017](#) la quale esclude i ricercatori universitari dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 75 del 2017).

La Corte di giustizia dell'Unione europea è tuttavia recentemente intervenuta (con [sentenza del 3 giugno 2021](#) nel caso C-326/19) a definire una precedente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tar Lazio con ordinanza del 14 novembre 2018, vertente sull'interpretazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in merito al rifiuto di prorogare un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A oltre il periodo previsto dall'art. 24 della legge n. 240 del 2010. La richiesta di proroga del ricercatore era finalizzata a ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fondata sulla tesi dell'applicabilità delle disposizioni relative alla stabilizzazione dell'impiego anche al personale di tipo A universitario (in contrasto con la [circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 30000/2017](#) la quale esclude i ricercatori universitari dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 75 del 2017). Il sistema italiano di reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A ha superato il vaglio della Corte di giustizia.

A giudizio della Corte, infatti, la fissazione della durata massima del contratto a tre anni e l'autorizzazione a una sola proroga limitata a una durata di due anni (ex art. 24, comma 3, lett. a)) costituiscono - in coerenza con quanto previsto dalla clausola 5, punto 1, dell'Accordo europeo - misure sufficienti per prevenire efficacemente il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato nel caso dei contratti di ricercatore di tipo A.

La Corte di giustizia asserisce, tra l'altro, che "il fatto che le università abbiano un'esigenza permanente di assumere ricercatori universitari (...) non significa che tale esigenza non possa essere soddisfatta facendo ricorso a contratti a tempo determinato".

[III.2.3. Le procedure di reclutamento dei professori di ruolo ai sensi della legge n. 240 del 2010](#)

La legge n. 240 del 2010 delinea due procedure volte al reclutamento dei professori di I e di II fascia: una procedura di valutazione aperta comparativa (ex art. 18); una procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui prestano servizio, riservata ai ricercatori a tempo determinato di tipo B e, transitoriamente, ai ricercatori a tempo indeterminato del ruolo ad esaurimento (rispettivamente commi 5 e 6 dell'art. 24).

Nell'applicazione di tali procedure sono state rilevate talune criticità.

Con riferimento all'art. 18, il fatto che il ricorso a una procedura comparativa aperta non impedisca

all'ateneo di assumere in misure preponderante personale in servizio nella medesima università che bandisce il posto "non sembra garantire" il rispetto del vincolo posto dall'art. 18, comma 4, della legge n. 240[108] (Corte dei conti, Referto sul sistema universitario, maggio 2021).

Già nel Rapporto del 30 gennaio 2019, [Il sistema universitario nelle analisi del Consiglio universitario nazionale 2017-2019](#), il CUN aveva formulato la proposta di destinare le procedure comparative di cui all'art. 18 al reclutamento di soggetti non in servizio presso le istituzioni che attivano le procedure, incrementando il vincolo sulle risorse di cui all'art. 18, comma 4, e introducendo incentivi finanziari dedicati.

Per quanto riguarda le progressioni di carriera di cui all'art. 24, il documento del CUN suggerisce un'applicazione permanente della procedura di chiamata di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 a tutte le chiamate di docenti in possesso dell'ASN già in servizio presso l'istituzione di appartenenza, con soppressione del limite, valevole per tale tipologia assunzionale, del 50 per cento delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo (cfr., al riguardo, il paragrafo III.3.1).

Sempre con riferimento all'art. 24, comma 6, il CUN constatava le diverse modalità di interpretazione/applicazione adottate nei diversi regolamenti di ateneo e auspicava che una chiarificazione della disposizione potesse condurre alla riduzione delle difformità applicative tra atenei (soprattutto in merito alla possibilità di accesso o meno alla procedura per coloro che risultassero in possesso di ASN in settori concorsuali diversi da quelli previsti dal bando ma ricadenti nel medesimo macrosettore).

Anche in sede di audizione, il Presidente del CUN - nel rappresentare la necessità di un piano di incremento dei professori (quantificato in 14.000 unità) da realizzare nel medio periodo (3-4 anni) - ha ipotizzato che 6-7.000 dei posti dovrebbe essere coperti dai ricercatori a tempo indeterminato, i quali sostengono l'offerta didattica e oltre 3.500 dei quali sono in possesso dell'ASN e, quindi, pronti per essere chiamati nel ruolo dei professori associati (VICINO[109]).

Ciò implicherebbe la messa a regime della procedura di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, e la concomitante destinazione di risorse adeguate a consentire l'attivazione di procedure di chiamata per tutti i ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'ASN.

In ordine alla copertura dei restanti 7-8.000 posti di professore, è stata ipotizzata la provenienza dal canale di reclutamento ordinario.

Sempre con riferimento ai ricercatori a tempo indeterminato, il CUN ha rappresentato l'esigenza di rivedere le procedure per il conseguimento dell'ASN ("focalizzate su un periodo di attività limitato") al fine di rendere possibile una valutazione della qualificazione scientifica complessiva per l'intera carriera dei candidati, tenendo in considerazione anche l'impegno nella didattica.

Anche il Coordinamento nazionale ricercatori universitari (CNRU) ha proposto una riforma dei criteri per il conseguimento dell'ASN che tenga conto, oltre che delle pubblicazioni scientifiche, dell'attività didattica[110].

[III.2.4. Il livello di internazionalizzazione del corpo docente](#)

Il grado di internazionalizzazione del corpo docente costituisce un fattore rilevante di valutazione del livello di internazionalizzazione del sistema universitario, unitamente a diversi altri fattori, quali la mobilità internazionale degli studenti, la partecipazione degli atenei a programmi europei che sostengono la cooperazione e i partenariati tra università europee e di Paesi terzi (Erasmus+[111] e Orizzonte Europa[112]), l'attivazione di corsi di studio internazionali[113], uno dei cui tratti caratterizzanti la CRUI ha individuato proprio nell'erogazione delle attività formative da parte di docenti il cui profilo abbia una caratterizzazione internazionale (CRUI, [L'internazionalizzazione della formazione superiore in Italia. Le università](#), dicembre 2019).

In una pubblicazione del 2017[114] il CUN riportava che la mobilità di docenti e ricercatori verso l'estero, in particolare di giovani, è forte (ben il 16 per cento degli studiosi italiani opera in Paesi stranieri), ma non è accompagnata dalla facilità di rientro nel sistema italiano né da una parallela

mobilità in entrata di ricercatori stranieri (solo il 3 per cento degli studiosi che operano in Italia è di altra nazionalità).

Nelle Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati [\[115\]](#) (sulle quali cfr., più estesamente, il paragrafo III.3.1), l'"Internazionalizzazione" costituisce uno dei cinque obiettivi della programmazione universitaria per il triennio 2019-2021.

L'obiettivo "Internazionalizzazione" è articolato in quattro azioni: Esperienze di studio e formazione alla ricerca all'estero; Corsi di studio internazionali e attivazione di sedi all'estero; Attrazione di studenti internazionali; Chiamate dirette di studiosi dall'estero ex [art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005](#).

La chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 - formulata nei riguardi di studiosi che abbiano acquisito solide e riconosciute qualificazioni di insegnamento e di ricerca all'estero (cfr. la Tabella 14 relativa alle modalità di reclutamento dei professori di ruolo, di cui al paragrafo III.1.1) - costituisce, dunque, la modalità principale per incrementare, in forma strutturata, il livello di internazionalizzazione del sistema universitario.

In attuazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, il MIUR ha provveduto a identificare i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR medesimo, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9 ([decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 963 del 28 dicembre 2015](#)).

Sono stati pertanto identificati i programmi finanziati dal MIUR: «Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori» e «SIR-Scientific Independence of Young Researchers», e i programmi finanziati dall'Unione europea: «ERC Starting Grants», «ERC Consolidator Grants» e «ERC Advanced Grants», nonché i programmi di durata triennale «International Outgoing Fellowships» o «Individual Fellowships» delle Marie Skłodowska Curie Actions, limitatamente al tipo «Global Fellowships». Per quanto riguarda i programmi finanziati dal MIUR: **i**) i vincitori del programma «Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori», ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di tipo B. Ai fini del reclutamento previsto dal programma, con [decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 928 del 23 dicembre 2020](#), sono stati banditi 24 posti da ricercatore a tempo determinato di tipo B in regime di tempo pieno, destinati a studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo all'estero, da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca post dottorale, selezionati da un comitato composto dal Presidente della CRUI e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale nominati dal Ministro; **ii**) i vincitori del SIR sono inquadrati, ai fini dell'espletamento del programma, per chiamata diretta, in qualità di ricercatori a tempo determinato di tipo A, e - qualora superino la valutazione per la proroga del contratto di ricercatore di tipo A - possono essere inquadrati da subito, per chiamata diretta, in qualità di ricercatori a tempo determinato di tipo B, previo nulla osta del Ministro dell'università e della ricerca.

Quanto ai programmi finanziati dall'Unione europea, i relativi vincitori possono essere chiamati (ex art. 1, comma 9) nella posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo B, fatta eccezione per i vincitori degli *ERC Advanced Grants*, i quali possono essere inquadrati nel ruolo di professori di I e di II fascia.

Sotto il profilo dei finanziamenti, il [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 738 dell'8 agosto 2019](#), di definizione dei criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2019 (cfr. il paragrafo III.3.4), ha destinato 8,5 milioni di euro alle chiamate dirette ex art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 e 5,5 milioni di euro per la prosecuzione del programma «Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori».

Gli incentivi finanziari previsti in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario hanno reso sempre più frequente, negli anni più recenti, il ricorso alla chiamata diretta.

In relazione alla procedura, il CUN ha avuto modo di porre in evidenza, anche da ultimo, le criticità connesse all'applicazione della normativa (si veda: [Il sistema universitario nelle analisi del Consiglio universitario nazionale 2017-2019](#)).

Sebbene con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 662 del 1° settembre 2016](#) sia stata definita la tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere, la differenziazione e variabilità nel tempo delle norme che regolano i sistemi universitari e della ricerca negli altri Paesi rende sostanzialmente impossibile predisporre tabelle di equipollenza stabili, complete ed esaustive per tutte le posizioni ricoperte nelle università e negli enti di ricerca esistenti all'estero (del resto il medesimo decreto ministeriale prevede l'acquisizione, da parte dell'ateneo, del parere del Ministero dell'università e della ricerca - il quale si esprime sentito il CUN e, se del caso, gli addetti culturali delle Ambasciate - qualora le corrispondenze risultino di dubbia applicazione, ovvero siano intervenute modifiche ordinarie in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nella tabella).

Il CUN rileva, altresì, l'incongruità di porre quale requisito uno stabile impegno all'estero da almeno un triennio per essere chiamati a ricoprire la posizione di ricercatore a tempo determinato (circa, poi, l'interpretazione del termine "stabile", il CUN osserva come esso non possa essere connesso alla titolarità di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che non sono sempre presenti in università ed enti di ricerca stranieri, soprattutto per le posizioni iniziali e intermedie di carriera).

Il CUN propone, infine, un coordinamento della procedura di chiamata diretta *ex art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005* con l'altro canale privilegiato di internazionalizzazione della docenza universitaria, rappresentato dall'apertura delle procedure comparative per l'inquadramento nel ruolo di professori di I e di II fascia a "studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando" sulla base delle tabelle di corrispondenza adottate dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN (art. 18, comma 1, lett. *b*), della legge n. 240 del 2010).

L'innalzamento del livello di internazionalizzazione degli atenei è anche perseguito mediante il ricorso alle cd. figure non strutturate.

Si tratta, innanzitutto, di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, ai quali le università possono attribuire insegnamenti a contratto tesi a favorire l'internazionalizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge n. 240 del 2010.

La disposizione prevede che il relativo trattamento economico sia stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.

L'integrazione di *visiting professors/researchers* è stata perseguita, da diversi atenei, con l'adozione di una disciplina regolamentare in materia di permanenza presso la struttura universitaria di studiosi stranieri, chiamati a svolgere, presso l'ateneo di riferimento, attività didattica e/o di ricerca in qualità di *visiting*.

Inoltre, in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale (art. 26 della legge n. 240 del 2010).

E', infine, ancora prevista la figura dei collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre (sui quali cfr. il paragrafo III.1.3), selezionati con procedura pubblica, con i quali le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato di diritto privato (disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Università) al fine di provvedere alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche (art. 4 del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995).

Il livello di internazionalizzazione dell'ateneo (misurato sulla base della percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e

internazionali, nonché sulla base del grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosità di docenti provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualità di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea) costituisce uno dei parametri sulla base dei quali l'ANVUR è chiamata a condurre la valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei (cfr., al riguardo, il paragrafo III.3.4).

[III.3 Le politiche di reclutamento del personale docente](#)

[III.3.1. La programmazione triennale del personale](#)

I concorsi per l'accesso ai ruoli universitari sono organizzati e banditi dalle università in conformità alle disposizioni legislative vigenti e ai regolamenti di ateneo adottati ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 1989[116].

L'indizione di procedure concorsuali e l'assunzione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato è condizionata all'adozione (ed effettuata sulla base) del Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale, che ogni università predispone annualmente, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale, al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio (art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, che ha dato attuazione alla delega conferita dall'art. 5, comma 1, della legge n. 240 del 2010, in materia di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei).

La programmazione triennale del personale - realizzata dall'università nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa - è tuttavia vincolata sia da limiti di spesa sia da parametri di programmazione definiti dalla legge (ovvero da fonti normative in attuazione della legge). I vincoli di spesa sono determinati:

§ dalla necessità di assicurare la piena sostenibilità delle spese di personale, in conformità con il bilancio unico di ateneo di previsione triennale[117];

§ ai sensi della legge n. 240 del 2010: **i)** dalla necessità di vincolare le risorse necessarie per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati di ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di tipo B (art. 24, comma 5); **ii)** dall'obbligo di non utilizzare oltre la metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo per la chiamata nel ruolo dei professori di I e II fascia di professori di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'ASN (art. 24, comma 6);

§ dalla necessità di rispettare i limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento delle università statali, stabiliti dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012 (attuativo, come si è detto, della delega di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 240), e ridefiniti, per il triennio 2018-2020, dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018](#).

Per quanto concerne i parametri di programmazione del reclutamento, l'art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 prevede che ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincoli le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa (art. 18, comma 4).

Gli indirizzi della programmazione del personale universitario sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012.

Il più recente dei decreti adottati - [DPCM del 7 luglio 2016](#) - reca "Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio 2016-2018" e prevede che le università si conformino, tra l'altro, alle seguenti indicazioni: realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la

percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50 per cento dei professori di I e II fascia; provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di tipo B in modo da assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori; il numero dei ricercatori di tipo B reclutati non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo.

Infine, con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 989 del 25 ottobre 2019](#) sono state adottate le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati (successivamente integrate con [decreto ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020](#)).

Nelle Linee generali le Politiche di reclutamento costituiscono uno dei cinque obiettivi che la programmazione (strategica) del sistema universitario per il triennio 2019-2021 deve perseguire (gli altri quattro sono: la didattica; la ricerca e il trasferimento tecnologico e di conoscenza; i servizi agli studenti; l'internazionalizzazione, trattata nel paragrafo III.2.4).

Nell'ambito dell'obiettivo "Politiche di reclutamento", è prevista l'assegnazione alle università statali di quota delle risorse messe a disposizione per la programmazione (a valere sul Fondo di finanziamento ordinario) in relazione alle seguenti azioni: **i)** attrazione dei ricercatori e dei professori dall'esterno, anche con riferimento agli incentivi previsti dall'art. 7, comma 3, della legge n. 240/2010; **ii)** chiamate dirette (*ex art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005*); **iii)** reclutamento di giovani ricercatori.

Le Linee stabiliscono che le suddette azioni, relative al reclutamento di docenti, devono prevedere il cofinanziamento da parte dell'ateneo, a valere sulle proprie facoltà assunzionali, di almeno il 50 per cento del costo quindicennale per i posti di professore e ricercatore di tipo B e del costo della durata del contratto per i ricercatori di tipo A; la restante quota, di cofinanziamento ministeriale, sarà trasferita nel corso del triennio 2019-2021.

Le azioni di reclutamento dei docenti sono valutate sulla base dei seguenti indicatori: proporzione dei professori di I e II fascia assunti dall'esterno nel triennio precedente, sul totale dei professori reclutati; proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, sul totale dei docenti; riduzione dell'età media dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)*; chiamate dirette di docenti (*ex art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005*), con esclusione di quelle dall'estero e non già in servizio presso l'ateneo; proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, reclutati dall'esterno e non già appartenenti ai ruoli dell'ateneo; proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)*, che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro ateneo.

[III.3.2. Le facoltà assunzionali delle università e il riparto delle relative risorse](#)

La normativa in materia di *turn over* del sistema universitario nel suo complesso, recata dal comma 13-*bis* dell'art. 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è stata ripetutamente modificata.

A decorrere dal 2018, il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

Sulla base del nuovo regime del *turn over*, il Ministero dell'università e della ricerca, in sede di audizione, ha presentato una stima delle cessazioni dal servizio per gli anni 2021 e 2022 (*Tabella 23*):

QUALIFICA	PENSIONAMENTI	
	(STIMA CESSAZIONI)	
	Anno 2021	Anno 2022
Ordinari	619	464
Associati	318	252
Ricercatori	426	314
Totale	1.363	1.030

Tabella 23 Stima delle cessazioni dal servizio per gli anni 2021 e 2022 Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

La legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), all'art. 1, comma 978, ha autorizzato per gli anni 2019 e 2020 - nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale (come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012), inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi (come definito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012) maggiore di 1,10.

Le risorse così individuate, riferite al sistema universitario nel suo complesso, sono annualmente assegnate dal Ministro dell'università e della ricerca ai singoli atenei in termini di punti organico, i quali rappresentano il contingente di spesa disponibile in ciascun ateneo per procedere a nuove assunzioni o a passaggi di qualifica ad esse equiparati.

A ogni unità del personale universitario (sia docente che tecnico-amministrativo) corrisponde un equivalente in termini di punti organico, che esprime il costo medio nazionale per ciascuna categoria di personale universitario.

Per quanto riguarda il personale docente: un professore ordinario corrisponde a 1 punto organico; un professore associato corrisponde a 0,70 punti organico; un ricercatore varia da 0,40 (per quelli di tipo A) a 0,50 punti organico (per quelli di tipo B e a tempo indeterminato).

Ogni ateneo può contare: i) su una quota base di punti organico, pari al 50 per cento dei punti organico derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, che viene assegnata a prescindere dalle sue *performance*; ii) su punti organico aggiuntivi o premiali corrispondenti al risultato di un calcolo che misura la virtuosità dell'ateneo.

Nello specifico, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono annualmente definiti i criteri per il riparto e l'attribuzione, a ciascuna istituzione universitaria statale, del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, tenuto conto della graduazione delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del DPCM del 28 dicembre 2018[118].

Ai sensi del DPCM 28 dicembre 2018 (art. 1, comma 3), le università con un indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria (*ex* articolo 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio.

Per l'anno 2020, alle istituzioni universitarie statali sono stati attribuiti i punti organico indicati nella tabella allegata al [decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 441 del 10 agosto 2020](#).

Con successivo [decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 925 del 20 dicembre 2020](#) sono state ripartite, per l'anno 2020, le maggiori facoltà assunzionali previste dall'art. 1, comma 978, della legge n. 145 del 2018.

Il decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, ha autorizzato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a decorrere dall'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN, tramite indizione di procedure per la chiamata di professori universitari di II fascia, da espletare, fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'[articolo 18](#) della legge n. 240, e, per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'[articolo 24, comma 6](#), della medesima legge n. 240 (nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022) (art. 6, comma 5-*sexies*, lett. *b)*).

Da ultimo, il decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020 (tramite novella all'art. 18 della legge n. 240) ha previsto che le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possano attivare, nel limite di tale percentuale, le procedure di chiamata nel ruolo di professore di I o di II fascia previste dall'art. 18, comma 1, della legge n. 240, dirette e riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. A seguito della chiamata, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata.

[III.3.3. La consistenza del personale docente e l'andamento delle assunzioni](#)

Il [Rapporto biennale sul sistema universitario e della ricerca](#), pubblicato dall'ANVUR nel 2018, pone in evidenza come il numero complessivo dei docenti universitari abbia registrato un ininterrotto decremento dal picco raggiunto nel 2008 ad oggi (in particolare, nell'anno 2017, il livello quantitativo dei docenti universitari risulta inferiore del 14,9 per cento rispetto al massimo storico).

Con riferimento al più recente quadriennio 2016-2019, la Corte dei conti (nel Referto sul sistema universitario di maggio 2021), nell'ambito degli atenei statali, riporta un passaggio dai 46.314 docenti del 2016 ai 43.988 del 2019 (la cifra era di 53.901 nel 2011).

Tale flessione - che il Rapporto ANVUR pone in relazione con i limiti stabiliti dal *turn over* - ha determinato l'innalzamento del rapporto tra numero di studenti per ciascun docente, che (sulla base dello studio OCSE *Education at a Glance 2017*) si classifica tra i più alti dell'area OCSE[119].

In relazione alle singole posizioni di personale docente universitario, il Rapporto ANVUR evidenzia: il costante decremento dei professori ordinari; a decorrere dal 2016, la cessazione della crescita dei professori associati, i quali, tuttavia, continuano a costituire una fascia consistente di personale docente (di poco inferiore alla fascia dei ricercatori), che si rapporta a un numero ridotto di professori ordinari; la progressiva diminuzione dei ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento); l'incremento dei ricercatori a tempo determinato.

Nella Tabella 24 sono riportati i numeri dei docenti suddivisi per posizioni negli anni dal 2008 al

2017:

Anno	Professori ordinari	Professori associati	Ricercatori a tempo indeterminato	Totale docenti di ruolo	Ricercatori a tempo determinato	Totale
2008	1031	1125	1334	3490	45	3535
2009	1070	1165	1345	3580	65	3645
2010	1053	1193	1446	3772	113	3885
2011	1033	1163	1439	3635	155	3790
2012	1031	1145	1432	3608	203	3811
2013	1030	1165	1374	3569	300	3869
2014	1037	1159	1200	3396	315	3711
2015	1000	1165	1192	3357	415	3772
2016	1053	1149	1030	3232	533	3765
2017	1056	1103	1010	3169	615	3784

Tabella 24 Docenti suddivisi per posizioni negli anni dal 2008 al 2017 Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR

Specifiche indicazioni sull'andamento del numero dei ricercatori e dei professori sono state offerte dalla CONFERENZA DELLE REGIONI[120].

In particolare:

§ i ricercatori a tempo determinato introdotti dalla legge n. 230 del 2005 (cd. "legge Moratti") hanno raggiunto il picco di 1.421 unità nel 2011, decrescendo negli anni successivi, fino all'esaurimento della categoria nel 2017;

§ i ricercatori a tempo determinato di tipo A sono aumentati molto rapidamente a partire dal 2011, per poi stabilizzarsi intorno alle 3.000 unità dal 2015. Rispetto ai dati forniti dalla Conferenza delle Regioni, si segnala che tali figure sono poi ulteriormente cresciute, tant'è che ad oggi hanno superato le 5.000 unità[121].

§ i ricercatori a tempo determinato di tipo B sono cresciuti molto timidamente fino al 2015, per poi avere un consistente aumento dal 2016[122];

§ il numero di ricercatori a tempo indeterminato è risultato in leggera diminuzione fino al 2013; dal 2014 si è assistito a un rapido crollo, complice il cosiddetto "piano straordinario associati", grazie al quale alcune migliaia di ricercatori hanno visto il loro passaggio a professore associato[123];

§ specularmente, il numero dei professori associati si è ridotto fino al 2013, per poi aumentare significativamente nel biennio successivo;

§ il numero di professori ordinari, in costante declino dal 2008, solo nel 2016 ha visto una debole ripresa.

Il Rapporto ANVUR evidenzia, altresì, che, accanto ai ricercatori a tempo determinato, hanno acquisito un ruolo sempre più significativo nel sistema della docenza universitaria altre figure non strutturate titolari di contratti a tempo determinato ovvero di assegni o di borse (docenti a contratto, assegnisti, collaboratori di ricerca, borsisti, professori straordinari).

Nel biennio 2016-2017, il numero di assegnisti di ricerca, dopo il calo del 2015, è tornato a salire, e nel 2017 vi erano 14.108 assegnisti, più del doppio dei ricercatori a tempo determinato (il *Focus* del MIUR a.a 2017/2018 registra quasi 27 assegnisti ogni 100 docenti negli atenei statali, con una prevalenza di impiego negli atenei del Nord).

Al riguardo, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ritenuto che questo personale precario, unitamente ai ricercatori a tempo determinato, abbia pagato in maggiore misura "questo lungo decennio di tagli e di contrazione del sistema universitario"[124].

Conseguentemente, a giudizio della Conferenza, quale che sarà la scelta che si vorrà adottare in merito al sistema di reclutamento e inquadramento nelle attività di didattica e di ricerca, "il piano di rilancio ed espansione del sistema universitario che dovrà essere attuato per recuperare il terreno perso negli ultimi anni e per incrementare la dotazione del personale di ricerca ai livelli necessari a far fronte alle esigenze di istruzione universitaria e di ricerca del Paese, dovrà obbligatoriamente prevedere una fase transitoria, che attivi specifici percorsi di stabilizzazione rivolti agli attuali precari dell'università che permetta loro di essere valutati in percorsi certi e trasparenti e quindi stabilizzati secondo criteri di merito oggettivi" (documento acquisito nella seduta n. 230 del 4 maggio 2021).

Sotto il profilo delle differenze territoriali, nei dieci anni intercorrenti tra il 2008 e il 2017, la flessione del personale docente universitario è stata nel complesso più sostenuta negli atenei delle Isole (-24,7 per cento) e del Centro (-18,5 per cento).

Il divario tra il decremento verificatosi nelle Isole e quello nazionale si è accentuato nel biennio 2016-2017 (-7,6 per cento a fronte di un -1,2 per cento nazionale).

Gli atenei del Nord-Ovest del Paese si sono caratterizzati per un decremento meno accentuato (-9,3 per cento nel decennio considerato), che si è unito a un netto aumento dei professori associati, e, nel biennio 2016-2017, a una crescita complessiva, seppure limitata, dei docenti.

Ciò non ha tuttavia arginato, nelle università del Nord-Ovest, l'innalzamento del rapporto tra studenti regolari per ciascun docente: nel 2017, a fronte di un valore nazionale di 22,1 studenti per docente, la media negli atenei del Nord-Ovest è stata pari a 24,4 studenti per docente (mentre nelle Isole è stata pari a 17,7 studenti per docente).

Nel Sud, dove la riduzione dei docenti è stata analoga a quella media, il rapporto studenti regolari/docenti è rimasto costante, allineandosi, nel 2017, al valore per l'Italia nel suo complesso. Nella Tabella 25 sono riportati i dati relativi al rapporto studenti regolari/docenti, negli anni 2010, 2013, 2015 e 2017, nelle diverse zone del Paese:

	Studenti regolari			
	2010	2013	2015	2017
SCIENZE	24	20	22	23
LETTERE	25	20	22	24
INFORMATICA	23	22	23	20
DIRITTO	23	23	25	22
PSICOLOGIA	23	25	21	23
SCIENZE ECONOMICHE	22	22	22	24
SCIENZE POLITICHE	27	27	22	27
SCIENZE PEDAGOGICHE	23	20	20	22

Tabella 25 Rapporto studenti regolari/docenti, negli anni 2010, 2013, 2015 e 2017, nelle diverse aree del Paese Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR e ANS (Anagrafe Nazionale Studenti)

Si è innalzata l'età media dei docenti, nonostante il temporaneo ringiovanimento dei professori associati verificatosi nel triennio 2013-2015.

L'età media del complesso delle posizioni della docenza universitaria si attesta, nel 2017, su 53,5 anni. Soltanto lo 0,2 per cento dei professori ordinari ha un'età al di sotto dei 40 anni e la metà di essi ha più di 60 anni. Dal 2016 l'età media dei professori ordinari ha cessato di crescere, non in ragione di assunzioni di ordinari giovani, bensì a causa dei massicci flussi di quiescenza del biennio 2016-2017. Nel medesimo biennio è tornata a crescere anche l'età media dei professori associati.

Per assenza di nuove assunzioni, è cresciuta, ovviamente, l'età media dei ricercatori a tempo indeterminato.

Nella *Figura 14* è rappresentata l'età media dei docenti per qualifica negli anni 1988-2017:




Figura 14 Età media dei docenti per qualifica negli anni 1988-2017 Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR

Nel corso delle audizioni, la composizione per classe di età del personale universitario strutturato ha costituito oggetto di approfondimento nella documentazione presentata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 4 maggio 2021.

Nel documento acquisito, con riferimento all'anno 2019, si evidenzia che quasi il 70 per cento dei professori di I e di II fascia ha più di 50 anni. Di questi quasi il 30 per cento ha oltre 60 anni (si veda la Tabella 26).

Personale docente e ricercatore nelle università statali per classe di età in Italia- Comp %			
Anno 2019	Ordinari e Associati	Ricercatori (TI e TD)	Assegni di ricerca
< 25	0.0%	0.0%	0.7%
25 - 29	0.0%	0.2%	22.1%
30 - 34	0.1%	8.3%	40.1%
35 - 39	2.5%	17.6%	21.4%
40 - 44	10.8%	19.9%	9.1%
45 - 49	16.7%	17.6%	4.1%
50 - 54	19.8%	14.1%	1.4%
55 - 59	20.4%	10.8%	0.6%
60 - 64	17.1%	9.4%	0.3%
>= 65	12.5%	2.2%	0.1%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%

Tabella 26 Età media di professori, ricercatori e assegnisti di ricerca Fonte: Elaborazione Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presentata in sede di audizione nella seduta n. 230 del 4 maggio 2021

Nei prossimi 10 anni, si prevede, quindi, "un'importante fuoriuscita per raggiunti limiti di età del personale strutturato destinata ad assorbire circa un quarto dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato oggi in servizio" (documento acquisito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).

A giudizio del presidente del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del rappresentante della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) - auditi nella seduta del 27 ottobre 2020 - il primo obiettivo dell'ampliamento del corpo docente dovrebbe essere quello di ritornare al dimensionamento del 2008.

Al fine di arginare gli effetti negativi della carenza di docenti, con inevitabili ricadute sulla minore qualità della didattica, il documento della CRUI propone, tra l'altro: l'ingresso di 10.000 ricercatori in 5 anni (che condurrebbe a un ritorno al numero dei docenti del 2008).

La presenza femminile tra i docenti universitari risulta ancora minoritaria, con un divario di genere tendente ad ampliarsi nelle posizioni apicali.

Il Rapporto ANVUR registra tuttavia una crescita costante: dal 1988 al 2017, il numero delle donne è passato da 26 a 38 su 100 docenti.

In valori percentuali, dal 2008 al 2017, la presenza delle donne è salita, tra i professori ordinari, dal 19 al 23 per cento; tra i professori associati, dal 34 al 37,5 per cento; tra i ricercatori a tempo indeterminato, dal 45 al 48 per cento.

Nella Figura 15 è rappresentata la variazione percentuale della presenza femminile sul totale dei docenti negli anni dal 1988 al 2014 (dal 2010 sono esclusi i ricercatori a tempo determinato):




Figura 15 L'andamento della percentuale della presenza femminile sul totale dei docenti negli anni dal 1988 al 2014 Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR

Il divario di genere nel mondo accademico italiano, rispetto a quello europeo, si caratterizza per una presenza maggiore delle donne nel periodo intercorrente tra la conclusione del dottorato e il passaggio degli assegnisti di ricerca alla posizione di ricercatore a tempo determinato.

Proprio al livello di ricercatore a tempo determinato, propedeutico al ruolo e, come sottolineato nel corso delle audizioni, collocato in una classe di età cruciale per lo sviluppo familiare, si registra l'ampliamento del divario di genere.

Tale fenomeno è probabilmente da correlare con il dato della riduzione della presenza femminile negli anni 2014-2017 nelle posizioni di ricercatore a tempo determinato a fronte sia di una più che duplicazione delle posizioni medesime nello stesso arco temporale, sia della crescita costante della presenza femminile (pure esigua in termini assoluti) nei primi anni successivi alla introduzione della figura del ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge n. 240 del 2010.

Nella Figura 16 è rappresentata la presenza di genere (in quota percentuale sul totale) nei passaggi di carriera accademica negli anni dal 2010 al 2016 (nel grafico non sono considerati i ricercatori a tempo indeterminato in quanto ruolo ad esaurimento):




Figura 16 La presenza di genere (in quota percentuale sul totale) nei passaggi di carriera accademica negli anni dal 2010 al 2016 Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR

Per quanto riguarda, infine, la remunerazione del personale universitario, il più recente rapporto OCSE *Education at a glance (EAG) 2020*, nella [scheda Paese relativa all'Italia](#), rileva che in Italia la remunerazione del personale tende a costituire una quota inferiore delle spese correnti per le istituzioni universitarie, a causa dei costi più alti delle strutture e delle attrezzature a livello dell'istruzione terziaria.

In particolare, la remunerazione del personale in Italia rappresenta il 55 per cento delle spese di esercizio nelle istituzioni terziarie, rispetto alla quota media del 67 per cento nei Paesi OCSE. Nel corso delle audizioni, è stata più volte espressa l'esigenza di garantire un livello di finanziamento che sia in linea con gli standard europei.

In particolare, la CRUI ha sottolineato - al fine di creare un'università "più europea" - l'opportunità di introdurre profili salariali più attrattivi a partire dalle posizioni di ingresso.

Si riporta, infine, la sintesi delle tendenze assunzionali negli anni dal 2016 al 2019, presentata dalla Corte dei conti nel Referto sul sistema universitario pubblicato a maggio 2021.

La Corte ha evidenziato: **i)** un incremento delle chiamate di studiosi in possesso dell'ASN ma che

hanno maturato i loro risultati scientifici in istituzioni diverse dalle università; **ii**) la rilevante quota delle chiamate di professori di II fascia, che assorbono più del 75 per cento delle chiamate nel periodo considerato; **iii**) il rilevante numero (corrispondente all'89 per cento degli assunti) di chiamate relative al personale in servizio nella medesima università che bandisce il posto (a giudizio della Corte dei conti, tale fenomeno - che non sembra garantire il rispetto del vincolo posto dall'art. 18, comma 4, della legge n. 240 (cfr. il paragrafo III.2.3) - è da porre in relazione con il sistema di attribuzione dei punti organico, tendente a favorire le chiamate del personale già strutturato nell'ateneo, in quanto suscettibile di assorbire una quota minore di punti organico e, quindi, di risorse); **iv**) una progressiva crescita dei ricercatori assunti ai sensi della legge n. 240 del 2010, passati dalle 4.528 unità del 2016 alle 7.901 unità del 2019 (con corrispondente flessione delle assunzioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005, che, come detto, è stato abrogato dalla legge n. 240 del 2010). Tale crescita è da porre in relazione con i numerosi interventi normativi di finanziamento delle assunzioni ai sensi della legge n. 240 disposti dalle leggi di bilancio e da altri provvedimenti (cfr. *supra*).

Come sottolineato dalla Corte dei conti, le politiche sottese all'andamento delle assunzioni e alla dinamica retributiva rappresentano un elemento cruciale nella valutazione del sistema universitario. In particolare, esse devono risultare coerenti con l'andamento degli studenti (immatricolati e in corso) nonché con l'evoluzione della domanda di formazione universitaria e dei conseguenti sbocchi nel mercato del lavoro.

[III.3.4. La valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei](#)

Le politiche di reclutamento degli atenei sono soggette a valutazione da parte dell'ANVUR in relazione ai parametri stabiliti dall'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49[125].

La definizione dei parametri dà attuazione alla delega conferita (*ex art. 5, comma 1, lett. c*), della legge n. 240 del 2010) in ordine all'introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti *ex ante*.

I parametri di valutazione (già formulati, nel loro nucleo essenziale, all'art. 5, comma 5, della legge delega) fanno riferimento:

§ alla produzione scientifica (elaborata dai professori e dai ricercatori in data successiva alla presa di servizio presso l'ateneo ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo, tenuto conto delle specificità delle rispettive aree disciplinari);

§ alla presenza nell'ateneo di personale docente (ricercatori e professori) che ha prestato servizio presso altri atenei (nello specifico: la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle discipline di area medica, di scuola di specializzazione, nella università in cui sono stati reclutati come ricercatori; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei);

§ al livello di internazionalizzazione dell'ateneo (misurato sulla base della percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali, nonché sulla base del grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosità di docenti provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualità di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea);

§ alla struttura dell'organico (personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo), anche tenuto conto degli indirizzi fissati dalla legge ai fini della predisposizione, da parte degli atenei, dei programmi triennali di fabbisogno del personale (*ex art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 49*). L'esito positivo della valutazione delle politiche di reclutamento dà luogo all'attribuzione all'ateneodi

una quota non superiore al 10 per cento del Fondo di finanziamento ordinario (*ex art. 5, comma 5, della legge n. 240 del 2010*).

Il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) è stato istituito dall'art. 5 della legge n. 537 del 1993 al fine di coprire la quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, nonché per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica (oltre ad altre attività previste da specifiche disposizioni normative).

Il Fondo è suddiviso tra una quota base e una quota premiale (oltre alle risorse destinate a specifiche misure nonché all'intervento perequativo per le università statali previsto dall'art. 11, comma 1, della legge n. 240 del 2010).

La quota base del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, è annualmente ripartita sulla base del costo *standard* per studente delle università statali, definito come costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università (art. 12 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017). In attuazione del richiamato art. 12, il modello di calcolo del costo *standard* di formazione per studente è stato determinato, con riferimento al triennio 2018-2020, con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 585 dell'8 agosto 2018](#).

La parte del Fondo ripartita su base premiale (inizialmente individuata in una quota non inferiore al 7 per cento del FFO con la previsione di progressivi incrementi negli anni successivi^[126]) è stata introdotta dall'art. 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009 (come modificato dall'art. 13 della legge n. 240 del 2010) e destinata a promuovere l'incremento qualitativo delle attività delle università.

Ai fini della ripartizione della quota premiale l'art. 2 del decreto-legge n. 180 ha definito i seguenti criteri: i) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi; ii) la qualità della ricerca scientifica; iii) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche, per la valutazione delle quali sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale assegnati all'ateneo.

L'art. 60, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, ha quindi specificato che la quota premiale del FFO delle università di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino a un massimo del 30 per cento.

Con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 738 dell'8 agosto 2019](#) sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO per l'anno 2019. In particolare, l'art. 3 del decreto ministeriale, relativo alle assegnazioni destinate alle finalità premiali, ha previsto la suddivisione della quota premiale (pari a circa il 26 per cento del totale delle risorse disponibili, al netto degli interventi con vincolo di destinazione) secondo i seguenti criteri e percentuali: 60 per cento sulla base dei risultati conseguiti nella VQR 2011-2014; 20 per cento in base alla valutazione delle politiche di reclutamento relative al triennio 2016-2018, utilizzando i dati relativi alla VQR 2011-2014; 20 per cento in base agli indicatori di risultato definiti dal decreto ministeriale relativo alle linee generali di indirizzo per il triennio 2019-2021 (per le quali si rinvia al paragrafo III.3.1).

L'art. 60, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013 - oltre a intervenire sulla determinazione quantitativa della quota premiale - ha anche integrato i criteri di ripartizione della quota medesima (definiti all'art. 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, come modificato dall'art. 13 della legge n. 240 del 2010: cfr. *supra*) prevedendone l'attribuzione alle università per almeno tre quinti sulla base dei risultati conseguiti nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e per un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale all'ANVUR^[127].

La VQR è svolta dall'ANVUR, con cadenza quinquennale, sulla base di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie[128]. In sede di VQR, l'ANVUR ha avuto occasione di sottolineare la "forte correlazione" tra i risultati della valutazione dei prodotti scientifici e l'attenzione posta a reclutare i ricercatori migliori (cfr. il [Rapporto VQR 2011-2014](#), che costituisce, ad oggi, il più recente dei disponibili[129], nel quale sono illustrati gli specifici indicatori sulla base dei quali è stata condotta la valutazione delle politiche di reclutamento).

Conclusioni

Il raffronto tra l'Italia e gli altri Paesi OCSE restituisce un quadro che evidenzia serie problematiche che richiedono l'attenzione della Commissione e delle Istituzioni tutte. Il numero di giovani adulti (tra 25 e 34 anni) in possesso di un'istruzione di tipo terziario è significativamente inferiore alla media dei Paesi OCSE e degli Stati dell'UE. Ciò indica una minore capacità del sistema universitario e post-universitario di attrarre giovani e di assicurare il completamento del percorso formativo.

Il sottofinanziamento ha configurato un sistema universitario troppo ristretto, con un'offerta formativa angusta e selettiva, incapace di stimolare, sostenere e raccogliere la potenziale domanda di formazione, di studio e di futuro delle nuove generazioni. Qui sta un'enorme questione sociale, che si protrae da molti anni e che è stata aggravata dagli effetti distorsivi della pandemia. L'università italiana appare, agli esiti di questa indagine conoscitiva, chiusa e respingente per larghe fasce sociali di popolazione, con il rischio di una vera e propria crisi di credibilità e di legittimazione sociale nel rapporto con l'opinione pubblica. Troppo ampio è il divario tra le aspettative di chi è in possesso di un'istruzione terziaria e le dinamiche del mercato del lavoro. Questo cortocircuito mortifica ambizioni e potenzialità di molti neolaureati e le cause che lo innescano vanno ricondotte alla mancanza strategica di una sinergia progettuale tra politica universitaria, politiche lavorative e di sviluppo, politica per la pubblica amministrazione.

Elementi di criticità che pregiudicano le potenzialità del nostro sistema Paese, sia in termini economici e competitivi, sia in termini di mobilità sociale e di coesione sociale. Nel tempo della incessante rivoluzione tecnologica che oggi viviamo, sempre più il lavoro è legato a specifiche competenze e dunque poter assicurare il diritto alla competenza è fondamentale per perseguire il diritto sociale al lavoro. Gli effetti innescati in termini di crisi economica, sociale ed educativa dalla pandemia da Covid-19 rischiano di aggravare ingiustizie e disparità già esistenti e di produrne di nuove, in assenza di adeguate misure di intervento pubblico. Occorre impedire che moltissime ragazze e ragazzi possano trovarsi costretti nella condizione di dover rinunciare al proprio percorso di studi. Investire nel diritto allo studio significa dare forza a energie fondamentali non solo per i destini individuali, ma collettivi, per il nostro Paese, per il suo ruolo nel mondo.

Il sistema universitario e postuniversitario risulta destinatario di livelli di investimento in rapporto al PIL, sia pubblici sia privati, inferiori rispetto a quanto accade negli altri Paesi con cui è stato condotto il raffronto. Un sistema ancora fragile, con troppe differenze tra regioni del nord e regioni del sud, che espone al rischio di desertificazione interi territori. Entrando nel merito del diritto allo studio, la tassazione universitaria è superiore alla media, eccessivamente alta, mentre la quota degli studenti che beneficiano di sostegni finanziari pubblici per i loro studi è ancora troppo bassa. L'Italia ha un numero troppo esiguo, tra i peggiori in Europa, di immatricolati, di laureati e di ricercatori. Questo dato statistico impietoso simboleggia l'esistenza di una "questione universitaria" nel nostro Paese.

Analizzando qualitativamente i numeri, emerge una preoccupante barriera sociale: per chi proviene da istituti tecnici e professionali è molto difficile accedere ai percorsi universitari e continuare a studiare, dovendo superare ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico spesso molto più impegnativi rispetto ai loro pari provenienti dai licei. L'"ascensore sociale" legato all'istruzione appare inceppato da troppo tempo. A laurearsi sono nella quasi totalità i figli di chi è già laureato. Investimenti strutturali e massicci nel diritto allo studio possono correggere questa stortura e contribuire in modo sostanziale all'attuazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione.

A fronte delle criticità riscontrate, con riferimento alla condizione dello studente sulla base dell'illustrazione degli istituti in materia di diritto allo studio e della loro evoluzione, le recenti novità normative indicano che l'Italia abbia, negli anni recenti, a partire dalla scorsa legislatura, intrapreso un percorso virtuoso, specie per quanto riguarda l'incremento della platea dei beneficiari delle borse di studio, con la riduzione drastica del numero di "idonei non beneficiari", vero e proprio diritto negato, e la riduzione del livello di tassazione universitaria tramite l'introduzione della cosiddetta *no tax area*.

Quanto al precariato nella ricerca universitaria e negli enti pubblici di ricerca, tutte le audizioni hanno stigmatizzato il sottofinanziamento e la necessità di un intervento normativo che contrasti la dinamica precarizzante indotta dall'attuale sistema. È emerso come il precariato sia strettamente legato all'eccessiva lunghezza del percorso che conduce all'immissione in ruolo del personale docente, articolato in una serie di posizioni a tempo determinato che finiscono con il creare vane aspettative e trattenere i giovani in uno stato di incertezza circa il loro futuro sino alla soglia (e talvolta anche oltre) dei quarant'anni.

Considerando i dati sul personale docente nel settore dell'istruzione terziaria, in Italia si registra, da un verso, un rapporto fra studenti e docenti molto elevato e, dall'altro, un personale docente con età molto avanzata.

Inoltre, la quota premiale dei finanziamenti, se non riequilibrata, piuttosto che innescare e consolidare un meccanismo virtuoso all'interno del sistema rischia di ampliare disparità tra atenei e territori a danno della necessità di costruire un'eccellenza diffusa anziché concentrata in poche realtà.

Sulla base di queste considerazioni, facendo tesoro delle riflessioni e dei suggerimenti che sono emersi nel corso delle audizioni, la Commissione ritiene di poter far proprie le seguenti indicazioni.

1) Risulta necessario attuare la disciplina, recata all'articolo 5, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (e recepita dal d.l.gs. n.68 del 2012, ma rimasta per ora sulla carta), che affida allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP, che le Regioni, titolari della potestà legislativa in materia, sono tenute a garantire agli studenti in termini di strumenti e servizi del diritto allo studio, per il conseguimento del pieno successo formativo e per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi. La definizione dei LEP implica, ai sensi della disciplina vigente, che la borsa di studio, da un lato, debba essere assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità e, dall'altro, che la determinazione dell'importo minimo *standard* (che le Regioni possono eventualmente accrescere, ma non ridurre) debba essere effettuata sulla base dei costi che occorre effettivamente sostenere per il mantenimento degli studi universitari. Ciò prendendo in considerazione le eventuali differenze in termini di costi della vita (inclusivi delle spese per trasporto, ristorazione, alloggio, etc) che possono variare a seconda della sede dell'ateneo o dell'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2) Tenuto conto che l'erogazione delle borse, così come del resto delle altre provvidenze, costituisce una prestazione sociale in ordine alla quale allo Stato spetta la definizione del livello delle prestazioni che deve essere garantito su tutto il territorio, si ritiene opportuna una riconsiderazione

dell'art.7, comma 1, secondo periodo, ai sensi del quale la concessione delle borse di studio è assicurata "nei limiti delle risorse disponibili" perché questo costituisce il presupposto del fenomeno distorsivo (un vero e proprio diritto negato) dei cosiddetti "idonei non beneficiari" delle borse di studio, peculiarità negativa del nostro Paese. Le risorse finanziarie dovrebbero infatti essere determinate tenendo conto dei fabbisogni effettivi della popolazione studentesca, una volta definiti i livelli minimi di prestazione che si ritiene debbano essere necessariamente assicurati in modo uniforme sul territorio, e non determinate a prescindere da tale processo.

3) Si ritengono necessarie iniziative per ridurre la frammentarietà e la disomogeneità nell'erogazione delle prestazioni, da perseguire, in attesa della definizione dei LEP, *in primis* assumendo ogni opportuna iniziativa per rafforzare momenti di confronto e collaborazione fra Stato, Regioni, enti erogatori e atenei. Un positivo esempio dell'utilità di sinergie tra gli attori è costituito dall'attività del richiamato Tavolo tecnico per lo studio, l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni finanziari regionali, in cui sono rappresentati MUR, MEF, Conferenza delle Regioni e dell'ANDISU. Con proprie proposte, il tavolo ha infatti contribuito alla definizione della disciplina transitoria vigente per la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali e la definizione dei criteri di riparto del FIS ai fini della concessione delle borse di studio [\[130\]](#). A tal proposito, si ritiene inoltre opportuno segnalare la necessità da parte dell'*Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario* di produrre la relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio e al Ministro competente di presentare al Parlamento, così come previsto ogni tre anni, un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio [\[131\]](#).

4) Nell'ambito della rivisitazione della normativa vigente e delle sue modalità attuative, sempre nell'ottica di una maggiore omogeneità territoriale, si ritengono auspicabili: la proposta del CNSU circa l'opportunità di assicurare, all'interno dei modelli di *governance* regionali per il diritto allo studio, una rappresentanza degli studenti. Al riguardo, si potrebbe provvedere mediante la definizione di una disposizione di principio che faccia comunque salve le prerogative regionali in materia; ii) rendere stabili i finanziamenti destinati al diritto allo studio, anche al fine di poter assicurare un'efficacia pluriennale dell'assegnazione della borsa di studio, evitando la logica dell'assegnazione annuale; iii) assicurare tempestività nel riparto alle regioni delle risorse al fine di evitare disagi in capo agli studenti, proseguendo nella linea tracciata negli ultimi anni - come rileva la Corte dei Conti [\[132\]](#) - anche grazie alle previsioni del citato DI 798 del 2017.

5) Ferma restando l'opportunità di riconsiderare tale disciplina, va rimarcato con particolare favore il consistente incremento del Fondo integrativo statale - FIS registrato negli ultimi anni, già a partire dalla scorsa legislatura, che ha attenuato in modo significativo (sebbene non eliminato) il fenomeno degli idonei non beneficiari e, al contempo, accresciuto la platea degli studenti beneficiari della borsa di studio.

6) Nelle more della definizione dei LEP, occorre pertanto proseguire rafforzando gli stanziamenti al FIS, al fine di annullare la figura degli idonei non beneficiari, e, al contempo, in linea con quanto richiesto dalla Conferenza delle regioni, operare una verifica dell'adeguatezza sia degli importi delle borse di studio, sia delle soglie reddituali e patrimoniali per l'accesso alle stesse. A tal ultimo riguardo, risulta necessario promuovere un'uniformità regionale nell'individuazione delle soglie ISEE e ISPE, ad oggi in alcuni casi molto diversificate fra Regione e Regione.

7) Va segnalata la necessità di un potenziamento del portale del diritto allo studio, in un'ottica sinergica rispetto ai servizi offerti dalle regioni, al fine di prevedere un'unica piattaforma nazionale per l'acquisizione delle informazioni e per la presentazione delle domande di accesso alle borse di studio degli atenei e delle Istituzioni AFAM.

8) Tenuto conto dell'impatto molto positivo dello strumento della *no tax area* in termini di incremento delle iscrizioni, in particolare tra studenti provenienti da famiglie a reddito basso, e di contrasto alle disuguaglianze, si indica l'esigenza di un ampliamento della platea dei beneficiari tramite un innalzamento delle soglie reddituali.

9) Si ritiene che occorra rendere operativo lo strumento dei prestiti d'onore, tanto più che il nostro è tra i pochi Paesi OCSE a non valorizzare tale istituto.

- 10) Nel condividere l'importanza, nell'ambito dell'effettività del diritto allo studio, di un potenziamento dei servizi abitativi, si ritiene indispensabile: potenziare gli investimenti pubblici ai sensi della legge n.338 del 2000 e favorire la partecipazione di investitori privati, anche attraverso agevolazioni fiscali e consentendo l'utilizzo delle residenze ai fini di ospitalità turistica nei periodi in cui non esse non siano utilizzate dagli studenti. In tale ottica, vanno sottolineati gli intendimenti del Governo contenuti nel PNRR, in cui sono stanziati 960 milioni di euro entro il 2026 con l'obiettivo di pervenire a oltre 100.000 alloggi da destinare agli studenti fuorisede.
- 11) Contestualmente all'incremento delle residenze studentesche (pubbliche e private), e soprattutto per il tempo intercorrente al completamento degli interventi, occorre rafforzare lo strumento del contributo per le locazioni.
- 12) Si ritiene necessario rendere effettiva l'assistenza sanitaria agli studenti fuori sede e, a tal fine, si auspica l'istituzione di un tavolo di lavoro con rappresentanti del MUR, del Ministero della salute, del MEF, delle regioni, dell'ANDISU, degli atenei e degli Istituti AFAM e degli studenti, cui demandare l'individuazione delle modalità con cui rendere effettivo tale diritto. Al tavolo spetterebbe la verifica della fattibilità, anche finanziaria, del mantenimento dell'assistenza sanitaria del proprio medico di base nel comune di residenza, oltre a quella del medico scelto nel comune di studio, o della possibilità, in alternativa, che l'assistenza possa essere fornita su iniziativa degli atenei o delle Istituzioni, ferma restando l'assistenza di base nel comune di residenza.
- 13) Si rileva l'esigenza di valorizzare le esperienze di studio internazionali, sia in termini di incremento dei sostegni economici collegati ai progetti di scambio, ed in particolare l'Erasmus, sia di maggiore flessibilità dei piani di studio universitari per facilitare il riconoscimento dei crediti acquisiti all'estero.
- 14) Contestualmente si richiama l'attenzione del Governo sulle richieste, raccolte nella presente indagine, volte all'adozione di misure, anche di carattere sperimentale, per la promozione della mobilità fra atenei italiani, come occasione formativa di studio e di vita da riservare a coloro che non abbiano la possibilità o l'interesse di partecipare a progetti di scambio internazionale.
- 15) Va segnalata inoltre l'esigenza di un ulteriore potenziamento della didattica, da conseguire: i) proseguendo nel *trend* di crescita, registrato negli ultimi anni, della dotazione finanziaria a disposizione delle Università e delle Istituzioni (in particolare attraverso un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario - FFO); ii) individuando soluzioni normative che consentano di pervenire ad un bilanciamento fra l'esigenza di mantenere meccanismi premiali nel riparto del FFO a beneficio degli Atenei e delle Istituzioni che si contraddistinguono nella loro attività e, al contempo, la necessità di evitare gli effetti negativi, segnalati nel corso delle audizioni, nei confronti degli enti che, già gravati dalla carenza di risorse umane e finanziarie, non trovano la forza di vincere il circolo vizioso "minore qualità, dunque minori risorse, dunque minore qualità"; iii) potenziando le risorse umane, ed in particolare accrescendo l'organico del personale docente, così da pervenire ad una riduzione del rapporto tra studenti e docenti che oggi appare ingiustificatamente elevato e, al contempo, ad una riduzione dell'età media del corpo docente; iv) assumendo ogni opportuna iniziativa al fine di favorire percorsi di studio flessibili che consentano, anche su iniziativa degli studenti, una loro integrazione con insegnamenti con cui poter acquisire competenze trasversali sempre più ricercate nel mondo del lavoro.
- 16) Con l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede, si invita il Governo ad istituire un tavolo di lavoro che verifichi, anche attraverso il confronto con le misure adottate negli altri Paesi, le modalità con cui poter consentire la piena partecipazione degli stessi alle procedure elettorali.
- 17) Sul precariato nella ricerca universitaria e sulle misure strutturali di contrasto da cui muove l'istituzione della presente Indagine conoscitiva, è stata evidenziata, innanzitutto, la questione della modifica del sistema attuale in quanto caratterizzato da un percorso di pre-ruolo successivo al dottorato di ricerca eccessivamente lungo e costellato da una serie di posizioni a tempo determinato - incluse quelle di natura occasionale, a progetto, di collaborazione, spesso con una durata non in linea con le esigenze dell'attività di ricerca e caratterizzate da forme di tutela inferiori rispetto a quelle

tipiche dei rapporti di lavoro subordinati - al termine di ciascuna delle quali si pone il rischio del mancato rinnovo. Al riguardo, si segnalano alcune priorità: i) la necessità di valorizzare il titolo di dottore di ricerca, sia in ambito di reclutamento universitario sia nel mercato del lavoro e della pubblica amministrazione; ii) la necessità di una radicale revisione dell'attuale disciplina normativa dell'assegno di ricerca. Nel corso delle audizioni, è stato evidenziato con forza come esso costituisca l'anello debole del sistema nazionale di pre-ruolo, con un utilizzo abnorme e surrettizio che ha indotto negli anni una pesante precarizzazione del sistema a scapito della qualità e della potenzialità di migliaia di ricercatori. A tal proposito, è emersa la necessità di potenziare il ciclo del post-dottorato nel suo complesso (evitando, ad esempio, una frammentazione dell'assegno su più annualità) e di rafforzare le tutele contrattuali dei titolari dell'assegno assimilandole, per quanto possibile, a quelle tipiche di contratti subordinati, ossia, in ipotesi, al pari delle condizioni previste per il ricercatore confermato a tempo indeterminato a tempo pieno; iii) al pari dell'assegno di ricerca, assume una posizione di criticità la tipologia A del ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240 del 2010.

18) In virtù di una possibile riforma del pre-ruolo universitario, è stata altresì evidenziata la questione della necessità di introdurre una disciplina transitoria per ricercatori a tempo determinato, assegnisti e borsisti di ricerca che attualmente stanno sostenendo una parte consistente, fondamentale, del carico didattico. Ferma l'esigenza di salvaguardare la qualità della didattica, si è ipotizzata l'introduzione, per i precari in servizio, di meccanismi di *tenure track* ovvero di disposizioni di stabilizzazione analoghe a quelli applicate ai ricercatori a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca, ferme restando le peculiarità dei diversi sistemi e in ogni caso l'esigenza di non ostacolare il ricambio generazionale. A tal proposito, è emerso quale elemento strategico - pur in considerazione delle diverse tipologie di *governance* - l'opportunità di concorrere a una maggiore integrazione e osmosi, sia in termini di ricerca sia di personale, tra il sistema universitario e quello degli enti pubblici di ricerca.

19) Con riferimento al personale universitario di ruolo in servizio, emergono importanti questioni in relazione ai ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento). In riferimento alle criticità emerse, appare necessario rendere permanente la procedura di chiamata di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (applicabile ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'ASN, già in servizio presso l'istituzione che attiva la procedura di chiamata), nonché sopprimere il limite, valevole per tale tipologia assunzionale, del 50 per cento delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. Si è ipotizzata, inoltre, una revisione dei criteri di conseguimento dell'ASN, al fine di rendere possibile una valutazione della qualificazione scientifica complessiva per l'intera carriera dei candidati, tenendo in considerazione anche l'impegno nella didattica.

20) È fondamentale rimarcare la necessità di programmare un piano di rilancio ed espansione del sistema universitario che abbia l'obiettivo di recuperare il terreno perduto a seguito di pesanti tagli di risorse e di incrementare la dotazione del personale di ricerca ai livelli necessari a fare fronte alle esigenze del sistema Paese, con l'obiettivo di varare un programma di reclutamento strutturale e pluriennale, superando la logica dei piani straordinari (pure dimostratisi assolutamente importanti per aver consentito di recuperare una parte dei ruoli strutturati che erano andati perduti). Una programmazione assunzionale che consenta il ritorno al dimensionamento del 2008, da conseguire entro 3 anni. L'esigenza di ricorrere ad un reclutamento straordinario e di pervenire quanto prima a forme di reclutamento ordinario con carattere periodico - in connessione anche con la riforma del pre-ruolo - risponde alla necessità e all'urgenza di rafforzare l'investimento nell'alta formazione e nella ricerca, anche in sinergia con gli obiettivi e gli impegni fissati nel Piano italiano del *Next Generation* UE - PNRR, allineando così l'Italia ai principali Paesi OCSE.

Obiettivo di questa Indagine conoscitiva è il rilancio del diritto allo studio, dell'università e della ricerca pubblica, in modo da porli al centro di un nuovo modello di sviluppo che affronti i nodi posti in evidenza dalla crisi pandemica, aprendo un grande dibattito pubblico sul futuro del nostro Paese.

[1] "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6".

[2] "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

[3] La Commissione istruzione, in data 6 luglio, ha avviato l'esame congiunto del richiamato A.S. 2285 e dei seguenti disegni di legge ad esso connessi: A.S. 1247, "Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca", d'iniziativa della senatrice Castelloni ed altri senatori; A.S. 1336, "Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca", d'iniziativa dei senatori Verducci ed altri; A.S. 1369, "Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università", d'iniziativa della senatrice Floridia ed altri senatori.

[4] La principale fonte cui si è fatto ricorso per siffatta comparazione internazionale è OECD (2020), *Education at a Glance 2020: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/69096873-en>.

[5] Si veda il resoconto stenografico della 195ª seduta della 7ª Commissione permanente del 27 ottobre 2020, pag.8.

[6] L'articolo 34, quarto comma, prevede che la "Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso". Poiché la Costituzione utilizza il genere femminile, affermando che sono "attribuite" e non che "sono attribuiti", parrebbe di poter escludere che la Costituzione imponga che anche le borse di studio e gli assegni alle famiglie debbano essere attribuiti per concorso. Di tale disposizione è stata tuttavia anche offerta un'interpretazione difforme, nel senso di subordinare al concorso l'erogazione di tutte le misure di sostegno (si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 2013).

[7] In tale occasione la Corte giudica illegittime talune disposizioni che non assicurano ai portatori di handicap l'effettività del diritto all'istruzione superiore, affermando che "capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione [...] ed il

precludere ad essi l'inserimento negli istituti d'istruzione superiore in base ad una presunzione di incapacità [...] significherebbe non solo assumere come insuperabili ostacoli che è invece doveroso tentare di eliminare, o almeno attenuare, ma dare per dimostrato ciò che va invece concretamente verificato e sperimentato onde assicurare pari opportunità a tutti, e quindi anche ai soggetti in questione".

[8] Si tratta di uno strumento teorico, di matrice giurisprudenziale (elaborato per la prima volta nella sent. n. 303 del 2003) che, sulla base del principio di sussidiarietà ricavabile dall'art.118 della Costituzione, consente di ritenere legittimo un intervento statale in ambiti che l'articolo 117 della Costituzione riserva formalmente alle regioni laddove sussista l'esigenza di soddisfare esigenze di carattere unitario, a cui non sono in grado di provvedere i livelli di governo regionali.

[9] Il riferimento è all'art. 1, comma 275, della L.n.232 del 2016, che demanda alla "Fondazione Articolo 34" il compito di bandire 400 borse di studio nazionali, sentita la Conferenza Stato-Regioni (sent. n.87/2018), dichiarato incostituzionale sul punto (si veda *infra* nel testo).

[10] Il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato - Regioni e Province autonome, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 68/2012. Il medesimo decreto avrebbe dovuto disciplinare sia l'importo della borsa, sia i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.

[11] Si veda il resoconto stenografico della seduta n.218 della Commissione, pagg.4 e seguenti.

[12] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.4.

[13] Si veda il resoconto stenografico della 112a seduta della Commissione del 24 ottobre 2019, pag.6.

[14] Corte dei Conti "Il Finanziamento delle borse di studio: Il Fondo integrativo borse di studio", deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 23 dicembre 2020, n.16/2020/G, pagg.65 e 112.

[15] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag.9.

[16] Si veda la documentazione depositata nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione il 4 maggio 2021.

[17] Con decreto del Capo del Dipartimento del MIUR 29 marzo 2017, n. 662.

[18] L'art. 1, comma 89, della l. n. 662/1996 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha stabilito che il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, istituito dalla legge n. 390 del 1991, potesse essere "destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'articolo 8" della legge n.390 del 1991.

[19] Recante "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390".

[20] Si veda il decreto del 30 dicembre 2020 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023.

[21] La tassa veniva istituita contestualmente all'abolizione, disposta al comma 19, del contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e della quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

[22] Il medesimo regolamento stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione (comma 262, secondo periodo).

[23] Ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della l. 549/1995, sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore (di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390),

nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

[24] Ai sensi del comma 262, nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università statali (anche in deroga ai criteri individuati nei commi da 255 a 258).

[25] Tale criterio è necessario e sufficiente per l'esonero nel caso di studenti iscritti al primo anno accademico.

[26] Nei richiamati decreti si chiede agli atenei e alle istituzioni AFAM di accordare priorità, in relazione alle condizioni specifiche, altresì: i) all'esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, tenuto conto della carriera universitaria individuale; ii) all'esonero parziale, per gli studenti, con Indicatore ISEE comunque non superiore a 30.000 euro, non in possesso del requisito di essere iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno tenuto (*v.supra*) ovvero per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse.

[27] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag.6.

[28] Si veda il resoconto stenografico della 195a seduta della Commissione del 27 ottobre 2020, pag.6.

[29] Si veda il resoconto stenografico della seduta n.218 della Commissione, pagg.10 e 11.

[30] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.9.

[31] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.9.

[32] Si veda la documentazione consegnata nel corso della 103a seduta della Commissione, pag.7.

[33] "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari".

[34] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag.9.

[35] Si veda il resoconto stenografico della 112a seduta della Commissione del 24 ottobre 2019, pag.6.

[36] È altresì prevista, dall'art.17 del d.lgs. 68/2012, una specifica procedura per l'ottenimento dell'accreditamento in cui il collegio di merito, riconosciuto da almeno cinque anni, deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale. L'accreditamento del collegio universitario di merito è condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale.

[37] Si veda il resoconto stenografico della 82a seduta della Commissione, pagine 4 e seguenti.

[38] Si veda la documentazione depositata nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione il 4 maggio 2021.

[39] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione, pag. 5.

[40] Si veda il resoconto stenografico della 106a seduta della Commissione del 1 ottobre 2019, pag. 4.

[41] Si veda il resoconto stenografico della 106a seduta della Commissione del 1 ottobre 2019, pag. 7.

[42] Si veda il resoconto stenografico della 82a seduta della Commissione del 18 giugno 2019, pag. 7.

[43] Si veda la documentazione depositata nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione il 4 maggio 2021.

[44] Si veda il resoconto stenografico della 82a seduta della Commissione del 18 giugno 2019, pag. 7.

[45] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 6.

[46] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 7.

- [47] Si veda il resoconto stenografico della 112a seduta della Commissione del 24 ottobre 2019, pag.9.
- [48] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 11.
- [49] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.6.
- [50] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 8.
- [51] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 8.
- [52] Si tratta di percorsi tematici interdisciplinari dedicati a specifici temi (di particolare rilievo) che possono essere intrapresi in aggiunta al corso di laurea e che sono riconosciuti con un titolo aggiuntivo.
- [53] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 10.
- [54] Cfr., al riguardo, il paragrafo III.3.4.
- [55] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.5.
- [56] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag.17.
- [57] Si veda il resoconto stenografico della 193a seduta della Commissione del 21 ottobre 2020, pagg.10-11.
- [58] La legge n. 168 del 1989, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al titolo II (articoli 6-9), reca disciplina dell'autonomia delle università e degli enti di ricerca. I principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 421 del 1992 sono stati dettati per l'adozione di decreti legislativi diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività.
- [59] Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 240 del 2010, le procedure per il conseguimento dell'ASN sono svolte in relazione a settori concorsuali definiti secondo criteri di affinità e raggruppati in macrosettori concorsuali (con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855](#), sono stati rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali). Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari. Per ciascun settore concorsuale è stata prevista l'istituzione di una Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di I e di II fascia, di durata biennale (art. 6 del regolamento di disciplina delle procedure per il conseguimento dell'ASN, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016).
- [60] Si ricorda che la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), all'art. 1, comma 788, ha abrogato le disposizioni istitutive del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta" (art. 1, commi 207-212, della legge di bilancio per il 2016), destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo procedure che sarebbero state definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri mai intervenuto.
- [61] [Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.](#)
- [62] Sulla base dell'art. 29, comma 8, della legge n. 240 del 2010, nei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 18, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 (conseguita, cioè, nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari successivamente non nominati in ruolo) è equiparata all'ASN limitatamente al periodo di durata della stessa (corrispondente a tre anni, decorrenti dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), della medesima legge n. 210).
- [63] Con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 662 del 1° settembre 2016](#) è stata definita la tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le corrispondenze garantiscono (anche) l'applicazione dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005.

[64] Recante "Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti".

[65] A seguito della proroga del termine intervenuta con l'art. 5 del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

[66] Per l'identificazione dei programmi di ricerca, cfr. il paragrafo III.2.4.

[67] Sulla base del [decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 luglio 1997](#), la copertura di posti di professore ordinario mediante chiamata di eminenti studiosi, italiani o stranieri, impone il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: occupare, da almeno un triennio, analoga posizione in università straniere; essere stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale; aver ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali.

[68] Già la legge n. 230 del 2005 aveva limitato l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato alla copertura dei posti banditi non oltre il 30 settembre 2013 (art. 1, commi 7 e 22).

[69] Le modalità di accesso al ruolo di ricercatore a tempo indeterminato erano state, da ultimo, disciplinate dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, il quale aveva stabilito che, nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, la valutazione comparativa venisse effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale. Dopo tre anni dalla immissione in ruolo, i ricercatori venivano sottoposti a un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale e, nel caso di giudizio favorevole, erano immessi nella fascia dei ricercatori confermati (art. 7 della legge n. 28 del 1980). In tale ruolo - nel quale potevano optare per il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito - erano destinati a restare fino all'eventuale passaggio ad altra posizione accademica o comunque fino alla cessazione del servizio per limiti di età.

[70] Recante "Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010".

[71] Il contratto è "non rinnovabile" (come precisato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 165/2020). Il titolare del contratto di tipo B può chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

[72] L'art. 51, comma 6, è stato abrogato dall'art. 29, comma 11, della legge n. 240 del 2010.

[73] L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 29, comma 11, della legge n. 240 del 2010.

[74] L'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2010 - abrogato dall'art. 29, comma 11, della legge n. 240 del 2010 - prevedeva che le università, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, potessero stipulare (previo espletamento di procedure di valutazione comparativa) contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, comunque in possesso di una elevata qualificazione scientifica. Tali contratti erano di durata massima triennale e potevano essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni.

[75] L'art. 12 della legge n. 341 del 1990 è stato abrogato dalla legge n. 230 del 2005; tuttavia l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, ne ha previsto l'applicazione anche per l'anno accademico 2007-2008.

[76] Con riferimento a tale previsione (affidamento di corsi e moduli curriculari), ai ricercatori a tempo indeterminato sono equiparate altre figure della carriera universitaria (professori incaricati

stabilizzati, assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, tecnici laureati) per le quali l'art. 50 del DPR n. 382 del 1980 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica") ha disposto l'inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati.

[77] Tale facoltà è stata introdotta dall'art. 19, comma 1, lett. *f*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

[78] La consistenza del personale docente e l'andamento delle assunzioni costituiscono oggetto di una apposita sezione (cfr. il paragrafo III.3.3). Tuttavia si è ritenuto opportuno anticipare in questa sezione alcuni dati relativi alle figure non strutturate impiegate nella docenza universitaria al fine di un migliore inquadramento della loro posizione.

[79] Successivamente abrogato dall'art. 29, comma 11, lett. *d*), della legge n. 240 del 2010.

[80] Nello specifico, l'importo lordo annuo degli assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge n.449 del 1997 - inizialmente determinato in una somma compresa tra un minimo di euro 12.911 (25 milioni di lire) e un massimo di euro 15.494 (30 milioni di lire) dal DM n. 121 dell'11 febbraio 1998 - è stato rivalutato dal DM del 26 febbraio 2004 in una somma compresa tra un minimo di 16.138 euro e un massimo di 19.367 euro.

[81] Si ricorda, tra l'altro, che l'art. 18, comma 1, lett. *f*), include tra i soggetti cui viene riservata la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università i "titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi".

[82] Si vedano, a titolo di esempio: il [Regolamento per il conferimento di borse di studio *post lauream* e per attività di ricerca dell'Università di Camerino](#) (emanato con decreto rettorale 52/2020 del 12 febbraio 2020, e succ. mod); il [Regolamento per il conferimento di borse di ricerca dell'Università di Genova](#) (emanato con decreto rettorale n. 4143 del 01/10/2019); il [Regolamento per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca dell'Università di Milano](#) (emanato con decreto rettorale n. 2383/2019 del 6 maggio 2019).

[83] L'art. 11 della legge n. 167 del 2017 ha stanziato risorse, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, al fine di consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del 1995. Ciò in coerenza con l'art. 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.63 del 2004, che - facendo seguito a una pronuncia di condanna della Corte di giustizia dell'UE (causa C-212/99) - aveva attribuito ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 382 del 1980, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è stata disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente. Ai sensi del suddetto art. 11 della legge n. 167 del 2017, l'incremento del Fondo di finanziamento ordinario è finalizzato al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti di cui al suddetto art. 28. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 agosto 2019, è stato adottato lo schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e sono stati definiti i criteri di ripartizione del cofinanziamento delle università per la stipula dei relativi contratti.

[84] Le disposizioni, ove compatibili, si applicano anche alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi

dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (ai sensi del quale il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, su conforme parere del CUN, può stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati).

[85] Recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica".

[86] Ad es. la Germania, dove il Junior Professor viene nominato nella prospettiva della successiva transizione al ruolo di Professore.

[87] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 18.

[88] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 11.

[89] Si veda il resoconto stenografico della 193a seduta della Commissione del 21 ottobre 2020, pag. 5.

[90] Documento acquisito dall'ADI in occasione dell'audizione del 21 ottobre 2020, nonché richiamato dalla Federazione UIL Scuola RUA-Ricerca, Università, Afam in occasione dell'audizione del 27 novembre 2019.

[91] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag. 5.

[92] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 17.

[93] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 11.

[94] Si veda il resoconto stenografico della 193a seduta della Commissione del 21 ottobre 2020, pag. 6.

[95] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 21.

[96] Si veda il resoconto stenografico della 195a seduta della Commissione del 27 ottobre 2020, pag. 11.

[97] Si veda il resoconto stenografico della 195a seduta della Commissione del 27 ottobre 2020, pagine 11 e 12.

[98] Si veda il documento depositato presso la Commissione in occasione dell'audizione del 22 settembre 2020.

[99] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag. 7.

[100] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag. 5.

[101] Si veda il resoconto stenografico della 195a seduta della Commissione del 27 ottobre 2020.

[102] L'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 ha introdotto misure finalizzate al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, alla riduzione del ricorso ai contratti a termine e alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. In particolare, il comma 1 dell'art. 20 ha consentito alle amministrazioni, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso di

determinati requisiti (l'art. 12, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 218 del 2016 ha aggiunto requisiti specifici per la stabilizzazione negli enti pubblici di ricerca). Il comma 2 ha consentito alle amministrazioni di bandire, fino al 31 dicembre 2021, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda determinati requisiti (tra i quali, aver maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso).

[103] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 4.

[104] L'inserimento dell'art. 12-*bis* nel decreto legislativo n. 218 del 2016 è stata disposta dal decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

[105] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 22.

[106] Le clausole 4 e 5 dell'Accordo recano, rispettivamente, l'enunciazione del principio di non discriminazione ("Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (...)") e misure di prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (determinazione delle ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; della durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; del numero dei rinnovi).

[107] I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge n. 240 del 2010 sono esclusi dall'ambito di applicazione del capo III (lavoro a tempo determinato) del decreto legislativo n. 81 del 2015 ("Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183").

[108] Ai sensi del quale ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

[109] Si veda il resoconto stenografico della 195a seduta della Commissione del 27 ottobre 2020, pag. 6.

[110] Si veda il documento depositato agli atti della Commissione in occasione dell'audizione del 22 settembre 2020.

[111] Ridisciplinato con regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2021/817/UE del 20 maggio 2021.

[112] Di cui al regolamento del Parlamento europeo n. 2021/695/UE del 28 aprile 2021.

[113] Da modulare nel rispetto del contemperamento - cui la Corte costituzionale richiama nella [sent. n. 42 del 2017](#) - tra l'esigenza dell'internazionalizzazione e i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.

[114] CUN, [Università: le politiche perseguite, le politiche attese-II difficile percorso delle autonomie universitarie 2010-2016](#) (gennaio 2017).

[115] Approvate con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 989 del 25 ottobre 2019](#) e successivamente integrate con [decreto ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020](#).

[116] I regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti, trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito ed emanati con decreto del rettore (art. 6 della legge n. 168 del 1989).

[117] Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 - in attuazione della delega conferita dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge n. 240 del 2010 - ha introdotto nelle università un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, il bilancio unico di previsione annuale e di previsione triennale e il bilancio consolidato.

[118] Ai sensi del DPCM del 28 dicembre 2018: a) alle Università con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o con un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore a 1 è attribuito un contingente assunzionale non superiore al 50 per cento della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno precedente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo; b) alle restanti università è attribuito un contingente assunzionale base non superiore al 50 per cento della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno precedente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo; è attribuito altresì un contingente assunzionale aggiuntivo, fino a concorrenza del limite massimo del 100 per cento a livello di sistema della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno precedente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, ripartito in misura proporzionale al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente.

[119] Si veda in proposito anche la Figura 8 illustrata nel Capitolo I.

[120] Si veda il documento depositato presso la Commissione in occasione dell'audizione del 4 maggio 2021.

[121] Nel momento in cui viene redatto il presente Documento (agosto 2021) risultano in servizio 5.279 ricercatori a tempo determinato di tipo A [fonte: <https://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/cerca.php>]. Di questi 5279 RTDa, circa 2500 possiedono l'Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia, cioè i titoli necessari per potere diventare Professore Associato [fonte: rielaborazione dati dal sito <https://abilitazione.miur.it/public/index.php>].

[122] Al riguardo: **i)** la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), all'art. 1, commi 247-250, ha incrementato il Fondo di finanziamento ordinario di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori di tipo B e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di II fascia; **ii)** la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), all'art. 1, comma 633, ha previsto un ulteriore incremento del Fondo per il finanziamento ordinario per l'assunzione di ricercatori di tipo B; **iii)** la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), all'art. 1, comma 401, ha disposto che, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario, incrementate dalla legge medesima (comma 400) e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università sono autorizzate a stipulare contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020; **iiii)** il decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020 (art. 6, commi 5-sexies e 5-septies) ha previsto l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo B, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021; **v)** il decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 (art. 238, comma 1), ha previsto l'assunzione, nel 2021, di ricercatori a tempo determinato di tipo B, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

[123] Con riguardo alle misure dirette a favorire la chiamata nel ruolo di professori associati dei ricercatori a tempo indeterminato, si ricorda che: **i)** già la legge n. 240 del 2010, al comma 9 dell'art. 29, aveva riservato apposite risorse, per gli anni 2011 e seguenti, ai fini della chiamata di professori di II fascia, anche secondo la procedura di cui all'art. 24, comma 6, sulla base di un piano straordinario poi attuato con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica del 15 dicembre 2011 e del 28 dicembre 2012; **ii)** l'art. 1, comma 401, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il triennio 2019-2021), nell'adottare misure di sostegno per

l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, ha autorizzato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, la copertura di nuovi posti destinati alla progressione in carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso dell'ASN, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Di questi posti, almeno il 50 per cento da coprire con le procedure aperte di valutazione comparativa di cui all'art. 18 della legge n. 240 del 2010 e non più del 50 per cento mediante chiamata secondo la procedura di cui all'art. 24, comma 6, della stessa legge. L'applicazione di questa misura è stata prorogata per l'anno 2021 dall'art. 6, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nel limite di spesa incrementato a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

[124] Si veda il documento depositato presso la Commissione in occasione dell'audizione del 4 maggio 2021.

[125] Recante "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5".

[126] Da disporre annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del FFO, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

[127] Ai sensi del medesimo art. 60, comma 01, l'applicazione di tali disposizioni non può determinare la riduzione della quota del FFO spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.

[128] Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *i-bis*, del regolamento di disciplina dell'ANVUR, di cui al DPR 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dall'art. 1, comma 339, della legge n. 232 del 2016. Con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1110 del 29 novembre 2019](#) sono state adottate le Linee guida per la VQR 2015-2019, successivamente integrate dal [decreto ministeriale n. 444 dell'11 agosto 2020](#).

[129] Non risulta ancora redatto il Rapporto relativo alla VQR 2015-2019 bandito con [decreto del Presidente dell'ANVUR n. 9 del 25 settembre 2020](#).

[130] Si tratta, da ultimo, del citato decreto interministeriale MUR-MEF n. 853/2020 che reca la disciplina per il triennio 2020/2022 e, ancor prima, del D.I. n.798/2017, che aveva avuto vigenza nel triennio 2017-2019.

[131] Si veda il Capitolo II.4.6 della presente Indagine.

[132] Corte dei Conti "Il Finanziamento delle borse di studio: Il Fondo integrativo borse di studio", deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 23 dicembre 2020, n.16/2020/G, pagg.65 e 112.

1.4.2.5. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.5.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 213 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
213ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) segnala che il provvedimento in titolo, recentemente trasmesso dalla Camera dei deputati, è già calendarizzato in Aula nella seduta di questo pomeriggio.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il provvedimento in esame, che introduce disposizioni volte a ridefinire la cornice normativa in materia di sicurezza nazionale cibernetica. L'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche e la progressiva digitalizzazione della società hanno infatti evidenziato, sia a livello nazionale che internazionale, la necessità di sviluppare meccanismi di tutela più idonei e stringenti, che consentano risposte efficaci e tempestive contro i rischi di attacco.

Di qui l'esigenza di aggiornare l'architettura nazionale per la cybersicurezza, con interventi che razionalizzino le competenze, consentano una gestione coordinata delle attività di prevenzione e di risposta alle situazioni di crisi e diano attuazione agli impegni assunti nel PNRR, che ha incluso la cybersicurezza tra gli investimenti della Missione 1, "Digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo", quale fattore necessario per assicurare lo sviluppo e la crescita dell'economia e dell'industria in una prospettiva di trasformazione digitale.

Il provvedimento consta di 19 articoli, il primo dei quali introduce le definizioni.

L'articolo 2 pone il Presidente del Consiglio dei ministri quale autorità al vertice dell'architettura della sicurezza cibernetica, attribuendogli in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale delle

politiche di cybersicurezza. A lui spettano inoltre, sempre in via esclusiva, l'adozione della strategia nazionale di cybersicurezza e la nomina e la revoca, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e informandone il COPASIR e le competenti Commissioni parlamentari, del direttore generale e del vice direttore generale della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita dall'articolo 5 del provvedimento.

L'articolo 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare all'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva. In relazione alle funzioni delegate, tra l'altro, l'Autorità partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la transizione digitale.

L'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e al quale partecipano, tra gli altri, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Al CIC sono trasferite le funzioni finora attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) dal decreto-legge n. 105 del 2019, con il quale è stato istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ad eccezione del compito di deliberare, in caso di rischio grave ed imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati, che può essere poi disposta dal Presidente del Consiglio.

L'articolo 5, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, della quale si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata per l'esercizio delle competenze loro attribuite dal provvedimento.

Gli articoli 6, 11 e 12 demandano ad appositi regolamenti la definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia nonché delle procedure contabili, di quelle per la stipula dei contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e per la disciplina del personale. Si prevede, in particolare, che il regolamento sulle procedure per la stipula dei contratti sia adottato con DPCM su proposta del direttore generale dell'Agenzia, anche in deroga all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e alle norme in materia di contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, ferma restando la disciplina vigente in materia di contratti secretati di cui all'articolo 162 del codice dei contratti pubblici.

Le funzioni dell'Agenzia sono indicate dall'articolo 7, che la qualifica quale Autorità nazionale per la cybersicurezza, incaricata di assicurare il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti nel settore a livello nazionale e di promuovere azioni comuni che garantiscano la sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonché per il conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore. In tale quadro, l'Agenzia - che è chiamata a predisporre la strategia nazionale di cybersicurezza - è Autorità nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

La disciplina previgente, contenuta nel decreto legislativo n. 65 del 2018, attuativo della cosiddetta "direttiva NIS", aveva invece delineato un sistema plurale di autorità, nel quale ciascun ministero era qualificato come autorità NIS per il settore di competenza. Il punto di contatto nazionale era poi individuato nel Dipartimento delle informazioni e della sicurezza (DIS).

Nel nuovo quadro all'Agenzia sono quindi trasferite una serie di funzioni in materia di cybersicurezza finora svolte da altri organi, quali il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio, il DIS e l'Agenzia per l'Italia digitale. Tra le funzioni trasferite dal MISE figurano, oltre a quelle

relative al perimetro di sicurezza nazionale, alla sicurezza e alla integrità delle comunicazioni elettroniche e alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, anche le funzioni in materia di certificazione della cybersicurezza, in relazione alla quale l'Agenzia è qualificata quale Autorità nazionale.

Sono quindi trasferiti presso l'Agenzia sia il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il MISE, che il CSIRT italiano, cioè il gruppo di gestione degli incidenti di sicurezza informatica istituito presso il DIS con il compito di trattare gli incidenti e i rischi, secondo una procedura definita. Tra le ulteriori funzioni dell'Agenzia, una integrazione approvata dalla Camera dei deputati ha inoltre inserito anche quella di provvedere alla qualificazione dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione.

L'articolo 8 istituisce presso l'Agenzia il Nucleo per la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento, mentre gli articoli 9 e 10 ne indicano nel dettaglio le funzioni.

L'articolo 13 riguarda il trattamento dei dati personali per finalità di sicurezza nazionale, mentre l'articolo 14 prevede la trasmissione annuale di relazioni informative al Parlamento e al COPASIR. L'articolo 15 adegua il decreto legislativo n. 65 del 2018 al nuovo assetto dell'architettura nazionale di cybersicurezza delineato con il provvedimento in esame. A seguito dell'assunzione del ruolo di Autorità nazionale da parte dell'Agenzia e al conseguente trasferimento di competenze, tra le altre modifiche, viene precisato che il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono ora autorità di settore, rispettivamente, per il settore delle infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DSN, TLD, e per i servizi digitali, nonché per il settore dei trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, vie d'acqua e stradale. Sono inoltre modificate le modalità per l'aggiornamento dell'elenco degli operatori di servizi essenziali, prevedendo che ad esso provveda l'Agenzia nazionale, su proposta delle autorità di settore.

L'articolo 16 introduce norme per il coordinamento con il nuovo quadro giuridico e istituzionale in materia di cybersicurezza di ulteriori disposizioni legislative, tra le quali quelle contenute nella legge n. 124 del 2007 e nel decreto-legge n. 105 del 2019. Talune delle modifiche riguardano le comunicazioni e le procedure cui sono tenute le imprese che acquisiscano beni, servizi e componenti relativi a servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali.

L'articolo 17 reca una serie di disposizioni transitorie e finali, l'articolo 18 riguarda la copertura finanziaria mentre l'articolo 19 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, considerato che il provvedimento è già calendarizzato in Aula per la seduta di questo pomeriggio, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*) considera il provvedimento in esame fondamentale, anche alla luce dell'attacco informatico in corso nei confronti della regione Lazio. Nel merito, valuta molto favorevolmente l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la configurazione di un forte ruolo di indirizzo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, eventualmente esercitabile per il tramite dell'Autorità delegata, ma ritiene che alcune competenze potrebbero essere ripartite in maniera più chiara, specie tra decisore politico e tecnici, e che le modalità di coinvolgimento del Parlamento previste nel provvedimento siano insufficienti.

Dal punto di vista del metodo, si esprime criticamente sul fatto che, per l'ennesima volta, uno dei due rami del Parlamento sia chiamato a ratificare l'operato dell'altro, senza poter fornire alcun tipo di apporto.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle lamentele formulate dal senatore Mallegni in

merito al fatto che anche il decreto-legge in esame, così come è avvenuto di recente con il "sostegni bis" e sul "semplificazioni", giunga in Senato sostanzialmente blindato e condivide la necessità che il Parlamento recuperi il suo ruolo di principale attore politico.

L'attacco nei confronti della regione Lazio mette a nudo tutte le criticità del processo di digitalizzazione e il ritardo dell'Italia, rispetto ad altri Paesi, nel disciplinare fenomeni che la tecnologia fa evolvere molto rapidamente, come il passaggio dalla moneta cartacea a quella elettronica. L'Italia deve essere pronta ad affrontare il progresso, trovando soluzioni ai rischi che esso pone.

Il senatore [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la pandemia ha comportato l'aumento delle attività svolte in via telematica e dunque della richiesta di connettività e ciò ha determinato, a sua volta, una crescita molto significativa dei rischi e delle minacce informatiche. Sarebbe stato quindi auspicabile, a suo avviso, avere a disposizione uno spazio maggiore di confronto, in quanto l'Agenzia è destinata a svolgere un ruolo sempre più importante e necessita dunque di essere bene inquadrata sin dall'inizio. Peraltro, la transizione digitale richiede anche che sia affrontato il problema delle grandi differenze di copertura tra le varie aree del Paese. Conclude sottolineando che la sua parte politica ha comunque dato prova di disponibilità e ha fornito indicazioni costruttive.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (*FdI*) ritiene che le criticità e i rischi resi evidenti dall'attacco nei confronti della regione Lazio costituiscano un tema centrale per la vita delle nazioni e che l'agenda politica dei Governi debba conferire massima attenzione ai problemi connessi alla digitalizzazione.

Si passa dunque alla votazione.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare ulteriormente la Commissione per giovedì 5 agosto, alle ore 9, per la conclusione dell'esame delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. 2330, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e chiede l'orientamento dei Gruppi in merito alla tempistica dell'esame dello stesso.

In seguito ad un breve dibattito sull'ordine dei lavori in cui intervengono i senatori Mallegni, Pergreffi e Di Girolamo, la Commissione conviene di incardinare il disegno di legge alla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva, alla luce delle decisioni che verranno adottate dalla Conferenza dei capigruppo.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è nuovamente convocata giovedì 5 agosto 2021, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.6. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 171 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
171ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 15,35.

*SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2021 E 2335 IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE
DELOCALIZZAZIONI*

Il **PRESIDENTE** comunica che, come convenuto nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della settimana scorsa, la Commissione avvierà, non appena possibile, la discussione dei disegni di legge nn. 2021 (Misure per il contrasto alle delocalizzazioni e la salvaguardia dei livelli occupazionali), a prima firma del senatore Ruotolo, e 2335 (Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive), a prima firma del senatore Romagnoli.

L'Ufficio di presidenza ha convenuto di iniziare la discussione congiuntamente, non appena sarà assegnato anche il disegno di legge n. 2335, che dei due non è ancora assegnato. Pertanto, potrebbe essere integrato l'ordine del giorno anche nella settimana corrente.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Il presidente **GIROTTO** (M5S), in luogo del relatore Vaccaro, ricorda preliminarmente che, a livello di Unione europea, la direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (cosiddetta direttiva NIS - *Network and Information Security*). La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto

legislativo n. 65 del 18 maggio 2018, che detta quindi la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS. Successivamente, il decreto-legge n. 105 del 2019 è stato adottato al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari *standard* di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi. Rammenta altresì che la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che la *cybersecurity* è uno dei sette investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo".

Passando all'articolato, illustra l'articolo 1 che reca le definizioni ricorrenti nel testo. Segnala che - in base all'articolo 2 - il Presidente del Consiglio dei ministri è l'autorità al vertice dell'architettura della sicurezza cibernetica, in quanto è a lui attribuita in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza. Inoltre, al Presidente del Consiglio spetta, sempre in via esclusiva, l'adozione della strategia nazionale di cybersicurezza, la quale individua: gli obiettivi e le priorità in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; il quadro di *governance* per conseguire gli obiettivi e le priorità, inclusi i ruoli e le responsabilità degli organismi pubblici e degli altri attori pertinenti; le misure di preparazione, risposta e recupero, inclusa la collaborazione tra settore pubblico e settore privato; i programmi di formazione, sensibilizzazione e istruzione relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; i piani di ricerca e sviluppo; un piano di valutazione dei rischi; l'elenco dei vari attori coinvolti nell'attuazione.

L'articolo 3 - prosegue il relatore - prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare all'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (di cui all'articolo 3 della legge n. 124 del 2007), ove istituita, le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva. Pertanto, all'Autorità non possono essere delegate, in particolare, le funzioni di alta direzione e responsabilità generale in materia di cybersicurezza, di adozione della strategia nazionale di cybersicurezza e di nomina dei vertici dell'Agenzia. Puntualizza in proposito che il Governo attualmente in carica ha provveduto ad istituire l'Autorità delegata con la nomina del prefetto Franco Gabrielli a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio; detta Autorità delegata, in relazione alle funzioni delegate, partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 4, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza" (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, ne descrive la composizione, segnalando che ad esso partecipano - per quanto di interesse - anche il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della transizione ecologica.

Nel descrivere brevemente gli articoli 5, 6, 11 e 12, che istituiscono e disciplinano l'"Agenzia per la cybersicurezza nazionale" a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, fa presente che il regolamento sul personale dell'Agenzia definisce le modalità di applicazione del Codice della proprietà industriale ai prodotti dell'ingegno e alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia.

Dà indi conto dell'articolo 7, che determina le funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza. Dopo aver precisato che la certificazione di prodotti, servizi, processi delle tecnologie dell'informazione è oggetto di disciplina europea, rileva che l'Agenzia assume tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni. Essa assume inoltre tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero dello sviluppo economico. Ne segue che siano traslate all'Agenzia le competenze di questo Ministero relative, tra l'altro, al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, alla sicurezza ed integrità delle informazioni

elettroniche, alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Per quanto concerne il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica - oggetto del decreto-legge n. 105 del 2019 - tale trasferimento di funzioni investe altresì le attività di verifica e ispezione dei privati nonché le funzioni attribuite al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) presso il Ministero dello sviluppo economico, ora trasferito presso l'Agenzia.

Circa il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, fa notare che non rientrano tuttavia tra le funzioni trasferite all'Agenzia quelle spettanti al Ministero per lo sviluppo economico secondo l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2021, attuativo del decreto-legge n. 105 del 2019. Secondo tale disposizione, al Ministero per lo sviluppo economico spettano l'individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro, in materia di energia, telecomunicazioni, servizi digitali.

Per quanto concerne la sicurezza ed integrità delle comunicazioni elettroniche, sono novellate le previsioni del Codice delle comunicazioni elettroniche attributive di funzioni al Ministero per lo sviluppo economico circa: l'individuazione delle misure di natura tecnica e organizzativa per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi; il controllo previsto sulle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Si intende, ad opinione del Presidente relatore, che tali funzioni divengano di spettanza dell'Agenzia. Analogo trasferimento concerne la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui al decreto legislativo n. 65 del 2018. Di conseguenza, ad esempio, è da ritenersi che l'elenco nazionale degli operatori dei servizi essenziali, istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico secondo la disposizione previgente, trasli all'Agenzia.

Osserva altresì che l'Agenzia partecipa (per gli ambiti di competenza) al gruppo di coordinamento istituito dalle disposizioni attuative del decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; essa sostiene lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. Sottolinea quindi che l'Agenzia si fa promotrice del coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nonché del sistema produttivo nazionali, e può promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore.

Illustra poi l'articolo 16, recante alcune modifiche puntuali alla legislazione vigente conseguenti al nuovo assetto dell'architettura nazionale di cybersicurezza disposta dal decreto in esame. Si tratta principalmente delle modifiche che consentono il passaggio delle competenze in materia di perimetro di sicurezza nazionale dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. A tal fine, l'articolo 16 interviene sulla disciplina recata dal decreto-legge n. 105 del 2019, sostituendo i riferimenti al Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovunque ricorrano, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. A ciò si aggiunge che le eventuali misure di sicurezza che devono osservare gli operatori dei servizi essenziali, i fornitori dei servizi digitali e le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono definite dalla Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in luogo della Presidenza del Consiglio (per i soggetti pubblici) e del Ministero dello sviluppo economico (per i soggetti privati).

Dopo aver segnalato che l'obbligo di comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) del Ministero dello sviluppo economico dell'intendimento di acquisire beni, sistemi e servizi ICT da impiegare sulle reti sensibili dei soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che - sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - attesta l'operatività del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022, descrive i contenuti dell'articolo 17, comma 8, concernente l'inizio dell'operatività della nuova Agenzia sotto il profilo delle dotazioni di organico e dei relativi oneri. A seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, si prevede in primo luogo che, dalla data della nomina del Direttore dell'Agenzia, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) metta a disposizione il personale impiegato nell'ambito delle attività relative allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento. Inoltre, si stabilisce che per un periodo massimo di sei mesi -

prorogabile una sola volta, per un massimo di ulteriori sei mesi - l'Agenzia si avvalga di personale appartenente al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. In conclusione, precisa che, numericamente, il personale esterno temporaneamente a disposizione dell'Agenzia non può eccedere il 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale dell'Agenzia stessa.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che tra le amministrazioni coinvolte nel Comitato interministeriale per la cybersicurezza, di cui all'articolo 4, non figura il Ministero della salute. Domanda se vi sia una precisa spiegazione e invita il Presidente relatore a tener conto di tale circostanza nella predisposizione dello schema di parere.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S), nel ribadire che i Dicasteri di competenza sono inclusi nella composizione del suddetto Comitato, manifesta a sua volta stupore per l'assenza del Ministero della salute, che pure gestisce dati - a suo giudizio - delicati e dunque potrebbe contribuire alle politiche di cybersicurezza. Pur non essendo l'amministrazione di diretto riferimento della Commissione, ritiene dunque utile inserire una raccomandazione nello schema di parere che propone.

Il viceministro PICHETTO FRATIN concorda con la segnalazione del Presidente relatore.

Verificato il numero legale, lo schema di parere favorevole con raccomandazione del Presidente relatore, pubblicato in allegato, viene dunque messo ai voti e approvato.

[\(Doc. LXXXVI, n. 4\) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021](#)

[\(Doc. LXXXVII, n. 4\) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020](#)

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVI, n. 4*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 4*)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Poiché non vi sono interventi nella discussione generale congiunta, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale e avverte che si procederà alla votazione di due distinti pareri.

Il relatore [COLLINA](#) (PD) propone l'espressione di un parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 4*, che descrive l'azione del precedente Esecutivo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore sul *Doc. LXXXVII, n. 4*.

Il relatore [COLLINA](#) (PD) propone poi l'espressione di un parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, sul *Doc. LXXXVI, n. 4*, segnalando di aver sviluppato, nelle premesse, i contenuti principali esposti nella relazione introduttiva, e di aver recepito, come osservazioni, alcuni rilievi formulati per le vie brevi dal Presidente.

Il viceministro PICHETTO FRATIN concorda con la proposta di parere favorevole con osservazioni.

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo, da parte del presidente [GIROTTO](#) (M5S)

), verificato il prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVI*, n. 4 del relatore è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 luglio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati 88 emendamenti, pubblicati in allegato, al testo unificato NT1 adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo nella seduta del 14 luglio e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Avverte dunque che si procederà all'illustrazione delle proposte emendative.

In sede di articolo 1, prende la parola la senatrice **TIRABOSCHI** (*FIBP-UDC*) che espone le motivazioni della proposta 1.1. Al riguardo, rammenta di aver già manifestato perplessità sull'esigenza di una nuova disciplina per il settore della panificazione, a fronte di un quadro normativo di per sé complesso. Richiama peraltro le preoccupazioni degli operatori di settore nei confronti di possibili aggravamenti per lo svolgimento della relativa attività.

Segnala pertanto di aver presentato una proposta innovativa, che consentirebbe di ricorrere alla tecnologia *blockchain* per la difesa dei prodotti nazionali, assicurandone la tracciabilità. Ciò, al fine di sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e le imprese artigiane, identificando tutte le fasi del processo produttivo.

Il presidente **GIROTTO** (*M5S*) reputa interessante la proposta della senatrice Tiraboschi, che può essere, a suo avviso, integrativa e non sostitutiva dell'intero articolato, anche attraverso un disegno di legge specifico. Riconosce peraltro che la tecnologia *blockchain* consente la tracciabilità, ma segnala che il testo unificato NT1 adottato dalla Commissione reca anche norme sulla composizione e sulle caratteristiche del pane.

In considerazione dell'assenza di numerosi firmatari degli emendamenti, propone di rinviarne l'illustrazione ad un'altra seduta, compatibilmente con gli impegni del rappresentante del Governo, presumibilmente nella giornata di giovedì 5 agosto.

Il senatore **COLLINA** (*PD*) si riserva di comunicare anche ai senatori del suo Gruppo non facenti parte della Commissione la seduta in cui sarà riprogrammata l'illustrazione degli emendamenti.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta plenaria di domani, mercoledì 4 agosto, alle ore 9, e la successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sono sconvocate. Dispone quindi la convocazione di una nuova seduta giovedì 5 agosto, alle ore 9, per il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 169 e 739.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2336

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»,

esprime parere favorevole, raccomandando alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di un coinvolgimento del Ministero della salute nel Comitato interministeriale per la cybersicurezza.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, n. 4

La 10ª Commissione, esaminata la «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021»,

premessi che:

il documento in esame, articolato in quattro parti, illustra gli orientamenti che il Governo intende perseguire, nell'anno 2021, nell'ambito della sua partecipazione alle attività dell'Unione europea;

con riferimento alla prima parte, riguardante lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali e le politiche macroeconomiche, particolarmente positiva è l'attenzione riservata dal Governo alla promozione della riforma delle regole fiscali europee, nell'ottica di una fiscalità equa, semplice e sostenibile e ad una riforma del bilancio dell'Unione europea, anche attraverso l'introduzione di risorse proprie supplementari che possano contribuire a finanziare il rimborso dei prestiti contratti all'interno del programma *Next Generation EU* e che incrementi la capacità di implementare in modo più efficace le politiche di sviluppo economico;

con riferimento alla seconda parte, riguardante le politiche strategiche di sostenibilità ambientale e crescita economica, di innovazione e digitalizzazione e di coesione sociale, l'attenzione del Governo sarà particolarmente incentrata sulla promozione della massima sinergia tra i progetti legati all'attuazione sul piano nazionale di *Next Generation EU*, cogliendo appieno le potenzialità che possono svilupparsi dall'interazione dei diversi strumenti messi in campo dalla Commissione europea;

nell'ambito delle politiche strategiche di sostenibilità ambientale e crescita economica, si intende promuovere l'adozione a livello europeo di una strategia di sviluppo sostenibile che consenta di accompagnare il processo di decarbonizzazione verso l'obiettivo di neutralità al 2050. In relazione al pacchetto *"Fit for 55"* in materia di transizione verde, particolare attenzione sarà riservata agli sviluppi

del pacchetto e delle iniziative in esso previste, con particolare riguardo al nuovo sistema di scambio di quote (ETS) e al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, per le rilevanti interconnessioni dei macro-obiettivi climatici fissati dall'Unione con le politiche energetiche nazionali, con lo sviluppo di politiche industriali sostenibili, con la trasformazione sostenibile della mobilità e la riqualificazione del patrimonio immobiliare nazionale tramite interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e il potenziamento degli impianti per le fonti rinnovabili. Si intende, inoltre, lavorare alla revisione della normativa in materia di tassazione dell'energia e seguire con attenzione la prima implementazione dei programmi volti a sostenere la transizione climatica ed energetica, quali il Meccanismo per collegare l'Europa (sezione energia) e il regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta, con la finalità di accompagnare i processi di riconversione nelle aree maggiormente toccate, offrendo un sostegno finanziario utile a limitarne gli effetti socioeconomici, con misure tese alla riconversione dei sistemi produttivi e alla formazione e riqualificazione dei lavoratori. In tale contesto, il Governo intende impegnarsi nella redazione e, successivamente, nell'attuazione dei Piani per la transizione giusta delle aree beneficiarie, in coordinamento con le autorità regionali, locali e le parti interessate;

sul tema del turismo sostenibile, si intende promuovere la realizzazione di interventi previsti per garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici destinati alla ricettività e ai servizi turistici, per permettere l'adeguamento a *standard* ambientali globali. Saranno, inoltre, sviluppate azioni per promuovere mete meno conosciute, borghi, cammini, siti paesaggistici e naturalistici, itinerari culturali (con particolare attenzione a quelli certificati dal Consiglio d'Europa) per favorire il turismo sostenibile;

nell'ambito delle politiche strategiche di innovazione e digitalizzazione, fra gli impegni prioritari si sottolinea quello volto a garantire l'adeguatezza degli strumenti europei di intervento a sostegno della competitività, della trasformazione digitale dell'industria, e del loro effettivo contributo alla transizione verso un'economia sostenibile. L'azione sarà volta in particolare a facilitare lo sviluppo delle catene del valore maggiormente strategiche per l'Italia, quali quella dell'idrogeno, la microelettronica, il *cloud*, la salute, nonché a garantire l'attuazione degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) già avviati, quali Batterie 1 e Batterie 2, e quelli in via di definizione;

a livello di iniziative di *policy*, si prenderà parte ai lavori della *European Battery Alliance* e ad altri consessi simili che mirano ad aggregare gli attori europei (istituzionali, del mondo delle imprese e del mondo della ricerca) dei diversi ecosistemi industriali;

sul fronte delle esenzioni tariffarie e nell'ottica di favorire la competitività dell'industria europea, l'azione sarà anche rivolta a garantire approvvigionamenti sufficienti e regolari di alcuni prodotti industriali la cui produzione nell'Unione è inadeguata o inesistente, attraverso la partecipazione all'elaborazione dei regolamenti comunitari che su base semestrale, parzialmente o totalmente, sospendono alcuni dazi autonomi della tariffa doganale comune;

altro punto centrale dell'azione di Governo riguarderà l'implementazione dei processi europei relativi all'approvvigionamento delle materie prime e all'economia circolare, promuovendo il coinvolgimento del sistema delle imprese e della ricerca nell'Alleanza per le Materie Prime, nelle progettualità e negli strumenti europei;

sarà, inoltre, prioritario, secondo il documento in esame, valorizzare la piena integrazione della dimensione delle piccole e medie imprese (PMI) nella politica industriale europea;

relativamente al tema di concorrenza, si mira a favorire l'aggiornamento della normativa europea, al fine di adeguare gli strumenti esistenti al mutato contesto internazionale e alle sfide poste

dall'economia digitale. In quest'ottica, tra i *dossier* prioritari, si segnalano la ridefinizione della nozione di mercato rilevante, le proposte di regolamento sui servizi digitali (*Digital Markets Act* e *Digital Services Act*) e le proposte che daranno seguito al Libro bianco della Commissione sui sussidi esterni; il negoziato sul *Digital Market Act*, gli sviluppi della strategia europea sull'intelligenza artificiale e della strategia europea dei dati; l'evoluzione delle politiche europee in materia di 5G e *cybersecurity*. In quest'ambito, il Governo lavorerà affinché le misure di sostegno alle imprese per la transizione dei sistemi produttivi siano maggiormente accessibili e, per facilitare gli investimenti privati in tecnologie digitali, si adopererà affinché l'Europa possa proseguire nella strada del cofinanziamento di regimi nazionali di crediti d'imposta provvisori, come nel modello italiano del programma Transizione 4.0;

particolare attenzione sarà posta anche in relazione alle diverse proposte relative al completamento del mercato unico europeo, nonché, nel settore della normativa tecnica, alla revisione di atti legislativi, tra cui la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

con riferimento alla terza parte, riguardante la coesione sociale, fra gli interventi di maggiore rilievo, si sottolineano quelli volti a incentivare la creazione di *start up* innovative in settori emergenti e, nell'ambito della dimensione esterna, a promuovere una politica commerciale che favorisca l'*export* italiano;

infine, secondo la quarta parte relativa al coordinamento nazionale delle politiche europee, particolare attenzione sarà posta all'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), in linea con lo spirito di trasformazione e di cambiamento che anima non solo le politiche, europee e interne, come reazione alla grande crisi e con l'obiettivo di far sì che questa reazione contribuisca alla costruzione di un modello economico e sociale più sostenibile, più moderno e più equo;

nell'ambito del coordinamento nazionale delle politiche europee, si accenna nuovamente all'impegno nella modernizzazione delle regole sugli aiuti di Stato, anche nel settore dell'energia, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando quanto segue:

1. con riferimento al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, si invita la Commissione di merito a raccomandare al Governo di adoperarsi affinché tale meccanismo sia implementato nel minor tempo possibile e, al contempo, sia applicato ad un ampio numero di beni, trattandosi del principale strumento di salvaguardia ambientale globale, tenuto conto che circa il 92 per cento di emissioni climalteranti è prodotto al di fuori dell'Unione europea e, dunque, è proprio al di fuori dei confini europei che occorre primariamente agire;

2. con riguardo al commercio elettronico, si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo non solo ad agire tramite il meccanismo dell'IVA, ma anche ad adoperarsi affinché l'Unione europea regolamenti tutto il settore, in modo che tale tipologia non goda di alcun tipo di privilegio ingiustificato rispetto a quello fisico (quali, a solo titolo di esempio, quelli in relazione alla gestione dei saldi, alla disciplina fiscale, alle garanzie, alla tutela dei lavoratori e alla sicurezza dei prodotti).

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [169, 739](#)

Art. 1

1.1

[Tiraboschi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.1

(Piattaforma informatica)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la piattaforma informatica *open source blockchain*, di seguito denominata "piattaforma", finalizzata alla creazione di archivi digitali condivisi, interconnessi e immutabili per garantire un sistema di trasparenza, di tracciabilità, di controllo della trasformazione dei prodotti agroalimentari italiani e qualsiasi altra informazione utile a favorire la lotta alla contraffazione e a sostenere la competitività delle eccellenze italiane.

2. La piattaforma di cui al comma 1 favorisce l'accesso da parte dei consumatori e delle aziende alle informazioni relative all'origine e alla coltivazione delle materie prime, al luogo di produzione, alla trasformazione, all'imballaggio e alla distribuzione del prodotto garantendo la massima trasparenza a tutela dei consumatori.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri da rispettare al fine di garantire la tracciabilità di tutta la filiera.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2021 e per gli esercizi successivi».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Conseguentemente, s ostituire il titolo con il seguente: "Disposizioni in materia di produzione e vendita dei prodotti agroalimentari italiani"

Art. 2

2.1

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il lievito di cui all'articolo 9, comma 1» con le seguenti: «i prodotti impiegabili per la lievitazione di cui agli articoli 9 e 10».

2.2

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «spezie o erbe aromatiche» inserire le seguenti: «olio di oliva, olio extravergine di oliva».

2.3

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la parola: "congelamento" aggiungere la seguente: "prolungato";*

2) *dopo le parole: "senza utilizzo di additivi" aggiungere le seguenti: "ad eccezione dell'acido ascorbico";*

3) *alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «, fatti salvi i casi in cui alcune tecniche di raffreddamento richiedano una interruzione dell'impasto di durata superiore alle settantadue ore.»*

2.4

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#), [Boldrini](#)

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «congelamento» inserire la seguente: «prolungato».

2.5

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «senza utilizzo di additivi» con le seguenti: «senza utilizzo di additivi conservanti».

2.6

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «senza utilizzo di additivi» con le seguenti: «senza additivi conservanti».

2.7

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "E' consentito l'uso di farine arricchite con acido ascorbico".

2.8

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È consentito l'uso di farine arricchite con acido ascorbico».

2.9

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: "«pane di pasta madre»" aggiungere le seguenti: "e «pane alla pasta acida»";*
- b) *sopprimere le parole: "e senza ulteriori aggiunte di altri agenti lievitanti".*

2.10

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «commi 2, 3 e 4», inserire le seguenti: «e di cui all'articolo 10».

2.11

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Assume la denominazione di "pane azzimo" o "pane azimo" il pane che, in deroga ai requisiti di cui al comma 1, è ottenuto dalla cottura parziale o totale di una pasta non lievitata.».

2.12

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

2.13

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Al comma 4, dopo le parole: «È comunque vietato» inserire le seguenti: «, in ogni caso,».

2.14

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «cottura parziale,» inserire le seguenti: «non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011,»;*
- b) *sostituire le parole: «singolarmente confezionati» con le seguenti: «per la vendita diretta».*

2.15

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Al comma 5, dopo le parole: «delle modalità della stessa» aggiungere le seguenti: «nonché della conservazione e della scadenza.».

2.16

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il pane ottenuto "per completamento di cottura" da una cottura parziale, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente confezionati recanti nell'etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione di «pane» completata dalla dicitura "ottenuto per completamento di cottura di prodotto parzialmente cotto" e riportante la durata di conservazione.»

2.17

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e con le indicazioni delle percentuali in caso di farina miscelata».

2.18

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente: "8-bis. L'etichetta dei prodotti di cui alla presente legge deve contenere una indicazione esplicita circa il luogo di provenienza dei cereali utilizzati nella preparazione."

2.19

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole «o a pezzo con peso minimo garantito».

2.20

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile di un prezzario indicante, per ciascun tipo di pane, il prezzo di vendita per unità di peso.»

2.21

[Anastasi](#), [Trentacoste](#)

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza aver presentato il titolo abilitativo di cui all'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta

giorni.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2.22

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#)

All'articolo 2, sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 7, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 3

3.1

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Art. 4

4.1

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Disposizioni in materia di indicazioni sulla tipologia di pane)

1. Al fine di garantire una corretta informazione da parte dei consumatori, sull'etichettatura sono riportate le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari.»

4.2

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. E' altresì consentito l'utilizzo di pasta acida essiccata, purché preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune."

4.3

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Il pane ottenuto dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati è denominato "pane al" seguito dal nome dello sfarinato caratterizzante utilizzato; »

4.4

[Pavanelli](#), [Trentacoste](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il pane prodotto con almeno il cinquanta per cento di farina integrale è denominato "pane integrale"».

Art. 5

5.1

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole «l'impiego,» aggiungere le seguenti : «previa elencazione degli stessi,».

5.3

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

"h-bis) semi, quali ad esempio semi di lino, zucca, girasole;
h-ter) erbe e spezie, quali ad esempio cumino, finocchio;
h-quater) frutta, quale ad esempio noci, nocciole, uva sultanina."

5.4

[Pavanelli](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) frutta secca o semi.».

5.5

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Eventuali ingredienti aggiunti ai prodotti di cui alla presente legge, denominati "miglioratori" o "coadiuvanti", possono contenere esclusivamente ingredienti di origine vegetale .»

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

5.6

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Nella produzione dei prodotti di cui alla presente legge è fatto divieto di utilizzo di ingredienti di origine animale.»

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

5.7

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Nella produzione dei prodotti di cui alla presente legge è fatto divieto di utilizzo dello strutto commestibile, ottenuto dai tessuti adiposi del suino.»

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

5.8

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. L'etichettatura dei prodotti di cui alla presente legge riporta una specifica indicazione circa la presenza di additivi o altri ingredienti aggiunti, anche denominati "miglioratori".»

5.9

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "deve contenere" con le seguenti: "può contenere".

5.10

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Sopprimere il comma 6.

Art. 6

6.1

[Pavanelli](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, dopo le parole: "con o senza sale alimentare" aggiungere, in fine, le seguenti: "; è consentita l'aggiunta di spezie, erbe aromatiche o semi".

6.2

[Taricco](#), [Biti](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 7

7.1

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prolungati periodi di tempo,» inserire le seguenti: «indicandone la scadenza,».

Art. 9

9.1

[Paroli](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola «convenientemente».

9.2

[Paroli](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola «convenientemente» con la seguente: «opportunamente».

9.3

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla specie

Saccharomyces cerevisiae e con simile capacità di fermentazione», con le seguenti: «appartenenti, limitatamente, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola.».

9.4

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. È definito "pasta madre" l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione del rimpasto».

9.5

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «È definito "pasta madre" o "lievito naturale"», con le seguenti: «È definita "pasta madre"».

9.6

[Paroli](#)

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 10

10.1

[Taricco](#), [Biti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Paste acide)

1. Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.

2. Le paste acide essiccate non sono dotate di adeguato potere fermentativo e, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, necessitano di essere integrate con il lievito. La loro funzione primaria è l'apporto di acidità e di componenti aromatici caratteristici della lievitazione condotta con pasta madre.».

10.2

[Laniece](#), [Durnwalder](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. È ammesso l'utilizzo di pasta madre essiccata inattiva o attiva microbiologicamente in grado dopo l'idratazione di consentire la lievitazione dell'impasto, purché ottenuta da pasta madre, come definita dall'articolo 9, comma 5, e sottoposta a successivo trattamento di essiccazione;"*

2) *il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Ai fini del processo di lievitazione di cui all'articolo 2, comma 1, la pasta madre essiccata può essere integrata con il lievito."*

10.3

[Taricco](#), [Biti](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Pasta madre o pasta acida essiccata».

10.0.1

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Forno di qualità)

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.».

Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, sostituire la parola «tradizionale» con le seguenti: «di qualità»;*

b) *al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «tradizionale» con le seguenti: «di qualità»;*

c) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituito dal citato regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni,»;*

d) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e di indicazione geografica protetta».*

10.0.2

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Forno di qualità)

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.»

Conseguentemente all'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) *Nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, la parola "tradizionale" con le seguenti: "di qualità";*

b) *al comma 1, nel primo periodo dopo le parole: "istituito dal citato regolamento" inserire le seguenti: "nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni.";*

c) *al comma 1, nel secondo periodo sostituire le parole: ", di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita" con le seguenti: "e di indicazione geografica protetta".*

10.0.3

[Tiraboschi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis

(Forno di qualità)

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11".

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.

Conseguentemente all'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) *nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, la parola "tradizionale" con le*

seguenti: "di qualità";

b) *al comma 1, nel primo periodo dopo le parole: "istituito dal citato regolamento" inserire le seguenti: "nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni.";*

c) *al comma 1, nel secondo periodo sostituire le parole: ", di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita" con le seguenti: "e di indicazione geografica protetta".*

Art. 11

11.1

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Pane tradizionale di qualità»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «pane fresco tradizionale» con le seguenti: «pane tradizionale di qualità»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «a livello nazionale» inserire le seguenti: «e regionale».*

11.2

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, dopo le parole: «rappresentative a livello nazionale», inserire le seguenti: «e regionale».

11.0.1

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il «Fondo per il sostegno alla produzione di pane *Made in Italy*» con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.2

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#), [Boldrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11- bis.

(Forno di qualità)

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio».

Conseguentemente, all'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

- Nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «fresco tradizionale» con le seguenti: «tradizionale di qualità»;

- al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituito dal citato regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni».

Art. 12

12.1

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «che svolge» inserire le seguenti: «nella stessa sede dell'azienda» e sostituire le parole: «dalla lavorazione delle» con la seguente: «dalle».

12.2

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 3 dopo le parole: «prodotti di propria produzione» inserire le seguenti: «o acquistati presso terzi», e dopo le parole: «per il consumo immediato» inserire le seguenti: «sul posto.».

12.3

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio, devono esporre al pubblico nella rivendita stessa una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato, fino ad esaurimento della scorta del pane cui si riferiscono. »

12.4

[Pavanelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il pane fresco deve essere venduto in buste di carta oppure in imballaggio compostabile e biodegradabile. È altresì consentita la vendita di pane in contenitori ovvero in buste riutilizzabili forniti dal consumatore.

4-ter. Gli esercizi di cui al presente articolo devono dotarsi di apparecchi elettronici per la pesatura, il confezionamento e l'etichettatura del pane che emettono etichette in materiale compostabile e biodegradabile. Gli esercenti possono consumare le scorte di materiali utilizzati per l'etichettatura diversi da quelli previsti al presente comma, nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

12.5

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#), [Boldrini](#)

Al comma 5, sostituire le parole: « e sulla data del primo impasto e sulla natura del prodotto», con le seguenti: «di produzione dal primo impasto al prodotto finito, e sulla natura del prodotto».

12.6

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui questo non sia di provenienza nazionale le indicazioni devono prevedere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana" con la specifica delle fasi di produzione (impasto lievitazione semi-cottura e cottura) e l'indicazione dello Stato in cui sono state effettuate.».

12.7

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il pane fresco senza glutine è posto in vendita in scaffali distinti, separati e non limitrofi rispetto al pane e ai prodotti da forno assimilati, dolci e salati, contenenti glutine.».

12.8

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Al comma 6, dopo le parole: «degli altri generi», inserire le seguenti: « e collocare in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo per unità di peso.».

12.9

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e muniti di copertura a chiusura";*
- b) *sopprimere l'ultimo periodo.*

12.10

[Taricco](#)

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "muniti di copertura a chiusura," con le seguenti: "comunque".

12.11

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

12.12

[Taricco](#)

Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: "È consentita ai titolari di specifica autorizzazione comunale la vendita del pane su aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itinerante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, mediante il pre-imballaggio del prodotto o la sua collocazione in appositi contenitori muniti di copertura a chiusura."

12.13

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: "E' consentita, ai titolari di specifica autorizzazione comunale, la vendita del pane su aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itinerante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, secondo le garanzie di cui alla presente legge."

12.14

[Croatti](#), [Trentacoste](#)

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È consentita la vendita di pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, ivi inclusi quelli scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.».

12.15

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati è permessa solo per il pane confezionato nel luogo di lavorazione."

12.16

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La vendita del pane nei mercati o nelle fiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. È obbligatorio l'imbustamento del pane tramite confezionamento con busta microforata o con busta in atmosfera ordinaria, nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie e in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.».

12.17

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 18 della legge 4 luglio 1967, n. 580, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane. È consentito l'utilizzo dei residui di pane per la preparazione di nuovi prodotti alimentari anche da forno a condizione che gli stessi rechino esplicitamente in etichetta le informazioni relative allo stato del pane utilizzato (pane vecchio; pane essiccato, ecc.)".

8-ter. L'articolo 23 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. Il pane deve essere venduto a peso. Il pane può essere venduto al pezzo purché venga esplicitamente indicata la pezzatura minima garantita per il prezzo indicato nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa".

8-quater. Il pane fresco senza glutine, venduto sfuso, deve essere posto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e le procedure di servizio devono essere tali da evitare qualsiasi contaminazione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente, devono essere messe in atto le procedure di segregazione delle materie prime e di separazione delle produzioni, onde evitare qualsiasi pericolo di contaminazione.».

Art. 13

13.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *nel primo periodo, sopprimere le parole: "o dalla provincia autonoma";*
- b) *nel secondo periodo, sopprimere le parole: "e le province autonome".*

13.2

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#), [Boldrini](#)

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «L'obbligo formativo decorre dalla data di effettivo svolgimento dei corsi formativi.».

13.3

[Taricco](#)

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le imprese, già attive ed iscritte al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, individuano il responsabile dell'attività produttiva anche se non in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente comma e nel comma 5 del presente articolo".

13.4

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le imprese, già attive ed iscritte al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, individuano il responsabile dell'attività produttiva anche se non in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente comma e nel comma 5 del presente articolo".

13.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a), sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "sei anni";*
- b) *alla lettera b), sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "sei anni";*
- c) *alla lettera c), sostituire le parole: "o da analogo organo della provincia autonoma" con le seguenti: "unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno due anni presso imprese del settore";*
- d) *alla lettera d), sopprimere le parole: "ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età".*

13.6

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#)

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) essere affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato, con accordo scritto e registrato, di collaborazione a tempo pieno di durata minima di un anno;»

13.7

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) aver conseguito un diploma di laurea in Scienze e tecnologie alimentari o un diploma equipollente, sempre appartenente alle classi di laurea L-26 o LM-70.»

Art. 15

15.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Vi rientrano anche i prodotti denominati "Indicazione Geografica Protetta" (IGP)."

15.2

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di valorizzare l'attività di panificazione italiana e di incentivare i prodotti da filiera corta o a chilometro zero, il reddito derivante dall'esercizio dell'attività di panificazione, svolta con le modalità di cui al comma 1, è calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 56-bis, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.0.1

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- bis.

(Tavolo di consultazione)

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il "Tavolo di consultazione permanente in materia di produzione e vendita del pane" che:

a) rappresenta un momento di confronto, nell'ambito delle problematiche di settore, tra l'Amministrazione e i rappresentanti del settore a vario titolo coinvolti;

b) può proporre, conformemente agli obiettivi della presente legge, chiarimenti o interpretazioni relative all'attività di panificazione;

c) su istanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, può rendere pareri su provvedimenti dell'Amministrazione.

2. Il Tavolo di consultazione permanente è presieduto dal Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal direttore generale da questi designato ed è composto da:

a) due dirigenti designati dal Ministero dello sviluppo economico e due dal Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo;

b) i rappresentanti designati dalle associazioni nazionali della panificazione comparativamente più rappresentative;

c) i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti delle Regioni e Province autonome, rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle Amministrazioni centrali, di altre istituzioni nazionali ed esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Il Tavolo di consultazione permanente in sede di prima applicazione ha durata inizialmente triennale ed è nominato con decreto del Ministero dello sviluppo economico successivamente alla designazione dei componenti che lo costituiscono. Può essere prorogato con decreto dello stesso Ministero.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo è a titolo gratuito. Non sono previsti oneri a carico dell'Amministrazione né gettoni di presenza e rimborsi spese di qualunque natura.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del Ministero dello sviluppo economico».

Art. 17

17.1

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa regionale.

2. Per la violazione della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 12, comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2, comma 10.

Art. 18

18.1

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della specificità del proprio territorio, possono promuovere e definire interventi di sostegno alla produzione del pane fresco, anche attraverso lo stanziamento di risorse allo scopo destinate.».

Art. 20

20.1

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015» con le seguenti: «ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.».

1.4.2.7. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.7.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 256 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
256ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riguardo ai profili di competenza presenti nel decreto-legge in esame, la presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) segnala in primo luogo l'articolo 5, volto a istituire l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con particolare riferimento alla disciplina posta per il direttore generale e il vice direttore generale, qualora provenienti da pubbliche amministrazioni.

Fa poi presente che fra i compiti dell'Agenzia l'articolo 7, comma 1, lettera r), concerne la formazione e il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza.

Passando all'articolo 12, si sofferma sulle previsioni riguardanti il contenuto del regolamento volto a stabilire la disciplina relativa al personale dell'Agenzia.

Successivamente dà conto delle disposizioni recate dall'articolo 17, il quale disciplina l'inquadramento del personale proveniente dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e da altre pubbliche amministrazioni, nonché le modalità selettive per l'inquadramento di esperti e delle altre categorie di personale.

In conclusione, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.8. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.8.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità') - Seduta n. 250 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
250ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az) riferisce sul provvedimento in titolo.

Il disegno di legge in esame (approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 28 luglio 2021) reca conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, concernente cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il testo si compone di diciannove articoli.

Gli articoli da 1 a 4 definiscono il sistema nazionale di sicurezza cibernetica, che ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri, al quale è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle "politiche di cybersicurezza", nonché l'adozione della relativa strategia nazionale e - previa deliberazione del Consiglio dei ministri - la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale della nuova "Agenzia per la cybersicurezza nazionale" (istituita dall'articolo 5 del provvedimento in esame). Di tali nomine sono preventivamente informati il COPASIR e le competenti Commissioni parlamentari (articolo 2).

Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare all'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva (articolo 3).

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza" (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza (articolo 4).

Un novero di disposizioni del decreto-legge concerne la "Agenzia per la cybersicurezza nazionale".

L'articolo 5 ne prevede l'istituzione; l'articolo 6 ne disciplina l'organizzazione; l'articolo 11 è relativo

alle risorse finanziarie e all'autonomia contabile; l'articolo 12 concerne il personale. L'articolo 14 dispone circa le relazioni annuali che il Presidente del Consiglio è tenuto a trasmettere (al Parlamento e al COPASIR) sulle attività dell'Agenzia.

Presso l'Agenzia, è prevista la costituzione di un "Nucleo per la cybersicurezza", per profili attinenti a eventuali situazioni di crisi (ne trattano gli articoli 8 e 9).

L'articolo 10 dispone in ordine alla gestione delle crisi che coinvolgano aspetti della cybersicurezza.

L'articolo 13 ha per oggetto la trattazione dei dati personali per finalità di sicurezza nazionale cibernetica.

L'articolo 15 detta una serie di novelle al decreto legislativo n. 65 del 2018 (di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione), onde armonizzarlo con l'impianto normativo del decreto-legge in esame.

L'articolo 16 novella, al medesimo scopo, alcuni altri atti normativi.

Seguono disposizioni transitorie e finali (articolo 17) e finanziarie (articolo 18).

L'articolo 19 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (dunque la vigenza è dal 15 giugno 2021).

Per quanto di competenza della Commissione, la relatrice segnala in particolare l'articolo 10, che come detto riguarda la gestione delle crisi che coinvolgano aspetti della cybersicurezza. L'articolo in questione stabilisce, quanto alla composizione del Nucleo per la cybersicurezza, che in situazioni di crisi di natura cibernetica il Nucleo medesimo è integrato, in ragione della necessità, con un rappresentante del Ministero della salute (comma 3).

Segnala, altresì, l'articolo 15, nella parte in cui esso (comma 1, lettera g) sostituisce l'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 65 del 2018, che disciplina l'Autorità nazionale competente e il punto di contatto unico. In base alla novella, il Ministero della salute è l'Autorità competente per settore in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi per quanto concerne l'attività di assistenza sanitaria.

Segnala, infine, che il predetto articolo 15, alla lettera i) del comma 1, sostituisce l'articolo 9 del decreto legislativo n. 65 del 2018, prevedendo che le autorità di settore collaborino con l'autorità nazionale competente per l'adempimento degli obblighi di cui al medesimo decreto. A tal fine, la norma in commento istituisce presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale un Comitato tecnico di raccordo, presieduto dalla predetta Agenzia e composto da rappresentanti delle amministrazioni statali individuate quali autorità di settore e da rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, vieppiù alla luce dell'attacco informatico di cui è stata recentemente oggetto la regione Lazio. Pone in rilievo che i sistemi informatici sono fragili e necessitano di strumenti adeguati alla loro protezione, quale a suo avviso è l'Agenzia istituita dal decreto-legge in conversione.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) osserva che l'atto di pirateria informatica contro la regione Lazio conferma il rilievo e l'attualità delle problematiche connesse alla sicurezza cibernetica. Esprime l'avviso che il concetto di sicurezza debba essere inteso nella sua accezione più ampia, dunque anche in termini di rigore scientifico nella predisposizione degli algoritmi; di protezione dei dati personali, specie se sensibili; di sviluppo della digitalizzazione e dell'innovazione, attraverso misure proattive. Segnala, a quest'ultimo riguardo, le tematiche connesse ai piani nazionali sulle malattie rare e sull'oncologia, in relazione alle quali annuncia di aver presentato un ordine del giorno.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FIBP-UDC) evidenzia che il sistema sanitario è tra i settori che più abbisognano di digitalizzazione ed è pertanto tra quelli che, anche in prospettiva, sono maggiormente esposti ad attacchi: ne è prova, a suo giudizio, la già citata aggressione nei riguardi della regione

Lazio. Ciò posto, sottolinea l'importanza delle misure messe in campo dal Governo con il provvedimento in esame, ma si duole per il fatto che non si sia intervenuti prima in questo delicato settore. In conclusione, manifesta l'auspicio che la neo istituita Agenzia si avvalga di esperti di livello, già adeguatamente formati, grandi ed incombenti essendo le sfide da affrontare.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sede di replica, dopo aver rimarcato che quanto successo alla regione Lazio poteva capitare alla quasi totalità degli enti pubblici italiani, rileva la necessità di porre rimedio al ritardo accumulato nel settore della sicurezza cibernetica, dovuto a suo avviso anche a una visione relativizzata della cybersicurezza, che si riteneva coperta dai servizi di *intelligence*. Saggiunge che l'urgenza di porre mano al settore, in una visione integrata e di governo dei rischi diretti ed indiretti, non può prescindere dal considerare la sanità "una priorità delle priorità", considerato che prima o poi il fascicolo sanitario e socio sanitario elettronico diventerà una realtà ed il Paese non può permettersi che esso sia vulnerabile. Osserva che anche dalle considerazioni svolte in discussione generale emerge con chiarezza l'apprezzamento unanime dello sforzo del Governo nel creare finalmente un'Agenzia atta a prevenire e contrastare gli attacchi informatici. Reputa che il concetto di prevenzione, di cui sottolinea la precipua rilevanza strategica, trovi nell'articolato un'applicazione concreta, anche se non le sembra essere tenuta in adeguata considerazione la sanità: chi si occupa di questo settore ha sensibilità peculiari, che permettono di comprendere che dati apparentemente innocui possono portare chi ne ha le competenze a scoprirne altri sensibili, messi in correlazione. Ritiene inoltre che, in occasione dell'istituzione dell'Agenzia, si dovrebbe pur considerare la vetustà del parco macchine informatico delle varie amministrazioni e anche sotto questo profilo segnala che una delle priorità non può non essere la sanità. Esprime l'auspicio che dette carenze vengano colmate in tempi rapidi dall'Agenzia reclutando secondo merito nuove leve già formate, a supporto di un programma straordinario di prevenzione e protezione per la cybersicurezza sanitaria che dovrebbe essere quanto prima implementato, mettendo al riparo le strutture sanitarie da possibili attacchi informatici, che potrebbero portare l'intero servizio sanitario nazionale al collasso. Saggiunge che quanto previsto nell'ambito del PNRR va nella direzione sperata ma ritiene non ci si possano permettere né ritardi, né esitazioni, né fallimenti. Propone che nel redigendo parere, che per quanto detto dovrebbe essere a suo giudizio di segno favorevole, si recepiscano in una premessa sintetica le riflessioni prospettate, tese a suggerire all'Esecutivo di tenere in alta considerazione il settore della Sanità nell'ambito delle attività dell'Agenzia per la sicurezza informatica, a garanzia della salute dei pazienti. Inoltre, propone di inserire nel parere un'osservazione del seguente tenore: tra i componenti del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, previsto dall'articolo 4 del provvedimento in esame, sarebbe opportuno fosse annoverato anche il Ministro della salute.

Si dichiara disponibile ad assumere l'incarico di redigere il parere nei termini precisati, qualora s'intenda procedere in questo modo.

La [PRESIDENTE](#), constatato che la Commissione conviene sull'opportunità di procedere nel senso indicato, avverte che si passa alla votazione del mandato alla relatrice.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*), a nome del proprio Gruppo, dichiara voto di astensione.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole con osservazione, nei termini annunciati nel corso della replica.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.9. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.9.1. 13^aCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 236 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021

236^a Seduta

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Ricorda che la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato il 13 luglio 2021. In particolare, la *cybersecurity* è uno dei 7 investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo". Tra le *milestones* al riguardo previste, vi è il sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza, con il completamento di almeno cinque interventi per migliorare le strutture di sicurezza nei settori del perimetro di sicurezza cibernetica e delle reti e sistemi informativi (NIS), tra l'altro con riferimento ai settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia e dell'ambiente.

In ordine al testo all'esame, l'articolo 1 reca le definizioni introdotte dal decreto-legge in esame, in base al quale per "Cybersicurezza" si intende l'insieme delle attività finalizzate alla tutela delle reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche per proteggerli dalle minacce informatiche, assicurando la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico;

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state fatte salve le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 e gli obblighi derivanti da trattati internazionali.

[L'articolo 2 reca le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, autorità al vertice dell'architettura della sicurezza cibernetica, in quanto è a lui attribuita in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza.](#)

L'articolo 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare all'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 3 della legge n. 124 del 2007 le funzioni non a lui attribuite in via esclusiva.

Per i profili di interesse della Commissione, si segnala l'articolo 4, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza" (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza. La composizione del Comitato è stabilita dal comma 3; ne fanno parte: il Presidente del Consiglio (che lo presiede); l'Autorità delegata, ove istituita; il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il Ministro dell'interno; il Ministro della giustizia; il Ministro della difesa; il Ministro dell'economia e delle finanze; il Ministro dello sviluppo economico; il Ministro dell'università e della ricerca; il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica.

Il comma 2 dell'articolo 4 attribuisce al Comitato interministeriale i compiti di proporre al Presidente del Consiglio gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale, di esercitare l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale nonché promuovere l'adozione delle iniziative per favorire la collaborazione per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia. Inoltre, esprime il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e possono partecipare alle sedute del Comitato, su chiamata del Presidente del Consiglio, anche a seguito di loro richiesta, ma senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, nonché altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare. Il comma 6 trasferisce al Comitato interministeriale per la cybersicurezza le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) dal decreto-legge n. 105 del 2019 e dai relativi provvedimenti attuativi.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al decreto-legge, la scelta di istituire un dedicato Comitato interministeriale, in luogo dell'attribuzione anche delle funzioni in materia di cybersicurezza all'esistente Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, risponde ad uno dei principi ispiratori del presente intervento legislativo, assicurare uno stretto raccordo dell'Architettura di cybersicurezza nazionale con il Sistema dell'intelligence nazionale, a fronte di una chiara separazione di competenze, rilevando la Relazione che la costituzione di un Comitato interministeriale ad hoc, fuori dall'ambito della legge n. 124 del 2007, consentirà altresì all'istituendo Comitato, e all'Agenzia stessa, di muoversi secondo procedure più agili rispetto a quelle adottate dal CISR, chiamato a trattare materie connesse al funzionamento e all'attività degli organismi informativi e connotate, pertanto, e da regimi di elevata classifica di segretezza.

[L'articolo 5 istituisce la "Agenzia per la cybersicurezza nazionale" a tutela degli interessi nazionali, prevedendosi poi l'organizzazione dell'Agenzia \(articolo 6\).](#)

L'articolo 11 detta le disposizioni relative al sistema di finanziamento dell'Agenzia e all'autonomia contabile e gestionale della stessa.

La disciplina del personale (articolo 12) addetto all'Agenzia è stabilita in apposito regolamento; nell'esame presso la Camera dei deputati è stata altresì prevista l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari e del parere del Copasir per i profili di competenza.

[L'articolo 7 determina poi le funzioni della Agenzia per la cybersicurezza nazionale istituita dall'articolo 5, qualificata quale Autorità nazionale, ai fini del complesso di relazioni e funzioni](#)

disegnato dalle norme europee ed interne, incluse quelle di certificazione della cybersicurezza. In tale quadro, predispone in primo luogo la strategia nazionale, e assume compiti finora attribuiti a diversi soggetti, quali il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento delle informazioni e della sicurezza, l'Agenzia per l'Italia digitale; promuove iniziative per lo sviluppo di competenze e capacità; presso l'Agenzia sono inoltre trasferiti il CSIRT italiano (ora CSIRT Italia: l'acronimo sta per *Computer Security Incident Response Team*) e il Centro di valutazione e certificazione nazionale.

L'articolo 8, modificato dalla Camera dei deputati, dispone la costituzione, presso l'Agenzia, di un "Nucleo per la cybersicurezza", previsto in via permanente, quale supporto del Presidente del Consiglio riguardo alle tematiche della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento; si prevede la relativa composizione, tra cui, tra gli altri, un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio. L'articolo 9 determina le funzioni del Nucleo per la cybersicurezza e l'articolo 10 disciplina poi le procedure da seguire per la gestione delle crisi che coinvolgano aspetti di cybersicurezza.

L'articolo 13 reca norme per i trattamenti di dati personali, mentre in base all'articolo 14 al Parlamento deve essere trasmessa una relazione entro il 30 aprile di ogni anno sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di cybersicurezza nazionale.

L'articolo 15 novella il decreto legislativo n. 65 del 2018 che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva *Network and Information Security - NIS*), mentre l'articolo 17 reca disposizioni transitorie e finali. L'articolo 18 detta infine disposizioni relative alla copertura finanziaria relativa alla istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Dopo che la **PRESIDENTE** ha preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il relatore formula una proposta di parere favorevole.

Dopo che il senatore **FERRAZZI** (PD) ha annunciato il voto favorevole e il senatore **NASTRI** (Fdi) il voto di astensione, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore **FERRAZZI** (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole con osservazioni, previa verifica del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere

favorevole con osservazioni sul *Doc.* LXXXVI, n. 4. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVII, n. 4)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Dopo che la [PRESIDENTE](#) ha preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, la relatrice [PAVANELLI](#) (M5S) formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, in ordine al documento LXXXVI, n. 4. Formula invece una proposta di parere favorevole in ordine al documento LXXXVII, n. 4.

Si passa alla votazione della proposta di parere relativa al documento LXXXVI, n. 4.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, pur manifestando rammarico per il fatto che nello schema di parere in votazione non è stato possibile recepire alcune osservazioni che, nella sostanza, riprendevano i contenuti dell'intervento del senatore Arrigoni nella seduta del 29 luglio scorso, in quanto tali osservazioni sono state presentate tardivamente dal punto di vista formale.

La senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole, condividendo le espressioni di rammarico del senatore Pazzaglini.

La [PRESIDENTE](#) fa presente che le osservazioni del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sono pervenute nella giornata di domenica 1° agosto e, quindi, ampiamente dopo la scadenza fissata per venerdì 30 luglio, alle ore 17.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az), in dissenso dal gruppo di appartenenza, annuncia la sua astensione e coglie l'occasione per sottolineare come le osservazioni da lui presentate erano volte in particolare a richiedere al Governo di adoperarsi in sede europea al fine di assicurare: che il sostegno a processi, prodotti e servizi avvenga coniugando sostenibilità ambientale, economica e sociale; che venga applicato il principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle diverse tecnologie per il raggiungimento dei *target* climatici al 2030 e al 2050; che la promozione della transizione ecologica sia improntata a processi sostenibili (ambientalmente, economicamente e socialmente) e certificati che adottino i principi del *Life Cycle Assessment* (LCA) per la valutazione dell'impronta ambientale (emissioni di CO₂) di prodotti e servizi, anche in considerazione della necessità di valutare i reali impatti emissivi delle differenti alimentazioni delle auto; che nella promozione, sviluppo ed impiego delle diverse tecnologie per l'attuazione della politica strategica dell'UE per la decarbonizzazione venga effettuata un'attenta e compiuta analisi degli impatti ambientali, economici, sociali e - soprattutto - geopolitici in ordine a disponibilità, costi, approvvigionamento e dipendenza estera dei metalli e dei minerali critici necessari nella transizione basata sull'elettrificazione spinta dei consumi, anche nella mobilità, e sull'impiego di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico ed eolico.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, soffermandosi in particolare sull'importanza dell'adozione del metodo del *Life Cycle Assessment* (LCA), al quale ha testé fatto riferimento anche il senatore Arrigoni.

Su richiesta del senatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az), la [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 15,20, riprende alle ore 15,25.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la proposta di parere favorevole con osservazioni

relativa al documento LXXXVI, n. 4, avanzata dalla relatrice, previa verifica del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.

Non essendovi richieste di intervento, è altresì posta ai voti è approvata la proposta di parere favorevole relativa al documento LXXXVII, n. 4.

La [PRESIDENTE](#) coglie infine l'occasione per far presente di condividere interamente i richiami svolti dal senatore Arrigoni nell'ultima seduta in ordine alla necessità che il Parlamento abbia a disposizione tempi adeguati ad un esame effettivo dei temi sui quali è chiamato a pronunciarsi. Invita pertanto tutti i Capigruppo di maggioranza ad attivarsi affinché a tale sollecitazione sia dato seguito nelle sedi competenti.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2329

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

esprime parere favorevole con osservazioni, invitando in particolare a valutare l'opportunità:

1. di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza non solo delle vie d'acqua, ma anche degli argini e dei monumenti di eccezionale valore storico e culturale della città di Venezia prospicienti i canali di navigazione, rispetto alle alterazioni idrodinamiche dovute al transito delle imbarcazioni di grandi dimensioni;
2. di adottare in via definitiva entro il 31 dicembre 2021 il Protocollo fanghi e il Piano morfologico ambientale della laguna di Venezia;
3. di promuovere studi idrogeologici e geomorfologici della laguna di Venezia al fine di progettare con tempestività ed efficacia le necessarie opere idrauliche;
4. di promuovere preventive indagini archeologiche al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico della laguna di Venezia, anche antecedente alla fondazione della Repubblica Serenissima;
5. di prevedere per l'accesso e l'uscita da Porto Marghera la regolamentazione del traffico commerciale e croceristico secondo criteri di adeguata protezione ambientale;
6. di prevedere il divieto di transito per le imbarcazioni di grandi dimensioni che superino i valori limite di inquinamento PM10;
7. di prevedere, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e al fine di evitare il danneggiamento dei fondali della laguna di Venezia, che la velocità massima delle navi da crociera e commerciali nei canali di Marghera non superi, come già stabilito, i sei nodi;
8. di prevedere che la manutenzione dei canali esistenti sia fatta secondo le normative nazionali ed europee vigenti, le quali già disciplinano i casi in cui è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale;
9. di stabilire con certezza i tempi delle soluzioni che consentono lo spostamento delle imbarcazioni di grandi dimensioni al di fuori della laguna di Venezia;
10. di approfondire la valutazione dell'impatto che la realizzazione dei punti di attracco temporanei per il transito delle navi di grandi dimensioni, secondo le vie alternative in corso di definizione, può produrre sulle acque protette e le risorse naturali della laguna veneta.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 4**

La 13a Commissione permanente, esaminato, per quanto di competenza, il documento in titolo, esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) si invita a valutare l'opportunità di promuovere e investire in processi innovativi come quelli in cui i prodotti di scarto e i sottoprodotti di un'azienda o di un'attività industriale diventano materie prime per un'altra azienda o per un altro processo produttivo (cd simbiosi industriale) e in quelli aventi un *design* o una progettazione sostenibile (*ecodesign*), nel rispetto dei principi dell'economia circolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti;
- 2) si invita a valutare l'opportunità di sviluppare ulteriori metodi per il calcolo del gas effetto serra che ciascun prodotto o attività rilascia (come l'indicatore *carbon footprint*) per raggiungere l'obiettivo " *carbon neutral*" al 2050, con una riduzione al 2030 del 55% delle emissioni climalteranti.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2336
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Titolo breve: "cybersicurezza"

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 354](#)

3 agosto 2021

Attività (esito)

Discussione generale

Replica del relatore

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. 1 del ddl di conversione; accolti odg.

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 204, contrari 3, astenuti 23, votanti 230, presenti 231.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 354 del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

354a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

MARGIOTTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 29 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sul centenario della traslazione del Milite ignoto

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Senatori, il prossimo 11 agosto sarà il centesimo anniversario della promulgazione della legge che ha disposto la traslazione all'Altare della Patria della salma del Milite ignoto: un atto solenne voluto dal Parlamento per onorare la memoria dei 651.000 soldati italiani caduti durante la Prima guerra mondiale. Il loro sacrificio è testimonianza di alcune delle pagine più drammatiche della nostra storia: pagine di coraggio, pagine di eroismo e altruismo, di cui sono stati protagonisti i nostri soldati, così come delle loro umane paure, delle angosce e delle frustrazioni che nelle trincee di confine accompagnavano lo scoppio di ogni colpo di artiglieria. Pagine scritte con il sangue di tanti giovani che hanno affrontato gli orrori della guerra e con il dolore di genitori, mogli e figli che non li hanno visti tornare a casa, e a cui troppo spesso è stata perfino negata l'intima pietà di una tomba o di una lapide su cui piangere o deporre un fiore. Nel tempo, le spoglie di quel giovane milite senza nome sono diventate il simbolo del grande cuore di tutti

gli italiani in divisa, che hanno perso la vita in guerra o in missione ovunque nel mondo; donne e uomini di ogni generazione che hanno difeso con orgoglio, incrollabile senso del dovere e instancabile dedizione, la Patria e i suoi valori; valori che oggi sono le fondamenta di una Nazione libera e dialogante.

Un Paese che crede fermamente nella pace come bene comune da proteggere contro ogni forma di violenza o di prevaricazione; un Paese che non dimentica e che, in questo solenne centesimo anniversario, onora i suoi martiri con iniziative meritorie e di valore, come l'idea di riconoscere la cittadinanza onoraria al milite ignoto da parte di tutti i Comuni d'Italia, come il Treno della memoria, che il prossimo 28 ottobre partirà da Aquileia per giungere a Roma il 4 novembre, unendo ancora una volta il Paese in un nuovo viaggio simbolico, sulle orme di quello che un secolo fa portò le spoglie del milite ignoto fino all'Altare della Patria. Soprattutto un Paese che racconta, spiega, tramanda la propria storia alle generazioni di oggi e a quelle di domani, perché si facciano anch'esse messaggere di una memoria che è parte della loro identità culturale, oltre che una guida preziosa per costruire un futuro migliore, perché comprendano davvero l'inestimabile ricchezza di un patrimonio di principi, tutele e garanzie individuali e collettive che è frutto anche di grandi sofferenze e sacrifici di vite umane. Vi ringrazio (*Applausi*).

Sui gravi incendi che hanno colpito il territorio italiano

D'ALFONSO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, la ringrazio anche per la cortesia istituzionale che ha voluto usarmi.

Intervengo per richiamare l'attenzione di quest'Assemblea e, attraverso di essa, del discorso pubblico della nostra Nazione sul disastro che ha colpito la Regione Abruzzo: una vera e propria strage di alberi che domenica abbiamo purtroppo patito come comunità regionale, a causa di una condotta scellerata di coloro i quali hanno voluto distruggere attraverso il fuoco un patrimonio irripetibile coincidente con il creato.

Mi riferisco a un creato che ci fa pensare, in termini di sentimento, di avvertimento delle coscienze, a quello che lei ha richiamato prima a proposito dell'opera estrema garantita dal Milite ignoto, perché la Patria che evoca il suolo sotto il quale sono sepolti i nostri avi è fatta anche del paesaggio, del creato, di quanto consente memoria individuale e collettiva.

In Abruzzo abbiamo perso qualcosa come 100.000 alberi. Un sacerdote di grande credibilità, monsignor Iannucci di Pescara, ha insegnato a numerose generazioni che gli alberi sono i cittadini che avremmo voluto avere in più. Il Parco D'Avalos, di cinquecento anni di vita, ha perso più di un terzo della sua consistenza, ma sono state colpite anche la pineta dannunziana, quella che ha ispirato la riflessione, il pensiero e le opere di D'Annunzio, così come la Costa dei Trabocchi.

Intervenire in Senato in questo momento serve a richiamare l'attenzione delle istituzioni. Il codice di protezione civile del 2020 prevede che davanti a questi disastri si attivino le procedure per il riconoscimento dell'emergenza nazionale. E ci sono gli elementi per l'emergenza nazionale, dal momento che sono stati rimossi dei pericoli, sono state evacuate persone e famiglie, senza contare tutto quello che ho descritto come perdita ambientale. Se però ci fosse solo l'intervento degli organi statuali governativi, non ripristineremmo il valore del Paese saggio che è evocato dal paesaggio. C'è bisogno anche di fare di più ad opera della cittadinanza, ad opera di coloro i quali hanno molto, anche sul piano della ricchezza. Infatti ci vorranno almeno quindici anni per ripristinare quei 100.000 alberi per le giovani generazioni che vorranno rivendicare il diritto alla veduta della bellezza. Serviranno norme per scoraggiare questi delinquenti che attraverso il fuoco hanno distrutto il Creato; serviranno sanzioni, risorse per fare in modo che i progetti di carattere ambientale dispongano anche di colonnine che distribuiscono acqua, estintori su misura del rischio, attraverso il principio di precauzione.

Il messaggio ulteriore che vorrei mandare attraverso questo intervento è che dobbiamo fare in modo che le vicende vengano evitate a monte e non a valle, perché intervenire a valle richiede risorse in più, richiede ed impone una perdita di diritti delle giovani generazioni.

Signor Presidente, vorrei tanto che la cura e la premura dei Ministeri competenti mettessero in

evidenza come la provvista finanziaria deve essere su misura dei valori che abbiamo nelle terre alte delle nostre Regioni.

La ringrazio per avermi consentito di fare questo intervento. (*Applausi*).

[PAGANO](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGANO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, anch'io mi sento in dovere di intervenire qui, nella Camera alta del Parlamento. Mi rivolgo a lei, cara Presidente, che è stata a Pescara soltanto pochi giorni fa ed è stata proprio a pochi metri dalla pineta D'Avalos, denominata dannunziana in quanto il Vate ebbe a comporre una poesia, «La pioggia nel pineto», che evocava esattamente quella pineta. È proprio questo il problema: l'incendio è scoppiato di fatto in città ed è stato forse questo l'elemento drammatico della notizia dell'incendio di Pescara rispetto ai tanti incendi che hanno devastato i boschi e le foreste in tutta Italia, rispetto ai quali ovviamente esprimiamo vicinanza, perché perdere patrimonio boschivo, perdere foreste significa perdere un pezzo della nostra vita e della nostra storia. Pescara però all'interno della città ha non solo un parco, non solo un polmone verde, ma un pezzo della propria storia. Per i pescaresi aver perso più di un terzo del patrimonio forestale di un parco, che divenne di fatto più di dieci anni fa una riserva naturale, ha significato perdere un pezzo di storia. Esprimo pertanto un senso di affetto e di solidarietà - mi auguro di poter parlare anche a nome di tutto il Gruppo - nei confronti del sindaco della città di Pescara, Carlo Masci, che addirittura ha pianto dinanzi alle telecamere quando lo hanno intervistato, perché sentiva su di sé la drammatica situazione del patrimonio forestale e storico di una città che andava in fumo, un fumo che addirittura ha lambito abitazioni civili, ha costretto anche molte suore ad abbandonare la propria sede per essere alloggiate presso un albergo della città.

Anch'io mi permetto di dire che in situazioni come queste bisogna sensibilizzare tutto il Parlamento affinché si adottino misure anche di prevenzione nei confronti di questo genere di necessità. Mi auguro che ovviamente in uno stato di emergenza come questo vi sia un occhio di riguardo verso una vicenda che non solo è diventata una notizia nei telegiornali di tutta Italia, ma che può essere un'occasione di vicinanza per gli amministratori locali della città di Pescara e dell'intera Regione Abruzzo. (*Applausi*).

[BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, desidero associarmi anch'io alle parole dei senatori D'Alfonso e Pagano per esprimere il mio sconcerto, che deve essere quello di tutti noi, di fronte a questa tragedia che ferisce la città di Pescara.

Sono luoghi - quelli che sono stati così ferocemente colpiti e devastati dalle fiamme - particolarmente cari a chi vi parla perché, fra l'altro, nell'immediata prossimità dell'università per tanti anni ho avuto l'onore di condurre la mia carriera: un polmone verde per la città, a ridosso delle abitazioni e degli stabilimenti balneari. È emersa ancora una volta con una tragica evidenza la fragilità di un territorio meraviglioso, ma esposto troppo spesso alla furia delle intemperie. Questo deve naturalmente suscitare in tutti noi una riflessione: in questo caso è stata la siccità, in altri casi sono state le bombe d'acqua, la grandine, a mettere in seria difficoltà la cittadinanza di Pescara e i suoi amministratori, cui va tutta la mia solidarietà, il mio affetto e la mia vicinanza in questo momento, nonché l'assicurazione - per quello che possiamo nel nostro ruolo di parlamentari del territorio - che tutto sarà fatto per cercare di rimediare agli esiti di questa terribile catastrofe.

Ringrazio lei, Presidente, e i colleghi che sono intervenuti per averci consentito di attirare l'attenzione su questo tremendo episodio. (*Applausi*).

[DI NICOLA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DI NICOLA](#) (*M5S*). Signor Presidente, il mio intervento arriva in coda a quello dei colleghi abruzzesi delle altre forze politiche che hanno già ricordato il dramma che in questo momento sta vivendo l'Abruzzo. E nel ricordare l'Abruzzo non possiamo dimenticare le altre zone del Paese colpite in questi giorni da incendi devastanti, a cominciare dalla Sardegna.

Non starò qui a ripetere le cose già dette sui danni, sui rischi che la stessa popolazione intorno a questi

incendi e all'interno delle zone degli incendi ha corso e sta correndo.

Mi lasci dire una cosa, Presidente, per ricordare anzitutto a me stesso e a tutti che quando si parla di incendi spesso si dimentica di parlare di prevenzione.

È a tutti chiaro, per le notizie che stanno arrivando perlomeno dall'Abruzzo, che tali incendi sono frutto di mani dolose che appiccano sistematicamente il fuoco in zone in questo caso particolarmente care alla cultura abruzzese, ma negli anni scorsi anche all'interno di zone di montagna di gran pregio come il Gran Sasso. Si pensi anche all'incendio devastante - provocato anche in quel caso da mani dolose - intorno a Sulmona.

Voglio ricordare che in Abruzzo, nel mese di luglio, era arrivato l'allarme dei Vigili del fuoco che si lamentavano per il taglio dei fondi antincendio da parte della Regione.

Non voglio qui fare polemiche, ma quello che è successo ha dimostrato che l'allarme dei Vigili del fuoco era giustificato e se ne è vista la giustificazione proprio davanti alle dimensioni devastanti dei roghi.

Per questo ricordo a tutti noi che, piuttosto che continuare ogni anno a lamentare questi episodi, potremmo più concretamente cercare - anche all'interno del Senato - di avviare un'iniziativa, un'indagine conoscitiva per tentare di capire la dimensione del fenomeno e soprattutto tutti i mezzi che servono e che mancano a quella politica di prevenzione che tutto il Paese si aspetta. *(Applausi)*.

[DE CARLO](#) *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO *(Fdl)*. Signor Presidente, pur non essendo abruzzese, sono legato particolarmente a quelle zone perché sono terre di alpini, come lo siamo noi bellunesi e veneti e, quindi, intervengo per portare la mia solidarietà alle genti e alle popolazioni che vivono oggi il dramma degli incendi.

Non è solo l'Abruzzo, che già basterebbe ad alzare un campanello d'allarme rispetto, da una parte, ai cambiamenti climatici e, dall'altra, alla stupidità umana di chi appicca fuoco in località così di pregio, come è accaduto a Pescara, ma anche in Sardegna, Sicilia e, come capita troppo spesso, in tante Regioni d'Italia.

È inutile parlare di prevenzione in un contesto parlamentare quando è stato il Parlamento nella legislatura scorsa a privarsi dell'unico Corpo che in Italia faceva prevenzione e, cioè, il Corpo forestale dello Stato. *(Applausi)*. Cerchiamo di far ritornare il discorso in un alveo un po' più di coerenza e, in qualche maniera, di onestà intellettuale. Quel Corpo non faceva solo repressione, che in tanti casi è dovuta, ma aveva anche - lo dico da sindaco - una grandissima funzione di prevenzione, di assistenza, di collaborazione e di coordinamento assieme alle forze e agli enti istituzionali come i Comuni, le Province e le Regioni. Smantellarlo, cambiarlo e dargli una destinazione diversa è stato un errore a cui possiamo porre rimedio. Ci sono un progetto di legge presentato alla Camera da Fratelli d'Italia, a mia prima firma, e un disegno di legge al Senato a prima firma della collega Rauti, che potrebbero recuperare la professionalità che esiste sul nostro territorio degli *ex* agenti del Corpo forestale dello Stato proprio a tal fine. Oggi che non c'è più il Corpo forestale ci rendiamo conto di quanto sarebbe importante ed efficace in un'emergenza come quella che stiamo vivendo in Abruzzo.

Colleghi, basta parole di solidarietà e commenti vuoti; facciamo in modo di velocizzare l'*iter* di quei provvedimenti e ridiamo a questa Nazione il glorioso Corpo forestale dello Stato. *(Applausi)*.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, interveniamo non soltanto per esprimere la solidarietà alle popolazioni colpite, ma per sottolineare la gravità di quanto accaduto. Come ha detto il collega D'Alfonso, non solo sono andati in fumo 100.000 alberi, ma anche l'incomparabile valore storico e ambientale dell'ecosistema della pineta dannunziana.

Presidente, purtroppo in queste settimane non abbiamo fatto altro che assistere a incendi in Sardegna e in Sicilia. Quindi, vi è una situazione di grave emergenza. Lo dico anche al presidente D'Alfonso, che, magari, ci può essere d'aiuto per capire come intervenire.

Abbiamo davanti a noi un'emergenza con altissime temperature e con tutto ciò che ciò comporta e, come sempre, questi incendi sono di natura dolosa perché abbiamo trovato gli innesti. Allora mi

chiedo cosa dobbiamo fare, perché questo serve.

Tra poco discuteremo della cybersicurezza, ma abbiamo un problema di sicurezza ambientale e di prevenzione. Abbiamo chiesto varie volte di poter utilizzare i droni e di fare un investimento della Protezione civile e dello Stato in modo da poter sorvegliare attentamente il territorio. Non dobbiamo dimenticare quello che sta accadendo adesso.

C'è un'altra questione. Lo dico sempre al collega D'Alfonso: è stato un errore grave aver sciolto il Corpo forestale dello Stato (l'inserimento all'interno dell'Arma dei carabinieri ne ha di fatto decretato lo smembramento) che svolgeva una grande funzione per quanto riguarda la prevenzione e il controllo - non è la stessa competenza affidata ai Vigili del fuoco - e che nei decenni conosceva benissimo il territorio.

Durante l'esame del decreto-legge reclutamento abbiamo presentato alcuni emendamenti che riguardano proprio il Corpo forestale, che ovviamente sono stati dichiarati improponibili, ma l'abbiamo fatto per sollevare la questione e chiedere - vedo il collega Toninelli, che ha fatto la stessa richiesta - che la Commissione affari costituzionali possa aprire un affare assegnato proprio sulla questione del Corpo forestale, sperando di riuscire a trovare delle soluzioni per porre rimedio a quello che è stato un errore gravissimo. Non dimentichiamolo, evitiamo di fare in modo che tra qualche settimana avremo dimenticato, perché quella della tutela del nostro territorio, dei nostri boschi e dei nostri ecosistemi è una vera e propria emergenza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Vorrei unirmi anch'io alle parole di chi mi ha preceduto per esprimere la vicinanza, mia personale e penso di tutta l'Assemblea, alle popolazioni che sono state colpite. Mi riferisco non soltanto agli incendi che hanno devastato l'Abruzzo, ma anche a quelli che hanno devastato la Sardegna e la Sicilia. Devo dire che è una tragedia che fa male davvero al cuore e ci fa pensare che non siamo soltanto in una situazione di emergenza: ogni volta si parla di emergenza, ma siamo in un'Italia fragile, quindi siamo in una situazione di pericolo costante. C'è stata di recente anche la questione di Como, che ha rivelato i problemi del dissesto idrogeologico. Siamo pertanto in presenza di un'Italia bella, ma molto, molto fragile. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha ridefinito il calendario della settimana corrente.

Nella seduta odierna si discuterà, fino alla sua conclusione, il decreto-legge in materia di cybersicurezza. A tal fine la seduta non prevede orario di chiusura.

L'ordine del giorno della seduta di domani, con inizio alle ore 11, prevede la discussione congiunta del rendiconto 2020 e dell'assestamento 2021, per le cui votazioni finali è richiesta la presenza del numero legale.

Saranno inoltre rese le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge di delega al Governo in materia di spettacolo, collegato alla manovra di finanza pubblica.

La seduta verrà quindi sospesa fino alle ore 16 e riprenderà con la discussione delle risoluzioni approvate dalle Commissioni riunite affari esteri e difesa sulla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi per complessive tre ore, comprensive delle dichiarazioni di voto, fatti salvi i tempi dei relatori e del Governo.

Giovedì 5 agosto sarà discusso il decreto-legge sulla salvaguardia di Venezia e la tutela del lavoro.

Il *question time* già previsto per le ore 15 di giovedì non avrà luogo.

I lavori delle Commissioni riprenderanno dalla settimana del 30 agosto, ferma restando l'autorizzazione a convocarsi in qualunque momento, anche in data antecedente, in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.

L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 7 settembre, alle ore 16,30, con comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori, che sarà definito dalla Conferenza dei Capigruppo convocata nella stessa giornata di martedì 7 settembre, alle ore 15.

Ricordo che giovedì 5 agosto, alle ore 8,30, sarà convocata la Commissione monocamerale d'inchiesta sul gioco d'azzardo, per la propria costituzione.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha modificato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario della settimana corrente:

Martedì	3	agosto	h. 16,30	- Disegno di legge n. 2336 -
Mercoledì	4	"	h. 11-20	Decreto-legge n. 82, Cybersicurezza (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 13 agosto</i>)
				- Disegno di legge n. 2308 e 2309 - Rendiconto 2020 e Assestamento 2021 (<i>votazioni finali con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	5	"	h. 9,30-20	- Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126 - <i>bis</i> , comma 2- <i>bis</i> , del Regolamento, sul disegno di legge n. 2318 - Delega al Governo in materia di spettacolo (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) - Doc. XXIV, n. 48, e doc. XXIV, n. 49 - Risoluzioni approvate dalle Commissioni riunite 3 ^a e 4 ^a sulla

			partecipazione dell'Italia a missioni internazionali (mercoledì 4, ore 16) - Disegno di legge n. 2329 - Decreto-legge n. 103, Salvaguardia di Venezia e tutela del lavoro (<i>voto finale entro il 20 agosto</i>) (<i>scade il 18 settembre</i>) (giovedì 5)
--	--	--	---

I lavori delle Commissioni riprenderanno dalla settimana del 30 agosto, ferma restando l'autorizzazione a convocarsi in qualunque momento, anche in data antecedente, in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.

Martedì	7	settembre	h. 16,30	- Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori
---------	---	-----------	----------	--

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2336
(Decreto-legge n. 82, Cybersicurezza)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui:	
M5S	43'
L-SP-PSd'Az	39'
FIBP-UDC	34'
Misto	33'+5'
PD	29'
FdI	23'+5'
IV-PSI	21'
Aut (SVP-PATT, UV)	18'
Dissenzienti	da stabilire

**Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge nn. 2308 e 2309
(Rendiconto 2020 e Assestamento 2021)**

(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui:	
M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	25'
Misto	25'+5'
PD	22'
FdI	17'+5'
IV-PSI	16'
Aut (SVP- PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

**Ripartizione dei tempi per la discussione dei *doc.* XXIV, n. 48, e XXIV, n. 49
(Risoluzioni approvate dalle Commissioni riunite 3a e 4a
sulla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali)**

(3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	25'
Misto	25'
PD	22'
FdI	17'
IV-PSI	16'
Aut (SVP- PATT, UV)	13'
Dissenzienti	da stabilire

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2329
(Decreto-legge n. 103, Salvaguardia di Venezia e tutela del lavoro)**

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui:	
M5S	43'
L-SP-PSd'Az	39'
FIBP-UDC	34'
Misto	33'+5'
PD	29'

FdI	23'+5'
IV-PSI	21'
Aut (SVP-PATT, UV)	18'
Dissenzienti	da stabilire

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2336, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Mantovani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

MANTOVANI, relatrice. Signor Presidente, il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in tema di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Ricordo preliminarmente che la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e rappresenta uno dei sette investimenti della digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione", compresa nella missione 1 "Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo".

Il testo del decreto-legge, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, si compone di 19 articoli. Gli articoli da 1 a 4 definiscono il sistema nazionale di sicurezza cibernetica, che ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri. Nello specifico, l'articolo 1 reca alcune definizioni utilizzate nel decreto-legge. L'articolo 2 attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza, l'adozione della relativa strategia nazionale, nonché la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita dall'articolo 5. Di tali nomine sono preventivamente informati il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) e le Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare all'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, le funzioni che non sono attribuite a lui in via esclusiva. L'Autorità delegata è tenuta a informare costantemente il Presidente del Consiglio, il quale, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare a sé l'esercizio di tutte o di alcune funzioni. L'Autorità delegata, in relazione alle funzioni esercitate, ai sensi del presente decreto-legge, partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la transizione digitale, di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 22 del 2021.

L'articolo 4 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti: proporre al Presidente del Consiglio gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale; esercitare l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza; promuovere l'adozione di iniziative per favorire la collaborazione a livello nazionale e internazionale tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di cybersicurezza; esprimere il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il Comitato è presieduto dal Presidente del

Consiglio ed è composto dall'autorità delegata e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Possono partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri e altre autorità civili e militari, di cui di volta in volta si ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare. Infine, sono trasferite al CIC le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) dal decreto-legge n. 105 del 2019 (cosiddetto decreto-legge perimetro) e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste all'articolo 5 del medesimo decreto-legge in tema di disattivazione di apparati o prodotti in caso di rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale, connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici.

Seguono una serie di disposizioni che riguardano l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, organo strumentale all'esercizio delle competenze che il decreto-legge assegna al Presidente del Consiglio e all'autorità delegata. L'articolo 5 ne prevede l'istituzione, dotandola di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal decreto in esame. In particolare, il decreto-legge prevede l'adozione dei seguenti regolamenti: regolamento di organizzazione e funzionamento; regolamento di contabilità; regolamento sulle procedure per la stipula di contratti di appalti, di lavori e di forniture per le attività finalizzate alla sicurezza; regolamento del personale. L'articolo 6 disciplina l'organizzazione dell'Agenzia, al cui vertice figura il direttore generale, che è il legale rappresentante dell'Agenzia, nonché il diretto referente del Presidente del Consiglio e dell'autorità delegata. L'articolo 7 definisce le numerose funzioni dell'Agenzia, riconosciuta come autorità nazionale per la cybersicurezza, come autorità nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, nonché come autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza.

Ulteriori disposizioni riferite all'Agenzia si rinvencono nell'articolo 11, relativo a risorse finanziarie e autonomia contabile; nell'articolo 12, che disciplina il personale, e nell'articolo 14, con riferimento alle relazioni annuali che il Presidente del Consiglio è tenuto a trasmettere al Parlamento e al Copasir sull'attività dell'Agenzia.

Gli articoli 8 e 9 riguardano la costituzione, presso l'Agenzia, di un nucleo per la cybersicurezza per gli aspetti relativi alla prevenzione e alla preparazione a eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento. L'articolo 10 riguarda la gestione delle crisi che coinvolgano aspetti della cybersicurezza. L'articolo 13 ha per oggetto la trattazione dei dati personali per finalità di sicurezza nazionale e cibernetica. L'articolo 15 detta una serie di novelle al decreto legislativo n. 65 del 2018, che ha dato attuazione alla direttiva UE 2016/1148, cosiddetta direttiva Network and Information Security (NIS), al fine di armonizzarlo con l'impianto normativo proprio del decreto-legge in esame. L'articolo 16 novella al medesimo scopo altri atti normativi. L'articolo 17 reca disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 18 contiene disposizioni finanziarie. L'articolo 19 dispone in merito all'entrata in vigore. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, l'asciutta relazione che abbiamo appena ascoltato nelle parole della relatrice dà sicuramente un'idea dell'architettura di un sistema, ma forse non riesce a darci fino in fondo la dimensione profonda che i problemi di *cybersecurity* hanno sotto una serie di aspetti che ci toccano molto da vicino. Nel caso concreto mi piace soffermarmi sull'impatto che tali aspetti hanno in tema di salute.

Voi sapete - è parte integrante del Piano nazionale di ripresa e resilienza - che la transizione digitale rappresenta il presupposto per consentire alle organizzazioni che compongono il Sistema sanitario nazionale di raggiungere gli obiettivi che sono stati messi a fuoco proprio nella grande operazione di modernizzazione del nostro Paese, che parte appunto dal nostro Sistema sanitario, dandogli nuova

linfa dall'interno e modificandone la dimensione, finora fortemente ospedalocentrica, per aprirla ad abbracciare le infinite misure che possono riguardare una sanità più attiva sui territori. La transizione digitale assume perciò una rilevanza strategica e trasversale rispetto a tutti gli altri temi trattati.

Per tale motivo occorre semplificare l'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali, anche ridisegnando un modello di Sistema sanitario nazionale che sappia accompagnare il paziente fin dall'inizio della fruizione dei servizi, includendo la continuità ospedale-territorio, l'integrazione, la collaborazione sociosanitaria, lo sviluppo dell'assistenza domiciliare, grazie alla definizione di adeguati percorsi diagnostico-terapeutici. Ma nulla di tutto ciò potrebbe essere fatto senza una forte, chiara, esplicita e - mi si passi il termine - rivoluzionaria transizione tecnologica, che consegna al sistema digitale la gestione di dati di una delicatezza infinita, come sono tutti i dati che riguardano la nostra salute e, in un certo senso, la nostra identità personale. È la grande rivoluzione che la tecnologia farà attraverso la transizione digitale, di cui - attenzione - si assume in prima persona la responsabilità il Presidente del Consiglio. Il tema della *cybersecurity* ha nel Presidente del Consiglio il suo punto di riferimento e noi ci auguriamo che - costi quello che costi - la transizione si faccia a garanzia della salute, a garanzia dei dati e della *privacy* di ognuno di noi, a garanzia dell'efficacia e dell'efficienza.

Proprio per questo nella 12a Commissione, discutendo oggi su questo provvedimento, abbiamo espresso un parere ovviamente favorevole, ma con un'osservazione, che mi piace richiamare all'attenzione di tutta l'Assemblea: nella cabina di regia, tra le tante autorevoli persone chiamate a farne parte, ci sia anche il Ministero della salute. È infatti in gioco certamente la salute del sistema, ma anche la salute di ognuno di noi. Per questo è necessario che, quando si parla di *cybersecurity* e di investimenti massicci, che vengono fatti non solo sul digitale in senso generico, ma in particolare sulla sanità digitale, in quel cervello organizzativo siano presenti persone esperte di sanità.

Credo che questo possa essere un momento molto positivo per modificare in meglio il Sistema sanitario nazionale e generare quei piani nazionali che finora erano destinati ad essere parcheggiati in un cassetto, che sia il Piano sanitario nazionale sotto il profilo oncologico, quello sulle malattie rare o quello sulla cronicità. Tutto questo può essere rivitalizzato se le reti informatiche saranno capaci di intercettare i bisogni reali e di offrire ad essi risposte.

Credo, quindi, che sia un momento molto positivo per combinare la tecnologia con quelle che chiamiamo le *medical humanities*, e cioè quell'umanizzazione della medicina... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minuto. Ne ha facoltà.

[MINUTO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, il recentissimo attacco *hacker* al sistema informatico della Regione Lazio ci ha fatto comprendere, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che la minaccia cibernetica è in realtà concreta e prossima alla vita dei cittadini comuni. I *malware*, sempre più sofisticati, non solo offendono gli interessi strategici del Paese, ma possono anche colpire direttamente le persone, sottraendo loro risorse economiche, accesso alle fonti energetiche, ai trasporti e alle cure.

Nel caso di questo attacco si sarebbe trattato di un *ransomware* con finalità estorsive, che ha creato un ritardo nel funzionamento del sistema regionale di vaccinazione, che opera nell'ambito dell'efficiente coordinamento nazionale affidato alla professionalità del grande generale Figliuolo, e potrebbe essere stato la causa di altre infezioni che si sarebbero potute naturalmente evitare. Lo stesso tipo di attacco ha recentemente paralizzato il sistema sanitario irlandese e il grande oleodotto americano. Anche durante le guerre, le istituzioni sanitarie del nemico sono protette da convenzioni internazionali; gli attacchi informatici, invece, non hanno regole e i loro scopi spesso non sono facilmente decifrabili, come l'identità dei loro autori.

Non possiamo dunque che giudicare opportuna e necessaria l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che colma un vuoto ormai anacronistico tra gli strumenti per la difesa degli interessi e degli *asset* nazionali. La delicata fase della transizione digitale della pubblica amministrazione deve essere protetta e guidata dagli esperti dell'Agenzia, anche per evitare che si perpetui l'assurda situazione che i sistemi informatici delle istituzioni siano notevolmente più fragili e arretrati rispetto ai sistemi detenuti dai privati. I sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni contengono i dati più riservati dei cittadini e dovrebbero essere difesi dalle incursioni criminali, con la

stessa cura riservata ai servizi segreti vitali dello Stato. La sicurezza dei dati dei cittadini diventerà ancor più cogente dal momento che verrà creato il fascicolo sanitario elettronico omogeneo a livello nazionale, che diventerà il singolo punto di accesso, per cittadini e residenti, alla propria storia clinica e ai servizi offerti dal Servizio sanitario nazionale.

Altro aspetto della trasformazione digitale della pubblica amministrazione, prescritta dal PNRR, sarà la migrazione delle amministrazioni sul *cloud* e l'interoperabilità dei sistemi informatici, accentrato telematico che dovrà avvenire in un ambiente rigorosamente presidiato.

Auspicio che l'Agenzia possa essere una struttura agile e reattiva e non posso che apprezzare il fatto che essa risponderà direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento. Ma il rafforzamento della cybersicurezza del comparto pubblico potrebbe essere inefficiente se non si provvederà a una robusta campagna di informazioni al largo pubblico sui temi della sicurezza informatica.

Colleghi, noi tutti sappiamo che anche un solo *personal computer* infettato può essere la base di partenza di attacchi informatici devastanti. L'educazione alla sicurezza informatica dovrebbe essere materia di insegnamento, come lo è la sicurezza stradale.

L'Agenzia sarà il centro nazionale di coordinamento che si rapporterà con gli omologhi organismi internazionali, un presidio importante per la protezione dei nostri cittadini che avvicinerà l'Italia ai più alti *standard* di sicurezza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

[TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, come ha detto bene il relatore, la *cybersecurity* è il pilastro fondamentale dell'economia digitale ed è per questo che dobbiamo intendere l'Agenzia che si vuole istituire come un'organizzazione al servizio della *governance*.

Se non facciamo questo salto, si tratterà dell'ennesima sovrastruttura, peraltro - questi temi vengono affrontati già da quattro, cinque anni - regolamentata già in precedenza, e di cui noi abbiamo chiaramente ridefinito il perimetro, le attività, le finalità e gli obiettivi. Sono accadute una serie di cose - pensiamo all'attacco alla Regione Lazio - che ci devono assolutamente far riflettere.

Il provvedimento sulla *cybersecurity* è quindi un'ottima iniziativa, a condizione che non si pensi che l'organizzazione possa far fronte da sola agli attacchi e soprattutto a quelli definiti *nation-state*. La sicurezza è un ecosistema che si costruisce facendo squadra con i maggiori *player* internazionali e definendo le *partnership* tra pubblico e privato.

A tal proposito, apro una parentesi. Una serie di gare d'appalto è stata aggiudicata a fornitori privati e nei capitolati non si è prestata alcuna attenzione ai temi della *cybersicurezza*. Tenete presente che una parte significativa di manutenzione applicativa e ai sistemi viene fatta proprio da aziende private e si costruisce lasciando al privato tutte le attività di *threat intelligence* e *threat analysis* e riservando invece al pubblico le attività di *intelligence* sulle questioni più sociologiche, psicologiche, comportamentali, culturali e politiche.

A tal riguardo, sarebbe auspicabile una forte cooperazione internazionale tra le Agenzie di *intelligence* perché è fondamentale conoscere il nemico. Il nemico del terzo millennio non è colui che lancia aerei e carri armati come fossero delle bombe, ma è un vero e proprio pirata, un soggetto che non ha Patria, né scrupoli e che, con un *click* su un *computer*, che si trova magari dall'altra parte del mondo, può scatenare vere e proprie guerre; guerre che si scatenano oggi bloccando gli aeroporti, gli ospedali, la comunicazione e tutto ciò che vive e funziona attraverso le connessioni. (*Applausi*). Pensate addirittura che oggi delle mani esperte potrebbero bloccare un'auto di ultima generazione con il passeggero che si trova all'interno. Insomma, si tratta di temi assolutamente da non sottovalutare.

Come sappiamo perfettamente, le nuove guerre si combattono nel cyberspazio e noi stiamo cedendo in maniera del tutto gratuita - e, se vogliamo, anche inconsapevole - tutto quello che possediamo. E ciò avviene perché non abbiamo mai investito sulla formazione generalizzata e diffusa che pervade l'economia reale e che - secondo me - dovrebbe iniziare fin dalla scuola materna. I ragazzini "smanettano" sui *device* e, quindi, non sarebbe male pensare a introdurre il digitale come materia scolastica, in quanto la cultura deve crescere dal basso.

Che cosa si può fare? Penso a un'infrastruttura di sicurezza nazionale intesa come una porta o finestra blindata - e non basterebbe comunque solo questa - e anche a delle piattaforme. I tecnici utilizzano il termine di *security operations center* (SOC) per indicare quegli strumenti che sono fondamentali soprattutto se messi a disposizione della piccola e media impresa, che non ha le competenze, né le risorse per poter far fronte a degli attacchi. Sapete quanta gente si accorge del furto di un *computer*, ma non di quello di dati?

Come ho detto, serve una formazione che sia capillare... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, siamo sicuramente al centro di una grande rivoluzione tecnologica - lo vediamo quotidianamente - e la sicurezza dei nostri sistemi informatici assume una centralità assoluta.

Nulla è più come prima. Come ricordava la collega Tiraboschi, siamo abituati a conflitti internazionali di stampo bellico, con l'utilizzo magari di carri armati, di razzi, di aerei, ma oggi siamo di fronte a uno scenario completamente diverso, che ci deve far riflettere e che vede l'Italia in una condizione di assoluta fragilità e vulnerabilità.

Dobbiamo reagire e credo che la risposta che stiamo dando quest'oggi sia adeguata, ma dobbiamo sicuramente fare di più. Dobbiamo imparare a proteggere i nostri confini, innanzitutto quelli geografici, quelli terrestri e marittimi, che meritano pur sempre una grande attenzione, perché non esiste una Nazione senza confini. Vanno però protetti anche i confini del cyberspazio, i confini della tecnologia, quelli che attengono alle grandi strutture e infrastrutture. Penso - ad esempio - all'attacco alla Regione Lazio al quale si è fatto riferimento, con l'utilizzo di *hacker* che sono riusciti a sfondare le linee, mettendo in grave difficoltà la campagna vaccinale della Regione e lo stesso sistema del *green pass*, determinando una situazione che non ci saremmo aspettati prima.

La difesa del cyberspazio diventa quindi fondamentale, perché proteggiamo sicuramente noi stessi, i nostri affetti, la nostra casa, ma dobbiamo proteggere l'Italia e, con essa, l'Europa, che si è già attivata a partire dal 2016 per richiedere maggiore attenzione su questo tema così delicato.

Si tratta dunque di una questione di assoluta sovranità, che passa, circola e viaggia senz'altro di fianco a noi e sopra di noi.

Abbiamo quindi la necessità di dare un monito, soprattutto alla politica, facendo attenzione anche alla classe dirigente che sarà chiamata a guidare il Paese: già sono stati 300 gli assunti, ma abbiamo necessità di avere personale altamente qualificato.

Durante la Seconda guerra mondiale - correva l'anno 1941 - il Regno Unito, entrato in guerra da ormai due anni, si trovò di fronte a una situazione gravissima: se è vero che aveva radar e mezzi bellici molto importanti, è altrettanto vero che non riusciva a decodificare il codice enigma che veniva utilizzato dall'Asse. Per fare questo venne pubblicato sostanzialmente un enigma di difficilissima soluzione sul «The Daily Telegraph», un cruciverba particolare. Risposero in tantissimi, ma solo pochi riuscirono a dare la risposta giusta. Ebbene, i Servizi segreti di sua Maestà intervennero, riuscendo ad arruolare quelle persone in una grande operazione di crittoanalisi così da decodificare il codice enigma. A farlo furono linguisti, giocatori di scacchi, matematici, scienziati, persone di altissimo livello.

Noi abbiamo la necessità di ricercare chi ha queste grandi capacità; in particolare, dovremmo anche testare la loro straordinaria fedeltà perché - come comprendete bene - su temi così delicati si deve andare in questa direzione.

La sicurezza nazionale riguarda dunque non solamente l'economia, ma anche le strutture militari.

Il 29 luglio abbiamo avuto un attacco. Dobbiamo rispondere con forza; non basta probabilmente il codice penale, con l'articolo 615-ter e, soprattutto, con la previsione del reato di tentata estorsione. Noi dobbiamo intervenire pesantemente.

Credo che Forza Italia abbia partecipato in maniera fondamentale nel dare un contributo significativo al miglioramento del provvedimento in esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grimani. Ne ha facoltà.

[GRIMANI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, siamo chiamati oggi a votare per il disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di

cybersicurezza, un tema importante nell'ottica della progettazione del futuro, una delle sfide più grandi e più complesse che dovranno affrontare tutte le società del mondo.

Due sono i punti di partenza da analizzare: il primo riguarda il rischio e sostanzialmente la vulnerabilità a cui è esposto il sistema informatico; il secondo riguarda il fatto che il dominio digitale sarà sempre uno dei fattori più determinanti per la concorrenza tra gli Stati. Il tema degli attacchi informatici ha caratterizzato gli ultimi anni in tutto il mondo; attacchi stranieri che hanno riguardato - ad esempio - i nostri Comuni, per non parlare della Colonial Pipeline, un oleodotto statunitense. Il sistema industriale mondiale molto spesso ha visto i propri sistemi hackerati, come nel caso delle acciaierie o del colosso della navigazione Maersk. Sono stati tanti gli esempi che si sono succeduti nel mondo negli ultimi anni, per non parlare della vicenda che ha riguardato la Regione Lazio recentemente.

Gli attacchi informatici determinano dei costi per il sistema, costi legali, costi normativi e costi informatici, e c'è bisogno di dare delle risposte per ridurre tali costi e i rischi per i nostri cittadini. Per questo è stato fondamentale far crescere una radicata cultura della cybersicurezza, perché sono esposti ai rischi le pubbliche amministrazioni da un lato, ma anche il tessuto economico privato dall'altro. Spesso, il tessuto economico, soprattutto quello delle piccole e medie imprese, è molto esposto, perché i sistemi di sicurezza delle stesse sono deboli e le imprese non hanno le risorse sufficienti per far fronte ai costi.

Se facciamo un paragone con il resto d'Europa, si impone una riflessione per evidenziare perché fosse così necessario un intervento nel nostro Paese. La Germania ha un'agenzia sulla cybersicurezza nata già nel 1991 con 1.200 dipendenti. Anche in Francia esiste un'agenzia che ha oltre mille dipendenti. Noi abbiamo preso consapevolezza di questo tema della cybersicurezza nel 2017, quando lo abbiamo reinserito nel comparto dell'*intelligence*. Dobbiamo valutare - e il Governo lo ha fatto - che è un problema non solo di *intelligence*, ma è molto più complesso e riguarda altri ambiti, soprattutto la cooperazione pubblico-privato, come ho detto prima.

Ben venga, quindi, il disegno di legge al nostro esame che Italia Viva ha sostenuto con convinzione anche alla Camera, che prevede un vertice snello, la Presidenza del Consiglio, come riferimento fondamentale della nuova Agenzia. Ci sono stati un rafforzamento delle Commissioni, un rafforzamento del ruolo del Copasir e un'azione di monitoraggio del Parlamento che dovrà essere svolta anche in futuro per quanto riguarda le iniziative che deve mettere in campo la nuova Agenzia.

Il tema della cybersicurezza, quindi, è complesso ma va affrontato, soprattutto perché la nostra pubblica amministrazione ha un *server* piuttosto esposto da questo punto di vista. Ben venga quindi questo tipo di iniziativa. L'obiettivo dovrà essere una connettività sempre maggiore e diffusa ovunque, che è il carattere fondamentale delle società moderne. Dobbiamo guardare avanti: la rete e l'informatizzazione aprono nuove prospettive di crescita sul piano occupazionale e su quello dei servizi. Dobbiamo proteggere le reti e l'informatizzazione. Non dobbiamo girarci dall'altra parte, ma anzi dobbiamo sostenere con convinzione il progresso.

Noi riformisti accettiamo questa sfida, non ci chiudiamo a riccio, non abbiamo lo sguardo rivolto al passato, ma anzi guardiamo al futuro e crediamo che la società vada cambiata e resa più sicura. In questo senso, l'impegno che il Governo ha manifestato con il provvedimento in esame viene fortemente sostenuto dal Parlamento in maniera trasversale agli schieramenti di partenza di maggioranza e opposizione. È un impegno che sosteniamo con convinzione perché riguarda il futuro e la sicurezza del Paese. Sarà importante lavorare in questo ambito garantendo un impegno continuo del Parlamento, che sarà fondamentale per quanto riguarda l'analisi dello stato di avanzamento dell'Agenzia e del suo funzionamento, che è l'aspetto cruciale del decreto-legge in conversione che ci apprestiamo ad approvare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, la questione della cybersicurezza e della sicurezza informatica è estremamente importante. Sempre più affidiamo i nostri dati di ogni tipo alla Rete, a supporti informatici; indubbiamente ciò velocizza una serie di processi e consente di realizzare una serie di comodità e di economie estremamente importanti, come lo è essere aggiornati in questo settore.

Tuttavia, il fatto che questo strumento sia ormai fondamentale per la gestione di quasi qualunque settore delle nostre attività ci espone a particolari pericoli e ciò vale per tantissimi ambiti, dalla sicurezza militare, alla sicurezza governativa, a quella delle strutture del Governo, dei dati sanitari, dei dati bancari. È una serie enorme, difficile da completare, perché oramai tutti i nostri settori si affidano a questo supporto, a questa tecnologia. La sicurezza in questo campo è dunque fondamentale, come è già stato detto.

Altri Paesi sono molto più avanti di noi, hanno delle strutture che già lavorano da anni, con grande grande supporto di mezzi e di personale. Noi siamo indietro. Il Governo precedente ha fatto il possibile per farci rimanere indietro con degli stravaganti progetti di affidare la gestione della sicurezza informatica a società private; tali progetti avevano il grosso difetto non soltanto di essere insensati in sé, ma anche di aver fatto perdere molto tempo. Adesso, con il provvedimento in esame finalmente si prende atto di una realtà importante.

Si tratta di una questione ad altissima competizione, perché nelle università più serie e accreditate, dove l'ingegneria informatica è ai massimi livelli, le esercitazioni principali per quanto riguarda la sicurezza, che - come sappiamo benissimo - è fondamentale, vengono fatte nel modo seguente: metà degli studenti lavora come se fosse una banca, un Ministero, un'azienda, una qualunque entità che abbia interesse a tutelare i propri dati e a non far entrare estranei; un'altra metà degli studenti fa il lavoro opposto, quello dello *hacker*, del pirata cibernetico. Dico questo per chiarire che ci vogliono personale, una tecnologia, una strutturazione ai massimi livelli, perché in questo ambito il secondo posto non serve: al primo posto c'è la società, l'entità, il Ministero, il reparto militare che riesce a mantenere la propria sicurezza, mentre al secondo c'è il soggetto che non riesce e cioè perde.

Bisogna quindi attrezzarsi, pensare di avere ambizioni che vanno molto oltre rispetto a quanto previsto dal decreto-legge in esame che pure - come ho detto - rappresenta un passo nella direzione giusta dal punto di vista sia della quantità, per cui bisogna dotarsi delle strutture, delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie, sia della qualità.

Mi è caduto l'occhio sull'articolo 8 del provvedimento concernente il nucleo per la cybersicurezza, che dovrebbe essere proprio la punta di diamante dove si mettono a punto le strategie più avanzate, dove ci devono essere le idee migliori. Sappiamo bene cosa è stato inserito per far quadrare i conti, perché non ci siano questioni di copertura. È stato inserito questo comma, nel quale si dice che ai componenti del nucleo non spettano compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Questa è una bellissima, virtuosa, direi pauperistica affermazione, ma ho qualche dubbio che sia possibile attirare le competenze necessarie a queste condizioni: zero soldi, zero compensi, zero rimborsi spese. Magari qualcuno ci andrà pure, ma noi abbiamo bisogno dei migliori, bisogna prendere molto sul serio quanto tutti stiamo dicendo, vale a dire che sulla rete si combattono le guerre. Già accade oggi ed è accaduto in passato, non è qualcosa di futuribile, che potrà accadere tra cinque, dieci o vent'anni. Dobbiamo quindi attrezzarci - anzi dovevamo farlo ancora prima - e dobbiamo essere coscienti che bisogna avere le armi migliori, perché l'arco contro la mitragliatrice non ce la fa, anche se è un'arma rispettabile. Bisogna essere attrezzati, bisogna avere un approccio assolutamente strutturale, perché qui non c'è differenza tra militare e non militare, tra un settore e l'altro, fra l'interno e l'estero: la rete è globale, la minaccia dunque è globale, può arrivare da qualunque parte del pianeta, naturalmente può anche arrivare dall'interno del nostro Paese e la vittima può essere chiunque. Non c'è neanche una distinzione dal punto di vista della vulnerabilità e della strategicità delle possibili conseguenze di un attacco che subiamo e che tale attacco abbia successo, perché non c'è differenza tra pubblica amministrazione e privati, perché non c'è differenza tra colpire una grande azienda, una banca, oppure una struttura dello Stato. Le conseguenze rischiano per tutti di essere molto gravi. C'è quindi un grande lavoro da fare, ma in questo provvedimento c'è un inizio che francamente riteniamo ancora ben lontano dall'essere sufficiente e abbiamo anche, in alcuni aspetti relativi al modo in cui vengono strutturati questi ordini del giorno, una certa consapevolezza che tutto deve essere in capo al Governo mentre l'opposizione, che oggi è costituita da Fratelli d'Italia e domani sarà costituita da altri, viene un po' tenuta da parte. Questo è un tema di interesse nazionale, che interessa tutti, non si può escludere nessuno, non si possono includere nel comitato ministeriale alcuni Ministeri, magari perché

oggi sono occupati da esponenti di certe forze politiche o di certe correnti culturali, e tenerne fuori altri perché non fanno parte invece di quei settori.

C'è un gran lavoro da fare, questo è un primo passo ma la questione della cybersicurezza deve essere trattata con grande serietà e con la coscienza che ci coinvolge tutti, che c'è bisogno della collaborazione di tutti, delle menti e delle idee migliori. Abbiamo presentato i nostri emendamenti e ordini del giorno per dare un contributo, bisogna andare avanti e molto su questa strada. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

[MALLEJNI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, che ci volesse un'Agenzia per la cybersicurezza l'avevamo detto più volte; anzi, qualcuno ci aveva anche già provato nella scorsa legislatura, poi la questione era stata stoppata. In seguito si è ripreso un cammino rispetto a questo tema e proprio in questi giorni - nella vita serve anche la fatalità - la Regione Lazio subisce l'attacco informatico e il Parlamento si trova ad approvare il disegno di legge perché questa Agenzia per la cybersicurezza possa nascere.

La sicurezza è fondamentale, come lo sono la *privacy* e la libertà: non dimentichiamolo mai, neppure quando andiamo a scrivere e poi a votare, come stiamo facendo oggi, un provvedimento sulla cybersicurezza.

Mi piacerebbe sapere in quanti hanno letto il testo; sarei curiosissimo di sapere nel dettaglio quanti colleghi hanno letto tutti gli articoli del decreto-legge sulla cybersicurezza. Lo dico perché francamente, seppur siamo totalmente d'accordo sull'istituzione dell'Agenzia, vorrei chiedere a tutti se sanno che, a metà articolato, tale Agenzia diventa l'Autorità nazionale per la cybersicurezza. Mi piacerebbe sapere se tutti hanno letto che gli stipendi delle 300 persone che vi lavoreranno sono adeguati alla Banca d'Italia, soggetto di diritto privato, quindi non legato ai tetti. Poi non vi lamentate se gli stipendi sono alti! D'altra parte, è anche giusto che sia così, ci mancherebbe altro. Tuttavia, nella vita serve coraggio: se vogliamo fare questa scelta attiviamo lo *spoils system*, assumiamoci la responsabilità, andiamo a scegliere i migliori. E invece assumiamo una parte tramite bando pubblico, un'altra parte a chiamata a tempo determinato, che non si sa quanto durerà.

E poi parliamo di funzione pubblica ed escludiamo il Ministero per la pubblica amministrazione da tutti gli organismi, sia dal Comitato interministeriale che dal nucleo per la cybersicurezza: la funzione pubblica non c'è.

Mi è stato detto che è un accordo nato così. A me non piace: si parla di funzione pubblica, si parla di uffici pubblici, di sicurezza dello Stato, di enti locali, di parla di sicurezza dei cittadini e il Ministero per la pubblica amministrazione non è previsto all'interno degli organismi. Tutto questo è abbastanza singolare.

L'ultima questione sulla quale voglio spendere il tempo che mi resta è il ruolo del Parlamento.

C'è un articolo all'interno della norma che dice che il Copasir può convocare il direttore generale dell'Agenzia: ma questa è una grande fortuna! Meno male che ce lo dice la legge, meno male.

Signori, in queste settimane, in questi mesi, il Parlamento sta perdendo ogni giorno ruolo, funzione, qualità. Stiamo attenti: non vorrei che prima o poi nascesse un'agenzia parlamentare che ci sostituisse tutti. Rifletteteci. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Augussori. Ne ha facoltà.

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, userò molto meno del tempo che mi è stato assegnato; sarò molto breve anche perché - è giusto dirlo - questo provvedimento ci arriva dalla Camera dei deputati e, come spesso accade ultimamente, con scarso margine di manovra; quindi, anche l'esame in Commissione è stato abbastanza rapido. È giusto ricordarlo e sottolinearlo tutte le volte perché credo che ribadire ogni volta, indipendentemente dal nostro ruolo di maggioranza o di opposizione, la difesa della centralità del Parlamento sia per noi prima di tutto un dovere.

Dobbiamo però dire che il decreto-legge è uscito dalla Camera praticamente all'unanimità; quindi, possiamo dare seguito in modo rapido ai nostri lavori perché si tratta di un provvedimento fondamentale anche per attuare i nostri impegni legati al PNRR.

È un provvedimento importante per la vera emergenza che - permettetemi - non è esagerato paragonare alla situazione legata al covid. Non si vede, ma da alcuni anni è in corso una vera e propria guerra che

non si combatte più sui campi di battaglia, ma lungo le linee di comunicazione informatica. Forse definirla una terza guerra mondiale è esagerato, però è davvero una situazione difficilmente quantificabile e valutabile dai più.

È importante che il Parlamento assuma consapevolezza di ciò che è al giorno d'oggi la cybersicurezza e che si agisca anche perché l'utilizzo di tecnologie informatiche, come è ovvio che sia, aumenta in modo esponenziale di anno in anno. Nell'ultimo anno abbiamo visto quanto tutto ciò che è legato allo *smart working* ci ha portato ad aumentare la diffusione di dati che si muovono lungo le linee telematiche anche in settori che prima ne erano toccati solo marginalmente e, quindi, la cybersicurezza è un tema centrale della nostra politica. Anche gli attacchi aumentano in modo esponenziale ed è un settore dove - ripeto - l'evoluzione di questi attacchi è sempre crescente.

Volendo fare un paragone, visto che siamo in giornate di eventi sportivi poiché sono in corso i giochi olimpici, direi che dobbiamo agire come l'antidoping che deve seguire il *doping* in continua evoluzione. C'è un *doping* informatico che ogni giorno si evolve e aumenta le proprie capacità e noi dobbiamo inseguire, essere aggiornati e permettere a tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte di essere sempre pronte a rispondere a questi attacchi, che mutano giorno dopo giorno.

Non è un tema facile; è un tema delicato, lo sappiamo. Bisogna agire con decisione, ma anche con cautela proprio per la sua delicatezza. Bene ha fatto - rivolgo da parte del nostro Gruppo un plauso ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento - la Camera a inserire un maggior coinvolgimento del Parlamento in vari articoli del decreto. È importante che il Parlamento ci sia, venga coinvolto e che in questo modo ci sia anche la possibilità di tenere un rapporto diretto con i cittadini elettori.

L'importanza della cybersicurezza è data anche dall'attualità. Tutti sappiamo che in questi giorni è in corso un attacco *hacker*. Scopriremo i dettagli più avanti, ma possiamo dire che è un attacco informatico fatto per fare male e che ha mostrato le debolezze del nostro sistema, non solo perché vengono trafugati i dati, cosa che già di per sé è grave, ma perché viene compromesso e messo in pericolo l'intervento sulla salute pubblica ed è inutile che vi ripeta quanto ciò sia importante in questo periodo.

Dobbiamo intervenire al più presto per dare strumenti a tutte le nostre istituzioni per affrontare questa sfida. Lo dico anche se avrei potuto - e avrei avuto gioco facile - attaccare la scarsa lungimiranza di quel Presidente di Regione che un anno fa prendeva gli aperitivi sui Navigli. Ce lo ricordiamo, ma non lo voglio fare. Credo che noi, come Gruppo Lega, in quest'Aula dobbiamo dare un segnale diverso, anche se mi domando cosa sarebbe accaduto a parti invertite. (*Applausi*). Se questo attacco *hacker* avesse colpito non il Lazio, ma un'altra Regione, ad esempio la Lombardia, cosa avremmo ascoltato in quest'Aula oggi? (*Applausi*). Avremmo ascoltato il senatore Pellegrini chiedere le dimissioni di Fontana? Avremmo sentito il senatore Toninelli chiedere il commissariamento della Regione Lombardia? Sono lontano dalla realtà? No, avremmo sentito queste frasi; avremmo ascoltato, magari dalla sinistra, accuse alla Regione Lombardia di aver messo in pericolo delle vite. Ebbene, l'asteroide caduto a febbraio 2020 sulla testa della Lombardia, oggi sta cadendo sulla Regione Lazio.

Dicevo che avrei gioco facile ad andare avanti per tutti i miei dieci minuti e potrebbero accodarsi tutti i colleghi del Gruppo. Ma noi non vogliamo fare questo e non vogliamo abbassarci a tale livello, e la dimostrazione di questo è la misura del nostro essere qui, il nostro essere in Parlamento e di essere al Governo con responsabilità. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

[MANTOVANI](#), relatrice. Signor Presidente, farò una breve replica. Sono sicuramente soddisfatta di sentire da tutte le forze politiche che c'è unità e concordia sulla necessità dell'istituzione di questa Agenzia, della cui importanza tutti noi oggi siamo consapevoli. Mi rifaccio a quanto espresso dalla senatrice Tiraboschi sulla necessità di una formazione più pervasiva, in quanto oggi abbiamo una forte carenza di queste professionalità ed è necessario investire fin dalla scuola primaria, anche con una nuova materia scolastica, l'informatica, in modo da avere in futuro più esperti e più professionisti in questo settore.

Per quanto riguarda l'attenzione alle piccole e medie imprese, è necessario un supporto, che verrà da

tale Agenzia, e una maggiore interazione tra le necessità di sicurezza delle piccole medie imprese e della pubblica amministrazione. L'Agenzia potrà offrire il supporto necessario a migliorare la sicurezza di tutti.

Una piccola precisazione invece per il senatore Malan, per quanto riguarda i compensi che non spettano al nucleo: il nucleo è un organo consultivo composto dal direttore generale dell'Agenzia, dal consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri e da alte cariche, che hanno già i propri emolumenti. Per quanto riguarda il personale dell'Agenzia, è previsto all'articolo 12 un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli ordini del giorno si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANTOVANI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G4.100. Il parere è favorevole anche sull'ordine del giorno G4.101, a condizione che venga espunto il secondo paragrafo. Invito al ritiro dei restanti ordini del giorno, altrimenti il parere è contrario.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.100 non verrà posto ai voti. Senatrice Rauti, concorda con la riformulazione dell'ordine del giorno G4.101, proposta dalla relatrice?

RAUTI (*FdI*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

C'è un invito al ritiro degli ordini del giorno da G4.102 a G4.105, altrimenti il parere è contrario. Senatore Mallegni, intende ritirarli?

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Sì, signor Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 5 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANTOVANI, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'ordine del giorno G5.100, altrimenti il parere è contrario.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Mallegni, intende ritirare l'ordine del giorno G5.100?

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G6.100.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANTOVANI, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'ordine del giorno G7.100, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G7.101, G7.102, G7.103, G7.104 e G7.105 (testo 2).

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. C'è dunque un invito al ritiro dell'ordine del giorno G7.100, presentato dal senatore

Marilotti.

[D'ARIENZO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARIENZO (PD). Signor Presidente, vista l'assenza del senatore Marilotti, faccio mio l'ordine del giorno G7.100 e lo ritiro.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G7.101, G7.102, G7.103, G7.104 e G7.105 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANTOVANI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G10.100, purché alla fine dell'impegno sia inserita la formula «compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica».

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G10.101 e G10.102. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G10.103, a condizione che nell'impegno siano espunte le parole "l'obbligo" e che conseguentemente il testo sia riformulato in modo corretto grammaticalmente: «valutare l'opportunità di prevedere, per imprese operanti in settori strategici e pubblica amministrazione, l'adozione di strumenti (...)». Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G10.104. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G10.105, a condizione che nell'impegno sia inserita la formulazione: «compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica».

[D'INCA'](#), *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Rauti, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G10.100?

[RAUTI](#) (FdI). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.100 (testo 2), G10.101 e G10.102 non verranno posti ai voti.

Senatrice Rauti, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G10.103?

[RAUTI](#) (FdI). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.103 (testo 2) e G10.104 non verranno posti ai voti.

Senatrice Binetti, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G10.105?

[BINETTI](#) (FIBP-UDC). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.105 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 11 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANTOVANI](#), *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G11.100 formulo un invito al ritiro o altrimenti esprimo parere contrario.

[PRESIDENTE](#). Senatore Mallegni, accoglie l'invito al ritiro formulato dalla relatrice?

[MALLEGNI](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G11.100.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 12 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANTOVANI](#), *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G12.100 formulo un invito al ritiro o altrimenti esprimo parere contrario.

[D'INCA'](#), *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatore Mallegni, accoglie l'invito al ritiro formulato dalla relatrice?

[MALLEGNI](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G12.100.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'assoluta impossibilità di prenotare ogni

tipo di visita medica, incluse le vaccinazioni anti-Covid, il sito della Regione irraggiungibile per giorni e i dati di tutti gli utenti in balia di criminali sconosciuti, interessati solo a richiedere chissà quale tipo di riscatto. L'attacco *hacker* di questi giorni al sistema sanitario della Regione Lazio è la dimostrazione plastica di quanto sia urgente definire una politica nazionale di sicurezza cibernetica, anche perché l'esperienza insegna che le incursioni cibernetiche ad un Paese colpiscono frequentemente aspetti nevralgici del Paese stesso (sistemi aeroportuali, banche, turbine elettriche), come pure grandi aziende del settore privato, bloccate nella loro operatività e messe sotto ricatto attraverso estorsioni milionarie. È recente, ad esempio, il caso della manipolazione telematica a danno della più grande catena di supermercati svedese, costretta a chiudere per giorni oltre 800 punti vendita. Oppure l'attacco *hacker* da parte del gruppo russo Revil a migliaia di aziende statunitensi, che ha mandato in *tilt* decine di migliaia di *computer* in tutto il mondo. Sono esempi calzanti, che fanno capire quanto sia necessario che anche il nostro Paese si doti di uno strumento idoneo a proteggere le funzioni essenziali dello Stato da minacce informatiche, alzando il livello di protezione dei dati e dei sistemi di controllo.

Ad oggi si stima che le imprese italiane subiscano ogni anno mediamente 7 miliardi di euro di danni a causa di attentati digitali e solo poche settimane fa abbiamo appreso con sgomento dalle parole del ministro Colao che almeno il 95 per cento delle piattaforme di cui si serve la nostra pubblica amministrazione non è in sicurezza. Ecco perché la realizzazione di un'Agenzia per la *cybersecurity* non è più rinviabile. C'è bisogno urgentemente di dotarsi di uno strumento efficace, che difenda i comparti strategici della nostra sicurezza nazionale dai pericoli rappresentati dalla crescente pirateria informatica, così da tutelarci da possibili aggressioni provenienti da altri Paesi o da forze destabilizzanti e antidemocratiche.

L'Agenzia per la cybersicurezza deve rispondere a due missioni principali: innanzitutto alla cosiddetta cyber-resilienza, cioè il consolidamento della collaborazione ai fini della sicurezza cibernetica con l'insieme degli operatori strategici che operano nel settore delle telecomunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della difesa, dello spazio e dell'economia, dalla cui integrità dipende il funzionamento del sistema Paese. In secondo luogo, l'Agenzia dovrà fungere da centro di coordinamento nazionale per gli investimenti nella sicurezza cibernetica.

In sostanza, possiamo contare su un organismo in grado di connettere aziende piccole e grandi, capace di coinvolgere le università e la ricerca e di potenziare l'industria del settore rendendola impermeabile ad infiltrazioni ostili, anche da parte di Paesi stranieri.

L'Agenzia che andiamo ad istituire con il voto odierno evita la sovrapposizione di compiti con il comparto *dell'intelligence*; è collocata sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio, di conseguenza non è soggetta necessariamente a vincoli di segretezza. Diventa un organismo rapido, snello, adeguato alla complessità della sfida, in grado di svolgere una copertura a 360 gradi ed è virtuoso, perché prevede una *partnership* strutturata e continua tra soggetti pubblici e privati, che lavorano assieme nell'ambito di un'autentica strategia nazionale di sicurezza.

Inoltre, la creazione di un'Agenzia nazionale avrà effetti positivi anche dal punto di vista economico; infatti, proteggendo in maniera efficace il nostro spazio cibernetico, rendiamo l'Italia più attraente anche per investitori nazionali e stranieri. È il caso di dire quindi che la ripartenza dell'Italia passa anche da qui, da un'Agenzia nazionale in grado di mettere in sicurezza il Paese anche sotto il profilo cibernetico.

Noi siamo fortemente convinti della necessità di accelerare i processi di digitalizzazione della società e della pubblica amministrazione, allo scopo di modernizzare il Paese; al tempo stesso siamo consapevoli dei forti rischi legati a possibili attacchi informatici alle istituzioni e ai singoli. Per di più la nostra pubblica amministrazione è in procinto di spostare tutti i propri dati su un *cloud* nazionale, vale a dire su uno spazio di stoccaggio digitale che ci espone ad ulteriori, possibili attacchi. Pertanto, la necessità di tutelare il Paese dalla minaccia cibernetica è uno dei *dossier* più delicati, per noi come per ogni moderna democrazia.

Si tratta di una questione di sicurezza nazionale e, al tempo stesso, anche di politica estera. Ci troviamo, infatti, in una fase storica nella quale diversi Paesi, dalla Russia alla Cina, mirano ad acquisire un vantaggio geopolitico attraverso la loro supremazia tecnologica. Un tempo la geopolitica

aveva un notevole influsso sulla tecnologia, oggi accade il contrario: la capacità di dotarsi di tecnologie innovative attribuisce un vantaggio strategico in termini di esercizio del potere. Basta guardare quale effetto sta avendo sugli equilibri internazionali il predominio cinese del 5G, cioè la nuova rete digitale di quinta generazione di supporto alla telefonia mobile. Questo è il motivo per cui occorre porre un'attenzione particolare al concetto di sovranità tecnologica ed è necessario che ci allineiamo in fretta all'interno dell'Unione europea, così da colmare il ritardo esistente in materia di nuove tecnologie e dotarci di una vera e propria sovranità tecnologica a livello europeo, che ci permetta di tutelare i nostri commerci, la nostra economia e i nostri valori e che determini la nostra autonomia strategica, vale a dire la possibilità di intervenire da soli per fronteggiare possibili aggressioni.

Gli attacchi cibernetici sono una minaccia potenzialmente letale per ogni sistema democratico, perché rischiano di mettere in ginocchio settori essenziali di un Paese: centrali elettriche, rifornimenti idrici, discariche di rifiuti; in altre parole, tutti i sistemi vitali di un Paese. Per questo serve una visione comune in materia di cyberdifesa a livello nazionale ed europeo: esattamente ciò che cerchiamo di fare con questo decreto-legge, col quale ci adeguiamo agli *standard* europei e ci dotiamo di una sorta di scudo di difesa dalle aggressioni digitali. Contemporaneamente, mandiamo anche un messaggio all'esterno, a quei Paesi dai quali provengono gran parte degli attacchi cibernetici. Diciamo forte e chiaro che l'Italia è fermamente determinata a non lasciarsi mettere sotto scacco.

In sostanza, signor Presidente, la tecnologia sta cambiando passo: porta con sé vantaggi, ma anche rischi, ed è necessario che ci attrezziamo di conseguenza, anche e soprattutto in una fase come quella attuale, in cui si realizza una profonda interrelazione tra la nostra quotidianità e l'informatica. Via via stiamo affidando gran parte della nostra stessa esistenza alla tecnologia: abbiamo un'identità digitale con la quale possiamo accedere a tutta una serie di servizi dal nostro pc. Possiamo ormai fare di tutto con il nostro cellulare, tante nostre informazioni delicate e sensibili sono contenute all'interno di sistemi informatici complessi, così che i dati personali di un soggetto sono sempre più appetibili, purtroppo anche per *hacker* e criminali informatici.

Questo è il motivo per cui la sicurezza cibernetica e la tutela dei dati non sono più soltanto un concetto astratto, ma riguardano la vita di tutti noi, il nostro quotidiano. La società tutta sta subendo profondi cambiamenti: grandi istituzioni come la scuola, il Servizio sanitario nazionale, la pubblica amministrazione, come pure il mondo economico produttivo, negli ultimi anni stanno ricorrendo sempre più frequentemente al digitale, dallo *smart working* al *green pass*, dalla didattica a distanza alla telemedicina, tutti strumenti di grande utilità, che allo stesso tempo però ci espongono a rischi finora inimmaginabili.

Ecco perché c'è bisogno di strumenti di protezione adeguati come l'Agenzia nazionale per la sicurezza cibernetica, che rappresenta un nuovo tassello di quell'Italia che stiamo costruendo con il Governo Draghi, moderna ed efficiente, che punta all'innovazione e alle nuove tecnologie, ma capace al tempo stesso di tutelare i diritti delle cittadine e dei cittadini, cosicché l'Italia del domani inizi già oggi.

(*Applausi*).

RAUTI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e rappresentanti del Governo, quando si dice il caso o il destino: è singolare che oggi affrontiamo un provvedimento sull'architettura nazionale, sulla cybersicurezza e sull'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nazionale e la coincidenza vuole che questo accada dopo un attacco *cyber* al Centro elaborazione dati (CED) del Lazio, che ha mandato in tilt la sanità della Regione.

Partiamo dalla cronaca per andare oltre: voglio sottolineare che fino al 13 agosto non si potranno prenotare altri vaccini negli *hub* del Lazio, mentre la mannaia del *green pass* del 6 agosto è davanti a noi e si sta per abbattere su tutti quelli che sono in partenza; e non sappiamo se è solo l'inizio.

(*Applausi*). Basta leggere i giornali di oggi: la paura, il silenzio e l'idea che ci sia un ricatto. Insomma, non sappiamo se è solo l'inizio e se questo attacco vuole arrivare ad altro e colpire altri obiettivi più ampi o se è la sanità il vero obiettivo; chi lo sa.

Sicuramente la situazione è seria - non da oggi - ed è necessaria - non da oggi - l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza.

Noi di Fratelli d'Italia siamo consapevoli che ciò rappresenti solo il primo passo e da tre anni - sia alla Camera dei deputati, sia al Senato - con tutti gli strumenti a disposizione, abbiamo chiesto l'istituzione di quest'Agenzia, oltre a una strategia organica sulla *cybersecurity* e a un rafforzamento cibernetico in vari settori (sanitario, produttivo, industriale e della pubblica amministrazione) anche per i singoli cittadini, che sono tutti utenti del cyberspazio.

Pertanto, molto prima che nel contesto del PNRR si inserisse il tema della transizione digitale, Fratelli d'Italia chiedeva, con tutti gli strumenti a disposizione, l'istituzione dell'Agenzia e sottolineava la necessità di reti resilienti. Abbiamo denunciato più volte il ritardo accumulato su questo fronte e la necessità di una garanzia di sicurezza nazionale finalizzata alla sovranità digitale.

È dal settembre 2020 che il Governo ha assunto un impegno che non ha mantenuto. Ci siamo trascinati fin qui con un ritardo colpevole, ingiustificabile e grave, anche perché - com'è noto - con la crescita delle reti è aumentato anche il rischio di violazioni e quindi il dominio *cyber* (la cosiddetta quinta dimensione) è diventato la nuova frontiera e la linea di confronto a livello geopolitico.

Cari colleghi, non vi sfuggirà che esplorare lo spazio cibernetico significa entrare in un teatro operativo. Dopo i domini tradizionali (aria, terra e mare) si sono aggiunti il quarto (spazio) e il quinto (*cyber*), che decide della sicurezza globale.

Non è un caso se nell'ultimo vertice NATO, in cui è stata approvata la nuova *cyber defense policy*, la minaccia cibernetica è stata equiparata ad altre tipologie di attacco sufficienti per attivare il famoso articolo 5 del Trattato, che coinvolge anche gli altri Paesi alleati a intervenire.

È evidente a tutti che siamo in un mondo sempre più interconnesso non soltanto a causa della pandemia e che questo aumento determina un'impennata dei rischi di hackeraggio e una minaccia di attacchi *cyber* sempre più sofisticati e con vari obiettivi, come sottrarre dati per fini predatori e rubare la proprietà intellettuale e l'identità, ma anche - attenzione - obiettivi molto più ambiziosi, come per esempio manipolare informazioni, danneggiare infrastrutture e bloccare erogazioni di servizio, per non parlare del proselitismo dei radicali violenti che si fa *online* e dello spionaggio industriale e militare. Questa è la vera trincea.

Evidentemente, non è bastato quanto contenuto nella relazione annuale dei nostri Servizi, in cui si è sottolineata la criticità nella sicurezza informatica. Sono ormai note la vulnerabilità e la permeabilità delle reti e, quando si diceva ciò, contestualmente aumentavano gli attacchi *cyber* in termini sia qualitativi, sia quantitativi.

Ricordo anche l'allarme lanciato, non da ultimo, dal ministro Colao, che ha detto che oltre il 95 per cento dei *server* della pubblica amministrazione è obsoleto e a rischio. Lo ripeto: oltre il 95 per cento. C'è stata anche un'impennata di attacchi tra il 2009 e il 2020. Ma chi li conta? Li ha contati il Governo? No.

Oggi tutti piangiamo per quanto è successo ai danni della Regione Lazio, ma ci pare un po' tardi per stracciarsi le vesti, perché il tema della sicurezza nazionale non nasce oggi, ma è un'emergenza che si è imposta da tempo. L'Agenzia dedicata era una necessità e un'opportunità ineludibile, che arriva in ritardo: non c'è niente di più opportuno e niente di più tardivo. (*Applausi*).

Questo è il punto. È questa la colpa che vi imputiamo oggi, perché i Governi ci hanno portato fin qui e non ci potete accusare di ostruzionismo. Siamo stati collaborativi e propositivi - sono appena stati accolti più di dieci ordini del giorno di Fratelli d'Italia - però è imperdonabile il ritardo colpevole con il quale nasce l'Agenzia.

Perché questo ritardo? Qualcosa la voglio e la devo ricordare a chi magari ha la memoria corta. Oggi infatti tutti prendiamo consapevolezza che c'è un rischio *cyber*, ma lo sapevamo già e lo sapevamo bene.

Voglio rammentare che la direttiva europea è del 2016 e che nel 2017 l'Italia annunciò l'istituzione dell'Agenzia, che però non ci fu. Voglio sottolineare che nella bozza della legge di bilancio comparve a un certo punto l'Agenzia, che poi nella versione definitiva è scomparsa. Ricordate che interrogammo anche il Ministro competente? Ricordate che questo argomento è stato uno dei tre cardini su cui è

caduto il Governo Conte II? Memoria corta, memoria corta (*Applausi*), ma noi ve la rinfreschiamo, perché il ritardo è vostro ed è una colpa grave, soprattutto oggi.

Questi ritardi sono vostri, sono una responsabilità, perché stiamo parlando di attacchi che possono comportare il collasso di un sistema; stiamo parlando della nuova sfida sistemica e di *asset* fondamentali. Qui la sfida non è soltanto la prenotazione dei vaccini, pur importantissima; qui la sfida è geopolitica, è geostrategica.

Cari colleghi, caro rappresentante del Governo, la nostra astensione è dunque una lezione al vostro ritardo colpevole, non è certo mettere in dubbio la validità, la necessità, l'urgenza e l'importanza di quest'Agenzia.

Attenzione, però, perché la sfida è alta e importante e non si risponde a una sfida strategica con un carrozzone politico. Quindi fate l'Agenzia: fatela subito, fatela bene e fatela funzionare. In ogni caso, il ritardo con il quale arriviamo oggi qui è vostro ed è una responsabilità da cui nessuno vi potrà assolvere. (*Applausi*).

PINOTTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI (PD). Signor Presidente, l'hackeraggio dei dati sanitari della Regione Lazio pone questa nostra discussione in una situazione di drammatica e stretta attualità. Lo hanno notato alcuni colleghi e non c'è dubbio, quindi, che il Parlamento stia parlando di qualcosa cui il Paese guarda con estrema attenzione e preoccupazione.

Che sia necessario correre sulle decisioni che riguardano la cybersicurezza lo stanno dicendo in molti in questi giorni. Lo ha detto l'Autorità delegata in una recente intervista, così come ha fatto in una dichiarazione anche il presidente Zingaretti e qui mi permetto di aprire e chiudere una parentesi. Credo che non mi abbiate mai sentito in quest'Aula dire una parola di polemica sul Covid-19 o sulle situazioni che lo riguardano: non l'ho fatto mai per scelta; non perché a volte non potesse essere utile farlo, ma non l'ho fatto. Che oggi, dunque, su un decreto di questa urgenza, su un fatto che potrebbe capitare a chiunque - chi ha capito come funzionano gli attacchi *cyber*, infatti, comprende che il punto debole della rete potrebbe essere di chiunque - si parli per farne una questione di polemica politica, e mi rivolgo al collega Augussori, francamente non mi pare all'altezza della questione. (*Applausi*).

Questa esigenza di correre, signor Presidente, non è che il Parlamento non l'avesse recepita già prima. In Commissione difesa abbiamo recentemente concluso un'indagine conoscitiva molto approfondita proprio sui temi relativi al mondo *cyber*. Siamo partiti dai profili riguardanti la difesa e la sicurezza, però ci siamo allargati - com'è ovvio per questa materia - agli affari esteri, al Ministero degli interni e al Ministero della ricerca. Abbiamo udito poi anche grandi aziende, perché il problema non riguarda soltanto il settore pubblico. Ne è emerso, signor Presidente, un quadro di grande allarme.

Nelle audizioni che abbiamo svolto, è stato evidenziato l'aumento esponenziale degli attacchi *cyber*, ulteriormente incrementati nel periodo Covid, per lo *smart working* e per le situazioni che si stavano creando. I dati sono impressionanti. Il tema legato al rischio dei dati sanitari, che oggi stiamo mettendo in evidenza per quello che riguarda la Regione Lazio, in Commissione difesa era già stato sottolineato dalla dottoressa Nunzia Ciardi, direttrice del servizio della Polizia postale, che ha fatto un'audizione brillantissima, molto interessante. Oltre a mettere in evidenza l'aumento dei crimini, ci ha raccontato la storia - che oggi sta riemergendo - di una donna tedesca, morta perché un attacco *cyber* ha bloccato di fatto un ospedale e, quando è giunta al pronto soccorso, non sono potuti intervenire, ma lei non aveva il tempo di arrivare in un altro ospedale. Stiamo quindi parlando di rischi non solo per le risorse e per l'economia, ma per la vita: questa è la gravità della situazione.

È stato ricordato, inoltre, che anche l'Irlanda ha subito un attacco al sistema sanitario, proprio perché il tema della sanità, così importante per ciascuno di noi, diventa un elemento particolarmente sensibile.

Al termine del lavoro svolto in Commissione, è stata votata all'unanimità una risoluzione finale che ha messo in evidenza una serie di impegni, che riguardano la Difesa e l'esigenza dei collegamenti internazionali, e ha messo a punto, come indirizzi al Governo, alcune delle questioni oggi al nostro esame, tra le quali l'esigenza di avere un'Autorità unica, debba occuparsi dei servizi pubblici, ma anche dei privati, e quella di formazione e di personale altamente qualificato, perché stiamo parlando di una

materia con un'evoluzione così rapida che, se non stiamo al passo con i tempi, i cosiddetti cattivi diventano molto più forti di noi.

Da questo punto di vista, è importante che oggi arrivi in Senato un provvedimento su cui ha lavorato molto la Camera. Sono d'accordo con i giudizi positivi che ho ascoltato da parte di molti colleghi sui miglioramenti apportati alla Camera, sia specificando i confini dell'Agenzia, sia ampliando il ruolo del Parlamento. Oggettivamente, però, il Senato ha un avuto un tempo molto ridotto per trattare il tema al nostro esame. È stato importante, comunque, che in Commissione tale approfondimento ci sia stato.

L'Agenzia ha una personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, ed avrà il compito di svolgere il ruolo di Autorità nazionale, come ricordava prima un collega di Forza Italia, attuando una centralizzazione delle funzioni e delle competenze che finora erano distribuite fra enti e Ministeri: questa era la principale fragilità, perché è necessaria una risposta unitaria e le risposte non possono essere frammentate.

Nell'audizione dell'Autorità delegata, che si è tenuta alla Camera, il sottosegretario Gabrielli ha ricordato - e alcuni interventi lo hanno rilevato - come in realtà la Germania si sia mossa già nel 1991, creando un'Agenzia che oggi dispone di 1.200 unità di personale. In Francia, un'Agenzia simile è nata nel 2009. Lo dico perché ho sentito anche la collega Rauti dire che è tutta colpa del Governo, o comunque degli ultimi Governi. Ricordo che dal 1991 ad oggi si sono succeduti Governi di cui hanno fatto parte anche esponenti che oggi sono in Fratelli d'Italia. Lo dico perché, se vogliamo affrontare con serietà questi argomenti, visto che poi voteremo quasi all'unanimità, con alcune astensioni, forse sarebbe bene evitare i distinguo politici, altrimenti non riusciamo a capire davvero bene la materia.

A questo punto, è stata identificata l'esigenza di avere un'unica autorità. All'inizio era stata individuata l'Autorità militare alla Presidenza del Consiglio, poi si è pensato al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Oggi finalmente si individua lo strumento che considero corretto, perché c'è bisogno di avere un'agenzia che crei *software* e *hardware*, ma che sia un punto di riferimento sia per il pubblico sia per il privato. Da questo punto di vista, il tipo di strutturazione che si dà a quest'agenzia mi convince molto, perché i problemi che erano sorti in una prima ipotesi nel Governo precedente e che sembravano non delineare bene i confini fra le Agenzie di *intelligence* e il ruolo di questa adesso sono chiariti: *l'intelligence* fa *l'intelligence*, continua i propri compiti; è chiaro che si interfaccia con l'Agenzia - come faranno il Ministero della difesa e quello dell'interno - che però ha un altro ruolo, compreso quello importantissimo della produzione di strumenti. Infatti, se vogliamo che su questo tema l'Italia sia sicura, deve avere anche una capacità di produzione autonoma di sistemi.

Il ministro Colao - e vedo qui la Sottosegretaria per questi temi - si dice preoccupato perché il 95 per cento delle pubbliche amministrazioni è molto debole da questo punto di vista e dice che sta lavorando sul *cloud*, rispetto al quale è importante utilizzare le migliori tecnologie, che in questo momento non sono italiane, le cui chiavi di utilizzo devono essere però nazionali. Con queste affermazioni fa una scelta importantissima, però dobbiamo implementarla con produzioni, capacità e quindi sviluppi anche industriali nazionali. L'Agenzia ha anche questa funzione, oltre a quella di essere il punto in cui arrivano gli allarmi degli attacchi, che prima erano al Ministero dello sviluppo economico (Mise), con una dotazione di personale estremamente ridotta, mentre ora ci sarà la possibilità di implementarla significativamente.

Questo è un tema cruciale per il futuro di qualsiasi Paese e per la sicurezza dell'economia, dello sviluppo, della crescita, ma anche della vita, come ha dimostrato la storia di quella povera signora tedesca. Il cambiamento culturale che dobbiamo fare è fondamentale, perché, quando riceviamo un attacco, siamo già in ritardo. Il tema vero della cybersicurezza è infatti come prevenire e riguarda la *safety* più che la *security*, perché abbiamo bisogno di prevenire. Quando si parla di sicurezza, è sempre importante prevenire; lo è anche per le Forze armate, ma per la cybersicurezza diventa fondamentale, perché, quando si apre un varco, il rischio diventa veramente generalizzato.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 18,43)

(Segue PINOTTI). Concludo il mio intervento dicendo che votiamo convintamente a favore del provvedimento, persuasi che questo strumento sia importante, ma sapendo anche che è l'inizio di una

road map che deve prevedere la messa in sicurezza della pubblica amministrazione, l'educazione e la formazione (perché dalla scuola è importante che si capiscano i rischi), gli investimenti, le assunzioni, le collaborazioni internazionali e anche l'adeguamento del quadro politico e giuridico nazionale e internazionale. Il tema, infatti, sarà anche come si perseguono questi reati quando gli *hacker* sono stranieri non identificati, che però producono danni terrificanti all'economia o alla sicurezza di una Nazione.

Abbiamo quindi davanti un percorso che comincia, ma certo non finisce con oggi; oggi però decidiamo qualcosa che è necessario e importante. (*Applausi*).

RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, finalmente stiamo per licenziare questo provvedimento. I fatti di queste ultime ore ci dicono che siamo arrivati in ritardo e che le polemiche nei confronti dell'ex presidente Conte erano pretestuose, perché era stato proprio lui a proporre un ragionamento serio su queste questioni. I fatti di queste ore ci dicono anche che dobbiamo rapidamente recuperare il tempo perso e rendere operativa l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Colleghe e colleghi, era già scritto purtroppo. Sono andato a rileggere le pagine di un libro, «Guerra senza limiti. L'arte della guerra asimmetrica fra terrorismo e globalizzazione», scritto sul finire degli anni Novanta da due colonnelli cinesi commissari politici dell'esercito cinese - la prefazione in italiano è del generale Fabio Mini - che avevano previsto attentati come quello alle Torri Gemelle, analizzando i nuovi scenari bellici in chiave di guerre asimmetriche e spiegando il terrorismo e le sue tecniche; le guerre asimmetriche vengono condotte attraverso la manipolazione dei *media*, le turbative dei mercati azionari, la diffusione di virus informatici, le azioni di pirateria sul *web* e la manipolazione del voto. Oggi prendiamo drammaticamente atto di questi nuovi scenari bellici.

Capisco il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, quando afferma che l'attacco informatico nel sistema virtuale gestito da LAZIOcrea è un atto di terrorismo. Sì, è terrorismo, anche se i pirati informatici hanno chiesto il riscatto. Pensiamo agli effetti provocati, al blocco totale delle prenotazioni vaccinali e alle visite in ospedale nelle ASL che sono ferme; il sistema serve anche per la gestione degli appalti e del pagamento del bollo per i veicoli e delle tasse regionali. Se fino a qualche tempo fa gli *hacker* rubavano segreti aziendali per ricatto, estorsione o per rivenderli ai concorrenti, quello che è certo è che la digitalizzazione ha avuto una forte accelerazione con la pandemia e quindi oggi mettere in sicurezza i dati è assolutamente fondamentale per la sicurezza del Paese. Sotto attacco possono finire tutti gli enti, quelli istituzionali innanzitutto, aziende pubbliche e private. Dopo l'attacco *hacker* alla Regione Lazio, infatti, l'antiterrorismo teme che altri siti istituzionali possano essere violati.

Nel 2020 - ci dicono gli esperti - ci sono stati 156 episodi di *cybercrime* o di cyberspionaggio al mese; quest'anno attacchi informatici hanno bloccato ospedali, gasdotti e impianti di purificazione dell'acqua in città. Quanto sta accadendo nel Lazio è la dimostrazione plastica di quanto sia importante che lo Stato appronti le migliori soluzioni possibili per scongiurare il verificarsi di episodi simili. La vulnerabilità dei sistemi informatici è un rischio che la pubblica amministrazione non può permettersi di correre, perché la assoggetterebbe al pericolo del rallentamento, quando non di una vera e propria paralisi dell'azione amministrativa, e inoltre può essere fonte di danni relevantissimi sul fronte della violazione di dati personali e della loro divulgazione o mercificazione.

L'emergenza Covid ha poi dimostrato che un uso maggiore degli strumenti informatici e delle connessioni in rete amplifica le occasioni di attacco. Come si legge nella relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2020, la pandemia è stato un evento determinante anche in termini di impatto sulla società, sulle tecnologie in uso alla popolazione, sulla digitalizzazione di attività e servizi, nonché sul conseguente ampliarsi della superficie di rischio cibernetico per l'individuo e per l'intero sistema Paese. Hanno quindi acquisito maggiore attualità e concretezza le minacce alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti, nonché alla continuità degli approvvigionamenti. Nel complesso, si è evidenziato come gli attori ostili abbiano sfruttato nel periodo pandemico il massiccio ricorso al lavoro agile e la conseguente accessibilità da Internet di

risorse digitali di Ministeri e aziende di profilo strategico e infrastrutture critiche, divenuti ancor più bersaglio di campagne ostili.

Colleghe e colleghi, la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato il 13 luglio 2021.

In particolare, in tale ambito, la *cybersecurity* è uno dei sette investimenti della digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Avete sentito la collega Pinotti ricordare le dichiarazioni del ministro Colao: il 95 per cento dei *server* della pubblica amministrazione non è sicuro. È vero, bisogna correre. Abbiamo bisogno di sviluppare in tempi brevi, idonei e sempre più serrati meccanismi di tutela.

Altri Paesi hanno investito nella sicurezza informatica da anni, come la Francia e la Germania. Appare quindi urgente intervenire rinforzando il sistema di difesa contro questo genere di reati, che possono rivelarsi particolarmente insidiosi e creare danni ingenti.

L'istituzione dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, del Comitato interministeriale per la cybersicurezza e, nell'ambito di quest'ultimo, del nucleo per la cybersicurezza sembra essere un passo in avanti nell'ammodernamento del sistema di sicurezza nazionale.

Per questo motivo, dichiaro il voto a favore delle senatrici e dei senatori di Liberi e Uguali-Ecosolidali.
(*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento e ovviamente aggiungiamo anche noi alcune considerazioni rispetto alla vicenda.

In un libro pubblicato recentemente in occasione dei quarant'anni dall'insediamento di Ronald Reagan alla Casa Bianca, una biografia del Presidente americano scritta dal giornalista Gennaro Sangiuliano, uno dei capitoli finali parla della vittoria nella Terza guerra mondiale, che è stata attribuita a Reagan. Qualcuno si potrebbe chiedere quale sia stata questa Terza guerra mondiale. Fu una guerra.

All'epoca c'erano ancora i blocchi classici che facevano capo agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica, che era ancora tale. L'offensiva politica e tecnologica di Ronald Reagan e degli Stati Uniti - allora la frontiera tecnologica era lo scudo spaziale - fu una delle ragioni, almeno secondo la storia, che misero l'Unione Sovietica non più in condizione di reggere il costo, la fatica e l'impegno tecnologico dell'azione degli Stati Uniti.

La vittoria a tavolino, che non determinò morti o vittime, di questa Terza guerra mondiale, con l'annuncio dello scudo spaziale, che avrebbe bloccato eventuali attacchi missilistici da Est, contribuì, insieme ad altre vicende, al corso della storia che poi tutti abbiamo vissuto e che oggi ha portato, pur con mille problemi nel mondo, a un diverso assetto.

Oggi c'è una guerra in corso ed è stata già descritta da molti colleghi: è la guerra delle tecnologie, con gli attacchi del *cybercrime*, che sono in corso.

Non mi voglio agganciare all'attualità, perché sinceramente l'attacco che c'è stato nel Lazio è grave ma non è il primo; voglio capire, però, perché mi ricordo che anche l'INPS qualche tempo fa se la prese con gli *hacker* (*Applausi*). Voglio quindi sapere se ci sono somari veri e *hacker* finti o *hacker* veri e somari finti, perché non abbiamo ancora capito come sia finita la vicenda dell'INPS.

Ho letto oggi notizie di dipendenti che avrebbero avuto accesso a siti pornografici che contenevano virus; non lo so. Quando avremo l'Agenzia, questa riuscirà anche a distinguere la dabbenaggine tecnologica dagli attacchi, quindi non esprimo giudizi.

Siamo favorevoli all'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, perché riteniamo che oggi la difesa delle frontiere digitali sia importante tanto quanto quella delle frontiere fisiche, quindi riteniamo che sia assolutamente necessario attrezzarsi. (*Applausi*).

Sulle frontiere fisiche invitiamo anche il Governo a una maggiore attenzione: non vorrei che essersi concentrati sull'Agenzia per la *cybersecurity* abbia fatto un po' mollare la guardia sui confini fisici, ma questa è un'altra storia. (*Applausi*). Riteniamo allora che sia assolutamente necessario dotarci di questo strumento.

Oggi gli interventi dei colleghi del Gruppo Forza Italia non hanno sottaciuto alcune criticità. Il senatore Mallegni diceva che anche il Dipartimento della funzione pubblica dovrebbe avere un coinvolgimento e ascoltavo la senatrice Binetti parlare della sanità. Del resto - lo dico al Governo - banche dati e attacchi sono possibili in tutti gli ambiti. L'attacco di cui si parla sta impedendo di avere il *green pass* o di prenotare i vaccini; non è stata attaccata una struttura di difesa, perché i dati sono ovunque. Oggi, a volte, esistiamo più nella percezione digitale che non in quella fisica. Sembra un paradosso, ma è così; quindi, è assolutamente necessario agire in questa direzione.

Oggi il mondo può essere bloccato, perché, essendo connesso, basta bloccare la connessione per paralizzarlo. Ringrazio i membri del Governo presenti; forse gli impegni non hanno consentito al membro del Governo che è Autorità delegata di assistere a questo dibattito, ma sarebbe stato utile. Prima il senatore Mallegni si chiedeva che ruolo abbia il Parlamento e se qualcuno l'abbia sostituito il Parlamento. Tutti i Governi hanno molto sostituito i Parlamenti, ma non è un problema solo di questa fase.

È stata istituita l'Autorità delegata (e questo è un merito dell'attuale Governo): per Autorità delegata si intende un membro del Governo che sovrintende alle attività dei Servizi. Uno dei motivi di difficoltà del Governo precedente fu che Conte, per ragioni mai spiegate in maniera chiara in pubblico, non volle mai delegare i poteri che poi il Presidente del Consiglio in ultima istanza conserva sempre, perché è sempre tale e rimane la massima autorità di Governo. Non volle delegare quei poteri. Oggi c'è un'Autorità delegata e credo che, oltre ai Ministeri qui rappresentati (dell'attività economica, dei rapporti con il Parlamento e dell'attività produttiva), forse i Ministeri della difesa e dell'interno e tutti quelli che sono in prima linea avrebbero potuto dare un gesto di maggiore attenzione al Parlamento con la loro presenza in occasione di questo voto. (*Applausi*). Si è fatto di corsa, come tutti abbiamo detto, e si è fatto tardi rispetto alla storia. Non ripercorro qui la cronistoria, come molti hanno fatto, sulle direttive europee, sulle sollecitazioni internazionali e sulle emergenze di ogni genere e tipo che rendono necessaria quest'Autorità, ma forse questo dibattito ci è sembrato sottovalutato e fatto in questi scorci di stagione parlamentare in cui si cerca di mettersi in paro con l'arretrato.

Ci auguriamo che quest'Autorità e questa struttura funzionino bene. Non sarà facile, perché si deve raccordare con l'attività ordinaria dei servizi di sicurezza, che restano competenti per tutte le loro funzioni, che svolgono egregiamente, con le altre autorità militari, di difesa, e con tutte le altre autorità ministeriali. Nel nucleo molti sono rappresentati e diranno la loro, ma alcuni sono assenti, quindi è un mondo complesso.

Si è anche discusso del trattamento del personale. Noi, che saremo la casta per eccellenza siamo circondati da caste. Io pure avrei preferito che, invece di dare il trattamento del personale della Banca d'Italia a questi dipendenti dell'Autorità, si togliesse ai dipendenti della Banca d'Italia il trattamento che ricevono. Invece, noi che siamo la casta e siamo circondati da caste abbiamo una motivazione: per attrarre professionalità adeguate, occorre anche un trattamento economico adeguato. Si agisce in ritardo e bisogna intervenire: servono intelligenze, come poc'anzi anche il senatore Aimi ricordava nel suo intervento; non si mette in piedi un ufficio con 300 persone scelte a caso, ma serviranno competenze, perché le attività della criminalità elettronica che devono essere fronteggiate da quest'Autorità richiedono rapidità. L'intervento distruttivo è rapido.

Una delle critiche fatte è se una struttura un po' elefantiaca, con molti raccordi, riuscirà ad agire in tempo. Non dovrà essere la sola a fare le risposte, ma le dovranno fare le strutture dei Servizi, della Difesa o anche della sanità, come abbiamo visto. L'Autorità dovrà fecondare in tutti i vari comparti questa consapevolezza e questa necessità di difesa dei confini tecnologici, quindi guarderemo anche noi con un voto favorevole, dato con sincera predisposizione, come funzionerà questa cosa. Non sarà facile, perché si interfaccia con tanti organismi, però è un'occasione da non perdere, perché il famoso Piano nazionale di ripresa e resilienza di oltre 200 miliardi investe anche nella sicurezza tecnologica, nella modernizzazione delle reti e quindi anche nella *cybersecurity*. Dobbiamo quindi assolutamente metterci in scia, utilizzare questi fondi e rendere il Paese più sicuro, ma occorre anche attenzione.

Lo scriveva in questi giorni proprio Alessandro Sallusti in un suo editoriale, dicendo che è giusto che si faccia quest'Agenzia e che molti, preoccupati da questo Grande fratello, si distraggono di fronte al

Grande fratello quotidiano che si compra la nostra vita. Basta ordinare una pizza con *delivery* e hanno tutto della nostra vita e dei nostri dati.

Non parliamo di Amazon, la nota, impunita ed esentasse Amazon, che è stata appena multata per 746 milioni (*Applausi*), non perché non paga le tasse - lì dovrebbe versare miliardi - ma per violazioni sulla *privacy*. Non possiamo rinunciare a prenotare un cibo con il telefonino o a fare acquisti a distanza, tuttavia credo che anche qui sia un po' come la storia del *green pass* o dei vaccini: ci si preoccupa di alcune cose, ma si trascurano forme di appropriazione della nostra vita e della nostra identità che dovrebbero essere regolamentate.

Combattiamo la criminalità elettronica, ma anche l'impunità elettronica, che alcuni colossi della Rete praticano in tutto il mondo. (*Applausi*). Votiamo quindi a favore, sperando che questa struttura ci aiuti a difendere la libertà e la sicurezza del Paese, una difesa su frontiere moderne e innovative, ma sappiamo che c'è ancora molto da fare per la nostra libertà e la nostra sicurezza. (*Applausi*).

[ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, di questi tempi molti Paesi sono sempre più bersaglio di attacchi *cyber*. L'Italia non ne è esente, anzi il nostro Paese è tra i più vulnerabili e dunque tra i più colpiti da minacce informatiche insidiose, sempre più numerose e diversificate, talune messe in atto da gruppi criminali, che possono chiedere un riscatto oppure vendere sul mercato le informazioni sottratte, ed altre messe in atto da attori statuali, con lo scopo di rubare informazioni sensibili, ad esempio su terapie, ricerche o brevetti.

I cyberattacchi sono in forte aumento anche a seguito della transizione digitale, del forte sviluppo e implementazione dell'intelligenza artificiale, dell'Internet of things, della tecnologia 5G e del forte aumento del traffico in Rete causato dal Covid, che ha costretto milioni di persone, lavoratori e studenti a lavorare da remoto e a studiare con la didattica a distanza (DAD), determinando un'esplosione degli attacchi informatici.

La cybersicurezza è diventata così una priorità assoluta per lo Stato, le istituzioni, le aziende e i privati, che devono assolutamente ridurre il loro grado di vulnerabilità. Ricordo quando il Copasir, da sempre attento ai temi della sicurezza *cyber* e delle sue implicazioni sulla sicurezza nazionale, con la relazione sul 5G rilasciata al Parlamento nel dicembre 2019 sottolineò i forti rischi con particolare riferimento all'impiego di apparecchiature e tecnologie cinesi nelle infrastrutture italiane. (*Applausi*). Fu un appello che per diversi mesi è rimasto inascoltato dal Governo precedente. Non è un caso quindi che la sicurezza cibernetica costituisca uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. In coerenza con il PNRR, però con diversi anni di ritardo rispetto a Germania e Francia, che hanno già operativa da tempo una struttura consolidata che opera per difendere i rispettivi Paesi dalle minacce cibernetiche, accogliamo con favore questo decreto-legge, che definisce l'architettura nazionale di cybersicurezza e fa nascere anche in Italia un'Agenzia *cyber* nazionale, che determina un passaggio cruciale per la sicurezza nazionale nel nostro Paese. Tale razionalizzazione porta ad avere da ventitré soggetti competenti, ma dispersivi, che dialogavano su questa materia, ad un unico soggetto pubblico, che sarà l'interlocutore in Europa e nello scenario internazionale sui temi *cyber*. Sarà un'Agenzia strutturata, dotata inizialmente di trecento unità di personale, che entro il 2027 potrebbero arrivare addirittura a ottocento. Saranno figure di alta professionalità, oggetto di continua formazione, in grado di raggiungere i livelli di produzione *hardware* e *software* necessari per dotare il nostro Paese di autonomia tecnologica e renderci competitivi in campo internazionale.

Il provvedimento ci arriva blindato dalla Camera, dov'è stato oggetto di non molte modifiche, ma alcune comunque importanti che hanno visto il contributo decisivo della Lega, come quello che ha eliminato ambiguità e rischi di sovrapposizione delle competenze della nuova Agenzia con quelle delle nostre Forze di polizia, che continueranno le indagini sul *cybercrime*... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore De Siano, la invito ad abbassare il tono della voce.

ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*). ...come quelle della nostra difesa, che continuerà a contrastare gli attacchi alle infrastrutture militari con la cyberdifesa e come quelle della nostra *intelligence*, il DIS e le Agenzie AISE e AISI, sulla raccolta delle informazioni.

Quello al nostro esame è un provvedimento importante, che si distingue nettamente dal pessimo e opaco progetto che il Governo Conte-*bis* lo scorso novembre stava inopportunamente proponendo nel disegno di legge di bilancio 2021 (*Applausi*) e che ipotizzava la costituzione di una fondazione sulla cybersicurezza, incardinata nel perimetro del DIS, ma con la previsione di uno statuto di cui non vi era contezza di contenuto. Con questa Agenzia vi sarà un'accelerazione del cambio di paradigma, che punta alla resilienza, alla prevenzione del rischio e della minaccia, con lo sviluppo di strumenti di *safety*, che si aggiungono agli strumenti di repressione e contenimento, cosiddetti di *security*, che vedrà da un lato sempre più investimenti sulle competenze digitali e che, dall'altro, vedrà lo Stato proteggere da attacchi informatici i sistemi pubblici, vigilando così sull'erogazione di servizi fondamentali per i cittadini.

Oggi occorre dunque accelerare sulla costituzione e sulla operatività dell'Agenzia, perché abbiamo oltre il 90 per cento dei *server* della pubblica amministrazione non in condizioni di sicurezza, per non dire che alcuni sono dei colabrodo e quindi non siamo sicuri. Inoltre, il violento, invasivo e criminoso attacco *hacker* proveniente dall'estero, forse dalla Germania, ma con probabile triangolazione, che dalla scorsa domenica notte ha colpito e infettato i *server* del CED della Regione Lazio, paralizzando anche il portale "Salute Lazio" e la rete vaccinale, bloccando le prenotazioni dei cittadini, dimostra quanto ormai sia indifferibile rendere operative le difese *cyber*, anche perché i danni sono molto gravi. La Regione è ancora in ostaggio e forse lo sarà per giorni e sulla vicenda stanno indagando i pubblici ministeri antiterrorismo. Forse è scongiurato che gli *hacker* abbiano avuto accesso alla storia sanitaria di milioni di cittadini laziali, ma comunque pare certo che i dati sono stati criptati e resi inservibili, compreso il *backup*. Purtroppo quello del Lazio non è il primo attacco che accerta la vulnerabilità del settore sanitario, che è uno dei bersagli più delicati in tempo di pandemia. Ricordo come nel marzo dello scorso anno, in pieno *lockdown*, degli *hacker* avevano preso di mira il "San Raffaele" di Milano e poi, in aprile, l'ospedale "Spallanzani" di Roma, senza contare gli attacchi non resi pubblici.

Voglio fare un'ultima considerazione, prima delle conclusioni, con riferimento al Copasir, da cui - lo rammento - io e il collega deputato Volpi, allora Presidente, ci siamo dimessi, invitando tutte le forze politiche a fare altrettanto, per ragionare sulla ricomposizione del Comitato (*Applausi*), in modo che fosse coerente con quello che afferma la legge n.124 del 2007, nella convinzione che occorresse, allora come anche oggi, procedere necessariamente ad una attualizzazione della stessa legge disciplinante il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la nuova dottrina del segreto. Orbene, nel decreto-legge che stiamo convertendo ci sono - eccome! - modifiche dirette o indirette alla legge n. 124 del 2007, perché allarghiamo o comunque modifichiamo il perimetro delle competenze del Comitato, perché viene cambiata la modalità di azione dell'Autorità delegata, che prima aveva esclusivamente un rapporto con le Agenzie del comparto di *intelligence* o comunque con il sistema della sicurezza e, in terzo luogo, perché è cambiato anche il momento storico e tecnologico, da quando la legge è stata approvata.

Dunque la Lega ritiene che un tagliando alla legge n. 124 sia non più differibile (*Applausi*), affinché la garanzia della presenza paritaria dei componenti del Copasir, che sarebbe opportuno diventasse proporzionale rispetto alle forze di maggioranza e minoranza di Governo, non valga solo per l'opposizione, ma anche per la stessa maggioranza, che deve in futuro potersi trovare nella condizione di poter scegliere il Presidente in votazione segreta, tra più candidati. (*Applausi*).

Concludo confermando il voto favorevole della Lega su questo provvedimento e ovviamente augurando buon lavoro a tutti i soggetti che saranno protagonisti nella futura istituenda Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (*Applausi*).

[GARRUTI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARRUTI](#) (*M5S*). Signor Presidente, nell'affrontare questo provvedimento circa le disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, la definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale non si può omettere come oggi si colmi un ritardo; al tempo stesso, il provvedimento rappresenta anche un tassello ulteriore nella più generale necessità di sviluppare in tempi brevi idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela cibernetica.

Per anni l'Europa ci chiedeva un interlocutore certo, definito e unitario sui temi della cybersicurezza, ma il nostro Paese si presentava con 23 soggetti competenti che interloquivano su questa materia. È stata fatta una scelta di resilienza cibernetica (dunque strutture, professionalità e formazione), necessaria a dotare il Paese di un'autonomia tecnologica che consenta di raggiungere livelli di produzione *hardware* e *software* che ci rendano competitivi nello scenario internazionale. In capo c'è un soggetto pubblico, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che dialoga con pubbliche amministrazioni e soggetti privati, con il compito non solo di definire *standard* di sicurezza applicata ai vari contesti, ma anche di coordinare eventuali sovrapposizioni con il mondo militare e dell'*intelligence*.

L'Italia non solo non può permettersi di rinunciare al progresso digitale, evitando di utilizzare tecnologie a causa di potenziali minacce introdotte, ma è anzi chiamata a usarle e gestirle al meglio, nella piena consapevolezza dei rischi, per poterne godere i benefici.

I rischi per la sicurezza informatica impattano anche sul progresso economico e sociale di un Paese. La creazione di una struttura *ad hoc*, con la direzione nelle mani dell'attore pubblico, è ormai improcrastinabile. Il provvedimento che ci accingiamo a votare è il compimento di un processo di definizione e ricomposizione di funzioni e compiti attinenti al settore della cybersicurezza, quale ambito delicato e al contempo ancora troppo vulnerabile. Nel 2019, come evidenziato nel corso delle audizioni sul decreto-legge in esame alla Camera dei deputati, sono aumentati del 246 per cento gli attacchi alle nostre infrastrutture critiche e ancor più il processo di transizione digitale e il massiccio aumento del traffico in rete dopo la prima ondata di Covid hanno costretto a milioni di persone e lavoratori del mondo, portando con sé inevitabilmente un'esplosione degli attacchi informatici.

Al centro delle recenti cronache giornalistiche c'è anche quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi ai sistemi informatici della Regione Lazio, in particolare al centro di elaborazione dati, il sistema che gestisce l'intera infrastruttura informatica regionale. Appena ci si è accorti del problema, per evitare il proliferare dell'attacco e la possibile sottrazioni di dati, i tecnici della Regione hanno disattivato il sistema, di fatto bloccando tutti i servizi informatici regionali, il più importante dei quali in questo momento riguarda la gestione della campagna vaccinale. Tuttavia, come inevitabilmente... (*Brusio*).

PRESIDENTE. C'è un brusio un po' troppo forte. Lasciamo intervenire con più tranquillità il collega, grazie.

GARRUTI (*M5S*). Grazie, signor Presidente.

Tuttavia, come inevitabile conseguenza, da domenica il sito della Regione Lazio e tutti i siti legati ai servizi informatici regionali sono irraggiungibili. La piattaforma regionale per la prenotazione degli appuntamenti delle vaccinazioni è bloccata; questo significa, in altri termini, che dal 13 agosto non sarà possibile prenotare le vaccinazioni. Se non si riattiva il servizio, al contempo è impossibile prenotare visite specialistiche, sono interrotti gli *screening* programmati, i cittadini e le imprese laziali non possono ottenere diverse autorizzazioni sanitarie ed edilizie, proprio perché sono bloccati anche tutti i servizi informatici non sanitari che di solito fanno riferimento alla Regione Lazio. Questo incidente fa perciò capire quanto la superficie di vulnerabilità sia cresciuta e quanto questa materia sia davvero importante e fondamentale. Dotare il nostro Paese di una nuova normativa che introduca contromisure volte a potenziare le nostre difese informatiche e prevenire attacchi ad infrastrutture di interesse nazionale è più che mai prioritario. Tale esigenza è infatti aumentata... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Come dicevo prima, il collega vorrebbe che, se non desiderate ascoltarlo, almeno non lo disturbiate. Prego, senatore.

GARRUTI (*M5S*). Grazie, Presidente. Tale esigenza è infatti aumentata negli ultimi anni, anche alla luce delle misure volte a garantire infrastrutture *cloud* sicure e centri di elaborazione dati con elevati *standard* di qualità, nella direzione di una crescente interoperabilità e condivisione delle informazioni. Inoltre, la sicurezza cibernetica costituisce uno degli strumenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato il 31 luglio 2021. In tale ambito la *cybersecurity* è uno dei sette investimenti della digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1

«Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione», compresa nella missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo».

Se, da una parte, la difesa e la sicurezza nazionale e cibernetica pervadono e influenzano anche lo sviluppo economico, dall'altra parte la *privacy* di milioni di persone e la sanità, come nel caso specifico della Regione Lazio, della purtroppo non esclusa doppia estorsione (criptazione, da un lato, e sottrazione dei dati, dall'altro), devono spingerci ad approvare oggi in Assemblea un provvedimento che vada in questa direzione e che, tra l'altro, istituisce un'apposita Agenzia, che svolgerà il ruolo di Autorità nazionale per la cybersicurezza, al fine di assicurare un'azione unitaria e coordinata in tale settore, per proseguire e completare la strada intrapresa con il cosiddetto perimetro di sicurezza cibernetica.

Per tali motivi, il MoVimento 5 Stelle voterà favorevolmente su questo provvedimento. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[CASTELLONE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (*M5S*). Signor Presidente, ieri si sono svolti a Mantova i funerali del professor Giuseppe De Donno, ex primario di pneumologia dell'ospedale di Mantova, noto per essere stato il pioniere della terapia sperimentale anti-Covid a base della trasfusione di plasma iperimmune. Qualche mese fa, su richiesta del MoVimento 5 Stelle, avevamo invitato il professore in Commissione sanità al Senato per presentare i risultati dei suoi studi. Ricordo ancora con quale fierezza il professore, in quella sede, rivendicasse il ruolo avuto dalla sua *équipe* nella gestione della prima fase della lotta a questa pandemia.

Ricordo anche, però, il dibattito che nacque in quel periodo sulla validità o meno di questa terapia, scatenando una guerra mediatica e politica, che metteva in contrapposizione i vaccini - che, in realtà, sono strumenti di prevenzione - con le terapie, soprattutto domiciliari, che invece sono strumenti di cura.

In questi mesi la scienza, attraverso i nostri medici e i nostri ricercatori, ha dato il meglio di sé, facendo passi da gigante per comprendere questa nuova malattia e combatterla nel modo più efficace. Dall'inizio di questa pandemia ad oggi è cambiato totalmente l'approccio ai pazienti Covid: abbiamo imparato che bisogna intervenire quanto prima e le cure precoci con plasma di soggetti immuni e con anticorpi monoclonali hanno certamente rappresentato un'arma efficace. Grazie alla nostra esperienza, gli altri Paesi europei e mondiali hanno avuto più armi per curare i propri malati.

Il professor De Donno ha certamente contribuito allo sviluppo di queste conoscenze. Era un ottimo medico, stimato dai colleghi, dai suoi pazienti, una mente brillante, un uomo riservato e schietto, certamente non avvezzo al clamore mediatico che gli è stato riservato, né credo avesse mai voluto diventare argomento di scontro politico.

Al professor De Donno dico grazie per il suo contributo, per aver vissuto da vicino il dramma del Covid e anche la rinascita di chi, grazie alla sua terapia, ce la faceva. Resta nel nostro cuore la tristezza per una vita che si spegne e l'amarrezza per aver dedicato fino ad oggi poca attenzione alle terapie domiciliari.

Da parte mia, dei miei colleghi di Commissione e di tutto il mio Gruppo, esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia e ai suoi colleghi. Questa morte è un dolore immenso per noi ed anche una grande sconfitta per non aver saputo proteggere e tutelare coloro che chiamiamo eroi, ma che abbiamo lasciato soli nei reparti a gestire carichi di lavoro non tollerabili e senza supporto psicologico. (*Applausi*).

[PELLEGRINI Marco](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Peraltro, su un tema che avrebbe potuto riguardare l'intera Assemblea, cioè l'anniversario della strage della stazione di Bologna.

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Signor Presidente, come ha appunto ricordato, ieri ricorreva il quarantunesimo anniversario della strage di Bologna, in cui persero la vita 85 innocenti e oltre 200 furono i feriti. Dopo quarantuno lunghi anni si conosce solo un pezzo di verità di quella orrenda strage terroristica, che è la più grave della storia repubblicana.

Sono stati condannati in via definitiva gli esecutori materiali, individuati nei terroristi neofascisti Valerio Fioravanti, Luigi Ciavardini e Francesca Mambro, ma è in corso un ultimo processo che vede imputato Paolo Bellini, che è un soggetto che è stato ripreso da un turista sul luogo della strage pochi minuti prima. Sono stati poi condannati anche i depistatori di Stato, tra cui alcuni dirigenti infedeli del Sismi, l'allora servizio segreto militare, come il generale Musumeci e il colonnello Belmonte, oltre al faccendiere Paziienza e al gran maestro della loggia P2 Licio Gelli, che tutti insieme cercarono di proteggere gli esecutori materiali e di soffocare in tal modo la verità.

Dopo quarantuno anni, Presidente, i mandanti non sono stati ancora individuati e condannati, anche se alcuni documenti, che recentemente sono tornati magicamente alla luce, indirizzano le indagini verso Licio Gelli e Umberto Ortolani e gli ambienti della P2 che avrebbero corrisposto ingenti somme ai terroristi qualche giorno prima della strage. Queste indagini si rivolgono anche verso Federico Umberto D'Amato, che era a capo dell'Ufficio affari riservati del Ministero dell'interno, e a Mario Tedeschi, giornalista della rivista «Il Borghese».

Purtroppo sono ancora sconosciuti gli ispiratori politici di quell'attacco al cuore dello Stato e alla nostra democrazia, anche se non è difficile immaginare a quale ambito appartenessero. Valerio Fioravanti, ex baby attore, ex militante del Movimento Sociale, ex terrorista dei NAR, esecutore e/o mandante di otto omicidi, tra cui poliziotti e magistrati, esecutore - come dicevo prima - della strage di Bologna, per tutto questo ha scontato solo diciotto anni di carcere e circa otto in regime di semilibertà. Dal 2009 è libero. Durante la detenzione, anzi più esattamente durante le udienze dei vari processi in cui era imputato, ha avuto il tempo di fare un figlio con la sua compagna, anche lei terrorista, neofascista e coesecutrice della strage. Tra un omicidio e l'altro, tra una rapina e l'altra, assaltava cinema che proiettano i film di Pier Paolo Pasolini insieme ai suoi camerati, oppure le radio private che si interessavano di politica e facevano parlare militanti sindacali o militanti femministe.

Smettere di battersi per la verità storica e processuale e pensare che ormai è passato troppo tempo per accettarla sarebbe fare un favore ai fascisti come Fioravanti, Mambro, Ciavardini e ai loro mandanti e darla vinta a chi voleva uccidere, nel terrore, la nostra democrazia e la nostra libertà.

Non dobbiamo permetterlo, né dimenticare il sangue versato da cittadini inermi e innocenti. (*Applausi*)

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, nel ricordare, a quarantuno anni da quel tragico evento, le vittime e i feriti della strage di Bologna, voglio cogliere l'occasione di questo intervento per dire che ho apprezzato l'annuncio che proprio ieri, a Bologna, ha dato il ministro della giustizia Cartabia, dicendo che alcuni documenti riguardanti vicende della P2 e altri accadimenti di quegli anni saranno desecretati. Voglio però dire in quest'Aula, una volta di più, che noi attendiamo che venga rispettato un deliberato assunto all'unanimità nella scorsa legislatura dalla Commissione d'inchiesta sul caso Moro, di cui facevo parte insieme al senatore Giovanardi e altri colleghi. Chiedemmo la desecretazione di una serie di documenti che abbiamo letto nei vincoli di riservatezza che la Commissione di inchiesta ha e che sono attinenti a quella drammatica estate del 1980.

Conosciamo la verità giudiziaria. Le vicende di quella tragica estate videro prima la vicenda di Ustica, mai realmente chiarita fino in fondo, e poi la vicenda di Bologna, per la quale c'è una verità giudiziaria accertata. Tuttavia, i documenti che noi abbiamo visto e che il presidente del Consiglio dell'epoca, Paolo Gentiloni, ci assicurò sarebbero stati desecretati e non sono ricompresi in quelli di cui ha parlato ieri il ministro Cartabia, sono importanti.

Ieri il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha parlato di una mistificazione su queste vicende. Sì, c'è una mistificazione, ma a mio avviso la si scopre guardando quelle carte. Il giornalista Grignetti, su «La Stampa» le ha pubblicate anni fa, quindi è il segreto di Pulcinella. I rapporti che

venivano dal Medio Oriente in quegli anni fanno capire chiaramente la matrice della vicenda di Ustica e della strage di Bologna. Quei documenti smentiscono in maniera totale le verità giudiziarie accertate, sulle quali si costruiscono leggende che anche prima ho sentito riecheggiare in quest'Aula.

Insisto affinché vengano desecretati quegli atti e i famosi rapporti del colonnello Giovannone dal Libano, che dicono chi ha fatto Ustica e chi la strage di Bologna, smentendo sentenze basate su fatti non reali. Infatti, i fatti reali e quei rapporti riservati dicono un'altra verità, che però qualcuno non vuole ascoltare per continuare a fare le leggende, come abbiamo sentito anche questa sera in questa sede. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Le leggerà anche il senatore Pellegrini.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 4 agosto 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 4 agosto, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta *(ore 19,28)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ([2336](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 2021, N. 82

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) cybersicurezza, l'insieme delle attività, fermi restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e gli obblighi derivanti da trattati internazionali, necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico;

b) resilienza nazionale nello spazio cibernetico, le attività volte a prevenire un pregiudizio per la sicurezza nazionale come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

c) decreto-legge perimetro, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,

dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
d) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;
e) strategia nazionale di cybersicurezza, la strategia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo NIS ».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « , anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico » sono soppresse;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previa deliberazione del Consiglio dei ministri »;

al comma 2, la parola: « lett. » è sostituita dalla seguente: « lettera »;

al comma 3, le parole: « il presidente del COPASIR » sono sostituite dalle seguenti: « il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e le Commissioni parlamentari competenti » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , del presente articolo ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « alla medesima Autorità » sono sostituite dalle seguenti: « all'Autorità » e le parole: « legge n. 124 del 2007, ove istituita, » sono sostituite dalle seguenti: « legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita, denominata di seguito: "Autorità delegata", ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « , anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico » sono soppresse;

al comma 4, dopo le parole: « dell'Agenzia » sono inserite le seguenti: « per la cybersicurezza nazionale »;

al comma 5, le parole: « il direttore generale del DIS, il direttore dell'AISE, il direttore dell'AISI, » sono soppresse;

al comma 6, la parola: « CISR » è sostituita dalle seguenti: « Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « , anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico » sono soppresse;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « legge n. 400 del 1988 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 23 agosto 1988, n. 400 » e, al terzo periodo, la parola: « Direttore » è sostituita dalla seguente: « direttore » e la parola: « vicedirettore » è sostituita dalle seguenti: « vice direttore »;

al comma 5, dopo le parole: « di altre amministrazioni, » sono inserite le seguenti: « delle Forze armate, »;

al comma 6, dopo le parole: « il COPASIR » sono inserite le seguenti: « , ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « nell'ambito delle risorse disponibili » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1 »;

al comma 3, dopo le parole: « previo parere » sono inserite le seguenti: « delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera e):

al numero 1), le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 1 »;

al numero 2), le parole: « comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 6 » e le parole: « punto 1) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) della presente lettera »;

alla lettera i), la parola: « DIS » è sostituita dalle seguenti: « Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, »;

alla lettera m), le parole: « nonché in materia » sono sostituite dalle seguenti: « nonché quelle in materia »;

dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:

« m-bis) assume le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza, anche attraverso un'apposita sezione dedicata nell'ambito della strategia di cui alla lettera b). In particolare, l'Agenzia attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonché la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali;

m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 »;

alla lettera n) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . A tale fine, promuove iniziative di partenariato pubblico-privato per rendere effettive tali capacità »;

alla lettera q), le parole: « istituzioni, ed enti » sono sostituite dalle seguenti: « istituzioni ed enti »;

alla lettera r) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare. L'Agenzia può altresì promuovere la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, nonché promuovere la realizzazione di studi di fattibilità e di analisi valutative finalizzati a tale scopo »;

alla lettera s), le parole: « Ministero degli esteri » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero degli affari esteri »;

alla lettera t), le parole: « Ministero degli esteri » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero degli affari esteri » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa »;

alla lettera v), dopo le parole: « nel campo della cybersicurezza, » sono inserite le seguenti: « in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; nello svolgimento di tali compiti, l'Agenzia può avvalersi anche delle strutture formative e delle capacità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati »;

dopo la lettera v) è inserita la seguente:

« v-bis) può predisporre attività di formazione specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile regulate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa), presso l'Agenzia è istituito, con funzioni di consulenza e di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un dirigente da lui delegato, e composto da personale della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore della sicurezza, designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La composizione e l'organizzazione del Comitato tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalità e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese ».

All'articolo 8:

al comma 2, primo periodo, le parole: « o dal vice direttore generale da lui designato » sono sostituite dalle seguenti: « o, per sua delega, dal vice direttore generale » e le parole: « dell'AISE, dell'AISI, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007, del

Ministero dell'università e della ricerca, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale » *sono sostituite dalle seguenti*: « dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), di cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel CIC »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « I componenti » *sono inserite le seguenti*: « del Nucleo »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Ai componenti del Nucleo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».

All'articolo 9:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: « decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015 » *sono sostituite dalle seguenti*: « decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198 »;

alla lettera c), le parole: « in esercitazioni » *sono sostituite dalle seguenti*: « a esercitazioni »;

alla lettera e), le parole: « riceve, per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi, dal DIS, dall'AISE e dall'AISI » *sono sostituite dalle seguenti*: « acquisisce, anche per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi dagli organismi di informazione di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 » *e le parole*: « decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005 » *sono sostituite dalle seguenti*: « decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 ».

All'articolo 10:

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, primo periodo, le parole: « , del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, » *sono sostituite dalla seguente*: « e »;

al comma 4, le parole: « di natura cibernetica, » *sono sostituite dalle seguenti*: « di natura cibernetica »;

al comma 5:

all'alinea, le parole: « decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015 » *sono sostituite dalle seguenti*: « decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198 »;

alla lettera e), le parole: « dell'UE » *sono sostituite dalle seguenti*: « dell'Unione europea ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « Con legge di bilancio » *sono sostituite dalle seguenti*: « Con la legge di bilancio »;

al comma 2, lettera e), la parola: « contribuiti » *è sostituita dalla seguente*: « contributi »;

al comma 3:

alla lettera a), dopo le parole: « del CIC » *è inserito il seguente segno d'interpunzione*: « , »;

alla lettera b), le parole: « sono trasmessi, al » *sono sostituite dalle seguenti*: « sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti e al »;

al comma 4, le parole: « e per quelle svolte in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007 » *sono soppresse*.

All'articolo 12:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia e tenuto conto delle attività svolte dalla stessa in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007 » *sono sostituite dalle seguenti*: «

volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia »;
al secondo periodo, dopo le parole: « per il personale dell'Agenzia » *sono inserite le seguenti:* « di cui al comma 2, lettera a), »;

al terzo periodo, le parole: « sia con riferimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « con riferimento sia » *e dopo le parole:* « in servizio che » *sono inserite le seguenti:* « al trattamento »;

al comma 2:
all'alinea, le parole: « nei limiti delle risorse finanziarie disponibili » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1 »;

alla lettera c), dopo le parole: « composto da personale » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « analoga posizione, prevista » *sono sostituite dalle seguenti:* « analoga posizione prevista »;

al comma 5, le parole: « al presidente del » *sono sostituite dalle seguenti:* « alle Commissioni parlamentari competenti e al »;

al comma 7, le parole: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42 della legge n. 124 del 2007, » *sono soppresse;*

al comma 8, dopo le parole: « previo parere » *sono inserite le seguenti:* « delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, ».

All'articolo 14:
al comma 2, le parole: « in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007, nonché in relazione agli ambiti di attività dell'Agenzia sottoposti al controllo del Comitato ai sensi del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili di competenza del Comitato ».

All'articolo 15:
al comma 1:
alla lettera e), capoverso comma 6, lettera b), dopo le parole: « sono valutate » *sono inserite le seguenti:* « ed eventualmente integrate, d'intesa con le autorità di settore, »;

alla lettera f), le parole: « dalle seguenti: "cybersicurezza" » *, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « dalla seguente: "cybersicurezza" »;

alla lettera g), capoverso Art. 7:
al comma 1, lettera d), le parole: « delle Regioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalle Regioni »;

al comma 8, alinea, dopo le parole: « dal presente articolo » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « a decorrere dal » *sono sostituite dalle seguenti:* « annui a decorrere dall'anno »;

alla lettera h), le parole: « l'Agenzia di cybersicurezza » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'Agenzia per la cybersicurezza »;

alla lettera i), capoverso 1, al secondo periodo, le parole: « nazionale, un » *sono sostituite dalle seguenti:* « nazionale un » *e, al quinto periodo, dopo le parole:* « o rimborsi » *è inserita la seguente:* « di »;

al comma 2:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come sostituito dal comma 1, lettera g), del presente articolo »;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come modificato dalla lettera d) del presente comma ».

All'articolo 16:
al comma 1, le parole: « legge n. 124 del 2007 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 3 agosto 2007, n. 124 »;

al comma 2, dopo le parole: « è abrogato » *sono aggiunte le seguenti:* « a decorrere dal 1° gennaio 2023 »;

al comma 5, dopo le parole: « cybersicurezza nazionale » *sono inserite le seguenti:* « , fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, lettera b), e 2-ter, del medesimo decreto-legge perimetro,

»;

al comma 8, le parole: « di cui agli articoli 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131 »;

al comma 9:

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

« *a-bis)* all'articolo 1, comma 7, lettera *c)*, le parole: "dell'organismo tecnico di supporto al CISR" sono sostituite dalle seguenti: "del Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131";

a-ter) all'articolo 1, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma *2-bis* predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *l)*, della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma *2-bis*, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al citato comma *2-bis*, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma *3-bis*, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo *7-bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale";

a-quater) all'articolo 1, dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente:

"*2-ter.* Gli elenchi dei soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 2 del presente articolo sono trasmessi al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che provvede anche a favore dell'AISE e dell'AISI ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma *3-bis*, 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124" »;

alla lettera c), numero 1), capoverso 1, secondo periodo, le parole: « di predetti » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei predetti »;

al comma 10, capoverso 3-bis, decimo periodo, dopo le parole: « sanzione amministrativa pecuniaria » *sono inserite le seguenti:* « del pagamento di una somma »;

al comma 11, le parole: « 135 del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « 135, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e alla lettera *o)* le parole: "e dell'AISE" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'AISE e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale" »;

al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione" ».

All'articolo 17:

al comma 5, lettera b), dopo le parole: « amministrazioni interessate, » *sono inserite le seguenti:* « nel

rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento, »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati nel decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dalle amministrazioni cedenti. A decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite »;

al comma 6, le parole: « di AgID » sono sostituite dalle seguenti: « dell'AgID. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è adottato dall'AgID, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

al comma 7:

il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, identifica, assume e liquida gli impegni di spesa che verranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle risorse destinate all'Agenzia. A tale fine è istituito un apposito capitolo nel bilancio del DIS »;

al secondo periodo, le parole: « commi 3 e 5, delle spese effettuate ai sensi del presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri ne dà informazione al COPASIR » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio dei ministri dà informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del presente comma »;

il comma 8 è sostituito dai seguenti:

« 8. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo 12, comma 4:

a) il DIS mette a disposizione il personale impiegato nell'ambito delle attività relative allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, con modalità da definire mediante intese con lo stesso Dipartimento;

b) l'Agenzia si avvale, altresì, di unità di personale appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza.

8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 restano a carico dell'amministrazione di appartenenza »;

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 8 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il personale di cui al comma 8, lettera a), è inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1 »;

al secondo periodo, dopo le parole: « al comma 8, » sono inserite le seguenti: « lettera b), »;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto:

a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma 1, è trasmessa entro il 30 novembre 2022;

b) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione che dà conto dello stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche al fine di formulare eventuali proposte in materia.

10-ter. I pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e del COPASIR previsti dal presente decreto sono resi entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque procedere all'adozione dei relativi provvedimenti ».

All'articolo 18:

al comma 2, la parola: « corrispondete » è sostituita dalla seguente: « corrispondente » e le parole: « dell'autorizzazione di spesa » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo »;

al comma 3, le parole: « dall'entrata in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « dall'inizio del funzionamento » e le parole: « in spesa » sono sostituite dalle seguenti: « alla spesa »;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;

al comma 5, le parole: « per l'attuazione del presente decreto » sono soppresse.

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) cybersicurezza, l'insieme delle attività, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e gli obblighi derivanti da trattati internazionali, necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico;*
- b) resilienza nazionale nello spazio cibernetico, le attività volte a prevenire un pregiudizio per la sicurezza nazionale come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;*
- c) decreto-legge perimetro, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;*
- d) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;*
- e) strategia nazionale di cybersicurezza, la strategia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo NIS.*

Articolo 2.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva:

- a) l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza;*
- b) l'adozione della strategia nazionale di cybersicurezza, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) di cui all'articolo 4;*
- c) la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.*

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettera a), e dell'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e le Commissioni parlamentari competenti circa le nomine di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

Articolo 3.

(Autorità delegata)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare all'Autorità di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita, denominata di seguito: « Autorità delegata », le funzioni di cui al presente decreto che non sono ad esso attribuite in via esclusiva.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.

3. L'Autorità delegata, in relazione alle funzioni delegate ai sensi del presente decreto, partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

Articolo 4.

(Comitato interministeriale per la cybersicurezza)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza.

2. Il Comitato:

a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale;

b) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza;

c) promuove l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, nonché per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di cybersicurezza;

d) esprime il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale svolge le funzioni di segretario del Comitato.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, nonché altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

6. Il Comitato svolge altresì le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge perimetro.

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

[Rauti, Malan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

L'articolo 4 del presente provvedimento istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di adottare iniziative volte all'individuazione, nell'ambito dell'Agenzia, di una struttura di coordinamento per la cybersicurezza che possa fungere da raccordo per le istanze delle singole amministrazioni in questo settore.

(*) Accolto dal Governo

G4.101

[Rauti, Malan](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento assegna al Comitato interministeriale per la cybersicurezza all'articolo 4, comma 2, lettera c) la promozione dell'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza;

considerato che il processo di procurement degli operatori privati interessati alla cybersicurezza ricadenti all'interno del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica sconta delle criticità in termini di trasparenza e accountability soprattutto con riguardo ai servizi offerti dalle PMI,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di istituire un Registro nazionale degli operatori di cybersicurezza, con particolare riferimento alle realtà emergenti e quelle con capacità di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale, per contribuire a definire i requisiti delle professionalità e delle competenze da sviluppare e a mappare le capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta con l'obiettivo di supportarne la crescita.

G4.101 (testo 2)

[Rauti, Malan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento assegna al Comitato interministeriale per la cybersicurezza all'articolo 4, comma 2, lettera c) la promozione dell'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di istituire un Registro nazionale degli operatori di cybersicurezza, con particolare riferimento alle realtà emergenti e quelle con capacità di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale, per contribuire a definire i requisiti delle professionalità e delle competenze da sviluppare e a mappare le capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta con l'obiettivo di supportarne la crescita.

(*) Accolto dal Governo

G4.102

[Mallegni](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premessi che:

l'articolo 4 del decreto istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Comitato

interministeriale per la cybersicurezza" (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza;

il comma 3 del citato articolo reca la composizione del Comitato come segue: il Presidente del Consiglio che lo presiede; l'Autorità delegata, ove istituita; il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il Ministro dell'interno; il Ministro della giustizia; il Ministro della difesa; il Ministro dell'economia e delle finanze; il Ministro dello sviluppo economico; il Ministro della transizione ecologica; il Ministro dell'università e della ricerca; il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

il Comitato interministeriale per la cybersicurezza essendo Presieduto dal Presidente del Consiglio non può prevedere anche la contestuale presenza dell'autorità delegata che in quanto tale sarà presente a seguito di eventuale delega del Presidente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che l'Autorità delegata sia presente nel Comitato solo in caso di assenza del Presidente del Consiglio.

G4.103

[Mallegni](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premesso che:

l'articolo 4 del decreto istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza" (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza;

il comma 3 del citato articolo reca la composizione del Comitato come segue: il Presidente del Consiglio che lo presiede; l'Autorità delegata, ove istituita; il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il Ministro dell'interno; il Ministro della giustizia; il Ministro della difesa; il Ministro dell'economia e delle finanze; il Ministro dello sviluppo economico; il Ministro della transizione ecologica; il Ministro dell'università e della ricerca; il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

si ritiene discutibile che la composizione del Comitato non preveda la presenza del Ministro per la pubblica amministrazione essendo la PA uno dei cardini di tutti i sistemi informativi e che detiene tutte le informazioni degli enti locali, dei dipendenti e delle imprese che con essa si interfacciano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che tra i componenti del Comitato interministeriale per la cybersicurezza ci sia anche il Ministro per la Pubblica Amministrazione.

G4.104

[Mallegni](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premesso che:

l'articolo 4 del decreto istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Comitato

interministeriale per la cybersicurezza" (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza;

il comma 5 del citato articolo dispone che possono partecipare alle sedute del Comitato, su chiamata del Presidente del Consiglio, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto: altri componenti del Consiglio dei ministri; altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare,

il comitato interministeriale ha caratura politica e decide in tal senso. Le autorità civili e militari sono semplicemente elementi di consulenza e saranno chiamati come tali quando necessario. Prevederli per legge nel comitato, seppur senza il diritto di voto, non ha alcun senso se non quello di voler imporre un controllo sul decisore politico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di espungere la norma di cui al comma 5 richiamato in premessa.

G4.105

[Mallegni](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premessi che:

l'articolo 4 del decreto istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza" (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza;

il comma 6 dello stesso articolo trasferisce al Comitato interministeriale per la cybersicurezza le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) dal decreto-legge 105/2019 (DL perimetro) e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge 105/2019;

a parere dello scrivente quanto contenuto nel comma 6 andrebbe a svuotare di funzioni il CISR che si occupa di tutta la sicurezza della Repubblica e non solo di quella relativa alla cybersicurezza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la soppressione del citato comma 6.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. È istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, denominata ai fini del presente decreto « Agenzia », con sede in Roma.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui al presente decreto.
3. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale ed il vice direttore generale, ove provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori ruolo o in posizione di

comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore generale dell'Agenzia è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

4. L'attività dell'Agenzia è regolata dal presente decreto e dalle disposizioni la cui adozione è prevista dallo stesso.

5. L'Agenzia può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

6. Il COPASIR, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, può chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza.

ORDINE DEL GIORNO

G5.100

[Mallegni](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premessò che:

l'articolo 5 del decreto reca l'istituzione dell' "Agenzia per la cibersicurezza nazionale" a tutela degli interessi nazionali nel campo della cibersicurezza, con sede in Roma, strumentale all'esercizio delle competenze che il decreto-legge assegna al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Autorità delegata, ove istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 2), e svolge in particolare le funzioni e i compiti individuati ai sensi del successivo articolo 7;

il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal decreto in oggetto, mentre al comma 3 dispone che il direttore generale e il vice direttore generale hanno la durata massima di 4 anni e possono essere rinnovati per un massimo di ulteriori 4 anni;

il comma 6 precisa che il Copasir "può chiedere l'audizione" del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

sarebbe opportuno prevedere che il Copasir ottenga (oltre a chiedere) l'audizione del direttore generale dell'Agenzia, posto che qualunque Commissione parlamentare, legata ai Ministeri facenti parte del Comitato interministeriale, può chiedere ed ottenere quindi l'Audizione dello stesso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte:

1) riguardo all'autonomia regolamentare attribuita all'Agenzia per la cibersicurezza nazionale, a prevedere che ogni modifica regolamentare, patrimoniale e organizzativa della medesima Agenzia sia approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in linea con quanto previsto dall'articolo 6, comma 3;

2) a espungere la possibilità del rinnovo dell'incarico del direttore generale e del vice direttore generale;

3) a prevedere che non possa essere nominato ai vertici dell'Agenzia chi ha svolto funzioni di Governo almeno per i 3 anni successivi all'incarico;

4) a espungere la previsione in base alla quale il direttore generale dell'Agenzia sia il diretto referente anche dell'Autorità delegata ove istituita;

5) a prevedere che il COPASIR ottenga (e non solo chieda) l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

2. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati altresì:

- a) le funzioni del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia;
- b) la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti;
- c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del COPASIR, sentito il CIC.

ORDINE DEL GIORNO

G6.100

[Mallegni](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premessi che:

l'articolo 6 del decreto reca misure relative all'organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

il comma 3 dispone che il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia è adottato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari di competenza, del Copasir, sentito il CIC,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere riguardo all'adozione del regolamento citato, anche il concerto del Ministro della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. L'Agenzia:

a) è Autorità nazionale per la cybersicurezza e, in relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del Ministro dell'interno in qualità di autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la

resilienza cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonché per il conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore. Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate restano fermi sia quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *l*), della legge n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 124 del 2007;

b) predisporre la strategia nazionale di cybersicurezza;

c) svolge ogni necessaria attività di supporto al funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui all'articolo 8;

d) è Autorità nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalità di cui al decreto legislativo NIS, a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento, ed è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto;

e) è Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica già attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:

1) accredita, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, le strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della conformità per i sistemi di rispettiva competenza;

2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6, lettera *b*), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture accreditate di cui al numero 1) della presente lettera, al rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;

f) assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle relative:

1) al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni attribuite al Centro di valutazione e certificazione nazionale ai sensi del decreto-legge perimetro, le attività di ispezione e verifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *c*), del decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

2) alla sicurezza e all'integrità delle comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative;

3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui al decreto legislativo NIS;

g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

h) assume tutte le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le attività di ispezione e verifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *c*), del decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020;

i) assume tutte le funzioni già attribuite al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge perimetro;

- l)* provvede, sulla base delle attività di competenza del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, alle attività necessarie per l'attuazione e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro;
- m)* assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare, quelle di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelle in materia di adozione di linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo. L'Agenzia assume, altresì, i compiti di cui all'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, già attribuiti all'Agenzia per l'Italia digitale;
- m-bis)* assume le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza, anche attraverso un'apposita sezione dedicata nell'ambito della strategia di cui alla lettera *b)*. In particolare, l'Agenzia attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonché la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali;
- m-ter)* provvede alla qualificazione dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui all'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- n)* sviluppa capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT Italia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS. A tale fine, promuove iniziative di partenariato pubblico-privato, per rendere effettive tali capacità;
- o)* partecipa alle esercitazioni nazionali e internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese;
- p)* cura e promuove la definizione ed il mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale. A tal fine, l'Agenzia esprime pareri non vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari concernenti la cybersicurezza;
- q)* coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti, nonché segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. In tali casi, è comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche di cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- r)* perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nonché del sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali fini, l'Agenzia può promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare. L'Agenzia può altresì promuovere la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, nonché promuovere la realizzazione di studi di fattibilità e di analisi valutative finalizzati a tale scopo;
- s)* stipula accordi bilaterali e multilaterali, anche mediante il coinvolgimento del settore privato e industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- t)* promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e

internazionali, anche mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa;

u) svolge attività di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;

v) promuove la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello svolgimento di tali compiti, l'Agenzia può avvalersi anche delle strutture formative e delle capacità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati; v-bis) può predisporre attività di formazione specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile regulate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile;

z) per le finalità di cui al presente articolo, può costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato sul territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

aa) è designata quale Centro nazionale di coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento.

1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa), presso l'Agenzia è istituito, con funzioni di consulenza e di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un dirigente da lui delegato, e composto da personale della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore della sicurezza, designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La composizione e l'organizzazione del Comitato tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalità e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.

2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio di direzione del Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/887.

3. Il CSIRT italiano di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS è trasferito presso l'Agenzia e assume la denominazione di: « CSIRT Italia ».

4. Il Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, è trasferito presso l'Agenzia.

5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalità di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante possono stipulare appositi protocolli d'intenti che definiscono altresì le modalità della loro collaborazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

[Marilotti, D'Arienzo](#) (*)

Ritirato

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 2336,

visto che l'articolo 7 del relativo decreto-legge fa salvo quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi della legge n. 124 del 2007 sul "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto" (cfr. il suo articolo 4, comma 3, lettera l)),

considerato che l'articolo 4 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5 del 6 novembre 2015 (recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva", non ha sin qui ricevuto attuazione in ordine alla promozione di "livelli di sicurezza delle informazioni presso gli organi parlamentari, costituzionali e di rilievo costituzionale",

stante la mole di oltre centomila pagine classificate, presente nell'archivio della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alle leggi 17 maggio 1988, n. 172, 31 gennaio 1990, n. 12, 28 giugno 1991, n. 215, 13 dicembre 1991, n. 327, 23 dicembre 1992, n. 499, 19 dicembre 1995, n. 538, 20 dicembre 1996, n. 646 e 25 luglio 1997, n. 243, che - anche in ragione dei differenti criteri di inventariazione - rende pressoché impossibile verificare quante e quali pagine coincidano con quelle declassificate ai sensi delle direttive del Presidente del consiglio 8 aprile 2008, 22 aprile 2014 e 2 agosto 2021 e quante siano copie di atti o documenti ancora conservati sotto classifica ai sensi dello speciale regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 agosto 2007, n. 124,

impegna il Governo:

ad autorizzare, con le cautele di sicurezza informatica più opportune, l'applicazione di un programma di riconoscimento visuale sugli atti citati in premessa, allo scopo di escludere discrasie nell'accessibilità e nella consultabilità dei medesimi atti a seconda che siano presenti nell'Archivio centrale dello Stato, nell'Archivio riservato della Presidenza del consiglio ovvero negli archivi storici del Parlamento.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G7.101

[Rauti, Malan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessò che:

la definizione della architettura di sicurezza cibernetica si innesta nel contesto istituzionale disciplinato principalmente dal D.Lgs. 65/2018 e dal D.L. 105/2019;

la strategia nazionale di sicurezza cibernetica è un documento previsto dal D.Lgs. 65/2018, di attuazione della direttiva NIS. Ai sensi dell'articolo 6 previgente, il Presidente del Consiglio, previo parere del CISR, adotta la strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale che reca, fra gli altri punti i programmi di formazione, sensibilizzazione e istruzione relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire, nel perimetro delle funzioni dell'Agenzia, la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione ed il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, può inoltre promuovere e finanziare studi di fattibilità e analisi valutative finalizzati a tale scopo.

(*) Accolto dal Governo

G7.102

[Rauti, Malan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

per gli acquisiti ICT della pubblica amministrazione, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella riforma 1.1: ICT - M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, sono previste misure volte a semplificare e velocizzare le procedure mediante una "White List" di fornitori certificati, un percorso accelerato, "Fast Track", una comparazione delle offerte veloce e intuitiva;

sarebbe opportuno attribuire all'Agenzia il compito di indicare le specifiche prescrizioni di sicurezza, da aggiornare regolarmente, per un sistema preliminare di qualificazione e certificazione atto a consentire alle stazioni appaltanti di attribuire agli operatori economici, previa verifica tecnica e regolamentare, una specifica attestazione per la partecipazione alle gare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adottare iniziative volte all'introduzione, nell'ambito delle funzioni dell'Agenzia di cui al presente decreto, di un sistema volto a definire specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare della pubblica amministrazione.

(*) Accolto dal Governo

G7.103

[Rauti, Malan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'unificazione delle attività sia normative che di controllo e certificazione nell'ambito della cybersicurezza sotto un'unica autorità, ma con il contributo di conoscenza di dominio delle Autorità di settore, è un obiettivo benefico sistemico, riduce gli impatti sugli operatori economici e crea uniformità - nel rispetto delle specificità di settore - tra tutti i protagonisti della filiera della resilienza nazionale, rendendo al tempo stesso efficace il processo di rafforzamento del presidio cyber e sostenibili i costi, per effetto delle economie di scala e l'auspicato riferimento a norme di standardizzazione generalmente riconosciute;

una modifica che appare per l'esistenza attuale di una pluralità di soggetti, individuati prevalentemente dalla normativa europea, chiamati a svolgere funzioni di verifica, certificazione, asseverazione dei livelli di sicurezza delle informazioni. La proliferazione di enti di controllo, appartenenti a diversi dicasteri, oltre ad essere antieconomico, determina la stratificazione di attività che potrebbero essere tra di loro contraddittorie e con effetti di disorientamento delle entità soggette a differenti normative,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a razionalizzare ulteriormente le funzioni in materia di cybersicurezza previste dalla normativa nazionale ed europea, con particolare riguardo ai processi di verifica di conformità, ispezione, audit o processi analoghi di verifica, valorizzando il ruolo di coordinamento in materia, previsto in capo all'Agenzia dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto in esame.

(*) Accolto dal Governo

G7.104

[Rauti](#), [Malan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

la minaccia cibernetica è in aumento qualitativo e quantitativo, specialmente verso le pubbliche amministrazioni;

l'impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella digitalizzazione della PA sarà ampio, con rischi in aumento esponenziale;

il PNRR, infatti, prevede un programma di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che sia basato su efficacia, velocità e sicurezza ai cittadini e alle imprese nella fruizione dei servizi, pertanto infrastrutture, interoperabilità, piattaforme e servizi, e cybersecurity;

i dati della Polizia Postale evidenziano un aumento, nel 2020, del 353% degli attacchi rispetto l'anno precedente;

in questo raggruppiamo sia gli attacchi diretti alle grandi infrastrutture erogatrici di servizi essenziali (approvvigionamento idrico ed energetico, pubblica amministrazione, sanità, comunicazione, trasporti, finanza sistemica), che gli attacchi apparentemente isolati (diretti a singoli enti, imprese o cittadini);

l'emergenza Covid-19, in particolare, ha costituito un'ulteriore occasione per strutturare e dirigere attacchi ad ampio spettro. Nello specifico, alcune delle più rilevanti infrastrutture sanitarie impegnate nel trattamento dei pazienti "Covid" sono state oggetto di campagne di cyber-estorsione volte alla veicolazione all'interno dei sistemi ospedalieri di sofisticati *ransomware* a fronte di richieste di pagamento del prezzo estorsivo, per lo più in cryptovalute (es. Bitcoin). Il sistema sanitario e della ricerca è stato inoltre bersaglio di diversi attacchi APT, con lo scopo della esfiltrazione di informazioni riservate riguardanti lo stato di avanzamento della pandemia e l'elaborazione di misure di contrasto, specie con riguardo all'approntamento di vaccini e terapie anti-Covid,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di adottare iniziative volte all'individuazione, nell'ambito dell'Agenzia di una struttura di coordinamento per la cybersicurezza che possa fungere da raccordo per le istanze delle singole amministrazioni in questo settore.

(*) Accolto dal Governo

G7.105

[Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (AS 2336);

premessi che:

il presente decreto istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, e all'articolo 7 ne identifica le specifiche funzioni;

in particolare la lettera *m-bis*) del comma 1 prevede che l'agenzia assuma le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza, anche attraverso un'apposita sezione dedicata nell'ambito della strategia nazionale. In particolare, l'Agenzia attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, valorizzando lo sviluppo di

algoritmi proprietari nonché la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali;
considerato che:

in considerazione dell'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche è emersa negli anni la necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela. Tale esigenza è aumentata negli ultimi anni anche alla luce delle misure volte a garantire infrastrutture *cloud* sicure e centri dati con elevati *standard* di qualità nella direzione di una crescente interoperabilità e condivisione delle informazioni;

in base ad una analisi del trend degli attacchi informatici perpetrati a danno della PA e delle imprese, si evidenzia una forte debolezza del sistema informatico paese. Purtroppo sono mancati negli anni investimenti e competenze per proteggere gli *asset* digitali e immateriali. Mancano, inoltre, competenze specifiche ed una reale consapevolezza del problema da parte della dirigenza: è palese la divaricazione tra requisiti di prevenzione e precauzione previsti dalle normative e la messa in opera totalmente insufficiente. Questo genera anche frustrazione nelle aspettative di cittadini nei confronti della PA, specialmente quelli più consapevoli che non vedono messe in opera le previsioni di legge destinate a proteggerli;

oggi il sistema informatico paese è vulnerabile e bisogna avere elevate competenze, professionalità e istituire percorsi che già dalla scuola comincino a formare le future generazioni;

gli ultimi sviluppi normativi hanno cercato di predisporre un quadro idoneo a rafforzare il contesto della cybersecurity a livello europeo e nazionale.

A livello di Unione europea la direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS - *Network and Information Security*) al fine di conseguire un livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea;

la direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018, che detta quindi la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS;

successivamente, il decreto-legge n. 105 del 2019 è stato adottato al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;

la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato il 13 luglio 2021;

considerato, inoltre, che:

in attuazione del decreto legge 105 del 2019 è stato esaminato nel marzo 2021 dal Parlamento uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza;

già in tal sede, durante l'esame della commissione Affari Costituzionali del Senato, era emerso come l'algoritmo di cifratura nazionale sia una soluzione completamente inapplicabile nel contesto del funzionamento della rete internet, che funziona sulla base di protocolli standardizzati e condivisi a livello globale. A seguito di una ulteriore interlocuzione con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), per il tramite del Ministro dei rapporti con il Parlamento, è infatti emerso che la misura non è applicabile sotto il profilo tecnico e informatico;

la sicurezza *end-to-end* viene implementata rafforzando la sicurezza dei protocolli esistenti in modo che siano sempre più resistenti agli attacchi cibernetici e non introducendo ulteriori brecce di vulnerabilità né proposte altamente costose e non facilmente integrabili nell'operatività di internet;

l'algoritmo utilizzato nelle comunicazioni crittografate *end-to-end*, necessario per la decrittazione e ricezione dei dati trasmessi, deve necessariamente rispettare standard internazionali ed essere utilizzabile a livello globale, per cui non può avere una connotazione solo nazionale che, tra l'altro, comporterebbe maggiori rischi sotto il profilo della sicurezza,

impegna il Governo:

a prevedere nell'ambito della strategia nazionale che si incentivi la formazione di profili professionali in numero adeguato alle esigenze di protezione informatica del Paese e di ricercatori che possano ulteriormente contribuire a migliorare lo sviluppo della ricerca di base in ambito crittografico e di tecnologie di sicurezza informatica;

a prevedere che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale favorisca la ricerca scientifica in vista di algoritmi che necessariamente si possano inserire negli standard internazionali ed essere utilizzabili a livello globale, favorendo, nell'azione di rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, lo sviluppo di algoritmi brevettabili o nuove capacità crittografiche nazionali.

G7.105 (testo 2)

[Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (AS 2336);

premessi che:

il presente decreto istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, e all'articolo 7 ne identifica le specifiche funzioni;

in particolare la lettera *m-bis*) del comma 1 prevede che l'agenzia assuma le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza, anche attraverso un'apposita sezione dedicata nell'ambito della strategia nazionale. In particolare, l'Agenzia attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonché la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali;

considerato che:

in considerazione dell'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche è emersa negli anni la necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela. Tale esigenza è aumentata negli ultimi anni anche alla luce delle misure volte a garantire infrastrutture *cloud* sicure e centri dati con elevati *standard* di qualità nella direzione di una crescente interoperabilità e condivisione delle informazioni;

in base ad una analisi del *trend* degli attacchi informatici perpetrati a danno della PA e delle imprese, si evidenzia una forte debolezza del sistema informatico Paese. Purtroppo sono mancati negli anni investimenti e competenze per proteggere gli *asset* digitali e immateriali. Mancano, inoltre, competenze specifiche ed una reale consapevolezza del problema da parte della dirigenza: è palese la divaricazione tra requisiti di prevenzione e precauzione previsti dalle normative e la messa in opera totalmente insufficiente. Questo genera anche frustrazione nelle aspettative di cittadini nei confronti della PA, specialmente quelli più consapevoli che non vedono messe in opera le previsioni di legge destinate a proteggerli;

oggi il sistema informatico Paese è vulnerabile e bisogna avere elevate competenze, professionalità e istituire percorsi che già dalla scuola comincino a formare le future generazioni;

gli ultimi sviluppi normativi hanno cercato di predisporre un quadro idoneo a rafforzare il

contesto della *cybersecurity* a livello europeo e nazionale;

a livello di Unione europea la direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS - *Network and Information Security*) al fine di conseguire un livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea;

la direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018, che detta quindi la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS;

successivamente, il decreto-legge n. 105 del 2019 è stato adottato al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari *standard* di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;

la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato il 13 luglio 2021;

considerato, inoltre, che:

in attuazione del decreto-legge n. 105 del 2019 è stato esaminato nel marzo 2021 dal Parlamento uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza;

già in tal sede, durante l'esame della Commissione affari costituzionali del Senato, era emerso come l'algoritmo di cifratura nazionale sia una soluzione completamente inapplicabile nel contesto del funzionamento della rete internet, che funziona sulla base di protocolli standardizzati e condivisi a livello globale;

la sicurezza *end-to-end* viene implementata rafforzando la sicurezza dei protocolli esistenti in modo che siano sempre più resistenti agli attacchi cibernetici e non introducendo ulteriori breccie di vulnerabilità né proposte altamente costose e non facilmente integrabili nell'operatività di internet;

l'algoritmo utilizzato nelle comunicazioni crittografate *end-to-end*, necessario per la decrittazione e ricezione dei dati trasmessi, deve necessariamente rispettare *standard* internazionali ed essere utilizzabile a livello globale, per cui non può avere una connotazione solo nazionale che, tra l'altro, comporterebbe maggiori rischi sotto il profilo della sicurezza,

impegna il Governo:

a prevedere nell'ambito della strategia nazionale che si incentivi la formazione di profili professionali in numero adeguato alle esigenze di protezione informatica del Paese e di ricercatori che possano ulteriormente contribuire a migliorare lo sviluppo della ricerca di base in ambito crittografico e di tecnologie di sicurezza informatica;

a prevedere che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale favorisca la ricerca scientifica in vista di algoritmi che necessariamente si possano inserire negli *standard* internazionali ed essere utilizzabili a livello globale, favorendo, nell'azione di rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, lo sviluppo di algoritmi brevettabili o nuove capacità crittografiche nazionali.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 8 A 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Nucleo per la cybersicurezza)

1. Presso l'Agenzia è costituito, in via permanente, il Nucleo per la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento.

2. Il Nucleo per la cybersicurezza è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia o, per sua delega, dal vice direttore generale ed è composto dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante, rispettivamente, del DIS, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), di cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel CIC e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo è integrato da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007.

3. I componenti del Nucleo possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di università o di enti e istituti di ricerca, nonché di operatori privati interessati alla materia della cybersicurezza.

4. Il Nucleo può essere convocato in composizione ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle sole amministrazioni e soggetti interessati, anche relativamente ai compiti di gestione delle crisi di cui all'articolo 10.

4-bis. Ai componenti del Nucleo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 9.

(Compiti del Nucleo per la cybersicurezza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 8, il Nucleo per la cybersicurezza svolge i seguenti compiti:

a) può formulare proposte di iniziative in materia di cybersicurezza del Paese, anche nel quadro del contesto internazionale in materia;

b) promuove, sulla base delle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l'elaborazione delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di protezione civile, anche nel quadro di quanto previsto dall'articolo *7-bis*, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198;

c) promuove e coordina lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazionale a esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese;

d) valuta e promuove, in raccordo con le amministrazioni competenti per specifici profili della cybersicurezza, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi;

e) acquisisce, anche per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi dagli organismi di informazione di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dalle Forze di polizia e, in particolare, dall'organo del Ministero dell'interno di cui all'articolo *7-bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dalle strutture del Ministero della difesa, nonché dalle altre amministrazioni che compongono il Nucleo e dai gruppi di intervento per le emergenze informatiche (*Computer Emergency Response Team - CERT*) istituiti ai sensi della normativa vigente;

f) riceve dal CSIRT Italia le notifiche di incidente ai sensi delle disposizioni vigenti;

g) valuta se gli eventi di cui alle lettere *e)* e *f)* assumono dimensioni, intensità o natura tali da non poter

essere fronteggiati dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria, ma richiedono l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale, provvedendo in tal caso a informare tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorità delegata, ove istituita, sulla situazione in atto e allo svolgimento delle attività di raccordo e coordinamento di cui all'articolo 10, nella composizione ivi prevista.

Articolo 10.

(Gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza)

1. Nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri convochi il CISR in materia di gestione delle predette situazioni di crisi, alle sedute del Comitato sono chiamati a partecipare il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il direttore generale dell'Agenzia.

3. In situazioni di crisi di natura cibernetica il Nucleo è integrato, in ragione della necessità, con un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della salute e del Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, anche locali, ed enti, anche essi autorizzati ad assumere decisioni, e di altri soggetti pubblici o privati eventualmente interessati. Per la partecipazione non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. È compito del Nucleo, nella composizione per la gestione delle crisi, di cui al comma 3, assicurare che le attività di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b).

5. Il Nucleo, per l'espletamento delle proprie funzioni e fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198:

a) mantiene costantemente informato il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorità delegata, ove istituita, sulla crisi in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione;

b) assicura il coordinamento per l'attuazione a livello interministeriale delle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri per il superamento della crisi;

c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi;

d) elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati;

e) partecipa ai meccanismi europei di gestione delle crisi cibernetiche, assicurando altresì i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

ORDINI DEL GIORNO

G10.100

[Rauti](#), [Malan](#)

V. testo 2

Il Senato,

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di *cybersicurezza*, definizione dell'architettura nazionale di *cybersicurezza* ed istituzione dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale;

data la crescente e progressiva interdipendenza delle Pubbliche Amministrazioni e dei settori strategici nazionali con le infrastrutture materiali ed immateriali di rete sono in costante aumento i profili di rischio a danno della sicurezza e della capacità di erogazione dei servizi delle amministrazioni nazionali e locali;

considerato che il *digital divide* colpisce tuttora buona parte del Paese ed esiste una vera e propria

sperequazione a detrimento delle aree interne, montane e rurali, è chiaro che determinate amministrazioni e categorie di cittadini sono più vulnerabili alle ripercussioni degli attacchi cibernetici nonché a *data breach* che possano mettere a repentaglio i propri dati sensibili;

il testo in esame rappresenta un riconoscimento fondamentale delle nuove esigenze e profili di rischio rappresentati dalle interconnessioni digitali, e pertanto non è più procrastinabile una azione ad ampio raggio da parte del Governo per mettere in sicurezza i sistemi IT delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di garantire risorse per l'ammodernamento informatico dei sistemi IT di tutti i comparti della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo per gli enti territoriali e le amministrazioni situate nelle aree interne, in pieno processo di superamento del *digital divide*, per superare l'obsolescenza dei sistemi attuali che adoperano tecnologie facilmente aggredibili dall'esterno.
G10.100 (testo 2)

[Rauti, Malan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di *cybersicurezza*, definizione dell'architettura nazionale di *cybersicurezza* ed istituzione dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale;

data la crescente e progressiva interdipendenza delle Pubbliche Amministrazioni e dei settori strategici nazionali con le infrastrutture materiali ed immateriali di rete sono in costante aumento i profili di rischio a danno della sicurezza e della capacità di erogazione dei servizi delle amministrazioni nazionali e locali;

considerato che il *digital divide* colpisce tuttora buona parte del Paese ed esiste una vera e propria sperequazione a detrimento delle aree interne, montane e rurali, è chiaro che determinate amministrazioni e categorie di cittadini sono più vulnerabili alle ripercussioni degli attacchi cibernetici nonché a *data breach* che possano mettere a repentaglio i propri dati sensibili;

il testo in esame rappresenta un riconoscimento fondamentale delle nuove esigenze e profili di rischio rappresentati dalle interconnessioni digitali, e pertanto non è più procrastinabile una azione ad ampio raggio da parte del Governo per mettere in sicurezza i sistemi IT delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di garantire risorse per l'ammodernamento informatico dei sistemi IT di tutti i comparti della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo per gli enti territoriali e le amministrazioni situate nelle aree interne, in pieno processo di superamento del *digital divide*, per superare l'obsolescenza dei sistemi attuali che adoperano tecnologie facilmente aggredibili dall'esterno, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.

(*) Accolto dal Governo

G10.101

[Rauti, Malan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

Nelle premesse del Decreto si rintraccia nel PNRR una delle ragioni per cui si dà corso alla nascita dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;

Gli investimenti in digitalizzazione del PNRR consistono in più di un terzo delle risorse messe

in campo dal dispositivo;

Il PNRR prevede quindi, innanzitutto, un programma di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che offra efficacia, velocità e sicurezza ai cittadini e alle imprese nella fruizione dei servizi, pertanto infrastrutture, interoperabilità, piattaforme e servizi, e *cyber security*;

Inoltre, verranno inserite "misure propedeutiche alla piena realizzazione delle riforme chiave delle Amministrazioni Centrali, quali lo sviluppo e l'acquisizione di (nuove) competenze per il personale della PA (anche con il miglioramento dei processi di *upskilling* e di aggiornamento delle competenze stesse) e una significativa semplificazione/sburocratizzazione delle procedure chiave, incluso uno sforzo dedicato al Ministero della Giustizia per lo smaltimento del *backlog* di pratiche";

In questo modo, la Pubblica Amministrazione subirà in positivo una sorta di rivoluzione per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche, il personale e le infrastrutture, così come nella sua stessa organizzazione e nelle procedure interne e orientate al cittadino;

Il capitolo dedicato specificatamente alla *cyber security* all'interno del documento redatto dal Governo riguarda un settore limitato della *security*. Oltre a un *budget* piuttosto sottodimensionato (solo 623 milioni di euro) il punto si concentra sugli aspetti di sicurezza informatica legati a quelli che si possono definire "gli interessi nazionali", cioè le infrastrutture critiche, le forze di polizia e i nuovi enti (forse ne sono previsti anche troppi) cui verranno affidati compiti come l'*assessment* di *software* e *hardware*;

Per quanto riguarda il settore pubblico, gli unici riferimenti specifici alla *cyber security* si trovano nel capitolo dedicato alla Pubblica Amministrazione, mentre per il settore della cultura, si parla soltanto di interventi "facendo leva sulle nuove tecnologie per offrire nuovi servizi e migliorare l'accesso alle risorse turistiche/culturali";

la digitalizzazione, infatti, è un obiettivo trasversale del PNRR, comprendente, in particolare, le Missioni 2,3,6, dalla scuola, all'economia circolare, alla connessione dei luoghi sportivi, alla ricerca, alla telemedicina;

la pandemia, infatti, ha dato spinta alla dematerializzazione del segmento fisico delle attività umane;

nell'anno della pandemia, secondo il Rapporto Clusit 2021, sono stati infatti 1.871 gli attacchi gravi di dominio pubblico, con un incremento del 12 per cento rispetto al 2019. In aumento, in particolare, gli eventi di spionaggio *cyber*. Questi attacchi hanno avuto un impatto sistemico in ogni aspetto della società, della politica, dell'economia e della geopolitica. Ciò significa che, in media, sono stati registrati ben 156 attacchi gravi al mese, il valore più elevato mai registrato ad oggi (erano 139 nel 2019), con il primato negativo che spetta al mese di dicembre, in cui sono stati rilevati ben 200 attacchi gravi;

si conferma, quindi, il trend di crescita costante che, dal 2017 ad oggi, ha fatto segnare un aumento degli attacchi gravi del 66 per cento;

secondo i dati in possesso della Polizia Postale, gli attacchi informatici in Italia sono aumentati del 246 per cento solo nel 2020;

nell'anno segnato dall'emergenza sanitaria, non stupisce che numerosi tentativi di furto di dati abbiano riguardato anche informazioni in ambito sanitario: l'Agenzia Europea del Farmaco ha subito un *cyber* attacco tramite cui sono stati violati documenti sul vaccino Pfizer, mentre un gruppo di *hacker* nordcoreani ha effettuato una serie di tentativi di intrusione nei sistemi della casa farmaceutica AstraZeneca durante le fasi di sperimentazione del vaccino,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adottare iniziative, anche di carattere normativo, a garantire l'istituzione di una zona economica speciale per le aziende della sicurezza cibernetica, garantendo meccanismi fiscali agevolati, anche al fine di garantire la sovranità digitale e sostenere la politica industriale nazionale.

(*) Accolto dal Governo

G10.102

[Rauti](#), [Malan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

la minaccia cibernetica è in aumento qualitativo e quantitativo, specialmente verso le pubbliche amministrazioni;

l'impatto del Piano nazionale di ripresa e resilienza nella digitalizzazione della PA sarà ampio, con rischi in aumento esponenziale;

il PNRR, infatti, prevede un programma di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che sia basato su efficacia, velocità e sicurezza ai cittadini e alle imprese nella fruizione dei servizi, pertanto infrastrutture, interoperabilità, piattaforme e servizi, e *cybersecurity*;

i dati della Polizia postale evidenziano un aumento, nel 2020, del 353 per cento degli attacchi rispetto l'anno precedente;

in questo raggruppiamo sia gli attacchi diretti alle grandi infrastrutture erogatrici di servizi essenziali (approvvigionamento idrico ed energetico, pubblica amministrazione, sanità, comunicazione, trasporti, finanza sistemica), che gli attacchi apparentemente isolati (diretti a singoli enti, imprese o cittadini);

l'emergenza Covid-19, in particolare, ha costituito un'ulteriore occasione per strutturare e dirigere attacchi ad ampio spettro. Nello specifico, alcune delle più rilevanti infrastrutture sanitarie impegnate nel trattamento dei pazienti "Covid" sono state oggetto di campagne di *cyber-estorsione* volte alla veicolazione all'interno dei sistemi ospedalieri di sofisticati *ransomware* a fronte di richieste di pagamento del prezzo estorsivo, per lo più in cryptovalute (es. Bitcoin). Il sistema sanitario e della ricerca è stato inoltre bersaglio di diversi attacchi APT, con lo scopo della esfiltrazione di informazioni riservate riguardanti lo stato di avanzamento della pandemia e l'elaborazione di misure di contrasto, specie con riguardo all'approntamento di vaccini e terapie anti-Covid,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di prevedere l'aumento delle agevolazioni fiscali o incentivi per l'acquisto di *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di dati, reti, macchine, programmi e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati.

(*) Accolto dal Governo

G10.103

[Rauti](#), [Malan](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di *cybersicurezza*, definizione dell'architettura nazionale di *cybersicurezza* ed istituzione dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale;

nella fattispecie il testo in esame evidenzia l'importanza per lo Stato italiano di dotarsi delle necessarie infrastrutture materiali ed immateriali per il potenziamento dei profili di sicurezza del Paese in un'ottica cibernetica ed alla luce della crescente interdipendenza degli apparati strategici nazionali

con l'utilizzo della rete;

è interesse nazionale improcrastinabile la conversione degli apparati produttivi ad una logica di interconnessione strategica nell'ambito cibernetico e digitale, anche dal punto di vista delle forniture per le imprese operanti nei settori strategici e nella Pubblica Amministrazione;

data la crescente importanza di capacità gestionale della sicurezza digitale e cibernetica, è necessario che il sistema produttivo nazionale effettui il prima possibile la transizione verso ottiche di sicurezza digitale,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere l'obbligo, per imprese operanti in settori strategici e Pubblica Amministrazione, di adottare strumenti, prodotti e tecnologie "*hack proof*" e, nelle circostanze più delicate, di certificazioni "*accountable*" (es. ISO 27001), anche prevedendo incentivi economici per la dotazione dei predetti sistemi.

G10.103 (testo 2)

[Rauti, Malan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di *cybersicurezza*, definizione dell'architettura nazionale di *cybersicurezza* ed istituzione dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale;

nella fattispecie il testo in esame evidenzia l'importanza per lo Stato italiano di dotarsi delle necessarie infrastrutture materiali ed immateriali per il potenziamento dei profili di sicurezza del Paese in un'ottica cibernetica ed alla luce della crescente interdipendenza degli apparati strategici nazionali con l'utilizzo della rete;

è interesse nazionale improcrastinabile la conversione degli apparati produttivi ad una logica di interconnessione strategica nell'ambito cibernetico e digitale, anche dal punto di vista delle forniture per le imprese operanti nei settori strategici e nella Pubblica Amministrazione;

data la crescente importanza di capacità gestionale della sicurezza digitale e cibernetica, è necessario che il sistema produttivo nazionale effettui il prima possibile la transizione verso ottiche di sicurezza digitale,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere, per imprese operanti in settori strategici e Pubblica Amministrazione, l'adozione di strumenti, prodotti e tecnologie "*hack proof*" e, nelle circostanze più delicate, di certificazioni "*accountable*" (es. ISO 27001), anche prevedendo incentivi economici per la dotazione dei predetti sistemi.

(*) Accolto dal Governo

G10.104

[Rauti, Malan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame tratta il tema della *cybersicurezza*, una materia quanto mai fondamentale al fine di garantire la tutela dell'interesse nazionale e del diritto alla riservatezza e corretta tutela dei dati dei cittadini;

con il decreto-legge 82/2021 è stata istituita l'Agenzia nazionale per la *cybersicurezza*, l'Autorità alla quale spettano compiti di controllo e prevenzione in termini di attacco di natura

cibernetica a tutela degli interessi nazionali;

l'interesse superiore della sicurezza necessita di una sempre maggiore collaborazione pubblico-privato al fine di garantire un sistema resiliente e capace di affrontare le sfide tecnologiche nonché le minacce *cyber*;

con il Regolamento (CE) n. 460/2004 del 10 marzo 2004 è stata istituita l'ENISA (*European Union Agency for Network and Information Security*), con la quale si intende stimolare un'ampia cooperazione tra gli attori del settore pubblico e privato;

è sempre più rilevante introdurre dei criteri di valutazione oggettivi al fine di poter perimetrare il quadro delle aziende capaci di soddisfare i requisiti come certificazioni, protocolli e regolamenti che garantiscono il rispetto dei più alti *standard* in materia di sicurezza cibernetica;

l'FBI e la *Cybersecurity and Infrastructure Security Agency* (CISA) hanno rivelato il 20 luglio con un comunicato congiunto che diverse società statunitensi di gas naturale e oleodotti sono state violate con successo da *hacker* cinesi per due anni a partire dal 2011 ; le sopracitate agenzie hanno evidenziato che 13 società sono state violate con successo, tre sono stati descritti come «quasi incidenti» e altre otto sono state soggette a una «profondità sconosciuta di intrusione» che CISA e FBI hanno attribuito ad *hacker* sponsorizzati dallo stato cinese valutando che gli attacchi miravano probabilmente a sviluppare ulteriormente le capacità *cyber* offensive della Cina;

l'evoluzione tecnologica ha portato alla digitalizzazione di ogni infrastruttura strategica alla penetrazione dei sistemi da parte di terze parti al fine della loro manomissione o per sottrarre informazioni riservatissime dall'alto valore commerciale o competitivo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di prevedere un sistema di certificazione tra le aziende private che consenta di creare un elenco di operatori in possesso di determinati requisiti di sicurezza, che possano partecipare alle gare pubbliche in ambito digitale.

(*) Accolto dal Governo

G10.105

[Binetti](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agazia per la cybersicurezza nazionale.

premessò che:

l'Unione Europea considera il processo di digitalizzazione come strumento essenziale a servizio della sanità, per questo si considerano inderogabili le strategie necessarie per superare le "barriere" che si oppongono ad una piena trasformazione digitale e allo sfruttamento dei dati che ne derivano in termini di interoperabilità, comprese le norme etico-giuridiche, che riguardano la *governance*, la sicurezza informatica, e i requisiti tecnici, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali (Directive 95/46/EC (*General Data Protection Regulation*));

la transizione digitale è oggi il presupposto per consentire alle organizzazioni che compongono il sistema sanitario di raggiungere gli obiettivi del Piano oncologico nazionale, per questo motivo la transizione digitale assume rilevanza strategica e trasversale rispetto agli altri temi trattati dal Piano;

lo sforzo è quello di realizzare l'ecosistema sanitario con una visione strategica, sistemica e integrata, che consenta l'interoperabilità dei sistemi ICT, riducendo il rischio di disallineamenti locali. La crisi, determinata dalla pandemia, ha evidenziato la necessità di diffondere nuovi strumenti digitali e di sanità elettronica;

per sanità digitale si intendono tutte le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

(ICT) necessarie per far funzionare il sistema sanitario: dalla ricetta elettronica alla telemedicina e teleassistenza, al supporto per gli studi epidemiologici e di ricerca clinica. Si potranno inoltre effettuare a domicilio, o in prossimità del paziente, una serie di attività diagnostiche; permettere un monitoraggio continuo a distanza; ridurre gli accessi alle strutture ospedaliere e i ricoveri senza penalizzare l'assistenza sanitaria;

condizione necessaria per traguardare al 2026 il nuovo ecosistema del SSN è poter disporre di una *governance* nazionale del sistema digitale nell'ambito del SSN, che operi in condizione di massima sicurezza, sia per quanto riguarda i dati del paziente e la sua *privacy*, che per quanto si riferisce all'architettura complessiva del sistema digitale;

il processo di digitalizzazione del sistema sanitario deve quindi identificare con chiarezza obiettivi e strategie per valutare di quante e quali risorse ha bisogno. Prima però deve prendere atto delle attuali difficoltà, che possono essere così sintetizzate:

- le infrastrutture informatiche e digitali non sono uniformemente sviluppate e disponibili sul territorio; i flussi informativi, che dovrebbero alimentare il sistema digitale, ad oggi non sono ancora chiaramente e uniformemente regolamentati ed interoperabili;

- il fascicolo sanitario elettronico non è ovunque operativo e spesso non è alimentato da tutte le strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, talora per motivi addotti di protezione dei dati personali e l'accesso ai dati per finalità cliniche e di ricerca a programmazione sanitaria è ancora limitato;

- la standardizzazione nella raccolta delle informazioni è ancora carente e poco condivisa sul territorio, con regioni che raccolgono ancora dati con criteri e sistemi di classificazione differenti tra loro;

- l'alfabetizzazione informatica di pazienti, *caregivers* e anche di molti operatori sanitari è scarsa e disomogenea;

gli obiettivi, per cui si chiede al Ministero della transizione digitale di prestare particolare attenzione, sono:

1. implementazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e della cartella oncologica informatizzata e della sua interoperabilità, ai fini di migliorare le attività di prevenzione primaria, la gestione degli *screening* e la presa in carico del paziente dal momento della diagnosi alla fase di terapia, con un monitoraggio a breve, medio a lungo termine.

2. potenziamento della telemedicina, teleconsulto clinico/patologico sia nell'ambito delle Reti oncologiche regionali che nell'ambito della Rete nazionale tumori rari (con meccanismi di remunerazione delle prestazioni), con telemonitoraggio del percorso di cura e degli effetti collaterali per migliorare la qualità delle cure, l'aderenza terapeutica e una migliore qualità della vita.

3. raccolta e analisi sistematica dei dati sanitari per finalità di ricerca clinica e epidemiologica e per la programmazione sanitaria al fine di ottimizzare l'organizzazione sanitaria, con riduzione della ripetizione degli esami e delle visite e una migliore continuità ospedale-territorio.

4. sviluppo di infrastrutture digitali quali principali abilitatori che permetteranno ai cittadini di sfruttare le enormi potenzialità delle tecnologie di nuova generazione. Il 5G migliorerà la velocità di connessione e consentirà anche lo sviluppo di applicazioni che richiedono bassa latenza e alta affidabilità.

in considerazione degli obiettivi indicati si propongono le seguenti linee strategiche:

1. garantire il processo di transizione digitale e la piena attivazione del FSE; della cartella clinica informatizzata; e la costituzione delle Reti di telemedicina e telepatologia a livello regionale e nazionale;

2. garantire un accesso regolamentato alle informazioni contenute nel FSE e nella cartella clinica informatizzata sia per finalità cliniche che socio-assistenziali a servizio del paziente, sia per finalità di ricerca, sia per la programmazione dei servizi socio-sanitari e assistenziali;

3. realizzare la *smart card* in cui si riassume la storia clinica dei pazienti per facilitarne il *follow-up*. La tessera, personalizzata e volontaria, migliorerà la comunicazione e il coordinamento tra medico e paziente, in accordo con le iniziative "Faro 8 fondi del programma EU4Health";

4. ultimare i processi di digitalizzazione per la tracciabilità dei campioni biologici sottoposti ad esami di anatomia patologica, come base per la costituzione delle bio-banche oncologiche;

5. implementare le strumentazioni per la produzione del vetrino digitale e definire le normative ministeriali che ne autorizzino l'utilizzo come naturale evoluzione tecnologica dell'anatomia patologica, in analogia alla radiologia.

6. promuovere la creazione di consorzi e dipartimenti virtuali per condividere le risorse di reparti di oncologia pediatrica in attuazione della Rete nazionale tumori rari (RNTR) che si avvale di servizi di telemedicina e teleconsulto, che già lavorano in 3 reti professionali: 1 rete per i tumori rari solidi dell'adulto; 1 rete per l'onco-ematologia; 1 rete per i tumori pediatrici;

7. promuovere la formazione digitale degli operatori della sanità e delle associazioni dei malati oncologici, dei pazienti e dei loro *caregivers*;

per realizzare una transizione tecnologica così ampia e profonda servono risorse adeguate che potrebbero essere attinte da:

1. fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del 2021 che prevedono nella *Mission 6C2* "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale interventi strutturali e di innovazione tecnologica per la sanità, specificati nei due punti "Sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute in termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici" e "Rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario";

2. fondi previsti dall'EU4Health Programme (EU4H), il programma dell'EU in materia di salute, che individua il cancro come settore trasversale di intervento;

3. fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo sociale europeo *plus*;

4. la Commissione ha inoltre presentato una proposta di strumento di sostegno tecnico 77 per fornire un sostegno pratico a tutti gli Stati membri dell'UE che esprimano interesse nei confronti di riforme istituzionali, amministrative e a favore della crescita;

5. gli investimenti connessi al cancro da parte di Stati membri ed enti pubblici e privati potrebbero essere mobilitati anche attraverso le garanzie dell'Unione, ad esempio il programma InvestEU. La Commissione europea istituirà un meccanismo di condivisione delle conoscenze per informare gli Stati membri sui diversi meccanismi di finanziamento dell'UE e sulle relative modalità di utilizzo;

6. fondi nazionali e regionali destinati al sostegno delle *start up* che operano nel settore del Mhealth;

tutto ciò risulta di particolare interesse dopo i due anni di una pandemia, che non è ancora risolta e che ha visto i malati oncologici spesso trascurati o non adeguatamente presi in carico, con tutte le conseguenze che ciò comporta e con la certezza che la digitalizzazione consapevole del sistema può contribuire a limitare i danni accumulati e convertire il sistema in una realtà più dinamica ed efficiente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a realizzare quanto indicato nelle premesse.

G10.105 (testo 2)

[Binetti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione

dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

premessi che:

L'Unione Europea considera il processo di digitalizzazione come strumento essenziale a servizio della sanità, per questo si considerano inderogabili le strategie necessarie per superare le "barriere" che si oppongono ad una piena trasformazione digitale e allo sfruttamento dei dati che ne derivano in termini di interoperabilità, comprese le norme etico-giuridiche, che riguardano la *governance*, la sicurezza informatica, e i requisiti tecnici, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali (Directive 95/46/EC (*General Data Protection Regulation*));

la transizione digitale è oggi il presupposto per consentire alle organizzazioni che compongono il sistema sanitario di raggiungere gli obiettivi del Piano oncologico nazionale, per questo motivo la transizione digitale assume rilevanza strategica e trasversale rispetto agli altri temi trattati dal Piano;

lo sforzo è quello di realizzare l'ecosistema sanitario con una visione strategica, sistemica e integrata, che consenta l'interoperabilità dei sistemi ICT, riducendo il rischio di disallineamenti locali. La crisi, determinata dalla pandemia, ha evidenziato la necessità di diffondere nuovi strumenti digitali e di sanità elettronica;

per sanità digitale si intendono tutte le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) necessarie per far funzionare il sistema sanitario: dalla ricetta elettronica alla telemedicina e teleassistenza, al supporto per gli studi epidemiologici e di ricerca clinica. Si potranno inoltre effettuare a domicilio, o in prossimità del paziente, una serie di attività diagnostiche; permettere un monitoraggio continuo a distanza; ridurre gli accessi alle strutture ospedaliere e i ricoveri senza penalizzare l'assistenza sanitaria;

condizione necessaria per raggiungere al 2026 il nuovo ecosistema del SSN è poter disporre di una *governance* nazionale del sistema digitale nell'ambito del SSN, che operi in condizione di massima sicurezza, sia per quanto riguarda i dati del paziente e la sua *privacy*, che per quanto si riferisce all'architettura complessiva del sistema digitale;

il processo di digitalizzazione del sistema sanitario deve quindi identificare con chiarezza obiettivi e strategie per valutare di quante e quali risorse ha bisogno. Prima però deve prendere atto delle attuali difficoltà, che possono essere così sintetizzate:

- le infrastrutture informatiche e digitali non sono uniformemente sviluppate e disponibili sul territorio; i flussi informativi, che dovrebbero alimentare il sistema digitale, ad oggi non sono ancora chiaramente e uniformemente regolamentati ed interoperabili;

- il fascicolo sanitario elettronico non è ovunque operativo e spesso non è alimentato da tutte le strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, talora per motivi addotti di protezione dei dati personali e l'accesso ai dati per finalità cliniche e di ricerca a programmazione sanitaria è ancora limitato;

- la standardizzazione nella raccolta delle informazioni è ancora carente e poco condivisa sul territorio, con regioni che raccolgono ancora dati con criteri e sistemi di classificazione differenti tra loro;

- l'alfabetizzazione informatica di pazienti, *caregivers* e anche di molti operatori sanitari è scarsa e disomogenea;

gli obiettivi, per cui si chiede al Ministero della transizione digitale di prestare particolare attenzione, sono:

1. implementazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e della cartella oncologica informatizzata e della sua interoperabilità, ai fini di migliorare le attività di prevenzione primaria, la gestione degli *screening* e la presa in carico del paziente dal momento della diagnosi alla fase di terapia, con un monitoraggio a breve, medio a lungo termine.

2. potenziamento della telemedicina, teleconsulto clinico/patologico sia nell'ambito delle Reti oncologiche regionali che nell'ambito della Rete nazionale tumori rari (con meccanismi di remunerazione delle prestazioni), con telemonitoraggio del percorso di cura e degli effetti collaterali

per migliorare la qualità delle cure, l'aderenza terapeutica e una migliore qualità della vita;

3. raccolta e analisi sistematica dei dati sanitari per finalità di ricerca clinica e epidemiologica e per la programmazione sanitaria al fine di ottimizzare l'organizzazione sanitaria, con riduzione della ripetizione degli esami e delle visite e una migliore continuità ospedale-territorio;

4. Sviluppo di infrastrutture digitali quali principali abilitatori che permetteranno ai cittadini di sfruttare le enormi potenzialità delle tecnologie di nuova generazione. Il 5G migliorerà la velocità di connessione e consentirà anche lo sviluppo di applicazioni che richiedono bassa latenza e alta affidabilità;

in considerazione degli obiettivi indicati si propongono le seguenti linee strategiche:

1. garantire il processo di transizione digitale e la piena attivazione del FSE; della cartella clinica informatizzata; e la costituzione delle Reti di telemedicina e telepatologia a livello regionale e nazionale;

2. garantire un accesso regolamentato alle informazioni contenute nel FSE e nella cartella clinica informatizzata sia per finalità cliniche che socio-assistenziali a servizio del paziente, sia per finalità di ricerca, sia per la programmazione dei servizi socio-sanitari e assistenziali;

3. realizzare la *smart card* in cui si riassume la storia clinica dei pazienti per facilitarne il *follow-up*. La tessera, personalizzata e volontaria, migliorerà la comunicazione e il coordinamento tra medico e paziente, in accordo con le iniziative "Faro 8 fondi del programma EU4Health";

4. ultimare i processi di digitalizzazione per la tracciabilità dei campioni biologici sottoposti ad esami di Anatomia Patologica, come base per la costituzione delle bio-banche oncologiche;

5. implementare le strumentazioni per la produzione del vetrino digitale e definire le normative ministeriali che ne autorizzino l'utilizzo come naturale evoluzione tecnologica dell'anatomia patologica, in analogia alla radiologia;

6. promuovere la creazione di consorzi e dipartimenti virtuali per condividere le risorse di reparti di oncologia pediatrica in attuazione della Rete nazionale tumori rari (RNTR) che si avvale di servizi di telemedicina e teleconsulto, che già lavorano in 3 reti professionali: 1 rete per i tumori rari solidi dell'adulto; 1 rete per l'onco-ematologia; 1 rete per i tumori pediatrici;

7. promuovere la formazione digitale degli operatori della sanità e delle associazioni dei malati oncologici, dei pazienti e dei loro *caregivers*;

per realizzare una transizione tecnologica così ampia e profonda servono risorse adeguate che potrebbero essere attinte da:

1. fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del 2021 che prevedono nella *Mission 6C2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale interventi strutturali e di innovazione tecnologica per la sanità, specificati nei due punti "Sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute in termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici" e "Rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario"*;

2. fondi previsti dall'EU4Health Programme (EU4H), il programma dell'EU in materia di salute, che individua il cancro come settore trasversale di intervento;

3. fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo sociale europeo *plus*;

4. la Commissione ha inoltre presentato una proposta di strumento di sostegno tecnico 77 per fornire un sostegno pratico a tutti gli Stati membri dell'UE che esprimano interesse nei confronti di riforme istituzionali, amministrative e a favore della crescita;

5. gli investimenti connessi al cancro da parte di Stati membri ed enti pubblici e privati potrebbero essere mobilitati anche attraverso le garanzie dell'Unione, ad esempio il programma InvestEU. La Commissione europea istituirà un meccanismo di condivisione delle conoscenze per informare gli Stati membri sui diversi meccanismi di finanziamento dell'UE e sulle relative modalità di utilizzo.

6. fondi nazionali e regionali destinati al sostegno delle *start up* che operano nel settore del Mhealth;

tutto ciò risulta di particolare interesse dopo i due anni di una pandemia, che non è ancora risolta e che ha visto i malati oncologici spesso trascurati o non adeguatamente presi in carico, con tutte le conseguenze che ciò comporta e con la certezza che la digitalizzazione consapevole del sistema può contribuire a limitare i danni accumulati e convertire il sistema in una realtà più dinamica ed efficiente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a realizzare quanto indicato nelle premesse, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11.

(Norme di contabilità e disposizioni finanziarie)

1. Con la legge di bilancio è determinato lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia da iscrivere sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1, sulla base della determinazione del fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio dei ministri, previamente comunicata al COPASIR.

2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

- a) dotazioni finanziarie e contributi ordinari di cui all'articolo 18 del presente decreto;
- b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;
- c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;
- d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
- e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
- f) proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative;
- g) ogni altra eventuale entrata.

3. Il regolamento di contabilità dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

- a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CIC, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR.

4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme in materia di contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, sono definite le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, ferma restando la

disciplina dell'articolo 162 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ORDINE DEL GIORNO

G11.100

[Mallegni](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premessi che:

l'articolo 11 detta le disposizioni relative al sistema di finanziamento dell'Agenzia e all'autonomia contabile e gestionale della stessa;

il comma 3 prevede che il regolamento di contabilità dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità generale dello Stato;

ogni norma e regolamento deve rispondere ai criteri della contabilità generale dello Stato e non devono essere ammesse deroghe,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, pur nel rispetto dell'autonomia gestionale e contabile dell'Agenzia, che non si deroghi alle norme di contabilità generale dello Stato.

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 12.

(Personale)

1. Con apposito regolamento è dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e il relativo trattamento economico e previdenziale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, con riferimento sia al trattamento economico in servizio che al trattamento previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.
2. Il regolamento determina, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, in particolare:
 - a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;
 - b) la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato;
 - c) la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità, composto da

personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la composizione del contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalità;

d) la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato;

e) la possibilità di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

f) le ipotesi di incompatibilità;

g) le modalità di progressione di carriera all'interno dell'Agenzia;

h) la disciplina e il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente ad eventuali compensi accessori, economici del rapporto di impiego del personale oggetto di negoziazione con le rappresentanze del personale;

i) le modalità applicative delle disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, ai prodotti dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia;

l) i casi di cessazione dal servizio del personale assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata risoluzione dei rapporti a tempo determinato;

m) quali delle disposizioni possono essere oggetto di revisione per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale.

3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera *b)*, riguardino professori universitari di ruolo o ricercatori universitari confermati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche per quanto riguarda il collocamento in aspettativa.

4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trecento unità, di cui fino a un massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica può essere rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica dell'Agenzia è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR.

6. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui al presente articolo sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

7. Il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

8. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del COPASIR e sentito il CIC.

ORDINE DEL GIORNO

G12.100

[Mallegni](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

premessi che:

l'articolo 12 reca la disciplina del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza demandando ad un regolamento la definizione dell'ordinamento e del reclutamento del personale, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale;

si dispone che tale Regolamento deve assicurare per il personale di ruolo dell'Agenzia un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, in base alla "equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito;

inoltre, il Regolamento determina: la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato; la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità, composto da personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la composizione del contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalità;

a parere dello scrivente il personale dipendente deve essere assunto tra coloro che in via prioritaria sono già dipendenti dello Stato o in generale della funzione pubblica, con la possibilità di ammesse ulteriori assunzioni esclusivamente attraverso concorso pubblico;

inoltre, per quanto riguarda il trattamento economico, occorrerebbe attribuire al personale dell'Agenzia lo stesso trattamento economico dei dipendenti delle altre Autorità nazionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di apportare le opportune modifiche al citato articolo 12, secondo le indicazioni esposte in premessa.

ARTICOLI DA 13 A 19 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 13.

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali svolto per finalità di sicurezza nazionale in applicazione del presente decreto è effettuato ai sensi dell'articolo 58, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 14.

(Relazioni annuali)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, in materia di cybersicurezza nazionale.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al COPASIR una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili di competenza del Comitato.

Articolo 15.

(Modificazioni al decreto legislativo NIS)

1. Al decreto legislativo NIS, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: « strategia nazionale di sicurezza cibernetica » sono sostituite dalle seguenti: « strategia nazionale di cybersicurezza »;
- b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: « delle autorità nazionali competenti » sono sostituite dalle seguenti: « dell'autorità nazionale competente NIS, delle autorità di settore »;
- c) all'articolo 3, lettera a), le parole da: « autorità competente NIS » a: « per settore, » sono sostituite dalle seguenti: « autorità nazionale competente NIS, l'autorità nazionale unica, competente »;
- d) all'articolo 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente: « a-bis) autorità di settore, le autorità di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da a) a e) »;
- e) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. L'elenco degli operatori di servizi essenziali identificati ai sensi del comma 1 è riesaminato e, se del caso, aggiornato su base regolare, e almeno ogni due anni dopo il 9 maggio 2018, con le seguenti modalità:
a) le autorità di settore, in relazione ai settori di competenza, propongono all'autorità nazionale competente NIS le variazioni all'elenco degli operatori dei servizi essenziali, secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3;
b) le proposte sono valutate ed eventualmente integrate, d'intesa con le autorità di settore, dall'autorità nazionale competente NIS che, con propri provvedimenti, provvede alle variazioni dell'elenco degli operatori dei servizi essenziali, dandone comunicazione, in relazione ai settori di competenza, anche alle autorità di settore. »;
- f) all'articolo 6, nella rubrica, le parole: « sicurezza cibernetica » sono sostituite dalla seguente: « cybersicurezza »; ai commi 1, 2 e 3, le parole: « sicurezza cibernetica » sono sostituite dalla seguente: « cybersicurezza »; al comma 4, le parole: « La Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « L'Agenzia per la cybersicurezza » e le parole: « sicurezza cibernetica » sono sostituite dalla seguente: « cybersicurezza »;
- g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
« Art. 7. - *(Autorità nazionale competente e punto di contatto unico)* - 1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale autorità nazionale competente NIS per i settori e sottosettori di cui all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III. Sono designate quali autorità di settore:
a) il Ministero dello sviluppo economico, per il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonché per i servizi digitali;
b) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il settore trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d'acqua e su strada;
c) il Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari, in collaborazione con le autorità di vigilanza di settore, Banca d'Italia e Consob, secondo modalità di collaborazione e di scambio di informazioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
d) il Ministero della salute, per l'attività di assistenza sanitaria, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità sanitarie territorialmente competenti, per le attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva competenza;
e) il Ministero della transizione ecologica per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio;

- f) il Ministero della transizione ecologica e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità territorialmente competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.
2. L'autorità nazionale competente NIS è responsabile dell'attuazione del presente decreto con riguardo ai settori di cui all'allegato II e ai servizi di cui all'allegato III e vigila sull'applicazione del presente decreto a livello nazionale, esercitando altresì le relative potestà ispettive e sanzionatorie.
3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
4. Il punto di contatto unico svolge una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera dell'autorità nazionale competente NIS con le autorità competenti degli altri Stati membri, nonché con il gruppo di cooperazione di cui all'articolo 10 e la rete di CSIRT di cui all'articolo 11.
5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di cooperazione in modo effettivo, efficiente e sicuro con i rappresentanti designati dagli altri Stati.
6. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in qualità di autorità nazionale competente NIS e di punto di contatto unico, consulta, conformemente alla normativa vigente, l'autorità di contrasto ed il Garante per la protezione dei dati personali e collabora con essi.
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente alla Commissione europea la designazione del punto di contatto unico e quella dell'autorità nazionale competente NIS, i relativi compiti e qualsiasi ulteriore modifica. Alle designazioni sono assicurate idonee forme di pubblicità.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 22. »;
- h) all'articolo 8, comma 1, le parole da: « la Presidenza » a: « la sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale »;
- i) l'articolo 9, comma 1, è sostituito dal seguente:
« 1. Le autorità di settore collaborano con l'autorità nazionale competente NIS per l'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto. A tal fine è istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale un Comitato tecnico di raccordo. Il Comitato è presieduto dall'autorità nazionale competente NIS ed è composto dai rappresentanti delle amministrazioni statali individuate quali autorità di settore e da rappresentanti delle Regioni e Province autonome in numero non superiore a due, designati dalle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'organizzazione del Comitato è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata. Per la partecipazione al Comitato tecnico di raccordo non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese. »;
- l) all'articolo 12, comma 5, le parole da: « e, per conoscenza, » a: « NIS, » sono soppresse;
- m) all'articolo 14, comma 4, le parole da: « e, per conoscenza, » a: « NIS, » sono soppresse;
- n) all'articolo 19, comma 1, le parole: « dalle autorità competenti NIS » sono sostituite dalle seguenti: « dall'autorità nazionale competente NIS »;
- o) all'articolo 19, il comma 2 è abrogato;
- p) all'articolo 20, comma 1, le parole da: « Le autorità competenti NIS » a: « sono competenti » sono sostituite da: « L'autorità nazionale competente NIS è competente »;
- q) all'allegato I:
1) al punto 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « *d-bis*) il CSIRT Italia conforma i propri servizi e la propria attività alle migliori pratiche internazionalmente riconosciute in materia di prevenzione, gestione e risposta rispetto a eventi di natura cibernetica »;
- 2) al punto 2, lettera c), dopo la parola: « standardizzate » sono inserite le seguenti: « , secondo le migliori pratiche internazionalmente riconosciute, ».
2. Nel decreto legislativo NIS:
a) ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, come sostituito dal comma 1, lettera g), del

presente articolo;

b) ogni riferimento al DIS, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

c) ogni riferimento alle autorità competenti NIS, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'autorità nazionale competente NIS, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, come modificato dalla lettera *d)* del presente comma;

d) all'articolo 5, comma 1, alinea, le parole: « le autorità competenti NIS » sono sostituite dalle seguenti: « l'autorità nazionale competente NIS e le autorità di settore »;

e) agli articoli 6 e 12, le parole: « Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) ».

Articolo 16.

(Altre modificazioni)

1. All'articolo 3, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo le parole: « della presente legge » sono aggiunte le seguenti: « e in materia di cybersicurezza ».

2. All'articolo 38 della legge n. 124 del 2007, il comma 1-*bis* è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3. La denominazione: « CSIRT Italia » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: « CSIRT Italiano ».

4. Nel decreto-legge perimetro le parole: « Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) » e « CISR », ovunque ricorrano, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) » e « CIC », fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge.

5. Nel decreto-legge perimetro ogni riferimento al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, o al DIS, ovunque ricorra, è da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, lettera *b)*, e 2-*ter*, del medesimo decreto-legge perimetro, e ogni riferimento al Nucleo per la sicurezza cibernetica è da intendersi riferito al Nucleo per la cybersicurezza.

6. Nel decreto-legge perimetro:

a) ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovunque ricorra, è da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

b) all'articolo 1, comma 8, lettera *a)*, le parole da: « definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri » a: « decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 » sono sostituite dalle seguenti: « definite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale »;

c) all'articolo 1, comma 8, lettera *b)*, le parole: « all'autorità competente » sono sostituite dalle seguenti: « autorità nazionale competente NIS ».

7. Nei provvedimenti di natura regolamentare e amministrativa la cui adozione è prevista dall'articolo 1 del decreto-legge perimetro, ogni riferimento al CISR e al DIS deve intendersi rispettivamente riferito al CIC e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

8. Nei provvedimenti di natura regolamentare e amministrativa la cui adozione è prevista dall'articolo 1 del decreto-legge perimetro, ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131.

9. Al decreto-legge perimetro sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attesta l'operatività del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022. »;

a-bis) all'articolo 1, comma 7, lettera *c)*, le parole: « dell'organismo tecnico di supporto al CISR » sono

sostituite dalle seguenti: « del Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131 »;

a-ter) all'articolo 1, comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:
« *b*) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-*bis* predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *l*), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-*bis*, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al citato comma 2-*bis*, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-*bis*, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale »;

a-quater) all'articolo 1, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:
« 2-*ter*. Gli elenchi dei soggetti di cui alla lettera *a*) del comma 2 del presente articolo sono trasmessi al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che provvede anche a favore dell'AISE e dell'AISI ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-*bis*, 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 »;

b) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato;

c) a decorrere dalla data in cui diviene efficace l'obbligo di comunicazione disciplinato dalla lettera *a*), all'articolo 3:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I soggetti che intendono procedere all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni, servizi e componenti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono obbligati ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a*), per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del CVCN sulla base delle procedure, modalità e termini previsti dal regolamento di attuazione. Ai fornitori dei predetti beni, servizi e componenti si applica l'articolo 1, comma 6, lettera *b*). »;
- 2) il comma 3 è abrogato;

10. A decorrere dalla data in cui diviene efficace l'obbligo di comunicazione disciplinato dal comma 9, lettera *a*), al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il comma 3-*bis* dell'articolo 1-*bis* è sostituito dal seguente: « 3-*bis*. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa, contenente anche la comunicazione del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), relativa all'esito della valutazione e alle eventuali prescrizioni, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora il contratto sia stato stipulato antecedentemente alla conclusione dei test imposti

dal CVCN, il termine di cui al primo periodo decorre dalla comunicazione di esito positivo della valutazione effettuata dal CVCN. Entro trenta giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni al presente comma, nel caso in cui l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali, ovvero abbia eseguito il contratto o accordo in violazione del decreto di esercizio dei poteri speciali, il Governo può ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma fino al 150 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica ».

11. All'articolo 135, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente: « *h-bis*) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; » e alla lettera *o*) le parole: « e dell'AISE » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'AISE e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ».

12. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: « Ministero dello sviluppo economico » sono aggiunte le seguenti: « e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale »;

b) all'articolo 18, ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

13. All'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « L'AgID » sono sostituite dalle seguenti: « L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione ».

14. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 16-*bis* e 16-*ter*, ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

b) all'articolo 16-*ter*, comma 1, le parole: « Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri »;

c) all'articolo 16-*ter*, comma 2, lettera *b*), le parole: « , in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, » sono soppresse.

Articolo 17.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, l'Agenzia può provvedere, oltre che con proprio personale, con l'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
2. Per lo svolgimento delle funzioni relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, l'Agenzia provvede con l'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
3. Il personale dell'Agenzia, nello svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, nonché delle funzioni relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione delle notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale.
5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità:
 - a) per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese con le amministrazioni interessate, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto;
 - b) mediante opportune intese con le amministrazioni interessate, nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento, per il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, nonché per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da parte delle amministrazioni cedenti.
- 5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati nel decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dalle amministrazioni cedenti. A decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.
6. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera m), dall'AgID all'Agenzia, i decreti di cui al comma 5 definiscono, altresì, i raccordi tra le due amministrazioni, per le funzioni che restano di competenza dell'AgID. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è adottato dall'AgID, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, identifica, assume e liquidava gli impegni di spesa che verranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle risorse destinate all'Agenzia. A tale fine è istituito un apposito capitolo nel bilancio del DIS. Entro 90 giorni dall'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio dei ministri dà informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del presente comma.
8. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale di cui

all'articolo 12, comma 4:

a) il DIS mette a disposizione il personale impiegato nell'ambito delle attività relative allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, con modalità da definire mediante intese con lo stesso Dipartimento;

b) l'Agenzia si avvale, altresì, di unità di personale appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza.

8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

9. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, prevede apposite modalità selettive per l'inquadramento, nella misura massima del 50 per cento della dotazione organica complessiva, del personale di cui al comma 8 del presente articolo e del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera

b), ove già appartenente alla pubblica amministrazione, nel contingente di personale addetto all'Agenzia di cui al medesimo articolo 12, che tengano conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, nonché delle competenze possedute e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per le specifiche posizioni. Il personale di cui al comma 8, lettera a), è inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Gli inquadramenti conseguenti alle procedure selettive di cui al presente comma, relative al personale di cui al comma 8, lettera b), decorrono allo scadere dei sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022.

10. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto:

a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma 1, è trasmessa entro il 30 novembre 2022;

b) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione che dà conto dello stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche al fine di formulare eventuali proposte in materia.

10-ter. I pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e del COPASIR previsti dal presente decreto sono resi entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque procedere all'adozione dei relativi provvedimenti.

Articolo 18.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere dall'inizio del funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.

4. I proventi di cui all'articolo 11, comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 19.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2336

La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 2336:

sulla votazione finale, il senatore Errani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Anastasi, Astorre, Balboni, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bonifazi, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Calandrini, Caligiuri, Carbone, Cario, Casolati, Cattaneo, Causin, Centinaio, Cerno, Cirinna', Cucca, De Poli, Di Marzio, Doria, Endrizzi, Floridia, Galliani, Ghedini, Giacobbe, Ginetti, Iori, Lannutti, Lunesu, Marilotti, Marin, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Mollame, Monti, Napolitano, Nisini, Ortis, Pichetto Fratin, Pirro, Presutto, Pucciarelli, Puglia, Renzi, Ronzulli, Russo, Saviane, Sbrollini, Sciascia, Segre, Siclari, Sileri, Vaccaro e Vanin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La senatrice Botto, con lettera in data 29 luglio 2021, ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle e di aderire al Gruppo Misto.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), nella seduta del 22 luglio 2021, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, nell'ambito dell'affare assegnato sulla razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti (*Doc. XXIV, n. 50*).

Il predetto documento è inviato al Ministro dello sviluppo economico.

Commissioni parlamentari, presentazione di relazioni

In data 30 luglio, a nome delle Commissioni riunite 3a (Affari esteri, emigrazione) e 4a (Difesa), i senatori Vescovi e Vattuone hanno presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento:

la relazione sulla risoluzione, approvata il 21 luglio 2021, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021 (*Doc. XXIV, n. 48-A*);

la relazione sulla risoluzione, approvata il 21 luglio 2021, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla prosecuzione delle missioni

internazionali in corso e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, adottata il 17 giugno 2021 (*Doc. XXIV*, n. 49-A).

Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, composizione e convocazione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico i senatori: Stefano Borghesi, Stefano Candiani, Andrea Cangini, Andrea Cioffi, Marco Croatti, Andrea De Bertoldi, Stanislao Di Piazza, Giovanni Endrizzi, Albert Lanièce, Elio Lannutti, Arnaldo Lomuti, Michelina Lunesu, Matteo Mantero, Mauro Maria Marino, Anna Carmela Minuto, Franco Mirabelli, Enrico Montani, Fabrizio Ortis, Gianni Pittella e Roberta Toffanin.

La Commissione è convocata giovedì 5 agosto 2021, alle ore 8,30, per procedere alla sua costituzione.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua Sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 (2341)

(presentato in data 30/07/2021);

ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 (2342)

(presentato in data 30/07/2021);

senatore Romagnoli Sergio

Riordino delle competenze dei comuni in materia di elettromagnetismo e insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, di radiodiffusione e di telefonia mobile (2343)

(presentato in data 30/07/2021);

senatori Collina Stefano, Alfieri Alessandro, Astorre Bruno, Biti Caterina, Boldrini Paola, Cerno Tommaso, Comincini Eugenio, D'Alfonso Luciano, Fedeli Valeria, Ferrazzi Andrea, Giacobbe Francesco, Iori Vanna, Laus Mauro Antonio Donato, Manca Daniele, Margiotta Salvatore, Parrini Dario, Pinotti Roberta, Pittella Gianni, Rojc Tatjana, Stefano Dario, Taricco Mino, Vattuone Vito, Verducci Francesco

Misure per la promozione e il sostegno delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative (2344)

(presentato in data 02/08/2021);

senatori Manca Daniele, Parrini Dario, Comincini Eugenio, Mirabelli Franco, Zanda Luigi, Ferrari Alan, Biti Caterina, Valente Valeria, Marcucci Andrea, Boldrini Paola, Pittella Gianni

Norme in materia di valorizzazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni e dei distretti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (2345)

(presentato in data 03/08/2021);

senatori Comincini Eugenio, Parrini Dario, Manca Daniele, Zanda Luigi, Mirabelli Franco, Ferrari Alan, Biti Caterina, Marcucci Andrea, D'Alfonso Luciano

Norme in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali (2346)

(presentato in data 03/08/2021);

senatori Guidolin Barbara, Matrisciano Susy, Catalfo Nunzia, Romagnoli Sergio, Romano Iunio Valerio, Trentacoste Fabrizio, Endrizzi Giovanni, Vanin Orietta, Lanzi Gabriele, Castellone Maria Domenica, Montevecchi Michela, Campagna Antonella, Pisani Giuseppe, Pavanelli Emma, Donno Daniela

Disposizioni per l'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio sanitari tra le categorie usuranti (2347)

(presentato in data 02/08/2021);

senatrice Saponara Maria

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Puccini (2348)

(presentato in data 03/08/2021);

senatori Vallardi Gianpaolo, Bergesio Giorgio Maria, Sbrana Rosellina, Rufa Gianfranco, Zuliani Cristiano, Pisani Pietro, Iwobi Tony Chike, Pianasso Cesare

Disposizioni sulla istituzione dell'Albo degli agromeccanici e sull'esercizio dell'attività di agromeccanico (2349)

(presentato in data 03/08/2021);

senatori Cantu' Maria Cristina, Nannicini Tommaso, Puglia Sergio

Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2 (2350)

(presentato in data 03/08/2021);

senatori Bossi Simone, Briziarelli Luca

Misure di contrasto dei fenomeni di inquinamento ambientale da acque reflue industriali (2351)

(presentato in data 03/08/2021);

senatori Donno Daniela, Pavanelli Emma, Puglia Sergio, Castaldi Gianluca, Vanin Orietta, Vaccaro Sergio, Piarulli Angela Anna Bruna, Pellegrini Marco, Campagna Antonella, Romano Iunio Valerio, Russo Loredana, Pisani Giuseppe

Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (2352)

(presentato in data 03/08/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Candura Massimo ed altri

Disposizioni in materia di armi bianche (2228)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 03/08/2021);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Di Girolamo Gabriella

Ripristino degli uffici giudiziari soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (2258)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/08/2021);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Vono Gelsomina

Modifica all'articolo 90 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1^o agosto 2003, n. 259, in materia di esproprio per le infrastrutture di reti di comunicazione nazionale ad alta velocità (2296)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 03/08/2021);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Ronzulli Licia

Disposizioni in materia di obbligatorietà vaccinale anti SARS-CoV-2 per il personale docente e non docente (2327)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/08/2021).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 30 luglio 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di San Nicandro Garganico (Foggia), Seminara (Reggio Calabria), Camposano (Napoli), Colle di Tora (Rieti), Fagnano Olona (Varese) e Seveso (Monza-Brianza).

Il Ministro della salute, con lettera in data 30 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione - per la parte di sua competenza - sullo stato di attuazione della medesima legge n. 194 del 1978, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, relativa all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XXXVII*, n. 3).

Il Ministro della salute, con lettera in data 30 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 376 del 2000, recante disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, riferita all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. CXXXV*, n. 4).

Il Ministro della salute, con lettera in data 28 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della salute, riferita all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 34).

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 22 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiornata al 30 giugno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CCXL*, n. 10).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, con lettera in data 27 luglio 2021, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2021/2043, - avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - relativa alla non corretta applicazione del Regolamento 2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 97/1).

Roma Capitale, trasmissione di documenti

Il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, con lettera in data 27 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, le relazioni concernenti la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, riferite agli anni 2018 (*Doc. CC*, n. 2), 2019 (*Doc. CC*, n. 3) e

2020 (*Doc. CC*, n. 4).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice La Mura ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05880 del senatore Lannutti e della senatrice Angrisani.

Il senatore Di Micco ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05881 del senatore Lannutti ed altri.

Mozioni

[SAPONARA](#), [PITTONI](#), [ALESSANDRINI](#), [ROMEO](#), [FREGOLENT](#), [MARIN](#), [LUNESU](#), [RUFA](#), [RIVOLTA](#), [FERRERO](#), [FAGGI](#) - Il Senato,

premessi che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107 (detta "buona scuola"), ha valorizzato la formazione dei docenti, definendola obbligatoria, permanente e strutturale (comma 124 dell'art. 1). Ogni scuola a tal fine deve dotarsi di un piano di aggiornamento e formazione che definisca le attività di formazione dei docenti e del personale della scuola, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati dei piani di miglioramento, sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale per la formazione dei docenti, emanato ogni 3 anni dal Ministero dell'istruzione;

l'art. 282 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, sancisce che l'aggiornamento è un diritto-dovere del personale ispettivo, direttivo e docente;

l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente vigente, stabilisce che: "Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola";

al di là dei riferimenti normativi, ogni docente che svolga il proprio lavoro in maniera responsabile dovrebbe considerare l'aggiornamento o la formazione come un'opportunità per migliorare e potenziare le proprie competenze e professionalità;

in materia di formazione, le tematiche su cui più spesso si nutrono dei dubbi attengono ai seguenti aspetti;

monte ore obbligatorio: non esiste un numero di ore obbligatorie a cui si deve far riferimento, lo ha ribadito il Ministero nella nota n. 25134 del 1° giugno 2017, dove appunto si evince che l'obbligatorietà non consiste nelle ore da svolgere, ma nel rispetto del contenuto del piano nazionale per la formazione dei docenti;

funzione del collegio dei docenti: ad esso spetta il compito di approvare un piano di formazione nel rispetto del POF e tenendo conto delle esigenze formative dei docenti, in modo da pianificare gli aspetti organizzativi delle attività di formazione dei docenti;

obbligo della formazione: il comma 124 dell'art. 1 della legge n. 107 non ha vincoli di ore annuali di formazione, che deve essere svolta durante il servizio dei docenti, in quanto l'obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non deve rappresentare un aggravio di orario, oltre a quello previsto dal contratto. Il dirigente scolastico può sanzionare il docente che non partecipa alla formazione solo ed esclusivamente se questa è stata deliberata dal collegio, in quanto si tratterebbe di inadempimento agli obblighi di servizio;

libera scelta dei corsi da seguire: ogni docente è libero di scegliere il corso di formazione da seguire sia nell'ambito di iniziative già previste e organizzate dall'istituto scolastico, che presso enti accreditati dal Ministero, a condizione che tale formazione sia coerente con gli indirizzi e gli obiettivi prefissati dal piano approvato. Il docente può anche decidere di aggiornarsi autonomamente mediante

autocertificazione delle ore impiegate per lo studio di libri, materiale *on line*, articoli di quotidiani, fonti normative, riviste specializzate, potendo richiedere tuttavia un riconoscimento informale ai fini del piano di aggiornamento e formazione, approvato dall'istituto, secondo criteri individuati e indicati nel piano stesso;

nella relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021, il documento di indirizzo strategico nel quale si indicano gli impegni politici e le azioni prioritarie che il Governo intende porre alla base del proprio impegno in Europa, si rileva l'intenzione di rafforzare il ruolo e la qualità dell'istruzione e della formazione per fornire un contributo alla costruzione della strategia europea "Education and training post 2020", con l'obiettivo di progredire ulteriormente nella creazione di uno "spazio europeo dell'istruzione", anche attraverso il miglioramento del sistema di sviluppo professionale continuo dei docenti e la valorizzazione di iniziative che supportano l'innovazione e la digitalizzazione delle scuole, con particolare riferimento a progetti di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, anche tramite progetti di consorzi regionali;

i due anni di pandemia e lo svolgimento delle lezioni in DAD hanno messo in luce molte carenze nell'aggiornamento degli insegnanti e non solo per quanto attiene alle competenze digitali. Dai dati delle rilevazioni INVALSI si rileva che numerosi docenti si sono limitati a riproporre *on line* il metodo d'insegnamento più tradizionale: lezione frontale, compiti, verifiche. La pandemia ha messo in luce che le competenze didattiche di troppi docenti si fermano ad un'unica modalità, la più vecchia, e sono perciò inadeguate. La sola conoscenza della materia non basta più, ma al centro va messa la capacità di insegnare: formazione, aggiornamento, innovazione didattica devono diventare un obbligo per tutti, neoassunti e già in servizio;

la prima parte del comma 124 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 recita che: "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale". Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche", questo significa che le modalità dell'aggiornamento le decide il collegio dei docenti, che, sul tema, spesso si orienta su attività basate sul "minimo sindacale", per non scontentare nessuno. È quindi un fenomeno perfettamente naturale, quello dell'elusione, e per questo motivo si ritiene che la questione della formazione dei docenti meriti di essere affrontata in maniera diversa, innovativa. Ad esempio si potrebbe istituire una figura terza, che sia in grado di valutare i reali bisogni formativi dell'insegnante, in modo tale che, di comune accordo con il docente, possa valutare un percorso formativo adeguato, da svolgere in un arco temporale ampio. Dall'analisi del singolo *curriculum*, dovrebbe essere negoziato che cosa, come e quanto ciascun docente debba fare in un anno scolastico per aggiornarsi, approfittando dell'offerta formativa del territorio, spesso ricca e gratuita per il docente; ovviamente questi "supervisor dei bisogni formativi" vanno a loro volta formati attraverso un percorso universitario ben definito o particolari specializzazioni,

impegna il Governo ad assumere iniziative urgenti in materia di formazione dei docenti, in linea con le indicazioni del PNRR e con gli impegni assunti dall'Italia nel contesto europeo, al fine di realizzare un sistema di formazione degli insegnanti continuo, obbligatorio e gratuito, tale da consentire un costante aggiornamento della classe docente nel nostro Paese, per formare al meglio le nuove generazioni in un contesto culturale e scientifico in progressiva evoluzione.

(1-00409)

[COLLINA](#), [GIACOBBE](#), [ALFIERI](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#), [TARICCO](#), [VALENTE](#) - Il Senato,

premessi che:

nei primi giorni di luglio l'amministratore delegato della Intel Corporation, terzo produttore a livello globale di semiconduttori, Patrick Gelsinger, ha preso parte a importanti incontri istituzionali con il Governo italiano, le istituzioni UE e i Governi di Francia e Germania, in cui ha manifestato interesse per la realizzazione in Europa di un impianto composto da 6 a 8 moduli, il costo di ciascuno dei quali è stimato tra 10 e 15 miliardi di dollari in circa 10 anni;

l'amministratore delegato della Intel Corporation, con dichiarazioni rese pubbliche ha, altresì, affermato che la scelta della collocazione di tale fabbrica sarebbe stata presa a breve, esprimendo un

sentimento di forte ottimismo nei confronti dell'Italia, dovuto all'approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, con i conseguenti investimenti nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

considerato che:

gli Stati Uniti, pionieri della microelettronica, hanno gradualmente ceduto nel corso degli ultimi 30 anni la *leadership* mondiale nella produzione dei semiconduttori e il vantaggio competitivo di cui disponevano, mantenendo un ruolo rilevante soltanto nell'ambito della ricerca e dello sviluppo svolto dalle loro aziende e università. Attualmente, *leader* mondiali nella produzione di semiconduttori sono la Taiwan semiconductor manufacturing corporation (TSMC) con una quota del 28 per cento, seguita dall'azienda taiwanese Umc, che detiene una quota del 13 per cento, dalla cinese Smic con una quota dell'11 per cento e dalla coreana Samsung con una quota del 10 per cento;

l'Unione europea è responsabile di circa il 10 per cento del mercato globale di semiconduttori, dal momento che le principali aziende produttrici nel mondo sono collocate prevalentemente fuori dall'Europa, a Taiwan, in Corea del Sud, negli Stati Uniti, in Giappone e in Cina, con un unico grande produttore europeo, STMicroelectronics, in undicesima posizione, con sedi in Italia e Francia;

in questi mesi si sta assistendo, per la prima volta, ad una grave carenza di offerta di semiconduttori a livello globale, rafforzata dall'aumento della domanda di oltre il 20 per cento a marzo 2021. Situazione che sta mettendo a repentaglio la disponibilità dei numerosi e fondamentali prodotti finiti che necessitano di semiconduttori, quali *computer*, cellulari, dispositivi medici e veicoli;

la catena di approvvigionamento di semiconduttori è pertanto improvvisamente entrata al centro di scontri strategici e commerciali, in particolare tra Cina e Stati Uniti, tanto da spingere l'amministrazione americana a varare un pesante regime sanzionatorio che include tariffe, *iter* approvativi di fusioni e acquisizioni rafforzati, licenze per *joint venture* ed esportazioni di tecnologie avanzate, in risposta a continui furti di proprietà intellettuale, trasferimenti tecnologici forzati, spionaggi informatici e violazioni dell'OMC, con un impatto notevole sull'industria di semiconduttori mondiale;

gli Stati Uniti, in risposta alla grave carenza di offerta di semiconduttori a livello globale e alle tensioni strategiche, stanno adottando iniziative volte a rafforzare la propria autonomia strategica nell'approvvigionamento di semiconduttori e a spostare il baricentro della produzione mondiale di *chip*, al momento in Asia orientale, la più importante delle quali è il "Creating helpful incentives to produce semiconductors (CHIPS) for America act", approvato in doppia lettura e riferito alla Commissione finanze del Senato per l'approvazione degli oneri finanziari;

l'iniziativa dell'amministratore delegato della Intel Corporation rientra pertanto nell'ambito della strategia statunitense di sicurezza nazionale e di drastica riduzione della dipendenza dalla catena di approvvigionamento dei semiconduttori dai Paesi asiatici;

in linea con gli indirizzi dell'amministrazione statunitense, a seguito della firma di una dichiarazione congiunta da parte di 22 Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, la Commissione europea ha lanciato nel giugno 2021 l'alleanza sulle tecnologie di processori e semiconduttori finalizzata al rafforzamento delle filiere domestiche, con particolare riferimento alla capacità manifatturiera;

rilevato che:

secondo i dati della Commissione europea, nel 2018 il valore dei semiconduttori nei sistemi elettronici ha raggiunto il 31,4 per cento. Le vendite mondiali di semiconduttori sono state di 113,6 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2020. A livello globale, la previsione della tendenza del mercato a lungo termine per i componenti elettronici è il superamento dei 1.000 miliardi di dollari entro il 2030;

tra le 7 *flagship* della strategia annuale di crescita sostenibile del 2020, di cui alla comunicazione della Commissione COM(2019) 650 final del 17 dicembre 2019, su cui si fonda la valutazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, la sesta, denominata "*scale-up*", riconosce che la transizione digitale della UE dipende dall'aumento delle capacità delle infrastrutture *cloud* dell'industria europea e dalla capacità di sviluppare componentistica più performante, all'avanguardia e sostenibile, e per tale ragione individua l'obiettivo di raddoppiare la produzione di semiconduttori in Europa entro il 2025, per produrre processori 10 volte più efficienti dal punto di vista energetico e consentire la rapida

diffusione delle auto connesse e il raddoppio della quota di aziende della UE che utilizzano servizi *cloud* avanzati e *big data* dal 16 per cento di oggi;
conseguentemente, il piano nazionale di ripresa e resilienza predisposto dal Governo italiano e approvato definitivamente dal Parlamento il 27 aprile 2021 include, nella componente 2 della missione 1, lo stanziamento di 750 milioni di euro di contributi a sostegno di progetti industriali ad alto contenuto tecnologico, tra i quali ricade la produzione di semiconduttori, ripartiti tra l'investimento 1 ("transizione 4.0") e l'investimento 2 ("investimenti ad alto contenuto tecnologico");
ritenuto che:

l'eventuale collocazione dello stabilimento Intel di lavorazione di semiconduttori sul territorio nazionale rappresenterebbe una grande opportunità per la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

le potenziali ripercussioni negative sui Paesi europei derivanti dalle tensioni strategiche e commerciali in atto nel mercato dei semiconduttori possono essere mitigate attraverso il rafforzamento dell'autonomia strategica europea, che consiste, in questo caso, in una quota maggiore di approvvigionamento domestico di semiconduttori, cruciali per la produzione di beni finiti indispensabili per il mantenimento di livelli elevati di qualità della vita,

impegna il Governo ad adottare, presso tutte le sedi istituzionali opportune, ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori, e a prevedere semplificazioni burocratiche e incentivi adeguati per l'attrazione di investimenti stranieri e lo stabilimento sul territorio nazionale di attività produttive da parte di aziende estere, al fine di rafforzare l'autonomia strategica italiana ed europea nell'approvvigionamento di semiconduttori e garantire il mantenimento di adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale.

(1-00410)

Interpellanze

[BARBARO](#) - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:

il DVB-T2 (*Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial*) è lo *standard* di ultima generazione per le trasmissioni sulla piattaforma digitale terrestre. Tutti gli utenti e le emittenti televisive dovranno adeguarsi al nuovo *standard* ed è per questo che, da mesi, è principiata una campagna di comunicazione rivolta ai telespettatori, al fine di informarli sulla necessità di acquistare TV di ultima generazione o specifici *decoder* per continuare a poter usufruire del servizio con il vecchio televisore;

il decreto ministeriale 19 giugno 2019 ha fissato al prossimo 1° settembre il cambio di codifica di tutte le trasmissioni nazionali sull'intero territorio italiano (*switch-off*), quale passaggio intermedio funzionale ad accompagnare gli utenti verso le nuove tecnologie e a consentire il riassetto delle frequenze ai fini del rilascio, entro il 30 giugno 2022, della banda 700 MHz ai servizi di radiocomunicazione di nuova generazione;

il passaggio da DVB-T (*standard* MPEG2) a DVB-T2, infatti, consente di avere un maggiore numero di canali con un minore numero di frequenze, tuttavia, a causa dei ritardi di assegnazione dell'ulteriore capacità di trasmissione disponibile in ambito nazionale, delle assegnazioni dei diritti d'uso delle frequenze agli operatori di rete nazionali e locali, il Governo ha recentemente ammesso che i ritardi accumulati non consentono di perseguire il piano originale, che prevedeva il cambio di tecnologia in due *step*: il primo a settembre 2021 e il secondo a giugno 2022. Allo stato il passaggio obbligato delle trasmissioni in DVB-T2 è posticipato al 1° gennaio 2023, tuttavia nel periodo intermedio (luglio 2022 - gennaio 2023) le emittenti dovranno organizzarsi per già trasmettere in DVB-T MPEG4, potendo contare su meno frequenze, e quindi, in concreto, rinunciare a qualche canale o ridurre la qualità della trasmissione;

l'interpellante, all'uopo, esprime il suo scetticismo sulle incertezze circa i piani di intervento necessari per coordinare il riassetto della tv digitale terrestre ai fini del rilascio della banda 700 MHz agli operatori di comunicazione entro il 30 giugno 2022, e la conseguente preoccupazione che ciò possa rendere grave nocumento sia alla informazione, sia alla tenuta finanziaria delle imprese

radiotelevisive;

a ciò si aggiunga che le imprese fornitrici di apparati di ricezione si sono impegnate affrontando ingenti investimenti per mettere a disposizione degli utenti milioni di nuovi apparati in tempo utile; il solo valore della merce aggiuntiva mobilitata, e in larga parte già acquisita e in arrivo in Italia per far fronte alla transizione del 1° settembre 2021, ammonta a oltre mezzo miliardo di euro, a cui vanno aggiunti i maggiori costi non comprimibili di logistica per il trasporto e lo stoccaggio straordinario delle merci: si tratta di un impegno sostanzioso, sia per i grandi produttori globali presenti nel nostro Paese, sia per le piccole e medie imprese nazionali fornitrici di ricevitori, che in questo periodo hanno più che decuplicato la propria esposizione e sulle quali, in caso di un mancato rapido ritorno degli investimenti, graverebbe un'immediata crisi di liquidità, incompatibile con la sopravvivenza stessa delle aziende,

si chiede di conoscere:

quali siano i provvedimenti che il Ministro in indirizzo ha assunto e quali quelli che intenda assumere al fine di preservare la pluralità del servizio televisivo durante le fasi intermedie del passaggio alla nuova tecnologia;

come intenda sostenere e ristorare tutti gli operatori economici ed imprenditoriali dai danni ed i pregiudizi conseguenti e consequenziali alla posticipazione dell'impiego della piattaforma terrestre di seconda generazione, con particolare riferimento a quelli del comparto della produzione e della vendita dei ricevitori, enormemente esposti per adempiere alla crono-tabella prevista e che, in seguito allo slittamento dei tempi, rischiano di non poter più sopravvivere sul mercato.

(2-00089)

Interrogazioni

[FEDELI](#), [BOLDRINI](#), [BITI](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [MARCUCCI](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [CERNO](#), [COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [FERRAZZI](#), [GIACOBBE](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARILOTTI](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#), [STEFANO](#), [VALENTE](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

il centro studi sulla libertà di religione credo e coscienza (LIREC) segnala che alcune categorie di persone sarebbero ancora escluse dalle prenotazioni per la vaccinazione anti COVID-19. In particolare si tratterebbe di cittadini comunitari in condizione di irregolarità amministrativa, di richiedenti asilo che ancora non hanno potuto accedere al servizio pubblico, di soggetti apolidi, nonché di soggetti socialmente fragili, di senza dimora, di coloro che vivono in insediamenti informali o comunque di chi non ha un medico di base o ha difficoltà di accesso al servizio sanitario nazionale. A queste categorie si aggiungono le persone che hanno intrapreso il procedimento di regolarizzazione, tra cui *caregiver* di persone fragili, che, nonostante la circolare del Ministero della salute del 14 luglio 2020 chiarisca senza ombra di dubbio il loro diritto-dovere di iscrizione al SSN, non riescono di fatto ad iscriversi e dunque ad accedere alla registrazione telematica per il vaccino, poiché il codice fiscale provvisorio rilasciato dall'INPS, non essendo alfanumerico, non viene riconosciuto dal sistema informatico;

in particolare il LIREC segnala la sua preoccupazione per l'ordinanza n. 7/2021 del commissario straordinario per l'emergenza, che all'art. 1 fornisce disposizioni riguardo alla "somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 a individui non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale", e, nell'elencare le categorie di soggetti ammessi, non fa riferimento ad alcuna delle categorie menzionate;

ciò rappresenta un pericolo non solo per le categorie escluse, ma anche per la comunità nel suo complesso ai fini di una lotta efficace contro la diffusione della pandemia,

si chiede di sapere se i fatti riportati corrispondano al vero e, in caso affermativo, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, anche con il diretto coinvolgimento delle comunità di immigrati e di mediatori culturali, per superare tali difficoltà e consentire effettivamente la vaccinazione a tutti coloro che si trovano sul territorio nazionale pur non avendo documenti quali tessera sanitaria, documento di identità o codice fiscale, anche valutando l'opportunità di adottare iniziative normative che possano consentire ai portali telematici in uso nelle diverse Regioni la prenotazione telematica per tali soggetti, al fine di evitare che pastoie burocratiche vanifichino la necessità di dare urgente risposta

a un'istanza di salute pubblica globale.

(3-02769)

[FREGOLENT](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nel novembre 2020, un *team* di ricerca dell'università Statale di Milano ha sviluppato un *test* salivare molecolare per COVID-19, basato e ottimizzato su un protocollo dell'università di Yale, disponibile in *open science*;

esso è autosomministrabile, senza necessità di personale per il prelievo, il che lo rende assai adatto per la sorveglianza attiva e consente una notevole riduzione dell'impiego di personale sanitario, da impiegare per esempio nella campagna di vaccinazione;

il Ministero della salute, con la circolare n. 21675 del 14 maggio 2021, ha fornito chiarimenti sull'impiego dei *test* salivari per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, stabilendo che per rilevare un'infezione da coronavirus si possono usare anche i *test* salivari, nel momento in cui non sia possibile avere a disposizione tamponi oro-nasofaringei e preferibilmente per "screening ripetuti" per motivi professionali o di altro tipo, sugli anziani o disabili e sui bambini in ambito scolastico;

i tamponi salivari sono stati sperimentati con successo in diverse realtà del nostro Paese e la loro attendibilità è sensibilmente migliorata rispetto al passato. Si tratta di un *test* ideale soprattutto per i più piccoli, che potrebbero risentire dell'eccessiva invasività dei tamponi molecolari classici. Alcuni studi pubblicati nel 2020 hanno rilevato sensibilità comprese tra il 53 e il 73 per cento e un'attendibilità che può arrivare fino al 98 per cento, come dimostrato durante l'utilizzo nelle scuole della Lombardia da maggio;

nella scelta di sottoporre i bambini al vaccino è necessario valutare puntualmente il rapporto tra rischi e benefici, dal momento che il rischio dei bambini con buone condizioni di salute di ammalarsi è bassissimo, e nessuno conosce gli effetti a medio e lungo termine dei vaccini anti COVID, somministrati per la prima volta. Peraltro il meccanismo dell'mRna (quello che riguarda Pfizer e Moderna) non è mai stato usato prima nei vaccini, e quindi si è dinanzi a un inedito assoluto;

l'effettuazione del vaccino non annienta il rischio di contagiarsi, considerato che i vaccini danno una protezione che va dal 60 al 90 per cento, dunque anche un soggetto vaccinato può essere portatore del virus, e quindi al fine di scongiurare il propagarsi del virus devono essere effettuati comunque dei controlli frequenti;

per i più giovani il principio di massima precauzione imporrebbe di prevedere che si individui la soluzione che comporti i maggiori benefici al minor rischio, e un sistema basato sul tracciamento continuo come quello garantito dai tamponi salivari, che assicurano al contempo un'alta attendibilità coniugata a una bassa invasività del trattamento, risulta essere la migliore soluzione;

le ultime rilevazioni dell'INVALSI sull'apprendimento scolastico, quale emerge dai *test* effettuati quest'anno *on line*, testimoniano il sostanziale fallimento della didattica a distanza (DAD) nel primo anno di applicazione ed accentuano l'urgenza di porre un argine alle disfunzioni della scuola. Facendo emergere, così, chiaramente che tra le vittime più importanti della pandemia vanno purtroppo annoverati l'istruzione e l'apprendimento dei giovani;

la presente tematica sottende due diritti fondamentali e irrinunciabili, da un lato il diritto alla salute e dall'altro il diritto all'istruzione. Tale contrapposizione impone che sia trovata la soluzione più soddisfacente per la garanzia contestuale di questi due diritti di pari rango costituzionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, secondo le modalità individuate nella propria circolare del 14 maggio 2021, non ritenga doveroso e urgente adottare un protocollo unico nazionale, da applicare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, volto a prevedere l'effettuazione di *test* salivari, affinché sia assicurato il ritorno in presenza nelle scuole in vista della partenza del nuovo anno scolastico a settembre, scongiurando il ritorno alla didattica a distanza.

(3-02770)

[BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [RUFA](#), [ZULIANI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

la "NotCo", *start-up* specializzata nella produzione di alimenti con ingredienti vegetali, ha chiuso con un aumento di capitale di 235 milioni di dollari, sottoscritto da investitori di rilievo internazionale;

l'aumento di capitale risulta infatti sottoscritto da un fondo di *venture capital* "Tiger Global", affiancato fra gli altri anche da "Bezos Expeditions", *family office* del fondatore di "Amazon" e da "L Catterton", *private equity*, controllato da "Lvmh" e dalla famiglia Arnault;

dal fondo di *venture capital*, la *start-up* ha ottenuto capitali per circa 350 milioni di dollari per sviluppare cibi vegani in tutto simili agli originali, come latte, uova e carne; per lo scopo la società ha creato un algoritmo che esplora più combinazioni di ingredienti vegetali per replicare i sapori degli alimenti tradizionali;

quello dei cibi sintetici è un mercato in forte espansione; secondo una ricerca di Boston consulting group e Blue Horizon, il suo giro di affari potrebbe toccare i 290 miliardi di dollari entro il 2035, tanto da attirare gli investimenti da parte di celebrità dello sport, del cinema e della musica, che hanno fornito anche un'importante spinta pubblicitaria alle aziende che operano nel settore;

si sta generando un'agguerrita concorrenza che indebolisce la competitività dell'agroalimentare italiano, le cui eccellenze rischiano di essere travolte nel livellamento creato dalla globalizzazione, la quale sostiene la diffusione di modelli alimentari, assolutamente lontani dalla nostra cultura e dalle nostre tradizioni, basati sulla promozione di cibi ultra processati e sintetici, non adatti a garantire il giusto apporto nutrizionale nella dieta alimentare;

le filiere zootecniche, già sfiancate dal calo della domanda per effetto della pandemia da COVID-19, sono in stato di forte allarme e preoccupazione, anche alla luce del dibattito che sta nascendo intorno a queste nuove frontiere del cibo, di cui ormai parlano tutti gli organi di informazione;

la filiera agroalimentare, dai campi alla tavola, vale oggi il 25 per cento del PIL e garantisce lavoro a 3,8 milioni di persone, grazie all'attività, tra gli altri, di 740.000 aziende agricole, 70.000 industrie alimentari, oltre 330.000 realtà della ristorazione e 230.000 punti vendita al dettaglio; è necessario mettere in atto tutti gli sforzi possibili per tutelare questo importante patrimonio, espressione di tradizioni, esperienze e specificità territoriali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce delle risorse messe a disposizione dal PNRR e dal piano di investimenti della nuova PAC, voglia indicare gli interventi necessari ad incentivare la diffusione di modelli alimentari che, basati sul principio della dieta mediterranea, offrano garanzia di qualità e salubrità degli alimenti, tenendo conto anche della centralità del sistema agroalimentare

made in Italy per l'economia del Paese.

(3-02771)

[CALANDRINI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* -

Premesso che:

l'azienda Corden Pharma Latina S.p.A., con stabilimento sito presso Sermoneta (Latina), ha avviato in data 9 novembre 2018 una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale nei confronti di 192 lavoratori, divenuti successivamente 188 per risoluzioni interne;

tale procedura è stata conclusa, a seguito dell'esame congiunto *ex legge* n. 223 del 1991, mediante un accordo tra le parti sociali, l'azienda e la Regione Lazio, Direzione generale del lavoro, Area vertenze ed interventi, con un accordo siglato il 17 gennaio 2019 da tutti i presenti, che impegnava l'azienda a proseguire nel piano di investimenti per 35 milioni di euro nell'arco di 4 anni (2020-2023) su nuove linee di produzione per la preparazione di prodotti oncologici ed antibiotici;

le parti sociali davano il loro assenso per la riduzione del costo del lavoro, per l'esodo di lavoratori in possesso dei requisiti per usufruire degli scivoli in uscita dal lavoro attivo, il ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, l'esternalizzazione di servizi con relativa riassunzione di almeno 35 figure, la cessione di contratti di lavoro a società del gruppo e con l'agevolazione a ricorrere a strumenti, quali l'accordo collettivo di incentivazione e il contratto di sviluppo;

tale accordo è stato sostenuto presso il Ministero dello sviluppo economico (struttura per la crisi di impresa) nel successivo 21 gennaio 2019, confermando che gli investimenti ed i sostegni a quanto concordato fossero subordinati al mantenimento dei livelli occupazionali nell'azienda;

il 26 luglio 2021 l'azienda, disattendendo tali accordi, ha provveduto ad informare le stesse parti sociali che avrebbe dato corso alla procedura di licenziamento per 120 persone;

il 29 luglio l'azienda Corden Pharma Latina ha comunicato alle organizzazioni sindacali, ai sensi della legge n. 223 del 1991, l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per 82 dipendenti; appare evidente che l'azienda non sembra interessata a concorrere ad usufruire dei fondi di investimento pubblici, come asserito nell'accordo del 17 gennaio 2019; anche la cessione del ramo d'azienda prevista nell'accordo dalla piattaforma ecologica Ecoplatform ad Itelyum, facenti parte del medesimo gruppo, non è mai stata perfezionata; la manovra rischia di essere finalizzata alla dismissione di unità produttive che comporterà la dispersione di professionalità e del tessuto produttivo nel comparto industriale del settore farmaceutico, che è patrimonio del territorio pontino e nazionale; per i lavoratori di Corden Pharma non solo si prospetta un'incognita rispetto al proprio futuro, ma è forte anche il rischio di non poter usufruire degli ammortizzatori sociali previsti dal Governo con il decreto del 1° luglio 2021; a parere dell'interrogante la provincia di Latina non può permettersi un'altra crisi occupazionale, in particolare nel settore farmaceutico, che è uno dei più importanti in termini di PIL ed esportazioni per il territorio locale, nonché un polo di riferimento in ambito nazionale, si chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo intendano procedere affinché venga dato seguito all'accordo siglato il 17 gennaio 2019, dalle parti sociali, con la Regione Lazio, Direzione generale del lavoro, Area vertenze ed interventi, e l'azienda, che impegnava quest'ultima a proseguire nel piano di investimenti per 35 milioni di euro nell'arco di 4 anni (2020-2023) su nuove linee di produzione per la preparazione di prodotti oncologici ed antibiotici;

se non intendano intervenire al fine comunque di pervenire ad una soluzione che eviti la perdita dei posti di lavoro, consenta eventualmente l'applicazione degli ammortizzatori sociali e garantisca continuità ai lavoratori, ponendo in essere tutte le azioni necessarie per non disperdere un patrimonio produttivo di grande rilievo per il tessuto economico pontino e per il settore farmaceutico nazionale.

(3-02772)

BOLDRINI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in Italia 5 milioni di persone soffrono di incontinenza e il 60 per cento sono donne; tale patologia è ancora vissuta come un vero stigma sociale, e in tale ottica il Ministero della salute, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2006, ha indetto il 28 giugno la "giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell'incontinenza";

la giornata è stata promossa dai pazienti e voluta dal Ministero della salute e ha le seguenti finalità: "Nell'ambito di tale giornata, le amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato s'impegnano a promuovere, attraverso idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, quali il contributo di specialisti, che effettueranno controlli medici gratuitamente, l'attenzione e l'informazione sui problemi delle persone incontinenti e di quanti sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle loro vicende, al fine di sviluppare politiche pubbliche e private che allarghino le possibilità di guarire dalla malattia, o quantomeno conviverci con dignità";

in Italia l'incontinenza incide pesantemente sulla qualità e quantità di vita provocando nelle persone colpite isolamento sociale, ansia e depressione che fanno sì che solo una piccola minoranza si rivolga al medico di famiglia. La patologia, invece, come evidenziano i massimi esperti nel settore, nella stragrande maggioranza dei casi può essere curata con successo tramite la rieducazione perineale, la chirurgia mininvasiva, la neuromodulazione e altre terapie;

stime indicano che lo Stato, tramite Regioni e ASL, spende oltre 420 milioni di euro all'anno (più IVA al 4 per cento e costi della filiera) per i soli pannoloni, mentre tramite l'implementazione di percorsi riabilitativi i costi si ridurrebbero drasticamente. I costi globali del settore, tra pubblico e privato sociale, ammontano a circa 2,5 miliardi di euro annui, come stima l'associazione dei pazienti Fincopp (Federazione italiana incontinenti e disfunzioni del pavimento pelvico);

l'incontinenza è, come detto, un vero e proprio tabù medico ed è pertanto importante divulgare le problematiche e le possibili soluzioni. A tal proposito, sarebbe fondamentale attivare appositi "centri"; un tavolo sull'incontinenza è stato istituito nel 2015 (decreto ministeriale 2 ottobre 2015) dal Ministro

della salute *pro tempore* e ha prodotto l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2018, che prevede l'attivazione dei tavoli di lavoro regionali sull'incontinenza e l'apertura dei centri di primo, secondo e terzo livello in ogni regione;
l'accordo prevede infatti che in ogni Regione venga istituita una rete regionale di centri per la prevenzione, diagnosi e cura dell'incontinenza articolata su tre livelli, prevedendo inoltre che quelle che non hanno realizzato la rete dei centri provvedano a costituire un apposito gruppo di lavoro locale, propedeutico alla realizzazione della rete regionale, nel quale trovino adeguata rappresentatività le competenze cliniche ed organizzative delle amministrazioni regionali oltre che di esperti di settore;
ad eccezione di Piemonte e Veneto, nelle altre Regioni non si ha notizia dell'attuazione dell'accordo;
proprio per monitorare l'operatività delle regioni e l'attivazione dei tavoli regionali con l'apertura dei centri riabilitativi, a parere dell'interrogante, sarebbe utile ed indispensabile attivare presso il Ministero della salute un tavolo permanente e ristretto sull'incontinenza urinaria, fecale e disturbi al pavimento pelvico, con la partecipazione delle associazioni pazienti;
il tavolo non comporta per il Ministero alcun onere economico, poiché le riunioni possono svolgersi da remoto e con oneri economici a carico dei partecipanti,
si chiede di sapere quale sia lo stato dell'arte relativo all'attuazione ed implementazione dell'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2018 e se non ritenga urgente intraprendere immediate iniziative al fine di attivare il suddetto tavolo ministeriale.

(3-02775)

[LA MURA](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

la rete "Natura 2000" è il principale strumento della politica della UE per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica, istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli *habitat* naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario;

essa comprende i siti di interesse comunitario (SIC), identificati dagli Stati membri secondo quanto stabilito dalla direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali zone speciali di conservazione (ZSC), e anche le zone di protezione speciale (ZPS), istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

in data 9 giugno 2021 la UE ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2021/2028 sul mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000;

più nel dettaglio, secondo la Commissione europea, allo stato attuale la rete Natura 2000 dell'Italia non comprende nella misura adeguata tutti i diversi tipi di *habitat* e le specie che necessitano di protezione. Le lacune più gravi riguardano le specie marine, come la foca monaca mediterranea, la tartaruga marina comune e il tursiopo, e gli *habitat* marini, come le scogliere. Mancano, inoltre, le designazioni dei siti marini per diverse specie di uccelli marini, come la berta maggiore e la berta minore;

il nostro Paese dispone di due mesi per rispondere alla lettera di messa in mora e adottare le misure necessarie, al fine di evitare che la Commissione possa adottare un parere motivato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e di altri elementi al riguardo;

se intenda adottare le misure necessarie per l'immediata chiusura della procedura di infrazione, scongiurando così che essa possa proseguire con l'emissione di un parere motivato da parte della Commissione europea.

(3-02777)

[LA MURA](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

anche quest'anno l'interrogante ha lanciato, attraverso i propri canali *social*, una campagna per ricevere segnalazioni dai cittadini su problematiche relative al mare e alle spiagge dagli stessi frequentate nella stagione estiva;

a seguito di tale iniziativa, la presente firmataria ha ricevuto numerose segnalazioni, supportate da consistente documentazione fotografica, che denunciano una situazione di degrado e di inquinamento davvero allarmante relativa al Rivo d'Arco, alla sua foce presso la Marina di Seiano e alla spiaggia, ricadenti nel territorio del Comune di Vico Equense;

più nel dettaglio, secondo le segnalazioni, il Rivo d'Arco è gravemente inquinato e maleodorante, contiene scarichi illeciti, materiali di risulta, e molto probabilmente anche liquami fognari, residui della lavorazione lattiero casearia e rifiuti edili. Questa situazione di inquinamento si ripercuote sulla foce del Rivo presso la Marina di Seiano e sulla spiaggia;

le acque del Rivo d'Arco, anche per effetto di poche ore di pioggia, trasportano i materiali inquinanti in mare, rendendo le acque marroni, e sulla spiaggia, trasformandola in una fogna a cielo aperto;

l'area in oggetto è un sito di importanza comunitaria (SIC) e al contempo una zona di protezione speciale (ZPS);

il Comune di Vico Equense ospita cinque spiagge "Bandiera Blu" della FEE (Fondazione per l'Educazione Ambientale), tra le quali vi è anche quella di Marina di Seiano Ovest Porto. A parere dell'interrogante, è inaccettabile, in primo luogo, che esistano ancora situazioni di inquinamento come quelle del Rivo d'Arco, e, in secondo luogo, che tale situazione riguardi un territorio con riconoscimenti internazionali come la Bandiera Blu;

in data 30 luglio 2021 l'interrogante ha segnalato i fatti esposti al Comune di Vico Equense, alla Regione Campania, alla FEE, alla Guardia costiera e alla Capitaneria di Porto competenti per territorio, al fine di sollecitare azioni immediate di verifica, monitoraggio, controllo e risoluzione dei problemi descritti;

considerato che:

la Strategia dell'UE sulla biodiversità entro il 2030 ha evidenziato il nesso esistente tra lo stato di degrado degli ecosistemi naturali, compresi quelli fluviali e marini, e la comparsa e la diffusione di malattie: la salute dell'uomo dipende dalla salute della natura. Sono, pertanto, necessarie azioni di conservazione degli ecosistemi naturali e di ripristino di quelli degradati;

in data 12 maggio 2021 la Commissione UE ha adottato la comunicazione "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400), secondo la quale entro il 2050 ??L'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo è ridotto a livelli che non sono più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali e che rispettano limiti sostenibili per il nostro pianeta, così da creare un ambiente privo di sostanze tossiche??;

occorre intervenire con tempestività al fine di rimuovere le cause di inquinamento per arrestare il degrado degli ecosistemi naturali, tutelare la salute dei cittadini, e al contempo assicurare lo sviluppo sostenibile dei territori attualmente interessati da fenomeni di inquinamento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti o di altri elementi al riguardo, e quali iniziative intenda adottare al fine di rimuovere la situazione di inquinamento del Rivo d'Arco, ripristinare gli ecosistemi naturali degradati per effetto dello stesso, e, più in generale, quali azioni intenda intraprendere per porre rimedio a situazioni di inquinamento analoghe a quella descritta, presenti sul nostro territorio.

(3-02778)

[LA MURA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica.* - Premesso che:

il 23 luglio 2014 la UE ha approvato la direttiva 2014/89/UE, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, in forza della quale gli Stati membri sono tenuti provvedere alla pianificazione degli spazi marittimi e alla gestione integrata delle zone costiere, secondo un approccio ecosistemico;

più nel dettaglio, gli Stati devono pianificare e regolare gli usi diversi dello spazio marittimo, limitando i conflitti e creando opportune sinergie. L'elaborazione dei piani di gestione per l'attuazione della pianificazione marittima è fondamentale per individuare la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere: aree per la produzione dell'acquacoltura, aree dove è consentita la pesca, aree per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico, ivi compreso il sistema portuale, zone di addestramento militare, siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette, zone di estrazione di materie prime, ricerca scientifica, tracciati per cavi e condutture

sottomarine, turismo, patrimonio culturale sottomarino, paesaggi costieri;
secondo la direttiva, la pianificazione deve fondarsi su un approccio ecosistemico, definito dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE) come segue: "una strategia che promuove la conservazione e un uso sostenibile ed equo del suolo, dell'acqua e delle risorse viventi attraverso una gestione integrata degli stessi. L'obiettivo della gestione ecosistemica è di mantenere un ecosistema in una condizione sana, produttiva e resiliente affinché possa fornire agli esseri umani i beni e i servizi che desiderano e di cui hanno bisogno. A differenza degli approcci attuali, solitamente mirati a una singola specie, attività, settore o problema, la gestione ecosistemica considera gli impatti cumulativi di diversi settori";

la direttiva, che stabilisce come termine ultimo per l'adozione dei piani di gestione dello spazio marittimo, da parte degli Stati membri, il 31 marzo 2021, è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, che individua il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili quale autorità competente per la sua attuazione;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 sono state approvate le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo. Esse sottolineano la necessità di garantire la coerenza tra i piani marittimi e gli obiettivi della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino;

l'art. 5 del decreto legislativo prevedeva originariamente come termine ultimo per l'adozione dei piani il 31 dicembre 2020. Tale termine è stato posticipato al 31 marzo 2021, in forza dell'art. 13, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 16;

ad oggi non è stata ancora avviata la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in relazione ai citati piani;

considerato che:

in data 1° febbraio 2021 è stata avviata la procedura di VAS del piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), che attualmente è nella fase della consultazione pubblica. Il piano, introdotto dall'art. 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 35, è diretto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile;

il piano si occuperà delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a terra e in mare. Quindi, per quanto attiene alle attività in mare, si configura un'interferenza con la pianificazione spaziale marittima, che, come anticipato, si riferisce a tutti gli usi del mare;

tenuto conto dello stato della procedura di VAS del piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, questo sarà approvato prima dell'approvazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, con conseguente individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee all'attività mineraria, senza tener conto della preliminare definizione e composizione di tutti gli altri usi del mare; la pianificazione spaziale marittima è uno strumento di primo livello, sovraordinato, cioè, agli ulteriori e prevalenti atti di pianificazione della gestione del "territorio marino", il cui contenuto deve necessariamente confluirci. Più precisamente, essa rientra nella tipologia dei "superpiani";

in data 14 maggio 2021, con parere n. 14, la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale ha raccomandato "ai fini della massima coerenza tra PiTESAI e la Pianificazione dello Spazio Marittimo, di tener conto di quanto in corso di redazione da parte del Gruppo di lavoro istituito all'interno del Comitato Tecnico per la Pianificazione dello Spazio Marittimo, in cui siedono rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili (MIMS) e del MiTE";

nella proposta di piano del 15 luglio 2021 si precisa, in relazione ai rapporti tra lo stesso e la pianificazione spaziale marittima, quanto segue: "Attualmente la MSP, in Italia, è tuttavia in fase di redazione e non è ancora disponibile la versione definitiva della stessa, per come consolidata a valle del processo di VAS. Si ritiene, quindi, che la MSP dovrà considerare quanto prodotto sinora dal presente Piano, che potrà essere comunque oggetto di opportune future verifiche e armonizzazioni ulteriori con la MSP, nel caso di un aggiornamento del PiTESAI (per esempio con frequenza triennale)",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti o di altri elementi al riguardo;
se, nei limiti delle rispettive competenze, intendano chiarire le cause del ritardo nell'approvazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, nonché precisare quando ritengono, almeno in via approssimativa, che tali piani saranno approvati;

se, sempre nei limiti delle rispettive competenze, intendano precisare in che termini la pianificazione spaziale marittima dovrà considerare quanto previsto dal piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, atteso che la prima rientra nella categoria dei "superpiani" e l'altro costituisce un piano settoriale.

(3-02779)

CASTELLONE - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* - Premesso che:

la bufala mediterranea italiana è tutelata dalla legge 27 dicembre 2002, n. 292, che all'art.1, comma 1, recita: "La bufala mediterranea italiana è da considerare patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche sono da tutelare dall'immissione incontrollata di capi esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di tale razza; tale patrimonio deve essere tutelato altresì da tutte le patologie infettive ed infestive, mediante piani regionali di profilassi appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo, a salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore". La produzione di mozzarella di bufala DOP ha un impatto notevole sul prodotto interno lordo della Regione Campania e presenta un *trend* in forte crescita su tutti i mercati nazionali e internazionali;

l'intera filiera bufalina è regolamentata da un rigoroso disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (regolamento (CE) n. 1107/96, decreto ministeriale 18 settembre 2003) e determina un giro di affari di 1.218 milioni di euro annui (fonte: SVIMEZ 2019);

il comparto bufalino casertano rappresenta il 60 per cento dell'allevamento in Italia, con un impegno occupazionale diretto di oltre 40.000 addetti oltre all'indotto, tanto che lo studio SVIMEZ sull'impatto socio-economico della filiera bufalina presentato alla Borsa di Milano il 20 giugno 2019 ha concluso che "la Mozzarella di Bufala Campana Dop corre alla stessa velocità di un brand premium del settore automobilistico, generando un giro di affari di 1 miliardo e 218 milioni di euro";

tale comparto vive una fortissima difficoltà per l'imperversare della brucellosi, il cui tasso di infezione e propagazione è estremamente preoccupante, raggiungendo un valore di circa il 10 per cento portando, dal 2018 ad oggi, all'abbattimento di circa 33.000 capi di bufala mediterranea sospetti d'infezione all'esito degli esami di laboratorio eseguiti dall'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno che, insieme agli uffici della Regione Campania e della ASL Caserta, non consente la presenza di tecnici e periti di parte nominati dagli allevatori che vogliono verificare l'esattezza delle analisi e delle procedure adottate, come ben descritto dalla recente inchiesta giornalistica "Bufale connection" di "Fanpage";

considerato che:

fino al 2014, quando era concesso agli allevatori di poter vaccinare i capi, l'incidenza della malattia era scesa ai minimi storici raggiungendo soglie vicine all'1 per cento degli animali; tale facoltà è poi stata cancellata, permettendo solo gli abbattimenti, e la curva dei contagi ha ripreso a crescere;

nel 2019 la Regione Campania ha varato la delibera n. 207, che non consente l'applicazione del regolamento (CE) n. 1226/2002, che prevede uno specifico accertamento suppletivo con l'uso del "test IDT Aviare" per scongiurare l'abbattimento di falsi positivi al "test dell'IDT bovis", ma utilizza il kit diagnostico "Bovigam", che non solo non è validato-registrato per l'uso nel bufalo mediterraneo, ma non è neanche previsto dal manuale delle prove diagnostiche dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE);

gli Stati membri avrebbero dovuto adottare il regolamento (UE) 2020/689 del 17 dicembre 2019, che usa il criterio degli abbattimenti selettivi e mirati e l'avvio di un piano vaccinale per la brucellosi e altre malattie come la tubercolosi, entro il mese di aprile 2021;

rilevato che:

gli allevatori della provincia di Caserta e tutti gli operatori del settore chiedono di rivedere

urgentemente il piano regionale di eradicazione della brucellosi, che finora ha dato risultati scadenti, in particolare essi invocano controlli più stringenti e puntuali per rendere realmente efficace la profilassi primaria, al fine di evitare o ridurre al minimo l'abbattimento dei capi di bestiame;

l'inserimento dell'uso dei vaccini sarebbe determinante non solo per salvare le bufale, ma anche per conservare un patrimonio genetico di alto valore, che vuol dire preservare l'economia locale fortemente identitaria;

i sindaci dei comuni casertani, nell'audizione del 10 aprile 2019 presso la 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, hanno richiesto l'intervento urgente degli alti livelli istituzionali nazionali e regionali affinché vengano previste immediatamente nuove e specifiche misure e procedure diagnostiche per i bufali, al fine di scongiurare i falsi positivi e l'abbattimento di bufali sani, altresì proteggendo il bestiame dall'infezione, riattivando la profilassi vaccinale contro la brucellosi dei bufali già autorizzata dalla UE, dal Ministero e dalla Regione Campania e regolarmente effettuata su base volontaria fin dall'anno 2008 a tutto il 2013;

la risoluzione approvata all'unanimità dalla 9a Commissione permanente del Senato sull'affare assegnato n. 237 (Doc. XXIV, n. 24) ha impegnato il Governo, tra i vari punti, a valutare la possibilità di istituire un tavolo con il coinvolgimento di Ministero delle politiche agricole, Ambiente e Regione Campania, per favorire e rafforzare il risanamento e lo sviluppo della filiera bufalina nelle diverse criticità; a valutare interventi a favore dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende in cui sono state diagnosticate brucellosi o tubercolosi; a rafforzare la selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana che rappresenta un volano per la crescita del settore, anche puntando a lavorare per una più puntuale definizione per la popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale, attraverso iniziative oggetto di finanziamento nei pagamenti accoppiati, di cui all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 della nuova programmazione PAC e PSR,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione epidemiologica che investe gli allevamenti di bufale nella provincia di Caserta e quali misure intendano intraprendere al fine di evitare la propagazione della brucellosi bufalina in Campania;

se e quando intendano porre in essere misure volte a evitare abbattimenti indiscriminati di bufala mediterranea italiana nella provincia di Caserta, considerato che le attività di verifica e profilassi per brucellosi e tubercolosi (stabilite dalla Regione Campania con la delibera n. 207 del 25 maggio 2019) danno luogo a falsi positivi e non seguono le procedure previste dal regolamento (CE) n. 1226/2002, dal regolamento (UE) n. 2016/429, dal regolamento (CE) n. 852/2004 e dall'OIE per i bufali italiani, tanto più che per la tubercolosi non viene effettuata la diagnosi differenziale con il *test* IDT Aviare, nonostante negli allevamenti siano presenti numerosi uccelli portatori di TBC aviaria non nociva per il bestiame e l'uomo, e se intendano intervenire per garantire l'uso dei vaccini contro la brucellosi (da utilizzare nelle province a rischio e su base volontaria da parte degli allevatori);

se, nei limiti delle loro competenze, e di concerto con la Regione Campania, prevedano di fornire contributi di sostegno agli allevatori che hanno subito perdite per l'abbattimento di capi poi risultati sani.

(3-02780)

[DE BERTOLDI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [LA PIETRA](#), [MALAN](#), [RAUTI](#), [TOTARO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

l'ennesima manifestazione di protesta, avvenuta il 31 luglio 2021, contro le forze dell'ordine e i militari schierati a protezione del cantiere in Valle di Susa, da parte degli anarchici di sinistra dell'area antagonista, per contestare la realizzazione della linea ferroviaria alta velocità Torino - Lione, dimostra in modo evidente, come a distanza di anni, la situazione sia divenuta oramai intollerabile;

i due agenti di Polizia feriti e gli automezzi delle forze dell'ordine pesantemente danneggiati (addirittura è stato messo fuori uso un "Lince" dell'Esercito italiano) dimostrano l'estrema violenza, determinata da azioni di guerriglia pre-organizzata (attraverso l'uso di lancia razzi, bombe carta e persino l'utilizzo di *bazooka* artigianali per lanciare ordigni incendiari contro le forze di Polizia) da parte di questo movimento anarco-eversivo di sinistra che (con il chiaro intento di uccidere o di ferire

gravemente gli agenti di pubblica sicurezza) non può continuare ad essere affrontato con superficialità o disattenzione da parte del Governo e della magistratura;

i gravissimi episodi accaduti nel cantiere nella Valle di Susa evidenziano inoltre la necessità di ribadire che le regole d'ingaggio molto limitative previste dall'attuale normativa, penalizzano fortemente le forze dell'ordine, considerate a giudizio degli interroganti, vittime passive di un sistema che tutela esclusivamente i manifestanti, rendendo di fatto inerti gli agenti di pubblica sicurezza, chiamati a tutelare l'ordine pubblico e fare rispettare l'ordinamento;

al riguardo, a parere degli interroganti, risulta urgente e necessario introdurre nuove regole, stabilendo (oltre a misure volte a tutelare maggiormente le forze dell'ordine in caso d'ingaggio) tra le proposte contrattuali, quella che riguarda la tutela legale, al fine di motivare il personale delle forze dell'ordine, che quotidianamente rischia la sua vita, considerato che, in caso di denuncia, le spese legali risultano addirittura a carico del singolo agente o carabiniere, soprattutto quando si verificano episodi come quelli esposti;

a giudizio degli interroganti, appare evidentemente inutile la decisione da parte del Ministro in indirizzo, di inviare migliaia di agenti di polizia a presidiare il cantiere della TAV, se gli stessi non ricevono adeguate tutele normative, in relazione alle regole d'ingaggio (per intervenire e disperdere o arrestare i manifestanti, responsabili di azioni di guerriglia) che risultano attualmente sfavorevoli nei loro riguardi, oltre che pericolose, considerata l'organizzazione particolarmente agguerrita di tali criminali, nell'attaccare addirittura con armi da guerra, le forze dell'ordine;

destano, altresì, sconcerto e preoccupazione, a parere degli interroganti, le difficoltà da parte dello Stato e delle istituzioni preposte, nell'assicurare alla giustizia gli autori delle aggressioni alle forze dell'ordine e processarli per direttissima, considerate le complessità attuali del quadro normativo in tal senso;

a tal fine, le citate osservazioni, secondo gli interroganti, delineano un quadro sconcertante e pericoloso, in cui emergono chiaramente le difficoltà da parte dello Stato nel non riuscire a dimostrare la sua autorevolezza e la sua autorità, né tantomeno a rendere impossibile ogni forma di violenza pubblica, con le forze dell'ordine che invece sono costrette a subire ogni tipo di violenza e attacchi da parte degli anarchici insurrezionalisti, studiati nei modi e nei tempi, considerato che tali incidenti avvengono sempre a ridosso della stagione turistica, in modo da tenere lontano i turisti e arrecare più danni possibili all'economia locale,

si chiede di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere, nell'ambito delle rispettive competenze, con riferimento a quanto esposto in premessa;

se non convengano che i gravissimi episodi, accaduti nella Valle di Susa, che dimostrano un livello di intolleranza inaccettabile, evidenzino, fra l'altro, anche un vuoto normativo e organizzativo da parte dello Stato, nel contrastare le azioni violente degli antagonisti ribelli, le cui finalità chiaramente di eversione dell'ordine democratico, sono volte non solo a danneggiare una infrastruttura strategica per tutto il Paese, ma anche a creare le condizioni per una degenerazione dell'ordine pubblico;

quali misure urgenti e necessarie di competenza intendano infine assumere, al fine di rivedere le strategie, tutelando maggiormente le forze dell'ordine, dall'*escalation* da parte degli estremisti di sinistra no-TAV (che sembra divenuta inarrestabile) dopo gli ennesimi scontri in Valle di Susa, non soltanto attraverso misure volte a rafforzare il presidio del cantiere, ma attraverso interventi sanzionatori di tipo penale, più efficaci e rigorosi nei riguardi dei colpevoli di azioni criminali nei confronti delle forze di Polizia, Carabinieri e dell'Esercito, che stanno pagando un prezzo altissimo.

(3-02781)

[LA PIETRA](#), [CALANDRINI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [MALAN](#), [RAUTI](#), [ZAFFINI](#) - Ai Ministri della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. -

Premesso che:

sono numerose e diffuse le segnalazioni pervenute dai nostri connazionali residenti all'estero che, in varie aree del mondo, stanno riscontrando notevoli difficoltà legate al rilascio del *green pass* e conseguentemente al rientro in Italia;

gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE risultano essere, al gennaio 2020, 5.486.081 ed è noto che al di fuori dell'area europea di farmacovigilanza sono state autorizzate ed implementate campagne vaccinali che prevedono l'inoculazione di vaccini diversi da quelli autorizzati dall'Agenzia europea del farmaco, oltre che, conseguentemente, dall'Agenzia italiana del farmaco: tra questi, il vaccino russo Sputnik e il vaccino cinese Sinopharm;

sono infatti numerosi gli italiani che, coerentemente alle disposizioni delle autorità sanitarie dei rispettivi Paesi di residenza, si sono immunizzati all'estero con i vaccini russi e cinesi, quali lo Sputnik, Sinopharm, Sinovac o altri sieri non autorizzati dalle agenzie del farmaco italiana ed europea; tale circostanza determina allo stato attuale l'impossibilità per i nostri connazionali già immunizzati con tali vaccini di ottenere il *green pass* vaccinale, con tutte le conseguenze, gli inconvenienti e i disagi che ciò comporta in termini di limitazioni della mobilità internazionale e di necessaria osservanza dei periodi di isolamento precauzionale e quarantena fiduciaria al rientro sul territorio nazionale;

si tratta di una situazione di grave disagio che coinvolge un numero imprecisato ma presumibilmente molto elevato di nostri connazionali, residenti in Paesi che hanno fondato le campagne vaccinali sulla somministrazione di vaccini diversi da quelli autorizzati dalle autorità sanitarie europee e nazionali, e che oggi si trovano, loro malgrado, nella situazione di non vedersi rilasciato il *green pass* vaccinale pur essendo immunizzati;

pur nella consapevolezza della necessità di agire in un contesto di sicurezza generale, di contenimento dei rischi di contagio e di tutela della salute pubblica non si può comunque trascurare come la comunità scientifica internazionale non sia stata, né sia tuttora concorde nell'identificare e valutare l'efficacia dei diversi vaccini anti-COVID sviluppati e somministrati alla popolazione a livello mondiale;

analogamente, non è trascurabile, né può a parere degli interroganti divenire motivo penalizzante, né ragione di limitazione della libertà personali, la circostanza per cui i nostri connazionali residenti all'estero (peraltro, in assenza di diverse indicazioni governative o di una chiara strategia vaccinale che rendesse disponibili anche per gli italiani all'estero vaccini autorizzate dall'EMA), si trovino oggi limitati nelle possibilità di accesso e circolazione sul territorio nazionale, per il fatto di aver civilmente ottemperato alle disposizioni delle autorità sanitarie locali, trovandosi adesso nella paradossale situazione di un mancato riconoscimento dell'efficacia del siero inoculato e nell'impossibilità, d'altro canto, di immunizzarsi con sieri diversi,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo ritengano di poter adottare per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, già immunizzati con vaccini diversi da quelli autorizzati dall'Agenzia europea del farmaco e dall'Agenzia italiana del farmaco, anche eventualmente adottando una speciale strategia di monitoraggio delle condizioni di salute e di prevenzione idonea a garantire il contenimento dei rischi di contagio, di ottenere il rilascio del *green pass*.

(3-02783)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CONZATTI - Al Ministro della salute. - Premesso che:

il settore ricettivo rientra tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi economica connessa all'emergenza da COVID-19, avendo registrato nel solo 2020 un calo di fatturato che, secondo le stime diffuse da Federalberghi, si attesta al 54,9 per cento in meno rispetto a quello dell'anno precedente, il che ha comportato, nonostante il blocco dei licenziamenti, l'abbandono del settore da parte di circa 20.000 lavoratori a tempo indeterminato;

considerando i recenti flussi turistici e quindi l'andamento dell'attuale stagione estiva, nonostante i numeri delle prenotazioni siano ancora significativamente inferiori rispetto a quelli che si registravano prima della pandemia, vi sono indicazioni di una concreta ripresa del settore, che può dipendere unicamente da un ripristino della normale attività economica;

in questa delicata fase è pertanto fondamentale tutelare la ripresa e far sì che, qualora si renda necessaria l'adozione di nuove misure di contenimento, siano sempre preferite quelle soluzioni che consentono di impedire l'aumento dei contagi, interferendo il meno possibile con lo svolgimento delle

attività economiche;

sebbene il nuovo sistema di impiego delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, vada in questa direzione, appunto proponendosi di contenere il diffondersi della variante "delta" senza stabilire delle nuove chiusure, relativamente all'utilizzo del *green pass* nelle strutture ricettive si rileva una mancata chiarezza normativa, in quanto viene prescritto un utilizzo non uniforme dello strumento all'interno dei vari locali di cui si compongono tali strutture, il che sta già comportando la cancellazione di numerose prenotazioni, come segnalato con allarme dalle organizzazioni di settore, incluse Federalberghi e Confcommercio;

nello specifico, mentre tali strutture, in generale, sono esenti dalle nuove restrizioni, per cui resta libero l'accesso alle camere, secondo il disposto dell'articolo 3, comma 1, lo stesso articolo prevede l'utilizzo del certificato per accedere ai ristoranti, nonché alle piscine, ai centri natatori, alle palestre e ai centri benessere ubicati all'interno delle stesse strutture ricettive;

considerato che:

tali servizi costituiscono gli elementi principali dell'offerta di alcune strutture, nonché una delle principali ragioni per le quali gli ospiti possono decidere di trascorrervi una vacanza, è pacifico che si rende indispensabile fornire al più presto dei chiarimenti, al fine di permettere ad ogni ospite di essere a conoscenza di quali attività sarà in grado di svolgere in base alla sua situazione;

per alcune categorie di soggetti che rappresentano una componente importante dei flussi turistici, come ad esempio gli italiani che hanno completato la loro vaccinazione fuori dai Paesi UE, non sono ancora note le modalità di ottenimento del *green pass*, per cui risulta ancora più urgente provvedere ad uniformare la disciplina applicabile all'interno delle strutture a quella decisa per l'accesso, che appunto non è sottoposto alla verifica del *green pass*;

considerato inoltre che, in un'intervista rilasciata su La7, il sottosegretario per la salute Andrea Costa ha dichiarato che si può "valutare l'ipotesi no green pass ai ristoranti dentro gli alberghi quando i ristoranti fanno un servizio esclusivo alla clientela", prevedendo l'adozione di un provvedimento in tal senso nei prossimi giorni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda illustrare quali siano le soluzioni che intende adottare al fine di risolvere l'impatto negativo che il regime differenziale dell'utilizzo dei *green pass* all'interno delle strutture ricettive, di cui al decreto-legge n. 105 del 2021, sta già avendo sulle prenotazioni, ovvero se possa fornire elementi circa le valutazioni che il suo Dicastero stia compiendo relativamente alla possibilità di rimuovere l'utilizzo dei *green pass* per l'accesso ai ristoranti riservati alla clientela delle strutture ricettive, secondo quanto già anticipato dal Sottosegretario di Stato.

(3-02768)

[FARAONE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il vaccino italiano di "ReiThera", sostenuto anche da finanziamenti pubblici della Regione Lazio, e da Ministero dell'università e della ricerca e CNR, ha superato con successo le fasi 1 e 2 della sperimentazione, che hanno visto coinvolti rispettivamente gruppi di 90 e 900 volontari circa;

a seguito della decisione della Corte dei conti, adottata il 20 maggio 2021, è stato però bloccato l'avvio della fase 3 della sperimentazione che, essendo quella finale, avrebbe coinvolto migliaia di volontari e necessitava pertanto di una produzione industriale del farmaco, la quale era, per l'appunto, l'oggetto dell'accordo bocciato dalla sentenza in questione e stipulato tra l'azienda di Castel Romano, il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia;

il vaccino, pertanto, a seguito di tale impedimento normativo, non può essere sottoposto alle valutazioni di EMA e AIFA ai fini dell'approvazione;

considerato anche il più esteso sistema di impiego della certificazione verde COVID-19 deciso con il decreto-legge n. 105 del 2021, si pone con urgenza il problema di definire la posizione dei quasi mille volontari coinvolti nelle fasi 1 e 2 della sperimentazione all'interno del sistema *green pass*, poiché, non avendo questi la possibilità di ricevere un'ulteriore dose di vaccino, somministrata con uno tra i farmaci approvati, si trovano impossibilitati ad ottenere la certificazione secondo le modalità attualmente previste dalla legge;

considerato che:

come sottolineato, l'impossibilità di procedere all'approvazione del farmaco è di natura strettamente legale, mentre i risultati delle fasi sperimentali concluse hanno dimostrato che il 99 per cento dei soggetti coinvolti, dopo la seconda dose, ha sviluppato gli anticorpi; essendo stata riscontrata tale forte risposta immunitaria, si rende opportuno riconoscere per i volontari ReiThera un regime dedicato di assegnazione del *green pass*, il quale verrebbe appunto rilasciato coerentemente con le ragioni della sua normale erogazione, ovvero senza che ciò comporti alcun rischio per la salute di coloro cui il certificato viene attualmente riconosciuto, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda procedere, nel più breve tempo possibile, a definire la posizione dei quasi mille volontari del vaccino ReiThera all'interno del sistema delle certificazioni verdi COVID-19, considerando, a tal fine, l'opportunità di prevedere una dedicata modalità di rilascio per questi soggetti, i quali, avendo sviluppato un'adeguata reazione immunitaria, possono accedere ai luoghi sottoposti all'esibizione del *green pass*, senza che ciò comporti dei rischi per la salute collettiva.

(3-02773)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che, a giudizio dell'interrogante: il Consiglio dei ministri ha approvato il 29 luglio 2021 un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero della transizione ecologica; il decreto accorpa gran parte delle competenze del precedente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in un Dipartimento amministrazione generale pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), creando altresì il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e il Dipartimento energia (DiE). Appare del tutto incomprensibile l'assenza di un esplicito richiamo alle politiche climatiche, che dovrebbero rappresentare l'asse portante di ogni strategia; la promozione di strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell'adattamento diventano competenza di tutti i dipartimenti e quindi di nessuno. Si segnala in tal senso come nel nostro Paese manchi ancora un piano di adattamento ai cambiamenti climatici volto a mitigare gli effetti dei violenti fenomeni che, negli ultimi anni, colpiscono l'Italia senza sosta, lasciando intravedere ai cittadini quale sia il futuro a cui il nostro Paese sta andando incontro. Un Piano che sarebbe necessario al fine di individuare luoghi prioritari e strumenti efficaci ma che risulta assente dalle aree di competenza e di interesse del Ministero; anche per quanto concerne il settore energetico sembrano riproporsi le dinamiche del passato, che occorrerebbe invece correggere con urgenza: le fonti rinnovabili appaiono richiamate solo frettolosamente nell'intera riorganizzazione, la quale avrebbe dovuto riflettere quel processo di transizione ecologica all'origine della trasformazione del Ministero stesso; il provvedimento è stato definito dal Ministro in indirizzo come una "rigenerazione che consentirà di superare quegli ostacoli di origine burocratica, tecnologica e strutturale e rendere la pubblica amministrazione efficacemente al servizio dei cittadini e dell'ambiente"; in ragione di tali affermazioni mal si comprende l'inserimento, all'articolo 5, del tema dell'energia nucleare ("Il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, le competenze in materia di: mercati energetici; efficienza energetica e energie rinnovabili; impieghi pacifici dell'energia nucleare"): tema, *in primis*, la cui inclusione tra le politiche *green* che è ancora oggetto di discussione in sede europea ma, soprattutto, che va in forte contrasto con l'espressione della volontà dei cittadini italiani, che negli ultimi 40 anni, per ben due volte (con i *referendum* del 1983 e del 2011), hanno rigettato le politiche nucleari proposte dai Governi; non è possibile pensare di aggirare in modo così sfacciato la sovranità popolare attraverso il *greenwashing* di una produzione energetica che di pulito e rinnovabile non ha nulla; altrettanto grave la disponibilità del Ministero a facilitare i progetti di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, una pratica molto discutibile che non può in alcun modo essere considerata prioritaria nel processo di transizione ecologica ed energetica; l'inserimento di tale pratica era stata valutato nel corso della discussione sul PNRR, senza risultare convincente: il rapporto tra rischi e benefici di questo meccanismo non è ancora chiaro e risulta del tutto evidente come l'interesse di molte aziende verso tali progetti sia connesso ai possibili profitti e

alla possibilità di continuare ad utilizzare fonti inquinanti nascondendo le emissioni, letteralmente, "sotto il tappeto", all'interno di serbatoi: si ricorda come l'ENI abbia in programma la realizzazione di un impianto di stoccaggio del carbonio (CCS) a Ravenna;

proprio il responsabile public affairs dell'ENI, Lapo Pistelli, ha affermato pochi giorni fa che il CCS e l'idrogeno (da metano) "sono segmenti decisivi a loro modo, ma tutti insieme, non uno contro l'altro, per poter raggiungere gli obiettivi su cui il Paese si è impegnato";

peccato che nessuna di queste due strategie sia stata approvata dal nostro Parlamento né incontri il favore della Commissione europea, che in sede di analisi del documento relativo al *recovery plan* italiano ha chiarito come "Gli investimenti nell'idrogeno saranno limitati a quello verde e non conterranno idrogeno blu né coinvolgeranno il gas naturale", allontanando la possibilità di utilizzo della cattura e stoccaggio di anidride carbonica per produrre idrogeno blu;

tale riorganizzazione, dunque, proposta da un'azienda privata (la Ernst & Young), non corrisponde affatto ai compiti delineati per il Governo e per il neonato Ministero della transizione ecologica: al contrario, ne affossa del tutto il presidio ambientale e ne mina l'integrazione con le direttrici di politica industriale ed energetica, alla base della creazione del nuovo Ministero,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda sottoporre ad attenta valutazione e ripensamento il progetto per come risulta essere stato disegnato, apportando le correzioni indispensabili per far sì che il Ministero corrisponda a quanto delineato nel programma di Governo, dando alle politiche climatiche la priorità che rivestono nell'agenda internazionale;

se non ritenga indispensabile promuovere, come avvenuto in molti altri Paesi, uno strumento indispensabile di indirizzo e *governance* come una legge quadro sul clima;

se non intenda chiarire di quale natura siano le competenze del Dicastero in materia di "impeghi pacifici dell'energia nucleare", posto che la politica energetica nel nostro Paese non possa appoggiarsi a tale metodo dopo la netta contrarietà dei cittadini espressa nei *referendum* del 1983 e del 2011 e se non intenda chiarire la posizione del Governo circa la pratica di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, molto controversa e dunque inaffidabile ai fini della pianificazione di una completa transizione ecologica della nostra economia.

(3-02774)

BINETTI - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

al fine di poter garantire un ottimale insegnamento professionalizzante, non è più rinviabile il problema della insufficiente e precaria presenza di docenti appartenenti allo specifico profilo professionale, chiamati in ruolo da parte delle università;

sul totale di 487 docenti attualmente di ruolo nei settori scientifico-disciplinari (SSD) MED/45-50, solo 62 appartengono ai settori specifici dei profili delle 22 professioni sanitarie, pari ad appena il 13 per cento. La restante parte, circa l'87 per cento, sono in prevalenza medici e odontoiatri, alcuni biologi, farmacologi e psicologi. Lo scorso anno i docenti erano 457, trenta in meno di questo anno, a fronte dei 9.138 dell'intera area 6 di Medicina;

il settore MED/45 (Scienze infermieristiche generali) ha in ruolo 43 docenti, di cui 40, ovvero il 93 per cento, appartenenti alla professione infermieristica, i quali risultano ancora sotto-organico, se si considera l'esistenza di 42 corsi di laurea distribuiti su 217 sedi. Invero mancano professori di ruolo per il corso universitario di Infermieristica nella metà delle Università italiane, tra cui: Bologna, Parma, Ferrara, Pisa, Siena, Perugia, Ancona, Chieti, Napoli Federico II, Napoli Vanvitelli, Salerno, Campobasso, Foggia, Catanzaro, Catania, Messina, Palermo, Sassari e Cagliari;

sicuramente peggiore è la situazione nei restanti SSD: nessun insegnante di ruolo fra i 183 di MED/46 (Tecniche di laboratorio) e fra i 92 del MED/49 (Dietistica); 4 su 6 quelli di ruolo in ostetricia, 14 su 34 nel settore della riabilitazione, nonché 4 su 122 per il corso universitario MED/50 (Scienze Tecniche mediche applicate), di cui 2 igienisti dentali, 1 logopedista e 1 ortottista;

il numero dei docenti impegnati nei SSD presi in considerazione è sempre del tutto inferiore alle effettive necessità espresse dal carico della docenza dei relativi corsi di laurea;

occorre, poi, evidenziare come rispetto alle 22 professioni a cui appartengono oltre 687.000 operatori, i

ruoli esistono solo per 11 delle 22 professioni di area sanitaria, quindi per la metà, ovvero: 40 ruoli per infermieri su 456.000 iscritti all'Ordine, 9 per fisioterapisti su 66.000 iscritti, 4 per ostetriche su 21.000, 2 per igienisti dentali su 8.000 e 2 per terapisti delle neuro- e psicomotricità dell'età evolutiva su 5.000. Inoltre, un ruolo ciascuno per i circa 20.000 educatori, per i 12.000 logopedisti, per i 3.000 ortottisti, per i 3.000 terapisti della riabilitazione psichiatrica e per i 2.000 tecnici di neurofisiopatologia;

mancano totalmente i ruoli per altre 12 professioni ovvero: per gli 11.000 tecnici della Prevenzione, per gli oltre 5.000 dietisti, per i circa 5.000 assistenti sanitari, per i 4.000 audioprotesisti, per i 2.250 terapisti occupazionali, per i 2.200 podologi e 2.200 tecnici ortopedici, per i 1.500 tecnici di Fisiopatologia cardiocircolatoria ed infine per i mille tecnici audiometristi. Inoltre risultano mancanti i ruoli di insegnamento per alcune tipologie di professione ad alta numerosità come per i 28.000 tecnici di Radiologia e per i 27.000 tecnici di Laboratorio;

le università con il maggior numero di ruoli non affidati a docenti appartenenti ad una delle professioni sanitarie sono la "Sapienza" di Roma con 87 ruoli, di cui solo 4 per le professioni, e la "Federico II" di Napoli con 44 ruoli e nessuno per le professioni sanitarie;

non c'è dubbio che la mancanza dei docenti provenienti dalle rispettive professioni sanitarie mostri una debolezza della ricerca scientifica in questi stessi settori, situazione questa che da una parte non consente ai docenti di accedere alle rispettive abilitazioni scientifiche nazionali e dall'altra rende intrinsecamente più deboli questi corsi di laurea in cui il livello del sapere che li caratterizza non raggiunge quello di un'adeguata elaborazione scientifica;

alla luce di quanto esposto vi è anche il dubbio che in questi trent'anni dalla istituzione di detti corsi di laurea, i docenti-professionisti non abbiano potuto contare su una formazione scientifica *ad hoc*, ovvero una sorta di accompagnamento al lavoro scientifico con possibilità di dedicare tempo reale alla attività di ricerca,

si chiede di sapere:

come intenda intervenire il Ministro in indirizzo per facilitare l'attività di ricerca dei docenti che insegnano nei SSD dedicati "ai saperi specifici" nei rispettivi corsi di laurea, anche attraverso un aumento significativo delle borse di dottorato e delle borse *post* dottorato, al fine di favorire la formazione scientifica e la relativa produzione scientifica;

come intenda procedere nell'ambito dei concorsi pubblici per i diversi corsi di laurea, promuovendo le competenze specifiche e considerando la capacità professionale e la competenza scientifica come due fattori entrambi afferenti allo spirito accademico.

(3-02776)

[RIZZOTTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

le fratture da fragilità ossea rappresentano un'emergenza sanitaria che ad oggi non riceve, sia in Italia che in Europa, adeguate risposte di sanità pubblica che l'entità di questo fenomeno richiede. Questa condizione causa disabilità complesse, con un enorme impatto sulla qualità della vita e genera anche gravi limitazioni funzionali, aumentando notevolmente il rischio di mortalità;

solo in Italia, le fratture da fragilità colpiscono 3,2 milioni di donne e 0,8 milioni di uomini *over 50*, con un previsto aumento, nei prossimi 10 anni, del 22,4 per cento. I costi sanitari associati ammontano a 9,4 miliardi di euro, con un aumento stimato del 26,2 per cento nei prossimi 10 anni (2030: 11,9 miliardi di euro). Questi dati estremamente preoccupanti emergono dal rapporto annuale prodotto dalla International osteoporosis foundation, per l'Italia e insieme ai dati prodotti per la Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Svezia, offrono una misura tangibile di un'emergenza -sia gestionale che terapeutica- per la quale è urgente adottare una risposta sanitaria adeguata;

l'aumento della popolazione anziana, previsto nel prossimo futuro, non potrà che aggravare ulteriormente lo scenario attuale, rendendo quanto mai indispensabili azioni concrete per la prevenzione e la riduzione dell'impatto sociale ed economico delle fratture da fragilità ossea;

le misure adottate congiuntamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'interno allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dell'infezione da COVID-19 su tutto il territorio nazionale hanno limitato molto l'attività motoria e ricreativa all'aperto, vietando l'attività fisica e riabilitativa;

l'essere, altresì, costretti a trascorrere molto tempo a casa ha indotto una parte degli italiani ad un'eccessiva sedentarietà, soprattutto gli anziani con malattie croniche, come diabete o malattie polmonari, cardiache o renali, i quali, essendo a maggior rischio di complicanze da COVID-19, dopo mesi di inattività, hanno il più elevato rischio di fratture;

per alzare il livello di attenzione sul tema della fragilità ossea, 7 società medico-scientifiche e 18 associazioni di pazienti hanno dato vita a "Frame", un'alleanza che ha prodotto un manifesto sociale, con il quale viene sollecitata l'adozione di scelte di politica sanitaria e adeguate iniziative che consentano, attraverso nuovi modelli gestionali, di prevenire e contrastare efficacemente le fratture da fragilità ossea;

il 9 dicembre 2019 l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha autorizzato la commercializzazione in Europa del farmaco Romosozumab e nel 2020 si è dato avvio alla procedura per la sua approvazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco;

si è venuti a conoscenza che la procedura di approvazione da parte dell'AIFA, inerente all'unico nuovo farmaco disponibile per il trattamento dell'osteoporosi, si sia conclusa senza aver raggiunto alcun accordo tra le parti, comportando sia la non rimborsabilità dello stesso da parte del sistema sanitario nazionale sia una discriminazione in termini di accesso alle cure da parte di coloro i quali convivono con questa patologia. Infatti di tale trattamento farmacologico potrebbero beneficiare solo quei cittadini ricchi in grado di comprarlo a proprie spese, mentre l'acquisto sarebbe negato a tutti coloro i quali non siano in grado di sostenere gli elevati costi che tali soluzioni terapeutiche inevitabilmente comportano;

l'impossibilità di accesso a soluzioni terapeutiche innovative in grado di migliorare la vita dei cittadini più fragili alimenterebbe un divario in termini di fruibilità dei farmaci tra l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione europea;

l'ambito dell'osteoporosi è caratterizzato da uno scarso investimento in termini di ricerca e sviluppo e si delinea quindi un mercato che è destinato a non offrire nuove opzioni terapeutiche nei prossimi 10 anni. In tale contesto, le decisioni politiche svolgono un ruolo cruciale nel concretizzare il finanziamento per soluzioni terapeutiche innovative attraverso interventi economicamente vantaggiosi per la prevenzione delle fratture da fragilità a beneficio dei cittadini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione e se ritenga di intervenire urgentemente per scongiurare ogni rischio di discriminazione nell'accesso alle cure e per tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini, garantendo la rimborsabilità, da parte del servizio sanitario nazionale, di soluzioni terapeutiche innovative in grado di migliorare la vita, soprattutto delle persone più fragili.

(3-02782)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[RIPAMONTI](#), [FREGOLENT](#), [CANTU'](#), [LUNESU](#), [DORIA](#), [MARIN](#) - *Al Ministro della salute.* -
Premesso che:

sul sito dell'Istituto superiore di sanità è indicato che "la vaccinazione anti COVID-19, se si effettua il ciclo vaccinale completo, protegge all'88 per cento dall'infezione, al 94 per cento dal ricovero in ospedale, al 97 per cento dal ricovero in terapia intensiva e al 96 per cento da un esito fatale della malattia";

più che percorrere la linea dell'introduzione di obblighi surrettizi per i cittadini, a parere degli interroganti sarebbe opportuno, attraverso una dettagliata campagna informativa, far conoscere i benefici derivanti dell'essere immunizzati e chiarire che il vaccino è una protezione utile;

una corretta informazione e la trasparenza dei dati possono aiutare i cittadini indecisi a scegliere di vaccinarsi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente fornire, per il tramite di una circolare, delle indicazioni precise, affinché, nei dati giornalieri resi pubblici dai *media*, il numero dei positivi, degli ospedalizzati, dei ricoverati in terapia intensiva e dei deceduti sia suddiviso, per ogni singola voce, tra vaccinati con due dosi, vaccinati con una dose e non vaccinati.

(4-05886)

DE PETRIS - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che: sul quotidiano "Domani", nella versione *on line* del 28 luglio 2021 e su quella cartacea del giorno dopo, è apparso un articolo a firma del giornalista Alfredo Faieta intitolato "Vietato parlare di Eni: 'Ora dateci 100mila euro entro dieci giorni'", subito ripreso da numerose testate giornalistiche; da quanto si evince, sembrerebbe che, in risposta ad un articolo dedicato dal giornale al procuratore generale di Milano Francesca Nanni, ENI avrebbe prima deciso di chiarire la propria posizione in una lettera inviata al direttore Stefano Feltri nella quale dissentiva riguardo ad un breve passaggio dell'articolo che toccava la società, e parallelamente avrebbe inviato al quotidiano una formale lettera di diffida tramite il proprio studio legale; nella comunicazione, il legale si lamenterebbe della campagna diffamatoria asseritamente portata avanti da lungo tempo da "Domani" contro ENI, per poi concludere avanzando la richiesta del pagamento a titolo di previsionale del risarcimento del danno patito, quantificandola in 100.000 euro, aggiungendo peraltro che, in difetto del pagamento entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della missiva, lo studio legale avrebbe adito le vie legali e dato corso quindi al mandato già conferito; quella avanzata per conto di ENI dal legale incaricato sarebbe stata quindi una sorta di richiesta di danni "preventiva", che non escluderebbe ulteriori richieste risarcitorie collegate ad una successiva azione legale; considerato che: ENI è una società partecipata dallo Stato e sottoposta al controllo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico; se confermato, quanto accaduto parrebbe essere un pericoloso tentativo di condizionare e limitare la libertà di stampa e in generale il diritto ad una libera informazione, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo, ciascuno per ciò che è di propria competenza, siano a conoscenza dei fatti esposti; quali iniziative intendano adottare affinché ENI, quale società partecipata dallo Stato, aderisca e rispetti il principio della libertà di informazione e adotti protocolli di comportamento che siano pienamente conformi al rispetto della libertà di stampa.

(4-05887)

NUGNES - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che: l'autostrada Pedemontana lombarda, concepita ormai decenni fa come sistema viabilistico con uno sviluppo complessivo di circa 157 chilometri, di cui 67 di autostrada, 20 di tangenziali e 70 di viabilità locale, con l'intento di collegare Bergamo con Como e Varese evitando la percorrenza delle arterie autostradali che convergono su Milano e con un costo dell'intervento che ammonterebbe a 4.118 milioni di euro, di cui 1.200 milioni di soldi pubblici e 200 milioni di prestito ponte già spesi, è un'opera progettata e dimensionata prima della crisi economica mondiale sulla base di un modello socio-economico e di sviluppo oggi radicalmente mutato; allo stato attuale sarebbero state realizzate soltanto due tratte, la A e la B1, di collegamento Cassano Magnago (Varese), a Lentate del Seveso (Monza e Brianza), cui si aggiungono le tangenziali di Como e Varese, parte integrante del sistema viabilistico, mentre risulterebbero ancora non realizzate le tratte B2, C e D, che dovrebbero portare rispettivamente da Meda a Bovisio Masciago, poi a Vimercate e infine a Dalmine; nel corso dell'ultima audizione dei *manager* della società Autostrada pedemontana lombarda SpA (APL) in Consiglio regionale lombardo, sarebbero emersi forti ritardi nel far partire i lavori per le tratte mancanti B2 e C, sebbene ad aprile 2021 sarebbe stato assegnato all'associazione temporanea d'impresa tra Webuild (ex Salini Impregilo), Pizzarotti e Astaldi, il bando di gara per il progetto esecutivo e la realizzazione delle tratte B2 e C, mentre per la tratta D si parlerebbe di stralcio dall'aggiornamento della progettazione definitiva, stante la difficoltà di reperire capitale privato per la sostenibilità del piano economico-finanziario, visto che la porzione di fondi pubblici definiti nel *project financing* risulterebbe già interamente spesa per realizzare le tratte A e B1 e le tangenziali di

Como e Varese ora in esercizio;

nel 2017 la Regione avrebbe approvato uno stanziamento di bilancio per un fondo di garanzia ventennale da 450 milioni di euro, a partire dal 2025, per coprire i debiti della Pedemontana con le banche dovute ai mancati introiti, al quale la stessa Regione avrebbe, a dicembre 2020, garantito l'impegno per l'incremento di ulteriori 300 milioni di euro;

ad inizio 2021 la Regione avrebbe acquisito, al costo 62 milioni di euro, l'8,03 per cento del capitale sociale di APL da Banca Intesa e l'1,54 per cento da Ubi Banca, per cui, con il controllo pari al 96 per cento da parte di Ferrovie Nord Milano (al 57,7 per cento di Regione Lombardia) e della società Milano Serravalle (MiSe), APL si caratterizzerebbe sempre più come società quasi interamente a capitale pubblico, sul quale si scarica il rischio d'impresa, mutando radicalmente il meccanismo di finanziamento misto pubblico-privato del *project financing*, sul cui presupposto doveva essere realizzata l'infrastruttura; le difficoltà nel reperire risorse economiche risiederebbero nella scarsa convenienza per i privati a concorrere con loro capitali al completamento dell'infrastruttura che rischia di non garantire un'adeguata remuneratività, stanti i ridotti volumi di traffico, rispetto alle previsioni originarie, e gli alti costi di costruzione;

per trovare ulteriori finanziatori privati APL, dopo precedenti tentativi tutti senza esito, avrebbe lanciato l'ennesima "manifestazione d'interesse", la cui fase conclusiva è stata più volte oggetto di proroga (l'attuale termine risulta spostato al 6 agosto 2021), con conseguente rinnovata dichiarazione di pubblica utilità e differimento per ulteriori 7 anni del vincolo di esproprio sulle aree interessate dal tracciato, con danno ingiusto a carico di decine di migliaia di proprietari del territorio, che da oltre 12 anni sono ostaggio di una procedura mai completata;

nel collegato alla finanziaria regionale il Consiglio regionale lombardo ha approvato la trasformazione del fondo di garanzia ventennale aperto nel 2017, in un prestito da 900 milioni di euro a APL, che si vanno ad aggiungere ai 1.200 milioni già versati dallo Stato e a mezzo miliardo di euro di defiscalizzazione, portando di fatto l'onere a carico dello Stato al 70 per cento del costo dell'opera; considerato che:

i vincoli dimensionali di un tracciato progettato molti anni fa comportano investimenti non sostenibili né tantomeno remunerativi, stante il traffico reale atteso, come dimostrato dalla reticenza delle banche a concedere il proprio supporto pure a fronte di contributi eccezionali offerti dal Governo (1,2 miliardi di euro di finanziamento in capitale e la defiscalizzazione) e dalla Regione pronta a concedere l'ennesimo regalo alla società APL;

il completamento delle tratte mancanti, oltre all'ingente aggravio di costi a carico della finanza pubblica, produrrebbe danni consistenti ed irreparabili ad un territorio già fortemente antropizzato e urbanizzato, senza tacere dei gravi rischi ambientali derivanti dal problema della diossina TCDD, prodotta dal disastro dell'ICMESA e presente sulla tratta B2 (da Meda a Bovisio Masciago), a fronte di un progetto operativo di bonifica "al risparmio", largamente insufficiente e comunque rischioso a causa della movimentazione di terreno contaminato;

per le tratte A e B1 già in esercizio, oltre al bilancio economico insostenibile, con percorrenze ben lontane da quelle inizialmente previste, si è dovuto registrare un bilancio ambientale disastroso con la devastazione del bosco della Moronera a Lomazzo, il dimezzamento di quello della Battù a Lazzate e con la distruzione di estese porzioni di territorio agricolo di qualità, cui va aggiunto il mancato completamento di tutte le compensazioni ambientali previste, alcune delle quali sono state ridotte o snaturate rispetto al progetto originale;

come più volte dichiarato nel corso del dibattito parlamentare dagli esponenti del Governo, il piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta un'occasione irripetibile per operare nel nostro Paese quella "rivoluzione verde e transizione ecologica", che dovrebbe contemplare quale scelta strategica la realizzazione di adeguate infrastrutture al servizio di un nuovo modello di mobilità, moderna e sostenibile, in grado di contribuire in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica fissati dal *green deal* europeo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e delle circostanze esposti;

se non ritenga di dover disporre una puntuale verifica in merito al rispetto degli obblighi da parte della concessionaria Autostrada pedemontana lombarda SpA e all'ammontare delle risorse pubbliche fin qui spese per la costruzione parziale dell'infrastruttura;

se il Governo intenda valutare l'opportunità di stralciare l'autostrada Pedemontana lombarda dalle opere strategiche definite di interesse nazionale e di dirottare le risorse risparmiate per procedere esclusivamente al potenziamento della Milano-Meda, sempre a percorrenza gratuita, per rispondere alle evidenti criticità di saturazione veicolare, al potenziamento o la ricreazione di assi ferroviari come quello tra Bergamo, Lecco, Como e Varese sui quali spostare il trasporto sia di merci che di persone, nonché il potenziamento del servizio di trasporto pubblico e la connessione tra l'area metropolitana e vimercatese con il prolungamento della M2 da Cologno a Vimercate e la creazione di collegamenti con le stazioni ferroviarie di Arcore e Usmate-Carnate.

(4-05888)

[ROMANO](#), [MATRISCIANO](#), [CATALFO](#), [GUIDOLIN](#), [ROMAGNOLI](#), [CASTELLONE](#), [DELL'OLIO](#), [LUPO](#), [CROATTI](#), [DONNO](#), [TAVERNA](#), [GIROTTO](#), [L'ABBATE](#), [MANTOVANI](#), [NOCERINO](#), [MARINELLO](#), [RICCIARDI](#), [PRESUTTO](#), [CORBETTA](#), [AIROLA](#), [VACCARO](#), [AUDDINO](#), [BOTTICI](#), [LANZI](#), [QUARTO](#), [GAUDIANO](#), [COLTORTI](#), [CAMPAGNA](#), [VANIN](#), [NATURALE](#), [PESCO](#), [GALLICCHIO](#), [LEONE](#), [CASTALDI](#), [PISANI Giuseppe](#), [DI PIAZZA](#), [FERRARA](#), [MONTEVECCHI](#), [PIRRO](#), [PUGLIA](#), [MAIORINO](#), [CIOFFI](#), [PIARULLI](#), [D'ANGELO](#), [EVANGELISTA](#), [TURCO](#), [PAVANELLI](#), [FENU](#), [SANTILLO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [MAUTONE](#), [TRENTACOSTE](#), [FEDE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

le previsioni normative sui controlli afferenti all'erogazione del reddito di cittadinanza coinvolgono più istituzioni, tra cui il Ministero della giustizia;

più nello specifico, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, ai fini del riconoscimento della misura, l'INPS è tenuto a verificare il possesso dei requisiti necessari sulla scorta delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli di altre pubbliche amministrazioni titolari dei dati richiesti;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 l'Istituto effettua i dovuti accertamenti sulle dichiarazioni prodotte dai richiedenti il reddito di cittadinanza, sia in fase istruttoria, al momento della presentazione, che in esito all'accoglimento;

a tal fine, sono previsti controlli sincroni automatizzati sui requisiti di residenza, possesso di beni durevoli, stato lavorativo e situazione reddituale del nucleo familiare e tali controlli consentono di anticipare la verifica delle autodichiarazioni, con parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, sulla base delle previsioni di legge e nel rispetto delle regole di cui al disciplinare sui controlli, adottato dall'INPS con determinazione n. 95/2020;

considerato che:

con riferimento specifico alle dichiarazioni rese dai richiedenti il reddito di cittadinanza inerenti all'assenza di eventuali misure cautelari personali, anche adottate a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, e di condanne definitive intervenute nei 10 giorni precedenti per i reati richiamati dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 4, al momento sono effettuati solo controlli *ex post* a campione presso gli uffici del casellario giudiziario, atteso che la platea dei beneficiari la misura non consente un controllo diffuso e massivo per tutti i componenti del nucleo familiare;

per arginare il fenomeno delle prestazioni erogate indebitamente a soggetti per i quali emerge solo successivamente al riconoscimento del benefico l'assenza dei requisiti di legge, l'INPS ha in atto collaborazioni con la Guardia di finanza;

sarebbe opportuno intervenire già *ex ante* nei controlli utili ad intercettare potenziali indebiti accessi al beneficio del reddito di cittadinanza;

stipulare un'apposita convenzione con il Ministero della giustizia ai fini dell'individuazione preventiva dei soggetti non aventi titolo al beneficio permetterebbe un'azione più efficace ed efficiente, evitando, altresì, le problematiche legate al recupero di quanto indebitamente percepito,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché il Ministero sottoscriva apposita convenzione con l'INPS per lo scambio massivo delle informazioni detenute e utili

all'istruttoria dovuta per legge e, in difetto, quali eventuali circostanze impediscano tale scambio.

(4-05889)

[FREGOLENT](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il tema del passaporto vaccinale ha popolato le agende politiche delle ultime settimane e i tavoli di lavoro aperti al riguardo sono diversi, portando all'attenzione il rischio che il *green pass* finisca per essere un elemento di discriminazione, dividendo i cittadini tra chi può iniziare a muoversi liberamente e chi no;

il *green pass* si ottiene in presenza di una di queste tre condizioni, alternative tra loro: aver avuto il COVID ed esserne guariti: in questo caso in certificato avrà validità di 6 mesi a decorrere dalla data di emissione; aver effettuato un tampone rapido o molecolare risultato negativo nelle 48 ore precedenti all'utilizzo del certificato: in questo caso la validità è limitata all'evento per cui viene esibito; aver ricevuto almeno una dose di vaccino. In questo caso il *pass* si ottiene dopo 15 giorni dalla prima dose, o immediatamente dopo la seconda, ed ha validità di 9 mesi a partire dalla seconda dose;

tra le condizioni indicate, non vi è quella in ordine all'effettuazione di un *test* sierologico che individui la presenza di anticorpi al coronavirus, che provano una copertura vaccinale protratta nel tempo, registrando valori superiori di anticorpi anche di chi ha fatto le due dosi;

a questi soggetti viene tolta la libertà di viaggiare, di partecipare ad un evento nonostante abbiano una copertura vaccinale, venendo considerati alla stregua di soggetti senza copertura vaccinale, costretti, così, ogni 2 giorni a farsi un tampone per tornare alla normalità;

invero, il sistema attuale riconosce il *green pass* solo a coloro che sono guariti e a cui è stata rilasciata una certificazione dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato;

non vengono presi in considerazione, dunque, tutti quei soggetti che, ad esempio, sono stati positivi asintomatici e hanno scoperto di aver contratto il virus solo a seguito dell'effettuazione del *test* sierologico, e nelle more non possono effettuare il vaccino poiché controindicato a fronte dell'alta quantità di anticorpi rilevati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente individuare misure specifiche per coloro che presentano tali condizioni, prevedendo che tra le condizioni per cui si ottiene il *green pass* sia inserita anche l'ipotesi di coloro che, seppure non in possesso di un certificato di guarigione, hanno effettuato un *test* sierologico, che dimostri la presenza di anticorpi al virus e dove la lettura dell'anamnesi completa suggerisca la non effettuazione del vaccino.

(4-05890)

[BARBONI](#), [BERNINI](#), [AIMI](#), [PAGANO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

dal 17 giugno 2021 è entrata in vigore la legge n. 84, sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione;

la legge n. 84 del 2021 è stata approvata dal Senato della Repubblica dopo un lungo *iter* iniziato con il *referendum* svoltosi nel 2007, a seguito del quale l'83 per cento degli abitanti di Montecopiolo e l'87 per cento degli abitanti di Sassofeltrio si sono espressi favorevolmente per il passaggio dei due Comuni dalla provincia di Pesaro-Urbino a quella di Rimini;

in base all'art. 1 i due Comuni interessati possono distaccarsi dalla Regione Marche e aggregarsi alla Regione Emilia-Romagna in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della provincia di Rimini;

entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario, a tutela del passaggio, con il compito di promuovere gli adempimenti necessari per l'attuazione dell'art. 1;

il commissario deve essere nominato dal Ministro dell'interno, sentite le Regioni Marche ed Emilia-Romagna e la Provincia di Rimini, che devono altresì provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza, oltre a quelli necessari per l'attuazione dell'art. 1, nel rispetto del principio di leale collaborazione, attraverso accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e

nelle erogazioni di servizi;
come previsto dall'art. 2, comma 4, il commissario nominato deve assicurare che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dall'entrata in vigore della legge;
nonostante siano decorsi i 30 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 84 del 2021 non risulta sia stata attivata la procedura per la nomina del commissario,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia predisposto gli atti necessari per la nomina del commissario alla tutela del passaggio, atto necessario sancito dalla legge, per l'aggregazione dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio alla Provincia di Rimini.
(4-05891)

[FAZZOLARI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

come è noto, l'articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", ha disposto che a far data dal 6 agosto 2021 una lunga serie di attività e servizi sarà consentita in zona bianca esclusivamente alle persone, di età superiore agli anni 12, munite di una delle certificazioni verdi COVID-19 previste dalla vigente normativa;
a decorrere da tale data il *green pass*, già necessario per muoversi in tutta Europa, sarà richiesto in Italia a tutti gli *over 12* in zona bianca per l'accesso ad eventi sportivi, fiere, piscine, palestre, congressi, musei, parchi tematici e di divertimento, limitatamente alle attività al chiuso, e sarà richiesto altresì per sedersi ai tavoli di ristoranti, bar, cinema, centri termali e sale bingo al chiuso ed addirittura per partecipare a concorsi pubblici;
tali disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti ed alle condizioni previste per le singole zone;
il *green pass* è però attualmente rilasciato, come è noto, esclusivamente a seguito all'avvenuta vaccinazione con vaccini approvati dall'EMA, e la circostanza della sua fattuale obbligatorietà a decorrere dal 6 di agosto determina, comprensibilmente, forte preoccupazione per gli abitanti della Repubblica di San Marino, dove è stata implementata una massiva campagna vaccinale che solo qualche giorno fa ha determinato il raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge con il 70 per cento della popolazione vaccinata, di cui il 90 per cento con il vaccino russo Sputnik;
il problema riguarda circa 15.000 italiani residenti sul Titano, i quali, dopo i pesanti contraccolpi subiti dapprima a causa della questione legata al "*caos targhe*" (conseguenza diretta del "decreto sicurezza"), e dopo l'aggravarsi della situazione epidemiologica locale a causa del ritardo nella consegna delle dosi dei vaccini promesse dall'Italia, ora sono alle prese con gli effetti negativi del nuovo decreto COVID che limita i loro spostamenti,
si chiede di sapere quali soluzioni il Ministro in indirizzo ritenga di individuare al fine di evitare ingiuste penalizzazioni e ulteriori ripercussioni legate alla gestione della crisi pandemica ai danni dei cittadini di San Marino, vaccinati in larghissima maggioranza con il vaccino Sputnik, in relazione all'impossibilità di ottenere il rilascio del *green pass*, di fatto obbligatorio per una larga serie di attività sociali e servizi a decorrere dal 6 agosto 2021.

(4-05892)

[ROJC](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

l'ufficio per l'istruzione in lingua slovena presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia ha inviato una nota ai dirigenti scolastici interessati (delle scuole con lingua d'insegnamento slovena), al fine di verificare la possibilità di recuperare ore d'organico (del cosiddetto organico di fatto) in esecuzione di precise indicazioni ricevute dalla locale direzione regionale;
tali indicazioni sarebbero state disposte unilateralmente e d'autorità, in violazione delle vigenti norme circa la competenza sulla definizione degli organici delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, che radicano, sin dal 2009, tale competenza in capo all'ufficio per l'istruzione in lingua slovena;
la decisione di non assegnare l'organico di fatto per le (sole) scuole con lingua d'insegnamento slovena risulta non solo illegittima (con riferimento alle competenze amministrative citate) ma persino illecita, perché contraria alle vigenti norme di tutela della minoranza slovena, a loro volta supportate da trattati internazionali ed accordi bilaterali tra Italia e Slovenia. Risulta, viceversa, che non siano state date

indicazioni di stampo analogo per le scuole italiane, alle quali verrà garantito l'organico di fatto (né potrebbe essere altrimenti), pena il mancato avvio dell'anno scolastico;

considerato che:

la decisione della direzione generale dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, in difetto di specifiche prescrizioni di legge che dispongano (*rectius*, che consentano) una simile discriminazione tra scuole italiane e scuole slovene (delle quali si chiede conto, nella denegata ipotesi che siano state emanate dal Ministero dell'istruzione) senza alcuna ragione di natura tecnica, ponendosi in aperto contrasto con le vigenti norme in materia, richiede un intervento urgente così come si avverte la netta sensazione che, in assenza di disposizioni di legge o di indicazioni ministeriali nel senso intrapreso dalla direzione generale dell'ufficio scolastico regionale, una simile decisione, gravissima nei modi e nei termini laddove confermata, assuma tratti di natura squisitamente politica, posto che la specificità del sistema di istruzione in lingua slovena è ben noto e sarebbe davvero bizzarro apprendere che non ne siano a conoscenza presso la direzione generale dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia;

appare tanto più grave un simile comportamento in assenza di precise indicazioni in tal senso da parte del Ministero dell'istruzione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, in ragione della gravità dei fatti laddove confermati, di adottare le iniziative di competenza volte a sensibilizzare i vertici della direzione generale dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia affinché assicurino la piena applicazione ed il rispetto delle vigenti norme non solo in materia di tutela della minoranza slovena, ma in particolare le norme emanate dallo stesso Ministero dell'istruzione sull'argomento, a partire dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009;

quali iniziative urgenti intendano intraprendere, considerato che la questione è stata posta all'ordine del giorno nella recente riunione del tavolo permanente sulle questioni attinenti la minoranza linguistica slovena in Italia (di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2012), tenutosi a Trieste in data 2 luglio 2021 alla presenza del Sottosegretario di Stato per l'Interno Scalfarotto, al fine di affrontare in maniera risoluta, oltre che definitiva, il riconoscimento formale delle competenze dell'ufficio per l'istruzione in lingua slovena, istituito con la legge n. 38 del 2001.

(4-05893)

[PRESUTTO](#), [SANTILLO](#), [GALLICCHIO](#), [VACCARO](#), [VANIN](#), [CROATTI](#), [ROMANO](#), [TRENTACOSTE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

la galleria Vittoria, snodo nevralgico di vitale importanza per la città di Napoli, è da diverso tempo chiusa al traffico a causa del suo stato di degrado, caratterizzato da numerosi distacchi di materiale murario determinatisi a causa delle numerose infiltrazioni;

la galleria, attualmente considerata pericolosa per la pubblica incolumità, riveste un ruolo fondamentale nella gestione delle emergenze del Comune di Napoli, in quanto parte degli itinerari previsti dai piani della protezione civile per l'evacuazione della città e dell'area metropolitana, con conseguenti notevoli ripercussioni sia per l'interno sistema stradale cittadino che sulla capacità di afflusso alle stazioni metropolitane e ferroviarie;

lo storico *tunnel* rappresenta uno strumento viario non evitabile e, da quando è chiuso, la città appare divisa in due con gli immaginabili pesanti contraccolpi per la viabilità;

andando a ritroso nel tempo ci si accorge che la struttura è stata oggetto di numerosi provvedimenti amministrativi che però non hanno condotto, ad oggi, alla risoluzione dei problemi;

con deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 2 marzo 2018, constatato lo stato di degrado della struttura, è stato approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente la "messa in sicurezza definitiva ed il restauro delle facciate della galleria" per un importo di 1.600.000 euro. In data successiva rispetto all'aggiudicazione dell'appalto, tuttavia, è emersa la necessità di prevedere altri interventi non considerati nella progettazione originaria a seguito di un ulteriore peggioramento dello stato manutentivo del bene monumentale;

alla luce delle nuove risultanze, la Giunta comunale ha approvato con delibera n. 575 del 29 novembre

2019 un nuovo intervento per un importo pari a circa 2.000.000 euro, concretizzatosi nella successiva approvazione del progetto esecutivo per mezzo della deliberazione n. 624 del 20 dicembre 2019; ancora una volta, con deliberazione di Giunta comunale n. 218 del 17 febbraio 2020, si è provveduto ad approvare una variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione 2020-2022 per utilizzare ai fini del restauro della galleria una quota dell'avanzo di amministrazione pari a 541.000 euro circa, in precedenza destinati ad altri interventi;

nella notte del 23 settembre 2020 in conseguenza del distacco di uno dei pannelli di rivestimento della galleria l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura parziale della struttura;

a seguito dei necessari sopralluoghi, infatti, il servizio di protezione civile del Comune ha disposto la chiusura della carreggiata in direzione di piazza Vittoria demandando al servizio strade e grandi reti tecnologiche le successive verifiche sull'intera galleria, finalizzate ad accertare lo stato dei supporti metallici dei pannelli del rivestimento;

l'autorità giudiziaria, in data 24 settembre 2020, ha disposto il sequestro dell'infrastruttura;

a seguito dei rilievi della magistratura, il Comune ha avviato specifiche indagini per verificare lo stato di stabilità della struttura e di conservazione dei pannelli, culminate con la delibera di Giunta n. 480 del 29 dicembre 2020 per mezzo della quale è stato approvato un progetto di rifunzionalizzazione della struttura con un *budget* di 600.000 euro. Il Comune ha in seguito individuato una ditta per l'esecuzione dei lavori;

per dare inizio ai lavori, il Comune ha chiesto all'autorità giudiziaria il dissequestro della galleria. L'intenzione era quella di lavorare su una carreggiata lasciando aperta al traffico l'altra;

l'autorità giudiziaria ha però negato il dissequestro evidenziando come il progetto del Comune non fosse stato in grado di comprendere quale fosse l'origine delle infiltrazioni e come le verifiche di tenuta e sicurezza operate fossero state condotte solo "su base qualitativa e non visiva" senza di fatto eliminare il "potenziale pericolo per la comunità". Mentre l'autorità giudiziaria bocciava il progetto, tuttavia, lo stesso Comune annunciava, stranamente, l'apertura della galleria entro la primavera 2021;

il dissequestro della struttura, per un periodo limitato di 4 mesi, è stato disposto solo in data 13 aprile 2021. A seguito di ciò il Comune ha redatto un ulteriore progetto esecutivo per la messa in sicurezza e l'esecuzione dei lavori, approvato con deliberazione di Giunta n. 229 del 1° giugno 2021, denominato "manutenzione straordinaria finalizzata alla rifunzionalizzazione della galleria Vittoria";

con delibera di Giunta comunale n. 264 del 26 giugno 2021 si è deciso di affidare ad ANAS la realizzazione degli interventi di manutenzione per un investimento complessivo pari a 2.000.000 euro, cifra ben lontana dai 600.000 euro previsti mesi prima dal Comune per le medesime finalità;

ad oggi la galleria è ancora chiusa al traffico e ciò, come già specificato, determina smisurati disagi alla circolazione viaria. Secondo ANAS i tempi di ripristino saranno di circa 4 mesi, a partire dal 2 agosto 2021;

a parere degli esperti, tuttavia, ci vorrà un anno e mezzo per il recupero completo della struttura. Per rispondere alle richieste della Procura, occorrerà andare a cercare le cause delle infiltrazioni verificatesi nel tempo e, per fare ciò, non esiste altra possibilità che rimuovere il rivestimento interno che ha funzione di "controsoffitto" e serve proprio a fermare le acque di infiltrazione;

i pannelli esterni oggi visibili sono stati posizionati negli anni '60, al di sopra di una precedente copertura. La vecchia copertura ha ceduto in più punti determinando un'occlusione dei canali di raccolta delle acque che si trovano all'interno dell'attuale rivestimento. Queste occlusioni hanno inoltre corroso i ganci di acciaio che sorreggono i pannelli. Per ripulire occorrerà, quindi, rimuovere un doppio strato di pannelli, trovare la causa dell'infiltrazione e ricostruire;

alla già travagliata storia della galleria si è aggiunto di recente un altro tassello: una seconda indagine giudiziaria avviata nei confronti degli uffici tecnici del Comune di Napoli, raggiunti da una nuova richiesta di accertamenti da parte della Procura;

tale inchiesta, a differenza della precedente, mira a fare chiarezza sulla gestione degli interventi di manutenzione messi a segno negli anni precedenti al 2020 nel tentativo di verificare eventuali errori o omissioni: si intende indagare in merito a tutti i procedimenti amministrativi, progetti, lavori e appalti che dal 2014 in poi hanno scandito la storia del *tunnel*, facendo luce su eventuali omissioni di atti di

ufficio nella trafila di procedimenti amministrativi adottati negli anni scorsi;
le due indagini giudiziarie condotte in parallelo appaiono come due facce della stessa medaglia e vedono come protagonista un bene essenziale per la città di Napoli,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

come intenda intervenire per far luce sulle intricate vicende che hanno caratterizzato la storia della galleria Vittoria, al fine di individuare eventuali responsabilità nella gestione della sua manutenzione;
se intenda attivarsi per far sì che lo snodo viario di primaria importanza venga al più presto restituito alla città in condizioni di assoluta sicurezza.

(4-05894)

[ASTORRE](#), [FEDELI](#), [MARGIOTTA](#), [ROJC](#), [STEFANO](#), [D'ALFONSO](#), [BOLDRINI](#), [GIACOBBE](#), [PITTELLA](#), [LAUS](#), [TARICCO](#), [COLLINA](#), [ROSSOMANDO](#), [FERRAZZI](#), [MANCA](#), [VALENTE](#), [PINOTTI](#), [D'ARIENZO](#), [CIRINNA'](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* -

Premesso che:

il settore crocieristico è stato tra i più colpiti dall'emergenza sanitaria da COVID-19. Il crollo verticale della domanda, nel 2020 il calo dei passeggeri ha sfiorato il 95 per cento, ha generato perdite considerevoli per l'intero comparto, e conseguentemente per l'economia italiana legata al turismo;

il Governo, consapevole della drammatica situazione del comparto crocieristico, ha varato alcuni provvedimenti finalizzati a ristorare dalle perdite subite, pur consapevole che tali ristori non avrebbero mai compensato il totale delle perdite;

con l'ultimo provvedimento, approvato dalle Camere recentemente (cosiddetto "decreto sostegni-bis"), il Governo ha introdotto alcune misure destinate a sostenere, per quanto possibile, il settore. Si tratta dell'incremento del fondo, da 5 a 10 milioni di euro per il ristoro delle città portuali, e la sospensione temporanea della tassa di ancoraggio per le navi da crociera, con contestuale istituzione di un Fondo, con una dotazione pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, che sarà diretto alla compensazione delle Autorità di sistema portuale per i mancati introiti della tassa suddetta;

considerato che:

il porto di Civitavecchia, primo porto crociere d'Italia, il più duramente colpito dal COVID-19, con un crollo dei passeggeri nel 2020 quasi del 100 per cento, pur con tutti gli sforzi che sta compiendo l'Autorità di sistema portuale, sotto il profilo amministrativo e contabile, per garantire una gestione e una organizzazione efficiente e, in prospettiva, in grado di riprendere a pieno le proprie attività, rischia seriamente di compromettere i servizi crocieristici e di non garantire i livelli occupazionali;

recentemente, il Comitato di gestione ha approvato l'assestamento del bilancio di previsione 2021. Una manovra da oltre 1 milione di euro, resasi possibile grazie ad interventi di razionalizzazione delle spese, tra cui le spese per il personale, e al contributo di maggiori entrate per le soste inopere delle navi da crociera. Tuttavia, a fronte di un'operazione sull'assestamento del bilancio di previsione 2021 improntata alla prudenza, finalizzata alla messa in sicurezza dei conti per il 2021, lo scenario, in prospettiva, senza un concreto sostegno del Governo, desta molte preoccupazioni,

si chiede di sapere:

alla luce di quanto riportato in premessa, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accelerare la fruibilità di tutte quelle risorse approvate dal Parlamento e dal Governo a sostegno del settore crocieristico;

se non ritenga utile considerare l'ipotesi di una misura *ad hoc* per il solo comparto crocieristico nazionale.

(4-05895)

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [BUCCARELLA](#), [ERRANI](#), [RUOTOLO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

da organi di stampa si apprende che Logista, la multinazionale monopolista nella distribuzione del tabacco, ha deciso di chiudere il sito di Bologna e ha avvisato tutti i lavoratori con un messaggio via "WhatsApp" inviato sabato 31 luglio verso le ore 22;

la comunicazione è arrivata senza alcun preavviso e senza alcun coinvolgimento delle rappresentanze

sindacali, lanciando nell'angoscia circa 90 lavoratori e le loro famiglie; considerato che nessun dipendente in questi due anni di pandemia si è mai fermato a riposare, perché i tabacchi, si sa, sono considerati attività essenziale. Persino di fronte allo scoppio di un focolaio pandemico la multinazionale non ha chiuso un solo giorno; ritenuto che, a parere degli interroganti, non è accettabile quanto riportato, in quanto si tratta di un metodo di comunicazione inqualificabile, che purtroppo si sta ripetendo e che calpesta i diritti e la dignità dei lavoratori che resteranno senza occupazione, si chiede di sapere che cosa i Ministri in indirizzo intendano fare, per garantire la salvaguardia occupazionale dei lavoratori, scongiurando la chiusura dello stabilimento, e se non vogliano promuovere, d'intesa con le organizzazioni sindacali, misure che contemplino, in qualsiasi momento, il rispetto etico delle aziende nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, per evitare che episodi di questa gravità possano ripetersi.

(4-05896)

[BRIZIARELLI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

ad inizio 2020 un'importante operazione antimafia nell'ambito di presunte frodi ai danni dell'Unione europea ha fatto emergere un esteso fenomeno di illegalità che interessa ormai da anni tutto il territorio italiano, noto come "mafia dei pascoli";

diverse sono le aziende del Nord del Paese che continuano ad affittare dai comuni appenninici i terreni ad uso civico per ottenere fondi europei, senza di fatto svolgere effettivamente alcuna delle attività agricole o di pastorizia previste quale requisito per l'accesso ai fondi;

con tale meccanismo illegale vengono sottratte notevoli risorse, ma anche estesi terreni agli allevatori locali, che si trovano in tal modo a soffrire di scarsa disponibilità di pascoli e di aiuti europei;

i requisiti per ottenere i finanziamenti europei si basano in particolare sui titoli e sugli ettari di terreno interessati e non sull'effettiva produttività che ne deriva, in termini di pascoli e di produzione agricola;

questa pratica, oltre a consentire alle aziende interessate di percepire indebitamente il contributo della PAC, comporta un considerevole aumento dei canoni di affitto delle zone montane favorendo i grandi gruppi e le cooperative di fuori regione, rispetto ai piccoli allevatori locali;

il fenomeno risulta essere molto esteso e riguarda, ormai da anni, gran parte del territorio italiano coinvolgendo aziende e territori tra il Nord e il Sud del Paese, nelle zone che vanno dalla Valcamonica alla Valtellina, dalla val Trompia al Piemonte, al Cadore all'Umbria, all'Abruzzo, fino alla Sicilia;

il libro di Giannandrea Mencini, "Pascoli di Carta", pubblicato recentemente, dimostra la dimensione e la portata di tale problematica, descrivendo realtà di illegalità fatte di situazioni paradossali, leggi comunitarie distorte, truffe e fiumi di denaro per attività agricole e di pastorizia pressoché inesistenti; considerato che:

a livello di fondi europei, la politica agricola comune rappresenta il 40 per cento delle spese dell'intero *budget* comunitario, e, secondo una recente analisi condotta dall'Ufficio valutazione d'impatto del Senato della Repubblica risulta che, tra il 2014 e il 2020, l'Unione europea ha accantonato per l'Italia risorse finanziarie pari ad oltre 77 miliardi di euro, di cui 46,5 miliardi per politiche di coesione e 31 miliardi per la politica agricola comune quali contributi allo sviluppo rurale;

la pandemia di coronavirus ha impattato in maniera drammatica sul settore agricolo e sulla pastorizia, che pertanto ha necessità di un supporto concreto per consentire una giusta e pronta ripresa e ripartenza, a garanzia anche dell'approvvigionamento alimentare della UE e quindi della salute e del benessere dei cittadini,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto, a tutela dei legittimi allevatori e agricoltori, per garantire un controllo sull'accesso ai fondi europei nel settore agricolo nel nostro Paese e sul loro effettivo utilizzo, soprattutto per prevenire i fenomeni illeciti che ogni anno mettono a rischio il necessario supporto finanziario alle giovani e oneste imprese italiane e consentire il rilancio delle attività e dell'economia.

(4-05897)

[RAUTI](#), [CIRIANI](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [MAFFONI](#), [MALAN](#) - *Al Ministro*

dell'istruzione. - Premesso che:

gli ultimi dati ISTAT disponibili, riferiti all'anno 2019, mostrano che in Italia la percentuale di giovani che abbandonano precocemente i percorsi di istruzione e formazione è pari al 13,5 per cento, un tasso ben al di sopra di quello della media degli Stati dell'Unione europea, attestato al 10,2 per cento; dalla relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione 2020 della Commissione europea emerge, inoltre, che un terzo (32,5 per cento) dei giovani che in Italia abbandonano precocemente gli studi e la formazione (18-24 anni) sono nati all'estero;

inoltre, dai dati ufficiali forniti dal Ministero dell'istruzione nel rapporto sulla dispersione scolastica nell'anno scolastico 2016/2017 e nel passaggio all'anno scolastico 2017/2018, pubblicato nel 2019, l'abbandono degli studi è particolarmente frequente tra gli studenti nati all'estero in Stati come l'Egitto, il Pakistan, il Bangladesh, il Senegal e la Costa d'Avorio, tutti a maggioranza musulmana, e, sul punto, una ricerca effettuata nel 2017 dall'associazione Acmid- Donna *onlus*, il cui scopo è la tutela dei diritti delle donne musulmane in Italia, segnalava che, in Italia, 60 bambine musulmane su 1000 sono costrette dai genitori ad abbandonare la scuola dell'obbligo tra la quinta elementare e la prima media, un dato estremamente preoccupante che tra il 2016 e il 2017 era triplicato;

considerato che:

l'abbandono scolastico da parte delle bambine di fede islamica è un problema diffuso su tutto il territorio nazionale ed è una condizione in cui versano migliaia di minori in Italia, mentre colpisce in misura decisamente inferiore i coetanei maschi; l'emergenza pandemica e la necessità di ricorrere alla didattica a distanza notoriamente hanno causato disagio alla popolazione scolastica e soprattutto alle fasce sociali più fragili, causando, nel 2020, il mancato ritorno a scuola di 200.000 studenti; anche l'anno scolastico 2020/2021 ha visto alternarsi numerosi periodi di didattica a distanza e, dunque, verosimilmente si realizzerà il medesimo *trend* di abbandono, soprattutto nelle fasce più fragili;

inoltre, si può ritenere che la didattica a distanza abbia penalizzato fortemente anche le bambine di fede islamica, e appare verosimile che il loro tasso di abbandono scolastico possa andare incontro ad un incremento; i giovani che lasciano gli studi precocemente sono destinati a diventare NEET (*not in employment, education and training*), termine con il quale si indicano gli individui con un'età compresa tra i 15 ed i 29 anni che non studiano e non lavorano;

il diritto all'istruzione è un diritto fondamentale anche per il pieno sviluppo della personalità, e la tutela dell'infanzia e la garanzia che tutti i minori possano godere in pienezza dei propri diritti deve essere il faro di uno Stato di diritto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda effettuare una verifica rispetto agli ultimi dati relativi all'abbandono scolastico da parte delle bambine provenienti dalla comunità islamica;

se non intenda porre in essere iniziative mirate, anche di sensibilizzazione nei confronti della comunità islamica in Italia, al fine di circoscriverne l'entità;

quali iniziative intenda assumere per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei percorsi di studio e formazione, garantendo a tutti i giovani il diritto all'istruzione.

(4-05898)

[FAZZOLARI](#), [BALBONI](#), [CALANDRINI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [LA PIETRA](#), [MALAN](#), [RAUTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

dal febbraio 2020 ha avuto inizio la pandemia da SARS-COV2, che ha inciso sui tutti i settori dell'economia, delle imprese, del turismo, dei trasporti pubblici, della sanità, della scuola e dei servizi pubblici in generale, in maniera pervasiva ed esiziale;

la pandemia ha pesantemente segnato il mondo delle imprese italiane determinando a fine 2020, secondo i dati ISTAT, la chiusura di 73.000 imprese e la previsione di non riapertura per almeno altre 17.000; numeri impressionanti, che fotografano più di ogni analisi lo stato di estrema difficoltà in cui il nostro sistema imprenditoriale si è trovato nel giro di pochi mesi;

le misure di contenimento da COVID-19 hanno portato le aziende a ridurre drasticamente il personale in sede, rallentando tutti i settori produttivi con un danno, nel solo 2020, stimato in circa 150 mld di

PIL, frutto appunto dell'impossibilità di frequentare il proprio posto di lavoro. In base al rapporto annuale sul mercato del lavoro 2020, frutto della collaborazione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ISTAT, INPS, INAIL e ANPAL, nella media dei primi tre trimestri del 2020 gli occupati sono diminuiti di 470.000 unità, nonostante il blocco dei licenziamenti deciso dal Governo; il trasporto pubblico è stato fortemente penalizzato e, per quanto sia stato garantito il servizio pubblico essenziale, ancora oggi i mezzi di trasporto non risultano essere dotati di soluzioni idonee a ridurre il rischio di contagio, a meno che non si vogliano considerare tali le "raccomandazioni" sul distanziamento e sulla capienza ridotta;

anche le strutture ospedaliere pubbliche, nella prima fase pandemica veicolo principale di diffusione del contagio, sono carenti, ove non del tutto sprovviste, di dispositivi idonei alla sanificazione e sterilizzazione continua di superfici e ambienti;

analoghe carenze si riscontrano nelle scuole, dove l'assenza misure e dispositivi di sanificazione ha drammaticamente lasciato il posto alla didattica a distanza, con tutte le conseguenze negative che una simile approccio ha determinato negli studenti;

le spese di sanificazione e sterilizzazione, alle quali non si può certo rinunciare, costituiscono importanti voci di bilancio e impongono allo Stato (e ai privati) una programmazione e un impegno economico di medio lungo periodo;

considerato che:

la comunità scientifica mondiale negli ultimi 25 anni ha individuato, sperimentato e catalogato i raggi UV-C, classificandone l'efficacia battericida e virucida;

nel corso dei mesi di pandemia tutti i *test* di laboratorio effettuati su SARS-COV2, sottoposto a esposizione ai raggi UV-C, hanno ottenuto risultati positivi comprovando la totale inattivazione del *virus*, come anche dimostrato dagli studi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e Università degli Studi di Milano, svolti in collaborazione con l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT) e l'IRCCS Fondazione "Don Gnocchi" di Milano;

l'Istituto Superiore di Sanità, nel rapporto COVID-19 n. 25 del 2020, ha avallato quanto sostenuto dalla comunità scientifica in merito all'efficacia dei raggi UV-C su SARS-COV2;

a quanto risulta agli interroganti ad oggi, sul mercato, sono presenti dispositivi che danno la possibilità di utilizzare la tecnologia UV-C anche in presenza di persone e alimenti, garantendo una sanificazione degli ambienti costante e sicura;

risulta inoltre che numerose strutture ospedaliere, in diverse parti del mondo, abbiano sostituito i vecchi sistemi di sanificazione in favore di dispositivi a tecnologia UV-C, certificando e rendendo pubblico il risultato ottenuto, sia in termini di efficacia del prodotto, sia in termini di risparmio, grazie ai costi accessibili di tale tecnologia, fungendo anche da stimolo al suo utilizzo da parte di altri soggetti parimenti coinvolti in sanificazioni e sterilizzazioni;

la tecnologia in questione, proprio per le certificazioni ricevute e l'efficacia dimostrata, è in uso financo presso strutture militari come è il caso, ad esempio, del presidio Nato MSCOE - Modelling & Simulation Centre Of Excellence a Roma,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali il Governo, nell'ambito della strategia di contenimento della pandemia, non abbia inserito e appositamente regolamentato l'utilizzo di dispositivi a tecnologia UV-C per la sanificazione di ospedali, mezzi di trasporto pubblico, scuole, pubblici uffici o altro, al fine di garantire la fruizione di ambienti pubblici a basso rischio di contagio;

se non ritenga opportuno impegnare risorse per lo sviluppo e la diffusione di dispositivi a tecnologia UV-C, sia al fine di garantire condizioni di maggior sicurezza, sia al fine di produrre un risparmio nel breve-medio termine per le casse dello Stato;

se non ritenga di promuovere e diffondere l'utilizzo di dispositivi a tecnologia UV-C, anche con l'emanazione di misure di incentivazione fiscale o di appositi bandi destinati alle imprese, con l'obiettivo di ridurre l'impatto del *virus* nei luoghi di lavoro, permettendo al contempo la ripresa delle attività in presenza;

quali siano i motivi e gli ostacoli per cui, anche a fronte di un utilizzo presso strutture sanitarie e

militari di dispositivi a tecnologia UV-C e di un costo relativamente basso degli stessi, il Governo non intenda mettere a disposizione della comunità un simile strumento di protezione individuale e collettivo, di facile utilizzo e accesso.

(4-05899)

FERRARA - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il primo caporal maggiore David Tobini era un militare italiano deceduto in Afghanistan il 25 luglio 2011 durante l'operazione congiunta condotta da forze italiane e afgane nella zona a nord-ovest della valle di Bala Murghab;

sua madre, Anna Rita Lo Mastro, ha chiesto da subito che venisse fatta chiarezza sulle cause della morte, evidenziando contraddizioni tra quanto veniva raccontato e quello che risultava negli atti acquisiti. Tra esse si annoveravano accertamenti mai eseguiti da parte del RIS, contraddizioni nella relazione autoptica e incongruenze nelle dichiarazioni rese dal teste oculare il caporal maggiore Luigi Russo;

il 2 agosto 2021 il giudice per le indagini preliminari ha archiviato il procedimento avendo rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, seppur accogliendo le osservazioni evidenziate dalla squadra legale della famiglia del primo caporal maggiore Tobini;

nella sua ordinanza il giudice ha evidenziato un'incongruenza tra la posizione effettiva di Tobini rispetto a quanto riportato nel fascicolo di indagine e a quanto affermato dal testimone oculare Russo, in particolare ha individuato che la direzione del colpo che ha raggiunto Tobini è posteriore e non frontale come indicato dalla Procura, riscontrando altresì un'errata ricostruzione della traiettoria del colpo e della distanza da parte del reparto investigazioni scientifiche (RIS). Il giudice ha, infine, sottolineato che lo svolgimento di ulteriori indagini, come richiesto dalla parte offesa, tra cui *test* balistici mai effettuati, sarebbe stato utile e rilevante qualora intervenuto precedentemente alla prescrizione del reato;

considerato che:

in data 22 giugno 2021 sul quotidiano "Il Messaggero" è stata pubblicata una notizia, a firma del giornalista Mirko Poliso, che riportava quanto segue: "una lettera - scritta di pugno dal militare caduto a Bala Murghab nel luglio 2011 - sarebbe stata fatta sparire. A parlarne è stato proprio un soldato che avrebbe confidato ai colleghi di aver trovato la missiva e che 'fu consegnata' ma che 'non fu fatta mai recapitare'";

risulterebbe dagli atti che la missiva sarebbe stata inventariata come "lettera personale" il giorno 14 settembre 2011 dalla commissione nominata per predisporre l'elenco degli effetti di David Tobini da riconsegnare alla madre;

Anna Rita Lo Mastro aveva già segnalato che tale lettera, sebbene presente nell'elenco degli effetti personali del militare, non le era stata consegnata. Tuttavia, la possibilità che sia "stata fatta sparire" assumerebbe connotati di assoluta ed estrema gravità;

sulla questione è stata fatta, dall'avvocato difensore della parte offesa, una formale richiesta di accertamento al Ministero, affinché proceda a compiere tutte le relative indagini anche in virtù delle basilari norme inerenti all'obbligo di custodia facente capo al medesimo. Ad essa, però, non è mai stata data risposta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano i motivi per cui, durante gli anni in cui la madre di Tobini lamentava le incongruenze riscontrate nel fascicolo, non sono state svolte attività ispettive;

per quale ragione a David Tobini è stata consegnata la medaglia d'argento al valor militare anziché quella d'oro;

se, a seguito di quanto evidenziato dal giudice per le indagini preliminari, non ritenga avviare le opportune attività amministrative o ispettive nei confronti del caporal maggiore Luigi Russo relativamente alle incongruenze nelle sue dichiarazioni, di coloro che avrebbero ostacolato le indagini e di chi, responsabile della consegna della citata missiva, non ha provveduto a recapitarla alla madre.

(4-05900)

[BARBARO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

all'interrogante risulta che sia ormai insostenibile la mole di lavoro che gli operatori dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Trapani sono costretti quotidianamente a sopportare; la situazione già di per sé gravosa, tipica del territorio siciliano, è vieppiù aggravata dalle nuove procedure antipandemiche: gli stranieri sbarcati a Pantelleria vengono, infatti, solitamente collocati presso i "C.A.S. Quarantena" di Valderice e di Marsala, centro quest'ultimo, peraltro, che fu chiuso a fine agosto 2020, dopo le gravi lesioni riportate dal personale della Polizia di Stato nel tentativo di arginare una fuga di massa, fenomeno purtroppo non occasionale e riguardante anche persone dichiarate positive al COVID-19 dalle Autorità sanitarie, tanto è che si è diffuso tra i residenti un senso di pericolo ed un diffuso allarme sociale, palesato anche con manifestazioni pubbliche;

la riapertura del C.P.R. di contrada Milo (con una capienza di oltre 200 stranieri) ha ulteriormente aggravato la situazione, tenuto conto che l'Ufficio Immigrazione di Trapani può contare su soli 12 operatori tra 3° e 4° Sezione, i quali hanno, giustamente, diritto alle giornate di aggiornamento professionale, alle giornate di addestramento, a fruire delle "assenze ordinarie", a fruire anche delle "assenze straordinarie" (all'esigenza) e soprattutto hanno il diritto di poter godere di tempo libero per un adeguato recupero psico-fisico;

a giudizio dell'interrogante occorre implementare l'organico in maniera stabile ed efficiente, non essendo più sufficiente ricorrere alle ore di lavoro straordinarie o ricorrere ad occasionali unità aggregate temporanee, tenuto conto della impossibilità di gestire numeri così impattanti di immigrati da trattenere nel periodo di quarantena,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quante ore complessive di lavoro straordinario sono state effettuate, da inizio pandemia, dagli operatori di polizia della Questura di Trapani dell'Ufficio Immigrazione;

quanto personale aggregato ed aggiunto, anche civile, sia stato assegnato;

quando saranno consegnati i locali e gli ambienti ancora sottoposti a cantiere edilizio della struttura di Contrada Milo in Trapani;

per quale motivo gli stranieri non attendono la quarantena nelle apposite navi, ma sbarcano e vengono assegnati a strutture non idonee o comunque non destinate a ricovero sanitario;

come e se il Ministro in indirizzo intenda promuovere un'opera di rafforzamento strutturale di organico dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Trapani.

(4-05901)

[LANNUTTI](#), [DI MICCO](#), [ANGRISANI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il 27 luglio 2021 il quotidiano "Domani" ha rivelato che il 49enne Simone Tabacci, figlio di Bruno Tabacci, attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, è stato assunto da Leonardo S.p.A., azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, il cui maggiore azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze, che possiede una quota di circa il 30 per cento. Il colosso ha assunto Simone Tabacci nella divisione *Chief strategic equity officer*, guidata da Giovanni Saccodato. La divisione si occupa del coordinamento delle partecipazioni e delle *joint venture* della società in mano al Ministero dell'economia e delle finanze e uno dei comparti chiave è l'aerospazio;

da qui l'incontrovertibile conflitto d'interessi: Tabacci padre, a quanto consta all'interrogante amico di vecchia data del presidente del Consiglio Draghi, ha tra le sue deleghe anche le politiche aerospaziali italiane, un settore considerato strategico per il nostro Paese, sia dal punto di vista economico (l'Italia ha raddoppiato i fondi stanziati per i programmi dell'Agenzia spaziale europea) che di geopolitica globale. Ma l'aerospazio è un settore fondamentale anche per Leonardo S.p.A.: Saccodato è anche presidente del Cda di Thales Alenia Space e vicepresidente di Mbda e Telespazio;

il quotidiano "Domani" scrive inoltre come la decisione di assumere il figlio del sottosegretario sia stata presa dall'amministratore delegato di Leonardo S.p.A., Alessandro Profumo;

considerato che il 15 ottobre 2020, la seconda sezione del Tribunale di Milano ha condannato Alessandro Profumo in qualità di ex presidente di Monte dei Paschi di Siena (MPS) a 6 anni di reclusione, 2,5 milioni di euro di sanzioni, 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, 2 anni di

interdizione dagli uffici direttivi di imprese, per i reati di aggio e false comunicazioni sociali nella semestrale 2015. La stessa banca senese è stata condannata a una sanzione di 800.000 euro per la legge n. 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti. In particolare, la condanna del Tribunale di Milano inflitta a Profumo per aggio e false comunicazioni sociali nella semestrale 2015 è dovuta alla contabilizzazione in bilancio dei derivati siglati con la giapponese Nomura. MPS ha infatti illecitamente contabilizzato come investimenti in titoli di Stato 5 miliardi di euro di temerarie speculazioni in prodotti finanziari derivati eseguiti con due banche estere (Deutsche Bank, Nomura), indicate anche come operazioni "Deutsche Bank" e "Nomura", con il fine (anch'esso risultato illecito) di occultare le perdite di altre operazioni di investimento denominate "Santorini" ed "Alexandria"; considerato inoltre che il 14 febbraio 2020 erano stati rinviati a giudizio per concorso in bancarotta fraudolenta 16 ex *manager* e funzionari di Unicredit, tra i quali Alessandro Profumo, imputato per il *crac* della società barese "Divania". È accusato, insieme agli altri 15 *manager* e funzionari, di aver ingannato il titolare dell'azienda, Francesco Saverio Parisi, in quanto sarebbe stato indotto a sottoscrivere 203 contratti con prodotti derivati che in pochi anni, secondo l'accusa, avrebbero portato la società al dissesto e al successivo fallimento. Il processo è iniziato il 5 maggio. Stando alle indagini, coordinate prima dall'ex pubblico ministero di Bari Isabella Ginefra e poi dal pubblico ministero Lanfranco Marazia, Unicredit, dopo avere convinto Parisi a sottoscrivere i contratti derivati assicurandogli che si trattava di un'operazione a costo zero, avrebbe invece distratto più di 183 milioni di euro dai conti correnti della società, senza autorizzazione del correntista, per portare a termine l'operazione. Tutto questo avrebbe contribuito al fallimento, nel 2011, dell'azienda di divani con sede nella zona industriale di Modugno (Bari), chiusa da allora con il licenziamento degli oltre 400 lavoratori;

considerato infine che il dottor Profumo ha ricevuto una liquidazione di 40 milioni di euro nel 2010 dalla banca Unicredit, considerata il doppio di quanto gli sarebbe spettato sulla base dei contratti siglati prima dell'uscita dall'istituto. Dopo la denuncia di Adusbef volta ad accertare se la buonuscita d'oro erogata da Unicredit a Profumo, la perizia del professor Stefano Loconte su incarico dei pubblici ministeri Nello Rossi e Michele Nardi della Procura di Roma sul fascicolo aperto a gennaio 2012, ha accertato che quella maxi liquidazione nella corrispondenza a Profumo di un incentivo all'esodo, "rappresentava un 'depauperamento patrimoniale' in danno della società e degli azionisti, che l'assegno di 40 milioni di euro non era congruo perché eccessivamente elevato di circa il doppio, e che tale condotta pur non integrando alcun reato (perciò la successiva archiviazione), potrebbe rilevare un illecito di natura civilistica, aprendo la strada al Cda di Unicredit di richiedere l'eccedenza di 20 milioni di euro, che il management di Unicredit si è ben guardata da richiedere procurando così un danno agli azionisti della banca,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e se intenda esercitare i suoi poteri ispettivi per verificare le ragioni che hanno indotto MPS a fare quella scelta;

se non ritenga di dover promuovere le immediate dimissioni del dottor Profumo, per elementari ragioni di opportunità, dignità e senso dello Stato, alla luce della recente condanna per l'accertata falsificazione dei bilanci di MPS, avvenuta contabilizzando derivati come Titoli di Stato.

(4-05902)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02781 del senatore De Bertoldi ed altri, sugli scontri presso il cantiere TAV in Val di Susa;

9ª Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02771 del senatore Bergesio ed altri, sulle iniziative per incentivare la diffusione di modelli alimentari che abbiano al centro la dieta mediterranea;

3-02780 della senatrice Castellone, sulla propagazione della brucellosi bufalina in Campania;

12^a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02769 della senatrice Fedeli ed altri, sulle difficoltà di prenotazione della vaccinazione da parte di soggetti non iscritti al SSN;

3-02770 della senatrice Fregolent, sull'effettuazione dei *test* salivari nelle scuole;

3-02775 della senatrice Boldrini, sulla cura dell'incontinenza;

3-02783 del senatore La Pietra ed altri, sul rilascio del *green pass* ai cittadini italiani residenti all'estero;

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02777 della senatrice La Mura, sul completamento della rete "Natura 2000" in Italia;

3-02778 della senatrice La Mura, sulla situazione di degrado e inquinamento del Rivo d'Arco, nel comune di Vico Equense (Napoli);

3-02779 della senatrice La Mura, sui piani per la pianificazione dello spazio marittimo.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 353a seduta pubblica del 29 luglio 2021:

a pagina 67, alla terza riga dell'intervento del senatore Augussori, sostituire le parole da: "Rinuncio al resto" fino a: "*(Applausi)*" con le seguenti: "Rinuncio a parte dei minuti che ho a disposizione e chiedo di poter mettere agli atti lo scritto del mio intervento con il quale dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega. *(Applausi)*."

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.";

a pagina 90, prima del titolo: "Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Mantovani sul disegno di legge n. 2272", inserire il seguente intervento:

"Dichiarazione di voto del senatore Augussori sul disegno di legge n. 2272

Grazie Presidente, colleghi, vi prego di consentire anche a me di iniziare con parole non di circostanza ma di sincero ringraziamento: le rivolgo ai presidenti di Commissione Parrini ed Ostellari, ai relatori Valente e Caliendo, a tutti i commissari, alla sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Caterina Bini e, soprattutto, a tutti gli eccellenti funzionari delle Commissioni e del Ministero della pubblica amministrazione. A voi tutti, grazie.

In questa settimana la nostra Aula è chiamata per la seconda volta ad approvare un decreto fondamentale per il futuro del nostro Paese.

Martedì abbiamo approvato il decreto semplificazioni ed oggi approviamo il decreto reclutamento. Entrambi sono determinanti per poter portare al successo l'ambizioso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Volendo fare un paragone sportivo, visto che siamo anche in periodo di Giochi Olimpici, abbiamo una Ferrari da portare alla vittoria.

Per farlo abbiamo ingaggiato e messo alla guida il miglior pilota sulla piazza, il *premier* Mario Draghi, e abbiamo fatto il pieno di carburante, i 200 miliardi.

Le semplificazioni sono quindi i pneumatici che ci permettono di correre più veloce anche su un percorso accidentato e con questo decreto reclutamento aggiungiamo il motore... la forza lavoro ad alta prestazione che deve spingere la macchina facendole esprimere il meglio delle sue potenzialità.

Sono molteplici gli interventi presenti nel decreto emanato dal governo che permetteranno, sia nel settore tecnico delle pubbliche amministrazioni che nel campo della giustizia, di aumentare, migliorare ed efficientare le risorse umane che si occuperanno del PNRR.

Non avrei il tempo di illustrarli e commentarli tutti e me ne dimenticherei comunque qualcuno, quindi per non far torto ad alcuno non mi soffermerò sul testo base.

Evidenzio soltanto quella che per me è la più evidente delle innovazioni: non andremo più ad assumere ricercando i *Tools*, ma privilegiando le *Skills*.

Non assumeremo quindi ad esempio un ingegnere ed un informatico, ma un solo ingegnere con spiccate competenze informatiche.

Questo lo faremo dando fiducia ai giovani, alla generazione dei nativi digitali che proprio per le loro innate caratteristiche avranno la capacità di tirare questo Paese fuori dalle secche.

Crediamo in loro e glielo stiamo dimostrando con questo atto!

Voglio concentrarmi però sulle modifiche che introduciamo nel passaggio parlamentare, integrazioni che sono frutto del massiccio lavoro che abbiamo svolto in queste settimane in Commissione ed in particolare in questi ultimi intensi giorni.

Della parte relativa agli articoli che parlano di giustizia ha già detto tanto e bene il collega Emanuele Pellegrini, e visto che non saprei fare di meglio vi invito alla lettura del suo intervento.

Per quanto attiene alla prima parte del provvedimento la massima attenzione del gruppo Lega non poteva che essere dedicata alla tutela degli enti locali.

Ci ha molto spaventati la perplessità con cui ANCI ha accolto la norma che permetteva un'incontrollata mobilità in uscita dalle amministrazioni locali.

Stante la già presente carenza di personale in certe aree del Paese, il rischio di svuotamento dei Comuni avrebbe messo a serio rischio il funzionamento degli enti territoriali che anche non ne sono i titolari, di fatto dovranno "mettere a terra" le opere del PNRR.

Abbiamo chiesto con forza la deroga o il differimento come previsto per altri settori strategici, sanità istruzione e giustizia e abbiamo ottenuto un grande risultato: esenzione dalla revoca del nulla osta per i comuni con meno di cento dipendenti e per gli altri l'introduzione di criteri talmente rigidi e complessi che di fatto si tradurranno nel mantenimento del regime attuale.

Siamo poi intervenuti sulla delicata situazione dei segretari comunali: il Gruppo Lega ha proposto e visto approvare sia la proroga della funzione dei vicesegretari per altri dodici mesi sia la copertura del 100 per cento del *turn over* rispetto all'anno precedente.

Due soluzioni si tampone, ma fondamentali per disinnescare quello che è un vero e proprio collo di bottiglia, come ben vi ha ben spiegato oggi(ieri) il sindaco di Misano Gera D'Adda, nonché senatrice Daisy Pirovano, almeno finché non verrà trovata una soluzione per accelerare l'immissione in ruolo di nuovi segretari comunali e provinciali.

Siamo soddisfatti per il risultato e continueremo a lavorare su ogni provvedimento nell'interesse dei comuni in particolare quelli medio piccoli.

Ci dispiace però che in questo parlamento vi sia una consistente forza politica che non perde occasione per creare difficoltà ai comuni proponendo al più soluzioni fantasiose ed utopistiche ma che mal si conciliano con la realtà e le difficoltà che si vivono quotidianamente tra le mura degli uffici comunali e che ogni giorno mettono alla prova sindaci assessori e consiglieri comunali.

Comprendiamo che chi non ha potuto maturare l'esperienza da amministratore, nemmeno di un condominio, faccia fatica a confrontarsi con questi temi, ma proprio per questo dovrebbe astenersene piuttosto che continuare a fare danno.

Confidando che questo atteggiamento sia limitato a pochi senatori e senatrici voglio ricordare una frase del noto scienziato Stephen Hawking "il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza"

Infine un solo breve cenno ad un nostro piccolo emendamento che però mi sta particolarmente a cuore, quello che prevede nei nuovi concorsi di utilizzare gli strumenti compensativi di cui necessitano i soggetti portatori di DSA. È un piccolo gesto, ma è la dimostrazione che la Lega, davvero, non lascia indietro nessuno.

Concludo Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo Lega al provvedimento così come migliorato dal Senato e il voto favorevole alla fiducia a questo Governo. In entrambi il forte impatto delle proposte della Lega è evidente e questo è un bene per il Paese."

